

Considerando la disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico, improntata a diversi “sistemi matrimoniali”, il volume ripercorre le vicende politiche e culturali che hanno segnato la storia dei rapporti tra le autorità statali e le autorità ecclesiastiche, lungo un periodo che copre circa due secoli, dal Code civil napoleonico del 1804 ai Codici degli Stati preunitari, dal Codice civile del 1865 del Regno d’Italia ai Patti Lateranensi stipulati dal regime fascista nel 1929, dalla discussione nell’Assemblea costituente nell’Italia repubblicana alle vicende politiche degli anni Cinquanta e Sessanta, sino ai negoziati bilaterali che portarono all’Accordo di Villa Madama, ratificato il 25 marzo 1985. Esaminando le innovazioni formali e sostanziali introdotte nella riforma del matrimonio concordatario, si evidenziano le questioni che continuano a essere oggetto di controversie dottrinali e di sentenze delle corti di giustizia, volte a colmare le lacune e contraddizioni dell’attuale normativa matrimoniale.

Maurizio Rabani De Gruttis è Comandante della Marina e laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma. Ha presentato la propria tesi di laurea specialistica in Diritto Canonico. Avvocato appassionato della materia, ad oggi è insegnante presso Scuole Statali Superiori. Questa è la sua prima pubblicazione.

Luca Corchia collabora con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, in attività di insegnamento e ricerca. I suoi interessi scientifici prevalenti sono la storia del pensiero sociale, i fenomeni politici e i processi culturali e comunicativi. Ha pubblicato numerose monografie, tra cui si segnalano: *Dialogo su Jürgen Habermas*, ETS, 2010; *La logica dei processi culturali*, ECIG, 2010; *La democrazia nell’era di Internet*, Le Lettere, 2011; *La teoria della socializzazione di Jürgen Habermas*, ETS, 2012; *Jürgen Habermas. A bibliography*, Arnus, 2013; *Le teorie sociologiche sulla comunicazione di massa*, Aracne, 2014.

€ 22,00



Arnus
University Books

LO STATO E LA CHIESA DALL’UNITÀ D’ITALIA
AGLI ACCORDI DI VILLA MADAMA

Maurizio Rabani
Luca Corchia

3

COLLANA DEL LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa

Maurizio Rabani - Luca Corchia

Lo Stato e la Chiesa dall’Unità d’Italia agli Accordi di Villa Madama

*La questione politica e sociale degli effetti civili
del matrimonio canonico*



Arnus
University Books

Edizioni Il Campano – ARNUS University Books

COLLANA DEL LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE • III

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Paolo Bagnoli, Università di Siena

Prof. Felice Cimatti, Università della Calabria

Prof. Roberto Faenza, Università di Roma

Prof. Francesco Ferretti, Università della Calabria

Prof. Daniele Gambarara, Università della Calabria

Prof. Enrico Taliani, Università di Pisa

Prof. Antonio Thiery, Università di Roma

Prof. Mario Aldo Toscano, Università di Pisa

Prof. Paolo Virno, Università della Calabria

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Luca Corchia

Maurizio Rabani, Luca Corchia

Lo Stato e la Chiesa dall'Unità d'Italia agli Accordi di Villa Madama

La questione politica e sociale degli effetti civili
del matrimonio canonico



Edizioni Il Campano
Arnus University Books

Maurizio Rabani, Luca Corchia

Lo Stato e la Chiesa dall'Unità d'Italia agli Accordi di Villa Madama. La questione politica e sociale degli effetti civili del matrimonio canonico, di Maurizio Rabani, Luca Corchia – Pisa : Edizioni Il Campano – Arnus University Books, © 2014.

Collana del Laboratorio di Ricerca Sociale. Vol. III.
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa

ISBN 978-886528-255-7

301. Sociologia

© 2014 by Edizioni Il Campano
Arnus University Books – Pisa
Via Cavalca, 67, 56100 Pisa, Italia
Tel. 050 580722
info@edizioniilcampano.it

ISBN 978-886528-255-7

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Indice

Introduzione	
STORIA E ANALISI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI ITALIANI COME CASO SOCIO-POLITICO, di Massimo Ampola	7
Capitolo primo	
IL MATRIMONIO NELL'ITALIA DEL XIX SECOLO (1804-1920)	13
1.1. La disciplina matrimoniale nei Regni italiani preunitari	13
1.2. Il Regno d'Italia e il Codice civile del 1865	35
1.3. Le relazioni tra Stato e Chiesa: dalla questione romana al fascismo	48
Capitolo secondo	
IL CONCORDATO LATERANENSE E IL REGIME FASCISTA (1926-1944)	69
2.1. L'iter dell'approvazione del Concordato	69
2.2. La firma degli atti e i commenti delle parti	87
2.3. La disciplina matrimoniale nell'art. 34 e nella L. 847/1929	101
2.3.1. La base giuridica del diritto matrimoniale concordatario	101
2.3.2. Le formalità necessarie per conseguire gli effetti civili	108
2.3.3. La giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento	123
2.4. I matrimoni misti, le leggi razziali e la Repubblica di Salò	134
Capitolo terzo	
LA QUESTIONE CONCORDATARIA DEL MATRIMONIO (1945-1974)	163
3.1. L'art. 7 della Costituzione: gli antefatti e il dibattito dell'Assemblea	163
3.2. Le questioni giurisprudenziali e la ripresa del tema concordatario	184
3.3. Il matrimonio tra legge sul divorzio e revisione del Concordato	206
3.4. Le sentenze della Corte Costituzionale e il gelo del referendum	264
Capitolo quarto	
IL NUOVO CONCORDATO E LE QUESTIONI APERTE (1976-2013)	291
4.1. La ripresa delle trattative: le cinque bozze preliminari	291
4.2. La Sesta Bozza, l'Accordo, le innovazioni e i commenti	323
4.3. Un quadro analitico-dottrinale della nuova disciplina matrimoniale	355
4.3.1. Le pubblicazioni civili e il regime delle opposizioni	356

4.3.2. Gli adempimenti nella fase della celebrazione e trasmissione	363
4.3.3. La trascrizione dell'atto, tempestiva, tardiva e forme particolari	369
4.3.4. La giurisdizione ecclesiastica e il riconoscimento dell'efficacia civile	389
4.4. La giurisprudenza di legittimità e il dibattito sulla riserva di giurisdizione	407
Riferimenti bibliografici	427

Introduzione

Storia e analisi degli effetti civili del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici italiani come caso socio-politico

di *Massimo Ampola*

Il tema del volume di Maurizio Rabani e Luca Corchia è la disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico nel quadro delle vicende politiche e culturali che hanno segnato la storia dei rapporti tra le autorità statali e le autorità ecclesiastiche, dall'epoca preunitaria al Regno d'Italia, dal ventennio fascista alla Costituzione repubblicana sino ai giorni d'oggi. La questione è tanto più rilevante perché il matrimonio è un istituto sociale costitutivo per l'intera comunità, presenta valenze sia spirituali che temporali ed oggetto di regolamentazione giuridica, spesso divergenti, da parte delle *societates*: gli Stati civili e la Chiesa Cattolica. Per tali ragioni, la dottrina ha ricompreso il matrimonio tra le c.d. *res mixtae*¹, materie di contesa tra gli opposti fautori del clericalismo e della secolarizzazione.

La classificazione tradizionale dei sistemi matrimoniali distingue tra quelli che non riconoscono alcuna rilevanza civile al matrimonio religioso, essendo il vincolo civile l'unico riconosciuto dallo Stato (il "sistema di matrimonio civile obbligatorio") e quelli che invece riconoscono rilevanza civile al matrimonio religioso (il "sistema di doppio matrimonio opzionale civile o religioso"), precisando che tra questi ultimi vi sono differenze a seconda della natura e ampiezza di tale rilevanza, oggi comunque sempre limitata. Orientativamente, si tratta di due modalità che corrispondono storicamente alle due concezioni cristiane del matrimonio, quella cattolica (o latina) e quella protestante (o anglosassone). La classificazione si articola e, per altro verso, rende più vaghi i confini tra i tipi se valutiamo i sistemi matrimoniali rispetto ai momenti "costitutivo" del matrimonio (la

¹ GIUSEPPE DELLA TORRE, LORENZO SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 229.

celebrazione), “registrale” (la trascrizione) e l’eventuale “processuale o contenzioso” (la separazione, la nullità e la dissoluzione)².

Nel periodo preso in considerazione, che copre circa due secoli, il rapporto tra il matrimonio religioso disciplinato dal diritto canonico e l’ordinamento giuridico degli stati italiani è stato improntato a diversi “sistemi matrimoniali”, tra quelli esistenti e che possiamo comparare nella storia degli stati europei.

Dopo la breve parentesi della dominazione Napoleonica, in cui fu in vigore il *Code civil* del 1804, prontamente abolito con la Restaurazione, negli stati preunitari fu seguita la regola di non dettare una disciplina statale sul matrimonio e riconoscere rilevanza civile a quello celebrato innanzi ai ministri di culto della Chiesa cattolica in base alle regole poste ancora sostanzialmente dal Concilio di Trento (1545-1563). Il matrimonio dei cattolici continuava ad essere un atto religioso, sottoposto, quanto ai requisiti sostanziali ed alla forma della celebrazione, alle corrispondenti norme del diritto canonico, in ogni aspetto del vincolo coniugale: impedimenti, celebrazione, nullità e scioglimento. I due autori esaminano succintamente le disposizioni sul matrimonio previste negli stati preunitari: il Regno Lombardo-Veneto, in cui vigeva, dal 1816, il Codice civile generale austriaco (ABGB) e, dal 18 agosto del 1855, il Concordato stretto tra Pio IX e Francesco Giuseppe; il Regno delle Due Sicilie dei di Borbone, che il 16 febbraio del 1818 stipulò con la Santa Sede un Concordato e l’anno successivo approvò il Codice civile; i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla degli Asburgo Lorena, che nel 1820 introdussero un Codice Civile, pressoché identico per la materia matrimoniale; gli Stati Estensi degli Asburgo Este, in cui fu promulgato nel 1851, un Codice civile, nella normativa matrimoniale ripreso da quello del confinante Ducato; il Granducato di Toscana, le cui leggi di procedura civile del 1814 e, poi, il Concordato firmato nel 1851, attribuivano alle autorità ecclesiastiche in via esclusiva la disciplina matrimoniale; il Regno di Sardegna, il cui Codice civile del 1837 non modificò le relazioni tra la Chiesa cattolica e le autorità civili, lasciando all’autorità ecclesiastica la completa regolamentazione dell’istituto, e che nello Statuto, ordinato, “per la grazia di Dio”, da Carlo Alberto, il 4 marzo 1848, aveva proclamato all’art. 1 che «La Reli-

² JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR, *Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell’Unione Europea*, in “Studi Giuridici”, LXXVIII, 2008, pp. 125-163.

gione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Dopo la sconfitta della prima guerra di indipendenza con gli austriaci e l'abdicazione del Sovrano, nel 1849, vi fu però un mutamento culturale e politico prodotto dalle élite liberali moderate della destra storica, che mise in discussioni i rapporti con la Chiesa cattolica.

Un rilievo particolare riveste il Codice civile del 1865, in virtù del quale, nel Regno d'Italia, per un lungo periodo che si estende al 1929, il matrimonio canonico non ebbe rilevanza civile. Per il fedele che celebrava il matrimonio religioso, l'unico modo per conseguire effetti civili era quello di contrarre anche il matrimonio dinnanzi all'ufficiale dello stato. Le norme del Codice Pisanelli, peraltro, non ripresero l'impostazione radicale del Codice civile francese del 1804 che, in conformità all'anticlericalismo ed alla ferma opposizione nei confronti delle autorità ecclesiastiche, aveva vietato la celebrazione del matrimonio religioso non preceduta da quella civile. Un impedimento che non corrispondeva alla diffusione vasta e radicata del sentimento cattolico nella cultura delle forze politiche e delle comunità dell'epoca. Dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1865 si avevano due tipi di matrimonio caratterizzati da una reciproca indifferenza, rilevanti ciascuno nella propria sfera di competenza e disciplinati differientemente in ordine alla modalità di celebrazione, al profilo genetico e agli effetti che ne discendevano. Il regime separatista accentuò le tensioni tra Stato e Chiesa, già accese per la questione romana, le confische dei beni ecclesiastici e l'insegnamento scolastico. In questa situazione è interessante la vicenda dei nove tentativi – Morelli (1873 e 1880), Villa (1881), Zanardelli (1883), Villa (1892), Berenini Borciani (1901), Zanardelli e Cocco Ortu (1902), Comandini (1914), Marangoni e Lazzari (1920) – tutti falliti, di introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto del divorzio civile.

Solo con il regime fascista fu risolta in modo soddisfacente per le parti in causa, la c.d. "questione romana" (o della "conciliazione"), e, con la firma dei Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, venne introdotto nell'ordinamento il matrimonio concordatario, regolato dall'art. 34 del Concordato e dalla legge matrimoniale n. 847 del 17 maggio 1929. Relativamente alla disciplina matrimoniale, oggetto della presente dissertazione, la stipulazione del Concordato, con il riconoscimento civile del matrimonio canonico, segnò fine del regime del "doppio binario", ossia il superamento della separazione del matrimonio religioso e del matrimonio

civile come due ambiti distinti. Tra le varie norme che suppongono il principio della duplice sovranità, quelle sul matrimonio sono esemplificative per l'automatismo da essa introdotto in ordine alla efficacia civile del matrimonio regolato dal diritto canonico e delle cause di nullità ecclesiastiche, sicché tutto ciò che sostanzialmente è matrimonio per la Chiesa cattolica lo è anche per lo Stato italiano, dovendosi limitare gli organi statali sia in sede di trascrizione sia in sede di delibazione ad una presa d'atto formale di quanto avvenuto nell'ordinamento giuridico canonico.

Questa e altre normative operarono una riconfessionalizzazione del Regno d'Italia ma, per altro verso, mentre il regime fascista assumeva caratteri dittatoriali, il contrasto con la Chiesa cattolica riemerse in altri campi su cui entrambi rivendicano il monopolio, quali l'educazione delle nuove generazioni e l'associazionismo. Un motivo di contrasto rilevante fu poi causato dall'approvazione delle leggi razziali antisemite, osteggiate da Pio XI più che da parte della Curia romana, che ebbero ripercussioni anche sulla disciplina concordataria dei matrimoni misti tra un coniuge ariano e uno di razza ebrea professante la religione cattolica che la Santa Sede voleva veder riconosciuti come legittimi. Il tentativo di temperare la politica del regime fascista fu sovrastato dagli eventi che in quei mesi portarono alla destituzione di Benito Mussolini dal Governo, ma il problema razziale caratterizzò ancor più i rapporti con la Repubblica sociale italiana che, sotto la regia e il controllo tedesco, si era costituita nel Settentrione. Nell'Italia liberata dagli Alleati, invece, con l'Armistizio, il Governo Badoglio si impegnava ad abrogare la legislazione razziale, anche in materia matrimoniale. In quegli anni un'altra classe dirigente, espressione dei partiti antifascisti, popolari, liberali, socialisti e comunisti, discusse dei rapporti con la Santa Sede e della collocazione dei Patti Lateranensi nello Stato che sarebbe risorto dalla liberazione.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale e dopo che il referendum del 3 giugno 1946 aveva decretato la vittoria della Repubblica, si apre la discussione nell'Assemblea costituente sulla compatibilità tra le disposizioni concordatarie e i principi costituzionali. La controversia riguardò, in particolare, l'art. 7 in cui si afferma che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale», che per molti finì per “costituzionalizzare” il Concordato, e

sulle posizioni dei principali partiti politici prima e dopo le elezioni del maggio 1948. La questione della compatibilità tra le norme di derivazione pattizia e le norme costituzionali che stabiliscono l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione (art. 3, c. 1) e la libertà religiosa (art. 19) fu assorbita dalle vicende politiche degli anni Cinquanta e Sessanta, almeno su questo tema in un clima di pacificazione tra le grandi forze politiche, la Democrazia cristiana e il Partito comunista. Furono invece le sentenze delle Corti di Cassazione a "scongellare" il problema concordatario, oramai confinato all'azione politico-culturale della stampa laica. La prima svolta favorevole alla revisione dell'istituto matrimoniale lateranense fu l'avvio, a partire dal 1955-56, dell'attività della Corte costituzionale, cui spettava anche il compito di risolvere le crescenti difficoltà in cui si stavano trovando i Tribunali nel disciplinare i casi alla luce di norme contraddittorie. Nel frattempo, nel 1963, gli anni del centrismo cedevano il passo all'accordo "organico" tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. L'ingresso nell'area di governo, sollecitarono i socialisti a riconsiderare la questione concordataria, mutando la posizione rispetto a quella assunta in Assemblea Costituente, da completamente contraria al Concordato a collaborativamente riformista. E nel mutato clima politico di quegli anni anche il partito comunista incominciò a porsi timidamente il problema della revisione concordataria. Contemporaneamente, il mondo cattolico fu profondamente rivitalizzato dal Concilio Vaticano II (1962-65), sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI e la dottrina non mancò di rilevare come nei nuovi principi conciliari trovava piena realizzazione il mutato spirito dell'ordinamento canonico, rinnovando profondamente la prospettiva delle relazioni fra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano.

Nel 1967, la Camera approvava una mozione con cui invitava il Governo a verificare la disponibilità della Chiesa alla revisione consensuale di alcuni specifici aspetti dei Patti lateranensi, trovando un riscontro positivo nella Santa Sede. Tuttavia, la trattativa fu esposta a tutti gli accadimenti di quegli anni, in particolare alla questione del divorzio, dal progetto di legge presentato dal socialista Loris Fortuna, nel 1965, sino alla approvazione di una legge modificata nel 1970. In quella situazione i lavori della Commissione ministeriale di studio per la predisposizione di un progetto di revisione del Concordato lateranense, presieduta da Guido Gonella, ultimati nel luglio 1969, finirono per essere accantonati. L'istituto del divorzio, qualificato come "cessazione degli effetti civili

conseguenti alla trascrizione del matrimonio”, e quindi esteso al matrimonio canonico, sciolto civilmente, sarà fortemente attaccato e difeso negli anni seguenti sino alla celebrazione del referendum abrogativo del maggio 1974. Ma il problema fu oggetto anche della Corte costituzionale, dal 1971, con sentenze divenute storiche. Nella sospensione delle trattative, la Consulta svolse un ruolo di supplenza, confermando la legittimità della scelta pattizia ma dichiarando incostituzionali alcune rilevanti norme della legge matrimoniale del 1929 e affermando principi generali che saranno recepiti nel successivo percorso di revisione ripreso nel 1976.

Dopo cinque bozze preliminari, finalmente, si raggiunse l'Accordo di Villa Madama, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato il 25 marzo 1985, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede, al fine di aggiornare le disposizioni concordatarie al nuovo “spirito dei tempi”, portarono a compimento la revisione pattizia. La materia matrimoniale disciplinata dalla normativa bilaterale – l'art. 8 dell'Accordo e i Protocollo addizionale n. 4 – e dalle disposizioni attuative unilaterali, approvate dalle autorità ecclesiastiche ma non dallo Stato italiano, introdusse significative novità formali e sostanziali riguardo alle pubblicazioni, alla celebrazione, alla trascrizione e, soprattutto, alla riserva di giurisdizione. Tuttavia, l'assenza di una nuova legge matrimoniale fu immediatamente avvertita, per cui nonostante la Circolare n. 1/54/FG/1 (86) 256 del Ministro di Grazia e giustizia del 26 febbraio 1986, la disciplina dell'efficacia civile del matrimonio canonico finì per essere oggetto di numerose controversie dottrinali e decisioni delle Corti d'Appello, delle Corti di cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, volte a colmare le lacune della normativa. La questione degli effetti civili del matrimonio canonico conferma che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ancora aperti.

Capitolo primo

IL MATRIMONIO NELL'ITALIA DEL XIX SECOLO (1804-1921)

1.1. *La disciplina matrimoniale nei Regni italiani preunitari*

Per lungo tempo dopo la caduta dell'impero romano, nella penisola italiana, il matrimonio è stato disciplinato esclusivamente dalle istituzioni religiose, dalla Chiesa cattolica, sulla base delle prescrizioni tridentine del diritto canonico, e marginalmente dai ministri di culto del cristianesimo riformato e della comunità ebraica. Tenendo in secondo piano queste confessioni religiose, più o meno tollerate nei diversi periodi, rimane che «il matrimonio per secoli è stato regolato dalla sola Chiesa e gli Stati hanno riconosciuto la competenza della Chiesa a disciplinare in via esclusiva tale istituto»³, in ogni aspetto, compresa la validità e la nullità del vincolo coniugale.

Soltanto nel periodo della codificazione, seguendo il modello dei codici napoleonici⁴ e dell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* del 1811, l'ordine temporale incomincia a rivendicare nuovamente la competenza in materia matrimoniale, pur con innumerevoli differenze territoriali e secondo i tempi della riforma e della restaurazione. Nell'epoca napoleonica, il Codice civile del 1804 fu vigente in quelle parti del territorio italiano annesse alla Francia, il Piemonte e la Repubblica di Genova, per poi essere esteso tra il 1805 ed il 1810 ai rimanenti Stati italiani, direttamente o indirettamente

³ VINCENZO DEL GIUDICE, FEDERICO MARIANI, *Diritto ecclesiastico*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1991⁴, p. 214.

⁴ La laicizzazione del matrimonio fu opera della rivoluzione francese, che all'art. 7 della Costituzione del 1791 stabiliva il principio «La loi ne considère le mariage que comme contrat civil», riproposto nella legge del 20 settembre, nel decreto del 25 ottobre 1792 e, quindi, nell'art. 165 del Codice civile del 21 marzo 1804, che costituì direttamente e indirettamente il modello giuridico per quasi tutti gli ordinamenti nel corso dell'Ottocento, salvo proprio per quel principio che sarà accolto solo dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865. Cfr. GUIDO ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Atti del convegno "Napoleone e l'Italia"*, Accademia nazionale dei Lincei, 1969, Roma 1973, I, pp. 175-237.

sotto il controllo francese. Le uniche regioni dove esso non fu introdotto furono il Regno di Sardegna dei Savoia, il Regno di Sicilia dei Borboni e la Repubblica di San Marino. Come documenta Carlo Ghisalberghi, l'estensione del Codice civile fu voluta e imposta dall'Imperatore contro i tentativi di codificazione autonoma degli Stati preunitari e rispondeva al disegno di unificarli attraverso una comune legislazione, foriera, si diceva, di rinnovamento economico, sociale e culturale⁵. Con la fine dell'epoca napoleonica, il Codice civile fu formalmente abrogato in tutti gli Stati italiani restaurati dal Congresso di Vienna, ad eccezione del principato di Lucca nel quale restò "provvisoriamente" in vigore fino al Codice italiano del 1865, con la sola abrogazione proprio delle norme sugli atti dello stato civile, sul divorzio, sul matrimonio dei figli di famiglia e dei minorenni.

In questo periodo vengono reintrodotti le nuove codificazioni civili, che continuano a riferirsi, senza essenziali mutamenti, alla divisione del Codice napoleonico in tre libri: I. "Delle persone" (le persone, il matrimonio e la famiglia); II. "Dei beni e delle differenti modificazioni della proprietà" (i beni, la proprietà e gli altri diritti reali); III: "Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà" (le successioni, la donazione, le obbligazioni, i contratti, le garanzie reali e personali delle obbligazioni, la prescrizione e il possesso ad *usucapionem*).

In tema di matrimonio, tutti i Codici aboliscono il matrimonio civile regolato nel Codice francese, reintroducendo quello canonico a cui riconoscono effetti civili⁶. All'epoca del Risorgimento, quindi, la situazione dell'Italia preunitaria si presentava omogenea, in quanto nessuno Stato aveva introdotto il matrimonio civile, salvo nelle regioni del Lombardo-Veneto in cui vigeva il codice austriaco. Gli Stati preunitari presentano una disciplina sostanzialmente comune in merito all'efficacia civile del matrimonio canonico, prevedendo solo alcune formalità, senza peraltro che la loro inosservanza ne inficiasse la validità, e dando esecutività alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, senza alcun procedimento di delibazione, come avveniva, invece, per le sentenze straniere⁷. Infatti,

⁵ CARLO GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 223 ss.

⁶ Per una disamina dei rapporti tra la Chiesa cattolica e gli stati pre-unitari nel XVIII secolo cfr. FABIO FRANCESCHI, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", dicembre 2010.

⁷ Cfr. DOMENICANTONIO GALDI, *Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codi-*

da una parte, viene infatti sancito in generale il principio della competenza della Chiesa a provvedere alla formazione del vincolo matrimoniale tra i cattolici, produttivo automaticamente di effetti civili. Con la sola eccezione del Codice Albertino, sono prescritte determinate formalità, tra le quali la dichiarazione preventiva degli sposi di volersi sposare fatta davanti all'ufficiale dello stato civile, la cui omissione, tuttavia, non altera l'efficacia del matrimonio nell'ordinamento statale, ma dà luogo a responsabilità penali e civili a carico dei soggetti inadempienti. Come ha precisato Lorenzo Spinelli, la previsione di formalità civilistiche, non presenti nelle precedenti legislazioni degli Stati preunitari, è dovuta all'influenza del codice napoleonico, che aveva risvegliato l'esigenza che lo Stato non fosse più estraneo all'istituto del matrimonio⁸.

Per tali ragioni, di recente, Fabio Franceschi, ha potuto constatare che

In nessuno Stato preunitario esisteva il matrimonio civile – introdotto nel breve periodo della dominazione Napoleonica, per essere poi prontamente abolito con la Restaurazione–, ed anzi può dirsi che in materia matrimoniale ben poco risultava innovato rispetto alla disciplina dell'istituto quale formalizzata dal Concilio di Trento (1545-1563), e sostanzialmente accolta in tutti i Paesi cattolici. Il matrimonio dei cattolici continuava, in altri termini, ad essere un atto di natura religiosa, sottoposto, quanto ai requisiti sostanziali ed alla forma della celebrazione, alle corrispondenti norme del diritto canonico⁹.

Per altro verso, quanto alle cause di invalidità, tutti gli atti giurisdizionali ecclesiastici matrimoniali ricevono immediata esecuzione negli ordinamenti giuridici degli Stati preunitari, senza essere preventivamente sottoposti a alcun controllo. Il riconoscimento agli effetti civili della giurisdizione ecclesiastica avviene grazie a una norma generale, esprime la volontà dello Stato di statalizzare ogni sentenza ecclesiastica, senza bisogno dell'esame dei poteri statuali, salvaguardando in tal modo il principio

ci francese, austriaco, napoletano, parmense estense, col regolamento pontificio, leggi per la Toscana e col diritto romano, Napoli, G. Marghieri e A. Perrotti editori, 1865. Disponibile online.

⁸ LORENZO SPINELLI, *Le legislazioni matrimoniali degli Stati italiani preunitari con riferimento al sistema concordatario*, in "Studi Urbinati di scienze giuridiche ed economiche", 1950-51, p. 213.

⁹ FABIO FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 34, 2012, pp. 2-3.

dell'esclusività della giurisdizione¹⁰. A differenza delle sentenze straniere, rese efficaci negli ordinamenti giuridici degli Stati preunitari attraverso il procedimento di delibazione delle Corti d'Appello, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali sono immediatamente esecutive¹¹. Antonino Consoli precisa che ciò vale anche per le dispense pontificie, gli atti amministrativi e giudiziari della Chiesa, che in materia matrimoniale diventano atti amministrativi e sentenze dell'ordinamento dello Stato preunitario¹².

Consideriamo, in breve, la situazione normativa dei singoli Stati italiani.

Nel Regno Lombardo-Veneto, incorporato nell'Impero di Austria nel 1815, è in vigore, dal 1 gennaio 1816, la disciplina del Codice civile generale austriaco (ABGB)¹³, un monumento legislativo frutto di una lunga elaborazione iniziata sin dal 1753, per volere di Maria Teresa che si configurava in modo profondamento diverso dal Codice francese.

La parte relativa alle "Prescrizioni sul diritto del matrimonio" si trova esposta negli artt. 44-136, riguardanti le condizioni, le forme di celebrazione, i diritti e gli obblighi dei coniugi, nonché la giurisdizione in materia di nullità, che sarà modificata dal Concordato del 1855. Il ABGB conteneva un dettagliato regolamento della materia matrimoniale, fondato su basi confessionali, con regimi differenti a seconda della religione di appartenenza, sia per la forma di celebrazione sia per la dissolubilità del vincolo.

Riguardo alla prima, l'art. 69 introduce le prescrizioni formali della "dinunzia" e della "dichiarazione solenne di consenso" ai fini della validità del matrimonio: «La dinunzia o pubblicazione matrimoniale precedentemente alle nozze è diretta ad impedire che si deludano le qualità e le

¹⁰ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 20.

¹¹ Art. 662 del Codice di procedura civile del Regno di Sardegna del 1854; art. 794 del Codice di procedura civile del Granducato di Toscana del 1822; art. 636 delle Leggi della procedura civile del Regno delle Due Sicilie del 1819; art. 871-874 del Codice di Procedura civile del Ducato di Modena del 1852.

¹² ANTONINO CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1959.

¹³ Sul Codice austriaco cfr. RICCARDO FERRANTE, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti. Appendice VIII: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2012, pp. 277-285. Online è disponibile una copia digitalizzata del *Manuale del codice civile generale austriaco*, Milano, Placido Maria Visaj, 1839, a cura di GIUSEPPE ANTONIO CASTELLI. Sul matrimonio, cfr. pp. 24-61.

condizioni della legge richieste ne' matrimoni; ad impedire in una parola, la frode, la licenza e la sorpresa. La solenne dichiarazione del consenso tende ad assicurare l'esistenza del contratto, i diritti degli sposi, la sorte de' figli, ed i loro rapporti civili e politici». La dinunzia (artt. 70-74) consiste nella pubblicazione del futuro matrimonio, con l'indicazione del nome, cognome, luogo di nascita, condizione e la dimora di entrambi gli sposi. Al fine che "non isfuggirà alla cognizione di tutti coloro che conoscono le persone degli sposi", la dinunzia dovrà essere eseguita in tre giorni di domenica o di festa all'adunanza ordinaria nella chiesa parrocchiale del distretto degli sposi o di differenti distretti nel caso di diverso domicilio parrocchiale degli sposi. Chiunque conosca qualche motivo di impedimento al matrimonio può notificarlo presso il curato cui spetta la celebrazione. La solenne dichiarazione di consenso degli sposi (artt. 75-77) viene rilasciata al curato ordinario dello sposo o della sposa alla presenza di due testimoni, purché siano maschi e maggiorenni. Con molte formalità può avvenire tramite procuratore, quando l'uno o l'altro degli sposi sia assente o per altri importanti motivi. Osservato quanto prescritto dalla legge civile, il parroco passerà, quindi, all'osservanza delle norme prescritte dalla legge canonica.

Dopo la celebrazione i parroci sono obbligati a iscrivere il matrimonio "di mano propria" sul libro dei matrimoni, indicando chiaramente il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la condizione dei coniugi, con l'annotazione se celibi o vedovi e il nome del curato che ha raccolto le loro dichiarazioni. Il libro dei matrimoni, tenuto nelle forme prescritte dalla legge in quanto atto pubblico, viene trasmesso annualmente in duplicato alla curia vescovile (art. 80). L'inosservanza delle formalità di legge non produce l'inefficacia civile del matrimonio ma solo delle responsabilità penali e civili a carico dei coniugi, del curato e dell'ufficiale civile delle regione delegazioni provinciali inadempienti. Rispetto allo scioglimento del vincolo coniugale, l'art. 93 stabilisce che non è lecito in alcun modo ai coniugi, ancorché di mutuo consenso, risolvere il contratto di matrimonio, per cui nei casi di invalidità sin dal principio, separazione di mensa e letto e scioglimento, è competente unicamente "l'autorità politica", con procedura da svolgersi nel tribunale provinciale del distretto nel quale domiciliavano i coniugi (art. 97), secondo le norme canoniche sulla validità, confermate e ampliate nell'art. 109. Nel caso di dichiarazione civile di invalidità, il parroco è tenuto a farne annotazione nel libro parrocchiale dei

matrimoni. Con il Concordato del 18 agosto del 1855 tra Pio IX e Francesco Giuseppe, reso esecutivo con Patente imperiale, è attribuita ai Tribunali ecclesiastici la competenza esclusiva su tutte le cause di invalidità matrimoniale (art. 10).

Nel Regno di Napoli e di Sicilia, che aveva assunto il nuovo nome di Regno delle Due Sicilie per rimarcare il carattere unitario, il re Ferdinando I di Borbone approva, nel 1819, le *Leggi civili delle Due Sicilie*, un Codice civile composto da tre libri e 2187 articoli, che con pochi emendamenti ricalca il modello francese nella impostazione sistematica e nel contenuto normativo¹⁴.

L'art. 67 stabilisce che il matrimonio «non si può legittimamente celebrare che in faccia alla Chiesa secondo le forme del Concilio di Trento». Il principio è ribadito all'art. 189, allorché trattando gli effetti civili patrimoniali e il regime della filiazione, si legge che «il matrimonio non celebrato nel Regno delle Due Sicilie in faccia alla Chiesa con le forme prescritte dal Concilio di Trento non produce effetti civili né riguardo ai coniugi né riguardo ai loro figli»¹⁵. Affinché il matrimonio contratto secondo le disposizioni del diritto canonico sia valido per l'ordinamento civile, gli artt. 68-81 (Titolo II. Degli atti dello stato civile), prevedono una serie minuziosa di adempimenti preliminari relativamente agli «atti del matrimonio» mentre i Titoli V e VI, disciplinano il matrimonio e la separazione, in particolare nei capitoli su la promessa, il contratto e le qualità necessarie per poterlo contrarre (artt. 148-174), le formalità richieste precedentemente alla celebrazione (artt. 175-180), le opposizioni (artt. 181-188), le domande per impugnare il contratto, quanto agli effetti civili (artt. 189-192), le obbligazioni che nascono dal matrimonio (artt. 193-200), i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 201-216), le cause della separazione (artt. 217-222), le ragioni che la escludono (artt. 223-225) e i suoi effetti (artt. 226-223). Le pubblicazioni del matrimonio devono essere affisse nella casa del comune ove ciascuno dei futuri coniugi ha domicilio. Quindici giorni dopo l'affissione, se nessuna opposizione al matrimonio è

¹⁴ Sulle Leggi civili delle Due Sicilie cfr. PASQUALE MARIA LIBERATORE, *Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia di Giuseppe Severino, Napoli, 1840. Online è disponibile una copia digitalizzata.

¹⁵ Una copia digitalizzata del Codice si può consultare sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": http://isdi.giur.uniroma1.it/Biblioteca_digitale_file/codicipreuni/03.%20sicilie.pdf.

stata notificata alle parti e all'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo stende il verbale delle eseguite notificazioni, da trascrivere nell'apposito registro. Trascorsi almeno quattro giorni, l'ufficiale dello stato civile, in presenza di quattro testimoni, dà lettura ai *nubendi* dei loro diritti e dei doveri e riceve da loro la dichiarazione in cui promettono di celebrare il matrimonio davanti alla Chiesa secondo le forme del Concilio di Trento. L'ufficiale dello stato civile, dunque, redige, in duplice copia, l'atto in cui dichiara che tutte formalità sono adempiute e ne rilascia copia, "in doppia spedizione", ai futuri sposi che la presentano al parroco, il quale – dopo aver adempiuto le prescrizioni canoniche di pubblicazione e accertamento delle condizioni positive e negative per la validità del matrimonio – provvede alla celebrazione del matrimonio e a indicare la data e i nomi dei testimoni in una delle copie che deve rinviare all'ufficiale dello stato civile con la richiesta di riscontro e di "notamento" nel registro dello stato civile in margine dell'atto, e «quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato».

Il Concordato del 16 febbraio del 1818 tra Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie aveva, infine, riconosciuto il potere giurisdizionale circa le azioni di nullità del matrimonio – «giusta il canone 12 Sess. 24 del Sacro Concilio Tridentino» – esclusivamente ai giudici ecclesiastici, le cui sentenze sono immediatamente efficaci senza nessun procedimento di controllo delle autorità civili del Regno delle Due Sicilie (artt. 155 e 191 delle Leggi civili). In particolare l'art. 20 del Concordato stabiliva che gli Arcivescovi e i Vescovi, «liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni», avrebbero giudicato «nel loro Foro le cause ecclesiastiche e principalmente le cause matrimoniali»¹⁶.

Il Codice Civile in vigore nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla è promulgato il 4 aprile 1820 da Maria Luigia d'Asburgo Lorena, principessa imperiale e ed arciduchessa d'Austria e "per la grazia di Dio", duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Il Codice è formato da tre libri, per un totale di 2376 articoli. In materia matrimoniale, ricalca le norme delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie¹⁷, sin dall'art. 34 che stabili-

¹⁶ VINCENZO DEL GIUDICE, *Validità civile del matrimonio religioso nella legislazione degli Stati italiani dopo la Restaurazione*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta per XL anno del suo insegnamento*, IV, Milano, Giuffrè, 1939.

¹⁷ Una copia digitale del Codice Civile pubblicato nel 1820 dalla Ducale Tipografia è

sce «Il matrimonio si celebra tra' cattolici giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica», precisando, poi, che «Per quanto riguarda agli ebrei, la cui religione è tollerata in questi Stati, il matrimonio si celebra giusta i loro riti». Il legislatore prevede formalità precedenti e susseguenti la celebrazione (artt. 301-314), che non incidono sulla validità civile del matrimonio canonico, implicando solo responsabilità civili e penali dei coniugi e dell'ufficiale pubblico. Ad esempio, «gli sposi dovranno presentarsi al pubblico ufficiale del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio» nonché l'assenza di impedimenti al matrimonio con l'esibizione dei documenti. L'atto di notorietà si forma colla dichiarazione di sette testimoni, «ancorchè siano femmine, o parenti, i quali attestino i fatti, di cui mancano le prove». L'atto con le dichiarazioni degli sposi, sottoscritte dai testimoni e dal giudice, viene presentato al tribunale civile del luogo in cui sarà celebrato il matrimonio. L'ufficiale pubblico, dopo aver fatto sui registri di matrimonio «speciale menzione dell'esecuzione delle sovra esposte solennità, e dopo di avervi unite le procure, o altri documenti prodotti, consegna alle parti un'attestazione in forma autentica, che comprova la detta esecuzione. Non è sancita una trasmissione d'ufficio da parte del parroco del documento dell'eseguito matrimonio, ma vi è l'obbligo per lo sposo di presentare al pubblico ufficiale, entro otto giorni, «la fede colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicando giorno mese ed anno del matrimonio, ed i testimoni che vi furono presenti». Ricevuta tale fede, l'ufficiale la trascrive per esteso sui registri di matrimonio¹⁸.

Mentre i motivi per la domanda di separazione è disciplinata dagli artt. 63-69, in merito alle cause di invalidità e per i casi di scioglimento del matrimonio non è prevista alcuna norma e si rimanda all'esclusiva competenza ecclesiastica.

Negli Stati Estensi, nel 1849, per ordine del duca Francesco V

consultabile online nel sito dell'Istituto centrale per gli Archivi: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp#1d. Su questo Codice cfr. la dottrina di RAFFAELE COGNETTI DE MARTIIS, *Pel centenario del Codice civile parmense*, Unione Tipografica Parmense, Parma, 1920.

¹⁸ Il decreto n. 140 del 1834 stabilisce che l'omissione della presentazione della fede all'ufficiale pubblico non impedisce la trascrizione tardiva del matrimonio, per cui può essere presentata da qualsiasi persona e in qualunque tempo, con l'obbligo di riceverla e trascriverla.

d'Asburgo-Este si costituisce la Commissione preparatoria per la stesura del Codice civile, che prende a modello il testo vigente nel confinante Ducato di Parma e Piacenza. Il progetto viene redatto in due anni e il 25 ottobre 1851 viene promulgato.

Il Codice civile per gli Stati estensi¹⁹ in vigore, dal 1852, nel Ducato di Modena e Reggio – i cui territori nel corso dell'Ottocento si erano estesi al Ducato di Massa e Carrara e alla provincia di Guastalla, prima appartenente al Ducato di Parma – è composto di quattro libri, per un totale di 2580 articoli. I primi tre libri contengono le normative relative alle materie di diritto civile in senso stretto, mentre il quarto libro raccoglie le “Disposizioni sul commercio”.

La restrizione statale si trova in apertura del Titolo primo *Del Matrimonio*, laddove l'art. 73 precisa che «La legge limita le sue disposizioni intorno il matrimonio agli effetti civili. A questo fine determina le formalità che debbono precedere la celebrazione, la loro validità, i diritti ed i doveri che ne risultano». Ciò scritto, l'art. 74 detta che il matrimonio «si celebra tra i cattolici secondo le regole e colle solennità della Chiesa Cattolica. Il matrimonio tra coloro che professano culti tollerati si celebra giusta i riti dei rispettivi loro culti». Le formalità precedenti la celebrazione del matrimonio sono stabilite dal Capo II. Della forma particolare dei registri di matrimonio (artt. 334-347), in cui si prescrive che, prima della celebrazione, gli sposi debbano «presentarsi all'ufficiale pubblico del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio», rilasciando «la fede autentica di nascita giustificante la loro età» e «l'atto autentico». Il pubblico ufficiale registra tale dichiarazione, consegna alle parti «un'attestazione in forma autentica che comprova la detta esecuzione e fa noto agli sposi», l'obbligo per lo sposo di presentare all'ufficiale civile, entro otto giorni da quello del matrimonio, «la fede, colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese, l'anno e i testimoni che vi furono presenti». Un volta presentata la fede, il pubblico ufficiale istruito alla celebrazione procede alla trascrizione di essa sui registri di matrimonio. Ancora, l'inosservanza delle

¹⁹ Una copia digitale del Codice civile per gli Stati estensi, pubblicato a Modena, nel 1851, dagli Eredi Soliani, tipografi reali, è consultabile online nel sito dell'Istituto centrale per gli Archivi. Su questo Codice segnaliamo in dottrina ALESSANDRO LATTES, *La formazione del Codice civile estense*, Officina poligrafica editrice subalpina, Torino, 1912.

formalità di legge non determina l'invalidità civile del matrimonio, ma solo responsabilità civili e penali a carico di chi le omette.

Relativamente alle cause sulla validità dei matrimoni, il Codice rimanda alla competenza esclusiva delle autorità ecclesiastiche. Il Decreto di Francesco IV dell'8 maggio 1841 aveva già ingiunto in tal senso che «le cause che si dicono ecclesiastiche per la connessione con rapporto spirituale ed ecclesiastico spettassero alla giurisdizione ecclesiastica», e vietava «ogni ingerenza dei Magistrati secolari nelle cause matrimoniali di competenza ecclesiastica».

Appena dopo la caduta di Napoleone, nel settembre 1814, nel Granducato di Toscana, Ferdinando III d'Asburgo-Lorena aveva abolito quasi interamente, la legislazione civile napoleonica, richiamando in vita le leggi, gli ordini e i regolamenti generali anteriori, il diritto romano comune e il diritto canonico. Tuttavia, un'apposita Commissione preparò alcuni progetti di legge in campo del diritto civile, che furono rapidamente approvate. Relativamente alla disciplina matrimoniale, con l'approvazione delle leggi di procedura civile del 15 novembre 1814, venne stabilito che il matrimonio è contratto secondo le norme di diritto canonico e la competenza sulla validità del vincolo matrimoniale è attribuita in via esclusiva alla giurisdizione ecclesiastica²⁰. Alla morte del padre, nel 1824, Leopoldo II, pur mite e tollerante, non modificò la normativa matrimoniale. Di conseguenza, l'art. 7 del Concordato 25 aprile 1851, sancì che «tutte le cause riguardanti la Fede e i Sacramenti, le obbligazioni e i diritti annessi al sacro ministero ed in genere tutte le cause ecclesiastiche appartengono esclusivamente al giudizio dell'autorità ecclesiastica», precisando all'art. 9, che tra tali cause rientrano quelle matrimoniali e quelle relative agli sponsali²¹.

Da ultimo, consideriamo la normativa in vigore nel Regno di Sardegna, di cui ricostruiamo anche altre vicende relative ai rapporti con la Chiesa cattolica.

Durante il XVIII secolo, Carlo Emanuele III di Savoia aveva reso esecutiva nel Regno di Sardegna l'Istruzione pontificia del 6 gennaio 1742

²⁰ Cfr. DOMENICO NENCI, *Note alle leggi di procedura civile del Granducato di Toscana, disposte per ordine alfabetico supplemento quarto, dopo la seconda edizione del regolamento di procedura del 15 novembre 1814 del canc. Domenico Nenci*, Firenze, Tipografia del Giglio, 1851. Una copia digitale è disponibile online.

²¹ Cfr. ANTON MARIA BETTANINI, *Il Concordato di Toscana. 25 Aprile 1851*, Milano, Vita e Pensiero, 1933.

emanata da Benedetto XIV, con cui le controversie ecclesiastiche, ossia riguardanti le questioni spirituali, tra cui i Sacramenti, erano devolute totalmente alla giurisdizione ecclesiastica. In tale istruzione si legge, infatti, che «saranno di privativa cognizione della sola podestà ecclesiastica le materie di fede e di eresia. Spetteranno parimenti ai soli Giudici ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità o invalidità del matrimonio come degli sponsali»²². Con la restaurazione, in un primo momento i sovrani rifiutano ogni idea di codificazione civile con un ritorno alla situazione legislativa anteriore alla Rivoluzione francese. Solamente con l'ascesa al trono di Carlo Alberto di Savoia, nel 1832, verrà nominata una commissione di giuristi per la preparazione di un Codice civile, che alla fine dopo sei anni di lavori, tra cui anche lo studio dei Codici francese, austriaco, olandese, delle Due Sicilie e di Parma, porterà alla redazione del testo definitivo poi promulgato il 20 giugno 1837²³.

Il Codice civile è composto da tre libri, per complessivi 2415 articoli, e si ispira largamente a quello napoleonico, ma con alcuni miglioramenti in quelle norme riconosciute difettose dall'esperienza o perfezionate dai progressi della scienza giuridica. La disciplina del matrimonio, nel Titolo V agli artt. 106-150, non modifica le relazioni tra la Chiesa cattolica e le autorità civili, lasciando all'autorità ecclesiastica la completa regolamentazione dell'istituto.

L'art. 108 stabilisce che «il matrimonio si celebra giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei». Non sono previste parti-

²² Cfr. ANGELO MERCATI (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1919, pp. 371-372. A tale Istruzione il re Carlo Emanuele III risponde, con lettera 17 gennaio 1742, ribadendo la sua volontà di dare ai Magistrati e agli Ufficiali del Regno gli opportuni ordini, affinché anch'essi possano esattamente osservare il contenuto della Istruzione pontificia. Ivi, p. 365.

²³ Una copia digitale del *Codice civile per gli stati di S.M. il re di Sardegna*, pubblicato dalla Stamperia reale è disponibile online. Sul codice si vedano i saggi di ALBERTO AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel regno di Sardegna*, in "Bollettino Storico-bibliografico subalpino", LVII, 1959, pp. 21-50, 322-359; GUIDO ASTUTI, *Gli ordinamenti degli Stati sabaudi*, in AA.VV., *Storia del Piemonte*, Casanova, Torino, 1960, pp. 487-512; FRANCESCO AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Giuffrè, Milano, 2008; MARIA ROSA DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 173.

colari formalità civilistiche affinché il matrimonio canonico acquisti l'efficacia civile né sono fissati impedimenti civili, la cui inosservanza renda invalido il matrimonio. L'art. 113 prevede che «Coloro che, omesse le solennità prescritte dalla Chiesa, sorprendessero o tentassero di sorprendere il Parroco ad oggetto di celebrare in di lui presenza il matrimonio, come anche i loro genitori qualora abbianvi avuto parte, non che' ogni altro fautore o complice, incorreranno nelle pene determinate dalle leggi penali». Inoltre, le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, divenute esecutive nell'ordinamento canonico, acquistano immediata efficacia nell'ordinamento sabaudo. Regolando la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, l'art. 140 afferma che «Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza l'autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all'Autorità civile il i necessari provvedimenti per la loro riunione». Il successivo art. 144 ribadisce che il matrimonio «non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi, e secondo le leggi della Chiesa, salvo quanto ai non cattolici ed agli ebrei».

Nella stessa data di promulgazione del Codice civile furono emanate le Regie lettere patenti, con cui si disciplina il nuovo regolamento sulla tenuta dei registri di matrimonio destinati ad accertare lo stato civile delle persone, i quali devono servire a «doppio oggetto, il religioso e il civile». I registri sono affidati ai parroci, che li devono compilare in doppio originale, uno da trattenere, e l'altro da rimettere alla fine di ogni anno al prefetto della Provincia.

Lo Statuto del Regno di Sardegna ordinato, "per la grazia di Dio", da Carlo Alberto, il 4 marzo 1848, aveva proclamato all'art. 1 che «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Una formula che non fu pienamente gradita ai liberali, come conferma il giudizio e l'auspicio di Cavour:

[...] dicesi, la libertà dei culti non è pienamente riconosciuta. Ciò è vero. E da questo lato dichiariamo non essere lo Statuto del tutto conforme ai nostri desideri. Tuttavia ci pare essere questa quistione più di parole che di fatti. L'emancipazione dei protestanti ha fatto sparire una parte delle fondate obbiezioni a cui l'articolo primo poteva dar luogo. Non dubitiamo che la prossima emancipazione ridurrà

quest'articolo ad essere nella pratica un semplice omaggio reso alla religione cattolica, al quale faremo allora plauso di tutto cuore²⁴.

Con la sconfitta della prima guerra di indipendenza con gli austriaci e l'abdicazione, nel 1849, dal trono di Carlo Alberto a favore di Vittorio Emanuele II, il nuovo sovrano non solo si rifiuta di revocare lo Statuto, malgrado le pressioni dell'Austria, ma modifica altresì i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Sotto il suo Regno, lo Stato Sabauda, fortemente influenzato dalle idee liberali moderate della destra storica, cerca di ridimensionare l'autorità ecclesiastica²⁵.

Dal gennaio del 1849 una speciale commissione iniziò a lavorare alla riforma del diritto matrimoniale ma questi proposti mutamenti non trovarono attuazione²⁶. Ma con la Legge n. 1013 del 9 aprile 1850, la cosiddetta "legge Siccardi", il Regno Sabauda rivendica il potere statale di regolamentare in maniera del tutto autonoma e unilaterale i limiti della giurisdizione ecclesiastica nell'ambito del territorio. Il relatore precisa il principio che «l'amministrazione della giustizia sia civile che penale è un ramo della sovranità dello Stato; allo Stato solamente appartiene di ragione la pienezza della sovranità territoriale, e così l'esercizio della giustizia penale e civile sulle persone e sulle cose temporali»²⁷. Il principale obiettivo è il privilegio del foro ecclesiastico, che appare un residuo dell'Antico Regime inconciliabile con i nuovi orientamenti di matrice liberale. Infatti, l'art. 1 abolisce il privilegio di foro sia in materia civile che in materia penale allorché stabilisce che «le cause civili tra laici ed ecclesiastici e tra ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile per le azioni sia personali, sia reali sia miste di qualunque sorte», mentre negli artt. 3 e 4 si afferma che «gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali

²⁴ CAVOUR CAMILLO BENSO, *Critiche allo Statuto*, in "Il Risorgimento", I, 63, 10 marzo 1948, p. 249.

²⁵ Sulla legislazione ecclesiastica piemontese tra il 1848 e il 1860, cfr. PIER GIOVANNI CARON, *I rapporti tra Stato e Chiesa. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, Giuffrè, Milano, 1985.

²⁶ PAOLO UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 154.

²⁷ *Tornata del 6 marzo 1850*, in Camera dei Deputati, Sessione 1850, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1863, p. 873. Il resoconto stenografico degli atti della Camera, cui faremo riferimento anche in seguito, è disponibile sul sito <http://storia.camera.it/lavori>.

dello Stato e giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini delitti e contravvenzioni». Con l'art. 2, inoltre, lo Stato Sabauda avoca alla propria giurisdizione anche materie oggettivamente ecclesiastiche allorché statuisce che «tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva o passiva ai beni ecclesiastici, i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile». Non si priva la Chiesa del potere di disporre dei propri beni, di dare ad essi la posizione giuridica che essa ritiene, nonché della possibilità di emanare provvedimenti riguardo ad essi ed esercitare liberamente il controllo gerarchico e giurisdizionale su tali provvedimenti nella loro attuazione o violazione. Tuttavia si fissa il principio che le controversie di natura civile, come quelle sulla titolarità dei beni e sulla validità dei negozi aventi ad oggetto tali beni spettano soltanto ai Tribunali civili²⁸.

Riguardo alla disciplina matrimoniale, non si afferma il principio dell'esclusività giuridica poiché, al di là delle materie specificamente avocate in via del tutto unilaterale alla giurisdizione statale, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali continuano ad essere efficaci per il diritto statale²⁹. Tuttavia, si tratta del tentativo di introdurre una forma civile di matrimonio, stabilendo con l'art. 7 che «Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto». Secondo l'interpretazione di Francesco Finocchiaro sull'azione governativa

l'idea che muoveva i liberali, nel promuovere l'accennata riforma, era quella dell'uguaglianza della legge riguardo all'assunzione dello *status* coniugale. Essendo di competenza dello Stato la disciplina civile dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere uniforme per tutti i soggetti, e, perciò, non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi³⁰.

A sostegno della proposta di legge del Guardasigilli Siccardi, sono di-

²⁸ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 37 ss.

²⁹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1971, p. 135.

³⁰ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003⁹, p. 440.

versi gli interventi nel Parlamento Subalpino. Tra essi, Angelo Brofferio, uno dei capi della Sinistra, afferma esplicitamente che «con tale legge si rivendica allo Stato la sovranità, che invece viene usurpata in nome della sede pontificia»³¹; e il Ministro dell'Agricoltura e Commercio, Santa Rosa evidenzia che «ripugna al buon senso il supporre, che, per non avere il consenso di una delle parti, non possa l'altra provvedere a ciò che è proprio diritto e proprio dovere»³². In senso avverso è il fronte che contrasta l'approvazione della legge, in nome del principio, ribadito dagli onorevoli Pernigotti, Marongiu e Balbo, in forza del quale solo con l'accordo con la Santa Sede è possibile regolamentare i rapporti tra l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica e l'ordinamento giuridico dello Stato³³.

La Chiesa cattolica, peraltro, disconosce il valore del matrimonio civile, accusando lo Stato italiano di essere ateo, poiché con la sua legislazione nega il carattere sacramentale del matrimonio, riducendolo a un mero contratto civile, e non riconosce agli ufficiali e tribunali pubblici alcuna competenza esclusiva.

Nelle Lettere Apostoliche *Multiplies inter* del 10 giugno 1851 e *Ad Apostolicæ* del 22 agosto 1851, Pio IX riaffermerà la dottrina della Chiesa, secondo cui il contratto di matrimonio fra i cristiani è un Sacramento disciplinato in tutti gli aspetti formali dal diritto canonico, per cui non può sussistere fra i cristiani alcun vero matrimonio in virtù della semplice disciplina del matrimonio civile. Nello stabilire gli impedimenti dirimenti del matrimonio, la potestà non spetta all'autorità civile bensì alla Chiesa, che lo esercita per diritto proprio e non per diritto ricevuto dal potere civile. Per i Canonici Tridentini, che per la Chiesa sono canonici dogmatici, chiunque osasse negargli la facoltà di stabilire tali impedimenti si esporrebbe a "fulminante scomunica". Parimenti devono essere considerate le cause matrimoniali o degli sponsali che spettano al foro ecclesiastico.

Il 12 giugno 1852, dopo varie modifiche, prese avvio alla Camera del Regno l'*iter* di approvazione parlamentare del progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio proposto cura dal Ministro guar-

³¹ *Tornata del 6 marzo 1850*, in Camera dei Deputati, Sessione 1850, cit., p. 876.

³² *Tornata del 7 marzo 1850*, in Camera dei Deputati, Sessione 1850, cit., p. 880.

³³ *Tornata del 6 marzo 1850*, in Camera dei Deputati, Sessione 1850, cit., pp. 872-875, 876-882, 885-888.

dasigilli Boncompagni³⁴. L'art. 1 pronunciava che «il matrimonio, nelle sue relazioni con la legge civile, è un contratto: essa quindi prescrive le forme della sua celebrazione; dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità e sugli effetti civili che ne derivano». Come ricorda Fabio Franceschi, il testo normativo conteneva una regolamentazione esauriente delle condizioni di capacità a contrarre matrimonio e di validità del vincolo, lasciava la celebrazione all'autorità ecclesiastica – salvo un matrimonio civile dinanzi al giudice mandamentale, laddove per qualsiasi causa non potesse celebrarsi il matrimonio davanti al Ministro di culto –, ma stabiliva che il matrimonio doveva essere registrato nei registri dello stato civile. Disciplinava, inoltre, la separazione personale e l'annullamento del vincolo, ma non considerava ancora il divorzio quale causa autonoma di scioglimento del vincolo, consentendo unicamente lo scioglimento per morte di uno dei coniugi. A tal riguardo, nella relazione della Commissione, illustrata dall'on. Sineo, si legge «Il matrimonio legalmente contratto é dichiarato indissolubile dalla legge presente. [...] Ad onta dei gravi motivi che possono talvolta militare per ammettere il divorzio, di cui ci danno esempi le nazioni più colte d'Europa, la vostra commissione opina che l'assoluta indissolubilità sia la più agevolmente conducevole ad assicurare quella benefica influenza che il matrimonio deve esercitare nella nostra condizione sociale». La Commissione reale consultiva affermò, tuttavia, che «non é scosso il principio della indissolubilità del matrimonio, solo perché le leggi in via di eccezione e per cause determinate ammettano il divorzio»³⁵.

Durante diverse sedute il testo fu discusso in Commissione, non peraltro ritardi nella stesura, come prova il dibattito alla Camera del 22 giugno, con l'«incidente sull'ordine del giorno», sollevato dall'intervento dell'on. Brofferio sulla calendarizzazione dei lavori dell'aula, in quel momento alle prese con la discussione sulla legge sulla Banca Nazionale, a cui rispose lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, Cavour, e che si

³⁴ *Tornata del 12 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, Firenze, Tipografia Eredi Botta, 1868, p. 1086.

³⁵ FABIO FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, cit., pp. 5-6. Il testo della proposta e la relazione in Commissione sono riprodotti in *Disegno di legge Boncompagni di Mombello per l'Istituzione del matrimonio civile*, Atti del Parlamento Subalpino, Camera Regia, IV Legislatura, Sessione 1852-1853, vol. VII, pp. 631-642.

allargò, coinvolgendo anche gli on. Paolo Farina, Sineo, Guglianetti, Mantelli, Iosti, Depretis e Chiarle e il Ministro dell'interno Pernati³⁶. I lavori parlamentari slittano alcuni giorni, per la mancanza dei ministri e del numero legale, sino alla Discussione generale tenuta nella seduta del 26 giugno, con le osservazioni dei deputati Deforesta e Galvagno, i discorsi in opposizione di Pernigotti, Angius e Despina e in favore di Turcotti, Asproni e Brofferio³⁷. Nella seduta del 28 giugno³⁸, dopo gli interventi antitetici degli onorevoli Turchetti e De Viri, domanda la parola il Ministro di grazia e giustizia, Boncompagni, ricordando i “motivi plausibili” «per cui si fosse finora soprasseduto alla presentazione di questa legge» e perché non si poteva più tergiversare nella decisione:

La tergiversazione rovina il credito degli individui, e la tergiversazione, anche apparente, fa qualche cosa di peggio in politica, essa toglie ai Governi quella che ne è la prima forza, la fiducia dei popoli. Noi non potevamo dunque indugiare. Nel risolvere quella questione noi non avevamo che due partiti a cui attenerci; o proporvi la legge, o venire risolutamente a dichiararvi chela politica seguita dappoi il 1850 non poteva più mantenersi; che, a dispetto della solenne promessa fatta nella legge del 1850, che a dispetto delle nuove promesse che erano scese da una bocca augusta, il Governo non avrebbe più presentata la legge del matrimonio. Quando noi avessimo fatto questo, noi avremmo abbandonata la via della politica liberale, la via di quella politica che in questi ultimi anni, in mezzo allo sconvolgimento universale delle cose europee, fu la gloria e la salvezza del Piemonte, di quella politica liberale la cui conservazione fu il solo motivo che ci indusse gli «uni ad entrare nell'amministrazione dello Stato, gli altri a rimanervi con sacrificio della nostra quiete. [...] Noi vogliamo, noi desideriamo gli accordi colla Santa Sede in quello che concerne le condizioni della Chiesa, le condizioni del clero nella nostra monarchia costituzionale, ma rispetto alla competenza dei magistrati, rispetto ai diritti dei cittadini, rispetto alle riforme delle leggi civili, noi non crediamo necessario di venire ad accordi con chicchessia); né crediamo che questi principii, altamente proclamati dal Governo, possano formare mai argomento di dissensione fra noi e la Santa Sede.

³⁶ *Tornata del 21 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1224-1227.

³⁷ *Tornata del 26 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1294-1311.

³⁸ *Tornata del 28 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1312-1331.

La prima questione controversa riguardava la giurisdizione dei matrimoni civili in merito ai criteri che ne stabiliscono la validità e la nullità dell'istituto:

Siffatta questione bastava proporla per trovarla risolta. Noi la trovammo risolta dai principii sui quali si fonda l'ordine politico dei popoli moderni, che cioè tutti i diritti dei cittadini, quali essi siano, debbono trovare una tutela nelle leggi e presso i magistrati; noi la trovavamo risolta dall'articolo 68 dello Statuto, il quale proclama che ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da magistrati che egli istituisce; noi la trovavamo risolta dai principii che erano stati accettati dalle due Camere del Parlamento nella solenne discussione della legge 9 aprile 1850; noi la trovavamo risolta nel disposto dell'articolo ultimo di quella legge; noi la trovavamo risolta dal voto quasi unanime della nazione, la quale aveva aderito ai principii che i poteri legislativi avevano consacrato. Da questo semplicissimo principio che la legge e i magistrati civili debbono avere giurisdizione sul matrimonio, procedono tutti gli altri che diedero occasione a tante controversie. Ogni fatto che dà origine a diritti debbe constare per prove autentiche: la prova autentica non esiste se non vi si frammette un ufficiale istituito dallo Stato, ond'è che la legge deve stabilire una forma per cui consti in modo autentico della celebrazione del matrimonio [...] Se avessimo rimesso in balia dell'autorità religiosa di sancire o di non sancire il matrimonio, tutta la nostra legge non sarebbe stata che un'illusione, sarebbe stata promulgata, ma non avrebbe mai avuto alcuna sanzione nella sua esecuzione. [...] Noi pensiamo che lo Stato è tenuto di rispettare la Chiesa come la Chiesa debbe rispettare le condizioni politiche dello Stato.

L'intervento del Ministro fu commentato nel prosieguo della seduta, con alterni giudizi, dagli onorevoli Menabrea, Demarchi, Robecchi, De Viry, Turcotti, Asproni, Gerbino Felice, Mellana e, infine, Mameli. Il giorno successivo la discussione proseguì³⁹, con le obiezioni di Mameli e il discorso in favore di Galvagno, le opposizioni di Bellono e Di Revel e la difesa di Viora. Dopo le risposte del Ministro di grazia e giustizia, la proposizione sospensiva di Cesare Balbo:

Ho chiesto la parola, non per prolungare la discussione generale, ma per domandare al signor presidente ed alla Camera se credono che sia questo il momento opportuno di promuovere la questione di sospensione della legge e del suo rinvio

³⁹ *Tornata del 29 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1331-1348.

all'altra parte della Sessione. [...] Avendo udito che parecchi oratori trovarono molto difettosa questa legge quale fu presentata, io credeva che conchiudessero doversene sospendere la votazione, e rimandarla alla nostra Commissione od al Ministero. La dignità del nostro Parlamento altamente richiede, a parer mio, che questa legge esca ben fatta; molti hanno dimostrato che non è tale. Il signor guardasigilli e la Commissione hanno presentati d'accordo molti emendamenti, questi emendamenti sono stati redatti in tutta fretta, ed in tutta fretta fu pure redatta l'intera legge quale ci venne presentata.

Nella tornata del 30 giugno⁴⁰ vi fu il seguito della discussione generale sul progetto di legge, con gli interventi del Ministro guardasigilli, le spiegazioni di Mameli, il discorso di Deforesta, il riassunto del relatore Sineo, contrario alla proposta sospensiva – «Chiedo a noma della Commissione, che si accetti la legge con quegli emendamenti che si potranno concertare, e che si respinga la sospensione» –, con le osservazioni del Ravina, in sostegno della proposta, le spiegazioni del Presidente della Commissione, Cornero, e la reiezione della proposta⁴¹.

Per tre giorni i parlamentari discutono, presentano emendamenti e votano gli articoli della legge che il relatore della Commissione Sineo presenta all'aula con le proprie spiegazioni e alcuni ministri precisano gli aspetti di loro interesse⁴². Nonostante le animate reazioni di contrarietà e ampie mobilitazioni del mondo cattolico⁴³ a cui si contrapponeva il consenso moderato del liberalismo piemontese e il sostegno convinto della sinistra⁴⁴, il 5 luglio 1852, la Camera dei Deputati approva il disegno di

⁴⁰ *Tornata del 30 giugno 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1348-1363.

⁴¹ Cfr. PIO CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, CEDAM, Padova, 1959, p. 259.

⁴² *Tornata del 1 luglio 1852, Tornata del 2 luglio 1852, Tornata del 3 luglio 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1374-1393, 1393-1410, 1410-1429.

⁴³ «In seguito alle lettere pastorali dell'episcopato di Terraferma e quello savoiardo, contrarie al provvedimento, si ebbe un intensificarsi di petizioni nelle parrocchie, rispetto alle quali assumeva un ruolo di coordinamento il quotidiano intransigente l'«Armonia», che promuoveva inoltre una raccolta di firme per «un voto alla Consolata», affinché fosse preservata la cattolicità delle popolazioni piemontesi». RENATO BALDUZZI, ROBERTINO GHIRINGHELLI, CORRADO MALANDRINO, *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 141.

⁴⁴ Cfr. ELIGIO VITALE, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte (1850-1852)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1951, pp. 107-168.

legge, con 94 voti favorevoli, 35 contrari e 3 astenuti sui 132 presenti⁴⁵. La legge enumera un totale di 53 articoli, composti nei seguenti sette capi: CAPO I. – Del contratto civile di matrimonio e delle condizioni richieste per la sua validità (artt. 1-16); CAPO II. – Delle pubblicazioni e delle opposizioni (artt. 17-20); CAPO III. – Della celebrazione e registrazione del matrimonio (artt. 21-25); CAPO IV. – Delle cause di nullità (artt. 26-33); CAPO V. – Della separazione personale (artt. 34-42); CAPO VI. – Delle infrazioni alla presente legge e delle pene (artt. 43-45); CAPO VII. – Disposizioni generali (artt. 46-52).

Per l'art. 1 viene confermato il testo presentato dal relatore in Commissione: «Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi prescrive la forma della sua celebrazione, e dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano. Il contratto di matrimonio non assume data certa, né produce effetti civili se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto ne' suoi registri». Il successivo articolo precisa le condizioni formalmente prescritte per contrarre civilmente il matrimonio riguardo alle pubblicazioni, all'età degli sposi, al consenso dei genitori, ascendenti o tutori, alla celebrazione e alla registrazione. Delle procedure della pubblicazione è incaricato il sindaco del domicilio legale, mentre per le opposizioni giudica il tribunale della giurisdizione nel quale furono eseguite le impugnazioni e, quindi il magistrato d'Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del tribunale e il magistrato di Cassazione, per il ricorso conclusivo. Il verbale di registrazione, che fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, viene trasmesso al sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello stato civile. La sentenza di nullità del matrimonio, nei casi previsti nei numerosi articoli, compete al pubblico Ministero.

All'interno della società piemontese, le tensioni crebbero in coincidenza delle elezioni amministrative che videro un buon successo dei candidati liberaldemocratici. Il 19 settembre, Vittorio Emanuele ricevette una lettera dal Pontefice, resa pubblica dai giornali, in cui Pio IX esternava vaghe minacce di castighi divini per la ventilata riforma, reputando inammissibile qualsiasi diminuzione della piena giurisdizione della Chiesa

⁴⁵ *Tornata del 5 luglio 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1430-1444.

in materia matrimoniale, e lo pregava di «non sanzionare quella legge fertile di mille disordini». E ancora si può leggere:

È domma di Fede essere stato elevato il Matrimonio da N.S.G.C. alla dignità del Sacramento, ed è dottrina della Chiesa Cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al Matrimonio stesso, così che l'unione coniugale non è legittima se non nel Matrimonio-Sacramento fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile che supponendo divisibile per i Cattolici il Sacramento dal contratto di Matrimonio, pretende di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti della medesima e praticamente parifica il concubinato al Sacramento del Matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro⁴⁶.

Questi principi teologici e morali sono ribaditi, il 27 settembre, nell'Allocuzione *Acerbissimum*, in cui Pio IX ribadirà che il contratto di matrimonio per essi è sempre un Sacramento, per cui in virtù del solo contratto civile non può sussistere fra i fedeli cristiani una vera unione coniugale, e che le cause matrimoniali o degli sponsali spettano per loro natura all'autorità ecclesiastica⁴⁷.

Il re rimase impressionato dalla protesta del Pontefice e, il 21 ottobre, dichiarò al Consiglio dei ministri che non avrebbe concesso la sanzione alla legge, determinando le immediate dimissioni del governo presieduto da Massimo D'Azeglio, che indicò al sovrano il nome di Cavour come proprio successore, il quale a sua volta, non volendo accettare la condizione impostagli dal re di intendersi con il Vaticano, propose Cesare Balbo per la presidenza. Questi accettò, ma poi, viste le enormi difficoltà di formare un gabinetto, rifiutò l'incarico, che il 2 novembre fu affidato nuovamente al Cavour. In questa situazione di tensioni politiche e sociali, il 16 dicembre, il capo del governo intervenne in Senato sulla discussione del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio, cercando di rassicurare gli oppositori su quelle tensioni nel Regno, confutando gli argomenti storici, morali e politici espressi in Parlamento e invitando, da ulti-

⁴⁶ *Pio IX a Vittorio Emanuele*, 19 settembre 1852, in PIETRO PIRRI, *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato*, I: *La laicizzazione dello Stato Sardo 1848-1856*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1980, p. 117.

⁴⁷ ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 90.

mo, a rinnovare i rapporti tra i poteri civili e religiosi nell'interesse comune:

Io non ho la speranza, o signori, con queste poche parole, tutt'altro che eloquenti, d'aver distrutto l'impressione dei molti discorsi che avete udito; io non mi lusingo di mutare convinzioni le quali forse riposano sopra un sentimento altamente rispettabile, il sentimento religioso; ma io spero d'avervi fatti convinti che se noi stiamo saldi nella proposta d'operare la riforma della legislazione matrimoniale, se noi, malgrado le tante esortazioni che ci vengono dirette da membri rispettabili del Senato, persistiamo nel proporvi la sanzione di questa riforma essenzialissima, ciò non devesi attribuir a spirito ostile alla Chiesa, né tanto meno al pensiero di creare nuovi ostacoli ai desiderati accordi con Roma, ma bensì unicamente all'intima convinzione che questa riforma è indispensabile, non tanto all'interesse della società civile e della libertà, quanto a quello della religione stessa, perchè abbiamo per fermo, o signori essere questo un preliminare indispensabile, come diceva, agli accordi colla Corte di Roma⁴⁸.

Pochi giorni dopo, il 20 dicembre, per un solo suffragio di scarto, il Senato respinse il primo articolo del disegno di legge, provocando l'arresto dell'*iter* di approvazione parlamentare e convincendo il governo a mettere da parte il provvedimento. Commentando il ritiro del progetto, il Ministro Boncompagni affermò:

Il ministero si tiene ancora obbligato dal prescritto della legge del 9 aprile 1850 a cercare i mezzi di provvedervi. La sua condotta nelle cose che spettano alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato sarà informata dai principi che espresse nelle discussioni sostenute in questi ultimi giorni: ossequio alla religione dello Stato, riverenza ai suoi rettori e rispetto ai loro diritti; ma indipendenza assoluta dello Stato nelle materie che appartengono alla sua competenza. Libertà alla Chiesa come a tutti, ma vigilanza assidua affinché sotto nessun pretesto, fosse anche sotto quello della religione, non ne sia abusato a danno dell'ordine pubblico contro il rispetto alle leggi e contro le libertà assicurate dallo Statuto⁴⁹.

⁴⁸ CAMILLO BENSO CAVOUR, *Discorso detto al Senato del regno nella tornata del 16 dicembre 1852 in occasione della discussione del progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio* in Id., *Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei deputati*, Vol. VI, Tipografia degli Eredi Botta, Firenze, 1867, pp. 148-149.

⁴⁹ Cfr. FABIO FRANCESCHI, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, cit., p. 6.

Nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati, il 28 dicembre 1852, in occasione dell'interpellanza dell'on. Brofferio al Ministero di grazia e giustizia, relativamente al progetto di legge sul matrimonio civile e a una notificazione dei vescovi del regno contro lo stesso progetto, Cavour si dedica solo a quest'ultima⁵⁰. Naufraga così il primo tentativo di uno stato italiano di legiferare in materia di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale in contrasto con l'ordinamento canonico.

Una sorte migliore ebbe il proposito di espropriare parte dei beni patrimoniali della Chiesa, che trovò attuazione nella legge n. 878 del 29 maggio 1855, con cui abrogando il riconoscimento civile di numerosi ordini religiosi si autorizzava l'esproprio dei beni, dapprima, posti sotto l'amministrazione di una Cassa Ecclesiastica e poi, con legge n. 794 del 21 agosto 1862, affidati al Demanio statale.

Negli anni seguenti, il Regno di Sardegna svolse un ruolo guida nel Risorgimento, partecipando alla guerra di Crimea, stringendo, in funzione antiaustriaca, complicate alleanze con la Francia di Napoleone III e concludendo la seconda guerra di indipendenza (1859-60) sino all'annessione dell'Italia centrosettentrionale e del Regno delle due Sicilie e alla costituzione del nuovo Regno d'Italia il 17 marzo 1861, quando Vittorio Emanuele II fu proclamato re del nuovo Stato⁵¹.

1.2. *Il Regno d'Italia e il Codice civile del 1865*

Gli uomini al governo della Destra storica, il raggruppamento erede di Cavour, erano tutti espressione della borghesia liberale moderata, proprietari terrieri, industriali, militari, quali Ricasoli, Sella, Minghetti, Spaventa, Lanza, La Marmora, Visconti Venosta. Alle elezioni politiche del 1861, lo schieramento liberale ebbe una chiara maggioranza. Di fronte al problema di costruire lo Stato, la prima sfida era di completare l'unificazione nazionale, che sarà portata a termine un decennio dopo in seguito alla vittoriosa terza guerra di indipendenza. Al contempo, la seconda sfida che la Destra storica affrontò con risoluzione fu quella di

⁵⁰ *Tornata del 28 dicembre 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1852, cit., pp. 1836-1848.

⁵¹ PAOLO NOTARIO, NARCISO NADA, *Il Piemonte sabauda: dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in Giuseppe Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*. Vol. 8.2. UTET, Torino, 1993.

“piemontizzare” gli ordinamenti statuali preunitari, estendendo gli ordinamenti legislativi piemontesi e riordinando l'amministrazione pubbliche su base fortemente centralistiche che rigettarono gli assetti alternativi federalistici.

Nel momento della nascita dello Stato unitario nei suoi territori erano vigenti i quattro Codici di ispirazione francese e il Codice austriaco. Nelle materie civili, l'orientamento iniziale del Governo italiano fu quella di lasciare invariata la precedente situazione, con la sola eccezione dell'estensione alle regioni dell'ex Stato Pontificio del Codice del Regno di Sardegna. Tuttavia, il problema di unificare il diritto privato si pose immediatamente dopo l'Unità: la pluralità di leggi, complicata dai provvedimenti speciali e dalle modifiche attuate dai vari governi provvisori prima dell'unificazione, aveva creato una situazione di confusione ed incertezza giuridica nel campo del diritto civile, che rendeva urgente ed indispensabile una sua codificazione unitaria. In realtà, già durante le annessioni, sin dal dicembre 1859 era stata nominata dal Ministro della Giustizia Urbano Rattazzi una Commissione integrata da giuristi provenienti dalle province annesse con il compito di realizzare la revisione del Codice albertino. Il progetto di riforma civile fu presentato nel giugno 1860⁵² ed inviato alle corti del Regno per raccogliergli le osservazioni.

Lo scioglimento del Parlamento, in dicembre, interruppe i lavori, ripresi dalle nuove Camere, che non si dimostrarono sollecite a riprenderne l'esame. Di fronte a tale ritardo, il Ministro Guardasigilli, Giovanni Battista Cassinis, fece redigere da un comitato di studio più ristretto un altro progetto⁵³, che Vincenzo Miglietti, successo alla guida del dicastero, nel giugno dell'anno seguente, lo sottopose a una nuova commissione, affinché fosse completato⁵⁴.

⁵² *Progetto di revisione del Codice civile albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno, al Senato nella tornata del 21 giugno 1860*, Torino, Stamperia Reale, 1860.

⁵³ *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia del Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis*, Torino, Stamperia reale, 1861.

⁵⁴ *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di Grazia e giustizia (V. Miglietti) nella tornata del 9 gennaio 1862, seguito dalle osservazioni sul primo e secondo Libro del progetto dalla Magistratura giudiziaria*, Torino, Stamperia reale, 1863. Il testo elaborato dalla commissione fu in un primo momento sottoposto alla valutazione degli

Con la guida di Giuseppe Pisanelli al Ministero di Grazia e giustizia, nel dicembre 1862, furono nominate cinque Commissioni regionali, con sede a Milano, Torino, Napoli, Palermo e Firenze, affinché comunicassero proprie osservazioni al nuovo progetto che il Ministro si incaricò di redigere personalmente. Sottoposto al giudizio di alcuni cultori del diritto, il testo definitivo fu accompagnato da una relazione e presentato al dibattito del Senato il 15 luglio 1863⁵⁵. In Parlamento, una Commissione speciale di senatori esaminò il testo e propose modificazioni di rilievo che imposero ulteriori ripensamenti al governo Minghetti I, che tuttavia cadde dopo la cruenta manifestazione di Torino⁵⁶. Il nuovo Guardasigilli Giuseppe Vacca del governo La Marmora I, si convinse a presentare, nel novembre 1864, un disegno di legge per l'attribuzione al Governo di ampi poteri per accelerare la stesura di un progetto di riforma, che fu sottoposto al Parlamento. Dopo un acceso dibattito e alcune modificazioni, il testo della delega fu approvato, nell'aprile 1865, venne nominata la Commissione per la revisione e il coordinamento dei codici, presieduta dal Ministro, suddivisa in Commissioni speciali secondo i diversi codici in preparazione. Presentato con una Relazione al Re, il nuovo Codice fu promulgato con Regio Decreto n. 2358, il 25 giugno 1865 ed entrò in vigore dal 1 gennaio 1866⁵⁷.

Il percorso di unificazione dei Codici civili preunitari fu favorito, co-

Uffici giudiziari, con il ritardo da parte dei magistrati napoletani, ed in seguito presentato al Senato.

⁵⁵ *Progetto e relazione del primo, secondo e terzo Libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863*, Stamperia Reale, Torino, 1863.

⁵⁶ *Relazioni della Commissione speciale del Senato sopra il primo, secondo, terzo Libro del Codice civile del Regno d'Italia, iniziato con progetto di legge per la sua approvazione davanti al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e del 26 novembre 1863 (relatori Vigliani, De Foresta, Vacca), seguito dal progetto di legge concordato fra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli per l'approvazione di detto codice*, Stamperia Reale, Torino, 1864.

⁵⁷ *Codice civile del Regno d'Italia: corredato della relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino, Eredi Botta, Firenze, Tipografia Reale, 1865. Una copia digitale del codice è disponibile online sul sito della Biblioteca digitale dell'Unificazione Giuridica del Ministero di Giustizia: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp#3a. Per un'introduzione critica del Codice cfr. PAOLO UNGARI, *L'età del Codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1967.

me sottolinea Astuti, dalla comune matrice dei testi preunitari, derivati dal Codice francese, mentre quello austriaco era pur sempre basato su fondamenti del diritto romano comune, anche se elaborati in forma diversa rispetto al Codice francese⁵⁸.

Il Codice civile "Pisanelli", dal nome del Ministro Guardasigilli, conserva la struttura in tre libri, preceduti dalle disposizioni preliminari sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi, nonché dalle norme fondamentali del diritto internazionale privato. Rispetto alle codificazioni precedenti, una delle maggiori differenze riguarda il matrimonio civile che viene disciplinato nel Titolo V del Libro I "Del matrimonio" (Artt. 53-158), così suddiviso: Cap. I - Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo (Artt. 53-69); Cap. II - Delle formalità preliminari del matrimonio (Artt. 70-81); Cap. III - Della celebrazione del matrimonio (Artt. 93-99); Cap. V - Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno (Artt. 100-103); Cap. VI - Delle domande di nullità di matrimonio (Artt. 104-116); Cap. VII - Delle prove della celebrazione del matrimonio (Artt. 117-122); Cap. VIII - Disposizioni penali (Artt. 123-129); Cap. IX - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio: Sez. I - Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro (Artt. 130-137); Sez. II - Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra i parenti (Artt. 138-147); Cap. X - Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi (Artt. 148-158).

Il matrimonio civile è l'unico istituto valido ai fini civili, con la conseguenza che il matrimonio canonico cessa di essere rilevante per l'ordinamento statale e viene meno la situazione di monopolio ecclesiastico sul vincolo matrimoniale⁵⁹. La proposta di istituire un matrimonio civile facoltativo, riservato a coloro che non intendessero ricorrere al consueto matrimonio religioso fu rigettata e la celebrazione del matrimonio civile divenne l'unica necessaria per la produzione di tali effetti: «la sola forma con la quale poteva costituirsi la società coniugale, legittima per l'ordinamento italiano, era quella del "matrimonio civile", regolato, per il

⁵⁸ GUIDO ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, cit., p. 58.

⁵⁹ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2002², p. 4.

suo sorgere e nel suo sviluppo, autonomamente dallo Stato e posto in essere alla presenza dello Stato. Il diritto matrimoniale italiano si fondava, quindi, su due principi fondamentali: – l'esclusività (e quindi obbligatorietà) del matrimonio civile (disciplinato, con effetto dal 1 gennaio 1866, dagli artt. 55-129 cod.civ. 1865); – l'irrilevanza del matrimonio canonico considerato un atto esclusivamente religioso senza valore giuridico»⁶⁰.

Nel presentare al Sovrano per la promulgazione il nuovo codice, il Ministro Guardasigilli introduce così pacatamente la separazione tra i due ordinamenti:

[...] il novello codice rivendicava con ottimo senno alla potestà civile il governo del matrimonio, considerato sotto l'aspetto di una grande istituzione sociale, abbandonando dall'altro canto il compimento del rito religioso ad una sanzione di ordine più elevato ed immanchevole, perché mette capo nello indistruttibile sentimento religioso⁶¹.

Più esaustivi saranno gli argomenti proposti dall'avv. Gaetano Foscini, Pretore di Vasto in Abruzzo, a favore della separazione:

Consultando unicamente i dettami del diritto pubblico circa i limiti dei poteri dello Stato e della Chiesa e circa la libertà di culto e di coscienza, niuno è che possa dubitare pure un istante, che l'istituzione del matrimonio civile sia del tutto consentanea ai diritti non solo, ma ai doveri che ha la sovranità di regolare nei rapporti colla società civile tale materia, e che la stessa istituzione appieno rispetti le credenze e le pratiche della Religione di tutti i cittadini senza distinzione di culto. La religione, pura emanazione dello spirito umano, vincolo sacro dell'uomo col suo divino autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti non possono essere che spontanei e liberi. Se costretti, sono atti di profanazioni o di brutta ipocrisia. [...] Ebbene il legislatore civile che ponga la essenza del suo matrimonio in un rito religioso, e fuori di esso non riconosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze dei cittadini un'assurda pressione, non li costringe ad un atto di Religione, ancorché ripugni alle loro credenze? Molto saviamente diceva a questo proposito l'illustre Portalis che, nel regolare il matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come la Religione non vede che credenti, donde la conseguenza, che il matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal

⁶⁰ VINCENZO DEL GIUDICE, FEDERICO MARIANI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 214.

⁶¹ *Codice civile del Regno d'Italia: corredato della relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865*, cit., p. IX.

matrimonio religioso. Le forme del primo possono essere imposte e comandate: quelle del secondo debbono essere lasciate libere alla coscienza dei contraenti. Si accosterranno agli altari quegli sposi che si sentono l'animo disposto a ricevere la santa benedizione del loro sacerdote. Ma tutti i cittadini, senza distinzione di culto o di credenza si debbono sottomettere, per essere marito e moglie in faccia alla società, alle norme e solennità che la legge civile prescrive. A questi principii altamente morali e liberali risponde pienamente il titolo del *Matrimonio*. Esso regola tutta la materia matrimoniale, così le condizioni e le qualità richieste per contrarre il matrimonio, come le forme dell'atto, e i suoi effetti nelle relazioni civili indipendentemente da qualunque culto dei contraenti, lasciando ad essi piena balia di rivestirlo di quelle cerimonie sacre che alle loro credenze corrispondano. Così la legge rivendica a Cesare ciò che è di Cesare, e lascia alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene⁶².

Le norme del Codice Pisanelli, peraltro, non riprendono l'impostazione radicale del Codice civile francese del 1805 che, in conformità all'anticlericalismo ed alla ferma opposizione nei confronti delle autorità ecclesiastiche, aveva vietato la celebrazione del matrimonio religioso non preceduta da quella civile. Un impedimento che non corrispondeva alla diffusione vasta e radicata del sentimento cattolico nella cultura delle forze politiche e delle comunità dell'epoca⁶³.

Il legislatore italiano del periodo, liberale e moderato, si limitò a escludere la rilevanza civile del matrimonio religioso, che veniva considerato mera *res facti*: gli sposi erano liberi, per convinzioni spirituali e costumi, di celebrare il matrimonio religioso, però, ciò non produceva alcun effetto nell'ordinamento civile.

Dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1865 si avevano due tipi

⁶² GAETANO FOSCHINI, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia*, Tipografia Scalpelli, Chieti, 1867, pp. 53-54. Una copia digitale è disponibile online: <https://archive.org/index.php>. L'"illustre Portalis" è l'artefice primo della redazione del Code Napoléon, che scolpì la separazione tra il regime civile e quello religioso affermando che, rispetto alla disciplina del matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, mentre la religione non vede che credenti.

⁶³ NAZZARENA ZANINI, *Il matrimonio nel diritto civile*, in Paolo Cendon (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*. Vol. I. *La famiglia*, Utet, Torino, 2000, p. 67. L'impronta pubblicistica che il Codice civile del 1865 diede al matrimonio rappresenta un ulteriore elemento di differenziazione rispetto al modello del Codice francese; infatti, nel codice napoleonico, come già in precedenza nella legislazione giacobina, l'istituto era stato costruito in prospettiva privatistica, tant'è che era stato definito "contratto", secondo quella che era la terminologia canonistica.

di matrimonio caratterizzati da una reciproca indifferenza, rilevanti ciascuno nella propria sfera di competenza e disciplinati differientemente in ordine alla modalità di celebrazione, al profilo genetico e agli effetti che ne discendevano. Coloro che volevano che il matrimonio avesse valore per entrambi gli ordinamenti dovevano sottoporsi a una duplice celebrazione, civile e canonica. Di fatto, nella generalità dei casi gli sposi lo stesso giorno esprimevano il loro consenso nella casa comunale, di fronte all'ufficiale dello stato civile, e si recavano subito davanti all'autorità ecclesiastica per celebrare il matrimonio canonico. Tuttavia, poteva anche accadere che i due soggetti fossero sposati dinanzi alla Chiesa e non per lo Stato, e, viceversa, dinanzi allo Stato e non per la Chiesa, ragione per cui le parti risultavano legate soltanto in un ordinamento avrebbero potuto contrarre il matrimonio con una persona diversa per l'altro ordinamento.

Marco Canonico descrive una problema pur presente trascurato dalla normativa:

Si deve al riguardo tenere presente che all'interno della Chiesa non era ancora scomparso il fenomeno dei cosiddetti matrimoni clandestini in quanto il decreto tridentino "Tametsi", pur avendo disposto la forma canonica obbligatoria a pena di nullità, non era entrato ancora in vigore dappertutto, essendo la sua efficacia subordinata da un lato alla pubblicazione del provvedimento in ogni singola diocesi e dall'altro, almeno nei tempi meno recenti, all'ottenimento dell'assenso dei regnanti interessati nella forma del cosiddetto *exequatur* o *placet regio*. Né il problema poteva dirsi risolto dall'avvento della forma civile di celebrazione, che atteneva alla sola efficacia temporale del matrimonio, laddove al contrario la separazione fra il profilo temporale e quello spirituale dell'unione coniugale contribuiva piuttosto ad aggravare la situazione, consentendo la possibilità di doppi vincoli del medesimo soggetto con persone diverse nei due ordinamenti⁶⁴.

In tale situazione si verificarono casi anomali di mariti di due mogli o mogli di due mariti, senza ricorresse l'ipotesi di reato e la sanzione penale di bigamia. Francesco Statuto, il fondatore del "nuovo" diritto ecclesiastico in Italia presso l'Università degli Studi di Palermo, Napoli e Roma⁶⁵,

⁶⁴ MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", settembre 2011, p. 4.

⁶⁵ MARIA D'ARIENZO, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 27, 2012.

menzionava delle circostanze in cui i parroci celebravano il rito religioso «senza curarsi se i contraenti abbiano concluso il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile, e caso, oggi ancora più raro, celebrano il rito religioso fra persone che entrambe od una fra esse si trovino vincolate da matrimonio con altra persona ancora vivente»⁶⁶.

Al contrario, Vincenzo Del Giudice e Federico Mariani, riportando il pensiero di Arturo Jemolo, ritengono che «Il popolo italiano si adattò con relativa celerità al nuovo sistema, grazie anche alla prudente comprensione e tolleranza dell'autorità ecclesiastica. Di conseguenza, la grande maggioranza degli italiani, nel periodo dal 1866 al 1929, usò contrarre due matrimoni, quello civile che di regola precedeva (di poche ore o al massimo di qualche giorno) nel tempo e che spesso si eseguiva come un noioso adempimento, e quello religioso, accompagnato da tutte quelle note di festività e di solennità che invece mancavano nel matrimonio civile. Da notare anche che, di norma, la convivenza non veniva mai iniziata prima di aver celebrato il rito religioso»⁶⁷.

Un ulteriore aspetto controverso riguardava la discriminazione tra i matrimoni canonici, verso cui il Codice civile non aveva alcuna considerazione, e i matrimoni dei cittadini italiani celebrato in paesi esteri e quello degli stranieri celebrato nel Regno d'Italia, che lo Stato italiano riconosceva ufficialmente. Infatti, per questi matrimoni, il Capo V, conteneva una dettagliata disciplina:

Art. 100. - Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra cittadino ed uno straniero, è valido purché sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo primo di questo titolo. Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli art. 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 101. - Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

⁶⁶ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. I, Napoli, 1889, p. 653.

⁶⁷ VINCENZO DEL GIUDICE, FEDERICO MARIANI, *Diritto ecclesiastico*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1991⁴, p. 215.

Art. 102. - La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Art. 103. - Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

Rispetto alla giurisdizione sulle cause di nullità dei matrimoni, le Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, approvate con il Regio Decreto n. 2606 del 20 novembre 1865, all'art. 6 stabilirono che «tutte le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, di separazione dei coniugi che fossero pendenti davanti le autorità ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo codice civile, saranno portate davanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il giudizio», i quali comunque applicano le norme canoniche, che l'ordinamento dello Stato riconosce come norme disciplinatrici dei matrimoni⁶⁸.

L'introduzione di un regime "separatista" nell'ordinamento giuridico italiano accentuò le tensioni tra Stato e Chiesa. Da parte delle forze politiche e sociali liberali, la discontinuità normativa con il passato è motivata con due argomenti tipici della dottrina liberale, l'uguaglianza dei cittadini e la libertà di coscienza, con cui si afferma, per la prima volta, il carattere laico dello Stato⁶⁹. Come aveva precisato Vincenzo Del Giudice, «il matrimonio civile obbligatorio fu introdotto nella legislazione civile italiana per il prevalere del concetto laicale dello Stato e delle sue funzioni. La sua istituzione fu considerata una delle più importanti rivendicazioni dei poteri dello Stato su quelli della Chiesa»⁷⁰. Tuttavia, pur modellata su quella

⁶⁸ *Relazione sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 novembre 1865*, Stamperia Reale, Torino, 1865. Cfr. ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., pp. 45-46.

⁶⁹ PIER SILVERIO LEICHT, *La legislazione ecclesiastica liberale italiana (1848-1914)*, in AA.VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra Santa Sede e Italia*, vol. I. *Studi storici*, Giuffrè, Milano, 1939, pp. 407-428.

⁷⁰ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1964¹⁰, p. 258.

napoleonica, la disciplina del matrimonio civile fu caratterizzata da un orientamento dottrinale-ideologico molto diverso da quello che aveva segnato la Francia rivoluzionaria e il periodo napoleonico. Anche se si affermò la distinzione tra contratto e sacramento, il contesto italiano era contraddistinto dalla presenza della Chiesa cattolica che esercitava nel Paese un'influenza culturale, sociale e politica enorme, che si tradusse, in particolare, nella concezione civilistica dell'istituto come vincolo indissolubile.

Se la legge civile disconosceva ogni efficacia giuridica al matrimonio canonico, la Chiesa, per parte propria, considerava e condannava il matrimonio civile come concubinato, o per lo meno come nullo, per difetto della forma legittima⁷¹. Meno di un anno prima, l'8 dicembre 1864, Pio IX aveva pubblicato il *Sillabo*⁷². *Elenco contenente i principali errori del nostro tempo*, la cui ottava sezione era dedicata agli *Errori circa il matrimonio cristiano*. Ripetendo proposizioni già espresse nella Lettera Apostolica *Ad Apostolicæ* del 22 agosto 1851 e nell'Allocuzione *Acerbissimum* del 27 settembre 1852, il Pontefice ribadiva la dignità di Sacramento del matrimonio, e la competenza esclusiva e originaria della Chiesa nello stabilire gli impedimenti e giudicare della validità del vincolo⁷³.

Ciononostante, secondo Silvio Ferrari, dopo la promulgazione del

⁷¹ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 13.

⁷² PIO IX, *Syllabus*, in "La Civiltà Cattolica", XVI, VI, 1, 1865, pp. 23-42. Nel *Sillabo*, il Pontefice, estraendole da documenti precedenti emanati dallo stesso Pontefice, elenca e condanna 80 proposizioni che rappresentano alcuni dei più caratteristici e pericolosi «errori» del tempo: panteismo, naturalismo e razionalismo assoluto; razionalismo moderato; indifferentismo e latitudinarismo; socialismo, comunismo, società segrete, società bibliche, società clerico-liberali; dottrine limitative del concetto tradizionale di Chiesa, dei suoi diritti e privilegi; dottrine sull'autonomia della società civile, considerata come unica fonte del diritto, e sui rapporti con la Chiesa; dottrine relative all'etica naturale e cristiana; dottrine che negano che il matrimonio sia sacrosanto e lo sottopongono esclusivamente all'autorità civile; negazione della sovranità temporale del romano Pontefice; liberalismo moderno, dottrine della sovranità popolare, separazione di Chiesa e Stato, eguaglianza di tutte le religioni dinanzi alla legge. Cfr. ANTONINO ISAIA, *Storia ed esame della enciclica e del sillabo dell'8 dicembre 1864*, Stamperia dell'Unione tipografica editrice, Torino, 1865. Del *Sillabo* fu pubblicata dalla Tipografia Salvucci di Roma, nel 1867, una *Apologia popolare*, in forma di dialoghi, di LUIGI VACCARI. Entrambi i volumi sono disponibili online.

⁷³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., p. 1116.

Codice civile del 1865, le autorità ecclesiastiche erano divenute “nella prassi” uno dei più efficaci elementi di diffusione del matrimonio civile, seppure non senza contraddizioni e per finalità strumentali alla tutela del matrimonio religioso. Per un verso, alcuni Vescovi avevano suggerito la soppressione degli impedimenti canonici non accolti nel Codice civile, incontrando però la netta opposizione della Santa Sede, consapevole che qualsiasi cedimento in materia di impedimenti canonici non riconosciuti dal legislatore civile avrebbe riproposto il problema della competenza dello Stato in materia matrimoniale. Per altro verso, la Curia romana rifiutava la celebrazione religiosa a coloro che fossero legati da impedimenti civili, per cui nell'intento di evitare gli inconvenienti connessi ai matrimoni solo religiosi, cioè senza valore per lo Stato, la Chiesa favoriva la celebrazione di nozze civilmente valide, finendo per riconoscere oltretutto a tali impedimenti un'indiretta rilevanza nella legislazione canonica. L'opportunità della Chiesa sarebbe provato dalla circostanza che laddove le sorti del matrimonio religioso non correverano rischi, essa mantenne un atteggiamento di sostanziale indifferenza: «Così, per fare un solo esempio, la dottrina più autorevole ritenne che l'obbligo morale di denunciare gli impedimenti civili di cui si fosse a conoscenza sussistesse soltanto fino al momento della celebrazione religiosa: una volta che gli sposi si fossero presentati *in faciem Ecclesiae* non soltanto questo obbligo veniva meno, ma si doveva anche procurare che *de recursu ad tribunal ferendo, et de dissolutione coniugii obtinenda, nemo cogitet vel curet* mantenendo celato l'impedimento che si fosse scoperto»⁷⁴. In realtà, la pubblicazione del Sillabo finì per accrescere lo scontro tra laici e clericali, lacerò gli stessi cattolici e fu criticata da buona parte della opinione pubblica:

La stampa si scatenò. Quella cattolico-liberale, colpita a morte dal documento, lanciò uno slogan rimasto fino ai nostri giorni vessillo del progressismo cattolico: «Perché perdersi dietro quel che divide e non cercare quello che ci unisce?». Altro *leitmotiv* inaugurato per l'occasione fu quello del papa «in buona fede» ma «mal consigliato» dalla «setta gesuitica». Sui giornali avversari comparve di tutto, dall'insulto al sarcasmo, dalle lezioni di teologia al Pontefice a quelle di storia ai catto-

⁷⁴ SILVIO FERRARI, *Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile e diritto canonico: un caso di peculiare interdipendenza*, in AA.VV., *La norma en el derecho canonico. Actas del 111 Congreso Intemacional de derecho canonico*, Ed. Univ. de Navarra, Pamplona, 1979, p. 450.

lici, dall'indignazione allo sghignazzo. [...] La torinese *Opinione* definì l'enciclica «una befana di stracci e di cartapesta, buffonescamente vestita per ispavetare i fanciulli [...] Se i gesuiti non fossero i padroni del papa tanti pubblici scandali non si vedrebbero». Sempre a Torino, la *Gazzetta del Popolo* scrisse di «nefandure», e il *Diritto* [...], apertamente: «L'ultimo fine della rivoluzione italiana è la distruzione della Chiesa». Il *Campidoglio di Genova* suggeriva la strategia: «Minate il pastorale, lo scettro si infrangerà». Il torinese *Fischietto* si dilungò sulle «magnifiche bestialità del Beatissimo» e sulla «mulaggine, l'asineria, il cretinismo» della curia romana e «specialmente del sullodato papa», la cui «cocciuta mellonaggine» era «veramente piramidale». Lo stile era quello di Garibaldi, che definiva Pio IX «un metro cubo di letame»⁷⁵.

Il governo francese, il 1 gennaio 1865, proibì la lettura pubblica del Sillabo, subito seguito a una settimana, da quello italiano, con la circolare ministeriale del Guardasigilli Jules Baroche, inviata a tutti i vescovi. Testimoniando l'«adesione più esplicita» all'«ossequiosissima epistola» del Pontefice, molti vescovi italiani e stranieri reagirono duramente al divieto⁷⁶. Un mese dopo l'approvazione del provvedimento che proibiva la let-

⁷⁵ RINO CAMMILLERI, *Elogio del Sillabo*, Leonardo, Milano, 1994, pp. 26-27, 28-29.

⁷⁶ «Io sono vescovo - gridava [...] il cardinale Gousset di Reims - e il governo non può impormi il silenzio, quando il mio dovere è di parlare». Più sdegnata ancora la voce del vescovo di Strasburgo: «Come vescovo e come francese non posso non rompere il silenzio e gettare un grido di dolore e di protesta, davanti al fatto che la parola del Vicario di Cristo, del capo e del padre spirituale di 200 milioni di cattolici, è stata incatenata». E aggiungeva, non senza acutezza, il presule francese: «Tutte le ottanta tesi sono condannate implicitamente da diciotto secoli... il loro divieto da parte del potere politico, è quindi del tutto inutile per ogni cattolico sincero». Più scaltro nelle armi della polemica, più sottile nelle insidie della difesa, il vescovo di Nîmes arrivava a sostenere, in una lettera al ministro dei Culti, che «né la circolare di V. E., né la decisione del Consiglio di Stato potranno sottrarre i cattolici francesi all'obbligo di sottomettersi alla parola del Papa. Tale principio è incontestabile anche secondo le vecchie regole della Chiesa gallicana». [...] Nella generosa fantasia dei prelati di Spagna, l'enciclica ed il Sillabo appaiono come un colpo mortale d la serpente infernale, un faro de luz divina, una via maestra per evitare los pastos venenosos y las aguas mortíferas, l'arma divina per stroncare y rebelion contra el cielo, un grido di guerra per riunire todos los guardianes de la grey del Señor. «E' la verga del Supremo Pastore - tuona il vescovo di Urgel - che con colpo decisivo sbarbica le erbe cattive, condannando gli errori funesti sì agli individui che alle nazioni, sì alla salvezza eterna degli uomini, sì al governo ed alla conservazione della società». Per il vescovo di Cadice e di Algesiras, il Sillabo è l'«Indice autorizzato del clero», uno strumento di salvezza che permetterà di vedere in un sol colpo d'occhio «quanto si è bestemmiato e si bestemmia contro Dio e la sua Chiesa». Meno drammatico, ma non meno reciso, il consenso dell'episcopato germanico: l'arcivescovo di Ratisbona, in una sua pastorale

tura del Sillabo nelle chiese, il Ministro dell'Interno Giovanni Lanza ne autorizzava la divulgazione, in vista del fatto che «l'esorbitanza delle proposizioni che sono contrarie ai principi delle istituzioni e della legislazione del paese» non era sfuggita «al buon senso delle popolazioni che già videro pubblicati i documenti», «di guisa che non è a temere che ne derivi alcun danno dalla loro promulgazione dal pergamo»⁷⁷. Tuttavia, il Ministro Guardasigilli, Giuseppe Vacca, interdiceva la pubblicazione del documento ai vescovi che non si fossero muniti di preventiva richiesta di *exequatur*, riservandosi di concedere a propria discrezione quali parti far pubblicare. Come documenta Rino Cammilleri, la disposizione ministerale portò alla condanna del vescovo di Mondovì, a tre mesi e mezzo di carcere per non avere ottemperato, e alla conseguenti accese proteste delle gerarchie per la discriminazione subita:

Gioacchino Pecci, il futuro Leone XIII, si scagliò (e con lui tutti i cattolici) contro la circolare che, «con ignobile eccezione», imponeva «alla sola Chiesa cattolica servili catene da cui è franca ogni altra confessione religiosa, sia israelitica, sia protestante, sia eterodossa; e perfino le stesse riprovate congreghe antireligiose e antisociali. Ognuna di esse ha la piena facoltà di organizzarsi, ha libere le comunicazioni coi suoi capi, libero il magistero, i suoi convegni; ognuna senza placito e diploma dello Stato riconosce i suoi ministri, i suoi concistori; ai soli cattolici ... è riservata questa interdizione»⁷⁸.

Il giovane Stato italiano era, quindi, segnato da profonde lacerazioni politiche e ideologiche che opponevano le autorità ecclesiastiche, sostenute dalla maggioranza cattolica della popolazione, e l'élite di governo liberale seppur moderata.

del 22 febbraio, parlava senza riserve il linguaggio della sottomissione e dell'obbedienza, quando invitava i suoi fedeli ad accogliere «altamente, pubblicamente, solennemente» il giudizio apostolico, la parola del Pontefice, «incaricato dal Salvatore del mondo di pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle e di confermare i fratelli nella fede». I documenti sono tratti da *Il valore del «Sillabo»*, in "La Civiltà cattolica", III, 13, 1886, pp. 295-312.

⁷⁷ Cfr. GIOVANNI SPADOLINI, *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Le Monnier, Firenze, 1972⁶, pp. 42-43.

⁷⁸ RINO CAMMILLERI, *Elogio del Sillabo*, cit., pp. 44-45

1.3. *Le relazioni tra Stato e Chiesa: dalla questione romana al fascismo*

Nella metà degli anni '60, il Regno d'Italia stava terminando l'unificazione della penisola, annettendo parte dello Stato pontificio, sopprimendo numerosi ordini religiosi e secolarizzando i beni ecclesiastici presenti nel territorio italiano. I rapporti con la Chiesa erano molto tesi e i protagonisti del Risorgimento, sin dalla Crisi Calabiana della primavera-estate 1855, erano stati tutti scomunicati: Vittorio Emanuele II, Cavour e tutti i membri del parlamento sabaudo di allora. Alla proclamazione del Regno d'Italia, l'Allocuzione di Pio IX pronunciata nel Concistoro del 18 marzo 1961 era inequivocabile sulla frattura tra Stato e Chiesa:

Da lungo tempo si chiede al Sommo Pontefice che si riconcili e si accomodi col progresso, col liberalismo, e, come vien chiamata colla moderna civiltà. Ma come mai potrà aver luogo un simile accordo mentre che questa civiltà moderna è madre e propagatrice feconda d'infiniti errori, d'interminabili mali, di massime opposte a quelle della religione, cattolica? Essa dà libero il varco alla miscredenza, accoglie in pubblici uffizi gli infedeli, apre ai loro figli le pubbliche scuole, osteggia i sodalizi religiosi, non che la pravvegianza del clero sull'istruzione, spoglia la Santa Sede dei suoi legittimi possedimenti, fomenta la licenza dei costumi, inceppa la salutare azione del sacerdozio e tende ad abbattere la chiesa di Cristo. Coloro che, dopo avere oltraggiata la religione, ipocritamente si era studiati di sospingere il Sommo Pontefice a patteggiare colla civiltà moderna, colla stessa ipocrisia si studiavano di esortarlo a riconciliarsi coll'Italia. Ma per ciò egli, sommo gerarca, dovrebbe sanzionare il principio che una cosa ingiustamente e violentemente rubata può essere tranquillamente e onestamente posseduta e ritenuta dall'iniquo aggressore, e di più ammettere il falso principio che l'ingiustizia felice non porta alcun pregiudizio alla santità del diritto. Ma siffatte pretensioni contraddicono alla solenne massima, che il sovrano Pontefice è soprattutto il rappresentante della forza morale nella società umana e che non può sottoscrivere a spogliazioni degne di Vandali, senza violare le basi della disciplina morale, di cui egli è nel mondo il primo simbolo e la prima immagine⁷⁹.

Per il magistero di Pio IX, considerando irrilevanti le differenze tra i cittadini sulla base della confessione religiosa di appartenenza, lo Stato liberale italiano rinunciava e ostacolava la missione di maestra della Veri-

⁷⁹ NICOMEDE BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, Vol. VIII. Anni 1859-1861, Unione Tipografica Editrice Torinese, Napoli-Roma, 1872, p. 442. Una copia digitale del volume è disponibile online.

tà, affidata da Dio alla Chiesa. Relativamente al vincolo coniugale, come ha ben evidenziato lo Jemolo, l'introduzione del matrimonio civile non può non apparire che un esempio eclatante dell'affermazione di un di Stato etico che impone le proprie concezioni del bene e del male, contrastando o ignorando la dottrina della Chiesa⁸⁰.

Il secondo governo Ricasoli, insediato nel giugno 1866, tra i primi atti approvò la legge n. 2987 del 28 giugno 1866, sulla soppressione di 25.000 entri ecclesiastici, tra Ordini e Corporazioni religiose, devolvendone i beni al pubblico demanio per poi metterli all'asta a vantaggio della borghesia liberale al potere. L'anno successivo, dopo le elezioni di aprile che portarono alla formazione del secondo governo Rattazzi, venne approvata la legge n. 3848 del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. L'incameramento dei beni ecclesiastici fu motivato, non solo o non tanto per l'anticlericalismo della classe liberale, quanto per le ingenti spese sostenute nella guerra contro l'Impero austriaco – la terza guerra di indipendenza – combattuta tra il 20 giugno e il 12 agosto 1866, perduta sul campo di battaglia ma vinta per l'alleanza diplomatica con la Prussiana di Bismarck e la Francia, che fece acquisire al Regno i territori del Veneto.

Le confische dei beni ecclesiastici accentuarono il dissidio politico con la Santa Sede, che si infiammò con il tentativo di sollevazione a Roma, per dare pretesto a Garibaldi, di invadere lo Stato Pontificio e rovesciare «il più schifoso dei governi», ottenendone però la dura sconfitta a Mentana, il 3 novembre 1867, da parte dell'esercito di Napoleone III, sotto la cui protezione stava il papato⁸¹.

L'8 dicembre 1869 fu indetta ufficialmente dal papa Pio IX l'apertura del Concilio ecumenico Vaticano I, il ventesimo nella storia della Chiesa cattolica, le cui sessioni si sospenderanno il 19 luglio 1870, a causa dello scoppio della guerra franco-prussiana. Ripreso più volte senza esiti positivi, il Concilio Vaticano I fu ufficialmente chiuso nel 1869 prima del Vaticano II. In quell'occasione, oltre al dogma dell'infalibilità del magistero del Papa in materia di fede e di morale, chiaramente espresso nella costituzione dogmatica *Pastor Aeternus*, al dogma della conoscenza di Dio con la sola ragione, e alla conferma della condanna della società moderna

⁸⁰ ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio*, Utet, Torino, 1937, p. 21.

⁸¹ ROBERTO DE MATTEI, *Pio IX e la Rivoluzione italiana*, Cantagalli, Siena 2012, pp. 101-103.

assunta nel Sillabo (1864), tra gli 800 padri conciliari era condivisa la «consapevolezza dell'ambiguità talora sottesa all'adeguamento della normativa ecclesiastica al fluire storico degli eventi ed alle differenti circostanze di tempo e di luogo, realizzato attraverso una correlazione con l'operato del legislatore secolare»⁸². Da parte di alcuni furono proposte riforme per adeguare gli impedimenti canonici a quelli civili e far coincidere la cerimonia del sacramento con quella civile. Tali suggerimenti furono avversati dalla Commissione per la disciplina, il cui Consultore, De Angelis, contrastò risolutamente l'auspicio dei fautori del livellamento della legislazione canonica affermando *codices isti civiles [...] brevi disparebunt et Ecclesiae auctoritas stabit*.

Dopo aver inutilmente chiesto per vie diplomatiche la soluzione della questione romana con il Ministro degli Affari Esteri, Visconti Venosta, la sconfitta della Francia a Sedan, il 1 settembre 1870, e la proclamazione della Repubblica francese, il 4 settembre 1870, fecero venire meno la protezione delle truppe transalpine allo Stato Pontificio, cosicché il Governo Lanza, incarica dalla fine del 1869, dopo aver verificato la posizione di stretta non ingerenza di Austria, Prussia, Inghilterra e Francia, il 20 settembre, ordina la presa di Roma, nota anche come Breccia di Porta Pia, che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia, decretando la fine dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi⁸³. Il Papa si ritirò nel Va-

⁸² GIORGIO FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la Codificazione del diritto canonico*, in "Ephemerides iuris canonici", XXXIII, 1977, pp. 280-281.

⁸³ Vittorio Emanuele II aveva inviato, il 7 settembre, una lettera alle potenze europee in cui si esponevano i motivi della futura presa di Roma, ma ribadendo le tutele alla persona del Pontefice. Inviò il conte Ponza di San Martino, che giunse a Roma il 9 settembre, a sondare gli animi, dapprima del cardinale Antonelli, Segretario di Stato e poi di Pio IX. Entrambi ribadirono la non accettazione dell'inclusione dei territori della Santa Sede al Regno d'Italia. Alle profferte dell'emissario del re, l'11 settembre, il Pontefice rispose: «Maestà, Il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera, che a V.M. piacque dirigermi; ma essa non è degna di un figlio affettuoso che si vanta di professare la fede cattolica, e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei particolari della lettera, per non rinnovellare il dolore che una prima scorsa mi ha cagionato. Io benedico Iddio, il quale ha sofferto che V.M. empia di amarezza l'ultimo periodo della mia vita. Quanto al resto, io non posso ammettere le domande espresse nella sua lettera, né aderire ai principii che contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio, e pongo nelle mani di Lui la mia causa, che è interamente la Sua. Lo prego a concedere abbondanti grazie a V.M. per liberarla da ogni pericolo, renderla partecipe delle misericordie onde Ella ha bisogno». RAFFAELE DE CESARE, *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al 20 settembre*, Forzani e C. Tipografi Editori, Roma, 1907.

ticano rifiutando di riconoscere la conquista italiana. Il successivo 3 febbraio 1871, la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma.

Il governo italiano regolò unilateralmente i rapporti tra Stato e Chiesa con la legge n. 214 del 13 Maggio 1871, la cosiddetta Legge sulle Guarentigie preparata dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti del Governo Lanza, Matteo Raeli. La legge si divideva in due parti. La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui veniva garantita l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate a difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castel Gandolfo, in regime di extraterritorialità. La seconda parte regolava i rapporti fra Stato e Chiesa, garantendo ad entrambi la massima pacifica indipendenza. Inoltre, lo Stato rinunciava all'esercizio di alcuni determinati poteri di controllo sul clero, al quale veniva riconosciuta illimitata libertà di riunione, e ai vescovi che erano esentati dal giuramento al Re. Legge sulle Guarentigie limita enormemente, per altro verso, il potere civile di statuzione e di giudizio delle autorità ecclesiastiche, anche in materia spirituale. È vero che lo Stato si disinteressa di tutti i rapporti tra la Chiesa e i fedeli, riguardo alla missione di salvezza delle anime, in quanto tali rapporti sono per loro natura a-giuridici ed estranei alle competenze delle autorità civili. Tuttavia, alla Chiesa è riconosciuto il potere di attribuire, modificare e sopprimere i diritti individuali nell'orbita degli interessi religiosi solo entro i limiti fissati dall'ordinamento giuridico statale e senza alcun potere giurisdizionale efficace⁸⁴.

Lo Stato è estraneo alle pretese che le autorità ecclesiastiche avanza ai fedeli relativamente all'amministrazione dei sacramenti o alla liturgia, a meno che non decida che taluni aspetti della relazione costituiscano per l'ordinamento italiano "il substrato di fatto idoneo all'affermarsi di un diritto soggettivo" da tutelare, per cui la giurisdizione statale può eventualmente negare l'efficacia civile agli atti ecclesiastici, perché contrari alle leggi e all'ordine pubblico dello Stato⁸⁵. Secondariamente, la giurisdizione ecclesiastica cessa di essere considerata una giurisdizione efficace anche nei confronti dell'ordinamento statale. Gli atti ecclesiastici che riguardano materie che, sebbene di natura spirituale, lo Stato italiano ha deciso

⁸⁴ ARTURO CARLO JEMOLO, *L'Amministrazione ecclesiastica*, Società Editrice Libreria, Milano, 1916, pp. 50-54.

⁸⁵ Ivi, pp. 331-332.

di regolare autonomamente non hanno alcuna rilevanza giuridica perché su tali materie opera esclusivamente la giurisdizione statale. La giurisdizione ecclesiastica resta meramente di foro interno, contro i cui atti, peraltro, è esclusa la possibilità di appello alle autorità civili. Di conseguenza gli atti ecclesiastici in materie spirituali, disciplinate dallo Stato, non hanno alcuna rilevanza giuridica all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, ma nello stesso tempo non possono essere riformati dall'autorità statale. Questa separazione, così condizionata, tra l'ordinamento dello Stato e l'ordinamento della Chiesa è sancito dall'art. 17 della Legge delle Guarentigie:

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di essa Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Nel caso di nostro interesse, la celebrazione del matrimonio canonico e le sentenze ecclesiastiche di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici non hanno alcun effetto civile, perché ciò sarebbe in contrasto con il Codice civile. Di conseguenza sulla validità di un matrimonio religioso mai nessun organo statale si potrebbe pronunciare, e contro un'eventuale sentenza ecclesiastica di nullità mai nessun appello alle autorità statuali potrebbe essere proposto. Tuttavia, l'ordinamento giuridico può costituire su un matrimonio canonico situazioni in concreto diverse da quelle esistenti nell'ordinamento canonico⁸⁶.

La legge sulle guarentigie è coerente con la concezione liberale del nuovo Stato italiano propugnata dalla Destra storica, che, «dapprima in forma di quiete e poi in forma di battaglia», contrasta la giurisdizione ecclesiastica⁸⁷. Come ha precisato Vincenzo Del Giudice, pur rimanendo formalmente in vigore il principio confessionistico proclamato dall'art. 1 dello Statuto Albertino, lo Stato tende a divenire la sola fonte di diritti positivi per i cittadini e l'unico soggetto dotato di autonomia normativa

⁸⁶ NICOLA COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Roma, Athenaeum, 1916, p. 400.

⁸⁷ ORIO GIACCHI, *Fine dell'art. 34 del Concordato?* in *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 297.

primaria e di sovranità originaria, così istituzionalizzando nella legislazione delle concezioni insieme “statocratiche” ed “immanentistiche”, proprie a “dottrine relativistiche, scettiche, agnostiche”⁸⁸. Più recentemente, la giurisprudenza cattolica, con Ormbretta Carulli Fumagalli, conferma l’interpretazione di uno Stato che diviene arbitro della libertà dei singoli, provvisto di illimitata *supremitas* sui cittadini, *solutus* da ogni vincolo etico e religioso, “geloso custode” del dogma giuridico della esclusiva sovranità, al punto da non ammettere altre sovranità obbliganti i propri sudditi⁸⁹. Allo Stato è attribuita, dunque, la facoltà di determinare in via del tutto esclusiva quali materie sono oggetto della propria esclusiva competenza normativa, lasciando alla Chiesa l’indipendenza nell’ambito spirituale, e neppure interamente:

Conseguenza della nuova impostazione è la lotta per l’abolizione dell’efficacia dell’ordinamento canonico nell’ordinamento civile, sino allora efficace ancorché limitato dalle norme di «Polizia ecclesiastica». Perfino nella materia spirituale e disciplinare, che lo Stato liberale riconosce come appartenente se non alla sovranità, almeno all’autonomia della Chiesa cattolica come «collegio privato», l’intervento della giurisdizione statale non è affatto escluso. Il riconoscimento civile della giurisdizione ecclesiastica, originariamente attuato dallo Stato in modo automatico, senza cioè esaminare il provvedimento canonico, viene consentito dalla legge piemontese Siccardi 9 aprile 1850, n. 10123 (poi estesa alle altre regioni d’Italia, via via che si compie l’unità nazionale) limitatamente ai soli atti ecclesiastici in materia spirituale e disciplinare. Ma trova poi ulteriore radicale restrizione nella Legge delle Guarentigie⁹⁰.

Pio IX respinse la legge come un atto unilaterale dello Stato, definendola “mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria” e sollecitando vanamente l’intervento dell’allora cancelliere tedesco von Bismarck. Di fronte a tale intransigenza, il governo Lanza finì per accogliere la richiesta dei gruppi parlamentari di sinistra di sopprimere le facoltà di

⁸⁸ VINCENZO DEL GIUDICE, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 1929, p. 11.

⁸⁹ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e Società religiosa di fronte al Concordato*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, pp. 109 ss.

⁹⁰ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, “*A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*”. *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 51.

teologia dalle università italiane⁹¹. Per parte sua, il 15 maggio 1871, il Papa pubblicò l'enciclica *Ubi nos*, con cui ribadiva che il potere spirituale e il potere temporale erano indisciungibili:

il Governo Subalpino, mentre per un verso si affretta a raccontare al mondo fandonie sull'Urbe, per l'altro, allo scopo di gettar polvere negli occhi dei cattolici e di sopire le loro ansie, ha studiato e sviluppato alcune inconsistenti immunità e alcuni privilegi volgarmente detti guarentigie, che intende concedere a Noi in sostituzione di quel potere temporale di cui Ci ha spogliato con una lunga serie d'inganni e con armi parricide. [...] Stando così le cose, come più volte dichiarammo e denunciammo, Noi, per non violare la fede, non possiamo aderire con giuramento ad alcuna conciliazione forzata che in qualche modo annulli o limiti i Nostri diritti, che sono diritti di Dio e della Sede Apostolica; così ora, per dovere del Nostro ufficio, Noi dichiariamo che mai potremo in alcun modo ammettere o accettare quelle garanzie, ossia guarentigie, escogitate dal Governo Subalpino, qualunque sia il loro dispositivo, né altri patti, qualunque sia il loro contenuto e comunque siano stati ratificati, in quanto essi ci furono proposti con il pretesto di rafforzare la Nostra sacra e libera potestà in luogo e in sostituzione del Principato civile di cui la divina Provvidenza volle dotata e rafforzata la Santa Sede Apostolica, come Ci è confermato sia da titoli legittimi e indiscussi, sia dal possesso di undici secoli ed oltre. Infatti ad ognuno deve risultare chiaro che necessariamente, qualora il Romano Pontefice fosse soggetto al potere di un altro Principe, né fosse dotato di più ampio e supremo potere nell'ordine politico, non potrebbe per ciò che riguarda la sua persona e gli atti del ministero Apostolico, sottrarsi all'arbitrio del Principe dominante, il quale potrebbe anche diventare eretico o persecutore della Chiesa, o trovarsi in guerra o in stato di guerra contro altri Principi⁹².

Il 21 agosto 1871, Pio IX scrisse a Vittorio Emanuele II esprimendo le ragioni per cui non poteva accettare la legge di uno Stato che lo teneva "prigioniero". I rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano andarono peggiorando quando, il 10 settembre 1874, la Sacra Penitenzieria giunse a sconsigliare agli ecclesiastici e cattolici la partecipazione alla vita politica, con la celebre formula del *non expedit* ("non conviene"). Il

⁹¹ *Tornata del 13 maggio 1871*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1870-1871, Tipografia Eredi Botta, Firenze, 1871, pp. 2099-2112.

⁹² PIO IX, *Ubi nos*, in *Acta Sanctae Sedis*, vol. VI, Typis Polyglottae Officinae Sacrae Congregationis De Propaganda Fide, Romae, 1871, pp. 257 ss. Cfr. ANDREA TORNIELLI, *Pio IX*, Mondadori, Milano, 2011. CARLO MARIA FIORENTINO, *Dalle Stanze del Vaticano: il Venti Settembre e la protesta della S. Sede, 1870-1871*, in "Archivium Historiae Pontificiae", XXX, 1990, pp. 285-333.

“consiglio” sarà eliminato progressivamente, a partire dall'età giolittiana, sino al cosiddetto Patto Gentiloni del 1913, con il rientro dei cattolici, “come elettori e come eletti”, nella politica italiana⁹³.

Lo stesso anno si verifica anche la “rivoluzione parlamentare” che determinò, con la formazione del governo Depretis I, l'ascesa della Sinistra storica, alla guida del Paese, dopo la Destra storica sino alla “crisi di fine secolo” del 1894. Pur rifacendosi alle idee mazziniane, garibaldine e democratiche, la politica di riforma della Sinistra storica fa improntata alla ricerca di ampie convergenze, sostenuta da parte dei liberali, di cui proseguiva alcune rivendicazioni, pur differenziandosi sulle politiche economiche più interventiste e protezionistiche e alle prese con i nuovi scenari diplomatici e i costi delle politiche coloniali⁹⁴.

In tale contesto, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa continuarono a rimanere conflittuali, sfociando in vero e proprio scontro in occasione dell'approvazione della legge n. 3961 del 15 luglio 1877, la cosiddetta legge Coppino, dal nome del Ministro della pubblica istruzione proponente. Rivolta a combattere il diffuso analfabetismo delle masse popolari, stimato circa il 75% della popolazione, con punte del 95% nel Mezzogiorno, la legge, per l'impostazione positivista delle discipline indicate adeguate a formare i nuovi uomini e cittadini, nonché per l'abolizione dei direttori spirituali che insegnavano catechismo e storia sacra, previsti dalla Legge Casati la legge (1959), fu aspramente contestata dal Papato:

Il papa non distingueva tra i diversi aspetti della questione, ben differenti fra loro: lotta contro l'analfabetismo, lotta contro le scuole cattoliche, poste in condizioni di inferiorità, soprattutto economica, laicizzazione della scuole elementare statale, e dava l'apparenza (in sé ingiustificata) di opporsi alla diffusione dell'istruzione anche elementare. Come la maggior parte dei cattolici, almeno in Italia, Pio IX vedeva con spavento l'intervento statale in un campo così delicato come quello scolastico, non si rendeva a sufficienza conto dell'evoluzione storica in corso, che rendeva oramai inevitabile quest'estensione dei compiti statali. Il problema che angosciava il Pontefice [...] era quello dell'opportunità di un'istruzione impartita dallo Stato anziché dalla Chiesa⁹⁵.

⁹³ CESARE MARONGIU BUONAIUTI, *Non expedit: Storia di una politica (1866-1919)*, Giuffrè, Milano, 1971.

⁹⁴ LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *La sinistra storica al potere*, Guida, Napoli, 1979.

⁹⁵ MARTINA GIACOMO, *Pio IX (1867-1878)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana,

Il 9 gennaio 1878 moriva Vittorio Emanuele II di Savoia, il re che aveva portato a compimento il Risorgimento italiano e il processo di unificazione nazionale, e per tale motivo viene indicato come il “Padre della Patria”. Gli successe il figlio Umberto I, che regnò sino alla regicidio anarchico del 1900. E il 7 febbraio 1878, morì anche Giovanni Maria Mastai Ferretti Senigallia, salito al soglio col nome di Pio IX, l'ultimo sovrano dello Stato Pontificio, il cui pontificato, durato 31 anni – il più lungo della storia della Chiesa – chiude un'era. Gli successe Leone XIII, il primo Papa, dopo mille anni di Storia, a non esercitare il potere temporale e che dischiuse l'attività pastorale in campo socio-politico.

Uno dei primi atti del Pontefice fu però l'enciclica *Inscrutabili Dei Consilio* del 21 aprile 1878, con cui la “santa e augustissima autorità della Chiesa” rivendicava le prerogative di esclusività in materia matrimoniale, contro “l'universale sovvertimento dei principi” che stanno alla base della società e degli Stati:

La causa principale di tanti mali è riposta, ne siamo convinti, nel disprezzo e nel rifiuto di quella santa ed augustissima autorità della Chiesa, che in nome di Dio presiede al genere umano, ed è garante e sostegno di ogni legittimo potere. I nemici dell'ordine pubblico avendo conosciuto ciò, non ravvisarono mezzo più acconcio per scalzare le fondamenta della società che quello di aggredire costantemente la Chiesa di Dio, e con ingiuriose calunnie presentarla impopolare, e odiosa, quasi si opponesse alla vera civiltà; indebolirne ogni giorno con nuove ferite l'autorità e la forza, per abbattere il supremo potere del Romano Pontefice, custode e vindice sulla terra degli eterni ed immutabili principi di moralità e di giustizia. Di qua ebbero origine le leggi contro la divina costituzione della Chiesa Cattolica, che con immenso dolore vediamo pubblicate in molti Stati; di qua il disprezzo dell'autorità episcopale, e gli ostacoli all'esercizio del ministero ecclesiastico; la dispersione delle famiglie religiose, la confisca dei beni destinati al sostentamento dei ministri della Chiesa e dei poveri; la sottrazione dei pubblici istituti di carità e beneficenza dalla salutare direzione della Chiesa; la sfrenata libertà del pubblico insegnamento e della stampa, mentre in tutti i modi si calpesta e si opprime il diritto della Chiesa all'istruzione e all'educazione della gioven-

Roma, 1990, pp. 51-52; Cfr. ID., *Pio IX Chiesa e mondo moderno*, Edizioni Studium, Roma, 1976. La Legge Coppino fu criticata non soltanto dai cattolici, in particolare dalla *Civiltà Cattolica*, ma anche dai liberali, come Ferrara e Settembini, che si opponevano all'insegnamento statale obbligatorio, rivendicando il diritto dei genitori di educare i propri figli, e temevano che la diffusione dell'istruzione alle masse popolari potesse provocare un'ondata di rivendicazioni sociali. Su tutte le vicende della riforma cfr. DINA BERTONI JOVINE, *Storia dell'educazione popolare in Italia*, Laterza, Bari, 1965, pp. 178-200.

tù. [...] Ma la buona educazione della gioventù, perché valga a tutelarne la fede, la religione ed i costumi, deve incominciare fin dagli anni più teneri nella stessa famiglia, la quale ai giorni nostri è miseramente sconvolta e non può essere restituita alla sua dignità se non si assoggetta alle leggi con cui fu istituita nella Chiesa dal suo divino Autore. Il quale, avendo elevato alla dignità di Sacramento il matrimonio, simbolo della unione sua con la Chiesa, non solo santificò il nuziale contratto, ma apprestò altresì ai genitori e ai figli efficacissimi aiuti per conseguire più facilmente, nell'adempimento dei vicendevoli uffici, la felicità temporale e quella eterna. Ma poiché leggi inique, disconosciuto il carattere religioso del Sacramento, lo ridussero alla condizione di un contratto puramente civile, ne derivò che, avvilita la nobiltà del cristiano connubio, i coniugi vivano invece in un legale concubinato, che non curino la fedeltà scambievolmente giurata, che i figli ricusino ai genitori l'obbedienza e il rispetto, s'indeboliscano gli affetti domestici e – quel che è di pessimo esempio e assai dannoso per il pubblico costume – che spessissimo ad un pazzo amore tengano dietro lamentevoli e funeste separazioni. Disordini tanto deplorabili e gravi debbono, Venerabili Fratelli, eccitare il Vostro zelo ad ammonire con premurosa insistenza i fedeli affidati alle Vostre cure, affinché prestino docile orecchio agl'insegnamenti che toccano la santità del matrimonio cristiano, obbediscano alle leggi con cui la Chiesa regola i doveri dei coniugi e della loro prole⁹⁶.

Il mese seguente, il deputato liberale Salvatore Morelli avviò la prima iniziativa parlamentare a favore dell'introduzione del divorzio nella legislazione civile, sebbene limitatamente a sei fattispecie: impotenza sopravvenuta e incurabile; infedeltà di uno dei due coniugi o prostituzione della moglie accertata in giudicato; tentato uxoricidio; condanna ai lavori forzati a vita; prodigalità estrema; e grave incompatibilità di carattere constatata da contrasti tali da rendere impossibile la convivenza⁹⁷. Come precisa lo Jemolo, questa vicenda inaugura una serie di tentativi parlamentari: «all'inizio del nuovo regno, in un'atmosfera di evoluzione a sinistra, con un'avanzata dei radicali, sembrò che il divorzio avesse maggiori probabilità di venire introdotto nella legislazione italiana»⁹⁸.

⁹⁶ LEONE XIII, *Inscrutabili Dei consilium. Inizio del pontificato*, in *Enchiridion delle Encicliche*, Vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1997, pp. 12-20. Cfr. SABINO FRIGATO, *La difficile democrazia. La dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Pio XII (1878-1958)*, Effata Editrice, Torino, 2007, pp. 18-19.

⁹⁷ *Tornata 13 maggio 1878*, in Camera dei Deputati, Sessione 1878, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1878, pp. 885-920. Cfr. EMILIO BIANCHI, *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al Parlamento italiano*, Tipografia T. Nistri, Pisa, 1879.

⁹⁸ CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè, Milano,

Nella riunione alla Camera del 13 maggio 1879⁹⁹ si giunse a proporre il disegno di legge sull'obbligo di contrarre matrimonio civile prima del rito religioso, come recitava l'art. 1, da cui derivavano gli obblighi e le relative sanzioni:

Art. 1. È proibita la celebrazione di qualsiasi rito religioso per matrimonio se prima non sia avvenuto il matrimonio civile.

Art. 2. Il Ministro di qualunque culto, il quale presati il suo volontario concorso ai riti religiosi contemplati all'articolo precedente, prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite dal codice civile, sarà punito col carcere non minore di un mese e non maggiore di sei.

Art. 3. Gli sposi che contravvengono alla disposizione dell'art. 1 saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi. Alla stessa pena saranno sottoposti i testimoni che volontariamente abbaino assistito alla celebrazione del rito religioso prima della celebrazione del matrimonio civile.

Se il matrimonio religioso sia stato fatto per sorpresa, la pena del carcere sarà di mesi otto, sia per gli sposi che per i testimoni i quali volontariamente abbiano assistito all'espressione del consenso.

Art. 4. I diritti che per legge o per disposizione dell'uomo dipendono dalla condizione di vedovanza o di celibato, si perdono da chiunque contragga dopo «la pubblicazione della presente legge il matrimonio religioso, ancorché non seguito dall'atto civile.

L'intento dei relatori era di contrastare il costume presente nella popolazione di celebrare unicamente il matrimonio religioso, con la conseguenza di non produrre effetti civili nei rapporti tra i coniugi e verso i figli. Come scrive Mario Petroncelli

Questo progetto di legge [...] fu ispirato dalla constatazione pratica che non solo i cittadini continuavano a contrarre il vincolo in forma religiosa, dando così a quella civile il carattere di un duplicato [...], ma addirittura molti cittadini celebravano il solo vincolo religioso, creando quanto meno delle situazioni incresciose [...] in ordine ai diritti di successione ed ai rapporti patrimoniali nei confronti dei figli, che per la legge civile erano solo naturali, e in quella del coniuge, che per la legge civile era solo un concubino¹⁰⁰.

1964, p. 508.

⁹⁹ *Tornata 13 maggio 1879*, in Camera dei Deputati, Sessione 1878-1879, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1879, pp. 6145-6168.

¹⁰⁰ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1961, p. 517-

La proposta di legge fallì per il dissenso dei parlamentari cattolici, sotto le pressioni delle autorità ecclesiali e dell'egemonia culturale nella società civile. Pur approvato dalla Camera dei Deputati, nella tornata del 19 maggio 1879¹⁰¹, con 153 voti favorevoli e 101 contrari, il disegno di legge fu bocciato, come aveva previsto De Filippis, dopo «una discussione più lunga e tempestosa in Senato»¹⁰².

Come sottolinea Paolo Moneta, alla rinuncia dello Stato a far valere la sua esclusiva sovranità sul matrimonio non faceva riscontro un analogo cedimento della Chiesa verso la giurisdizione civile, salvo qualche aspetto secondario riguardante il regime della separazione dei coniugi e le relative cause: «La Chiesa continua a mantenere ben fermo il principio che il matrimonio dei battezzati, essendo stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento, costituisce una realtà spirituale che soltanto essa può regolare senza alcuna possibilità di rinuncia o di delega in favore della potestà civile»¹⁰³. Il principio è confermato nell'enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, del 10 febbraio 1880, di Leone XIII, in cui il Pontefice precisa altresì in modo dettagliato tutta la dottrina del matrimonio cristiano:

Tutti sanno, Venerabili Fratelli, quale sia l'origine vera del matrimonio. Poiché, sebbene i detrattori della fede cristiana rifuggano dal conoscere la dottrina perpetua della Chiesa intorno a questa materia, e si sforzino da gran tempo di cancellare la memoria di tutte le genti e di tutti i secoli, tuttavia non hanno potuto né estinguere, né diminuire la luce della verità. [...] Pertanto, mostrandosi il matrimonio per la sua medesima natura come cosa al tutto sacra è ben ragione che venga regolato e moderato non dal potere dei principi, ma dall'autorità divina della Chiesa; la quale sola ha il magistero delle cose sacre. [...] Il dar leggi poi e disposizioni intorno ai Sacramenti, lo può e deve, per volontà di Cristo, la sola Chiesa; sicché ripugna assolutamente il voler che una menoma parta di tal potestà sia trasferita nei reggitori delle cose civili¹⁰⁴.

518. Cfr. PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1964, p. 260.

¹⁰¹ *Tornata 19 maggio 1879*, in Camera dei Deputati, Sessione 1878-1879, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1879, pp. 6341-6372. La discussione che coinvolse molti deputati, il Guardasigilli si svolse nelle tornate del 14, 15, 16, 17 e 18 maggio cfr. Camera dei Deputati, Sessione 1878-1879, cit., pp. 6169-6191, 6192-6228, 6229-6268, 6269-6304, 6305-6340.

¹⁰² FRANCESCO DE FILIPPIS, *Sulla secolarizzazione del matrimonio*, in F. LAURENT, *Principi di diritto civile*, Vallardi, Milano, 1904², p. 503.

¹⁰³ PAOLO MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Ecig, Genova, 2008⁴, p. 18.

¹⁰⁴ LEONE XIII, *Arcanum Divinae Sapientiae (10 febbraio 1880)*, in «La Civiltà cattoli-

La dottrina sarà recepita formalmente a livello giuridico nel *Codex iuris canonici*¹⁰⁵, voluto da Pio X e promulgato nel 1917 da Benedetto XV – e perciò cosiddetto “Codice pio-benedettino” –, che entrò in vigore il 19 maggio 1918. Nel Codice si afferma che il matrimonio dei battesimi è disciplinato tanto dal diritto divino quanto dal diritto canonico, riconoscendo una competenza delle potestà civile solo in ordine agli effetti *mere civiles* di natura esclusivamente patrimoniale (can. 1016) e si ribadisce che le cause matrimoniali tra battezzati spettano al giudice ecclesiastico, «per diritto proprio ed esclusivo» (can. 1960).

La maggior parte dell'enciclica di Leone XIII era riservata a contestare l'introduzione del divorzio negli regni civili, riprendendo, sintetizzando, riaffermando e completando il Magistero degli ultimi secoli relativo al matrimonio. Sulle esiziali conseguenze della legalizzazione il Pontefice non ha certo dubbi:

Ora, quanta occasione di mali contengano in sé stessi i divorzi, è appena il caso di ricordarlo. Per essi infatti si rendono mutabili le nozze; si diminuisce la mutua benevolenza; si danno pericolosi eccitamenti alla infedeltà; si reca pregiudizio al benessere e all'educazione dei figli; si offre occasione allo scioglimento delle comunità domestiche; si diffondono i semi delle discordie tra le famiglie; si diminuisce e si abbassa la dignità delle donne, le quali, dopo aver servito alla libidine degli uomini, corrono il rischio di rimanere abbandonate. E poiché per distruggere le famiglie e abbattere la potenza dei regni niente ha maggior forza che la corruzione dei costumi, è opportuno conoscere che contro la prosperità delle famiglie e delle nazioni sono funestissimi i divorzi, i quali nascono da depravate consuetudini e, come attesta l'esperienza, aprono l'adito ad una sempre maggiore corruzione del costume pubblico e privato. E questi mali appariranno anche più gravi se si considera che non vi sarà mai alcun freno tanto potente che valga a contenere la licenza entro certi e prestabiliti confini, una volta che sia stata concessa la facoltà dei divorzi. È grande la forza degli esempi; maggiore quella delle passioni. Per tali eccitamenti avverrà certamente che la sfrenata voglia dei divorzi, serpeggiando ogni dì più largamente, invaderà l'animo di moltissimi, simile a morbo che si sparge per contagio, o come torrente che, rotti gli argini, trabocca. Queste cose senz'altro sono per se stesse evidenti, ma, rinfrescando la memoria di quanto è accaduto, diventano più evidenti ancora. Non appena si cominciò a rendere

ca”, XI, 1, 1880, pp. 513, 527-528. Per una sintesi dell'enciclica cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., pp. 90-91.

¹⁰⁵ *Codex iuris canonici*, Typis polyglottis vaticanis, Romae, 1918. Una copia digitale è disponibile sul sito: <http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf>

sicura la via dei divorzi attraverso la legge, crebbero assai le discordie, le inimicizie, le separazioni; e ne conseguì tanta turpitudine di vita che quegli stessi che si erano fatti difensori di tali separazioni ne furono pentiti; e se non avessero tempestivamente apprestato il rimedio con legge contraria, si poteva temere che ben presto la repubblica stessa sarebbe caduta in rovina¹⁰⁶.

Nove giorni dopo l'*Arcanum divinae sapientiae*, è nuovamente il deputato Morelli che presenta una nuova proposta di legge che riduce a due i casi di ammissibilità del divorzi: la condanna di uno dei coniugi ai lavori forzati a vita e la separazione personale completa di almeno tre anni, o sei in presenza di figli. La contrarietà della Chiesa e la morte di Morelli decretano la fine della riforma¹⁰⁷.

Il 1 febbraio 1881, il Ministro della Giustizia Tommaso Villa presenta un disegno di legge sul divorzio, simile a quello di Morelli del 1878 ma più restrittivo. Una nuova interruzione della legislatura mette fine anche a questa proposta¹⁰⁸.

Il 1 febbraio 1881, il Ministro della Giustizia Tommaso Villa presenta un disegno di legge sul divorzio, simile a quello di Morelli del 1878 ma più restrittivo¹⁰⁹. Una nuova interruzione della legislatura mette fine anche a questa proposta, che sarà riproposta inalterata dal Ministro Giuseppe Zanardelli due anni dopo¹¹⁰, approvata dalla Camera ma di nuovo ritirata per la forte opposizione popolare.

Nel frattempo, a riprova di quanto profonda fosse la ferita della questione romana, anche la traslazione pubblica della salma di Pio IX, il 12 luglio 1881, secondo l'uso dell'epoca, divenne una nuova prova di forza tra i clericali e i laici:

¹⁰⁶ LEONE XIII, *Arcanum Divinae Sapientiae* (10 febbraio 1880), cit., pp. 537-539.

¹⁰⁷ *Tornata 19 febbraio 1880*, in Camera dei Deputati, Sessione 1880, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1880, pp. 13-28. SALVATORE MORELLI, *Proposta di legge del Deputato Salvatore Morelli sul divorzio svolta nella tornata dell'8 marzo 1880 e risposta del Ministro guardasigilli*, Edoardo Perino, Roma, 1880.

¹⁰⁸ *Tornata 1 febbraio 1881*, in Camera dei Deputati, Sessione 1880-1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, pp. 3341-3372.

¹⁰⁹ *Tornata 1 febbraio 1881*, in Camera dei Deputati, Sessione 1880-1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, pp. 3341-3372.

¹¹⁰ *Tornata 19 giugno 1883*, in Camera dei Deputati, Sessione 1882-1883, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1883, pp. 4041-4082.

Ad accompagnare la salma del Pontefice lungo le strade si accalcarono migliaia di cittadini. Numerosi elementi anticlericali prepararono manifestazioni di protesta. Nonostante fossero prevedibili scontri, non fu organizzato un visibile dispiegamento di polizia. Il governo italiano era restio ad organizzare un servizio di sicurezza adeguato perché, così si argomentava, si sarebbe trattato di fatto di un omaggio ad una figura che aveva ritardato l'Unità d'Italia. D'altro canto gli ambienti ecclesiastici non vollero utilizzare le forze di sicurezza vaticane perché sarebbe stato un implicito riconoscimento della legge delle Guarentigie che le aveva istituite. La cerimonia fu interrotta da un gruppo di facinorosi che tentarono di impossessarsi del feretro. Gli anticlericali, al grido di «al fiume il papa porco» attaccarono il corteo funebre con sassi e bastoni nell'evidente intento di gettare la salma di Pio IX nel Tevere. I fedeli, tranne pochi animosi, rimasero sostanzialmente passivi. [...] Solo la pronta reazione della polizia evitò gravi incidenti; furono richiamati rinforzi provenienti dall'esercito (ai militari, infatti, era stato imposto di restare consegnati in caserma in via precauzionale). Solo dopo alcune ore il corteo funebre poté riprendere la processione sino a San Lorenzo in una situazione di relativa tranquillità. L'episodio ebbe risonanza internazionale: l'Italia apparve come un paese in cui era possibile denigrare una persona anche oltraggiandone le spoglie mortali¹¹¹.

Il decennio successivo è segnato politicamente dall'instabilità dei cinque governi Depretis che si rinnovano tra il maggio 1883 e il luglio 1887 e dall'ascesa di Francesco Crispi, che impresse una svolta autoritaria alla Sinistra storica e si trovò alle prese con una drammatica crisi economico-sociale che sfociava in disordini operai, molti dei quali organizzati dal 1892 nel Partito Socialista dei Lavoratori, e sollevazioni contadine soffocate dall'esercito, come accadde coi "fasci siciliani" nel 1893. Alla crisi interna si sovrapponeva il fallimento delle mire coloniali, consumato con la sconfitta di Adua del 1896, che ne decretò la fine politica. In questo quadro, i problemi dei rapporti tra Stato e Chiesa erano in secondo piano, per quanto il 12 marzo 1892, il Villa, passato sui banchi della Sinistra, avesse ripresentato la proposta sul divorzio, aggiungendo tra le condizioni di ammissibilità la condanna ad almeno vent'anni di carcere di uno dei due coniugi. La proposta fu bocciata dalla Camera dei Deputati¹¹² e sepolta dallo scandalo della Banca Romana, episodio emblematico della

¹¹¹ FRANCESCO MARIO AGNOLI, *Scristianizzare l'Italia. Potere Chiesa e Popolo 1881-1885*, Il Cerchio, Rimini, 1996, p. 37.

¹¹² *Tornata 12 marzo 1892*, in Camera dei Deputati, Sessione 1890-1891-1892, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1892, pp. 6859-6896.

collusione tra i poteri economici e i poteri politici. Villa presentò per la terza volta il disegno di legge sul divorzio, il 7 dicembre 1892, nella nuova legislatura, venendo ancora sconfitto dalla linea antidivorzista¹¹³.

Sul versante penale fu significativo il tenore delle disposizioni del codice Zanardelli, promulgato con R.D. n. 6133 del 30 giugno 1889 e in vigore dall'inizio dell'anno seguente, il quale predisponeva agli artt. 140-143⁶ un impianto che, sia pure con alcune incongruenze, si caratterizzava per avere quale oggetto di tutela non la protezione di una religione determinata bensì la libertà del singolo di professione ed esercizio di una qualsiasi fede religiosa, tra quelle ammesse nello Stato, religione cattolica compresa, in regime di uguaglianza¹¹⁴.

Con le encicliche *Dall'alto dell'Apostolico Seggio* del 15 ottobre 1890¹¹⁵ e *Custodi di quella Fede* dell'8 dicembre 1892¹¹⁶, Leone XIII aveva aperto per il mondo cattolico un nuovo fronte, costituendo centinaia di associazioni, comitati, casse rurali, cucine e dormitori economici, ricreatori festivi, opere catechistiche, assistenze degli infermi, tutela delle famiglie e altre "benefiche istituzioni" con intendeva istituzionalizzare la carità cristiana e rendersi egemone nella società.

Di recente, Edoardo Del Vecchio ha proposto un bilancio dei rapporti tra la Chiesa cattolica e il Regno d'Italia durante l'egemonia governativa di Crispi:

Il primo periodo crispino era particolarmente fertile di tentativi che forse a torto sono stati definiti conciliatoristi, ma che in ogni caso sono stati senz'altro un momento di dialogo tra Stato e Chiesa, anche se ad ognuno di questi momenti seguiva un'accentuazione della litigiosità che non di rado scendeva a livelli di contrasto violento svilito da manifestazioni di intolleranza dall'una come dall'altra parte. Non era comunque ancora eliminato quel senso di indeterminazione, di mancata individuazione di una linea di condotta univoca che dopo Ca-

¹¹³ *Tornata 7 dicembre 1892*, in Camera dei Deputati, Sessione 1892, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1892, pp. 233-274.

¹¹⁴ Per una rassegna degli aspetti critici cfr. EUGENIO FLORIAN, *Delitti contro la libertà*, Milano, Vallardi, 1904, p. 253. VICENZO MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IV, Utet, Torino, 1911, p. 438; FRANCESCO RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca, Torino, 1924, p. 215.

¹¹⁵ LEONE XIII, *Dall'alto dell'Apostolico Seggio*, in "La Civiltà cattolica", XIV, 8, 1890, pp. 257 ss..

¹¹⁶ LEONE XIII, *Custodi di quella Fede*, in "La Civiltà cattolica", XV, 5, 1892, pp. 9 ss.

vous aveva caratterizzato la politica italiana nei confronti della Santa Sede, spesso ondeggiante tra le tendenze a volte contrastanti degli uomini politici che si avvicendavano a Palazzo Chigi e alla Consulta¹¹⁷.

Soprattutto nella propria diplomazia, il Regno d'Italia stava accantonando una politica intransigente verso la Chiesa cattolica, la quale, a sua volta, manifestava una tiepida apertura alla partecipazione dei cattolici, già attivi a livello locale, alla politica nazionale. Non mancarono, peraltro, le consuete recrudescenze nelle tensioni tra i cattolici e gli anticlericali, come attesta la pubblicazione, il 5 agosto 1898, dell'enciclica *Spesse volte*, in cui Leone XIII, protestando contro la soppressione delle associazioni cattoliche, accusava i governi italiani di favorire le sette massoniche e indebolire il sentimento religioso dei cattolici, la cui azione organizzata era stata fondamentale per fronteggiare i pericoli della sovversione¹¹⁸. I liberali e i massoni risposero all'enciclica sfogandosi, specie in occasione del 20 settembre, contro il Papato, che dipinsero come il nemico capitale della patria.

Superata la repressione dei governi presieduti da Rudinì e Pellouxù (1896-1899) e lo *shock* dell'assassinio del re Umberto I, compiuto a Monza nel 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci, l'ultimo tentativo di riformare l'istituto del matrimonio fu sostenuto, prima di morire, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, a cui il re Vittorio Emanuele III aveva affidato il governo per uscire dal periodo dalla repressione. I socialisti Agostino Berenini e Alberto Borciani portarono in Parlamento, il 6 dicembre 1901, una nuova proposta di legge per l'introduzione del divorzio, limitando la previsione per: a) cause legali, per la condanna di uno dei coniugi ad almeno dieci anni di carcere e la separazione legale protrattasi per tre anni, qualora dal matrimonio non siano nati figli, o per cinque in caso diverso; b) cause morali, per la separazione di fatto per lungo periodo o il concorso di circostanze tali da escludere la speranza della riconciliazione;

¹¹⁷ EDOARDO DEL VECCHIO, *La diplomazia italiana di fronte alla Rerum Novarum*, in Gabriele De Rosa (a cura di), *I tempi della Rerum novarum*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 325-326. Cfr. FAUSTO FONZI, *Documenti sul conciliatorismo e sulle trattative segrete tra governi italiani e S. Sede dal 1886 al 1897*, in AA.VV., *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di P. Pirri*, Antenore, Padova, 1962, pp. 167-242

¹¹⁸ LEONE XIII, "Spesse volte". *La soppressione di istituzioni cattoliche in Italia*, in *Enchiridion delle Encicliche*, cit., pp. 1111 ss. Cfr. SABINO FRIGATO, *La difficile democrazia. La dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Pio XII (1878-1958)*, Effata Editrice, Torino, 2007, pp. 18-19.

c) cause fisiologiche, per l'interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi protrattasi per più di tre anni e accompagnata da dichiarazione di insanabilità e per l'impotenza perpetua di uno dei coniugi sopravvenuta al matrimonio¹¹⁹.

Nonostante il parere sostanzialmente favorevole del Ministro guardasigilli, Francesco Cocco-Ortu, l'avversione al provvedimento acquistò forza. L'intervento di Leone XIII spinge le organizzazioni cattoliche a raccogliere firme per bloccare la proposta di legge e il 18 febbraio 1902, il Ministro dei Lavori Pubblici, Girolamo Giusso si dimise, motivando che, in quanto cattolico, non poteva far parte di un governo favorevole alla legalizzazione del divorzio. Nel "discorso della corona", il 20 febbraio 1902, il re Vittorio Emanuele III inaugura la seconda sessione della XXI legislatura con una labile apertura al divorzio: «Il mio Governo vi proporrà di temperare, in armonia con il diritto comune delle altre nazioni, l'ideale principio dell'indissolubilità del matrimonio civile»¹²⁰, mentre la madre, la regina Margherita promette: «Io viva, il divorzio non passerà»¹²¹.

A fine anno, il 26 novembre 1902, il Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli e il Ministro della Giustizia Francesco Cocco-Ortu presentano la proposta di legge sul divorzio, limitando le cause di scioglimento all'adulterio, all'abbandono volontario, alle sevizie e alla condanna all'ergastolo o a pena detentiva superiore ai venti anni¹²². Il provvedimento, che provocherà le dimissioni del Ministro dei Lavori pubblici, Gerolamo Giusso, dichiaratosi «offeso nei suoi sentimenti di cattolico, scontentava tanto i cattolici che su iniziativa del Comitato romano antidivorzista riescono a depositare in Parlamento tre milioni e mezzo di firme contro il divorzio, determinando il voto contrario del Parlamento, con 400 suffragi contrari e solo 13 a favore, quanto i divorzisti, che percepiscono la semplificazione come un passo indietro rispetto alla proposta Berenini¹²³. Lo Jemolo

¹¹⁹ *Tornata 6 dicembre 1901*, in Camera dei Deputati, Sessione 1900-1901, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1902, pp. 6467-6498.

¹²⁰ VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, *Discorso del 20 febbraio 1902*, in *I Discorsi della Corona con Proclami alla Nazione dal 1848 al 1936*, C.E.D.A.I., Milano, 1938, pp. 215-218.

¹²¹ Cfr. ALFREDO DE DONNO, *I re d'Italia: Vita pubblica e privata dei Savoia Carignano. 1831-1946*, Panella, Roma, 1971, p. 431.

¹²² *Tornata 26 novembre 1902*, in Camera dei Deputati, Sessione 1902-1903, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1903, pp. 3981-4010.

¹²³ RAFFAELE COPPOLA, *Introduzione del divorzio e le sue conseguenze in Italia*, Consejo

restituisce il clima culturale e le diverse motivazioni dei contendenti:

Questo disegno mostrò quanto forti fossero le organizzazioni cattoliche, che coprirono il Parlamento di petizioni per la reiezione del progetto, e quanto preso i voti cattolici avevano presso i deputati liberali. [...] Nel Paese, all'appassionata opposizione cattolica aveva fatto riscontro un molto tiepido favore socialista; eravamo nel tempo in cui per i socialisti l'ideale era *l'unione libera*, l'istituto del matrimonio considerato istituto borghese, il divorzio non poteva interessare i proletari¹²⁴.

Sotto accusa su tanti fronti, il 21 ottobre 1903 Zanardelli rassegnò le dimissioni.

Durante l'epoca giolittiana non si parlò quasi più di matrimonio e divorzio; il nuovo liberalismo conservatore trovò nella Chiesa un fondamentale elemento di ordine, anche nei periodi di tensione. Come anticipato, dal 1905, il divieto imposto ai cattolici di essere eletti o elettori cominciò ad attenuarsi, fino a quando nel 1913 Giolitti raggiunse una intesa elettorale con il conte Gentiloni, Presidente dell'Unione Cattolica Italiana, per le elezioni politiche di quell'anno.

Il 7 febbraio 1914, il deputato repubblicano Comandini presenta una nuova proposta di legge per lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio, ammesso nel caso in cui uno dei due coniugi sia condannato all'ergastolo o a condanna non inferiore ai dieci anni, nel caso d'infermità mentale certificata da almeno tre anni e nel caso di separazione personale. L'avversione dei cattolici e il Patto Gentiloni che essi hanno stipulato con i liberali bloccano la discussione¹²⁵.

La partecipazione alla Grande Guerra concentrò su di sé ogni attenzione. Fu solo con l'avvento della sinistra socialista radicale e repubblicana che il tema del matrimonio tornò d'attualità, con l'ultimo tentativo di introdurre il divorzio¹²⁶. Il 6 febbraio 1920, i deputati socialisti Lazzari e Marangoni, sostenuti dai radicali, ne proposero lo scioglimento: a) per

Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca, 1980, p. 28. Lo stesso Re, era intervenuto per confermare l'indissolubilità del matrimonio, come ha documentato ALBERTO CONSIGLIO, *Vita di Vittorio Emanuele III*, Rizzoli, Milano, 1950, p. 195.

¹²⁴ CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 509.

¹²⁵ *Tornata 7 febbraio 1914*, in Camera dei Deputati, Sessione 1913-1914, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1914, pp. 873-924.

¹²⁶ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, Mondadori, Milano, 2007, p. 19.

fine dello scopo fisiologico e sociale della procreazione; b) separazione dei coniugi dopo due anni dal giorno in cui la sentenza relativa è passata in giudicato, termine prolungato per tre anni in presenza di figli; c) impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio; d) infermità mentale riconosciuta inguaribile; condanna a una pena superiore ai cinque anni; e) malattia trasmissibile dichiarata inguaribile; f) adulterio di uno dei coniugi durante l'assenza dell'altro per motivi umanitari, sociali e in occasione di guerre. Il progetto fu ritirato per la mobilitazione dei cattolici, tra cui il Partito popolare di don Luigi Sturzo, fondato nel 1919, e la fine della legislatura¹²⁷.

Sino all'avvento del fascismo, i progetti di legge sul divorzio furono numerosi: Morelli (1873 e 1880), Villa (1881), Zanardelli (1883), Villa (1892), Berenini Borciani (1901), Zanardelli e Cocco Ortu (1902), Comandini (1914), Marangoni e Lazzari (1920)¹²⁸. Dal versante cattolico, Francesco D'Ostilio riassume così la vicenda dei tentativi falliti di introdurre il divorzio seppure nei matrimoni civili:

I ripetuti tentativi di introdurre il divorzio in Italia (che, per l'esattezza, nell'arco di tempo 1860-1920 furono nove), vennero vanificati dalla generale consapevolezza, da parte degli stessi parlamentari, che una tale innovazione legislativa avrebbe ferito il comune sentimento del popolo italiano. Non mancò, al riguardo, una giusta e doverosa reazione, oltre che da parte delle competenti autorità ecclesiastiche anche da parte del laicato cattolico, specialmente da parte di qualificati professionisti¹²⁹.

Esauritosi biennio rosso 1919-1920 delle lotte operaie e contadine, la reazione dei ceti medi, degli agrari e degli industriali si indirizzò verso il Partito nazionale fascista di Mussolini che, di fronte a una classe borghese compiacente e una monarchia oramai debole, riuscì facilmente a prendere il potere nel 1922. Sarà proprio il fascismo, divenuto "regime", a risolvere la questione romana.

¹²⁷ *Tornata 7 febbraio 1914*, in Camera dei Deputati, Sessione 1919-1920, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1920, pp. 875-932.

¹²⁸ ANTONIO MORONGIU, *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 501-507.

¹²⁹ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 16. Cfr. CHIARA VALSECCHI, *In difesa della famiglia?: divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2004.

Capitolo secondo

IL CONCORDATO LATERANENSE DEL 1929 E IL REGIME FASCISTA (1926-1944)

2.1. *L'iter dell'approvazione del Concordato*

Nonostante i trascorsi anticlericali di Mussolini e molti altri gerarchi e militanti e un programma politico che, sino al 1919, affermava l'abolizione della religione dello Stato, il sequestro dei beni delle congregazioni religiose e altre misure di secolarizzazione del Regno d'Italia¹, il fascismo fu l'artefice dell'opera di riconfessionalizzazione dello Stato in senso cattolico. Con la fusione con il partito nazionalista, l'orientamento verso la religione cattolica e le istituzioni ecclesiastiche era radicalmente modificato. Nelle elezioni del 15 maggio 1921, il Partito Nazionale Fascista rimarcava il valore della fede e delle pratiche di culto quali fattori indispensabili per unire spiritualmente la giovane nazione. Contemporaneamente, la "questione romana" si riaccende nella stampa italiana ed europea, con vivaci discussioni, tra il 29 maggio e il 20 giugno del 1921, inaugurate dalla ripresa dei rapporti diplomatici tra la Francia e la Santa Sede, in occasione della venuta dell'ambasciatore francese, Charles Celestin Jonnart, il quale prospettò la «necessità che l'Italia non fosse assente in Vaticano». Sul tema intervenne anche l'*Osservatore Romano*, precisando che alla ripresa dei rapporti tra la Santa Sede e l'Italia ostavano ancora delle rilevanti pregiudiziali e che si era, quindi, ben lungi dall'essere alla vigilia di avvenimenti concreti². All'opposizione del Governo Bonomi, in carica dal luglio 1921 al febbraio 1922, il neoeletto Mussolini intervenne alla Came-

¹ Tra i punti programmatici dei Fasci da combattimento figuravano, sino al 1919, l'abolizione del principio della religione dello Stato, il sequestro dei beni delle congregazioni religiose e l'abolizione delle mense vescovili. Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966, p. 80.

² MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO STAMPA, *Una nuova discussione sui rapporti tra Chiesa e Stato in Italia*, Tipografia del Senato, Roma, 1921.

ra indicando la via della conciliazione:

Affermo che la tradizione latina e imperiale di Roma oggi è rappresentata dal cattolicesimo. [...] Ragione per cui io avanzo questa ipotesi: penso anzi che, se il Vaticano rinuncia definitivamente ai suoi sogni temporalistici – e che sia già su questa strada – l'Italia profana o laica, dovrebbe fornire al Vaticano gli aiuti materiali, le agevolazioni materiali per le scuole, chiese, ospedali o altri, che una potenza profana ha a sua disposizione. Perché lo sviluppo del cattolicesimo, nel mondo, l'aumento dei 400 milioni di uomini, che in tutte le parti della terra guardano a Roma, è di un interesse e di un orgoglio anche per noi che siano italiani³.

Non appena giunto alla Presidenza del governo, Mussolini passo all'azione, nonostante i rappresentanti della vecchia guardia, come Roberto Farinacci e Italo Balbo, che avevano condiviso lo slogan marinettiano "svaticanare l'Italia", in provincia, continuassero le aggressioni fisiche contro i cattolici. Con il Regio Decreto n. 2185 del 1 ottobre 1923, sull'Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare, fu stabilita l'obbligatorietà dell'insegnamento della dottrina cattolica per le scuole elementari, salvo precezione privata, nell'art. 3, definendone altresì i contenuti, nell'art. 9, c.1:

Art. 3.

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa sarà provveduto, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. Provveditore agli studi, sentito il Consiglio Scolastico. Per l'idoneità ad impartire l'istruzione così dei maestri come delle altre persone il R. Provveditore si atterrà al conforme parere della competente Autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente.

Art. 9.

Il grado superiore, fino alla classe quinta, comprende, oltre lo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle lettu-

³ *Tornata del 21 giugno 1921*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1921, Tipografia Camera dei deputati, Roma, 1921, p. 97 (81-126).

re storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale: 1° lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle Parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; Sacramenti e Rito secondo la credenza e la prassi cattolica.

Questa disciplina fa parte di un serie organica di normative sulla riforma scolastica che prese il nome dal filosofo Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione del primo governo Mussolini, tra il 30 ottobre 1922 e 1 luglio 1924⁴.

La riconfessionalizzazione del Regno d'Italia si compie anche con l'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quelle di giustizia e negli uffici pubblici stabilito dall'art. 118 del Regio Decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e con il R.D. n. 3288 del 15 luglio 1923, limitativo della libertà di stampa, che annovera tra i motivi di «diffida» da parte del prefetto nei confronti del «gerente» di un giornale, il vilipendio della religione dello Stato e non quello degli altri culti⁵.

Conclusa l'esperienza dei governi di coalizione, con il biennio 1925-1926 vennero sciolti tutti i partiti e le associazioni sindacali non fasciste, furono soppresse le libertà di stampa, riunione o parola, venne ripristinata la pena di morte e venne creato un Tribunale speciale con amplissimi poteri, in grado di mandare al confino con un provvedimento amministrativo le persone non gradite al regime.

Una volta "fascistizzato" l'ordinamento italiano, il regime volle risolvere la questione romana, componendo il conflitto tra il Regno d'Italia e la Santa Sede in una negoziazione che si concluse con la stipula dei Patti Lateranensi del 1929. Relativamente alla disciplina matrimoniale, oggetto della presente dissertazione, la stipulazione del Concordato, con il riconoscimento civile del matrimonio canonico, segna fine del regime del "doppio binario", ossia il superamento della separazione del matrimonio

⁴ La riforma Gentile, cui concorse il pedagogista Giuseppe Lombardo Radice, comprende i Regi Decreti Legislativi n. 1679 del 31 dicembre 1922, n. 1753 del 16 luglio 1923, n. 1054 del 6 maggio 1923, n. 2102 del 30 settembre 1923 e n. 2185 del 1 ottobre 1923. Rimase in vigore sostanzialmente inalterata sino all'avvento del centro-sinistra nell'Italia Repubblica, quando la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 istituì la scuola media unificata. Cfr. SAVERIO SANTAMAITA, *Storia della scuola: dalla scuola al sistema formativo*, Mondadori, Milano, 1999, pp. 97-165.

⁵ MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Lecce, Libellula, 2012, p. 26.

religioso e civile come due ambiti distinti⁶.

Ripercorrendo l'*iter* percorso dalle delegazioni delle due parti contraenti, con la redazione, non prima di grandi difficoltà, di testi preparatori e intermedi, sino alla formulazione del testo definitivo, il momento d'inizio è datato 1926. In estate luglio, tre sacerdoti, padre Giovanni Genocchi dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù, don Giovanni Minozzi e padre Giovanni Semeria dell'Opera nazionale maternità e infanzia, cominciarono a studiare come portare a termine la questione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il dossier fu consegnato al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il quale, dopo un primo "trasecolamento", lo acquisì come materiale preparatorio. Dopo che, sia da parte di Pio XI e del Card. Gasparri che da parte di Mussolini, erano stati espressi desideri e propositi comuni, il 26 luglio furono designati ufficiosamente da Pio XI e dal Ministro di Grazia e Giustizia, Alfredo Rocco, gli incaricati alla trattativa segreta, rispettivamente nelle persone dell'avvocato concistoriale Francesco Pacelli e Domenico Barone, magistrato del Consiglio di Stato⁷. La buona disposizione alla conciliazione si accompagnava alle necessarie cautela che, sin dall'8 agosto 1926, hanno caratterizzato i primi colloqui che si tennero per lo più, alternativamente, nelle abitazioni private dei due delegati.

In una lettera del 30 agosto, Barone informava il capo del Governo dei principi fondamentali che la Santa Sede intendeva porre a base delle trattative, e che miravano al superamento della formula cavouriana "libera Chiesa in libero Stato" e della analoga concezione giolittiana delle "due parallele che non s'incontrano mai", al fine di costituire uno "Stato veramente cattolico", nel quale la "Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato". Intervenendo il 13 maggio 1929, alla Camera dei Deputati, lo stesso Mussolini, leggendo dei brani della corrispondenza, ricorderà le condizioni della trattativa:

⁶ MARIO TEDESCHI, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1999², p. 273; DANILO CECCARELLI MOROLLI, *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario*, Editura, Serafica Roman, 2004.

⁷ Di Francesco Pacelli è stato pubblicato postumo il *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959, da cui abbiamo una precisa testimonianza dei protagonisti, della cronologia e degli eventi che stiamo ricostruendo.

In data 30 agosto del 1926 così il compianto Barone mi riferiva: «Ho creduto doveroso di richiamare l'attenzione di Vostra Eccellenza sulla possibilità di un accordo per la sistemazione dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede a seguito della segnalazione fattami al riguardo da un prelado che gode in Vaticano un'alta posizione, e delle conversazioni che ho avuto per l'iniziativa medesima con l'avvocato Francesco Pacelli, che tra i legali della Santa Sede, è quello che gode più direttamente la piena fiducia del Sommo Pontefice». Più oltre: «Vostra Eccellenza ha segnato una sola pregiudiziale, quella cioè che, giungendosi ad un accordo, la Santa Sede riconosca con esso la definitiva sistemazione della Questione Romana ed accetti quindi lo stato di cose segnato nel 1870, quando venne formato il Regno d'Italia con Roma capitale». «Richiede perciò l'È. V., una rinunzia esplicita da parte della Santa Sede a qualunque rivendicazione temporale nei confronti del Regno d'Italia». «Il Pontefice, informato di queste sue premesse, si è dimostrato disposto ad accettarne senz'altro la sostanza, nella speranza che si addivenga ad una definitiva sistemazione dei rapporti con l'Italia e non già alla stipulazione di un *modus vivendi* solo temporaneo». Naturalmente nell'agosto 1926 la Santa Sede poneva come contropartita le seguenti proposizioni: «L'iniziativa deve muovere dal Governo italiano». «Il Governo italiano deve dichiarare che le trattative si svolgeranno prescindendo dalla Legge sulle Guarentigie». «Sulle trattative deve essere mantenuto il più assoluto segreto»⁸.

Il 4 ottobre, Mussolini rispose con una missiva in cui confermava la propria convinzione circa l'utilità di eliminare ogni ragione di dissidio con la Santa Sede e lo incaricava formalmente di approfondire le condizioni dell'accordo⁹. La circostanza è confermata dallo stesso Mussolini nel suddetto discorso alla Camera dei Deputati, in cui fu letto quasi integralmente il contenuto della lettera:

Il 4 ottobre 1926 Mussolini consegna al consigliere Barone un autografo col quale lo incarica di chiedere alla Santa Sede a quali condizioni sia disposta ad addivenire ad un'amichevole generale definitiva sistemazione dei suoi rapporti con lo Stato italiano. Il 6 ottobre 1926 Sua Eminenza il cardinale Gasparri scrive a Pacelli, rispondendo in massima in modo affermativo alle ri-

⁸ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Roma, Tipografia Camera dei deputati, 1929, p. 145.

⁹ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., p. 207.

chieste. Ecco una mia lettera. «Roma 4 ottobre 1926; festa nazionale di San Francesco di Assisi. Caro Barone, con riferimento ai colloqui che ho avuto con lei le confermo la mia convinzione circa l'utilità di vedere finalmente eliminata ogni ragione di dissidio tra l'Italia e' la Santa Sede». «La incarico di mettersi in relazione con i rappresentanti di questa, al fine di conoscere in base a quali condizioni sia essa disposta ad addivenire ad una amichevole, generale, definitiva sistemazione dei suoi rapporti con lo Stato italiano. «Questo incarico che le do, non ha carattere nè ufficiale, nè ufficioso, ma strettamente confidenziale, essendo diretto a preparare le basi per gli accordi ufficiali». «Mi auguro che questa preparazione sia tale da facilitare il lavoro successivo»¹⁰.

A nulla valse, il 18 ottobre, l'intervento di Giovanni Gentile, estensore del manifesto degli intellettuali fascisti del 1925, contro la scelta concordataria:

Chi parla di conciliazione o non ama lo Stato o non ama la Chiesa, giacché una transazione assoluta e definitiva, che non lasciasse più materia di discordia e contesa, sarebbe e non potrebbe non essere la soppressione dell'uno o dell'altro termine del dualismo¹¹.

Mussolini non accolse le conseguenze politiche della concezione attualistica di Gentile, molto più interessato al sostegno dell'istituzione religiosa che – come riassume Ombretta Carulli Fumagalli – più di tutti era «la custode e portatrice della tradizione popolare, di quella che al suo spirito di antico rivoluzionario, sostanzialmente scettico, appare sì una mitologia, ma una mitologia nella quale vivono valori spirituali, dei quali lo Stato fascista, appunto perché totalitario, non può fare a meno. Di qui la considerazione della Conciliazione con la Chiesa cattolica come architrave del regime, in dissenso aperto con l'ideologo Gentile»¹².

¹⁰ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, cit., pp. 144-145.

¹¹ GIOVANNI GENTILE, *Discorso inaugurale dei corsi universitari della Casa del Fascio di Bologna*, come *Il problema religioso in Italia*, in *Fascismo e cultura*, Treves, Milano, 1928, pp. 146-181.

¹² OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, «A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio». *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, cit., p. 57.

Nel discorso alla Camera dei Deputati del 13 maggio 1929, Mussolini, ricorda quali erano i punti che il Card. Gasparri aveva comunicato alla parte italiana:

1. «La condizione che si vuol fare alla Santa Sede deve essere conforme alla sua dignità e alla giustizia». 2. «Perciò essa deve esser tale che le garantisca piena libertà ed indipendenza non solo reale ed effettiva, ma anche visibile e manifesta, con territorio di sua piena ed esclusiva proprietà, sia di dominio che di giurisdizione, come conviene a vera sovranità ed inviolabile ad ogni evenienza». 3. «Per questi motivi, ed anche perché trattasi di cosa che evidentemente esorbita dai confini dell'Italia, è necessario che il nuovo assetto politico territoriale sia riconosciuto dalle Potenze». 4. «Spetterà, al Governo italiano assicurare in via di massima tale riconoscimento almeno da parte delle Potenze europee, con le quali e la Santa Sede e l'Italia hanno rapporti diplomatici, prima di aprire le trattative ufficiali». 5. «Alla convenzione politica conviene abbinare una convenzione concordataria che regoli la legislazione ecclesiastica in Italia». 6. «È appena necessario aggiungere che le eventuali convenzioni dovranno essere sempre approvate dall'autorità politica e costituzionale in Italia, cioè dal Re e dal Parlamento»¹³.

Le trattative furono, peraltro, sospese più volte allorché si manifestarono tensioni su questioni rilevanti per ambedue le parti. I principali ostacoli riguardavano la competizione delle rispettive organizzazioni giovanili, l'Opera nazionale balilla (ONB), da un lato, e l'Associazione scouts cattolici italiani (ASCI) e il settore giovanile dell'Azione Cattolica, dall'altro lato, l'entità delle riparazioni che dovevano sostituire la dotazione annua prevista dalla legge delle Guarentigie e, non ultima la questione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito cattolico.

Il 5 novembre 1926, Pacelli e Barone combinarono comunque i “Punti come base delle trattative per il Concordato” che furono rimessi al giudizio di Pio XI, Card. Gasparri e Mons. Borgongini¹⁴. I punti comprendono tre sezioni, sulla parte generale (nn. 1-10), sulle persone (nn. 11-16) e sulle cose (nn. 17-47). Il punto 17 riguarda il “Matrimonio civile: aboli-

¹³ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, cit., pp. 145-146.

¹⁴ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., pp. 201-220.

zione, pubblicazioni civili, impedimenti”¹⁵. Il 5 dicembre viene redatto un «progetto del Concordato» proposto dalla Santa Sede. Il progetto dedica al matrimonio l'art. 44, che viene così formulato:

Il matrimonio celebrato validamente secondo il Codice di Diritto canonico è riconosciuto 'allo Stato senza che sia necessario procedere all'atto civile.

È però fatto obbligo all'autorità ecclesiastica competente di comunicare all'ufficio di anagrafe l'avvenuta celebrazione.

Per ciò che riguarda gli impedimenti dirimenti e le cause matrimoniali, lo Stato si rimetterà alle disposizioni del Codice di Diritto canonico¹⁶.

Il 10 dicembre 1926 il Re autorizza l'apertura delle trattative ufficiali, che si svolgono durante il periodo tra dicembre 1926 e gennaio 1927, portando alla modifica e ampliamento dell'art. con l'aggiunta di tre clausole importanti: il riconoscimento alla Chiesa della «giurisdizione esclusiva nelle cause relative al matrimonio»; l'esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici circa la nullità matrimoniale, mediante semplice ordinanza «senza altre formalità»; e l'impegno da parte dello Stato italiano «a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità», che implicitamente riconosce la qualifica di «sacramento»¹⁷.

Il 22 febbraio 1927, il consigliere Barone presenta un suo «Progetto del concordato», che all'art. 35 propone la seguente disciplina sul matrimonio:

Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare la possibilità di introdurre nella sua legislazione una norma per la quale il matrimonio religioso cattolico sia produttivo anche degli effetti civili, quando, dietro richiesta di ambedue gli sposi, il sacerdote celebrante ne avesse fatta espressa menzione, leggendo all'uopo gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi fra loro, ed osservando quelle altre formalità che la legge italiana in avvenire prescrivesse. A questo effetto, la celebrazione del matrimonio religioso non potrebbe avere luogo senza la esibizione di un certificato della competente autorità civile da cui risultasse che le pubblicazioni all'ufficio di stato civile, non furono prodotte opposizioni o che, prodotte opposizioni, furono respinte. Gli eventuali procedimenti diretti all'annullamento

¹⁵ Ivi, pp. 201-220.

¹⁶ Ivi, p. 264.

¹⁷ *Ibidem*.

dei matrimoni suddetti avrebbero, per gli effetti civili, il loro corso davanti le competenti autorità giudiziarie italiane indipendentemente da quelli che si svolgessero in sede ecclesiastica e particolari garanzie dovrebbero essere adottate per la redazione e la custodia dei verbali relativi ai predetti matrimoni quali dovrebbero essere comunicati entro un breve termine ai competenti uffici di stato civile per la trascrizione nei loro registri¹⁸.

Il 2 marzo, la Santa Sede presenta le proprie “Osservazioni al progetto Barone” e nelle “Note sugli articoli modificati e sui nuovi” (artt. 32, 33), per quanto concerne il matrimonio, presenta le seguenti dettagliate osservazioni:

Se, per evitare la tanto deplorata duplicità del matrimonio (religioso e civile), si vuole disporre che il matrimonio religioso, o meglio il sacramento del matrimonio, abbia anche gli effetti civili, si deve ammettere altresì, per logica ed ineluttabile conseguenza:

a) che il matrimonio religioso sia per le forme (pubblicazioni, celebrazione, ecc.) sia per la sostanza (capacità, impedimenti, ecc.) sia regolato dalle norme del diritto canonico;

b) che parimenti le cause matrimoniali circa la validità del matrimonio e la separazione personale dei coniugi, eccettuato quanto concerne gli effetti civili patrimoniali (dote, alimenti, ecc.) siano riservate ai tribunali ecclesiastici.

Quanto agli impedimenti, è da notare che le differenze sostanziali tra le norme del diritto canonico e quelle del diritto civile sono soltanto le seguenti:

a) il diritto canonico stabilisce l'impedimentum ordinis (ordine sacro) e l'impedimentum voti (voto di castità dei religiosi), che il codice civile ignora, ma che il Governo fascista ha già implicitamente riconosciuto, esentando dalla tassa sui celibi i sacerdoti cattolici ed i religiosi che hanno pronunciato il voto di castità (art. 1 n. 1 del R. D. 13 febbraio 1927 n. 124);

b) il codice civile, oltre il limite di età di 18 anni per l'uomo e 15 per la donna, stabilisce nell'art. 63 che il figlio che non ha compiuto gli anni 25 e la figlia che non ha compiuto gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: la legge canonica, invece, stabilisce soltanto il limite di età di sedici anni per l'uomo e quattordici per donna, e per quelli che hanno superato la detta età, dà incarico ai pastori di anime di dissuadere i giovani dal contrarre matrimonio prima dell'età, nella quale, secondo il costume della regione, si suole contrarre matrimonio (Can. 1067).

¹⁸ Ivi, pp. 281-282.

Quanto alla indissolubilità del matrimonio, se è sanzionata dal codice civile, a più forte ragione è proclamata dalla Chiesa per un rigoroso precetto di Nostro Signore Gesù Cristo (*quod Deus coniunxit, homo non separet*), al quale precetto non potrebbe derogare neanche il Sommo Pontefice. La Chiesa, tuttavia, ha introdotto una saggia norma di applicazione, la quale, mentre non costituisce la deroga air indissolubilità, tende ad eliminare i matrimoni infecondi: tale norma è costituita dalla dispensa dal matrimonio rato non consumato. Secondo la Chiesa *matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis* (Can. 1013), e perciò la Chiesa stessa considera non perfetto il matrimonio non consumato. Quindi se i coniugi, dopo celebrato il matrimonio non lo abbiano consumato anche per cause diverse dalla vera e propria impotenza, la Chiesa, constatata, anche a mezzo di perizia, la non consumazione, e quando concorra una giusta causa, dispensa dal matrimonio e permette ai coniugi di celebrare altre nozze (Can. 1119). Il Codice civile non ammette tale rimedio, la cui ragionevolezza ed utilità sociale (*bonum prolis*) appare invece manifesta.

Considerato tutto quanto sopra, ognuno vede come lo Stato italiano nulla ha da temere, anzi molto da guadagnare nel consentire che il matrimonio religioso, che è un sacramento civili. Naturalmente il matrimonio civile, disciplinato dalle leggi civili, rimarrebbe per tutti coloro che non vogliono contrarre matrimonio religioso¹⁹.

Pochi giorni dopo, il 6 marzo, Pio XI, assieme al Card. Gasparri, Mons. Borgogini e l'avv. Pacelli, esamina tutto il nuovo testo del Concordato, con le modifiche proposte e propone altre modificazioni, specialmente per la piena efficacia del matrimonio canonico, che egli vuole senz'altro riconosciuto. L'8 marzo, le richieste del Santo Padre vengono comunicate a Barone, il quale ha il compito di redigere un ulteriore progetto. Nell'art. 32, riguardante il matrimonio, tuttavia non vengono recepite le modificazioni proposte dalla Santa Sede, in quanto non si parla di riserva della giurisdizione ai tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale né di esecuzione delle sentenze dichiarative della nullità né della qualifica di «sacramento» del matrimonio canonico:

Art. 32. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, attribuirà al matrimonio religioso effetti civili. A tal fine si dovrà, in occasione della celebrazione far espressa menzione degli effetti civili della

¹⁹ Ivi, pp. 283-290.

medesima e dovranno essere letti gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi fra loro durante il matrimonio e si dovranno osservare le altre formalità della legge. La celebrazione del matrimonio religioso, perché sia produttivo degli effetti civili, non potrà avere luogo senza la esibizione di un certificato della competente autorità civile da cui risulti che, fatte le pubblicazioni all'ufficio di stato civile, non furono prodotte opposizioni o che, prodotte opposizioni, furono respinte. Particolari garanzie dovranno poi essere adottate per la redazione e la custodia dei verbali relativi ai predetti matrimoni, i quali saranno comunicati entro un breve termine ai competenti uffici di stato civile per la trascrizione nei registri²⁰.

Durante il 1927, i colloqui si fermarono a causa delle tensioni dovute ai propositi di scioglimento dei gruppi sportivi e degli esploratori cattolici, gli scouts, al fine di rendere egemone la costituita Opera Nazionale Balilla, pur tollerando come associazione di fatto la più radicata Azione Cattolica Giovanile.

Nel discorso alla Camera dei Deputati del 13 maggio 1929, lo stesso Mussolini, ricorda quanto fosse costitutiva dello stesso regime la questione giovanile:

[...] se per tutto il 1927 le cose stagnarono e tutto si limitò al mantenimento di personali contatti, ciò si deve al dissidio determinatosi per la educazione delle giovani generazioni, per la questione dei boys scouts cattolici): questione la cui soluzione voi conoscete. Un altro regime che non sia il nostro, un regime demo-liberale, un regime di quelli che noi disprezziamo, può ritenere utile rinunciare all'educazione delle giovani generazioni. Noi no. In questo campo siamo intrattabili! Nostro deve essere l'insegnamento. Questi fanciulli debbono essere educati nella nostra fede religiosa, ma noi abbiamo bisogno di integrare questa educazione, abbiamo bisogno di dare a questi giovani il senso della virilità, della potenza, della conquista; soprattutto abbiamo bisogno di ispirare loro la nostra fede e accenderli delle nostre speranze²¹.

Sui giornali lo scontro tra cattolici e fascisti sembrò prendere il sopravvento e il 30 settembre, dalle colonne del *Corriere della Sera*, Gio-

²⁰ Ivi, p. 311.

²¹ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, cit., p. 146.

vanni Gentile ribadiva il proprio laicismo con un duro articolo contro le trattative con il Vaticano:

La verità è che la famosa conciliazione, tanto vagheggiata da Cavour e da Crispi e dopo, è utopia; e se, come notava il Manzoni, ci sono utopie belle e utopie brutte, questa della conciliazione non è da mettersi tra le prime. [...] La conciliazione giuridica sarebbe sì la fine di un dissidio ma sarebbe pure il principio di nuovi dissidi e nuove lotte sullo stesso terreno su cui oggi si svolgono non sempre cordialmente i rapporti tra la Chiesa e gli Stati fuori d'Italia. [...] Nessuna amicizia più travagliata di quella degli amici che hanno qualcosa da dividere!²².

Immediata e risoluta fu la replica da parte dell'Osservatore Romano:

L'Italia da sola ha potuto bruscamente annientare lo Stato di cui la Chiesa ha bisogno per l'esercizio delle sue funzioni spirituali nel mondo, distruggendo una condizione di cose che l'opera dei secoli aveva stabilito; perciò da sola può ricostruirlo; ricostruirlo, se non nelle proporzioni di una volta, almeno nella misura necessaria a garantire la visibile indipendenza del governo delle anime; ricostruirlo senza suicidarsi, per il minuscolo Stato non si vede come distruggerebbe l'Italia²³.

Le polemiche alimentate dagli organi di informazione delle due parti furono ridimensionate, il 20 ottobre, dal foglio d'ordini n. 37 del Partito Nazionale Fascista, in cui, premettendo che "nessun nodo vi fu mai nella storia che non sia stato sciolto o dalla forza o dalla pazienza o dalla saggezza", vi si affermava che

1. Per il Vaticano la questione non è di carattere internazionale, ma semplicemente bilaterale tra Stato Italiano e Santa Sede. Il che è giusto dal punto di vista della storia e della logica; 2. Per il Partito Fascista è fuori discussione un ripristino anche in formato ridottissimo del potere temporale cessato nel 1870; 3. Il Regime Fascista può riuscire senza abdicare a nessuno dei fondamenti dei diritti dello Stato, là dove il demoliberalismo in ripetuti tentativi fallì²⁴.

²² GIOVANNI GENTILE, *L'utopia della Conciliazione*, in "Corriere della Sera", 20 ottobre 1927; in GIUSEPPE BONFANTI, *Il fascismo*, Vol. II, La Scuola, Brescia, 1977, pp. 38-39.

²³ Cfr. GERLANDO LENTINI, *Pio XI, l'Italia e Mussolini*, Città Nuova Editrice, Roma, 2008 pp. 48-49.

²⁴ Ivi, p. 49.

Nel maggio 1928, le rassicurazioni convinsero il Vaticano a riprendere le trattative nonostante la questione delle organizzazioni giovanili fosse insoluta.

Il 26 del mese, Barone consegna a Pacelli un “Pro Memoria sul Trattato e sul Concordato”, in cui, mentre vengono fatte osservazioni puntuali su vari aspetti in discussione, nulla viene detto sull’art. 32 che tratta il matrimonio religioso²⁵. Il documento “Testi approvati da S. E. il Capo del Governo, On. Mussolini”, consegnato il 21 agosto da Barone a Pacelli, in duplice copia, una per il Papa, l’altra per il Presidente del Consiglio, recepisce alcune modifiche suggerite dalla Santa Sede in materia matrimoniale. In particolare, l’art. 33 stabilisce che:

Le sentenze con le quali la competente giurisdizione ecclesiastica pronunzi l’annullamento di matrimoni contratti a norma dell’articolo precedente avranno effetti civili nel Regno, previo giudizio di delibazione da svolgersi davanti alla Corte d’appello, ove questa riconosca concorso delle condizioni richieste in genere per l’esecutorietà delle sentenze emanate all’estero, che l’annullamento fu pronunziato per una causa che le nostre leggi civili riconoscano a determinare la nullità del matrimonio.

In tale occasione, la Corte di appello dichiara, inoltre, ove occorra, se ed in quanto sia da considerare putativo il matrimonio annullato²⁶.

Il 1 settembre, il Cardinale Gasparri scrive a Pacelli una lettera in cui esprime la profonda contrarietà del Pontefice riguardo alle modificazioni così disattese:

Quanto al Concordato, Sua Santità è stata non poco contraddetta nel vedere che le sue richieste, pur così ragionevoli e modeste, riguardo al sacramento del matrimonio e all’istruzione religiosa nelle scuole medie non siano state prese nella dovuta considerazione. Per il matrimonio, l’insistere che fa il Governo sulla propria legislazione e sulla necessità del mantenimento degli impedimenti civili e della delibazione delle sentenze [...] da parte dei tribunali laici, riduce troppo sensibilmente il beneficio del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, senza parlare delle complicazioni dottrinali e dogmatiche che la formulazione di tali illogiche limitazioni porterebbero se-

²⁵ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., pp. 339-345.

²⁶ Ivi, pp. 372-373.

co. [...] Se si pensa che fra i motivi preponderanti per i quali il Santo Padre si è deciso a trattare con il Governo Italiano per l'accomodamento della Questione Romana, è stato il bene delle anime in Italia, da conseguirsi con un buon Concordato, mettendo in seconda linea gli interessi temporali, pur così giusti ed universalmente riconosciuti, attendendosi con fiducia alla parola del Signore: "Quaerite Primum Regnum Dei", Ella vedrà come le titubanze e le restrizioni del Governo Italiano in materia spirituale, debbano affliggere il Santo Padre e vengano ad indebolire i motivi principali che possano indurlo ad un accordo. Tuttavia Sua Santità non perde la confidenza nel buon senso italiano dei governanti e spera che vorranno decidersi ad accogliere i suoi desiderata nella sostanziale integrità²⁷.

Dopo vari accomodamenti apportati ai testi dalle due legazioni, nel corso delle loro ripetute sedute intermedie, il testo integrale del Trattato e del Concordato, già riveduto da Card. Gasparri, da Mons. Borgoncini e dall'Avv. Pacelli, tra il 27 novembre e il 2 dicembre, viene «corretto ed approvato» dal Santo Padre. La normativa sul matrimonio è contenuta nell'art. 35, nel quale vengono riaffermati i due elementi fondamentali: la «sacramentalità» del matrimonio e la «competenza esclusiva» delle autorità ecclesiastiche per le cause matrimoniali:

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal Codice Canonico, gli effetti civili.

A tal fine si dovrà in occasione della celebrazione fare espressa menzione degli effetti civili della medesima, dovranno essere letti gli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi fra loro durante il matrimonio.

Consequentemente lo Stato riconosce la competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica delle cause matrimoniali secondo il Codice Canonico, salva la competenza dello Stato in ciò che riguarda gli effetti meramente civili²⁸.

Nel frattempo, l'art. 12 della Legge n. 2693 del 9 dicembre 1928 aveva stabilito – onde «circondare di una nuova e maggior garanzia la disciplina di alcune materie particolarmente delicate» e assicurare «maggiore stabilità agli ordinamenti fondamentali dello Stato» –, l'obbligo di sentire il parere del Gran consiglio «su tutte le proposte di legge di carattere costituzionale» e, in ogni caso, su quelle concernenti le materie contemplate nei

²⁷ Ivi, pp. 376-379.

²⁸ Ivi, p. 408.

paragrafi 16 dell'art. 12, creandosi, in tal modo «un nuovo tipo di legislazione, la legislazione costituzionale», e, addirittura, prevedendosi il potere dell'autorità giudiziaria di «negare osservanza alle leggi costituzionali emanate senza la formalità del previo esame del Gran Consiglio»²⁹. Tra tali materie rientravano anche «i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede». Sugli Accordi Lateranensi, dopo la loro conclusione e prima della loro presentazione al Parlamento, in effetti, venne sentito il parere del Gran consiglio, ma nel disegno di legge e neppure nella legge per l'esecuzione del Trattato e del Concordato si farà cenno a tale parere³⁰.

Il 4 gennaio muore il consigliere di stato Domenico Barone e, pochi giorni dopo, Mussolini dichiara all'Avv. Pacelli «che desidera condurre presto a termine la soluzione della Questione romana e che, a tale scopo, crede inutile nominare altro fiduciario, potendo io (Pacelli) servire di anello di congiunzione tra lui ed il Vaticano». Mussolini informa la Signora Barone «che quanto al seguito delle trattative, riteneva non necessario nominare altro plenipotenziario. Questo disse per togliere alla Signora la preoccupazione manifestatagli che un nuovo incaricato potesse appropriarsi il merito dell'opera del compianto Barone»³¹.

Dall'8 gennaio 1929, seguirono con un fitto calendario altri incontri, nella massima segretezza, come leggeremo nel discorso alla Camera di Mussolini. Il 15 del mese, viene redatto uno schema che nell'art. 34 prevede due modificazioni sostanziali, richieste vivamente dalla Santa Sede: la qualifica di «sacramento», riconosciuta al matrimonio, disciplinato dal Diritto canonico; e la «competenza esclusiva» dell'autorità ecclesiastica nelle cause matrimoniali³². Il giorno seguente, il testo viene presentato e discusso a Pacelli, che annota:

Si procede ad una nuova lettura del Trattato. Mussolini propone alcune

²⁹ ALFREDO ROCCO, *Relazione ministeriale al disegno di legge*, in Id., *La formazione dello Stato fascista (1925-34)*, Milano 1938, pp. 943-954. Vedi anche i commenti di GIOVANNI GENTILE, *La legge del Gran Consiglio*, «Educazione Fascista», VI, 1928, pp. 513-517.

³⁰ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, La rilevanza costituzionale dei Patti lateranensi tra ordinamento fascista e carta repubblicana, in *«Rivista trimestrale di diritto pubblico»*, XLIX, 4, 1983, pp. 1333-1346; rist. in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, pp. 713 ss.

³¹ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., p. 112.

³² Ivi, p. 438.

brevi modifiche di forma ed il trasporto dell'art. 7 del Trattato al Concordato [...]. Si procede poi ad un primo esame degli articoli 1 a 29, 34 e 36 del Concordato, che sono quasi tutti accettati³³.

Alla seduta del 20 gennaio, a cui partecipano Mussolini, Rocco e Pacelli, il verbale della riunione, riguardo all'art. 34 sul matrimonio, ci descrive che:

Rocco propone che si accordino gli effetti civili al matrimonio religioso, purché questo sia disciplinato anche dalle norme sostanziali del codice civile e lo Stato abbia ingerenze e controlli sulle forme della celebrazione e sulle sentenze delle autorità ecclesiastiche. Pacelli insiste per la esclusiva competenza della Chiesa circa il sacramento del matrimonio e dichiara, pur con riserva, che si può discutere soltanto circa una collaborazione colle autorità civili per quanto riguarda i registri, le forme, ecc., rimanendo impregiudicata la sostanza. Rocco invita Pacelli a formulare un articolo in proposito³⁴.

Il giorno stesso, Pacelli scrive nel proprio Diario, una richiesta del pontefice:

In ordine al punto del matrimonio il Santo Padre mi incarica di dichiarare che se non accetta la nostra proposta, non si farà più la Conciliazione: si possono con sentire soltanto accordi in ordine alle forme e alle registrazioni del matrimonio, che non intacchino la sostanza del sacramento del matrimonio³⁵.

Nella seduta del 24 gennaio, presenti: S. E. Mussolini, S. E. Rocco, Comm. Consiglio e Avv. Pacelli, pervenuti all'esame dell'art. 34, Pacelli legge la nuova formula, che è in massima approvata, salvo che Rocco richiede una migliore formulazione per la richiesta di certificati e la esclusione delle cause di separazione dalla competenza dei tribunali ecclesiastici³⁶. La minuta dell'art. 34, redatta da Pacelli, a margine, riporta le modificazioni adottate dal Santo Padre:

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base del-

³³ Ivi, p. 115.

³⁴ Ivi., pp. 166-169.

³⁵ Ivi, p. 169.

³⁶ Ivi, pp. 175-181.

la famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni, che precedono la celebrazione del matrimonio allo scopo di accertare la capacità e lo stato libero dei coniugi, saranno effettuate anche nella casa comunale e l'ufficiale dello stato civile trasmetterà al parroco il relativo certificato.

Subito dopo la celebrazione il parroco redigerà l'atto di matrimonio e spiegherà ai coniugi effetti civili del medesimo, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti doveri dei coniugi.

Entro cinque giorni il parroco trasmetterà ai Comune copia integrale dell'atto di matrimonio, perché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Lo Stato riconosce la competenza esclusiva dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici nelle cause matrimoniali secondo le norme del diritto canonico. Sono, invece, riservate ai tribunali dello Stato tutte le questioni relative agli effetti meramente civili del matrimonio.

I provvedimenti e le sentenze ecclesiastiche portanti dichiarazione di nullità del matrimonio e dispensa dal matrimonio rato non consumato, che per il diritto canonico non siano soggette ad approvazione da parte del Sommo Pontefice, quando siano divenute definitive, saranno sottoposte al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. Copia del provvedimento approvato dal Sommo Pontefice o della sentenza definitiva col relativo decreto del Supremo Tribunale della Segnatura sarà trasmessa alla Corte di Appello dello Stato, competente per territorio, la quale con provvedimento reso in Camera di Consiglio ordinerà che la dichiarata nullità o dispensa come sopra sia annotata nei registri dello stato civile a margine dell'atto

Le pubblicazioni ecclesiastiche, che precedono la celebrazione del matrimonio allo scopo di accertare la capacità e lo stato libero dei coniugi, saranno affisse anche nella casa comunale e l'ufficiale dello stato civile trasmetterà al parroco i relativi certificati.

I provvedimenti e le sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. Le sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmesse alla Corte di Appello dello Stato, competente per territorio, la quale con provvedimenti resi in Camera di Consiglio le renderà esecutive agli effetti civili, e per quelle portanti dichiarazione di nullità nel matrimonio o dispensa dal matrimonio rato non consumato, opinerà che siano annotate nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

di matrimonio³⁷.

Il 30 gennaio, nell'udienza con il Cardinale Gasparo e Pacelli, in ordine al matrimonio, il Santo Padre dichiara che si può consentire che i tribunali civili conoscano le cause di separazione, per cui Pacelli provvede a rivedere il testo. Il giorno seguente, nella seduta a casa di Mussolini, il capo del governo concorda con Rocco e Pacelli sul dissenso «su pochi punti di non grande importanza»³⁸. Nel Verbale, sul matrimonio, si legge: «Nel secondo alinea invece di “anche nella casa comunale” nella chiesa parrocchiale e nella casa comunale”. Nel quarto alinea del “matrimonio così celebrato”. Si vorrebbe sopprimere “esclusiva”»³⁹.

Le sedute proseguono nel mese successivo e il 4 febbraio Mussolini, Rocco e Pacelli, trovano l'accordo sul secondo alinea – «Le pubblicazioni del matrimonio, come sopra effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale», mentre Mussolini rinuncia nel quarto alinea all'aggiunta «così celebrato» e si consente alla soppressione dell'aggettivo «esclusiva»⁴⁰.

La sera del 7 febbraio le redazioni dei giornali rievocano la notizia delle trattative, sino ad allora rimasta rigorosamente segreta, destando un fragoroso clamore nell'opinione pubblica: «Lunedì prossimo, 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, avrà luogo la firma dei patti che sanciranno la Conciliazione fra la Chiesa e lo Stato italiano dopo quasi settant'anni di “guerra fredda!”»⁴¹. Immediatamente smentita dal Vaticano e dal Governo italiano, che mise il veto alla pubblicazione, la notizia era stata divulgata dal Cardinale Gasparri. Oramai siamo alle strette finali. Nella seduta del 9 febbraio, viene data lettura dei testi stampati, che vengono approvati, e si fissa la firma per lunedì 11 alle ore 12 nel Palazzo Lateranense, con l'intervento, per la Santa Sede, del Card. Gasparri, Mons. Borgoncini, Mons. Pizzardo e Prof. Pacelli, e per l'Italia, del Ministro Rocco e di Francesco Giunta, sottosegretario alla presidenza del

³⁷ Ivi, pp. 455-456.

³⁸ Ivi, pp. 120-121.

³⁹ Ivi, pp. 189, 470.

⁴⁰ Ivi, p. 196.

⁴¹ Cfr. ARRIGO PETACCO, FRANCO BANDINI, DENNIS MACKSMITH, *Storia del fascismo*, Vol. 2, Curcio, Roma, 1981, p. 443.

Consiglio⁴². Il testo definitivo dell'articolo sul matrimonio, riportato in nota, è quello approvato dopo i due emendamenti suggeriti nella seduta del 6 febbraio. Il 10 febbraio la notizia della firma giunta nuovamente nelle redazioni non era ancora stata confermata, per cui molti giornalisti si recarono in Vaticano, dove attesero sino al giorno seguente, assieme a centomila romani raccolti a Piazza S. Pietro. Nella mattina non accadde nulla, finché a mezzogiorno fu comunicata la firma di Patti, il cui accordo, ricorda Mussolini, ha impegnato le capacità negoziali delle parti:

Le trattative sono dunque durate 30 mesi, con intervalli. L'avvocato Pacelli, che ha avuto gran parte in queste trattative e che ha rivelato un animo di forte italiano, pur essendo un fervente cattolico, l'avvocato Pacelli, come lui stesso ha dichiarato, è stato ricevuto non meno di centocinquanta volte dal Sommo Pontefice. Il Trattato è stato redatto venti volte, prima d'essere licenziato nella sua veste definitiva⁴³.

La data dell'11 febbraio per la firma non era stata scelta a caso dalla Chiesa, in quanto era la ricorrenza del miracolo della Madonna di Lourdes. Questo accordo doveva essere ricordato ai posteri come un altro miracolo che aveva fatto la Madonna alla Chiesa. Ma anche per Mussolini, era importante quel "miracolo", da farsi entro febbraio, perché invece delle elezioni, nel mese di marzo, con un plebiscito intendeva ottenere un amplissimo riconoscimento popolare, per poi con l'ampio consenso, eleggere la prima vera Camera del regime.

2.2. *La firma degli atti e i commenti delle parti*

I Patti Lateranensi, comprensivi di tre Atti Ufficiali – il Trattato, la Convenzione finanziaria e il Concordato – furono firmati nel Palazzo Apostolico di San Giovanni Laterano, per la Santa Sede, dal Segretario di Stato, il Cardinale Gasparri, e per il Regno d'Italia, dal Capo del Governo, Mussolini⁴⁴. Alla destra del Cardinale prendono posto Monsignor

⁴² FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., p. 203.

⁴³ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, cit., p. 148.

⁴⁴ Come ipotizza Arrigo Petacco è «probabile che il segreto sia stato voluto soprattutto da Mussolini per la ragione che, fino all'ultimo momento, le trattative rischiarono spesso di

Borgoncini Duca, Monsignor Pizzardo e l'Avvocato Pacelli; alla sinistra di Mussolini il Ministro Rocco, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giunta e Dino Grandi, sottosegretario all'Interno e agli Esteri. Davanti a Gasparri e a Mussolini, non ci sono i giornalisti ma i tecnici dell'Istituto LUCE, che stanno riprendendo la scena con la macchina da presa. Alla fine Mussolini prende la parola parlando di fossati colmati e incomprensioni risolte. Anche il Cardinale Gasparri pronuncia poche parole commosse. Dopo i saluti, il capo del Governo ordina di diramare la notizia della "Conciliazione".

Contemporaneamente, Pio XI ai parroci e predicatori della Quaresima a Roma comunicava la firma dei patti, rimarcando altresì l'importanza del loro contenuto:

Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, e forse in questo preciso momento, lassù nel Nostro Palazzo del Laterano [...] si sottoscrivono i Patti Lateranensi: un Trattato e un Concordato. Un Trattato inteso a riconoscere e ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria sovranità territoriale e che evidentemente è necessaria a Chi, stante il divino mandato e la divina rappresentanza di cui è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena. Un Concordato poi, che volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di governi settari⁴⁵.

La "Conciliazione" tra lo Stato italiano e Chiesa cattolica per la risoluzione della questione romana si concluse in modo soddisfacente per le parti in causa. Il compiacimento del Santa Sede fu ribadita da Pio XI il 13 febbraio 1929, durante l'udienza concessa ai professori e agli studenti

essere interrotte. Mentre la scelta del luogo è possibile supporre sia stata dal Vaticano dettata da motivi storico-religiosi: il palazzo Laterano, infatti, è quello più legato, fra tutti gli edifici romani, alla storia della Chiesa. Lì ci furono onorate le prime cerimonie sotto l'imperatore Costantino; lì i primi riti ufficiali; lì vennero celebrati alcuni Concilii ecumenici di fondamentale importanza, tra i quali quello del 1215, che stabilì il primato del Pontefice romano. E lì, per un millennio, ebbe la sua sede il papato. Furono forse anche ragioni polemiche a suggerire la scelta: nella basilica del Laterano sulle mura del complesso erano ancora visibili i segni delle cannonate sparate dagli italiani nel 1870, in occasione della presa di Roma». ARRIGO PETACCO, *L'uomo della provvidenza: Mussolini, ascesa e caduta di un mito*, Mondadori, Milano, 2004, p. 127.

⁴⁵ Cfr. GERLANDO LENTINI, *Pio XI, l'Italia e Mussolini*, cit., pp. 50-51.

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che passò alla storia per un passaggio in cui Benito Mussolini veniva indicato come «l'uomo che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare». In particolare, l'approvazione dell'art. 34 del Concordato fu il punto di arrivo di una vicenda a lungo irrisolta, male accettata dalla Chiesa cattolica, al punto che il Pontefice, nell'incontro pare abbia dichiarato che «Per avere questo articolo 34 del Concordato saremmo andati a trattare con Belzebù in persona»⁴⁶.

La contentezza tra i cattolici fu enorme; tuttavia non vi parteciparono tutti. Tra i cattolici amareggiati c'era don Luigi Sturzo che, in esilio a Londra, segue con angoscia gli avvenimenti italiani ma cerca di stemperare gli animi dei popolari, come Ferrari, che condannano come funesti gli accordi lateranensi⁴⁷. Nella risposta alla lettera del giovane popolare modenese, Sturzo interpretava, soprattutto, la stipula del Trattato da una prospettiva non tanto politica quanto storica:

Non è opportuno né per la Chiesa né per l'Italia e neppure per la serietà dell'azione antifascista negare valore ai debiti e ai trattati internazionali dell'Italia [...] È un guadagno per la Chiesa che la Santa Sede abbia rinunciato a qualsiasi dominio territoriale e garanzie internazionali e a partecipare col

⁴⁶ L'esclamazione è riferita da ORIO GIACCHI, *Fine dell'art. 34 del Concordato?*, cit., p. 567; poi in Ombretta Fumagalli Carulli (a cura di), *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1981, p. 302. Di essa non vi è traccia nel testo ufficiale del discorso, pronunciato davanti ai docenti e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ma il risultato era di tale importanza da meritare un'interruzione nella lettura, che colpì l'uditorio, nel quale era l'allora studente universitario ventenne Orio Giacchi. Il giornalista Gianfranco Bianchi, commentando i 60 anni dei Patti Lateranensi, avvalorò la citazione del Pontefice, raccontando che «PIO XI ebbe a dire che "Per ottenere il contenuto di questo art. 34 sarebbe andato a trattare con Belzebù in persona" e ciò, in quanto siffatto riconoscimento civile della disciplina del matrimonio canonico ai fini della completa attuazione del *munus sanctificandi Ecclesiae* era uno strumento indispensabile. [...] Vero e unico scopo della stipulazione dei Patti Lateranensi era per Pio XI il Concordato». GIANFRANCO BIANCHI, in "L'Avvenire", 11 febbraio 1989, p. 13. Più recentemente, l'espressione è ricordata da OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, Relazione al Convegno "Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato", 10-12 marzo 2005, p. 1.

⁴⁷ Cfr. FRANCESCO LUIGI FERRARI, *Lettera a Sturzo del 13 febbraio 1929*, in R. De Felice, *Mussolini il fascista, Vol. II: l'Organizzazione dello Stato fascista (1959-1929)*, Einaudi, Torino, 1968, pp. 420-421.

titolo sovrano ai contrasti internazionali fra gli Stati. È un guadagno per l'Italia che sia finita la questione romana come tale⁴⁸.

Tra i critici vi era anche Alcide De Gasperi, decaduto dal mandato parlamentare e riparato in Vaticano, il quale – pur giudicando la Conciliazione «una liberazione per la Chiesa e una fortuna per la nazione italiana»⁴⁹, la riteneva – come ricorda lo Jemolo – «un gravissimo errore politico (della Santa Sede) ed una nuova sconfessione del Partito Popolare e dei suoi postulati democratici»⁵⁰. Nel 1929, peraltro, erano oramai pochi i cattolici come don Sturzo o De Gasperi:

Si tratta di esigue minoranze; la grande maggioranza dei cattolici (parliamo dei cattolici per aderenza alla Chiesa anche sul piano politico, non per il solo fatto del battesimo e del ricorso ai sacramenti) è lieta degli Accordi. A prescindere dall'ostentato entusiasmo dei cattolici non compromessi irrimediabilmente con il fascismo, ma rimasti fino allora in una attitudine di freddezza, che colgono l'occasione per inserirsi, sta la reale gioia di coloro per i quali pure la traccia di quel dissenso pesava, non solo per il piccolo numero d'imbarazzi e di situazioni equivocate che ancora poteva loro procurare, ma perché in effetto ai loro occhi una bandiera non benedetta dal Papa era una bandiera che cedeva in dignità alle altre. In molti di questi v'è, forse inconscia, la vecchia tenace idea storica di una posizione peculiare dell'Italia, di un suo legame intimo con la Santa Sede: che le impone obblighi particolari, ma le dà anche aspettative e benefici non comuni. Gli Accordi lateranensi debbono ai loro occhi valere a riannodare sotto questo riguardo una tradizione millenaria⁵¹.

⁴⁸ Cfr. LUIGI STURZO, *Lettera a Ferrari del 15 febbraio 1929*, in Archivio dell'Istituto "L. Sturzo", F. 9 A, c. 42. Cit. in LUIGI MALGERI, *Luigi Sturzo nella storia d'Italia*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1961, p. 358.

⁴⁹ «La conclusione è, vista oggi in Italia, un successo del regime, ma vista nella storia e nel mondo è una liberazione per la Chiesa e una fortuna per la Nazione Italiana. Non si poteva esitare e credo che accrebbe firmato, fosse stato Papa, anche don Sturzo. [...] Il pericolo piuttosto è nella politica concordataria. Ne verrà una compromissione della Chiesa come in Spagna con de Rivera, o peggio! Io spero che le esperienze di Pio IX col liberalismo freneranno al giusto certi entusiasmi di fronte al fascismo, in modo che il popolo distingua fra cattolicesimo e fascismo: certo che ora l'esperienza appena comincia». ALCIDE DE GASPERI, *Lettera a Simone Weber del 12 febbraio 1929*, in Id., *Lettere sul Concordato*, Morcelliana, Brescia, 1970, pp. 62-63.

⁵⁰ Cfr. CARLO ARTURO JEMOLO, *Chiesa e stato in Italia. Dalla Unificazione a Giovanni XXIII*, Einaudi, Torino, 1967, p. 208.

⁵¹ Ivi, p. 231.

L'opposizione dagli esuli liberali, socialisti e comunisti, come Carlo Sforza, Gaetano Salvemini, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti e altri, pur compatta e netta, ormai, era politicamente influente per contrastare un accordo tra fascismo e Santa Sede che Ernesto Rossi definì l'“alleanza tra il manganello e l'aspersorio”⁵².

Il Disegno di legge per la Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, viene presentato alla Camera dei Deputati il 30 aprile⁵³, nella seduta dopo le elezioni politiche del 24 marzo, svolte in forma plebiscitaria per approvare o meno la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio del Fascismo. Il 4 maggio il relatore Arrigo Solmi, Presidente della Commissione speciale della Camera dei Deputati, così presentava le norme concordatarie sul matrimonio:

La collaborazione tra Stato e Chiesa si manifesta, nelle sue forme più tipiche, in due campi delicati: quello del matrimonio e quello dell'insegnamento. L'art. 34 del Concordato dichiara che lo Stato italiano, volendo ridare all'istituto del matrimonio, base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. [...] e, pertanto, produce la conseguenza, per i cattolici, di unificare il rito della celebrazione del matrimonio [...] Questo nuovo sistema, discendente dal Concordato, ricco di contenuto morale è anche socialmente e giuridicamente logico. Non si deve dimenticare – come già si è detto – che l'istituto del matrimonio deve la sua genesi e il suo perfezionamento alla Chiesa. [...] Vi è anche un'altra circostanza da tener in conto: una disciplina completa e meditata nel Codex Juris Canonici, promosso da Pio X, disciplina che è esempio mirabile di materia e di logica giuridica⁵⁴.

La discussione fu avviata il 10 maggio, con gli interventi dei deputati Alfieri, Fani, Cantalupo, Rossi e De Marsico⁵⁵, e prosegue il giorno suc-

⁵² ERNESTO ROSSI, *Il manganello e l'aspersorio. L'uomo della Provvidenza e Pio XI*, Parenti, Firenze, 1958.

⁵³ *Tornata del 30 aprile 1929*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Roma, Tipografia Camera dei deputati, 1929, pp. 7-12.

⁵⁴ ARRIGO SOLMI, *Relazione della Commissione Speciale della Camera dei Deputati*, in *V. Del Giudice, Codice delle leggi ecclesiastiche*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 235-250

⁵⁵ *Tornata del 10 maggio 1929*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Roma, Tipografia Camera dei deputati, 1929, pp. 67-88.

cessivo, con quelli di Coselchi, Carapelle, Ercole, Acquini, Martire, Garibaldi, Giuliano e, infine, del Solmi, il quale rileva «l'elevatezza della discussione svoltasi in questa Aula; elevatezza che ha dimostrato che la Camera italiana è in tutto degna di quella che, in altri tempi, affrontò l'arduo problema delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa»⁵⁶.

Il 13 maggio, Mussolini, chiede la parola al Presidente della Camera, Giovanni Giurati. Dopo aver ringraziato la Commissione dei diciotto che ha esaminato i disegni di legge e sottolineato l'importanza della discussione svolta in Aula, il Capo del Governo rimarca la sovranità dello Stato italiano sulla Chiesa Cattolica ma soprattutto l'impresa del regime fascista nell'aver risolto la questione romana:

mi sia concesso di riprendere la formula con la quale l'onorevole Solmi chiudeva il suo discorso nella seduta eli sabato. Egli ha detto: «Chiesa libera e sovrana; Stato libero e sovrano». Possiamo trovarci di fronte ad un equivoco: è urgente quindi chiarire le idee. Questa formula potrebbe far credere che ci sia la coesistenza di due sovranità. Un conto è la Città del Vaticano, un conto è il Regno d'Italia, che è lo Stato italiano. [...] Vi sono quindi due sovranità ben distinte, ben differenziate, perfettamente e reciprocamente riconosciute. Ma, nello Stato, la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera. Non è sovrana «per la contraddizione che noi consente»; non è nemmeno libera perchè, nelle sue istituzioni e nei suoi uomini, è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è, anche, sottoposta alle clausole speciali del Concordato. Ragion per cui la situazione può essere così definita: Stato sovrano nel Regno d'Italia; Chiesa cattolica con certe preminenze lealmente e volontariamente riconosciute; libera ammissione degli altri culti. [...] D'altra parte, noi abbiamo posto fine ad una questione che ha affaticato non i decenni, ma i secoli. Non c'è nessuna esagerazione retorica nel dire che per la Questione Romana sono corsi fiumi d'inchiostro, e si sono stampate montagne di carta. [...] Si calcola che non meno di mille siano i progetti che a distanza di tempo sono stati lanciati all'opinione pubblica per risolvere la questione romana: progetti seri e progetti strampalati, a seconda dei temperamenti e dei climi. Si era finito per concludere che la questione romana era uno di quei problemi statici, cronici, che non hanno soluzione, come la quadratura del circolo. Si aggiungeva che questa soluzione non poteva avvenire in Regime fascista, perché il nostro è un Regime dittatoriale, perchè ha fatto «tabula rasa» di molte ideologie, perchè la vecchia diplomazia vaticana, onusta

⁵⁶ *Tornata del 11 maggio 1929*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Roma, Tipografia Camera dei deputati, 1929, pp. 89-128.

delle esperienze di due millenni, non avrebbe dato credito a un regime che ha dieci anni di vita e sette di governo. Il giorno stesso in cui si firmavano gli Accordi del Laterano qualcuno, nella sua trionfante ed obesa stupidità, con sicurezza quasi dogmatica, diceva che egli non credeva alla possibilità di questo evento. Viceversa, l'evento era già compiuto, realizzato. Sorpresa, giubilo, commozione, campane, fanfare, bandiere ...⁵⁷.

Relativamente all'art. 34, il capo del Governo rimarcava come la nuova disciplina rispondesse alle sentite esigenze nella popolazione e agli interessi della nazione:

Voi sapete a che cosa era ridotto il matrimonio civile in questi ultimi tempi. Siamo noi fascisti che gli abbiamo dato un po' di stile. Per i piccoli paesi era una cosa qualche volta assolutamente burlesca, con scarsissima dignità, con testimoni racimolati all'ultimo minuto. Pareva che tutto lo Stato fosse ormai in questi articoli del Codice civile. Voi conoscete del resto quante discussioni sono state fatte in Italia su questo argomento. Orbene, onorevoli camerati, in quasi tutti i paesi civili il matrimonio religioso ha gli effetti civili. [...] Non siamo dunque soli in questa determinazione di dare, sotto opportune cautele, la validità civile al matrimonio religioso. Molti hanno visto questo problema dal punto di vista metafisico; io lo vedo anche dal punto di vista della comodità. I comuni in Italia sono 8.000, le parrocchie 15.000. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato al cattolico la possibilità, se lo vuole, di fare la stessa cosa nello stesso tempo e con lo stesso personaggio. Se ciò incoraggerà, insieme con la diminuita età, i matrimoni, e se da questi matrimoni nascerà una abbondante prole, io ne sarò particolarmente felice⁵⁸.

Il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, Alfredo Rocco, conclude la discussione alla Camera, il 14 maggio, nella seduta in cui si approva l'Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 – Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio – Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni de-

⁵⁷ BENITO MUSSOLINI, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, cit., p. 130.

⁵⁸ Ivi, p. 152.

stinati a fini di culto. Riguardo al matrimonio, il Ministro contestualizza la disciplina nel quadro dei tre principi del regime concordatario:

Il nuovo sistema si incardina su tre principi: reciproca indipendenza con piena sovranità della Santa Sede, organo centrale e supernazionale della Chiesa cattolica, da una parte, dello Stato italiano, dall'altra; sottoposizione della organizzazione cattolica in Italia alla sovranità dello Stato, con una condizione di particolare favore, a cagione del carattere religioso e cattolico dello Stato; collaborazione cordiale tra la Santa Sede e lo Stato, l'organizzazione cattolica italiana e lo Stato. Questi principi non sono nuovi, come non è nuovo il sistema concordatario. Ma, come negli altri concordati recenti, essi assumono forme nuove e ricevono nuove applicazioni, in confronto dei concordati più antichi. [...] Lo Stato riconosce effetti civili al matrimonio religioso, ma non rinuncia a costituire e regolare il matrimonio civile e a conservare ad esso, una volta celebrato, efficacia giuridica, anche di fronte ad un altro matrimonio celebrato religiosamente. [...] La norma infatti dell'articolo 34 non implica punto l'abolizione del matrimonio civile. Inoltre lo stesso articolo prescrive l'obbligo delle pubblicazioni, da farsi presso il municipio, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, la concessione della esecutorietà delle decisioni e dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, in materia di nullità del matrimonio e di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, da parte della Corte d'appello. Tutto ciò richiedeva, per la sua attuazione, un'opera di adattamento e anche d'inquadramento, di notevole difficoltà tecnica. Anche d'inquadramento, perchè, in virtù dell'articolo 34, il diritto canonico in materia matrimoniale, acquistando efficacia di legge civile, viene a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, e deve inquadrarsi nel sistema di questo. Da questo adattamento, derivano di necessità, limitazioni, dovute soprattutto alla coesistenza, nello stesso sistema giuridico, di due matrimoni, il matrimonio civile e il religioso. Se in questa ardua opera di sistemazione siamo riusciti, con il disegno di legge sul matrimonio, giudicherà la Camera⁵⁹.

Il Disegno di legge per la Esecuzione degli Atti, fu presentato al Senato il 16 maggio. Dell'art. 34 del Concordato, così Mussolini ne rimarcava l'importanza:

Secondo il Concordato, il matrimonio conserva tutta l'importanza di istituto sociale e politico giacché la famiglia legale, prima cellula della nazione, rimane pur sempre regolata dalle leggi dello Stato. [...] A differenza di ciò che avveniva in al-

⁵⁹ *Tornata del 14 maggio 1852*, in Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Tipografia Camera dei deputati, Roma, 1929, pp. 162, 166-167.

tri tempi quando non c'era il matrimonio legale, se non celebrato innanzi alla Chiesa, il Concordato presuppone la legislazione civile che disciplini il matrimonio nei riguardi di tutti i sudditi dello stesso Stato, stabilendo che le nozze celebrate dai credenti innanzi alla Chiesa abbiano in pieno gli effetti giuridici che le leggi dello Stato attribuiscono al matrimonio celebrato con il rito civile. Si potrebbe osservare che, in sostanza, la duplicità del matrimonio permanga e che per i cattolici si unifichi il rito in quanto quello celebrato dal parroco diventerà operativo di conseguenze civili come se comprendesse anche il matrimonio celebrato dinanzi al funzionario dello Stato. [...] Per il matrimonio, come ogni altro istituto sociale, lo Stato deve stabilire le garanzie che ritiene necessarie affinché esso consegua pienamente i suoi scopi; quando tali garanzie siano offerte, nessuna difficoltà a che la Chiesa lo disciplini in conformità delle proprie finalità religiose. [...] La riserva delle cause matrimoniali alla competenza dei tribunali ecclesiastici non vulnera la sovranità dello Stato né il suo diritto esclusivo di giurisdizione. Tale competenza appare necessaria, data la dignità del sacramento riconosciuta al matrimonio e l'unificazione nella celebrazione religiosa, anche del rito civile. [...] Del resto l'articolo 34 del Concordato, come circonda di garanzie gli effetti civili attribuiti al matrimonio religioso, richiedendo le pubblicazioni anche nella casa comunale e la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, così riserva ai giudici dello Stato la facoltà di rendere esecutive le decisioni dell'autorità ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio e di dispensa dal matrimonio rato e non consumato⁶⁰.

Il Ministro Rocco precisava i principi e i criteri seguiti nel Concordato, anticipando altresì che il governo già era all'opera nella riforma del codice civile con l'intento di eliminare talune differenze della legge civile dalla legge canonica:

Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso consiglia, innanzitutto, di riavvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, in modo da evitare in materia di interesse sociale preminente, una sostanziale diversità di legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o civile, in considerazione di condizioni diverse imposte dal diritto canonico e rispettivamente dal diritto civile, per coloro che vogliono contrarre matrimonio. [...] non sussistono profonde differenze fra la legge civile e la ecclesiastica e perciò che concerne le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, sia

⁶⁰ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 223-225.

per la diretta connessione storica delle leggi civili in materia di matrimonio con il diritto canonico, sia per la necessità stessa dei criteri ideologici e sociali ai quali il legislatore in tema di matrimonio ha da conformarsi. [...] Alcune delle divergenze oggi esistenti fra il codice civile e il diritto canonico saranno ridotte o eliminate nella riforma già predisposta del codice civile⁶¹.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione speciale, Paolo Boselli, il 23 maggio⁶², nel dibattito parlamentare non mancarono alcuni dissensi, come quello di Benedetto Croce che, nel discorso al Senato nella stessa seduta del 24 maggio 1929, discutendo del Concordato, ebbe a pronunciare celebri frasi:

Parlo a nome mio e di pochi colleghi i quali, non potendo dare il loro assenso al presente disegno di legge, non hanno voluto, d'altro canto, in questione così grave, astenersi dalle sedute del Senato o allontanarsi dall'Aula. Anche per questo sentimento che è prevalso in noi, son sicuro che il Senato presterà alcuni minuti d'attenzione a quel che sono per dire. Dichiaro anzitutto, perché non abbia luogo equivoco, che nessuna ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all'idea della conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede. La dichiarazione è perfino superflua, in quanto è troppo ovvia. La legge stessa delle guarentigie avrebbe avuto il complemento della conciliazione, se la santa Sede l'avesse accettata, o se, movendo da essa, avesse aperto trattative, che non erano escluse e potevano essere coronate da accordo. I ripetuti tentativi, fatti nel corso di più decenni, dall'una e dall'altra parte, comprovano la tendenza a metter fine a un dissidio che apportava danni o inconvenienti all'una e all'altra parte, e non starò ora a cercare per minuto a quale delle due li apportasse maggiori. [...] La ragione che ci vieta di approvare questo disegno di legge non è, dunque, nell'idea della conciliazione, ma unicamente nel modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte del disegno di legge. [...] Consapevoli del passato solleciti dell'avvenire, noi guardiamo con dolore la rottura dell'equilibrio che si era stabilito. Non già che io tema, come si è fatto da taluni alle prime notizie degli accordi, il risorgere in Italia dello Stato confessionale, che porga il braccio secolare al Santo Uffizio e riaccenda i roghi, o che dia validità all'Indice dei libri proibiti, o risottometta l'educazione della gioventù ai concetti gesuitici. Queste aspettative e queste

⁶¹ Cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, cit., pp. 250-261.

⁶² PAOLO BOSELLI, *Trattato del Laterano: relazione presentata il 21 maggio 1929 e discorso pronunciato nella tornata del 25 maggio 1929 dal senatore Paolo Boselli*, Tipografia del Senato, Roma, 1929.

speranze possono nascere ed essere coltivate in chiusi luoghi muffiti, ma non nel vasto mondo operoso, pieno di sole e di calore. [...] Come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri pei quali l'ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché è affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono, le fossero mancati o le mancassero! E il nostro voto, comunque per altri rispetti si voglia giudicarlo, ci è imposto dalla nostra intima coscienza, alla quale non possiamo rifiutare l'obbedienza che ci domanda⁶³.

Al dissenso crociano si opporrà duramente il capo del Governo, alquanto infastidito, nella relazione, svolta al Senato, il 25 maggio 1929⁶⁴, ribadendo la sovranità italiana, i guadagni ottenuti con il Trattato e la Convenzione finanziaria, l'equilibrio del Concordato e definendo Croce un "imboscato della storia":

Era necessario stabilire con una frase drastica quello che in realtà era accaduto sul terreno politico, e precisare le reciproche sovranità; il Regno d'Italia da una parte, la Città del Vaticano dall'altra. Era utile aggiungere che le distanze tra il Regno d'Italia e la Città del Vaticano si numerano a migliaia di chilometri come la distanza che separa Parigi dal Vaticano. Madrid dal Vaticano, Varsavia dal Vaticano. Si doveva dissipare l'equivoco per cui si poteva pensare che il Trattato del Laterano avrebbe vaticanizzato l'Italia o che il Vaticano sarebbe stato italianizzato; o, per citare una vecchia frase, che il Re sarebbe diventato il chierico del Papa o che il Papa sarebbe diventato il cappellano del Re. Niente di tutto ciò; distinzione precisa. La contiguità non significa nulla, la distanza è giuridica e politica. [...] Ma ora debbo occuparmi del discorso del senatore Croce. [...] Egli ha detto: «Dichiaro anzitutto, perché non abbia luogo equivoco, che nessuna ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all'idea della conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede. [...]». Precisiamo dunque che c'era un dissidio, che questo dissidio recava dei danni all'una ed all'altra parte, che questo dissidio era componibile e che tentativi in questo senso furono fatti. «La ragione - egli aggiunge - che ci vieta di approvare questo disegno di legge, non è, dunque, nell'idea della conciliazione, ma unicamente nel modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte del disegno di legge». Dunque non è il fatto della conciliazione in sé, è il modo che «an-

⁶³ BENEDETTO CROCE, *Perché non possiamo non dirci anticoncordatari*, in Id., *Discorsi parlamentari*, Bardi Editore, Roma, 1983, pp. 167-175.

⁶⁴ BENITO MUSSOLINI, *Discorso del 25 maggio 1929 al Senato*, Tornata del 25 maggio 1929, Camera dei senatori, Sessione 1929, Tipografia del Senato, Roma, 1929, pp. 201-209.

cor l'offende». Ma allora qual è il suo «modo»? Perché non basta dire «il vostro modo non mi piace». Perché l'Assemblea potesse giudicare, bisognava che si trovasse davanti ad altro «modo» con cui la questione doveva essere risolta. Ed allora siccome il Protocollo Lateranense si compone di tre parti: Trattato, Concordato e Convenzione finanziaria, bisogna scendere al concreto. È il «modo» del Trattato che non vi piace? [...] Non credo si tratti del Trattato, perché il Trattato realizza, migliorandoli di gran lunga, quelli che furono i progetti per i quali sparsero uomini come il Cavour, il Ricasoli ed il Lanza. [...] Ma in realtà non si tratta del Trattato e della Convenzione; si tratta del Concordato. [...] Vi è una contraddizione nel suo discorso che bisogna cogliere, ed è questa. Nella prima parte si dice che la conciliazione era ovvia e che si doveva fare, ma successivamente si dice: è con dolore che noi constatiamo la rottura dell'equilibrio che si era stabilito. Ora delle due l'una: o voi siete sinceri quando auspicate alla conciliazione, e allora non dovete dolervi se un determinato equilibrio dovrà essere per fatalità di cose rotto; o vi dolete della rottura, e non siete sinceri quando invocate la conciliazione.

La replica a Croce serve a Mussolini per negare il dissenso interno al fascismo:

Vi è un'altra affermazione in questo discorso, grave, molto grave. Questi sacerdoti più papisti del Papa, che si vanno a confessare al neo vescovo, vorrei conoscerli, perché devono essere di una natura tutt'affatto particolare. Ma io nego, per quel che mi riguarda, nella maniera più risoluta, che Fascisti, degni di questo nome, siano andati a comunicare le loro rivolte anticlericali al prof. Benedetto Croce. Lo escludo nella maniera più assoluta, perché la politica religiosa del Fascismo è stata fin dal principio univoca e rettilinea; lo escludo perché al Gran Consiglio, ove è possibile dire tutte le opinioni e manifestare un pensiero anche discordi, con un triplice applauso fu approvata, all'assoluta unanimità, la mia relazione sull'Accordo Lateranense. [...] Ora abbiamo tolto questa spina; le riserve sono cessate; Roma appartiene di diritto e di fatto al Re d'Italia e alla Nazione italiana. Questa, o Signori, è la grandiosità dell'evento, e nessuna polemica, nessun giuoco dialettico, e meno ancora nessuna stolta calunnia, può diminuirla dinanzi al popolo italiano e dinanzi alla storia.

Il 25 maggio 1929, con il voto favorevole di 316 onorevoli contro 6, il Senato del Regno d'Italia stabilisce l'approvazione definitiva dei patti lateranensi. Votarono contro i senatori Luigi Albertini, Alberto Bergamini, Emanuele Paternò di Sessa, Francesco Ruffini, Tito Sibibaldi e Benedetto Croce. Il 27 maggio fu approvata la Legge n. 847 - *Disposizioni per*

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), comunemente, conosciuta come "legge matrimoniale", che modificava anche alcune disposizioni del codice civile in vigore dal 1865⁶⁵.

In una lettera diretta al Cardinale Gasparri, recante la data del 30 maggio 1929 e pubblicata ne L'Osservatore Romano la sera del 5 giugno, dopo varie considerazioni sui Patti Lateranensi, parlando del matrimonio, Pio XI scriveva:

in materia di matrimonio il Concordato procura alla famiglia, al popolo italiano, al paese, ancora più che alla Chiesa, un beneficio così grande, che per esso solo avremmo volentieri sacrificato la vita stessa⁶⁶.

Il 7 giugno 1929 viene redatto il processo verbale dello scambio delle ratifiche.

Dopo la Conciliazione, si prospetta una legislazione organica anche per i culti acattolici. Il progetto, che non era stato negoziato con tali confessioni, ma che era stato sottoposto al moderatore della Tavola Valdese e da questi giudicato assai soddisfacente⁶⁷, è presentato alla Camera dal Ministro della Giustizia e dei culti Rocco alla fine di aprile del 1929. La principale finalità, si legge nella relazione ministeriale, è quella di consentire, dopo aver riservato una "particolare condizione giuridica" alla religione dello Stato, il libero esercizio di tutti i culti, «in omaggio al principio della libertà di coscienza, che nessuno Stato moderno potrebbe ripudiare»⁶⁸. Tuttavia, a fronte del riferimento alla libertà religiosa, le relazioni delle Commissioni parlamentari «non sono benevoli» per gli acattolici⁶⁹.

Michele Madonna presenta in estrema sintesi quelle alla Camera e al Senato:

⁶⁵ Secondo quanto disposto dalla l.m. la Santa Congregazione dei Sacramenti della Chiesa Cattolica approvò, il 1 luglio 1929, l'*Istruzione circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato stipulato l'11 febbraio 1929 [...] relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili*.

⁶⁶ FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione con verbali e appendice*, cit., pp. 548-556.

⁶⁷ GIANNI LONG, *Le confessioni "diverse dalla cattolica"*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 23.

⁶⁸ MARIO PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Hoepli, Milano, 1934, pp. 6-7.

⁶⁹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, cit., p. 657.

Quella della Camera, con relatore Ernesto Vassallo, chiede alle «autorità preposte» di vigilare sul proselitismo protestante, per impedire che il «settarismo, il quale sta in agguato contro il fascismo e il cattolicesimo, tragga pretesto (...) dalla riaffermata libertà religiosa, per intensificare (...) una subdola, camuffata attività di propaganda antifascista». Quella della commissione speciale del Senato (relatore Paolo Boselli), distingue la «libera predicazione», che è «legittima», dalla propaganda che diviene «perturbazione ed insidia contro la fede altrui», e invita le competenti autorità a conciliare «la libera vitalità dei culti ammessi con l'integrità della religione dello Stato»⁷⁰.

In una lettera a Mario Falco, il 12 giugno, Carlo Arturo Jemolo considerava gli interventi dei due relatori, soprattutto nella parte relativa al proselitismo acattolico, più «prossime» alla lettera pontificia del 30 maggio che non al discorso alla Camera di Mussolini in occasione dell'approvazione del 13 maggio⁷¹. Infatti, il passaggio del testo letto dal Duce, in cui si assicurava che gli altri culti sarebbero rimasti «indisturbati», a seguito del Concordato, aveva provocato il risentimento dei Pio XI, che in una lettera al Segretario di Stato Pietro Gasparri aveva contestato l'idea che «certe vere e innegabili offese a quel sacro carattere siano tollerate in nome di della libertà di coscienza e di una comprensione affatto fuor di luogo»⁷².

La legge, n. 1159 del 24 giugno 1929, «sull'esercizio dei culti ammessi e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi», è approvata senza modifiche e discussioni⁷³. Le confessioni diverse dalla cattolica si dichiarano sostanzialmente soddisfatte, fino a definirla «Magna Charta» delle loro libertà⁷⁴.

⁷⁰ MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 30. Cfr. ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Vita e Pensiero, Milano, 1934, pp. 101-103.

⁷¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, Vol. II (1929-1943), Giuffrè, Milano, 2009, pp. 112-115.

⁷² Cfr. MICHELE MADONNA, *Dal carattere sacro al particolare significato. La città di roma nel Concordato del 1929 e nell'Accordo del 1984. Aspetti politici e giuridici*, Libellula, Lecce, 2009, p. 31.

⁷³ Per un inquadramento della normativa cfr. GIUSEPPE STOCCHIERO, *Libertà e restrizioni ai culti ammessi in Italia*, in «Rivista del clero italiano», 1934, pp. 535-542; UGO DELLA SETA, *La legge fondamentale sui culti ammessi (Valutazione etica)*, Guanda, Modena, 1937; MARIO PIACENTINI, *Culti ammessi*, in *Nuovo digesto italiano*, IV, Torino, 1939, pp. 459-475.

⁷⁴ MARIO PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, cit., p. 31.

Nel complesso, la legge è relativamente liberale, e contiene sia norme di riconoscimento della libertà dei culti, sia disposizioni di carattere giurisdizionalista, di controllo nei confronti delle confessioni. Gli artt. 7-12 regolano minuziosamente il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio dinanzi ai ministri dei culti ammessi. A tale riguardo, come ben riassume Madonna, «Al di là della disputa dottrinale se qualificare tale istituto come matrimonio civile celebrato in forma speciale, oppure come *tertium genus* tra matrimonio civile e matrimonio canonico con effetti civili, la normativa in questione, a differenza della disciplina del matrimonio concordatario, non suscita l'attenzione della giurisprudenza, a testimonianza, osserva ironicamente Jemolo, che «i popoli felici non hanno storia»⁷⁵.

Un'altra norma di grande rilevanza, che riprende l'art. 2 della legge delle guarentigie e che è definita dal Piacentini la vera e propria «pietra angolare della legge», è l'art. 5, per cui «la discussione in materia religiosa è pienamente libera»⁷⁶. La disposizione, variamente interpretata in dottrina, fu aspramente contestata da Pio IX e in giurisprudenza, piegata al clima di favore per la Chiesa cattolica⁷⁷.

2.3. *La disciplina matrimoniale nell'art. 34 e nella L. 847/1929*

2.3.1. La base giuridica del diritto matrimoniale concordatario

I rapporti tra Italia e Chiesa Cattolica mutano radicalmente nel 1929 con l'approvazione dei Patti Lateranensi. In essi non vi è affermazione esplicita del riconoscimento da parte dello Stato della sovranità della Chiesa nell'ordine spirituale; ma vi è però pur sempre riconoscimento della sovranità della Santa Sede nel campo internazionale (agli artt. 2 e 12 del Trattato), nonché della libertà di giurisdizione ecclesiastica (art. 1 del Concordato), intesa come potestà di magistero e di governo sul piano le-

⁷⁵ MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 32. I riferimenti bibliografici sono a PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 147; ARTURO CARLO JEMOLO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Tipografia Universitaria, Roma, 1945, p. 96; Id., *Il matrimonio*, in F. Vassalli (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. III, tomo I, Utet, Torino 1937, p. 353.

⁷⁶ MARIO PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, cit., pp. 60-62.

⁷⁷ ORIO GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, cit., pp. 91-104.

gislativo, amministrativo giurisdizionale. Tra le varie norme che implicitamente suppongono il principio della duplice sovranità, quelle sul matrimonio sono esemplificative per l'automatismo da essa introdotto in ordine alla efficacia civile del matrimonio canonico e delle cause di nullità ecclesiastiche, sicché tutto ciò che sostanzialmente è matrimonio per la Chiesa cattolica lo è anche per lo Stato italiano, dovendosi limitare gli organi statali sia in sede di trascrizione sia in sede di delibazione ad una presa d'atto formale di quanto avvenuto nell'ordinamento canonico⁷⁸. Vi era una specie di diarchia tra Chiesa e Stato: la prima competente a disciplinare la validità del negozio matrimoniale e a dichiarare l'eventuale nullità; il secondo competente a disciplinare l'attribuzione degli effetti civili al negozio canonico. Come ricorda la Carulli Fumagalli, in tal senso va interpretata la frase pronunciata dal Papa Pio XI, che il Concordato ha dato "Dio all'Italia e l'Italia a Dio":

Nella filigrana dell'articolo 34 è in definitiva l'antichissima dottrina dualistica – teorizzata dai Papi sin da Gelasio I – della sovranità della Chiesa nell'ordine spirituale (al quale ordine appartiene appunto il Sacramento del matrimonio, sia come atto che come rapporto) e della sovranità dello Stato nell'ordine temporale (con la conseguenza nella materia matrimoniale della sottoposizione degli effetti meramente civili alla disciplina statale)⁷⁹.

La dottrina prevalente sostenne unanime che con l'art. 34 si era verificato un rinvio dello Stato al diritto canonico, che acquistava così efficacia giuridica nell'ordinamento statale accanto al diritto civile⁸⁰. Lo Jemolo

⁷⁸ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e Società religiosa di fronte al Concordato*, cit., pp. 201, 205; ID., "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, cit., p. 61.

⁷⁹ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 2. Francesco D'Ostilio scrive che «La Chiesa riacquista, in tal modo, un potere sul matrimonio, simile a quello previsto dal Concilio di Trento, un potere che si estende sull'istituto matrimoniale fino all'eventuale processo di nullità. Per effetto del Concordato Lateranense, due ordinamenti matrimoniali, disciplinati da due autorità diverse, vengono ad avere contemporaneamente vigore, non però come due entità giuridiche distinte ed estranee l'una all'altra, ma entrambe in uno stesso sistema che lo Stato riconosce ed accetta come corrispondenti ai doveri della sua funzione giuridica, per l'attuazione della sua collaborazione con la Chiesa in materia matrimoniale». FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 39.

⁸⁰ FRANCESCO SCADUTO, *La conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede*, in "Rivi-

così interpreterà il problema del rinvio al diritto canonico: «Il sistema sembra cioè essere quello per cui lo Stato assume nel suo ordinamento, come avente effetti giuridici, situazioni createsi in un altro ordinamento; la possibilità ed i modi di creazione di queste situazioni sono stabilite da quest'altro ordinamento il diritto della Chiesa»⁸¹.

Tuttavia, rimaneva ancora controversa la questione se il rinvio al diritto canonico da parte dell'ordinamento italiano fosse recettizio o non recettizio. Sulla base della teoria del diritto internazionale privato, Santi Romano riteneva che:

Quando le leggi dello Stato si richiamano ad una norma di un diverso ordinamento al fine di farla propria, in modo che essa diventi parte integrante dello stesso ordinamento statale, ossia si trasformi in una norma di quest'ultimo, si ha un rinvio ricettizio. Di conseguenza con il rinvio ricettizio è sempre la legge dello Stato che regola una data materia, ma con disposizioni appartenenti ad un altro ordinamento, alle quali la prima fa riferimento. Si ha invece un rinvio non ricettizio allorché lo Stato, pur trattandosi di una materia che esso potrebbe regolare con proprie norme, vuole limitare la propria competenza legislativa, escludendo la materia in questione dalla serie di quelle che formano oggetto della propria competenza e viceversa riconoscendo tale competenza ad un altro ordinamento originario, in modo che le norme di quest'ultimo vengano ad acquisire una qualche efficacia per lo Stato stesso, non però come norme proprie ma come leggi estranee ad esso. Tale specie di rinvio implica che lo Stato stesso si disinteressa dal come una data materia sia regolata ma nello stesso tempo attribuisce valore al regolamento che ne fa un altro ordinamento⁸².

In questo quadro, i fautori della tesi del rinvio recettizio ritennero che le norme canoniche matrimoniali sulla base dell'art. 34 erano divenute statuali, nel senso che lo Stato le aveva fatte proprie, incorporandole nel proprio ordinamento⁸³, mentre gli assertori del rinvio non recettizio affermavano, per contro, che con l'art. 34 del Concordato i canoni in questione non si trasformano in norme civili ma conservano il loro carattere

sta di Diritto Pubblico", 1929, p. 75.

⁸¹ CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 453.

⁸² SANTI ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1926, p. 267.

⁸³ DOMENICO SCHIAPPOLI, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Alvano, Napoli, 1929, p. 20.

originario di norme straniere⁸⁴.

Leggiamo, ora, il testo dell'art. 34 nella sua interezza per poi commentarlo:

Art. 34.

1. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

2. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

3. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

4. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

5. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

6. I detti provvedimenti e sentenze definitive dei decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

7. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Ferma restando la possibilità di contrarre matrimonio unicamente in forma civile⁸⁵, l'art. 34 del Concordato modifica radicalmente la disciplina del matrimonio canonico, che cessa di essere un fatto privato, viene rico-

⁸⁴ VINCENZO DEL GIUDICE, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 59.

⁸⁵ Nell'immediatezza della stipulazione del Concordato, lo Stocchiero poneva in evidenza che lo Stato italiano volle tutelare la libertà di scelta degli sponsali, non vincolando i cattolici al rito religioso così come rinunciare all'istituto del matrimonio civile. GIUSEPPE STOCCHIERO, *Il matrimonio in Italia*, Vicenza, Società Anonima Tipografica, 1929, p. 8.

nosciuto come un “sacramento”, “conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo”, e produce – a determinate condizioni – delle conseguenze nell’ordinamento civile⁸⁶.

L’espressione “sacramento” non ricorre nell’art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio. Il riferimento al carattere sacramentale del matrimonio fu abbandonato perché non era conveniente in una norma dell’ordinamento statale l’introduzione di concetti teologici. Ma occorre tener presente che della conformità della legge matrimoniale con il Concordato non si può dubitare, perché il testo della legge fu compilato in base ad intese fra la Santa Sede e lo Stato⁸⁷.

Lo Stato rinunciava alla prerogativa di regolare in via esclusiva lo *status* coniugale dei propri cittadini e accettava di riconoscere al matrimonio religioso piena efficacia anche nel proprio ordinamento civile, equiparandolo a tutti gli effetti, senza per questo, come evidenzia Jemolo, assumere tutti altri effetti non civili:

L’impegno dello Stato, a nostro avviso, è quello di far sortire al matrimonio religioso, celebrato dinnanzi agli organi competenti della Chiesa, gli effetti civili, cioè gli stessi effetti che scaturiscono dai matrimoni civili: senza che possa interessare lo Stato di altri effetti che sarebbero propri del carattere sacramentale del matrimonio⁸⁸.

Alcuni autori sostennero che l’art. 34 del Concordato e la legge matrimoniale che vi diede esecuzione avrebbero introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo tipo di matrimonio definito per l’appunto “matrimonio

⁸⁶ FRANCO ANELLI, *Il matrimonio: lezioni*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 12.

⁸⁷ Nella relazione sul Disegno di legge per la Esecuzione degli Atti, presentato al Senato il 16 maggio 1929, il Ministro Rocco così spiegava la differenza tra i due testi: «Vi è una lieve differenza di formula nei due testi, in quanto il Concordato parla di “sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico”, mentre l’art. 5 del progetto di legge fa menzione di “matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico”. Nel Concordato, atto bilaterale, come tale proveniente anche dall’autorità ecclesiastica, giustamente è affermato il carattere sacramentale che la dottrina attribuisce al matrimonio; ma in una legge dello Stato sembra più opportuno non complicare con concetti teologici la determinazione della sfera di applicazione della legge civile». in VINCENZO DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, cit., pp. 250-261.

⁸⁸ CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 449.

concordatario". Tra questi si possono ricordare Mario Falco⁸⁹, Cesare Magni⁹⁰ e Adolfo Ravà, il quale ritenne di ravvisare nella "speciale ingerenza dello Stato nella costituzione del rapporto" ciò che lo farebbe assurgere a tipologia speciale⁹¹. Tuttavia, Vassalli contestò questa ipotesi affermando che non può configurarsi

un rito di celebrazione del matrimonio concordatario, risultante dalla celebrazione canonica e dalla lettura degli articoli del codice civile [...] poiché la celebrazione del matrimonio riconosciuto agli effetti civili è la celebrazione prescritta dai canoni e dal rituale (art. 5 della legge 27 maggio 1929) e la lettura degli articoli del codice civile è un momento successivo richiesto ai fini della trascrizione⁹².

Sulla stessa posizione si è schierata la dottrina dominante più recente; ad esempio, Carlo Arturo Jemolo ritiene che la Chiesa non ha mai pensato di creare per l'Italia una *species* dell'istituto matrimonio regolato dal diritto canonico⁹³.

Marco Canonico conclude che l'espressione matrimonio concordatario non è precisa sotto il profilo tecnico-giuridico e come tale è avversata da parte della dottrina ecclesiasticistica, tuttavia, è «entrata ormai, per la sua sinteticità, nell'uso corrente e può continuare ad essere utilizzata purché si tenga presente che la stessa non indica una forma autonoma di celebrazione, distinta rispetto a quella civile e religiosa, ma solo il matrimonio canonico avente efficacia per ambedue gli ordinamenti in virtù del meccanismo previsto dalle disposizioni concordatarie»⁹⁴. In definitiva, l'espressione "concordatario" deve intendersi per comodità pratica, essendo consci del fatto che ci si intende riferire al matrimonio canonico, il quale, sotto l'osservanza delle norme statuali che assicurano il raccordo tra l'istituzione canonica e l'ordinamento civile, genera il vincolo matri-

⁸⁹ MARIO FALCO, *La natura giuridica degli Accordi lateranensi e le loro relazioni*, Cedam, Padova, 1929.

⁹⁰ CESARE MAGNI, *Teoria e interpretazione del diritto ecclesiastico civile*, Il Mulino, Bologna, 1994.

⁹¹ ADOLFO RAVÀ, *Lezioni di diritto sul matrimonio*, Cedam, Padova, 1935, p. 147.

⁹² FILIPPO VASSALLI, *Lezioni di diritto matrimoniale*, Cedam, Padova, 1932, pp. 149-151.

⁹³ CARLO ARTURO JEMOLO, *Il matrimonio*, Utet, Torino, 1961³.

⁹⁴ MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 6.

moniale civile⁹⁵.

Così precisato, il matrimonio concordatario determinò un regime di “unione imperfetta” tra l’ordinamento civile e l’ordinamento canonico⁹⁶. Il sistema civile obbligatorio fu sostituito da sistema facoltativo rispetto alla scelta della forma della celebrazione, delle norme sulla costituzione del vincolo e della giurisdizione per le cause di nullità o scioglimento, rimanendo tuttavia inalterata la regolamentazione civile dell’istituto per quanto riguarda gli effetti del vincolo⁹⁷. Per tale ragione, D’Avack ribadiva la natura unitaria dell’istituto matrimoniale:

il matrimonio come stato di fatto, cioè come stabile convivenza tra uomo e donna che dà origine alla famiglia, è unico per tutti gli ordinamenti; ciò che varia è il modo con cui i singoli legislatori lo elevano a rapporto di diritto. [...] sono allora le diverse norme che regolano giuridicamente il matrimonio nei singoli ordinamenti giuridici che fanno di esso tanti istituti giuridici quanti sono i vari legislatori che ne determinano in modo diverso la disciplina nel corpo del diritto». Risulta allora evidente che «la sussistenza contemporanea e concorrente di due diverse serie di norme giuridiche che regolino per volontà dello stesso legislatore il medesimo stato di fatto è un non senso⁹⁸.

Gianfilippo Bartolazzi sottolineava come il Concordato creasse una sorta di “diarchia”, nel senso che alla Chiesa era riconosciuta la piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale e a conseguire la piena giurisdizione sulla validità dello stesso, mentre allo Stato spettava la piena competenza a disciplinare gli effetti *mere civiles* del vincolo, e la piena giurisdizione in questo ambito⁹⁹.

Inoltre, Finocchiaro ha constatato che, poiché il rito concordatario permetteva di invocare ipotesi molto ampie per ottenere la declaratoria

⁹⁵ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio, art. 79-83*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1971, p. 222.

⁹⁶ ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Due modelli di matrimonio*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1986, pp. 34-40.

⁹⁷ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1999², p. 272.

⁹⁸ PIETRO AGOSTINO D’AVACK, *La base giuridica del nuovo diritto matrimoniale concordatario vigente in Italia*, Luzzatti, Roma, 1932, p. 33.

⁹⁹ GIANFILIPPO BARTOLAZZI, *La trascrizione del matrimonio canonico nel regime concordatario in Italia. Questioni di diritto nel decennale della Conciliazione*, Desclee & C. Editori Pontifici, Roma, 1939, p. 31.

dell'invalidità dell'atto ne conseguiva una posizione di svantaggio di coloro che optavano per il rito civile, per cui l'art. 34 «apportava una notevole deroga all'uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile essendo stato introdotto solo a favore dei cattolici il principio della rilevanza della legge personale confessionale»¹⁰⁰.

2.3.2. Le formalità necessarie per conseguire gli effetti civili

Le formalità richieste affinché il matrimonio disciplinato dal diritto canonico conseguisse effetti civili riguardavano la pubblicazione, la celebrazione e la trascrizione, in una sequenza di atti preparatori, attuali e successivi alla cerimonia.

Il riconoscimento del matrimonio canonico era subordinato, in primo luogo, all'effettuazione delle pubblicazioni civili che, recitava l'art. 2 della L. 847/1929 dovevano essere effettuate «oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale». Il successivo art. 6 precisava che le «pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70 e seguenti del cod. civ.¹⁰¹ e degli artt. 65 e ss. del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per

¹⁰⁰ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 1995³, p. 318.

¹⁰¹ Gli articoli del cod. civ., relative alle pubblicazioni, richiamate nel testo vanno dal 70 al 78:

Art. 70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile. L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

Art. 71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza. Se la residenza attuale dura da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive. L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

Art. 73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico. La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 74. L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

Art. 75. Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto. Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto,

l'ordinamento dello stato civile. La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del codice Civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato»¹⁰².

Lo scopo delle pubblicazioni era duplice: accertare l'esistenza di eventuali impedimenti e rendere noto al popolo il matrimonio che sta per celebrarsi. A tale riguardo Mario Falco scriveva «Come è chiaro, le pubblicazioni hanno il fine di scoprire gli ostacoli che si frappongono alla celebrazione del matrimonio; di modo che, quando esse (pubblicazioni) saranno avvenute, il matrimonio possa essere celebrato ed esso reso efficace

può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

Art. 77. Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

Art. 78. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione. Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio. Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

¹⁰² Riguardo alla richiesta di responsabilizzazione del parroco, Vincenzo Del Giudice spiega che «Si è voluto dare una giustificazione alla richiesta da parte del parroco, secondo la Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, 1 luglio 1929, n. 3, da farsi per iscritto, si è detto che essa è necessaria perché l'ufficiale dello stato civile sappia dinanzi a quale parroco il matrimonio verrà celebrato. Nella realtà si è evitato che la pubblicazione al comune si effettuasse mentre fossero sorti impedimenti che renderebbero impossibile la celebrazione del matrimonio canonico. Invero la succitata Istruzione della S. Congregazione avverte che il parroco non richiederà la pubblicazione, se prima non abbia adempiuto le altre prescrizioni riguardanti lo stato civile dei medesimi, i loro documenti di battesimo e di cresima [...] Sorge così il problema se, per affrettare la pubblicazione, possa farsi l'istanza all'ufficiale dello stato civile solo dagli sposi. La risposta sembra affermativa [...] Non crediamo, invece, che la pubblicazione eseguita per l'avvenuta richiesta da parte del parroco per il matrimonio che s'intende contrarre religiosamente, possa valere per il matrimonio civile, ove le parti, per un sopravvenuto impedimento canonico, volessero contrarre con tale forma». VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 539-540.

mediante la trascrizione»¹⁰³. Da ultimo, l'ufficiale dello stato civile poteva rifiutarsi di fare le pubblicazioni soltanto se constava l'esistenza di uno degli impedimenti alla trascrizione, che come vedremo, riguardavano l'esistenza di vincoli precedenti validi agli effetti civili e l'interdizione per infermità mentale, o l'esistenza di un impedimento canonico che non fosse stato dispensato dalla competente autorità ecclesiastica.

Sebbene le pubblicazioni così prescritte fossero obbligatorie, la loro eventuale omissione, come sottolinea Pio Ciprotti, non era da considerare *ad validitatem*¹⁰⁴.

Il successivo art. 7 della l.m. introduceva la seconda formalità importante nella fase preparatoria del matrimonio, la certificazione di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficiale dello stato civile. La norma stabiliva che, trascorsi tre giorni successivi alla seconda pubblicazione, il suddetto ufficiale, laddove non gli era stata notificata alcuna opposizione e nulla gli constasse ostare al matrimonio, doveva rilasciare un certificato, in cui dichiarava che non risultava l'esistenza di cause, le quali si opponessero alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Qualora, per contro, gli fosse stata notificata opposizione, l'ufficiale dello stato civile non poteva rilasciare il certificato e doveva comunicare al parroco la opposizione. L'autorità giudiziaria avrebbe deciso sull'opposizione solo se questa fosse stata fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del cod. civile¹⁰⁵. In ogni altro caso pronunciava sentenza di non luogo a deliberare. Sul valore di questo certificato la dottrina non era concorde. Del Giudice e Mariani ritenevano, infatti, che «Tale certificato non ha valore, come sostenuto da alcuni Autori (Gangi, Gismondi), di nulla osta al matrimonio, in quanto questo matrimonio può essere celebrato [...] anche senza pubblicazioni (e quindi senza certificato). Per la dottrina dominante tale atto dà, invece, alle parti, la preventiva sicurezza che il matrimonio, cosa fatta, sarà senz'altro trascritto agli effetti civili»¹⁰⁶.

¹⁰³ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1938², p. 163.

¹⁰⁴ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 267. Analoga valutazione viene espressa da RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Utet, Torino, 1932, p. 322.

¹⁰⁵ Art. 56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente. Art. 61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente. Sul tema cfr. MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 167.

¹⁰⁶ VINCENZO DEL GIUDICE, FEDERICO MARIANI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 228.

Raffaele Jacuzio che questo certificato di nulla osta non costituisce una sorta di «autorizzazione a contrarre il matrimonio canonico; ed infatti questo potrebbe essere celebrato anche indipendentemente dal rilascio del certificato (con la conseguente trascrizione), ma costituisce un'attestazione destinata a facilitare gli atti successivi [...] di constatare che non esistono né precedente vincolo»¹⁰⁷.

Affinché il matrimonio disciplinato dal diritto canonico conseguisse effetti civili vi era una serie di formalità e condizioni che riguardavano la celebrazione.

L'art. 5 della L. 847/1929 precisava che il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, produceva, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, se celebrato davanti al ministro del culto cattolico¹⁰⁸. La disposizione comportava che, nonostante l'opinione di alcuni studiosi¹⁰⁹, la dottrina prevalente ritenesse che tra i matrimoni che non potessero conseguire effetti civili vi fossero quelli celebrati in pericolo di morte e quelli celebrati alla sola presenza dei testimoni, ammessi dal canone 1098 del Codice del 1917¹¹⁰. I testimoni dovevano avere la capacità naturale, cioè essere in grado di rendersi conto dell'atto assistito, senza che fossero necessari speciali requisiti di età, sesso o di confessione religiosa. La capacità di comprendere si presumeva per i puberi, ossia dopo i quattordici anni per gli uomini e dopo dodici per le donne¹¹¹.

Il comma terzo dell'art. 34, richiedeva, subito dopo la celebrazione, che il parroco «spiegasse» ai «coniugi» gli effetti civili del matrimonio,

¹⁰⁷ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 323.

¹⁰⁸ COSTANTINO IANNACONE, *Diritto ecclesiastico*, CETIM, Milano, 1943, p. 209.

¹⁰⁹ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 521.

¹¹⁰ «Can. 1098. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095, 1096: 1° In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraturam; 2° In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus». Cfr. RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 12; PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 265.

¹¹¹ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 50.

dando lettura degli articoli del Cod. civ. riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. Il primo comma dell'art. 8 della legge matrimoniale, precisava gli articoli: «Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile»¹¹². Come fu immediatamente rilevato tra il testo del Concordato e quello della legge esistente una differenza nominale che dava origine a interpretazioni discordanti. L'art. 34 utilizzava il termine “coniugi”, lasciando intendere già perfezionata la celebrazione del matrimonio, al momento in cui il ministro di culto spiegava gli effetti civili del matrimonio. In tal senso, l'Istruzione della Congregazione dei Sacramenti, al n. 24, scriveva «L'Ordinario, il parroco, o altro sacerdote legittimamente delegato, che avrà assistito al matrimonio, dopo aver ricevuto il consenso dei coniugi, ne spiegherà agli stessi gli effetti civili, dando loro lettura, innanzi ai tesi del matrimonio, degli artt. 130, 131, 132 del codice civile»¹¹³. L'art. 8 della Legge matrimoniale, invece, impiegava il termine “sposi”, che induceva a ritenere che la celebrazione del matrimonio fosse ancora in atto. In realtà, secondo Pio Ciprotti, la divergenza tra le due discipline era solo apparente:

A proposito di questa disposizione è da notare un'apparente divergenza [...] La differenza di espressione si spiega in questo modo: lo Stato non considera coniugi quelle persone, se non dopo che sono state adempiute le formalità necessarie perché il matrimonio abbia effetti civili; e sebbene tali effetti decorrano, come vedremo, dal momento della celebrazione, tuttavia i due contraenti, prima dell'adempimento di quelle formalità, non possono, di fronte allo Stato, essere considerati coniugi, potendo anche accadere che tali formalità non vengano adempiute; perciò mentre nel Concordato non si poteva usare altra espressione, dato che la Santa Sede non poteva sottoscrivere un atto che considerasse non an-

¹¹² Art. 130. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza;

Art. 131. Il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza;

Art. 132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

¹¹³ Cfr. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 51.

cora coniugi quelle persone, nella legge si parla di “sposi”, usandosi così un termine che, se nella terminologia giuridica suole indicare coloro che non sono ancora coniugi, nel linguaggio comune invece è usato tanto nel senso di fidanzati, quanto in quello di coniugi. Sono invece da rigettare tanto la spiegazione di quelli che sostengono che lo Stato considera avvenuta la celebrazione del matrimonio soltanto dopo la lettura degli articoli del codice civile, quanto di quelli che considerano l'espressione usata nell'art. 8 della legge come effetto di una svista di redazione. Una conferma dell'opinione da noi sostenuta si ha dagli artt. 9 e 13 della stessa legge, in cui pure sono chiamati “sposi”¹¹⁴.

Riguardo alla redazione, mentre l'art. 34 si limita a dire «Subito dopo la celebrazione il parroco redigerà l'atto di matrimonio», l'art. 8, c. 2 della l.m. stabiliva che «L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale». L'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, al n. 24, dopo aver contemplato la lettura degli articoli del civile civile, soggiungeva che «Ciò fatto, il parroco che avrà compilati in precedenza i due atti originali del matrimonio, li firmerà subito e in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste, avendo prima preparato quanto occorre allo scopo; se ciò non fosse possibile o conveniente, si firmerà subito dopo la predetta lettura, nella sagrestia»¹¹⁵.

Come precisava Ciprotti, stante quanto convenuto dalla comune giurisprudenza, ad esempio dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 dicembre 1932,

il sacerdote, nel redigere l'atto di matrimonio destinato al Comune e nella sua trasmissione, adempie ad una pubblica funzione e perciò, a norma dell'art. 357, n. 2 c.p., è da considerare pubblico ufficiale agli effetti della legge penale. La trasmissione può essere effettuata dal sacerdote ovvero anche da uno dei contraenti¹¹⁶.

Dei due atti, uno era compiuto sul libro parrocchiale, l'altro su foglio

¹¹⁴ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., pp. 270-271. Analoghi giudizi di MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 556-557; COSTANTINO IANNACCONE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 454; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 284.

¹¹⁵ Cfr. RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 325-326; FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 52.

¹¹⁶ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 272.

sciolto che doveva essere trasmesso, subito, e non oltre cinque giorni dalla celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato celebrato, dal parroco o, nel caso di impedimento, dal vicario o da altro sacerdote che abbia assistito al matrimonio¹¹⁷. La trasmissione dell'atto al Comune è la prima formalità della fase successiva alla celebrazione del matrimonio, l'altra è la trascrizione. Come precisava Jacuzio, pur essendo un obbligo del parroco eseguire la trasmissione, la legge non stabiliva alcuna sanzione per l'inadempimento, il quale

«potrà dar luogo soltanto ad una figura di colpa civile nei congrui casi e al relativo risarcimento dei danni verso le parti. Non è ammessa, quindi, la facoltà degli sposi di contrarre solo matrimonio religioso senza conseguenze civili. Tuttavia, non essendovi, come abbiamo visto, alcuna sanzione a carico del parroco per la mancata trasmissione all'ufficiale dello stato civile dell'atto di matrimonio, e, d'altra parte, non potendo il ministro di culto opporsi alla celebrazione di un sacramento, può accadere che in casi eccezionali la stessa autorità ecclesiastica autorizzi il parroco a non fare la detta trasmissione¹¹⁸.

L'Istruzione della Santa Congregazione dei Sacramenti, peraltro, al n. 30, richiamava i parroci alla responsabilità di evitare eventuali ritardi di trasmissione¹¹⁹.

L'art. 34, c. 3 del Concordato e gli artt. 9-16 della l.m., regolavano la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, prevedendo tre casi: la trascrizione regolare o tempestiva, la trascrizione vietata e la trascrizione tardiva.

Prima di esaminarli, premettiamo che la trascrizione dell'atto è la formalità "essenziale" perché il matrimonio canonico produca effetti civili¹²⁰. A tale riguardo Carlo Arturo Jemolo rimarcava la natura "costitutiva" della trascrizione:

¹¹⁷ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 563.

¹¹⁸ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 326.

¹¹⁹ Cfr. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 54.

¹²⁰ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 570; PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 273; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 267.

intendendo con ciò differenziarla dalla trascrizione di atti di matrimoni celebrati all'estero, che hanno piena efficacia se celebrati secondo la *lex loci*, anche se non siano trascritti. Invece, senza la trascrizione, il matrimonio religioso non ha effetti civili di nessun genere, e quindi sarebbe inutile rispetto alle questioni di stato provarne l'esistenza¹²¹.

La disciplina della trascrizione nei registri dello stato civile ad opera del funzionario pubblico attestava che l'attribuzione degli effetti civili non fosse automatica ma subordinata all'intervento di un organo statale che fungeva da raccordo tra l'ordinamento civile dello Stato e l'ordinamento canonico della Chiesa¹²². Come si legge espressamente nella circolare ministeriale n. 2232 sull'applicazione della l. 847/1929, la trascrizione non è una semplice registrazione probatoria ma «l'atto essenziale per l'attribuzione di effetti civili al matrimonio canonico, il quale, in mancanza di trascrizione, rimarrebbe puramente un atto religioso». Fino a quando non viene trascritto, il matrimonio canonico è inesistente nell'ordinamento statale. La trascrizione dunque non è una semplice registrazione probatoria, ma la «formalità necessaria, al cui adempimento l'ordinamento italiano subordina la produzione degli effetti giuridici civili del matrimonio canonico, che decorrono dalla data della sua celebrazione»¹²³. A tale riguardo, D'Avack sosteneva che, in virtù dell'art. 34, i matrimoni canonici sono atti giuridici, propri di un altro ordinamento, che lo Stato italiano accoglie al proprio interno mediante un formale atto di riconoscimento, qual è la trascrizione, concesso caso per caso ai singoli vincoli matrimoniali¹²⁴.

Il compito di trasmettere l'atto di matrimonio ai registri dello stato civile, da parte dell'ufficiale dello stato civile, era un compito distinto in diverse fasi¹²⁵.

Come dettagliava l'art. 9 della legge matrimoniale, una volta ricevuto l'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile doveva previamente esa-

¹²¹ CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 455.

¹²² SALVATORE DI BLASI, *Matrimonio concordatario e sua trascrizione*, in "Giurisprudenza Italiana", IV, 1948, pp. 65 ss.

¹²³ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 268.

¹²⁴ PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *La base giuridica del nuovo diritto matrimoniale concordatario vigente in Italia*, cit., p. 33.

¹²⁵ COSTANTINO IANNACCONE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 234.

minare la regolarità formale dell'atto, verificando la presenza di una serie di indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'art. 10, c. 1 della l.m. stabiliva che, se l'atto di matrimonio non fosse stato trasmesso in originale, o se questo non contenesse le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del cod. civ., sui diritti e doveri dei coniugi, come prescritto dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile doveva sospendere la trascrizione e rinviare l'atto per la sua regolarizzazione. Come osservava Jacuzio, se l'atto di matrimonio era irregolare, in quanto manchevole di una delle formalità suddette, «la trascrizione non viene definitivamente negata ma piuttosto sospesa, fino alla regolarizzazione dell'atto, che l'ufficiale di stato civile all'uopo deve rinviare al parroco che l'aveva trasmesso»¹²⁶.

Il c. 2 del medesimo articolo introduceva il principio di urgenza, per cui «Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata»¹²⁷. L'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, al n. 37, rispetto ai compiti del parroco, dettagliava i comportamenti necessari per assicurare l'urgenza:

Se nel predetto termine l'ufficiale di stato civile non avrà trasmessa la comunicazione dell'eseguita trascrizione, il parroco ne solleciterà la trasmissione e, qualora, il detto ufficiale trascuri ancora, deferirà il caso all'Ordinario. Non manchi il parroco nei suddetti casi di tenere nota delle domande e delle insistenze da lui fatte per le possibili sue giustificazioni¹²⁸.

¹²⁶ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 331. Il medesimo parere era stato espresso da PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 275.

¹²⁷ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 331: «Si è ritenuto opportuno che il parroco, che ha celebrato il matrimonio, venga in brevissimo tempo a cognizione che l'atto è stato trascritto ed è quindi produttivo di effetti civili».

¹²⁸ Cfr. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 58.

Tuttavia, il termine delle ventiquattro ore non era perentorio e l'inosservanza da parte dell'ufficiale dello stato civile non dava luogo a particolari sanzioni¹²⁹. Se non veniva rispettato, per qualsiasi ragione, l'ufficiale pubblico era tenuto, comunque, a effettuare quanto prima la dovuta trascrizione nei registri civili.

L'art. 11 della l.m. stabiliva che la trascrizione dell'atto regolare dovesse essere eseguita, quando fosse stato rilasciato il certificato di nulla osta, anche se l'ufficiale dello stato civile avesse avuto notizia di qualcuna delle circostanze indicate nel successivo articolo 12, ma in tal caso dovesse prontamente informare il Procuratore della Repubblica, il quale, ove reputato necessario, doveva provvedere, a norma dell'art. 16, a impugnare trascrizione del matrimonio.

L'art. 12 precisava che, se la celebrazione del matrimonio non era stata preceduta dal rilascio del certificato, si doveva egualmente dar luogo alla trascrizione. Qualunque matrimonio canonico validamente celebrato si considerava, quindi, destinato ad acquistare efficacia nell'ordinamento statale. Tuttavia, rimaneva confinato nell'ambito religioso, quindi vietato, in presenza degli impedimenti indicati dal medesimo articolo: 1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente¹³⁰. Per quest'ulti-

¹²⁹ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 272.

¹³⁰ FILIPPO VASSALLI, *Lezioni di diritto matrimoniale*, cit., pp. 127-128. Vincenzo Del Giudice giustifica così tali impedimenti: «Questi tre impedimenti assoluti alla trascrizione (esistendo uno dei quali anche la trascrizione che siasi erroneamente eseguita non avrà valore e sarà annullata col procedimento, di cui all'art. 16 l.m.) furono stabiliti per evidenti ragioni: il primo, perché, non potendosi un matrimonio civilmente valido sciogliere sino alla morte di uno dei coniugi [...] l'ammissione di un successivo matrimonio canonico avrebbe importato l'ammissibilità di una forma legale di bigamia; il secondo, perché la trascrizione del successivo matrimonio canonico tra due persone già unite fra loro in matrimonio civilmente valido, mentre nulla aggiungerebbe per sé al vincolo giuridico già esistente [...] avrebbe invece l'effetto di mutare il regime del vincolo, nel senso che la competenza a giudicare della sua validità passerebbe dal magistrato dello Stato all'autorità ecclesiastica; [...] il terzo, perché, essendo l'interdetto per infermità di mente, incapace, secondo le leggi dello Stato, a compiere qualsiasi atto giuridico per tutto il periodo dell'interdizione [...] e specificatamente a con-

mo caso, però, l'art. 4 diceva che «la trascrizione può essere richiesta [...] se la coabitazione continuò per tre mesi dopo la revocata l'interdizione». Anche l'Istruzione della Congregazione dei Sacramenti, al n. 38, disponeva che

Nel caso in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio, se la sentenza di interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi siasi protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza, si potrà richiedere la trascrizione agli effetti civili¹³¹.

L'art. 13 stabiliva le procedure che l'ufficiale dello stato civile, accertata l'assenza di tali circostanze, doveva seguire per la trascrizione di un matrimonio la cui celebrazione non era stata proceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa¹³²:

A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimoni, o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli artt. 89 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili¹³³.

trarre matrimonio, non si ritenne di por consentire (secondo il diritto canonico che non conosce l'istituto dell'interdizione) la dimostrazione della capacità naturale al compimento d'un atto così importante, qual è il matrimonio». VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 292.

¹³¹ Cfr. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 60.

¹³² SALVATORE ARENA, *L'art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847 e la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 febbraio 1986 relativa al nuovo Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede*, in "Lo stato civile", V, 1986, pp. 243 ss.

¹³³ Art. 89. L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

Nonostante l'art. 34 prevedesse espressamente solo la possibilità di trascrizione tempestiva, richiesta dal parroco entro cinque giorni dalla celebrazione, l'art. 14 della l.m. disponeva che «la trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse». Era difficile che un matrimonio canonico restasse confinato alla sola sfera religiosa, nonostante l'intenzione delle parti di non attribuirgli efficacia civile, dato che ogni soggetto che avesse interesse poteva chiedere la trascrizione tardiva¹³⁴. Si verificava, quindi, nella generalità dei casi, la coincidenza dello *status* matrimoniale nei due ordinamenti, cioè le stesse persone normalmente risultavano unite come coniugi per la Chiesa e lo Stato.

Vincenzo Del Giudice spiegava la ragione della retroattività della trascrizione:

E in ciò è la ragione della retroattività degli effetti giuridici, cioè del decorrere degli effetti del matrimonio canonico trascritto, non dal momento della sua trascrizione, ma da quello della sua celebrazione, anche se la trascrizione intervenga tardivamente (art. 5 e 14 l.m.). Viceversa, finché e qualora cotesta condizione di diritto non si verifichi, il matrimonio canonico rimane inefficiente nel diritto dello Stato: cioè come un fatto che può eventualmente aver rilievo solo se dedotto come ogni altro fatto non illecito, in un negozio, quale evento cui la volontà del singolo intende connettere alcune conseguenze giuridiche particolari nei rapporti privati. Da tale principio dell'irrelevanza nel diritto italiano, del matrimonio canonico non trascritto derivano conseguenze di molto rilievo¹³⁵.

Prima di esaminarne gli aspetti più significativi, vediamo il testo dell'articolo:

Art. 90. L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

Art. 91. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 92. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

¹³⁴ RENATO BACCARI, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, effetti civili fra i coniugi e rispetto ai terzi*, in "Rivista di diritto matrimoniale", 1937, pp. 1 ss.

¹³⁵ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 268-269.

Art. 14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Riguardo alla richiesta di trascrizione tardiva, non si stabiliva alcuna formalità, per cui ordinariamente si riteneva efficace ogni forma diretta a provocare l'atto. Era sufficiente anche una copia dell'atto pubblico spedita da depositari pubblici. La richiesta poteva essere fatta dall'interessato all'autorità ecclesiastica competente, affinché provvedesse alla trasmissione dell'atto all'ufficio di stato civile del Comune, come pure poteva essere fatta a mezzo dell'ufficiale giudiziario affinché la notificasse al parroco, onde provvedesse a inviare copia all'ufficiale civile¹³⁶. Rimaneva il problema che la formula "chiunque vi abbia interesse" era generica e lasciava margini molto ampi di discrezionalità. Pio Ciprotti intervenne sul punto:

Non è del tutto chiaro chi sia legittimato a richiedere la trascrizione oltre i cinque giorni, la legge parlando di "chiunque vi abbia interesse". Indubbiamente si comprendono in tale espressione i due contraenti o anche uno di essi dopo la morte dell'altro o contro la volontà di lui, e in genere tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale alla trascrizione, interesse che non sia meramente economico, ma sia relativo allo stato personale (filiazione, patria potestà, ecc.): perciò sono certamente legittimati a richiedere la trascrizione, anche in contrasto con la volontà dei contraenti, i figli e i nipoti. Coloro, invece, che sono portatori di un interesse puramente patrimoniale (p. es. gli affini che potrebbero acquistare il diritto di alimenti, coloro che acquisterebbero diritti successori, i creditori, ecc.) non sembra che possano comprendersi in quella, sia pur molto lata, espressione. [...] Lo stesso dovrebbe dirsi per l'ordinario o il parroco o il procuratore della repubblica e in genere per coloro che agiscono nell'interesse pubblico, non essendo essi compresi nell'espressione "chiunque vi abbia interesse" usata dalla legge¹³⁷.

¹³⁶ Cfr. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 62.

¹³⁷ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 282. Per contro, altri studiosi ritennero che tra i soggetti legittimati a richiedere la trascrizione tardiva rientravano anche coloro che potessero vantare degli interessi economici. Cfr. COSTANTINO IANACCONE, *Diritto ecclesiasti-*

Relativamente al termine della richiesta, poi, l'espressione "in ogni tempo", essendo vaga, ha dato motivo ad interpretazioni discordanti nella dottrina, per cui alcuni ritengono che non sia possibile richiedere la trascrizione tardiva dopo la morte dei coniugi o di uno di essi¹³⁸, mentre altri sono di parere contrario¹³⁹.

L'art. 15 della L. 847/1929 precisava che, se l'ufficiale dello stato civile non avesse creduto di poter procedere alla trascrizione, avrebbe dovuto osservare la disposizione dell'art. 75 del codice civile, che gli imponeva di motivare il rifiuto e attendere l'esito dell'eventuale ricorso da parte del richiedente al tribunale civile.

Il successivo art. 16 precisava che la trascrizione del matrimonio poteva essere impugnata per una delle cause menzionate dall'art. 12 – altro matrimonio valido, matrimonio già celebrato, infermità di mente – e che a tali impugnazione venivano applicate le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile¹⁴⁰.

Rispetto ai presupposti, la trascrizione tradiva dell'atto di matrimonio poteva, dunque, effettuarsi se il matrimonio fosse stato riconoscibile, in quanto al momento della celebrazione non esisteva alcuno degli impedimenti, e se, al momento della trascrizione, nel frattempo, non fosse sorto

co, cit., p. 243.

¹³⁸ Ivi, p. 242.

¹³⁹ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 297.

¹⁴⁰ Art. 104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 55, 56, 58, 59, 60 e 61, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale. Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni. Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'ufficiale dello stato civile non è più ammessa.

Art. 112. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunziata, risulta esistente al tempo del matrimonio. L'annullamento non potrà più pronunziarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rievocata l'interdizione.

Art. 113. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata. Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Art. 114. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

alcuno di tali impedimenti¹⁴¹.

Uno dei casi più frequenti della richiesta di trascrizione tardiva era il cosiddetto “matrimonio di coscienza” o “segreto”, vale a dire senza pubblicazioni e celebrato davanti al pubblico ufficiale e due testimoni. L'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, al n. 41, stabiliva che la richiesta poteva essere avanzata dalle parti e, in alcuni casi, dall'Ordinario per mezzo del parroco, con le limitazioni poste dai canoni 1104-1107 del Cod. can. del 1917. Così ne parlava Jacuzio:

Solo nei casi di scandalo, o di grave ingiuria alla santità del matrimonio o di mancato battesimo o di trascuratezza nell'educazione religiosa della prole, l'Ordinario può rendere tale matrimonio di pubblica ragione. Esso, secondo le *Istruzioni agli Ordini* (n. 41) non è notificato all'ufficiale dello stato civile, tranne che entrambi gli sposi ne facciano richiesta o l'Ordinario per i motivi accennati non creda opportuno procedere alla trascrizione. Riteniamo che anche a tale forma possa adottarsi la “trascrizione tardiva” per quanto non sia lieve difficoltà il fatto che in tali casi l'atto di matrimonio, di solito, è redatto in un solo originale¹⁴².

Jacuzio menzionava anche altri due casi previsti dalle forme straordinarie del Codice canonico (canoni 1116 e 1117) erano il matrimonio celebrato dinanzi ai soli testi, ovvero dinanzi a un sacerdote qualunque in pericolo di morte¹⁴³.

L'art. 20, nelle Disposizioni generali e transitorie, stabiliva che, agli effetti dell'art. 124 del cod. civ., il rilascio del certificato era parificato alla celebrazione del matrimonio e che l'ufficiale dello stato civile che ometteva di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorressero le condizioni previste dalla legge, o che eseguisse la trascrizione se questa non fosse ammessa, incorreva nella multa stabilita nel medesimo articolo del codice civile¹⁴⁴.

¹⁴¹ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 296-297.

¹⁴² RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 339.

¹⁴³ *Ivi*, p. 316.

¹⁴⁴ Art. 124. L'ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali, osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000. Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano

Una volta trascritto, i rapporti patrimoniali che con il matrimonio venivano ad istituirsi tra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci e verso i figli, la patria potestà e tutto quanto riguardava la filiazione e la legittimazione dei figli naturali, soggiacevano esclusivamente alla legge e alle sentenze delle autorità civili.

2.3.3. La giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento

Il riconoscimento del matrimonio concordatario e della giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento comportava la rilevanza civile del diritto canonico per ciò che riguardava la disciplina degli impedimenti, dei requisiti di capacità e delle cause di nullità del vincolo, riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze diventavano rilevanti nel diritto statale, così come lo erano le dispense pontificie sul matrimonio rato e non consumato¹⁴⁵.

La riserva di giurisdizione ecclesiastica delle cause concernenti la nullità dei matrimoni è di carattere assoluto e riguarda tutti i matrimoni canonici trascritti. Lo Stato veniva dichiarato incompetente in ordine a tali decisioni, come risulta in maniera assolutamente chiara dalla disposizione nell'art. 34, comma 4:

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

Carlo Arturo Jemolo rimarcava che, se il legislatore concordatario consente solo alla Chiesa Cattolica di decidere su ogni eventuale questione in tema di nullità matrimoniale, allora, «sostanzialmente si disinteressa della natura degli organi che abbiano a provvedere e dell'atto in cui il provvedimento si concreti»¹⁴⁶.

In maniera del tutto identica si esprimeva anche Vincenzo Del Giudice:

voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che sieno stati presentati all'ufficio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

¹⁴⁵ PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, Casa Editrice Dott. Carlo Cya, Firenze, 1952.

¹⁴⁶ ARTURO CARLO JEMOLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1933, p. 322.

La riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause concernenti la nullità dei matrimoni trascritti, diventati, con la trascrizione, civilmente efficaci, è di carattere assoluto e riguarda tutti i matrimoni contratti con la disciplina canonica e trascritti in Italia nei registri dello stato civile: siano essi stati contratti tra cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e persona di nazionalità straniera. [...] Non è neppure ammissibile alcun mezzo indiretto per tentare di sottrarre le dette cause alla decisione dei tribunali ecclesiastici¹⁴⁷.

In dottrina molti studiosi hanno sottolineato il carattere assoluto della riserva in favore dei tribunali ecclesiastici e l'incompetenza di ogni altri tribunale civile¹⁴⁸.

Dal punto di vista procedurale, la sentenza ecclesiastica, pronunciata in Italia o all'estero¹⁴⁹, era esecutiva in sede canonica, in quanto c'era stata la duplice sentenza conforme dichiarativa della nullità del matrimonio (canone 1989 *c.j.c.* 17). Il comma 5 dell'art. 34 rimarcava l'autonomia delle procedure canoniche, individuando l'autorità ecclesiastica competente nel controllo dei suddetti requisiti:

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

¹⁴⁷ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 313-314.

¹⁴⁸ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 623: «il riconoscimento della competenza ecclesiastica in materia di nullità di matrimoni religiosi ha carattere esclusivo, nel senso che i tribunali statali, come si è detto sopra, difettano di giurisdizione. Essi possono conoscere semplicemente della invalidità della trascrizione»; COSTANTINO IANNAICONNE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 251: «mentre la competenza a conoscere la validità della trascrizione è dell'autorità italiana, in quanto la trascrizione è atto che si svolge nell'ambito della sovranità statale italiana, in conformità alle leggi statali, la competenza a conoscere la validità del matrimonio riconosciuto è regolata dalle norme comprese nel Concordato»; PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 290: «la competenza circa la validità o nullità dei matrimoni celebrati dinanzi ad un sacerdote cattolico e trascritti nei registri dello stato civile [...] è riservata esclusivamente ai tribunali ecclesiastici».

¹⁴⁹ PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 291; MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 630; COSTANTINO IANNAICONNE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 257. Sulla tesi, così prevalente, che sia indifferente la sede del tribunale, italiana o straniera, perché la giurisdizione ecclesiastica è universale, dichiara di avere dei "dubbi" CARLO ARTURO JEMOLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 464.

La trasmissione delle sentenze di nullità o scioglimento rese definitive al Tribunale della Segnatura Apostolica era fatta d'ufficio, rispettivamente dal tribunale ecclesiastico d'appello competente, dall'Ordinario o dal competente Dicastero¹⁵⁰.

Opportunamente Jacuzio precisò che il Tribunale della Segnatura Apostolica doveva solamente controllare la regolarità formale del procedimento canonico¹⁵¹. Dopo aver accertato che la procedura canonica fosse stata rispettata dai giudici ecclesiastici, in merito alla competenza del Tribunale ecclesiastico adito, alla citazione delle parti e alla loro legittima rappresentanza o contumacia, il Tribunale della Segnatura Apostolica doveva emanare il decreto con il quale dichiarava di aver compiuto il suddetto accertamento con esito positivo e, infine, trasmettere gli atti in forma autentica, unitamente al Decreto, alla Corte d'Appello della circoscrizione a cui apparteneva il Comune in cui era stato celebrato il matrimonio trascritto¹⁵².

La dottrina si è interrogata su quali altre decisioni ecclesiastiche matrimoniali possono avere effetti civili, oltre alla sentenza di nullità e alla dispensa pontificia per il caso di matrimonio rato e non consumato, espressamente menzionati.

La questione si pose, innanzitutto, per le sentenze di scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi pronunciata dai Tribunali ecclesiastici. Tale scioglimento, secondo la dottrina prevalente, era del tutto irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano, in quanto si tratta di una controversia che non riguarda né l'atto costitutivo del matrimonio, né il rapporto che ne deriva, ma solo la capacità giuridica delle persone, cioè la loro attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri; questione che spetta esclusivamente alla giurisdizione statale¹⁵³. Di conseguenza, il coniuge rimasto vedovo, che voleva contrarre un nuovo matrimonio concordatario, in caso di rifiuto delle pubblicazioni e della trascrizione del nuovo matrimonio sulla base rispettivamente dell'art. 56 del codice civile e dell'art. 12

¹⁵⁰ COSTANTINO IANNACCONE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 259.

¹⁵¹ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 343.

¹⁵² COSTANTINO IANNACCONE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 258; MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 626; PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 291.

¹⁵³ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 80.

della legge matrimoniale, doveva sempre necessariamente adire il giudice civile per ottenere la sentenza di scioglimento del suo precedente matrimonio per morte, che cominciava a maturare effetti solo sul piano civile. Si ritenne, invece, di dovere accordare efficacia civile alla sentenza che, ai sensi del canone 1119 *c.j.c.* del 1917, dichiarava sciolto *ipso iure* il matrimonio rato e non consumato per la professione religiosa solenne di uno dei coniugi. Esso infatti era espressione della potestà del Pontefice di dispensare prevista in riferimento al matrimonio rato e non consumato, con l'unica differenza che nel caso di professione religiosa la potestà di dispensare si esercitava tramite la norma generale del canone, anziché per mezzo di un provvedimento amministrativo quali erano le dispense *super rato*¹⁵⁴.

Si discusse poi se fosse possibile attribuire effetti civili allo scioglimento del matrimonio contratto tra due non battezzati da parte dalle autorità ecclesiastiche per privilegio paolino a favore del coniuge che, ricevuto successivamente il battesimo, decidesse di contrarre nuovo matrimonio con un'altra persona di fede cattolica. La dottrina prevalente ha sempre sostenuto l'inefficacia sul piano civile di tale scioglimento, giacché esso riguardava non già un matrimonio canonico ma un matrimonio civile sul quale, in base all'ordinamento giuridico statale, solo la giurisdizione civile aveva la competenza esclusiva a pronunciarsi.

Diverso è, invece, era il caso di scioglimento di un matrimonio canonico non consumato celebrato tra un battezzato e un non battezzato per mezzo della dispensa pontificia dall'impedimento della disparità di culto. Contraendo il matrimonio religioso, anche la parte non battezzata soggiaceva alla giurisdizione ecclesiastica, e non poteva poi impedire che avesse efficacia nell'ordinamento italiano le decisioni ecclesiastiche relative al proprio matrimonio.

Erano efficaci nell'ordinamento italiano anche le sentenze *pro validitate*, cioè quelle sentenze ecclesiastiche che, dichiarando la validità del vincolo matrimoniale, lasciavano immutata la situazione giuridica esistente circa la permanenza del matrimonio, così come risultava dai registri dello stato civile.

Analoga osservazione era possibile per le sentenze ecclesiastiche che accertavano la validità del matrimonio, in quanto esso, originariamente

¹⁵⁴ ANDREA PIOLA, *Scioglimento del matrimonio per inconsumazione*, in "Il diritto ecclesiastico", 1934, p. 271.

invalido, aveva ottenuto la *sanatio in radice*. Anche tali sentenze erano, quindi, efficaci nell'ordinamento giuridico per il semplice fatto che lasciavano immutata la situazione giuridica venuta ad esistenza con la celebrazione del matrimonio. La sanazione in radice aveva, infatti, *per fictionem juris* effetti *ex tunc*, con la conseguenza che il matrimonio sanato si considerava valido sin dall'origine.

Sempre in merito all'individuazione delle pronunce giurisdizionali ecclesiastiche potenzialmente efficaci nell'ordinamento statale rilevava il principio contenuto nell'ordinamento canonico, per cui le sentenze ecclesiastiche matrimoniali, ai sensi del canone 1989 *c.j.c.*, non passavano mai in cosa giudicata. Poteva accadere che un matrimonio, dapprima dichiarato nullo con sentenza definitiva *ex duplici sententia conformi* e reso poi efficace nell'ordinamento italiano, fosse dichiarato valido con una successiva sentenza ecclesiastica.

Ci si chiese allora se questa successiva sentenza *pro validitate* potesse essere resa efficace nell'ordinamento giuridico italiano. La dottrina maggioritaria ritenne fosse efficace in Italia, giacché non era da considerare contrario al diritto processuale italiano il principio per cui le sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali ecclesiastici non passano mai in giudicato nell'ordinamento canonico¹⁵⁵. Si era osservato che anche nell'ordinamento italiano esistevano istituti come quello della revocazione delle sentenze definitive, che mostrano essere pienamente ammissibile la regola che le sentenze canoniche possano essere revocate, con conseguenze anche agli effetti civili. Tuttavia altra dottrina riteneva che la soluzione della questione dovesse essere trovata nel contenuto della sentenza ecclesiastica¹⁵⁶. Come ogni sentenza, infatti, anche quella ecclesiastica può definirsi come la individuazione della volontà della legge tra le parti, la formulazione autoritativa della volontà delle legge ad opera del giudice. Se allora la legge ecclesiastica, individuata nella sentenza ecclesiastica, non ha nel suo precetto l'efficacia di costituire il vincolo proprio delle immutabilità della cosa giudicata, tale forza di cosa giudicata non le può essere accordata dall'ordinanza della Corte d'Appello, la quale rende esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica, ma non può assolutamente modificarne il contenuto o attribuire ad essa quell'immutabilità

¹⁵⁵ FILIPPO VASSALLI, *Lezioni di diritto matrimoniale*, cit., p. 172.

¹⁵⁶ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 107.

che invece il canone 1989 *c.j.c.* esclude per le cause riguardanti la validità del matrimonio.

È a tale proposito che occorre distinguere tra l'efficacia o e l'immutabilità delle sentenze. Infatti, vi possono essere delle sentenze obbligatorie, contenenti il comando in concreto in cui si attua la legge e, quindi, efficaci a risolvere la lite, ma nello stesso tempo mutevoli, ossia delle sentenze che possono sempre essere sostituite da una nuova sentenza avente ad oggetto la stessa lite. A tale riguardo, Francesco Carnelutti scriveva che «l'imperatività e l'immutabilità sono due forme di efficacia delle sentenze diverse e scindibili; altro è che la decisione vincoli le parti, altro che vincoli il giudice»¹⁵⁷. Sono, infatti, le esigenze politico-sociali di utilità e di opportunità, che si compendiano nell'esigenza di certezza giuridica, ad imporre all'ordinamento giuridico italiano di considerare ad un certo momento non più mutabili le sentenze dei propri giudici. Nell'ordinamento canonico all'esigenza di certezza giuridica prevale un'altra ben più importante esigenza, quella del bene delle anime, come risulta dal canone 1903 e dal canone 1989 *c.j.c.* del 1917. Di conseguenza è possibile rendere efficace nell'ordinamento italiano una sentenza ecclesiastica che riconosce valido un matrimonio, che invece una precedente sentenza ecclesiastica definitiva aveva dichiarato nullo, in quanto le sentenze ecclesiastiche matrimoniali nell'ordinamento italiano sono efficaci ma non immutabili.

Riferita la riflessione, consideriamo la procedura presso la Corte d'Appello. Essendo provvedimenti emanati dall'ordinamento giudico di un altro Stato, seppur concordatario, il Regno d'Italia non poteva considerare automaticamente efficaci i provvedimenti e le sentenze canoniche. Un'autorevole dottrina osservava che, a differenze delle pronunce dei Tribunali italiani, la sentenza di nullità matrimoniale consta di un elemento logico, costituito dall'accertamento dei fatti e dall'applicazione delle norme canoniche al caso concreto, ma è completamente sprovvista dell'elemento autoritativo, in cui si impone alle parti del processo l'osservanza coattiva del comando prestabilito nell'elemento logico¹⁵⁸. Jacuzio sottolineava che la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici non limitava la sovranità dello Stato, che si era riservato la

¹⁵⁷ FRANCESCO CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Vol. I, *Funzione e composizione del processo*, Cedam, Padova, 1936, p. 286.

¹⁵⁸ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 164.

facoltà di rendere esecutive nel proprio ordinamento le loro decisioni, sicché «sarebbe sempre per effetto d'un provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che vengono distrutti gli effetti civili che al matrimonio si attribuiscono mediante la trascrizione»¹⁵⁹.

Per tale ragione, l'art. 34 c. 6 disponeva che tali pronunce, riportate nel decreto di esecutorietà del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, avessero efficacia civile a seguito di un procedimento di esecuzione delle decisioni canoniche da parte della Corte d'Appello competente per territorio, senza che occorra quindi l'istanza dei coniugi, il cui matrimonio è stato dichiarato nullo¹⁶⁰.

Senza alcun impulso delle parti interessate e senza che fosse necessaria la loro presenza, un giudice dello Stato era incaricato d'ufficio di compiere l'esame degli atti seguendo il rito camerale. Il procedimento di esecuzione poteva essere classificato, dunque, come un giudizio di cognizione ad iniziativa del giudice, dove la Corte d'Appello si limitava a conoscere l'esistenza della decisione ecclesiastica, al solo scopo di immettere quest'ultima nell'ordinamento giuridico italiano, senza alcuna possibilità di apportare modificazioni al contenuto della sentenza ecclesiastica stessa. E, come ribadiva Giacchi, trattandosi di un procedimento d'ufficio, che si svolgeva senza contraddittorio, e che aveva per oggetto un controllo formale circa l'esistenza di un atto extra-statale da eseguire nell'ordinamento giuridico italiano, era giocoforza ammettere che nessuna attività processuale dei coniugi all'interno del procedimento di esecuzione fosse mai possibile. Di conseguenza i coniugi non potevano assolutamente intervenire in tale procedimento né per sostenere la ineseguibilità della sentenza ecclesiastica, né per presentare argomenti che inducessero la Corte d'Appello a tale esecuzione¹⁶¹.

Sulla natura del provvedimento della Corte d'Appello, i pareri divergevano. Pio Ciprotti scriveva «Il provvedimento, che la legge (art. 34 Conc. e art. 17 l.m.) qualifica come "ordinanza", è invece considerata dalla giurisprudenza e dalla massima parte della dottrina, come sentenza costitutiva, dato che con essa si statuisce su diritti soggettivi su cui vi può

¹⁵⁹ RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, cit., p. 342.

¹⁶⁰ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 316.

¹⁶¹ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 122.

anche essere contrasto tra le parti, e si modificano situazioni giuridiche costituendone delle nuove. Contro di essa è quindi possibile il ricorso in Cassazione, a norma dell'art. 360 c.p.c.»¹⁶².

Mario Petroncelli, esprimeva una opinione differenziata, asserendo che:

Il termine usato dal legislatore in sé nulla vuol dire, anche se il termine “ordinanza” di per sé si riferisce più ad un provvedimento del giudice che decide una controversia. [...] A noi sembra che, siccome la Corte di Appello non può entrare nel merito della validità del matrimonio e non può sindacare la regolarità del provvedimento ecclesiastico, debba ritenersi il provvedimento, detto ordinanza, non sia altro che un visto di esecutività con il quale si attribuisce imperatività ad una sentenza che, in quanto emanata in un altro ordinamento, sarebbe priva di effetti nell'ordinamento statale. [...] Noi riteniamo del tutto infondata una recente decisione della Cassazione, la quale ha ritenuto sentenza costitutiva il provvedimento della Corte di Appello e, conseguentemente, ha negato, per essersi già formata la cosa giudicata, la possibilità di efficacia civile di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale che ha riformato altra decisione che aveva conseguito effetti civili¹⁶³.

Occorre precisare che il controllo concerneva le decisioni canoniche *pro nullitate*, cioè le pronunce affermative, quindi, dichiarative della nullità del matrimonio. Ciò risulta precisamente nella formulazione dell'art. 17, c. 1 della legge 847/1929, che ai fini dell'attribuzione di efficacia civile fa riferimento alla “sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio”. D'altra parte sarebbe del tutto inutile un provvedimento che prevedesse il conferimento di efficacia civile ad una pronuncia canonica di validità relativa ad un matrimonio che, in virtù della trascrizione, esplica già effetti civili¹⁶⁴:

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale del-

¹⁶² PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, cit., pp. 292-293.

¹⁶³ MARIO PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 634-646.

¹⁶⁴ Marco Canonico precisa che «Tale requisito poteva peraltro dedursi dalla previsione dell'annotazione nei registri di stato civile a margine dell'atto di matrimonio, che la Corte d'Appello doveva ordinare nel provvedimento che attribuiva efficacia civile alla sentenza ecclesiastica, adempimento possibile nelle sole ipotesi di invalidità del vincolo». MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 6.

la Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

Il procedimento si concludeva con l'ordinanza in camera di consiglio, la quale, in caso di giudizio positivo, la Corte d'Appello rendeva esecutiva la decisione ecclesiastica agli effetti civili, come recita il secondo comma dell'art. 17:

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza [o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Il provvedimento della Corte d'Appello con cui si immette nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica è formalmente un'“ordinanza” ma sostanzialmente una “sentenza costitutiva”, in quanto, secondo Orio Giacchi, esso «non contiene infatti solo l'accertamento della sentenza ecclesiastica ma anche il comando dell'organo giurisdizionale italiano col quale si danno a tale fatto gli effetti che gli sono riconosciuti dal diritto italiano»¹⁶⁵.

L'art. 18 della L. 847/1929 precisava che la disposizione dell'art. 116 del codice civile¹⁶⁶ era applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio e nel caso in cui venisse resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Riguardo alle procedure di controllo, i giudici della Corte d'Appello, prima di ordinare all'ufficiale dello stato civile di annotare la sentenza di nullità canonica a margine dell'atto di matrimonio, devono accertare che il matrimonio dichiarato nullo sia stato trascritto nei registri dello stato civile e, quindi, che sia produttivo di effetti civili nell'ordinamento italia-

¹⁶⁵ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 173.

¹⁶⁶ Art. 116. Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, perché riconosciuti prima dell'annullamento di esso. Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

no a norma dell'art. 34.

Nel caso in cui uno dei coniugi assuma l'invalidità della trascrizione del matrimonio, egli deve esperire l'azione di annullamento, come previsto dall'art. 16 della legge matrimoniale, con la conseguenza che la Corte d'appello deve sospendere il procedimento di esecuzione, finché la questione pregiudiziale della validità della trascrizione sia risolta dai competenti organi giurisdizionali civili.

Poiché l'art. 34 attribuisce alla Segnatura Apostolica la funzione di controllare l'osservanza delle norme canoniche e di documentare tale controllo nel suo decreto, la Corte d'Appello non potrebbe allora rifiutarsi di rendere esecutiva la sentenza di nullità canonica, assumendo l'esistenza di errori nella procedura canonica non riscontrati invece dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

Il controllo era limitato al dato formale ed estrinseco, ossia ad accertare l'esistenza della sentenza di nullità e la sua autenticità ed esecutività canonica, essendo preclusa al giudice statale qualsiasi indagine sul merito. Nessun rapporto di litispendenza né di connessione può sussistere tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile, in quanto l'autorità della Chiesa è esclusiva. Sulla base di tali considerazioni, Giacchi ribadiva che non si può mai verificare né che una stessa causa avente ad oggetto la nullità di un matrimonio canonico trascritto venga promossa sia davanti al giudice civile sia davanti a quello ecclesiastico e questi siano entrambi competenti (litispendenza), né che il giudice ecclesiastico debba decidere su di una causa di invalidità matrimoniale connessa ad un'altra causa di nullità matrimoniale pendente davanti al giudice civile (connessione)¹⁶⁷.

La questione della competenza si era posta anche in merito alla possibilità per i giudici della Corte di Appello di accertare la conformità della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ai principi di ordine pubblico italiano sulla base dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1865, in forza del quale «in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume». Per "ordine pubblico", la dottrina

¹⁶⁷ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 191.

prevalente intendeva non tanto le disposizioni matrimoniali che il legislatore ha riconosciute espressamente inderogabili¹⁶⁸, bensì determinate concezioni di ordine morale e politico particolarmente affermate nella società statale e assunte dal legislatore a criteri direttivi informativi della sua opera¹⁶⁹. Così impostato il problema della conformità della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ai principi di ordine pubblico, era del tutto inverosimile che lo Stato italiano consideri qualche parte dell'ordinamento canonico ripugnante alle concezioni politiche e morali a cui si ispira l'ordinamento statale, avendo attribuito parimenti effetti civili alle sentenze ecclesiastiche matrimoniali¹⁷⁰.

Che non ci sia dubbio intorno alla competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici a giudicare della nullità, lo si deduce anche dal settimo comma dell'art. 34 del Concordato, laddove si afferma che, soltanto per atto di concessione della Santa Sede, "si consente" che i tribunali civili giudichino le cause di separazione personale¹⁷¹. L'art. 19 della legge matrimoniale, infatti, preciserà che

Art. 19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti. In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica¹⁷².

Si pose poi il problema dell'influenza della decisione ecclesiastica sulla validità del matrimonio canonico trascritto sull'attività della giurisdizione civile. Si trattava, in particolare, della pregiudizialità ecclesiastica

¹⁶⁸ MARIO FALCO, *Diritto matrimoniale concordatario e principi di ordine pubblico*, in "Rivista di diritto privato", II, 1931, p. 265.

¹⁶⁹ ROBERTO AGO, *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1934, p. 325.

¹⁷⁰ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 149.

¹⁷¹ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 335.

¹⁷² Art. 115. Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull'istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

che poteva aversi ogni volta che in un giudizio civile sorgeva una controversia, quale ad esempio una domanda di separazione coniugale, che può essere decisa diversamente a seconda che il matrimonio concordatario sia o meno valido. In questi casi, a giudizio di Giacchi, il giudice civile doveva sospendere il giudizio in attesa che i Tribunali ecclesiastici competenti si pronunciassero sulla validità, in quanto la separazione – con il conseguente venir meno degli obblighi matrimoniali tra i coniugi – poteva essere chiesta soltanto se il matrimonio è valido¹⁷³. Ciononostante, non avrebbero alcuna efficacia civile le pronunce accessorie delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, pur rese esecutive agli effetti civili, in quanto solo il dispositivo della sentenza ecclesiastica, cioè la dichiarazione di nullità del matrimonio, può entrare nell'ordinamento statale, mentre le altre decisioni ecclesiastiche non hanno valore al di fuori del processo canonico¹⁷⁴.

2.4. *La questione dei matrimoni misti, le leggi razziali e la Repubblica di Salò*

Il nuovo corso concordatario trova immediata attuazione nella revisione del Codice penale Zanardelli, sostituito con R.D. n. 1398 del 19 ottobre 1930, dal “Codice Rocco”, dal nome del Ministro della Giustizia e degli affari di culto. Relativamente al fenomeno religioso, il nuovo codice contemplava la normativa agli artt. 402-406 – libro II «Dei delitti in particolare», titolo IV «Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti», capo I «Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» – e art. 724, comma primo – libro III «Delle contravvenzioni in particolare», titolo I «Delle contravvenzioni di polizia», capo II «Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale», sezione I «Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi». Rispetto alla normativa precedente, la tutela penale non era più concepita né in riferimento all'esercizio della libertà religiosa né alla tutela generica dei culti, bensì come protezione del «sentimento religioso», inteso come un fattore morale per l'individuo e la collettività e, quindi, tutelato «non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto o come manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò

¹⁷³ ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 193.

¹⁷⁴ Ivi, cit., pp. 201-206.

che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé»¹⁷⁵. La protezione era accordata alle offese arrecate alla religione dello Stato, mediante il vilipendio di persone (art. 403) o di cose (art. 404), nonché al turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico (art. 405) e – attraverso la previsione di una diminuzione della misura sanzionatoria – pure alle ipotesi in cui tali fatti riguardino i culti ammessi (art. 406). Il quadro era completato dalle disposizioni concernenti il vilipendio della religione in sé considerata (art. 402) e la bestemmia (art. 724), condotte penalmente rilevanti solo se commesse ai danni della religione dello Stato¹⁷⁶.

Negli anni successivi ai Patti Lateranensi, la Chiesa Cattolica proseguì la politica dei Concordati con altri stati europei avvalendosi dell'opera del Segretario di Stato, Cardinale Eugenio Pacelli, succeduto, sin dal 1930, al Cardinale Gasparri. In particolare, la maggiore fonte di preoccupazione della Santa Sede e dell'episcopato tedesco era causata dalla presa del potere del movimento nazionalsocialista, che sembrò presto risolta, a torto, con la firma del Concordato il 20 luglio 1933¹⁷⁷.

Anche in Italia, i rapporti tra Santa Sede e regime fascista tornarono critici. Mussolini, specie negli anni della Conciliazione, non aveva mancato di dichiararsi credente, e ciò in aperto contrasto con l'atteggiamento di Hitler, apertamente non credente. Questa apparente apertura alla fede, da parte del Duce, rappresentava per Pio XI un'opportunità per avere accesso alla stessa coscienza di Mussolini, con il quale sarebbe stato possibile usare anche il tono del dialogo "paterno", a differenza di altri capi di Stato o di Governo, atei o scettici, con i quali il Papa avrebbe potuto usare solo il linguaggio della diplomazia. Tuttavia, già nel 1931, le tensioni tra la Chiesa cattolica e il regime fascista crebbero a causa delle mire egemoniche dell'Opera nazionale balilla nella formazione dei giovani. Mussolini non accettava la forza dell'Azione Cattolica italiana, alcune sedi furono danneggiate da squadristi e il 29 maggio ne fu decretato lo scioglimento e il sequestro dei circoli ad opera della polizia. Nello stesso anno

¹⁷⁵ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol. V. *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Parte II. *Testo del progetto definitivo*, Tipografie delle Mantellate, 1929, p. 187. Una copia digitale è disponibile online.

¹⁷⁶ DOMENICO CARCANO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 361.

¹⁷⁷ GIOVANNI SALE, *Hitler, la Santa Sede e gli ebrei*, Milano, Jaca Book, 2004, p. 121.

vi furono molte aggressioni, tra cui l'incendio dei locali dell'*Osservatore Romano*, che preoccuparono lo stesso Mussolini, sino da raccomandare vigilanza ai prefetti perché non accadano incidenti che offendano il sentimento religioso popolare.

Con l'enciclica *Non abbiamo bisogno*, del 29 giugno, Pio XII denunciava, da parte del fascismo, «il proposito di monopolizzare interamente la gioventù, dalla primissima fanciullezza fino all'età adulta, a tutto ed esclusivo vantaggio di un partito, di un regime». Il Pontefice coglieva l'occasione per difendere i Patti Lateranensi e per condannare esplicitamente il fascismo come dottrina totalitaria: «il fascismo è una vera e propria statolatria pagana, non meno in contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali della Chiesa»¹⁷⁸. Il 24 luglio, Pio XI fece pervenire a Mussoli un messaggio in cui gli comunicava di aver maturato la certezza che i programmi, le affermazioni e i principi fascisti erano in urto con il cattolicesimo e, dunque, di dover «addivenire all'esplicita riprovazione di principi che sono in contrasto con la dottrina e con i diritti della Chiesa»¹⁷⁹. Il 9 luglio, l'iscrizione al Partito Fascista fu dichiarata incompatibile con quella dell'Azione Cattolica e il 2 settembre, fu raggiunta una tregua con l'accordo sulla natura diocesana e non professionale o sindacale dell'associazione.

Il regime fascista è alle prese con la necessità di conciliarsi con la cultura cattolica delle masse popolari, rappresentata dalle autorità ecclesiastiche, e la propria concezione totalitaria dello Stato, che aveva fatto propria dal punto di vista dottrinale della rilettura gentiliana dei *Lineamenti di filosofia del diritto* di Hegel (1821). Intervenendo al Congresso hegeliano di Berlino il 21 ottobre 1931, come protagonista del pensiero fascista, Gentile riaffermava il “carattere etico” dello Stato, contrapponendo la concezione fascista a quelle liberali e cristiana:

lo vogliano assoggettato, come ogni strumento di cui l'uomo si serve, o alla coscienza etica che l'uomo avrebbe in sé come individuo posto di fronte allo Stato, o alla Chiesa che della moralità dell'uomo e di tutta la sua vita spirituale presume di detenere il principio e il potere¹⁸⁰.

¹⁷⁸ Una copia digitale è disponibile on line: www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals

¹⁷⁹ Cfr. GIUSEPPE BONFANTI, *Il fascismo*, Vol. II, cit., p. 79.

¹⁸⁰ GIOVANNI GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, in *Opere complete*. Vol.

Del tutto diversa sarà, pochi anni dopo, l'opinione del filosofo Armando Carlini nello studio dedicato alla *Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini*:

[...] quel che consta è un'impostazione del problema politico religioso in termini del tutto nuovi e fecondi di sviluppi nell'avvenire della coscienza politico-religiosa, non soltanto negli italiani, ma dell'uomo semplicemente, in universale. Lo stato fascista può, dunque, liberamente riconoscere che, fra tutte le religioni esistenti, quella Cattolica è più delle altre consona alla sua mentalità e ai suoi fini: per la spiritualità ch'è alla base del cristianesimo, e per il senso della vita morale concepita nel Cattolicesimo secondo quegli stessi principi di disciplina, di gerarchia, di obbedienza all'autorità, che sono alla base della concezione politica del Fascismo. Lo Stato ha tutto da guadagnare da questo accordo della coscienza religiosa con la coscienza politica degli italiani¹⁸¹.

La minaccia del pontefice di rompere il Concordato, ad appena cinque anni dalla stipulazione dei Patti Lateranensi, parve produrre gli effetti sperati su Mussolini, il quale, fu invitato in Vaticano, il 11 febbraio 1932, per ricevere direttamente da Pio XI, in virtù dei suoi meriti politici, l'Ordine della Milizia Aurata¹⁸². Nell'occasione, il Pontefice si lamentò con il capo del Governo del proselitismo acattolico, e in particolare protestante, in tutto il Paese, e soprattutto a Roma, attribuendo la responsabilità alla «legge sui culti ammessi invece che tollerati»¹⁸³.

Un anno prima, proprio in virtù dell'art. 14 della legge n. 1159 del

IV, Le Lettere, Firenze, 1987, p. 113. Cfr. GABRIELE TURI, *Giovanni Gentile: una biografia*, Giunti, Firenze, 1995, p. 412. Ancora nel proprio testamento politico, egli confermerà l'idea di uno Stato come «individuo concreto e assoluto», scrivendo che «Il regime conforme a tale dottrina si dice totalitario e autoritario e si contrappone alla democrazia, come sistema delle libertà. Ma si può anche dire l'opposto [...] che la vera democrazia non è quella che vuole limitato lo Stato, ma quella che non pone limiti allo Stato che si svolge nell'intimità dell'individuo e gli conferisce la forza del diritto nella sua assoluta universalità». ID., *Genesi e struttura della società*, Le Lettere, Firenze, 1945, pp. 109, 121. Per una recente disamina della sua effettiva influenza sul regime si veda lo studio di ALESSANDRA TARQUINI, *Il Gentile dei fascisti: gentiliani e antigentiliani nel regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 2009.

¹⁸¹ ARMANDO CARLINI, *Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini*, Istituto nazionale fascista di cultura, Roma, 1934, pp. 38-39.

¹⁸² GERLANDO LENTINI, *Pio XI, l'Italia e Mussolini*, cit., p. 67.

¹⁸³ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Stato e confessioni religiose*, La Nuova Italia, Firenze, 1978, pp. 6-7.

1929, che consentiva al Governo italiano di «rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici», si era aperta la strada a disposizioni specifiche per le confessioni diverse dalla cattolica¹⁸⁴, a partire dall'approvazione della normativa speciale per le comunità israelitiche (R.D. n. 1731 del 30 ottobre 1930 – Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime, integrato dal regolamento d'esecuzione, emanato con R.D. n. 1561 del 19 dicembre 1931)¹⁸⁵. La normativa era, nel complesso, in linea con le richieste dell'ebraismo italiano e ben pochi, allora, poterono immaginare quale direzione avrebbe preso il fascismo.

Come ricorda Madonna, nel 1932, la materia dei culti passa al Ministero dell'Interno, e ciò contribuisce ad accentuare una prassi di carattere poliziesco nei confronti degli acattolici, sulla base del testo unico di pubblica sicurezza del 1931¹⁸⁶.

Nel 1934, la Santa Sede trasmette riservatamente al Governo una nota sul proselitismo dei protestanti in Italia, in cui si afferma che «assaltano la chiesa cattolica e cercano di distruggere il papato», poiché «non possono rassegnarsi a vedere che il vescovo di Roma sia il Pontefice di tutta la Chiesa, in tutto il mondo». A fronte di queste segnalazioni e richieste, Mussolini considera i culti acattolici come una «piccola pedina di scambio», utilizzando le discipline sui culti ammessi, a seconda delle circo-

¹⁸⁴ Si tratta della cosiddetta “legge Falco”, dal nome dell'illustre ecclesiasticista ebreo, MARIO FALCO, che ebbe *magna pars* nella genesi di tale disciplina e che ne espose i lineamenti nel saggio *La nuova legge sulle comunità israelitiche*, in «Rivista di diritto pubblico», 1931, pp. 517 ss.; Cfr. anche GIANNI LONG, *Le confessioni “diverse dalla cattolica”*, cit., pp. 144-145.

¹⁸⁵ Le norme di attuazione della legge sui culti ammessi, emanate con il r. d. 28 febbraio 1930, n. 289, stabilivano diverse limitazioni alla libertà religiosa, sottoponendo le confessioni acattoliche ad un'imponente mole di controlli ed autorizzazioni, per l'attività degli enti, con poteri di ispezione e nomina di un commissario governativo (art. 14), e per l'approvazione della nomina dei ministri di culto (artt. 20-22). Cfr. MARIO FALCO, *Il nuovo decreto sui culti ammessi*, in “Israel”, 1930, pp. 9 ss.; GIANNI LONG, *Le confessioni “«diverse dalla cattolica”*, cit., pp. 26-27. Lo stesso Jemolo, ricorderà che, se la legge matrimoniale era stata salutata dagli acattolici come una “*Magna Charta libertatum*”, «il vero colpo alla libertà religiosa fu dato dal r.d. 289/1930». ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979⁵, p. 99.

¹⁸⁶ MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 36.

stanze, come una carta contro o a favore de cattolicesimo¹⁸⁷. Con la circolare del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Buffarini Guidi, nel maggio 1934, furono emanate disposizioni restrittive riguardo alle riunioni religiose degli acattolici, poi applicate con rigore dalle autorità di polizia¹⁸⁸. E nell'aprile 1935, una nuova circolare ordinerà ai prefetti di operare lo scioglimento delle loro associazioni, la chiusura dei luoghi di culto e il divieto di svolgere pratiche religiose, ritenute «contrarie all'ordine sociale e nocive dell'integrità fisica e psichica della razza», utilizzando, un termine che acquisterà, di lì a qualche anno, un'importanza ben più ampia con la legislazione razziale contro gli ebrei¹⁸⁹.

L'emergere di una tendenza antisemita in seno al fascismo italiano e in Mussolini va posta nel quadro degli avvenimenti politici del 1935-36 che videro l'Italia protagonista di una "trionfante" guerra di conquista in Etiopia, e partner di una nuova alleanza con la Germania, suggellata nell'Asse Roma-Berlino il 23 ottobre 1936. La proclamazione dell'impero determinò l'inizio del forte sviluppo di una politica razzistica contro la popolazione africana perché la presenza di numerosi militari e coloni in Etiopia rendeva plausibile l'espandersi su larga scala del meticcio, fenomeno che Mussolini era deciso a contenere, non solo giuridicamente, ma anche con un'azione incisiva che facesse crescere negli italiani, scrive De Felice, una «"coscienza" e "dignità" razziale»¹⁹⁰.

A partire dal giugno 1936 una serie di provvedimenti erano stati approvati al fine di assicurare che – con le parole dell'allora ministro della Stampa e Propaganda Galeazzo Ciano – la "razza italiana" mantenesse la sua "purezza"¹⁹¹.

La questione razziale fu al centro del conflitto tra la Santa Sede e il regime hitleriano, che raggiunse la punta massima con la promulgazione, il 10 marzo 1937, dell'enciclica *Mit brennender Sorge*, in cui Pio XI, affrontando la situazione religiosa nel Reich tedesco, deplora le violazioni

¹⁸⁷ Cfr. GIORGIO ROCHAT, *Regime fascista e chiese evangeliche*, Claudiana, Torino, 1990, p. 36-37.

¹⁸⁸ Ivi, pp. 144-145.

¹⁸⁹ Ivi, pp. 245-248.

¹⁹⁰ RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1988², p. 239.

¹⁹¹ Cfr. MICHELE SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 108-109.

del Concordato del 1933, condanna la dottrina nazionalsocialista come fondamentalmente anticristiana e pagana e condanna in chiari termini il culto della razza e del nazionalismo, definendoli perversioni idolatriche e dichiarando “folle” il tentativo di “imprigionare Dio” nei limiti di un solo popolo e nella ristrettezza etnica di una sola razza:

Se la razza o il popolo, se lo Stato o una sua determinata forma, se i rappresentanti del potere statale o altri elementi fondamentali della società umana hanno nell'ordine naturale un posto essenziale e degno di rispetto; chi peraltro li distacca da questa scala di valori terreni, elevandoli a suprema norma di tutto, anche dei valori religiosi e, divinizzandoli con culto idolatrico, perverte e falsifica l'ordine, da Dio creato e imposto, è lontano dalla vera fede in Dio e da una concezione della vita ad essa conforme. [...] Solamente spiriti superficiali possono cadere nell'errore di parlare di un Dio nazionale, di una religione nazionale, e intraprendere il folle tentativo di imprigionare nei limiti di un solo popolo, nella ristrettezza etnica di una sola razza, Dio, Creatore del mondo, re e legislatore dei popoli, davanti alla cui grandezza le nazioni sono piccole come gocce in un catino d'acqua¹⁹².

La pubblicazione dell'enciclica destò una violenta reazione da parte del regime nazista, colto di sorpresa dalla lettura del testo nei pulpiti delle chiese del Regno. Come conseguenza, Hitler ordinò di sequestrare tutte le copie del testo e di impedirne l'ulteriore diffusione e di inasprire le persecuzioni contro il clero cattolico.

In quella circostanza, Mussolini mantenne un atteggiamento ambiguo, riguardoso nei confronti della Chiesa cattolica ma, al contempo, sempre più appiattito alle posizioni dell'alleato, presso cui si recò nel settembre 1937. Nel maggio 1938, anche per rasserenare le tensioni provocate dall'annessione dell'Austria, il 12 marzo, Hitler ricambiò la visita, a Roma, Napoli e Firenze. Il mese successivo, Pio XI, a Castel Gandolfo, incaricava il gesuita John La Farge di redigere una bozza dell'enciclica sull'“unità del genere umano”, che sarà poi la *Humani generis unitas*, un testo assolutamente avverso al razzismo¹⁹³.

¹⁹² Una copia digitale è disponibile on line: www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals

¹⁹³ GIOVANNI MICCOLI, *L'enciclica mancata di Pio XI sul razzismo e l'antisemitismo*, in “Passato e presente”, 15, 1997, pp. 35-54; GIOVANNI SALE, “*Humani generis unitas*”. *L'enciclica mai pubblicata di Pio XI sul razzismo*, in “La Civiltà Cattolica”, 16 agosto 2008, pp.

Il 14 luglio 1938, fu presentato il “Manifesto degli scienziati razzisti”, pubblicato da gruppo di “scienziati”, Lino Busico, Lindio Cipriani, Leone Franzi, Guido Landra, Marcello Ricci, Arturo Donaggio, Nicola Pende, Franco Savorgnan, Dabato Visco ed Edoardo Zavattari, e sottoscritto da altri 180 colleghi. Nel manifesto si affermava che «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana». Di conseguenza, dopo una campagna di stampa che doveva preparare l'Italia alla ricezione delle leggi razziali, dal settembre 1938, uscirono a più riprese disposizioni discriminatorie, immediatamente seguite dalle relative ordinanze applicative¹⁹⁴.

Il 15 luglio 1938, ricevendo in udienza le suore di Nôtre-Dame du Cénacle, Pio XI raccontò di essere venuto a conoscenza in quel giorno di «qualcosa di ben grave», che assumeva i contorni di una «vera apostasia», e si scagliò contro il «razzismo e il nazionalismo esagerati», dichiarando di non aver mai pensato «intorno a queste cose con tale precisione, con tale assolutismo, si direbbe quasi con tanta intransigenza di formule», perché tali sentimenti altro non fanno che elevare delle barriere «tra uomini e uomini, gente e gente, popoli e popoli»¹⁹⁵.

Il Pontefice prese posizione contro il *Manifesto degli scienziati* ancora più criticamente nel discorso pubblico tenuto in un incontro con alcuni assistenti collaboratori dell’Azione Cattolica, il 21 luglio, mettendoli in guardia dallo spirito che detta «una formula o l’altra di razzismo e di nazionalismo» e ricordando che «cattolico vuol dire universale, e non razzistico, nazionalistico, separatistico», per poi aggiungere che «c’è qualcosa di particolarmente detestabile, questo spirito di separatismo, di nazionalismo esagerato, che appunto perché non cristiano, non religioso, finisce con non essere neppure umano»¹⁹⁶.

La preoccupazione del Pontefice per le derive razzistiche che si stavano palesando in Italia non implicava il rifiuto *a priori*, da parte della Santa Sede, del principio secondo cui dei cittadini possono essere discriminati in base alla propria confessione religiosa e appartenenza etnica. Tuttavia,

213-226.

¹⁹⁴ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 17, 1, 2000, p. 269.

¹⁹⁵ PIO XI, *Discorso del 15 luglio 1938 alle suore di Nostra Signora del Cenacolo*, in “L’Osservatore romano”, 16 luglio 1938, p. 1.

¹⁹⁶ PIO XI, *Discorso agli assistenti ecclesiastici della gioventù di Azione Cattolica*, in “L’Osservatore Romano”, 23 luglio 1938, p. 1.

le formulazioni biologistiche del *Manifesto degli scienziati* avrebbero condotto il fascismo a interpretazioni e disposizioni del razzismo tedesco incompatibili con il cattolicesimo. Il 28 luglio, Pio XI si rivolgeva agli alunni di *Propaganda Fide* con parole dure:

Si dimentica che il genere umano, tutto il genere umano, è una sola, grande, universale razza umana. L'espressione genere umano denota appunto la razza umana [...]. Non occorre però essere troppo esigenti: come si dice genere, si può dire razza, e si deve dire che gli uomini sono innanzi tutto un grande solo genere, una grande e sola famiglia di viventi, generati e generanti. In tal modo il genere umano è una sola, universale, cattolica razza. Né può tuttavia negarsi che in questa razza universale non vi sia luogo per razze speciali, come per tante diverse variazioni come per molte nazionalità che sono ancora più specializzate. [...] Si può quindi chiedere come mai disgraziatamente l'Italia abbia avuto bisogno di andare ad imitare la Germania. [...] i latini non dicevano razza, né qualche cosa di simile. I nostri vecchi italiani hanno altre parole più belle, più simpatiche: gens italica, italica stirps, Japeti gens. Al Santo Padre sembrano parole queste più civili, meno barbariche. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, se non si vuole incorrere in gravi pericoli, in quello, tra gli altri, di perdere anche proprio il nome, anche la nozione delle cose, come già rilevava un grande storico latino, Tacito, il quale vedeva in questo uno dei più gravi segni di decadenza morale e così ne scriveva: "vera etiam rerum perdidimus nomina"¹⁹⁷.

Gli interventi del Pontefice irritarono Mussolini, il quale, il 30 luglio, mentre si trovava in visita ad un campo di avanguardisti di Forlì, ebbe a dichiarare:

Sappiate, ed ognuno sappia, che anche nella questione della razza noi tireremo diritto. Dire che il Fascismo ha imitato qualcuno o qualcosa è semplicemente assurdo¹⁹⁸.

Le parole del Duce furono pubblicate l'indomani su tutti i giornali. Mussolini si lamenterà, quindi, con il Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, e questi con nunzio in Italia, Francesco Borgongini Duca, convocato a palazzo Chigi lo stesso giorno. Dopo averlo esposto al segretario di Stato

¹⁹⁷ PIO XI, *Discorso del 28 luglio 1938 agli alunni del Collegio Propaganda Fide*, in "L'Osservatore romano", 30 luglio 1938, p. 1.

¹⁹⁸ Cfr. ANGELO MARTINI, *Studi sulla questione romana e la Conciliazione*, Cinque Lune, Roma, 1963, p. 184.

Pacelli e a Pio XI, in udienza, il resoconto del colloquio fu steso minuziosamente dal nunzio il 2 agosto, da cui emergeva lo spirito conciliante di Borgongini e della Curia, che trovò del resto corrispondenza nel desiderio di Ciano di “agire per evitare la crisi”¹⁹⁹. Dal momento che i segnali che giungevano da Oltretevere sembravano contraddittori, Mussolini preoccupò immediatamente di vagliare la situazione. In una lettera indirizzata da Farinacci a Mussolini, in data 3 agosto, si trova scritto:

Mentre cerco con abilità di attaccare il contegno del Vaticano tengo però contatto con una parte di Cardinali, i quali con Della Puma (Segretario Generale delle Congregazioni) in testa non fanno mistero della loro avversione ai discorsi che si fanno fare all'ormai stravecchio Papa. Da qualcuno di questi ho saputo: A) Il discorso del Pontefice è stato ispirato da Monsignor Pizzardo e dal Conte della Torre, il quale però ha dichiarato che dato il suo passato non intende fare una campagna antirazzista sull'Osservatore Romano; B) Il discorso è stato reso più acido con aggiunte e riferimenti a precedenti dichiarazioni del Pontefice dalla Segreteria di Stato; C) Al Papa è stato detto che la campagna razzista del Fascismo porterà al divorzio, all'annullamento dei matrimoni tra i ebrei e cattolici, alla sterilizzazione degli ebrei; D) Sul problema razzista, i cattolici sono nettamente divisi. [...]. Caro Presidente, è vero che la madre del papa è un'ebrea? Se fosse vero, sarebbe un vero spasso²⁰⁰.

Il 4 e 5 agosto il Ministro della Stampa e propaganda, Dino Alfieri, inviò due telegrammi ai prefetti del Regno con l'ordine di richiamare i «direttori dei periodici cattolici [...] sulla perentoria necessità che ogni eventuale commento sul problema razzista sia contenuto entro i limiti conformi alle direttive del governo nazionale» e con l'invito a disporre che gli stessi quotidiani e periodici cattolici si astenessero dal pubblicare l'allocuzione pontificia del 28 luglio²⁰¹.

Come documenta Sergio Pagano, in Vaticano, era stato preparato un lungo articolo per *L'Osservatore Romano*, che avrebbe dovuto spiegare il discorso di luglio. Tuttavia, il testo, forse per le reazioni che poteva susci-

¹⁹⁹ Cfr. EMMA FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Torino 2007, pp. 180-181.

²⁰⁰ Cfr. RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 560.

²⁰¹ GIOVANNI MICCOLI, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno del cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Camera dei Deputati, 1989, Roma, p. 173.

tare, non venne pubblicato in Italia ma sulle colonne del giornale elvetico *La Liberté*, il 6 agosto²⁰². Al contempo, Pio XI era intenzionato a far pervenire a Mussolini una personale missiva, che esprimesse l'opposizione della Santa Sede alla politica, non solo razziale, ma specificatamente antisemita, che il fascismo si apprestava ad intraprendere, e il contenuto stesso delle due redazioni della lettera – scritte dai collaboratori di Ratti ma con tutta probabilità espressione di sue precise indicazioni – sono ulteriori segnali di quel progressivo rifiuto da parte di Pio XI di un antisemitismo razzistico giudicato esecrabile senza ulteriori distinzioni. La minuta della lettera, commissionata il 4 agosto, fu pronta già il giorno successivo, e il segretario di Stato Pacelli la lesse al pontefice per l'approvazione. L'incarico di esporre a voce il contenuto della lettera a Mussolini fu affidato a Tacchi Venturi, mediatore in quegli anni tra la Santa Sede e il governo fascista²⁰³.

In Vaticano era stato preparato un articolo per *L'Osservatore Romano*, che avrebbe dovuto spiegare il discorso di luglio. Tuttavia, il testo, per le reazioni che poteva suscitare, non venne pubblicato in Italia ma sul giornale elvetico *La Liberté*, il 6 agosto²⁰⁴. Al contempo, Pio XI era intenzionato a far pervenire a Mussolini una personale missiva, che esprimesse l'opposizione della Santa Sede alla politica, non solo razziale, ma specificatamente antisemita, che il fascismo si apprestava ad intraprendere, e il contenuto stesso delle due redazioni della lettera – scritte dai collaboratori di Ratti ma con tutta probabilità espressione di sue precise indicazioni – sono ulteriori segnali di quel progressivo rifiuto da parte di Pio XI di un antisemitismo razzistico giudicato esecrabile senza ulteriori distinzioni. La minuta della lettera, commissionata il 4 agosto, fu pronta già il giorno successivo, e il segretario di Stato Pacelli la lesse al pontefice per l'approvazione. L'incarico di esporre a voce il contenuto della lettera a Mussolini fu affidato a Tacchi Venturi, mediatore in quegli anni tra la Santa Sede e il governo fascista.

²⁰² Cfr. SERGIO PAGANO *Chiesa cattolica e leggi razziali. E Pio XI disse: «Sono veramente amareggiato come Papa e come italiano»*, cit., p. 4.

²⁰³ RAFFAELLA PERIN, *L'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso ebrei e protestanti da Pio X a Pio XI*, Università degli Studi di Padova, Padova, 2010, pp. 190-194.

²⁰⁴ Cfr. SERGIO PAGANO *Chiesa cattolica e leggi razziali. E Pio XI disse: «Sono veramente amareggiato come Papa e come italiano»*, cit., p. 4.

L'8 agosto, Tacchi Venturi ebbe un incontro con il Duce. Di ciò che si erano detti il padre gesuita riferì a Pio XI, due giorni dopo, presentando poi, il 12, una *Nota al capo del Governo* che lesse in sua presenza prima di iniziare il colloquio. Intanto, il 9 agosto Francesco Borgongini Duca parlò personalmente con Galeazzo Ciano e nella relazione al Pontefice, l'assicurò che Mussolini non aveva «alcuna intenzione di accentuare il conflitto», che «la situazione era notevolmente migliorata e che l'irritazione del Capo del Governo poteva dirsi cessata»²⁰⁵. Pochi giorni dopo, il quotidiano vaticano pubblicò un articolo che poteva essere considerato un tentativo di riavvicinamento, in cui si ammetteva che in passato era stata politica della Chiesa proibire agli ebrei «di coprire ogni pubblica carica, civile e militare [*e che*] le precauzioni riguardavano gli esercizi professionali, l'insegnamento e persino il commercio». Questi provvedimenti, tuttavia, «non provenivano da ostracismo di razza [...] ma costituivano una difesa della religione e dell'ordine sociale, che si vedeva minacciato dall'ebraismo»²⁰⁶.

Al fine di ristabilire la buona armonia tra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 16 agosto, Mussolini e Tacchi Venturi raggiunsero un accordo sul problema del razzismo ed ebraismo, sulla questione generale dell'Azione Cattolica e sulla questione particolare della città e provincia di Bergamo. Sul primo punto si legge che

È intenzione del governo che questo problema sia tranquillamente definito in sede scientifica e politica, senza aggravio dei gruppi allogeni, ma solo con la doverosa applicazione di onesti criteri discriminativi che lo Stato ritiene essere in diritto di stabilire e seguire. Quanto agli ebrei, non saranno ripristinati i berretti distintivi, di qualsiasi colore, né i ghetti, e molto meno non vi saranno confische di beni. Gli ebrei, in una parola, possono essere sicuri che non saranno sottoposti a trattamento peggiore di quello usato loro per secoli e secoli dai Papi che li ospitarono nella Città eterna e nelle terre del loro dominio. Ciò premesso, è vivo desiderio dell'On. Capo del Governo che la stampa cattolica, i predicatori, i conferenzieri e via dicendo, si astengano dal trattare in pubblico di questo argomento; alla S. Sede, allo stesso Sommo Pontefice non manca il modo d'intendersela di-

²⁰⁵ RAFFAELLA PERIN, *L'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso ebrei e protestanti da Pio X a Pio XI*, Università degli Studi di Padova, Padova, 2010, pp. 190-195.

²⁰⁶ FRANCESCO CAPPONI, *Gli ebrei e il Concilio Vaticano*, in "L'Osservatore Romano", 14 agosto 1938.

rettamente in via privata con Mussolini e di proporgli quelle osservazioni che si credesse opportune per la migliore soluzione del delicato problema²⁰⁷.

Pio XI non fu contento del testo degli accordi raggiunti da Tacchi Venturi, il quale riferisce che il Pontefice era rimasto urtato dal riferimento al trattamento riservato dalla Chiesa agli ebrei sotto lo Stato pontificio; un giudizio che proprio in questi mesi veniva ripetuto continuamente dalla stampa di regime, nell'intento di legittimare la politica antisemita di fronte alla Santa Sede²⁰⁸.

Il 5 settembre, furono emanati i "Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista" (R.D.L. n. 1390), con cui si vietava agli insegnanti ebrei di esercitare la professione e agli studenti di frequentare le scuole, e venne istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, alla cui testa fu posto il prefetto Antonio Pera, a cui fu affidato il compito di gestire il Censimento degli ebrei presenti in Italia e la determinazione dei loro beni mobili e immobili, già avviati a partire dal 22 agosto.

Pur astenendosi da una presa di posizione ufficiale sul provvedimento, il giorno successivo, Pio XI giudicò in maniera molto critica il razzismo e l'antisemitismo nel corso di un incontro con un gruppo di pellegrini belgi. Vista la disposizione del Ministro Alfieri ai prefetti di vietare che i discorsi del Papa contro il razzismo fossero pubblicati da riviste e giornali cattolici, l'*Osservatore Romano* e *La Civiltà Cattolica* omisero prudentemente le esternazioni del Pontefice, il quale tuttavia ne richiese la pubblicazione su *La libre Belgique* di Padre Picard, poi riprese dalla rivista gesuita *La Croix* e *La Documentation catholique*.

A questo punto il Papa non riuscì a trattenere la sua emozione [...] ed è piangendo che egli citò i passi di Paolo che mettono in luce la nostra discendenza spirituale da Abramo [...]. L'antisemitismo non è compatibile con il sublime pensiero e la realtà evocata in questo testo. L'antisemitismo è un movimento odioso, con cui noi cristiani non dobbiamo avere nulla a che fare [...]. Non è lecito che i cristiani prendano parte all'antisemitismo. Noi riconosciamo che ognuno ha il diritto all'autodifesa e che può intraprendere le azioni necessarie per salvaguar-

²⁰⁷ RAFFAELLA PERIN, *L'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso ebrei e protestanti da Pio X a Pio XI*, cit., p. 197.

²⁰⁸ RENATO MORO, *La Chiesa e lo sterminio degli ebrei*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 36.

dare gli interessi legittimi. Ma l'antisemitismo è inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti²⁰⁹.

Tre giorni dopo, nel verbale di udienza con Pio XI, il Card. Pacelli registrava:

Il P. Tacchi Venturi dica a Mussolini: che il S. Padre come italiano si contrista veramente di vedere dimenticata tutta una storia di buon senso italiano per aprire la porta o la finestra a un'ondata di antisemitismo tedesco. Vi è un tesoro altissimo e verissimo del quale la Chiesa in un documento più sacro e solenne ci dice: tutti quanti nel seno di Abramo, e Abramo patriarca nostro, di tutti quanti. *Qui filii sunt promissionis aestimantur in semine* (Romani, 9, 8); *Patriarchae nostri Abrahae (Canon Missae)*²¹⁰.

Sulla scorta di ricerche recenti sull'atteggiamento di papa Ratti verso gli ebrei, molti studiosi ritengono che, in quel periodo, in ragione del ripensamento e rifiuto delle radicate idee antisemite, si manifestò un progressivo isolamento del Pontefice all'interno della Curia romana e rispetto all'episcopato italiano²¹¹. La Curia romana era più prudente, certamente, per un principio di cautela politica ma anche per una mentalità segnata da un certo anti giudaismo religioso e culturale che domina ancora in quel momento il mondo cattolico italiano. Sergio Pagano ha documentato tutti i pronunciamenti che gli altri prelati fecero apertamente contro la discriminazione degli ebrei in ragione della loro razza; tuttavia, egli ammette che il sostegno a Pio XI non affatto univoco nella Chiesa:

vi furono uomini di Chiesa meno coraggiosi e meno "profeti" di Papa Ratti (fra questi bisogna ascrivere, almeno per alcuni periodi e per limitati aspetti, lo stesso nunzio in Italia Borgongini-Duca, il padre Gemelli e il gesuita Tacchi Venturi o taluni scrittori de "La Civiltà Cattolica"); questi degni ecclesiastici e religiosi, pur mossi dall'intento di ammorbidire i toni di uno scontro a volte aspro fra Pio XI e il Governo fascista e quindi di raggiungere, per quella strada, una auspi-

²⁰⁹ GIOVANNI SALE, *I primi provvedimenti antiebraici e la Dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo*, in "La Civiltà Cattolica", 3798, 20 settembre 2008, p. 465.

²¹⁰ Cfr. RAFFAELLA PERIN, *L'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso ebrei e protestanti da Pio X a Pio XI*, cit., p. 227.

²¹¹ GIOVANNI MICCOLI, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, cit., p. 159.

cata modifica delle posizioni razziali fasciste, non videro - come invece aveva visto Papa Ratti - le pericolose premesse e le scontate funeste conseguenze della dottrina fascista sulla razza, che finì per preparare il terreno alle deportazioni naziste degli ebrei, tristemente note²¹².

La questione più rilevante che tutti facevano presente al Governo fu quella dei "matrimoni misti", poiché la materia toccava direttamente il Concordato. Ma il 6 ottobre, Mussolini presentò al Gran Consiglio del Fascismo la *Dichiarazione sulla razza*, pubblicata sul *Foglio d'ordine* del Partito Fascista. Relativamente al matrimonio, la *Dichiarazione* confermava il «divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane», e ciò al fine di tutelare quel «miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana [...] che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti»²¹³.

Il giorno seguente, l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede comunicò le reazioni immediate in Vaticano, al Ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano, il quale le riferì, in un rapporto riservato del 10 ottobre 1938, a Mussolini e al ministero dell'Interno, alla Direzione Culti e a quella della Demografia e Razza:

negli ambienti Vaticani si tiene atteggiamento di riserva intorno alle deliberazioni prese dal Gran Consiglio circa la difesa della razza. Si notano alcuni lati buoni delle deliberazioni stesse, mentre non si nasconde qualche preoccupazione circa le disposizioni per il matrimonio. [...] nella elencazione dei motivi di discriminazione per gli ebrei di cittadinanza italiana si è notato un grande spirito di moderazione e così pure per le limitazioni poste all'attività degli ebrei [*ma diversamente è per il*] caso del matrimonio quando si tratta di ebrei convertiti i quali, di fronte alla Chiesa, sono cattolici come tutti gli altri, mentre la legislazione progettata continua a considerarli ebrei»²¹⁴.

Tre giorni dopo, Ciano riferisce di una conversazione avuta con Monsignor Montini, sostituto per gli Affari Ordinari della Segreteria di Stato del Vaticano:

²¹² Cfr. SERGIO PAGANO *Chiesa cattolica e leggi razziali. E Pio XI disse: «Sono veramente amareggiato come Papa e come italiano»*, cit., p. 5.

²¹³ Cfr. MICHELE SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi razziali*, cit., pp. 187-188.

²¹⁴ Cfr. RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 561-562.

le maggiori per non dire uniche preoccupazioni della Santa Sede si riferiscono al caso dei matrimoni degli ebrei convertiti. [...] il diritto canonico riconosce valido il matrimonio tra battezzati (canone 1012) all'infuori di qualsiasi altra considerazione²¹⁵.

Per la Santa Sede, però, la questione del matrimonio non era banale. Nell'udienza di tabella del 30 ottobre, registrata dal Card. Pacelli, Pio IX dettava che

Sulla legge del matrimonio circa la razza. Istruzione al P. Tacchi Venturi. Non essendosi data nessuna risposta alla domanda di far conoscere alla S. Sede il testo della nuova legge nella parte concernente il matrimonio fra persone di diversa razza, la S. Sede viene a trovarsi nella impossibilità di prendere una risoluzione qualsiasi circa un testo ad Essa ignoto. Parlando il P. Tacchi Venturi potrebbe dire: "se voi proprio volete pubblicare la vostra legge, la S. Sede e l'Episcopato si troveranno nelle necessità di fare quello che il dovere del loro ministero esigerà"²¹⁶.

Nei primi mesi di novembre, quando era in vista di approvazione la legislazione sulla razza e si ebbe conferma che le disposizioni sui matrimoni misti sarebbero state approvate, Pio XI decise di intervenire, scrivendo personalmente, con una lettera indirizzata, il 4 novembre, a Mussolini. Facendo riferimento ai precedenti negoziati segreti durante i quali la Santa Sede aveva manifestato la propria non accettazione delle leggi razziali, il Pontefice circostanziava il problema:

L'articolo 7 del disegno di legge che lunedì prossimo dovrà essere presentato ad approvazione del Consiglio dei Ministri viene evidentemente a ledere quel solenne patto [il Concordato]. Un tale vulnus può facilmente evitarsi, qualora, invece del testo del predetto articolo pronto per l'approvazione si ammetta quello che non si è mai mancato per nostro desiderio di far conoscere ai Tuoi alti collaboratori, ma che purtroppo non siamo stati consolati di vedere accettato. Te lo inviamo pertanto qui unito, nella speranza che lo vedremo accolto dalla tua saggezza con la quale già sapesti scorgere quanto sarebbe riuscito importante e proficuo al bene dell'Italia regolare l'istituto del matrimonio secondo le leggi della

²¹⁵ Ivi, p. 563.

²¹⁶ GIOVANNI SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Jaca Book, Milano, 2009, p. 111.

Religione che è pure la religione ufficiale dello Stato²¹⁷.

Sconcertato dal silenzio di Mussolini, il giorno seguente, Pio IX inviò un'altra lettera a Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, esprimendo la propria costernazione e chiedendogli di "intervenire" presso il Duce, al fine di modificare l'articolo 7, in particolare prevedendo la legittimità del matrimonio «nel caso in cui ambedue i contraenti, sebbene di razza diversa, professano la religione cattolica»²¹⁸. Informato sui fatti, Mussolini scrisse al Re che non aveva nessuna intenzione di soddisfare la richiesta del Papa perché ne sarebbe risultata «vulnerata la legge»²¹⁹. A questo punto, al Sovrano non rimase che rispondere a Pio XI con una breve missiva imbarazzata, in cui si assicurava che della sua lettera si sarebbe «tenuto il massimo conto ai fini di una soluzione conciliativa dei due punti di vista»²²⁰.

Il 9 novembre Padre Tacchi Venturi scrisse a Mussolini implorandolo di modificare l'articolo 7, assecondando così la richiesta del Pontefice. In fondo, argomentava, i casi dei matrimoni misti «tra un coniuge ariano e uno di razza ebraica professante la religione cattolica» che la Santa Sede voleva veder riconosciuti come legittimi sarebbero stati pochissimi, «una vera goccia d'acqua in mezzo al mare» e metteva in guardia il Duce dagli effetti disastrosi ed esiziali di una violazione del Concordato così clamorosa e umiliante per la Chiesa²²¹.

La "risolutezza di Mussolini", per nulla intenzionato a recedere dai suoi propositi, comportò che, nonostante le proposte della Santa Sede²²², la *Dichiarazione sulla razza* fu riprodotta pressoché integralmente nel R.D.L. n. 1728 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana, del 17 novembre 1938²²³. Relativamente al matrimonio, all'art. 1 veniva dichiarato "proibito" il «matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza». Conseguentemente, l'art. 5 obbligava l'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni, ad accertare,

²¹⁷ Cfr. RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 564.

²¹⁸ Ivi, pp. 564-565.

²¹⁹ GIOVANNI SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Jaca Book, Milano, 2009, p. 244.

²²⁰ Cfr. RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 565.

²²¹ Ivi, p. 566.

²²² GIOVANNI SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, cit., p. 89.

²²³ Cfr. RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 576-580.

indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti²²⁴. Per cui, se tale richiesta di matrimonio continuava a poter essere contratta secondo le norme del diritto canonico non era, tuttavia, trascrivibile nei registri dello stato civile e, quindi, veniva considerato nullo²²⁵. Infatti l'art. 6 stabiliva che

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Rispetto alla normativa concordataria e alla legge matrimoniale, che, all'art. 12, prevedeva tre impedimenti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici, l'art. 1 del nel R.D.L. n. 1728 introduceva un quarto caso di in-trascrivibilità, che a giudizio della dottrina unanime violava palesemente gli accordi concordatari²²⁶.

Fermo tale divieto, l'art. 2 prevedeva che i matrimoni di cittadini italiani con persone di nazionalità straniera erano subordinati al preventivo consenso del Ministro per l'interno, e l'art. 7 che l'ufficiale dello stato civile che avesse provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto fosse tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente per il procedimento inerente all'applicazione della pena prevista²²⁷.

²²⁴ L'art. 8 precisava dettagliatamente che, «Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

²²⁵ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 42.

²²⁶ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 294.

²²⁷ COSTANTINO IANNACCONE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 214.

A questo punto si consuma la rottura personale fra Mussolini e Pio XI, che ormai trova sordo il suo interlocutore e lo appella come “scortese e fedifrago”²²⁸.

Nel frattempo, Padre LaFarge aveva completato la bozza dell'*Humani Generis Unitas*, che giunse a Pio XI, ormai gravemente ammalato, il 21 gennaio 1939. L'enciclica non fu mai pubblicata a causa della morte del Pontefice il 10 febbraio, ma venne ripresa nella *Summi pontificatus*, pubblicata il 20 ottobre, del successore Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, salito al soglio come Pio XII. Il Pontefice ricorda i benefici dei Patti Lateranensi, per l'Italia e per la Chiesa, denuncia il vuoto spirituale dell'epoca, espone gli effetti della diffusione di ideologie anticristiane, esorta i fedeli a resistere ed affrontare le persecuzioni e condanna i totalitarismi emergenti ed, in particolare, il totalitarismo nazista²²⁹.

Nel frattempo, il 1 luglio, erano entrate in vigore le norme del nuovo Libro primo del Codice Civile, rivolto alla disciplina “Delle persone e della famiglia”. La revisione dell'ordinamento, che si completerà con la promulgazione del Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, era stata avviata con la legge n. 2814 del 30 dicembre 1923, con cui il Parlamento attribuiva la delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare i nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile. Seguì la legge n. 2260 del 24 dicembre 1925, che fra le altre deleghe, diede facoltà al Governo di modificare il Codice civile, pubblicando separatamente singoli Libri o titoli. Nel giugno 1924 era stata nominata una Commissione affinché elaborasse i progetti preliminari dei nuovi codici, successivamente suddivisa in quattro Sottocommissioni: la prima si occupò del Codice civile, predisponendo, nell'arco di più di dodici anni, i progetti preliminari di quattro Libri. Il progetto preliminare del Libro primo, con la relazione illustrativa, fu presentato il 27 settembre 1930 al Guardasigilli, che lo sottopose immediatamente all'esame delle Corti giudiziarie, del Consiglio di Stato, delle Facoltà giuridiche, al Consiglio superiore forense, ai sindacati degli avvocati, che fecero conoscere i propri pareri ed osservazioni. Raccolto a cura

²²⁸ Cfr. SERGIO PAGANO *Chiesa cattolica e leggi razziali. E Pio XI disse: «Sono veramente amareggiato come Papa e come italiano»*, cit., p. 5.

²²⁹ Una copia digitale è disponibile on line: www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals

del Ministero di Grazia e Giustizia, questo materiale fu sottoposto alle valutazioni di una commissione ministeriale nominata nel 1934 dal Guardasigilli Pietro De Francisci ed integrata nel 1935 da Arrigo Solmi, subentrato alla guida del dicastero. Ne scaturì, nel giugno 1936, la redazione del progetto definitivo del Libro I, che, accompagnato dalla relazione ministeriale, fu trasmesso il 2 luglio dello stesso anno al Senato, per l'esame da parte della Commissione delle Assemblee legislative, presieduta da Mariano D'Amelio. I lavori parlamentari si protrassero per più di un anno, finché nel luglio 1937 il progetto, insieme ad una relazione sulle modificazioni proposte, fu rimesso al Guardasigilli Solmi. Nell'o.d.g. del 14 marzo 1938 del Gran Consiglio del Fascismo, avviandosi a conclusione la redazione dei nuovi codici, si era decisa la necessità costituzionale di «sottolineare il loro carattere di *opere del regime* [...] si fece sentire in maniera sempre più accentuata nelle superiori gerarchie e si concretò nel disegno di una *Carta del diritto* ossia in una definizione dei principi generali del diritto fascista, che avrebbero dovuto coronare l'opera codificatrice del regime»²³⁰. Dopo ulteriori modificazioni, conformi alle proposte, fu redatto il testo definitivo, presentato con la relazione del Ministro Solmi al Re, nell'udienza del 12 dicembre 1938, che lo sanzionò e promulgò con r.d. 12 dic. 1938, n. 1852. Le relative disposizioni di attuazione, elaborate anch'esse dal Comitato ministeriale, con il coordinamento del Ministro, furono emanate con R. D. 24 aprile 1939, n. 640²³¹.

Con il nuovo codice civile, la famiglia nascente dal vincolo coniugale, divenne, per usare una espressiva definizione del giurista Rocco, “un istituto sociale e politico” in considerazione del fatto che i suoi interessi venivano subordinati a quelli nazionali” ed era posta la natura pubblicistica del matrimonio²³². E in occasione del Rapporto tenuto dal Duce, il 31 gennaio 1940, alle Commissioni per la Riforma dei Codici, il Ministro della Giustizia e dei Culti, Dino Grandi, manifestò il proposito di portare alla approvazione del Gran consiglio i “Principi generali dell'ordina-

²³⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Dip. per gli Affari di Giustizia Biblioteca Centrale Giuridica, Roma, 2013, pp. 5-8. Cfr. CARLO GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 90 ss.

²³¹ ALBERTO AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1978, p. 248.

²³² CHIARA SARACENO, *Mutamenti della famiglia*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 47-48.

mento giuridico fascista” che avrebbero dovuto servire da guida all’interpretazione e al successivo sviluppo nonché di chiarimento della natura e finalità «dei diversi istituti dei Codici mussoliniani»²³³. Uno schema di “Carta fondamentale” venne rapidamente predisposto da Giacomo Perticone che precisò di essersi limitato ad un «semplice accostamento», in ordine “naturale e logico”, di posizioni e formule desunte dalle «leggi costituzionali del nostro regime» e dalle «dichiarazioni di principi regolativi, consegnati in documenti ormai storici»; esso avrebbe dovuto essere la base di un successivo «lavoro di revisione» che consentisse di riportare le disposizioni «sullo stesso piano di astrattezza, di generalità, cioè di valore normativo». In particolare, l’art. 1 ribadiva il principio della religione cattolica come «sola religione dello Stato» e il principio della “ammissione” degli altri culti religiosi. Erano, quindi, riprodotti gli artt. 1, 12 e 13 della legge del 9 dicembre 1928 sulle attribuzioni del Gran consiglio (artt. IX-XI), confermando alle proposte concernenti i rapporti fra Stato e Santa Sede il carattere «costituzionale» (art. X, n. 6)²³⁴.

Gli anni seguenti furono segnati dalla guerra mondiale e dalla questione della razza che ancora incise nelle modifiche della disciplina matrimoniale, dapprima, del Regno d’Italia, poi, dopo l’armistizio, della Repubblica Sociale Italiana nel territorio italiano sotto il controllo tedesco, e nella monarchia parlamentare che si costituì, nel territorio italiano liberato dagli alleati, sino al referendum del 1946.

Nel 1940 Giacomo Acerbo pubblicò *I fondamenti della dottrina fascista della razza*²³⁵, in cui il concetto di razza biologicamente inteso era depotenziato, ponendolo in correlazione con altri fattori, di tipo culturale, ambientale e storico. Fu padre Antonio Messineo, autore nell’aprile dell’anno precedente di un saggio sui tre ordine di problemi posti dalle leggi razziali²³⁶, che recensì entusiasticamente il testo. Alla luce dei chia-

²³³ DINO GRANDI, *Tradizione e rivoluzione nei Codici Mussoliniani*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1940, p. 7.

²³⁴ GIACOMO PERTICONE, *Ancora sui principi generali dell’ordinamento giuridico*, «Archivio Giuridico», CXXIII, 1940, p. 58. Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La rilevanza costituzionale dei Patti lateranensi tra ordinamento fascista e carta repubblicana*, cit., p. 714.

²³⁵ GIACOMO ACERBO, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, Ministero della Cultura popolare, Roma, 1940.

²³⁶ ANTONIO MESSINEO, *Alla ricerca di una soluzione. Chiarimenti e distinzioni*, in “La Civiltà Cattolica”, 1939, I, pp. 203-205.

rimenti di Acerbo, a giudizio di Messineo, la politica della razza del fascismo si rivelava finalmente “ispirata” da un

un concetto di razza integrale, il quale [...] considera in modo prevalente i valori culturali e spirituali della nazione e questi si prefigge di preservare e potenziare [...]. Siamo così di fronte ad un concetto di razza che anche il più meticoloso assertore dei valori spirituali e trascendenti potrà accettare senza riserve²³⁷.

Questo riconoscimento era un segnale lanciato al Governo, con cui, contemporaneamente, Tacchi Venturi trattava sul piano legislativo per la riforma del matrimonio. In una lettera del 22 maggio 1940, il capo della Direzione Generale della Demografia e Razza, Antonio le Pera, lo descriveva intento a preparare gli «opportuni emendamenti a questa parte della legge al fine di stabilire che i figli nati da un ebreo e un'ariana o viceversa, se sono cristiani vengano tutti dichiarati ariani senza alcun riguardo al tempo nel quale fu loro amministrato il battesimo»²³⁸. Nel mese di agosto, le Pera consegnò a Mussolini un rapporto riservato sulla situazione degli ebrei ad un anno d'applicazione delle leggi razziali, precisando il numero delle famiglie miste di questo tipo e proponendo dei provvedimenti correttivi che recepivano le indicazioni di Tacchi Venturi, ferma restando la politica di discriminazione e ostracismo degli ebrei non convertiti:

Recentemente la Santa Sede ha prospettato la dolorosa situazione di molte famiglie nelle quali, pur essendo il coniuge ebreo da molti anni convertito al cristianesimo con tutto il resto della famiglia cristiana, la perdita dell'impiego o del posto di lavoro del capo famiglia ha determinato la più assoluta miseria. Voi sapete, DUCE, che su circa 39000 ebrei italiani, raggruppati in 11500 nuclei familiari, vi sono ben 6820 famiglie miste, e di queste 1200 famiglie hanno orientato la discendenza verso la religione ebraica ma ben 3400 coppie hanno dato ai figli educazione cristiana e cattolica. Queste cifre denotano la gravità della situazione che rende più difficoltosa se non impossibile una politica razziale più energica diretta a una separazione tra ebrei e ariani- Per ovviare a queste situazioni che rendono quasi inefficaci le direttive razziali e spesso intralciano in molti settori l'attività produttiva della Nazione, si è portata l'attenzione sulla possibilità di una

²³⁷ ANTONIO MESSINEO, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, in “La Civiltà Cattolica”, III, 1940, p. 218.

²³⁸ Cfr. GIOVANNI SALE, *Progetti di riforma della legge fascista sulla purezza della razza*, in “La Civiltà Cattolica”, III, 2009, p. 227.

soluzione radicale, che permetterebbe di risolvere in un breve periodo di tempo e definitivamente la questione ebraica in Italia. [...] i punti su cui dovrebbe essere imperniato il provvedimento dovrebbero essere tre: 1. Parificazione giuridica degli ebrei che per matrimonio con ariani, per educazione cristiana della prole, per conversione religiosa e per attività politica consona alle direttive del Regime offrono garanzia sufficiente di svolgere, senza pericolo, la loro attività nelle organizzazioni e nelle istituzioni del Regime; 2 eliminazione assoluta dalla Nazione di tutti gli ebrei, italiani o stranieri, che non rientrano al numero uno. [...] 3. Divieto assoluto di ingresso nel Regno ad ebrei già allontanati o stranieri²³⁹.

Alcuni mesi dopo, il 25 maggio 1941, Tacchi Venturi scrisse alla Segreteria di Stato una lettera in cui non faceva mistero del proprio ottimismo sulla questione:

Colgo questa occasione per parteciparle la molto lieta notizia della prossima presentazione del decreto legge che accorderà l'arianità alle famiglie miste e provvede anche per quegli ebrei che hanno abbracciato la religione cattolica e non potrebbero essere discriminati secondo la vigente legge; siano essi in stato matrimoniale o no²⁴⁰.

Il regime fascista si era cacciato in una sorta di “vicolo cieco” e quella che Renzo De Felice ironicamente definì la “soluzione finale all'italiana”, l'allontanamento degli ebrei dal territorio nazionale, rimase sul tavolo di Mussolini per parecchio tempo²⁴¹. La messa in opera del progetto fu rinviato al luglio 1941 e, dopo esitazioni e incertezze, venne definitivamente abbandonato agli inizi del 1942. Dopo l'iniziale posizione di “non belligeranza” di fronte allo scoppio della seconda guerra mondiale, in seguito all'invasione tedesca della Polonia del 1 settembre 1939, l'Italia era entrata, a suo fianco, nel conflitto bellico il 10 giugno 1940.

Il problema razziale continuò, comunque, nell'ordinaria amministrazione dello Stato e nella stampa fascista e cattolica. Quest'ultima cercava di valorizzare un riorientamento della dottrina razzista, sperando che incidesse sulle politiche del governo. A testimonianza dell'acuto interesse per

²³⁹ Cfr. SAVERIO GENTILE, *La legalità del male: L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 507.

²⁴⁰ Cfr. GIOVANNI SALE, *Progetti di riforma della legge fascista sulla purezza della razza*, cit., p. 232.

²⁴¹ RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 408-409.

la problematica di tipo teorico, con attenzione ai risvolti pratici, stanno una serie di articoli apparsi su *La Civiltà Cattolica* tra il 19 dicembre 1942 e il 15 marzo 1943, scritti da Padre Barbera, dedicati alla recezione e positiva valutazione del *Trattato di Biotipologia umana* di Nicola Pende, lo scienziato le cui tesi ormai incarnavano ed esprimevano, in correlazione con la dottrina elaborata da Giacomo Acerbo, la linea ufficiale del Regime sulla questione della razza, ma che continuava a definire la nazione italiana, forgiata dalla romanità, come «un'unità che oggi si avvia rapidamente, mercé la politica unificatrice e biologica-spirituale possente del regime mussoliniano, alla sua vetta ideale, al perfetto ed armonico nazionalismo biologico»²⁴². Padre Barbera giudicava la dottrina di Pende, come «obiettiva», «scientificamente accertata» e risolvendosi in «equilibrato concetto di razza». Alle teorie e alle applicazioni potenziali delle teorie di Pende, dunque, «non può negarsi originalità e genialità» ed esse risultano «sostanzialmente concordi» con la «retta filosofia» e con la «dottrina cattolica» sotto il punto di vista «religioso, morale e pedagogico»²⁴³.

Il tentativo di temperare la politica del regime fascista fu sovrastato dagli eventi che in quei mesi portarono alla destituzione di Benito Mussolini dal Governo. Le sconfitte sia sul fronte africano che su quello russo causarono in Italia vari scioperi e un calo di consensi nei confronti del regime fascista e dello stesso Mussolini. Ad inizio marzo, Vittorio Emanuele III aveva ricevuto il Maresciallo Badoglio, per sondare l'appoggio dell'esercito all'eventuale sfiducia al Duce e la disponibilità ad assumere gli incarichi che gli sarebbero stati richiesti. Ad aprile, vi furono ripetuti incontri con gli esponenti dell'Italia liberale prefascista per dar vita a un governo politico. Ma l'incontro decisivo vi fu il 15 luglio quando il Sovrano preannunciò al Maresciallo l'imminente nomina a capo di un Governo "non politico", finalizzato unicamente a raggiungere l'armistizio alle forze

²⁴² NICOLA PENDE, *Trattato di biotipologia umana: individuale e sociale, con applicazioni alla medicina preventiva, alla clinica, alla politica biologica, alla sociologia*, Vallardi, Milano, 1939, p. 579. Cfr. RUGGERO TARADEL, BARBARA RAGGI, *La segregazione amichevole. "La Civiltà cattolica" e la questione ebraica, 1850-1945*, Editori Riuniti, Roma, 2000, cit., pp. 98-123.

²⁴³ MARIO BARBERA, *Biotipologia, orientamento professionale ed eugenica*, in "La Civiltà Cattolica", II, 1943, p. 233; ID., *Ortogenesi e biotipologia. Esposizione e commento delle teorie del Sen. Prof. Nicola Pende con particolare attenzione alla pedagogia*, Edizioni Civiltà Cattolica, Roma, 1943.

anglo-americane. Il 20 luglio, il Re prese la decisione di procedere alla destituzione di Mussolini, rompendo gli indugi, però, solo dopo che una fronda interna al Partito fascista, capeggiata da Dino Grandi, presentò, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, come Ordine del Giorno al Gran Consiglio del Fascismo, di rimettere nelle mani del Sovrano il comando supremo delle Forze Armate, sfiduciando così il ruolo del Duce²⁴⁴.

Le convulse vicende che seguirono determinarono, il 26 luglio, l'insediamento del Governo Badoglio I, il 27 luglio, l'arresto di Mussolini, il 28 luglio, lo scioglimento del Partito Fascista e dei suoi organi istituzionali, il 7 agosto, il riconoscimento legale dei partiti antifascisti e delle organizzazioni sindacali, l'annuncio di proseguire la guerra a fianco dei tedeschi, dichiarato da Badoglio nel discorso di insediamento, avendo il mandato di trattare con le forze anglo-americane un armistizio che fu firmato il 3 settembre e reso pubblico cinque giorni dopo, la fuga della Corona e del Governo a Brindisi, sotto la protezione di inglesi e americani, il 9 settembre, l'immediata occupazione di gran parte del territorio italiano da parte dell'esercito tedesco, la liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi, il 12 settembre, la divisione dell'Italia in due "Stati fantoccio", con il Regno d'Italia, nel Meridione, a fianco dell'avanzata degli alleati, e la Repubblica Sociale Italiana (RSI), formata da Mussolini con i reduci fascisti, sotto la regia e il controllo tedesco, la dichiarazione di guerra alla Germania del Governo Badoglio, il 13 ottobre e la nascita delle formazioni partigiane e dei partiti e movimenti che si riuniranno, poi, nel Comitato di Liberazione Nazionale²⁴⁵.

La linea della Santa Sede per modificare le leggi razziali proseguì con il Governo Badoglio, con cui erano riprese le trattative. A fine agosto, Tacchi Venturi consigliere del Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Luigi Maglione, gli scrisse

Ho ricevuto la sua venerata del 27 c.m corrente mese, e con essa l'esposto del sig. X sulla situazione dei cittadini considerati di razza ebraica in generale e le famiglie miste in particolare. La ringrazio per avermelo comunicato poiché il conoscerlo se ha potuto essermi utile per l'ufficio che fui autorizzato a compiere, torna bene a proposito per conoscere di ciò che si desidera e si vorrebbe attuato

²⁴⁴ CARLO SCORZA, *La notte del Gran consiglio*, Palazzi Editore, Milano, 1968.

²⁴⁵ SIMONA COLARIZI, *Storia politica della Repubblica: Partiti, movimenti e istituzioni, 1943-2006*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 13.

dagli israeliti d'Italia, vale a dire il perfetto ritorno alla legislazione introdotta dai regimi liberali rimasta in vigore fino al novembre 1938. Nel trattare la cosa con sua Eminenza, il Ministro per l'Interno, mi limitai, come dovevo, ai soli tre punti precisati nel foglio di vostra eminenza del 18 agosto n° 5077/43 guardandomi bene, dal pure accennare alla totale abrogazione di una legge la quale secondo i principi della tradizione della chiesa cattolica ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma²⁴⁶.

La lettera è esemplificativa della posizione della Santa Sede, la quale, pur condannando in modo netto il razzismo biologistico e l'antisemitismo di ispirazione nazista, era acquiescente, se non proprio condivideva, il principio di discriminazione giuridica di un gruppo di propri cittadini, identificati in base a criteri di tipo etnico-religioso, in vista del superiore interesse, che per il Vaticano concerneva i sacramenti minacciati dalle legislazioni razziste, il battesimo e il matrimonio. Di nuovo, gli eventi storici modificarono il quadro politico della trattativa in corso.

Con la firma dell'Armistizio con l'Amministrazione Militare anglo-americana, il Governo Badoglio, si impegnava a procedere all'abrogazione della legislazione razziale e alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili e patrimoniali. In particolare, l'art. 1 del R.D.L. n. 25 e l'art. 1 del R.D.L. n. 26 del 20 gennaio 1944, abolirono l'impedimento del 1937, che vietava la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni di cittadini italiani di razza ariana con persone appartenenti ad un'altra razza, mentre, l'art. 4 del R.D.L. n. 306 del 19 ottobre diede disposizione per la trascrizione tardiva, a richiesta dei coniugi o loro discendenti, dei matrimoni che, a causa di questo impedimento, non erano stati trascritti²⁴⁷.

Dopo l'armistizio, la situazione per gli ebrei italiani era diventata drammatica nei territori controllati dai nazifascisti, con la deportazione di circa ottomila ebrei. La RSI inasprì le misure persecutorie delle leggi razziali e antisemite, conseguentemente, al punto 7 del Manifesto di Verona del 14 novembre 1943, atto costitutivo del fascismo repubblicano, che prevedeva, con «affermazione gravissima e aberrante», come riassume De

²⁴⁶ Cfr. RUGGERO TARADEL, BARBARA RAGGI, *La segregazione amichevole. "La Civiltà cattolica" e la questione ebraica, 1850-1945*, cit., p. 151.

²⁴⁷ Il testo prevedeva, all'articolo 31, l'impegno italiano ad abrogare tutte le leggi «che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinioni politiche». Cfr. MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 43.

Felice, che «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri» e «durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica»²⁴⁸. Il *Manifesto di Verona*, approvato dalla prima assemblea del Partito fascista repubblicano, il 15 novembre, sarà oggetto del Consiglio dei ministri, il 25 novembre, che incaricherà il Ministro dell'Educazione nazionale, Carlo Alberto Biggini, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, della relazione di un progetto di Costituzione della RSI da sottoporre al Governo e, quindi, alla Costituente²⁴⁹. Il 30 novembre fu emanato dal Ministro degli Interni, l'Ordine di polizia n. 5, per cui tutti gli ebrei, qualunque nazionalità appartenessero, dovevano essere internati in campi di concentramento provinciali in attesa di venir riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati, i loro beni dovevano essere confiscati e i figli dei matrimoni misti vigilati dalla polizia²⁵⁰.

Il progetto di Costituzione, predisposto dal Biggini, alla fine del 1943, riaffermava che la religione cattolica è la «sola religione» dello Stato (art.

²⁴⁸ Più nel dettaglio, scriveva Renzo De Felice: «Affermazione gravissima ed aberrante moralmente e storicamente, ma che – a ben vedere – non aggiungeva nulla di nuovo alla posizione che, come abbiamo dimostrato, Mussolini e Buffarini Guidi erano andati prendendo negli anni precedenti [...]. L'intenzione di Mussolini e dei “moderati” era senza dubbio di concentrare sino alla fine della guerra tutti gli ebrei [...] e di rinviare la soluzione a guerra finita [...]. L'assurdità della soluzione adottata è evidente: per qualsiasi persona di buon senso non poteva infatti esservi dubbio che [...] concentrare gli ebrei volesse in pratica dire permettere ai nazisti di impadronirsene quando volevano e, quindi, di sterminarli. [...] Anche in questo aspetto particolare si rileva dunque la insostenibilità della RSI o meglio di coloro che dandole vita e aderendovi ritennero non solo di salvare l'“onore” italiano, ma di poter così operare per la tutela di alcuni interessi italiani». RENZO DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 446-447. Nell'ottica più generale della politica ecclesiastica, l'art. 6 del Manifesto di Verona riproponeva il principio confessionista a favore della tradizione cattolica, affermando che la religione della RSI è la «cattolica apostolica romana», mentre «ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato». Cfr. MARINO VIGANÒ, *Il Congresso di Verona (14 novembre 1943). Documenti e testimonianze*, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 1994.

²⁴⁹ ANTONIO FAPPANI, FRANCO MOLINARI, *Chiesa e Repubblica di Salò. Fonti inedite ed inedite*, Marietti, Torino, 1981, pp. 56-58; LUCIANO GARIBALDI, *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Mursia, Milano 1983, p. 107. Nel dicembre del 1939, Mussolini aveva affidato a Biggini tutta la documentazione riservata sui negoziati con il Vaticano per la Conciliazione perché ne scrivesse quella *Storia inedita* che apparve nel febbraio 1942. CARLO ALBERTO BIGGINI, *Storia inedita della Conciliazione*, Garzanti, Milano, 1942.

²⁵⁰ GIUSEPPE ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 100.

6), mentre gli altri culti sono «ammessi», purché «non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume», e ancora il loro «esercizio anche pubblico [...] è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge» (art. 9). L'art. 7 del Progetto disciplinava i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, stabilendo che la Repubblica Sociale Italiana «riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo», e riconoscendo anche «alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano». Il successivo art. 8 precisava che «i rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti»²⁵¹.

Lo schema di Carta costituzionale della Repubblica sociale italiana fu consegnato da Biggini a Mussolini, in occasione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre, quando però Mussolini aveva già deciso il rinvio della Costituente a quando l'Italia «repubblicana e fascista» avesse ripreso «il suo posto di combattimento», come ebbe modo di dire nel discorso al Lirico del 16 dicembre²⁵².

Le discriminazioni, le confische dei beni, le deportazioni degli ebrei proseguirono, all'inizio del 1944 e furono ulteriormente inasprite con la nomina di Giovanni Preziosi, il 15 marzo, a Ispettore generale della Direzione per la demografia e la razza, il quale, a maggio, propose un progetto di legge che intendeva estendere il concetto di razza ebraica a un maggiore numero di cittadini italiani, in particolare non dovevano essere considerati di sangue italiano tutti coloro che non potessero dimostrare la pu-

²⁵¹ Il progetto è stato al centro di studi in riferimento ai Patti Lateranensi, «i quali erano dichiarati costituzionalmente invariabili unilateralmente». Cfr. ARNALDO CICCHITTI-SURIANI, *La «Rsi» e il Concordato*, in «Nuova Antologia», 86, 1951, pp. 118-127; ID., *La «Rsi» e il clero cattolico*, in «Nuova Antologia», 87, 1952, pp. 21-22; GIACOMO PERTICONE, *La Repubblica di Salò*, Leonardo, Roma, 1947, p. 158; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La rilevanza costituzionale dei Patti lateranensi tra ordinamento fascista e carta repubblicana*, cit., pp. 715-716.

²⁵² Mussolini commentò con sottolineature e correzioni il progetto e lo restituì a Biggini, con una lettera del 27 maggio 1944, in cui dichiarava di non avere «nulla da osservare» sulle linee essenziali, «meno i punti sottolineati» dei quali si riservava di discutere a voce. LUCIANO GARIBALDI, *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, cit., p. 107-108, 350.

rezza del proprio lignaggio “ariano” sin dal 1800. La legge non fu approvata per l'opposizione dei vertici della RSI e del Ministro degli Interni, Buffarini Guidi, e la Direzione, in autunno, era oramai priva di poteri²⁵³. La Repubblica Sociale Italiana finì ufficialmente con la resa incondizionata firmata a Caserta il 29 aprile, dopo lo scioglimento dal giuramento per militari e civili, il 25 aprile e la fucilazione di Mussolini e parte del Governo a Dongo, il 28 aprile²⁵⁴.

Negli anni della tragica esperienza della Repubblica di Salò, un'altra futura classe dirigente, espressione dei partiti antifascisti, popolari, liberali, socialisti e comunisti, aveva discusso nei propri ricostituendi organi, i rapporti con la Santa Sede e gli altri culti ammessi e la collocazione dei Patti Lateranensi nello Stato che sarebbe risorto con la liberazione, anticipando i lavori della Costituente.

²⁵³ ROMANO CANOSA, *A caccia di ebrei. Mussolini, Preziosi e l'antisemitismo fascista*, Mondadori, Milano, 2006.

²⁵⁴ Sulla storia della Repubblica di Salò cfr. ANTONIO FAPPANI; FRANCO MOLINARI, *Chiesa e Repubblica di Salò. Fonti edite ed inedite*, Marietti, Torino, 1981; MONICA FIORAVANZO, *Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich*, Donzelli, Roma, 2009.

Capitolo terzo

LA REVISIONE CONCORDATARIA MATRIMONIALE (1947-1984)

3.1. L'art. 7 della Costituzione: gli antefatti e il dibattito dell'Assemblea

Con la fine del regime fascista e le vicende drammatiche della guerra, il prestigio della monarchia sabauda, che aveva sostenuto l'uno e l'altra, era stato profondamente discredito. Prima di esaminare la trattazione concordataria del matrimonio durante il periodo repubblicano presentiamo una ricostruzione degli eventi storici che la precedettero, al fine di contestualizzarla nel clima politico-culturale.

Sin dalla liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III aveva nominato il figlio, Umberto II, Luogotenente Generale del Regno, in base agli accordi tra le forze politiche che formavano il Comitato di Liberazione Nazionale, che prevedevano anche il "congelamento" della questione istituzionale fino al termine del conflitto bellico. Su pressione americana, Umberto II, aveva firmato il decreto legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, che stabiliva che «dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali» sarebbero state «scelte dal popolo italiano, che a tal fine» avrebbe eletto «a suffragio universale, diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato»¹. Tre giorni prima, si era insediato il Governo Bonomi II, il primo governo di unità nazionale, espressione del CLN, che rimarrà in carica sino al 12 dicembre 1944 e rinnovato dal Governo Bonomi III, sino al 21 giugno 1945.

Nel frattempo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 146 del 5 aprile, era stata istituita la Consulta nazionale, composta da circa 400 membri non elettivi, articolata in dieci commissioni, col compito di esprimere pareri consultivi sui problemi generali e sui provvedimenti che le venivano sottoposti dal Governo².

¹ Cfr. GIOVANNI SALE, *Dalla monarchia alla repubblica: Santa Sede, cattolici italiani e referendum*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2003, p. 11.

² PAOLO POMBENI, *La Costituente*, in M. Ridolfi, *Almanacco della Repubblica: storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, Mondadori, Milano, 2003, p. 234.

Sotto il Governo presieduto da Ferruccio Parri, sempre espressione del CLN e rimasto in carica sino al 10 dicembre 1945, venne istituito con decreto luogotenenziale n. 435 del 31 luglio 1945, il Ministero per la Costituente con il compito di «preparare la convocazione dell'Assemblea costituente e di predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale». A tal fine furono nominate da Pietro Nenni, che attribuiva al Ministero un "valore simbolico", tre commissioni di studio, rispettivamente, sulle questioni economiche, i problemi del lavoro e i problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. In particolare, la Commissione per la riorganizzazione dello Stato, insediata il 21 novembre 1945, discusse preliminarmente la questione dei limiti alla propria attività. Il ministro, al quale fu richiesto un parere al riguardo, confermò la natura essenzialmente tecnica e non politica della Commissione, finalizzata alla «raccolta e allo studio degli elementi attinenti al riassetto dello Stato»³.

I lavori proseguirono durante il primo Governo presieduto da Alcide De Gasperi, tra il 10 dicembre al 13 luglio dell'anno successivo. Il giorno seguente alla conclusione dei lavori della Consulta nazionale, il 9 marzo 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo, elaborato dalla Commissione per la riorganizzazione dello Stato, furono dettate le norme, proporzionali in collegi plurinominali, per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente⁴. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo, sottrasse la decisione sulla questione istituzionale all'Assemblea costituente per demandarla alla volontà diretta del popolo, da attuarsi mediante lo svolgimento di un referendum istituzionale, "a maggioranza degli elettori votanti", e dispose la contestuale elezione dei deputati all'Assemblea costituente e, come suo primo atto, l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, che "eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dallo Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea"⁵. Il 9 maggio, Vittorio Emanuele III abdicò, cercando

³ ALDO G. RICCI, *Aspettando la Repubblica: i governi della transizione: 1943-1946*, Donzelli, Roma, 1996, p. 101.

⁴ *Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74*, in "Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, n. 60, 12 marzo 1946.

⁵ Art. 2 del *Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98*, in "Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, n. 69, 23 marzo 1946.

di recuperare consensi di Casa Savoia anche alla maggiore popolarità di Umberto II, in vista del referendum popolare, ma il 3 giugno, sia pure di misura, il 54%, la Repubblica ebbe la maggioranza⁶. Per l'elezione dei delegati all'Assemblea Costituente, risultò primo partito la Democrazia Cristiana, seguita dal Partito Socialista Italiano e dal Partito Comunista Italiano. Il Partito d'Azione, per il risultato deludente (1,4%), decise di sciogliersi. Nella notte del 12 giugno il Consiglio dei ministri conferì al Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi le funzioni di Capo provvisorio dello Stato repubblicano. Messo di fronte all'esautorazione, Umberto II, rimasto in carica un mese, e per ciò soprannominato il "re di maggio", protestando lasciò il paese il 13 giugno⁷.

I lavori dell'Assemblea costituente cominciarono il 25 del mese, con l'elezione di Giuseppe Saragat alla presidenza dell'Assemblea e, tre giorni dopo, di Enrico De Nicola, non senza sue resistenze, quale Capo provvisorio dello Stato.

La Commissione per la riorganizzazione dello Stato presentò all'Assemblea Costituente una relazione in tre volumi contenente i risultati dei lavori delle 5 sottocommissioni nelle quali si articolava e, quindi, fu sciolta il 30 giugno 1946.

Una nuova Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari, presieduta da Meuccio Ruini, fu nominata il 19 luglio 1946 e procedette nei suoi lavori articolandosi in tre sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini; la seconda sull'ordinamento costituziona-

⁶ Cfr. PIER LUIGI BALLINI, *Il referendum del 2 giugno*, in M. Ridolfi, *Almanacco della Repubblica: storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, cit., pp. 222-229.

⁷ «Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte Suprema; di fronte alla sua riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di fronte alla questione sollevata e non risolta sul modo di calcolare la maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era mio diritto e dovere di Re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della Magistratura, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo, con atto unilaterale e arbitrario, poteri che non gli spettano, e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza». Cfr. GIOVANNI SALE, *Dalla monarchia alla repubblica: Santa Sede, cattolici italiani e referendum*, cit., pp. 92-97.

le della Repubblica, che si divise a sua volta in due Sezioni, rispettivamente per il potere esecutivo e per il potere giudiziario, e che affidò inoltre la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale ad un comitato di 10 deputati facenti parte della stessa sottocommissione; la terza sui diritti e doveri economico-sociali. Per unificare i due progetti elaborati rispettivamente dalla prima e dalla terza sottocommissione, fu nominato un Comitato di coordinamento. Una volta terminati i lavori, la Commissione dei 75 affidò l'incarico di coordinare le formulazioni approvate da quest'ultime e di redigere un progetto organico e unitario ad un Comitato di redazione, composto di 18 suoi membri, presieduto da Meuccio Ruini, che approntò il progetto di Costituzione, suddividendolo in modo organico in parti, in titoli e in sezioni, e lo presentò 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente⁸.

L'8 febbraio, Saragat diede le dimissioni da Presidente dell'Assemblea costituente, dando vita – sulle questioni dei rapporti transatlantici e con la Democrazia Cristiana, alla “scissione di palazzo Barberini” dal Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, schiacciato sulle posizioni filosovietiche del Partito Comunista Italiano con cui ebbe origine il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani⁹. L'Assemblea Costituente elesse il Vicepresidente Umberto Terracini, in un clima di concordia tra i due maggiori partiti sotto il Governo De Gasperi III, sino all'uscita dalla maggioranza di governo del nuovo Partito Socialista Italiano. La durata dei lavori fu prorogata due volte: fino al 24 giugno 1947 con L. cost. n. 1 del 21 febbraio, e, sino al 31 dicembre 1947 con L. cost. n. 2. del 17 giugno. Dopo che il 31 maggio, cadde l'esecutivo, con la fuoriuscita di socialisti e comunisti, il Governo De Gasperi IV avviò la lunga fase del cosiddetto “centrismo”¹⁰.

A fine anno, il 20 dicembre, l'Assemblea costituente concluse la discussione. Due giorni dopo, fu votato il progetto di Costituzione che fu promulgata il successivo 27 dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

Sebbene il problema della revisione dei Patti Lateranensi fra la Repubblica italiana e la Santa Sede, in particolare del Concordato, sia stato

⁸ www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec01.htm.

⁹ PAOLO MORETTI, *I due socialismi. La scissione di Palazzo Barberini e la nascita della socialdemocrazia*, Mursia, Milano 1975.

¹⁰ FRANCESCO MALGERI, *La stagione del centrismo: politica e società nell'Italia del secondo dopoguerra: 1945-1960*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 70.

affrontato solo alla fine degli anni Sessanta, attraversò il dibattito politico e culturale italiano anche nel ventennio precedente, segnatamente, sin dalla discussione nell'Assemblea costituente sull'art. 7, nella cui formulazione definiva recita che

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Di fronte alla conciliazione che lo Stato italiano aveva compiuto vent'anni prima ad opera del fascismo, le posizioni delle formazioni politiche rappresentate nell'Assemblea costituente, pur convergenti, erano piuttosto diversificate e alcuni nodi arrivarono al pettine in seno alla Commissione per la Costituzione e, quindi, nell'Assemblea¹¹, con il manifestarsi di quattro grandi orientamenti: l'abrogazione dei Patti; il loro mantenimento, almeno in un primo momento, ma fuori della Costituzione; il richiamo nella Carta del solo principio concordatario, nel senso di vincolare lo Stato al solo principio di una regolamentazione pattizia dei suoi rapporti con la Chiesa cattolica; la costituzionalizzazione dei Patti intesa come costituzionalizzazione delle singole disposizioni pattizie¹².

La Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa, fondato nel settembre del 1942 sulle ceneri del Partito Popolare Italiano, aveva affrontato il problema dei Patti Lateranensi, già nel cosiddetto "Programma di Milano", elaborato nell'autunno dalla commissione fu incaricata di redigere il programma del partito, di cui facevano parte Brusasca, Carcano, Casò, Clerici, Augusto De Gasperi, Falck, Jacini, Grandi, Gronchi, Malavasi, Malvestiti, Meda, Migliori, Nebuloni, Pullara, Ridolfi, Zanchetta, e pubblicato il 25 luglio 1943. In particolare, il secondo punto del sintetico documento di "idee ricostruttive" affermava:

Indipendenza e sovranità della Chiesa e dello Stato, in ordine ai loro fini rispettivi. Rispetto alla coscienza e alla professione religiosa dei singoli. Ispirazione

¹¹ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 31.

¹² GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il paradigma della continuità come chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2012, p. 13.

cristiana dell'attività dello Stato e nella vita nazionale. Intangibilità sostanziale del Trattato del Laterano. Il Concordato mantenuto nella forma attuale fino a che le Parti non ritenessero di modificarlo concordemente¹³.

Nel programma della Democrazia Cristiana, scritto da De Gasperi, a firma "Demofilo", pubblicato clandestinamente il 2 novembre su *Il Popolo*, e ristampato nel gennaio 1944, con lievi aggiunte e modifiche, si affermava che

L'efficacia delle riforme statali è vincolata al miglioramento del costume. Per questo lo Stato democratico, il quale contro ogni intolleranza di razza e di religione, si fonda sul più riguardoso rispetto alla libertà delle coscienze, ha particolare interesse che le forze spirituali possano conservare e alimentare nel popolo la linfa vitale della civiltà cristiana, che la voce del romano Pontefice possa risuonare liberamente nel mondo e che la pace fra Stato e Chiesa, raggiunta e codificata nei trattati del Laterano costituisca una pietra basilare anche dell'Italia di domani [...] è forse anche il caso di avvertire che per un partito esiste pure un problema di distinzioni e di limiti. Il partito è uno strumento organizzativo atto a fungere su di un solo settore nella nostra comunità nazionale, quello dello Stato. E come per noi democratici cristiani lo Stato è l'organizzazione politica della società, ma non tutta la società, così il partito è un organismo limitato che non ha da proporsi di fare o innovare in tutti i campi, perché è consapevole che altri organismi sociali agiscono nello stesso tempo e nello stesso spazio su diversi piani; al di fuori e al di sopra, come la società religiosa, cioè la Chiesa colle sue forze spirituali e organizzative (Azione Cattolica); al di sotto, come le società scientifiche-culturali e la società economiche colle loro autonomie e colle loro leggi. Ecco perché, a differenza di chi nello Stato vede un mito che assomma, sostituisce e incentra tutte le fedi e tutte le forze sociali, noi non ci presentiamo come promotori integralisti di una palingenesi universale, ma come portatori di una propria responsabilità politica specifica ispirata sì al nostro programma ideale, ma determinata anche dall'ambiente di convivenza in cui esso deve venire attuato. Ed ecco anche perché [...] Crediamo lecito pensare che la nostra condotta in tanti anni di vita pubblica o (parlando anche per i più giovani la nostra coscienza formata spiritualmente nelle associazioni cattoliche non lascino dubitare che anche nell'azione politica futura ci proponiamo di dare a Dio quel ch'è di Dio e a Cesare quel ch'è

¹³ ALCIDE DE GASPERI, *Il Programma di Milano della Democrazia Cristiana*, in A. Damilano (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1959, pp. 1-10.

di Cesare¹⁴.

La posizione ecclesiastica sulla nuova Costituzione, ampiamente comunicata in forma riservata ai dirigenti della Democrazia Cristiana, fu ribadita pubblicamente, il 5 maggio 1945, da padre Lombardi, che, con la copertura della Segreteria di Stato, ne *La Civiltà cattolica*, dichiarò come da parte vaticana non si concepisse nemmeno l'idea di mettere in dubbio i Patti o anche il solo Concordato¹⁵.

Al I Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, tra il 24-27 aprile 1946, Guido Gonella, incaricato dal segretario De Gasperi¹⁶, di curare il testo della relazione introduttiva, delinea organicamente il programma della Dc per la nuova Costituzione, proponendo l'*ispirazione cristiana* delle libertà costituzionali e affermando che, essendo l'italiano un *popolo cristiano*, non può pensarsi a uno Stato *laico o agnostico*, ma ad uno Stato *conforme* all'etica cristiana. In tale prospettiva si chiede che nella Costituzione venga «invocato il nome di Dio» e si riconosca la cattolica come «Religione del popolo italiano», che si tengano presenti, nell'elaborazione dei singoli istituti, gli impegni assunti con il Concordato, tra i quali, oltre alla libertà di culto, di esercizio del potere spirituale e della giurisdizione ecclesiastica ecc., il «riconoscimento degli effetti civili del sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico» e «il mantenimento dell'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole, inteso veramente quale fondamento e coronamento dell'istruzione». Si specifica, inoltre, che «La Santa Sede deve godere la assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo» e che, essendo lo Stato e la Chiesa potestà «*distinte ma non separate*», devono essere respinti «*il separatismo e il laicismo statale*»¹⁷.

¹⁴ ALCIDE DE GASPERI, *La parola ai democratici cristiani*, in A. Damilano (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, cit., p. 23-25.

¹⁵ RICCARDO LOMBARDI, *Una «mano tesa» minacciosa*, in «*La Civiltà cattolica*», II, 5 maggio 1945, pp. 147-159. Cfr. PIERO MELOGRANI, *Comunisti e cattolici (Note sulla politica del P.C.I. negli anni 1944-1947)*, in «*Passato e presente*», I, 1958, pp. 587-614.

¹⁶ ALCIDE DE GASPERI, *Linee programmatiche della Democrazia Cristiana, Relazione al 1° Congresso nazionale della DC*, in C. Danè (a cura di), *I Congressi Nazionali della Democrazia Cristiana*, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1959, pp. 13-28.

¹⁷ GUIDO GONELLA, *Il programma della D.C. per la nuova costituzione*, in A. Damilano (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, cit., pp. 231-236. Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La rilevanza costituzionale dei Patti lateranensi tra ordi-*

Il 31 luglio 1946, in occasione della prima visita ufficiale che il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, fece al Pontefice, vi fu un segno di riconoscimento che la Repubblica offrì alla Santa Sede, la quale assicurò il formale riconoscimento del nuovo assetto, condizionandolo però alla vigenza dei Patti. Pio XII era convinto che il modo migliore per blindare gli accordi era legarli alla Costituzione mediante un inserimento o menzione nei principi generali, accettando una limitata revisione bilaterale dei testi pattizi, cancellando i residui più evidenti del passato regime monarchico, come accadde immediatamente¹⁸.

Le direttive delle gerarchie cattoliche continuarono a influenzare i lavori della Commissione per la Costituente. Alessandra Berto ricorda che la prima associazione a farsi portavoce dei desiderata vaticani fu l'Azione cattolica, la quale, accanto ai temi tradizionali, chiese che il Progetto di Costituzione potesse includere nel Preambolo l'invocazione del nome di Dio e un riferimento al cattolicesimo come elemento fondante del nuovo Stato. Inoltre, a definitivo suggello di questa espressione, sarebbe stato aggiunto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica erano definiti e regolamentati per mezzo dei Patti Lateranensi. L'accoglienza delle richieste ecclesiastiche avrebbe, tuttavia, compromesso ogni aspirazione laica del nuovo Stato, per cui anche all'interno della direzione democristiana non mancarono le discussioni e le messe in guardia da parte dello stesso De Gasperi¹⁹. L'obiettivo, sia per la Santa Sede, che per le forze politiche che ne appoggiavano il progetto, rimaneva l'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione; molto meno chiari era però la soluzione giuridica²⁰.

Da una parte era in questione la formulazione testuale con la quale si sarebbero messi in relazione la Costituzione e i Patti, d'altra parte, ci si chiedeva come salvare la laicità del nuovo Stato pur senza trascurare le

namento fascista e carta repubblicana, cit., p. 717; Per il contributo di Gonella cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Guido Gonella e le origini della Costituzione*, Aracne, Roma, 2009.

¹⁸ PIETRO PASTORELLI (a cura di), *I documenti diplomatici italiani*, serie X, 1943-1948, vol. IV. 13 luglio 1946 - 1 febbraio 1947, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1994, pp. 443, 642-643, 677-679, 717.

¹⁹ Per una sintesi sul problema della posizione dei cattolici circa l'inserimento dei Patti lateranensi in Costituzione cfr. UGO DE SIERVO, LEOPOLDO ELIA, *Costituzione e movimento cattolico*, in F. Traniello, G. Campanini (a cura di), *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia (1860-1980)*, Vol. I. *I fatti e le idee*, Marietti, Casale Monferrato, 1981, pp. 232-246.

²⁰ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 783.

richieste dalla Chiesa. L'elaborazione di una strategia consensuale che permettesse di raggiungere un adeguato compromesso fu oggetto di discussioni e trattative per interi mesi.

Durante la discussione costituente la posizione della Democrazia Cristiana era quella di conservare una soluzione politico-giuridica che aveva superato l'impasse in cui si erano imbattuti i Governi liberali nel Regno d'Italia, optando per un richiamo nella Carta del principio concordatario, nel senso di vincolare lo Stato al solo principio di una regolamentazione pattizia dei rapporti con la Chiesa cattolica, senza però costituzionalizzare le singole disposizioni. Con l'intervento di Giuseppe Dossetti²¹, del 21 marzo 1947, fu, quindi, prospettata una ulteriore strada, poi adottata dal Costituente, vale a dire quella di fissare, insieme al richiamo dei Patti, una norma sulla produzione giuridica²².

Le specificazioni di Dossetti sulla natura strumentale dell'art. 7 – che comportava il vincolo dello Stato a non disciplinare unilateralmente le materie contenute nei Patti – aprì la strada al voto della maggioranza dei costituenti²³.

Nella dichiarazione di voto in Assemblea, il 25 marzo 1947, Alcide De

²¹ Allievo di Arturo Carlo Jemolo, Dossetti divenne libero docente di Diritto canonico all'Università cattolica nel 1942, cui seguì quattro anni dopo la cattedra di Diritto ecclesiastico all'Università di Modena. Negli anni della guerra allacciò rapporti con Lazzati, La Pira, Vanni Rovighi e Padovani e nel 1945 fu inserito nel Consiglio Nazionale della D.C., al cui interno ebbe un ruolo di primo piano nella sinistra del partito. Eletto alla Costituente, dove partecipò ai lavori della Commissione dei 75, diventò presto il principale interlocutore della Segreteria di Stato del Vaticano. Cfr. PAOLO POMBENI, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della Democrazia cristiana (1938-1948)*, Il Mulino, Bologna, 1979; ALBERTO MELLONI, *L'utopia come utopia*, in G. Dossetti, *La ricerca costituente (1945-1952)*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 17-30. PAOLO CAVANA, *Giuseppe Dossetti e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nella Costituzione*, Aracne, Roma, 2011.

²² GIUSEPPE DOSSETTI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 21 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2319-2334. Nel novembre 1984, il sacerdote reggiano ricordò come la redazione degli artt. 7 e 8 fosse stata sua, così come decisivo fu il personale rapporto con Togliatti. LEOPOLDO ELIA, PIETRO SCOPPOLA, *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 106. Cfr. LEOPOLDO ELIA, *Giuseppe Dossetti e l'art. 7 della Costituzione*, in L. Monteferrante, D. Nocilla (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, pp. 433-451.

²³ Cfr. GIULIO ANDREOTTI, *1947. L'anno delle grandi svolte nel diario di un protagonista*, Rizzoli, Milano, 2005, p. 57.

Gasperi pose in evidenza che i sostenitori del richiamo ai Patti lateranensi nel testo costituzionale non volessero «arrestare la storia» o «inchiodare [...] i nostri rapporti, in tutte le forme, a quelli che erano ieri o diventano nel 1929», in quanto la formula proposta all'Assemblea non solo dichiarava la modificabilità dei Patti, ma ne prevedeva la possibilità senza il ricorso a procedure aggravate, dichiarando che «sono modificabili con la semplice maggioranza parlamentare»²⁴.

Non vi furono riferimenti diretti alla disciplina del matrimonio canonico, che trovava garanzia costituzionale nell'art. 7 nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrispondeva alla volontà delle parti, oggettivata nei testi normativi.

Sul versante delle altre grandi forze politiche, dall'estate del 1943 al periodo costituente, si verificò un mutamento di posizione sui Patti Lateranensi. Mentre il Trattato era considerato e rimase un dato di fatto non in discussione, il Concordato dapprima fu ritenuto bisognoso di profonde revisioni, sino ad avanzare l'ipotesi di denunciarlo unilateralmente, in seguito le medesime voci che ne avevano chiesto la soppressione si attenuarono, sino quasi a scomparire²⁵.

Il Partito Comunista Italiano era alle prese con il forte radicamento del cattolicesimo nella cultura italiana, persino nei propri iscritti e simpatizzanti, da un lato, e l'influenza sovietica che la Chiesa cattolica avversava tenacemente, dall'altro lato²⁶. Ma la posizione favorevole all'art. 7 della Costituzione, pur con le riserve che vedremo, non fu compiuta dal gruppo dirigente a ciel sereno. Questa lacerazione era emersa sin dal discorso pronunciato da Palmiro Togliatti al II Consiglio nazionale, che si tenne a Roma tra il 7 e il 10 aprile 1945. Il segretario, infatti, ricordò come il partito comunista si fosse speso per il mantenimento della pace religiosa nella penisola, come partecipasse alla vita politica e associativa nella piena legalità e come, ciò nonostante, subisse un costante attacco dalle autorità ecclesiastiche. Gli parve inevitabile concludere affermando che, se a tutto ciò non fosse stato posto quanto prima un freno, la questione della revi-

²⁴ ALCIDE DE GASPERI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, p. 2453.

²⁵ ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 333.

²⁶ Cfr. GIORGIO PETRACCHI, *Russofilia e russofobia: mito e antimito dell'U.R.S.S in Italia (1943-1948)*, in "Storia contemporanea", 2, 1988, pp. 225-247.

sione concordataria sarebbe presto ritornata all'ordine del giorno²⁷.

Nel V Congresso Nazionale del PCI, svolto a Roma, tra il 29 dicembre 1945 e il 6 gennaio 1946, erano emerse le medesime preoccupazioni e le motivazioni: garantire al Paese e al popolo italiano la pace religiosa e favorire un rapporto tra le masse cattoliche e il movimento operaio, in un Paese distrutto dalla guerra e nel quale il compito principale era la ricostruzione materiale e civile. In tal senso, il Congresso stabilì che al partito si potesse aderire indipendentemente dal credo filosofico o religioso professati, distinguendo il comunismo italiano dalla tradizione antireligiosa della sinistra e, in particolare, dal mondo sovietico²⁸. Non solo si sostenne che la Chiesa avrebbe continuato a godere della propria centralità e indipendenza, ma riguardo ai Patti Lateranensi, Togliatti assunse una posizione collaborativa, affermando che si trattava di uno strumento di intesa bilaterale la cui modifica avrebbe richiesto il consenso di entrambe le parti:

Poiché l'organizzazione della Chiesa continuerà ad avere il proprio centro nel nostro Paese e poiché un conflitto con essa turberebbe la coscienza di molti cittadini, dobbiamo regolare con attenzione la nostra posizione nei confronti della Chiesa cattolica e del problema religioso. La nostra posizione è anche a questo proposito conseguentemente democratica. Rivendichiamo e vogliamo che nella Costituzione italiana vengano sancite le libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda religiosa e di organizzazione religiosa. Consideriamo queste libertà come le libertà democratiche fondamentali, che devono essere restaurate e difese contro qualunque attentato da qualunque parte venga. Oltre a questo però esistono altre questioni che interessano la Chiesa e sono state regolate coi Patti del Laterano. Per noi la soluzione data alla questione romana è qualcosa di definitivo, che ha chiuso e liquidato per sempre un problema. Al Trattato del Laterano è però indissolubilmente legato il Concordato. Questo è per noi uno strumento di carattere internazionale, oltre che nazionale, e comprendiamo benissimo che non potrebbe essere rivuduto se non per intesa bilaterale, salvo violazioni che portino l'una parte o l'altra a denunciarlo. Questa nostra posizione è chiara e netta. Essa toglie ogni possibilità di equivoco e impedisce che fondandosi sopra un equivoco si pos-

²⁷ PALMIRO TOGLIATTI, *Relazione al II Consiglio nazionale del P.C.I.*, in P. Spriano, *Storia del Partito comunista italiano*, Vol. V. *La Resistenza e la Repubblica*, Einaudi, Torino 1975, p. 506.

²⁸ GIANNI CERVETTI, *Il ruolo del PCI*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, p. 112.

sano avvelenare o intorbidare i rapporti fra le forze più avanzate della democrazia, che seguono il nostro partito, e la Chiesa cattolica²⁹.

Nell'intervento all'Assemblea, dell'11 marzo 1947, Palmiro Togliatti contestava la tesi che il problema della pace religiosa non esistesse; tuttavia, tale questione era stata risolta fondando la convivenza su «due colonne: il Trattato lateranense e il Concordato, uniti assieme nel modo che tutti sappiamo». Ma se la «classe operaia non vuole una scissione per motivi religiosi», ancora diversa doveva essere la decisione di costituzionalizzare o meno i Patti Lateranensi:

Nessuno di noi aveva chiesto che venisse aperto il problema del Trattato e del Concordato; nessuno del nostro partito in particolare. Fin dall'anno scorso, in occasione del nostro V Congresso, noi facemmo un'affermazione precisa in questo senso. Ma quando voi ci avete chiesto l'inserimento del Trattato e del Concordato nella Costituzione, attraverso il richiamo dell'articolo 5, allora il problema si pone e siamo costretti a discutere. [...] Ho votato contro questo richiamo e anche qui, sino a che il problema sarà posto nel modo come adesso è posto, voteremo contro. Attraverso quel richiamo così esplicito, infatti, ritorniamo all'articolo primo dello Statuto. [...] Voi dite: si tratta della nostra libertà, cioè della libertà della Chiesa. No, nessuno offende la vostra libertà; nessuno ha proposto e nessuno propone di ritornare a un regime giurisdizionalista, nessuno sogna in questa Assemblea di proporre una costituzione civile del clero: quindi la vostra libertà è salva. Ma voi dovete riconoscere che nel Trattato e nel Concordato vi è qualche cosa che urta la nostra coscienza civile e che sarebbe bene [...] che venisse al momento opportuno eliminata. Perché dunque inserirli in modo così solenne nella Carta costituzionale? [...] Noi vogliamo una Costituzione la quale guardi verso l'avvenire. I problemi già risolti nel passato non ci interessano più; cerchiamo però che quelle posizioni di libertà, che hanno conquistato i nostri padri e i nostri avi attraverso lotte memorabili, non vadano perdute. E voi, colleghi della Democrazia cristiana, credo che farete opera buona, favorevole al consolidamento dell'unità politica e morale della Nazione, se non porrete noi e altre parti importanti dell'Assemblea di fronte ad alternative troppo gravi e invece cercherete insieme con noi la forma o la formula migliore per risolvere questa questione col soddisfacimento di tutti e con la più larga maggioranza possibile³⁰.

²⁹ PALMIRO TOGLIATTI, *Rapporto al V Congresso del Partito comunista italiano*, in Id., *Opere, 1944-1955*, Vol. V, a cura di L. Gruppi, Editori Riuniti, Roma, 1984, pp. 210-211.

³⁰ PALMIRO TOGLIATTI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 11 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1992-2005.

Aderendo alla linea togliattiana, il 14 marzo, Concetto Marchesi ribadiva che il PCI non voleva né la revoca dei Patti Lateranensi né, almeno per il momento, la loro modifica, ma neppure il loro inserimento nella nuova Costituzione:

I colleghi della prima Sottocommissione sanno che nessuno di noi ha mai pensato, ha mai sognato di chiedere la denuncia dei Patti lateranensi. Nostro proposito era ed è che la Costituzione, che stiamo per dare alla Repubblica italiana, non sia impegnata fin da principio da norme, le quali continueranno a vivere fino a che le circostanze e la saggezza delle parti insieme lo permetteranno. Ma i colleghi democristiani hanno voluto che questi Patti entrassero nel tessuto organico e vitale della Costituzione della prima Repubblica italiana. [...] Nella seduta dell'11 dicembre l'onorevole Dossetti — non dispiaccia al collega se faccio il suo nome — conveniva che al riconoscimento costituzionale dei Patti in vigore si possa opporre una serie di obiezioni tecniche, quali, ad esempio l'opportunità di alcune affermazioni; opportunità affermata esplicitamente dall'onorevole Moro con uno spirito di larga democrazia. Egli diceva: «essere intenzione della democrazia cristiana portare il suo contributo perché siano operati nel Concordato quei ritocchi che valgano a rendere i termini della pace religiosa perfettamente aderenti allo spirito liberale e democratico della nostra Costituzione». Ed allora, perché incuneare quei Patti nella nostra Costituzione, se già riconoscete che quel cuneo va levigato? [...] pensare in questo modo, onorevoli colleghi, significa impugnare la validità ed il fondamento popolare e nazionale dei Patti lateranensi; significa non riconoscere che la situazione è mutata oggi; [...] Ma, che cosa vogliamo noi comunisti? La revoca dei Patti Lateranensi? Sarebbe una stoltezza ed una colpa. Vogliamo la loro modificazione? Nemmeno. A modificarli penseranno, quando sarà opportuno (e credo che l'ora non debba tardare) le due parti interessate. Noi vogliamo che questi Patti Lateranensi non entrino nell'ossatura e non divengano parte organica del nuovo Stato³¹.

Il Partito Comunista Italiano, quindi, seguì una linea sui generis che, pur con alcuni malumori interni, finì per sostenere la menzione dei Patti Lateranensi nel testo costituzionale³². Nel suo intervento del 25 marzo, in cui annunciava il voto favorevole del partito sull'articolo 7, Palmiro To-

³¹ CONCETTO MARCHESI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 14 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2101-2105.

³² GIOVANNI SALE, *Il Vaticano e la Costituzione*, Jaca Book, Milano, 2008, p. 59.

gliatti esponeva i termini del problema, facendo ricadere su De Gasperi, segretario della Democrazia Cristiana e, soprattutto, capo del governo, la responsabilità di aver imposto all'Assemblea quella scelta, che si sarebbe dovuta e potuta evitare:

Signor Presidente, signore, onorevoli colleghi. Siamo giunti al termine, non di una lotta, ma di un dibattito, di una discussione elevata, ardente, appassionata, la quale ha profondamente interessato non soltanto questa Assemblea, ma tutto il Paese. Arrivati a questo punto, una dichiarazione, non direi di voto, ma tale che precisi la posizione politica dei differenti partiti, è doverosa [...] Non abbiamo avuto nessuna difficoltà, sin dall'inizio, ad approvare la prima parte dell'articolo, quella nella quale si dice che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Non solo non abbiamo avuto difficoltà, ma i colleghi della prima Sottocommissione ricordano senza dubbio che questa formulazione è stata data da me stesso. [...] E vengo alla seconda parte, che è quella a proposito della quale hanno avuto luogo i più ampi dibattiti ed avrà luogo lo schieramento più importante in quest'aula. Qui si tocca il fondo del problema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. [...] Come vedete, vi sono qui alcune affermazioni fondamentali, alle quali abbiamo il dovere di rimanere coerenti, alle quali ci siamo sforzati di rimanere coerenti, alle quali credo che siamo rimasti coerenti fino ad ora. Prima affermazione fondamentale: la rivendicazione delle libertà di coscienza, di fede, di culto, di propaganda religiosa e di organizzazione religiosa. Il progetto di Costituzione, per questa parte, ci soddisfa. [...] Seconda affermazione: consideriamo definitiva la soluzione della questione romana, e non vogliamo in nessun modo riaprirla. Terza affermazione: riteniamo che il Concordato sia uno strumento bilaterale e che solo bilateralmente potrà essere riveduto. Nel corso dei dibattiti della prima Sottocommissione e della Commissione dei Settantacinque, ci siamo costantemente attenuti a questi principi, ed anche nel mio intervento, e negli interventi degli altri colleghi del mio Gruppo, nel dibattito generale sulla Costituzione e nel dibattito su questa parte della Costituzione stessa, queste sono le posizioni che noi abbiamo affermate. Abbiamo, però, sollevato, in pari tempo, alcune questioni che ci preoccupavano e che ci hanno incominciato a preoccupare particolarmente — ed in questo concordo col giudizio dato dal collega Nenni — quando ci si chiese di inserire come tali, e il Trattato e il Concordato, nella nostra nuova Costituzione attraverso un esplicito richiamo. Precisamente, le questioni che ci preoccupavano erano quella della firma e quella di alcune determinate norme, sia del Trattato sia del Concordato, in cui trovavamo un contrasto con altre norme della Costituzione, da tutti noi insieme volute e approvate preliminarmente nelle Commissioni. [...] Ripeto: avremmo voluto che l'onorevole De Gasperi non parlasse qui, come ha parlato, quale esponente del Partito democristiano o, ancora di meno, come esponente della coscienza cattoli-

ca, la quale non si estrinseca né si può estrinsecare in un solo partito; ma che, per tramite suo, tutto il nostro dibattito fosse guidato da un rappresentante autorizzato di tutta la Nazione, cioè dal nostro governo, democratico e repubblicano. Questo non è avvenuto; e dobbiamo dolercene. Siamo dunque costretti, per conoscere la posizione dell'altra parte, a leggere il suo organo autorizzato ufficiale l'Osservatore Romano³³.

Alessandra Berto ritiene che la critica di Togliatti alla costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, in particolare del Concordato, pur motivata da ragioni sostanziali, va compresa nel quadro dei difficili rapporti con la Chiesa cattolica:

Sul versante della Santa Sede, tuttavia, non venne mai meno la rigidità dottrinale in materia ecclesiastica che gli ammiccamenti di Togliatti non riuscirono minimamente a scalfire. La politica di conquista che Stalin promosse negli anni appena successivi la fine della Seconda guerra mondiale nell'Europa dell'Est e la conseguente limitazione o soppressione del diritto alla libertà religiosa apparvero infatti sempre più la prova inconfutabile che trattare col comunismo non era possibile, né consigliabile. Pio XII e tutto il clero in generale non risparmiarono nulla nella battaglia contro il comunismo⁴, e tanta profusione di energie rischiò di rendere inutile la strategia di avvicinamento messa in opera dal Pci. Fu in questo contesto che Togliatti decise di ricorrere all'ultima arma di cui disponeva: il Concor-

³³ PALMIRO TOGLIATTI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2459-2466). Il "migliore" fa riferimento a quattro articoli pubblicati su "L'Osservatore Romano", il 13 e il 22 marzo, in cui le affermazioni a favore della costituzionalizzazione dei Patti erano inequivocabili: «Il 13 di marzo: "Simile omissione (l'omissione del richiamo al Trattato e al Concordato nella Costituzione) significherebbe nella realtà... non un silenzio, non una lacuna, ma una minaccia, un pericolo. La minaccia alla pace religiosa, il pericolo di vederla turbata per la possibilità che lo sia". Il 19 dello stesso mese: "Questo eventuale diniego (si tratta sempre del diniego del richiamo esplicito ai Patti), il sostenerlo necessario, il presagirlo possibile, turba già la pace e l'unità spirituale del popolo, il quale può ben pensare fin d'ora che tale pace, tale unità è minacciata per l'avvenire, se al suo unico fondamento si vuol... togliere la sicurezza costituzionale". Il 20 e il 21 dello stesso mese: "Per quanto si protesti fin d'ora di non voler cadere nell'anticlericalismo di maniera, né in una lotta contro la religione, tuttavia (se si esclude dall'articolo 5 il richiamo costituzionale ai Patti lateranensi), pace religiosa.... certissimamente non sarà, purtroppo". Il 22 di marzo: "Se realmente si vuole che nessuna lotta a carattere religioso turbi il faticoso rinnovamento della Patria, perché mai così manifesto timore di riaffermare, in un momento e in un documento solenne, l'efficacia di Patti sottoscritti non soltanto tra un governo ed altro governo, tra uno Stato ed altro Stato, bensì tra il popolo italiano e la sua fede e la sua Chiesa?"

dato e la sua possibile denuncia³⁴.

Ben più critica fu la posizione assunta dai partiti più laici, a partire dal Partito Socialista Italiano, in quel periodo ancora al governo con la D.C. e il P.C.I. I socialisti di Nenni, così come i socialdemocratici di Saragat, al contrario del partito comunista, non avevano bisogno né cercavano una legittimazione democratica nell'Italia repubblicana, e agirono spinti da una questione di principio. Certamente, non vi era più un totale rifiuto del Trattato del Laterano e del Concordato, come nel 1929. In occasione del XXIV Congresso del P.S.I, svolto a Firenze tra l'11 e il 17 aprile 1946, Pietro Nenni, segretario del partito dal 1931 al 1945, aveva già assicurato il riconoscimento dei Patti lateranensi, pur rivendicando il carattere laico e tollerante del nuovo Stato post-clericofascista:

Compagni, il Paese attende da noi una parola chiara sullo Stato laico. È questa una rivendicazione alla quale non possiamo rinunciare. Essa non offende la fede cattolica della maggior parte degli italiani, né tende a rimettere in discussione la Conciliazione. Dal tempo in cui gli uomini della Destra storica, unitamente a quelli dell'avanguardia mazziniana e garibaldina, tenacemente si opponevano alla conciliazione, molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere. Il pericolo di vedere la Nazione ricadere sotto il giogo teologico non esiste più e ci consente di considerare con molta tranquillità il problema dei rapporti dello Stato con la Chiesa. Nessuno di noi pensa di rimettere in discussione il Trattato del Laterano, né di promuovere una rinuncia unilaterale del Concordato. Ma questa è una ragione in più per riaffermare il carattere laico dello Stato democratico, equidistante dallo Stato etico dei nazionalisti o dallo Stato confessionale dei cattolici, garante della libertà del pensiero, promotore della scienza, educatore della gioventù, al di fuori, se non al di sopra, di ogni preoccupazione religiosa³⁵.

È noto che i socialisti sia nella prima sottocommissione, sia nella Commissione dei 75, sia infine nella discussione generale sul testo definitivo della Costituzione ribadirono che a loro giudizio non esisteva ormai alcun pericolo di guerra di religione. Su questo punto, ancora prima delle dichiarazioni di voto sull'articolo 7, si manifestò una diversità di vedute

³⁴ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 781.

³⁵ PIETRO NENNI, *Discorso al XXIV Congresso del Partito Socialista Italiano dell'11 aprile 1946*, in M. Punzo, *Bettino Craxi e l'accordo del 1984*, in "Civitas", III, 1, 2006, p. 64.

tra socialisti e comunisti. La pace religiosa era stata siglata, ben prima dei Patti Lateranensi del 1929, con la fine del divieto alla partecipazione dei cattolici alla vita politica e il fondamento della pace religiosa risiedeva unicamente nella laicità dello Stato.

Nella seduta del 6 marzo, il segretario del partito, Lelio Basso, aveva duramente contestato l'inserimento nella Costituzione dell'articolo 5 del Concordato:

Io non posso non ripetere qui le cose che già dissi nella prima Sottocommissione, che dissi nella Commissione dei settantacinque e ripetei sulle colonne del giornale del mio Partito. Le dico con la stessa lealtà, con cui ho detto in principio: «Noi siamo fermamente decisi, ad accettare il principio concordatario e ad adoperarci per il mantenimento della pace religiosa». Ma con la stessa fermezza e con la stessa lealtà, senza preoccupazioni elettorali, devo dichiarare che includere nella Costituzione l'articolo 5 del Concordato rappresenta per la nostra coscienza civile una grave offesa al principio di libertà. [...] Io credo che noi verremmo meno ai nostri doveri di garanti di una nuova vita democratica se accettassimo anche indirettamente, anche per richiamo che nella nostra Costituzione entrasse questo principio³⁶.

Così, nella seduta del 10 marzo 1947, Pietro Nenni, dopo aver assicurato di essere interessato quanto le altre forze politiche a non "turbare" la pace religiosa, resuscitando così i "vecchi fantasmi dell'anticlericalismo", denunciava l'art. 5 del Progetto di Costituzione, poiché costituzionalizza i Patti, come un'«aperta violazione» dello «spirito laico che ha animato la lotta di liberazione del Paese»:

Non vogliamo, quindi, promuovere una lotta di carattere religioso e di mettere in pericolo quella che l'onorevole Tupini ha chiamato la pace religiosa. Senonché, signori, questa iniziativa l'avete presa voi, la state prendendo voi. È la Democrazia cristiana che chiede di introdurre nella Costituzione del Paese, con una specie di sotterfugio, i Patti Lateranensi. Siete voi, quindi, che ci obbligate a discutere la natura di questi patti, ciò che hanno significato nella storia del nostro Paese, la portata che avrebbe la loro inserzione nella Costituzione. Ora, come dico che non abbiamo l'intenzione di sollevare la questione dei Patti Lateranensi, così aggiungo che non possiamo accettare che, in aperta violazione con lo spirito

³⁶ LELIO BASSO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 6 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1821-1827.

laico, i Patti Lateranensi siano inseriti nella Costituzione. [...] Io ho la coscienza, onorevoli colleghi, di tenere in questo momento un linguaggio utile a tutto il Paese; lascio ai cattolici di giudicare se utile anche a loro. Ad ogni modo, non si potrà far ricadere in nessuna guisa su di noi la responsabilità d'un dibattito o di una lotta, che si aprissero su questa questione. Per la Democrazia cristiana non è necessario che i Trattati del Laterano trovino la loro consacrazione nella Costituzione. Rinunziando a questo proposito, il centro compirà un atto di lealtà e di pacificazione verso l'insieme del popolo³⁷.

Gli altri esponenti socialisti si mantennero sulla stessa linea di contrarietà all'inserimento dei Patti nella Costituzione anche quando i comunisti decisero di votare a favore, come risulta dall'intervento di Pietro Mancini, del 17 marzo³⁸. E, nella seduta del 25 marzo, Nenni confermò la posizione del Partito Socialista:

Onorevoli colleghi, l'appello che l'onorevole De Gasperi ha rivolto a tutti i repubblicani, perché meditino sulle conseguenze che un voto negativo all'articolo che stiamo discutendo potrebbe avere sulla pace, non soltanto religiosa, ma politica del Paese, non modifica la decisione che il Partito socialista italiano ha preso fin dal primo momento nei confronti di quello che fu l'articolo 5, ed è oggi l'articolo 7 del progetto di Costituzione. Con la coscienza di fare il nostro dovere verso la Nazione e verso la Repubblica, noi voteremo contro l'articolo 7, per ragioni, ad un tempo, di principio e di coscienza. Le ragioni di principio si richiamano alla nostra concezione dello Stato laico. Siamo profondamente convinti che la pace religiosa è un bene altamente apprezzabile, ma per noi, la garanzia della pace religiosa è nello Stato laico, nella separazione delle responsabilità e dei poteri, per cui lo Stato esercita la sua funzione sovrana nel campo che gli è proprio, e garantisce alla Chiesa la sovranità della sua funzione nel campo che le è proprio. [...] Però, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, quando voi ci chiedete di consacrare la validità dei Patti lateranensi nel testo stesso della Costituzione, allora ci costringete ad aprire Trattato e Concordato, per vedere se in essi siano stipulate convenzioni che offendano la nostra coscienza di uomini, decisi sì a rispettare la vostra libertà di coscienza, ma anche a chiedervi di rispettare la nostra libertà di pensiero³⁹.

³⁷ PIETRO NENNI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 10 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1944-1951.

³⁸ PIETRO MANCINI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 17 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2217-2222.

³⁹ PIETRO NENNI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia del-

Ancora più critiche furono le dichiarazioni di Piero Calamandrei, eletto all'Assemblea Costituente per il Partito d'Azione, che nella seduta del 4 marzo aveva espresso numerose disapprovazioni al metodo adoperato nella formulazione dell'articolo 5. Il primo comma era giudicato privo di chiarezza in ordine al reciproco riconoscimento della sovranità, esplicita da parte dello Stato ma presunta da parte della Chiesa. Il secondo comma aggravava la situazione, introducendo i Patti Lateranensi, sulla cui modificazione lo Stato italiano esercita una sovranità limitata al consenso della parte contraente, nella Costituzione⁴⁰. Entrando nel merito della disposizione, nella seduta del 20 marzo, l'intellettuale fiorentino esprimeva la ferma contrarietà all'art. 5 del Progetto di Costituzione, argomentando l'annunciato voto contrario suo e del gruppo parlamentare:

Noi siamo contrari all'articolo 5, così come è formulato, perché lo consideriamo un errore; un errore per chi lo ha proposto, un errore per chi lo approverà: errore di carattere giuridico ed errore di carattere storico-politico. Errore di carattere giuridico, prima di tutto: direi anzi cumulo di errori di carattere giuridico. Per il primo comma, [...] questo non è, né per la sua forma né per la sua sostanza, un articolo che possa trovar posto in una Carta costituzionale. È un articolo di un trattato internazionale; è un articolo in cui due enti, che si affermano tutti e due sovrani, si mettono d'accordo per riconoscere reciprocamente la loro sovranità. Ma la Costituzione, quella che noi stiamo discutendo, è l'atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla soltanto il popolo italiano, la Repubblica. La Chiesa qui, in questa sede, in questo momento, non ha aperitio oris. Non c'è nessuno che la rappresenti; né credo che pensino di rappresentarla in questa sede gli amici democristiani, i quali sono stati mandati qui per rappresentare il popolo e non per rappresentare la Chiesa. [...] Ma più grave, onorevoli colleghi, è il secondo comma, quello che dice: «I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi». Io potrei anche non essere contrario a che dei Patti lateranensi nella Costituzione si facesse un cenno al solo fine di ricordare un evento storico del passato. Per questo io avevo proposto che nella Costituzione vi fosse un preambolo [...] Ma quando questi Patti lateranensi me li volete inserire in un articolo della Costituzione, allora questo accenno storico diventa una norma giuridica, diventa un principio di diritto costituzionale; e in tal caso le conse-

la Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2456-2458.

⁴⁰ PIERO CALAMANDREI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 4 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1743-1755.

guenze di questa trasformazione di una verità storica in una norma di diritto costituzionale sono assai gravi. La prima conseguenza è questa: che prima di tutto si viene a stabilire che, d'ora in avanti, dal momento che i Patti lateranensi diventeranno parte, richiamati per rinvio, della Costituzione, e dal momento che essi non si potranno modificare se non d'accordo con l'altro contraente, noi avremo così introdotto nella nostra Costituzione una serie di norme che non saranno modificabili altro che col consenso di un'altra Potenza. [...] Ma vi è una seconda conseguenza, anche più grave: che, in questo modo, attraverso il richiamo dei Patti lateranensi, si introducono di soppiatto nella Costituzione, mediante rinvio, quelle tali norme occulte, leggibili solo per trasparenza, che saranno in urto con altrettanti articoli palesi della nostra Costituzione, i quali in realtà ne rimarranno screditati e menomati⁴¹.

Analogamente, Benedetto Croce riteneva che l'art. 7 fosse «un errore logico e uno scandalo giuridico», perché costituzionalizzava un trattato bilaterale i cui contenuti erano in palese contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione:

Parlai io solo in Senato, nel 1929, contro i Patti lateranensi; ma anche allora dichiarai nettamente che non combattevo l'idea delle conciliazioni tra Stato e Chiesa, desiderata e più volte tentata dai nostri uomini di Stato liberali, perché la mia ripugnanza e opposizione si riferiva a quel caso particolare di conciliazione effettuato non con una Italia libera, ma con un Italia serva e per mezzo dell'uomo che l'aveva asservita e che, fuori di ogni spirito di religione come di pace, compieva quell'atto per trarne nuovo prestigio e rafforzare la sua tirannia. [...] Ma nelle presenti terribili difficoltà, nell'affannosa problematica di tutta la vita italiana, nessuno e neppure io penso a riaprire quella questione [...] Si dirà che la strana inclusione nella Costituzione vuol essere una assicurazione verso l'avvenire; ma quando mai parole come quelle legano l'avvenire? [...] se quella inclusione, che è uno stridente errore logico e uno scandalo giuridico, è troppo fragile o illusorio riparo verso l'avvenire, perché offendere il senso giuridico che è stato sempre così alto in Italia e che solo il fascismo ha osato calpestare?⁴²

I qualunque di Guglielmo Giannini, pur mantenendo un carattere laico, non si opposero alle tutele richieste dalla Chiesa, al pari maggiorita-

⁴¹ PIERO CALAMANDREI, *Discorso all'Assemblea Costituente del 20 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2283-2290.

⁴² BENEDETTO CROCE, *Discorso all'Assemblea Costituente dell'11 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2005-2008.

ria del Partito liberale, quella degli anziani notabili del periodo prefascista, quali Francesco Saverio Nitti e Vittorio Emanuele Orlando, e di personalità quali Carlo Sforza e Meuccio Ruini, che ritenevano troppo importante la Conciliazione per mettere in dubbio il riferimento esplicito ai Patti Lateranensi nella Costituzione. Per contro, un deciso atteggiamento critico fu espresso dagli altri gruppi della sinistra laica, demolaburisti e repubblicani, quali Francesco De Vita⁴³ e Ugo Della Seta⁴⁴. Come ricorda Cosimo Ceccuti, direttore della Fondazione Giovanni Spadolini, in virtù di una tradizione risorgimentale antica, mazziniana, che aveva scavato il solco del confronto e dello scontro fra lo Stato e la Chiesa, il Partito repubblicano italiano fu tenacemente ostile alla soluzione proposta⁴⁵.

Alla fine della discussione, l'art. 7 fu approvato a stragrande maggioranza, con 350 voti favorevoli e 149 contrari, lasciando insoluto il problema di fondo. Infatti, mentre i costituenti contrari sostennero la tesi della "costituzionalizzazione" dei Patti Lateranensi, i fautori della necessità di riferirsi ad essi, in particolare, il relatore Dossetti, negarono decisamente che tale riferimento valesse ad attribuire alle norme di derivazione pattizia caratteri di norme costituzionali⁴⁶. L'interpretazione dell'art. 7, e in particolare quella del secondo comma, è stata e rimane ancora, una delle questioni più ampiamente e polemicamente discusse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come cercheremo di dar conto in seguito⁴⁷. In parti-

⁴³ FRANCESCO DE VITA, *Discorso all'Assemblea Costituente del 13 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2030-2033.

⁴⁴ UGO DELLA SETA, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2438-2443.

⁴⁵ COSIMO CECCUTI, *Giovanni Spadolini e il suo contributo alla riforma del Concordato*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., pp. 117-122.

⁴⁶ Per una documentazione del dibattito costituente cfr. ALDO CAPITINI, PIERO LACAITA, *Stato sovrano e ipoteca clericale. Gli atti dell'Assemblea Costituente sull'art. 7*, Lacaita Edizioni, Perugia, 1959. Per un'interpretazione in chiave politico-partitica cfr. ATTILIO TEMPESTINI, *Laici e clericali nel sistema partitico italiano: la Costituente e l'articolo 7*, FrancoAngeli, Milano 1987. Per un'integrazione dell'analisi politica con quella giuridica, in riferimento al tema della libertà religiosa cfr. GIANNI LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Il Mulino, Bologna 1990.

⁴⁷ Per una bibliografia cfr. PASQUALE LILLO, *Commento all'art. 7*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Utet, Torino, 2006, pp. 171-172; SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, Padova 1978, pp. 385-386, 401-408; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Art. 7 e 8*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 1-12, Principi fondamentali*, Zanichelli, Bologna-Roma 1975, pp. 321-434.

colare, restava aperto il confronto tra le singole norme di derivazione pattizia e le singole norme costituzionali, che stabilivano l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione (art. 3, c. 1) e la libertà religiosa (art. 19)⁴⁸.

Fatto sta che, come sottolinea Giuseppe Dalla Torre, l'ampia convergenza dei costituenti sul testo definitivo dell'art. 7, ebbe come effetto quello di legittimare democraticamente i riferimenti ai Patti Lateranensi nella Costituzione:

Giova soffermarsi un attimo sul voto favorevole del Partito comunista. E ciò non tanto sull'interrogativo se il suo convergere sulle posizioni democristiane sia stato determinante ai fini del passaggio del testo, cosa che non appare, almeno stando ai numeri; quanto sul significato politico del voto. Perché l'appoggio dei comunisti, col peso dei loro numeri e del loro consenso popolare, al richiamo dei Patti lateranensi in Costituzione, significò in qualche modo una sorta di "legittimazione democratica" dei Patti, nella misura in cui l'approvazione dell'art. 7 Cost. fu espressione di un larghissimo consenso popolare. I risultati del voto furono anche conformi alle preoccupazioni della Santa Sede perché il mantenimento dei Patti fosse non il risultato di una maggioranza più o meno risicata, ma di una larga convergenza di adesioni, dando così ai Patti stessi, oltre alle note garanzie di fermezza sul piano giuridico, un più solido fondamento politico⁴⁹.

3.2. Le questioni giurisprudenziali e il lento emergere del tema concordatario

Proprio il forte sostegno parlamentare al compromesso raggiunto – per utilizzare l'espressione di Calamandrei, un compromesso tra la "rivoluzione mancata", data dal ritorno al diritto comune auspicato da alcune parti, e la "rivoluzione promessa", ovvero quella di un testo pattizio del tutto nuovo, per superare le disarmonie tra le norme pattizie e le norme costituzionali sull'uguaglianza dei cittadini e sull'uguale libertà delle confessioni di fronte alla legge – fu, peraltro, il fattore che maggiormente determinò negli anni seguenti, per un verso, i ritardi nell'adeguamento dell'ordinamento giuridico al dettato costituzionale, ad esempio nel diritto di famiglia e nel diritto penale, per altro verso, l'ingessamento della riforma concordataria, richia-

⁴⁸ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 1995³, p. 318.

⁴⁹ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il paradigma della continuità come chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, cit., p. 14.

mata dal medesimo articolo 7 della Carta costituzionale.

Nel 1948, infatti, le forze politiche erano completamente assorbite nella campagna elettorale, in un clima drammatico con il susseguirsi di episodi di violenza e tensione tra il Fronte Democratico Popolare per la libertà, la pace, il lavoro, che raccoglieva il PCI, il PSI e altre partiti minori, e la Democrazia Cristiana, sostenuta dalla Chiesa cattolica⁵⁰ e dagli alleati anglo-americani, con l'incognita del possibile successo elettorale del Fronte dell'Uomo Qualunque di Giannini. I risultati del 18 aprile diedero una schiacciante vittoria della DC con il 48,51%, e la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari, contro il 30,98 del Fronte popolare. Sull'altro fronte la destra, divisa tra liberali, monarchici e i neonati missini, ottenne risultati mediocri perdendo molti consensi rispetto alle precedenti elezioni⁵¹.

La contrapposizione tra DC e FDP creò una sorta di bipolarismo, che rispecchiava fedelmente la divisione politica internazionale tra le due superpotenze; una contrapposizione che sul fronte interno ebbe momenti di grande tensione, come in occasione dell'attentato a Togliatti, il 14 luglio 1948, allorché la notizia della presunta morte provocò sollevazioni in tutte le città italiane per reclamare la destituzione del Governo De Gasperi V, placate dallo stesso leader comunista⁵².

In questo clima di pacificazione, seppur tumultuosa, alle due grandi forze politiche non interessava mettere in discussione l'equilibrio raggiunto nei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica, per quanto l'art. 7 della Costituzione fosse stato preceduto dall'impegno politico ma non giuridico di rivedere i Patti Lateranensi.

Solamente le forze di opposizione minori, segnatamente del Gruppo Democratico di Sinistra, si fecero interpreti in Parlamento delle istanze di revisione⁵³, a partire dall'intervento di Armando Saporti al Senato della

⁵⁰ Su suggerimento di Pio XII, la Chiesa cattolica intervenne direttamente nella contesa con l'istituzione dei Comitati Civici, fondati da Luigi Gedda, che furono un potente fattore di mobilitazione del voto cattolico. Cfr. LUIGI GEDDA, *18 aprile 1948: memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare*, Mondadori, Milano, 1998; ELENA GELSONI, *Le campagne elettorali della prima Repubblica: 1948-1963*, Piero Lacaita, Manduria, 2009, pp. 33 ss.

⁵¹ EDOARDO NOVELLI, *Le elezioni del Quarantotto: storia, strategie e immagini della prima campagna elettorale repubblicana*, Donzelli, Roma, 2008.

⁵² MASSIMO CAPRARA, *L'attentato a Togliatti*, Marsilio, Venezia, 1978.

⁵³ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Riflessioni sul valore politico della regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'Italia del Novecento*, in "Studi Urbinati", LXIV, 3-4,

Repubblica, il 20 ottobre, in occasione della discussione del disegno di legge “Stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l’esercizio finanziario”:

Più grave di tutti, infine, e così concludo l’elenco dei sintomi, ripeto collegati, in base ai quali ho formato il mio convincimento, e getto il mio allarme, è la inserzione nella Costituzione dell’articolo 7. [...] Il che si poteva ritenere, muovendo dal rilievo che la Democrazia cristiana, sicuramente grande partito di massa, non poteva non avere alla sua base masse sinceramente democratiche: e quindi pronte ad accogliere lo spirito, ma a rinunciare alla stretta applicazione della lettera dei testi redatti al tempo mussoliniano. Atteso che l’accoglimento dello spirito sarebbe in armonia con il credo religioso della maggioranza della nostra popolazione, mentre la stretta applicazione letterale porterebbe alla rinuncia di infinite conquiste del pensiero, che, raggiunte col travaglio di secoli, col tormento di ingegni e magari attraverso alla loro persecuzione, sono patrimonio a cui neppure la stragrande maggioranza, anche cattolica, degli italiani intende di rinunciare. [...] Per questo, prendendo lo spunto dal commento al bilancio della Istruzione per accennare al pericolo per la libertà della scuola (libertà che è piena e totale o non è libertà) pongo l’istanza della revisione del Concordato. [...] E ripeto ancora, e sia ben chiaro, che assumo tale atteggiamento personalmente, in quanto ignoro se, o fino a qual punto, nel settore della sinistra alla quale appartengo si avverte questa che io considero vera esigenza⁵⁴.

Il giorno seguente, rifacendosi al discorso di Saporì, Emilio Lusso, anch’egli del Gruppo Democratico di Sinistra, presentava un ordine del giorno al Governo:

Il Senato, considerate le particolari ragioni per cui l’Assemblea Costituente volle includere i Patti Lateranensi nella Costituzione della Repubblica, invita il Governo a prendere tutte quelle iniziative atte ad impedire che l’applicazione integrale del Concordato violi i principi consacrati nella Costituzione stessa, che costituiscono la sola legge fondamentale dello Stato⁵⁵.

L’anno seguente, richiamando direttamente la dottrina, Aldo Chec-

2013, p. 467.

⁵⁴ ARMANDO SAPORI, *Discorso al Senato della Repubblica del 20 ottobre 1948*, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1948, pp. 2868-2871.

⁵⁵ EMILIO LUSSO, *Discorso al Senato della Repubblica del 21 ottobre 1948*, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1948, p. 2923.

chini vide nell'art. 7 della nuova Costituzione la solenne affermazione del "principio separatista", mentre Pietro Agostino d'Avack rilevava la inopportunità della "costituzionalizzazione" dei Patti, senza prelieve modifiche e aggiornamenti⁵⁶.

Il 1 luglio 1949 vi era stato il decreto di scomunica dell'ideologia comunista da parte della Congregazione del Sant'Uffizio⁵⁷, e in quell'occasione Pietro Nenni chiese se non fosse giunta l'ora di avviare la discussione sulla revisione del Concordato, se non addirittura una sua denuncia unilaterale⁵⁸. La sua provocazione restò tale e sul problema non venne avviato nemmeno un confronto, dopo che, nel Comitato Centrale del PCI, a dicembre, Togliatti aveva espresso il proprio dissenso nei confronti di un'iniziativa giudicata provocatoria⁵⁹.

Nel 1950, Cesare Magni, commentando il volume *Chiesa e Stato in*

⁵⁶ ALDO CHECCHINI, *Stato e Chiesa dallo Statuto albertino alla costituzione repubblicana*, Tipografia del Seminario di Padova, Padova, 1949; PIETRO AGOSTINO D'AWACK, *I rapporti fra Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana*, in "Diritto ecclesiastico", 1949, pp. 18 ss. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Il concordato nel dibattito giuridico italiano*, in "Civitas", III, 1, 2006, p. 90.

⁵⁷ «È stato chiesto a questa Suprema Sacra Congregazione: 1. se sia lecito iscriversi al partito comunista o sostenerlo; 2. se sia lecito stampare, divulgare o leggere libri, riviste, giornali o volantini che appoggino la dottrina o l'opera dei comunisti, o scrivere per essi; 3. se possano essere ammessi ai Sacramenti i cristiani che consapevolmente e liberamente hanno compiuto quanto scritto nei numeri 1 e 2; 4. se i cristiani che professano la dottrina comunista materialista e anticristiana, e soprattutto coloro che la difendono e la propagano, incorrano ipso facto nella scomunica riservata alla Sede Apostolica, in quanto apostati della fede cattolica. Gli Eminentissimi e Reverendissimi Padri preposti alla tutela della fede e della morale, avuto il voto dei Consultori, nella riunione plenaria del 28 giugno 1949 risposero decretando: 1. negativo: infatti il comunismo è materialista e anticristiano; i capi comunisti, sebbene a volte sostengano a parole di non essere contrari alla Religione, di fatto sia nella dottrina sia nelle azioni si dimostrano ostili a Dio, alla vera Religione e alla Chiesa di Cristo; 2. negativo: è proibito dal diritto stesso (cfr. canone 1399 del Codice di Diritto Canonico); 3. negativo, secondo i normali principi di negare i Sacramenti a coloro che non siano ben disposti; 4. affermativo. Il giorno 30 dello stesso mese ed anno il Papa Pio XII, nella consueta udienza all'Assessore del Sant'Uffizio, ha approvato la decisione dei Padri e ha ordinato di promulgarla nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis». Cfr. ANDREA TORNIELLI, *La fragile concordia: Stato e cattolici in centocinquanta anni di storia italiana*, Rizzoli, Milano, 2011.

⁵⁸ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 784.

⁵⁹ PALMIRO TOGLIATTI, *Realizzare una nuova unità democratica per la difesa della pace e le riforme di struttura*, in "L'Unità", 15 dicembre 1949, pp. 1, 45. Disponibile online.

Italia negli ultimi cento anni di Arturo Carlo Jemolo, sottolineava come il “maestro” concludesse il volume con un’intuizione sulla situazione politica, ovvero sul «senso ‘antirisorgimentale’ che avrebbero i maggiori partiti odierni in Italia e i principi informatori dell’attuale vita pubblica italiana, con la realizzazione di uno Stato guelfo a cento anni dal crollo delle speranze neo-guelfe»⁶⁰.

Il problema della compatibilità del richiamo ai Patti Lateranensi nell’art. 7 della Costituzione, con il riferimento alla religione di stato, si era presentata l’anno precedente con la sentenza della Corte di Cassazione del 29 dicembre in merito alle offese alla religione e al Papa. Commentando la decisione di riconoscere la compatibilità, Jemolo aveva separato concettualmente la questione concernente l’esistenza di una religione dello Stato da quella relativa alla vigenza e legittimità costituzionale degli artt. 402-406 del codice penale, considerando che far dipendere la sussistenza di detta normativa dalla circostanza di potersi o meno parlare ancora di religione di Stato avrebbe implicato il rifarsi a un’argomentazione meramente formale mentre una maggiore protezione penale poteva dedursi pure dalla «peculiare condizione giuridica, e potrebbe sussistere anche se fosse soltanto la religione della maggioranza degli italiani»⁶¹.

Come ben riassume Giuseppe Della Torre, l’orientamento delle Corti di Cassazione di quegli anni erano volte a «distinguere nel testo costituzionale tra norme immediatamente precettive e norme meramente programmatiche»⁶².

Sempre nel 1950, la questione riappariva, al di là delle singole previsioni normative, in maniera “strutturale” e “finalistica” in relazione al richiamo dell’art. 1 dello Statuto albertino, in forza del quale “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione di Stato”. Commentan-

⁶⁰ CESARE MAGNI, *Recensione ad A. C. Jemolo*, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, in “Il Diritto ecclesiastico”, 1950, p. 1050. Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione: aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966, p. 1; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Il concordato nel dibattito giuridico italiano*, cit., p. 91.

⁶¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Religione dello Stato ed articoli 402-404 Cod. pen.*, (nota a Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 1949), in “Giustizia penale”, II, 1950, pp. 199-203.

⁶² GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant’anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 36.

do la sentenza della Corte di Cassazione del 16 gennaio 1950⁶³, che giudicando su un caso di vilipendio della religione cattolica aveva confermato il valore costituzionale dei Patti Lateranensi, Vezio Crisafulli, per contro, supportato da autorevole dottrina, escludeva che, in forza dei nuovi principi costituzionali, potesse desumersi ancora la perdurante confessionalità dello Stato italiano, ed anzi vi fosse un insanabile contrasto tra tale norma e la Carta costituzionale⁶⁴. Non vi era, peraltro, in dottrina, consenso unanime sulle conseguenze tratte dall'inesistenza di una religione di Stato rispetto alle disposizioni che, appunto, a tale concetto si riferivano. Se Crisafulli le riteneva senz'altro caducate di per sé, Paolo Barile sosteneva la necessità di fondarne l'incostituzionalità sulla base dei principi di eguaglianza e di libertà di coscienza e manifestazione del pensiero⁶⁵.

Dal punto di vista politico, con tutte le approssimazioni che ogni forma di periodizzazione comporta, seguendo la proposta di Sergio Lariccìa, si possono individuare tre ben distinte fasi nella vicenda della revisione del Concordato lateranense: la prima fase comprende gli anni cinquanta e i primi anni sessanta; una seconda fase si apre alla metà degli anni sessanta e si prolunga fino alla metà degli anni settanta e la terza e ultima fase si apre nell'autunno del 1976⁶⁶.

Gli anni Cinquanta sono dominati dalla tensione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, dall'adesione italiana alla NATO, dalla riforma del piano Casa e da quella agraria. Come ha ben riassunto Giuseppe Della Torre:

Passata la tempeste della Costituente, trascorsi gli anni che Jemolo con efficace espressione chiamò del «rovetto ardente», cioè delle grandi speranze di profondi rinnovamenti, il problema della revisione del Concordato (ma, più in gene-

⁶³ La Cassazione si era espressa contro la sentenza del Tribunale di Roma, XI Sez, il 29 maggio 1949 (in "Foro penale", 1949, p. 532), che aveva sostenuto la tesi dell'incompatibilità delle norme del codice con la nuova Costituzione. Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2008, p. 216; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Commento agli art. 7 e 8 Cost.*, in Id., *Saggi (1973-1978)*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 384.

⁶⁴ VEZIO CRISAFULLI, *Art. 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato»*, (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in "Archivio penale", II, 1950, pp. 415-423.

⁶⁵ PAOLO BARILE, *Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata*, (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in "Diritto ecclesiastico", 1951, p. 432. Cfr. MARIA CRISTINA IVALDI, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 51.

⁶⁶ SERGIO LARICCIA, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Queriniana, Brescia, 1981.

rale, quello della legislazione ecclesiastica) parve dimenticato. L'impegno politico è attratto dalla ricostruzione, dallo sviluppo industriale ed economico. Se altrove erano le emergenze, fattori interni e fattori internazionali favorivano il mantenimento dello *statu quo* in materia ecclesiastica⁶⁷.

Eppure, nonostante il "congelamento", la questione concordataria continuava a essere sollevata. Nell'ottobre del 1950, intervenendo nel dibattito sulla fiducia al sesto governo De Gasperi, Nenni ripropose il problema, chiedendo che venissero rivisti almeno gli artt. 5, 34 e 36 del Concordato, i quali trattavano gli "importantissimi" temi della revoca del nulla osta sacerdotale, del matrimonio religioso e dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola⁶⁸. Fu una perorazione senza futuro, come dimostrò il disimpegno dei comunisti, che non solo espressero un giudizio negativo in merito alla proposta di Nenni, ma evitarono sistematicamente ogni presa di posizione polemica in merito al tema dei rapporti tra lo Stato, la Chiesa e le confessioni religiose più in generale.

Negli anni seguenti⁶⁹, il dibattito sul Concordato scomparve dalla politica nazionale per trovare spazio, a sprazzi, nella ristretta cerchia degli intellettuali che scrivevano su riviste e settimanali di ispirazione laica come "Il Ponte" di Piero Calamandrei, "Belfagor" di Luigi Russo e "Il Mondo" di Mario Pannunzio, avanzando argomentazioni contro la "disinvolta" scelta di Togliatti sull'art. 7. In questo periodo, l'attenzione fu rivolta, piuttosto, verso il trattamento giuridico riservato alle minoranze religiose, che dimostravano come in realtà il contenuto e lo spirito dell'art. 8 non fossero mai stati accettati e applicati⁷⁰.

Il 26 ottobre 1954, tra l'altro, il socialista Luigi Renato Sansone aveva provato a modificare la legislazione sul matrimonio, ancora disciplinata dal Codice del 1865, il quale all'art. 149, prevedeva come unica causa di scioglimento del vincolo coniugale la morte di uno dei coniugi, mentre ammetteva come tra le cause di nullità, nella Sezione V, la mancanza di

⁶⁷ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 35.

⁶⁸ SERGIO LARICCIA, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, cit., p. 15.

⁶⁹ Il 19 agosto 1954, si spegneva Alcide De Gasperi, padre della Repubblica e dell'Europa.

⁷⁰ SILVIO FERRARI, *Ripensare la laicità: la sfida del pluralismo religioso*, in "Civitas", 1, 2006, pp. 145-158.

requisiti di capacità, gli impedimenti per parentela, affinità, adozione e affiliazione, i vizi di consenso, i vizi nella celebrazione e l'impotenza. Come già esposto, il Concordato e la legge matrimoniale del '29 avevano attribuito la competenza esclusiva dei pronunciamenti sulla nullità del matrimonio ai tribunali ecclesiastici, secondo quanto disposto dal Codice canonico del 1917, nei casi di morte di uno dei coniugi, di matrimonio "rato e non consumato" e rato e consumato fra non battezzati, in forza del cosiddetto "privilegio paolino"⁷¹. La proposta dell'on. Sansone intendeva allargare le cause di scioglimento ai casi di: condanna del coniuge a più di quindici anni di reclusione; uxoricidio; abbandono del tetto coniugale per un periodo non inferiore ai quindici anni; separazione consensuale e di fatto tra i coniugi. Era possibile, inoltre, sciogliere il vincolo anche per malattia mentale inguaribile o se l'altro coniuge, cittadino straniero, avesse ottenuto all'estero lo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia. Per la forte contrarietà della Democrazia cristiana e la diffidenza dei comunisti, non interessati a dividere le masse popolari su tali temi, la proposta fu accantonata senza alcuna discussione o votazione parlamentare⁷². Il tema rimase sottotraccia nell'opinione pubblica riemergendo sporadicamente, ad esempio quando lo stesso on. Sansone, nel 1956, pubblicò le testimonianze dirette della situazione di vita dei cosiddetti "fuorilegge del matrimonio"⁷³.

La prima svolta favorevole alla discussione sulla libertà religiosa ci fu nel biennio 1955-56, con il decisivo avvio dell'attività della Corte costituzionale, cui spettava anche il compito di risolvere le crescenti difficoltà in cui si stavano trovando i Tribunali nel disciplinare i casi alla luce di norme contraddittorie.

Dopo aver sgomberato il campo da ogni ulteriore intralcio alla sua operatività, affermando la propria competenza a estendere il giudizio anche a leggi e atti aventi forza di legge emanati anteriormente alla Costitu-

⁷¹ Per una trattazione esauriente cfr. CARLO ARTURO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 437-452.

⁷² GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 21.

⁷³ RENATO SANSONE, *I fuorilegge del matrimonio: testimonianze*, Edizioni Avanti!, Roma, 1956. Nel 1963, Valentino Orsini e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani misero in scena un omonimo film che illustrava, per episodi, gli articoli della proposta di legge presentata nel 1954.

zione, la Suprema Corte dovette affrontare il problema della compatibilità tra le norme di derivazione pattizia e la Costituzione, in particolare relativamente alla tutela penale in materia religiosa della regione cattolica e alle discriminazioni dei culti ammessi. Nella prima sentenza, infatti, la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale di alcune norme di pubblica sicurezza stabilite dall'art. 113, commi 1-4, 6-7, del R.d. n. 773 del 18 giugno 1931⁷⁴, mentre l'anno seguente, un'altra sentenza dichiarava l'illegittimità costituzionale delle norme previste dall'art. 25 del medesimo Regio decreto, nella parte in cui richiedevano l'obbligo di preavviso per le riunioni religiose in luoghi aperti al pubblico⁷⁵. Giuseppe Caputo sottolineava come il desiderio di armonizzare «due esigenze antitetiche» – la coesistenza di norme che riconoscono la libertà religiosa con altre confessioni religiose e quelle che prevedono una diversità di trattamento – sembrasse animare la giurisprudenza costituzionale nella «ricerca di un sottile e delicato equilibrio» che esplicitava «la volontà di addivenire ad un prudente bilanciamento di pesi e contrappesi, evidente persino nel linguag-

⁷⁴ Corte costituzionale, sentenza, 5-14 giugno 1956, n. 1, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1956, pp. 1 ss. I commi dell'art. 113: 1. Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni. 2. È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie. 3. I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto. 4. La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi. 6. La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità. 7. Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.

⁷⁵ Corte costituzionale, sentenza, 8-18 marzo 1957, n. 45, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1957, pp. 579 ss. L'art. 25: 1. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 2. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000. Cfr. MARIA CRISTINA IVALDI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in “Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose”, maggio 2005, p. 53.

gio cauto e sfumato delle motivazioni»⁷⁶. Due decenni dopo, anche Alessandro Albisetti affermerà che la Corte Costituzionale non aveva «compiuto un particolare approfondimento delle norme in esame, né pare abbia derivato tutte le implicazioni che il loro contenuto imponeva»⁷⁷.

Tuttavia, la sentenza n. 125 della Corte Costituzionale, del 30 novembre 1957, confermava la tesi che, in base all'art. 7 della Costituzione, la religione cattolica apostolica romana dovesse essere ancora considerata la sola religione dello Stato⁷⁸. Come ben riassume Maria Cristian Ivaldi, nell'ampia disamina dedicata alle sentenze della Consulta sulla tutela penale della religione cattolica:

Con la sentenza 28-30 novembre 1957, n. 125, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. nei confronti degli artt. 7 e 8 Cost. La Consulta evita accuratamente di affrontare il problema del contrasto riscontrabile tra l'art. 1 del Trattato lateranense – pur evocato nell'ordinanza di rimessione attraverso il rinvio operato dall'art. 7 Cost. – e la Costituzione⁷⁹.

La sentenza del giudice delle leggi fu oggetto di un dibattito dottrinale, raccogliendo alcune note critiche⁸⁰ e altre note adesive⁸¹ almeno nelle conclusioni.

La posizione della Corte costituzionale fu riconfermata con la senten-

⁷⁶ GIUSEPPE CAPUTO, *Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia religiosa*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 123.

⁷⁷ ALESSANDRO ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 22-23.

⁷⁸ Sent. Corte Cost. n. 125 del 30 novembre 1957, in "Rivista italiana", 1958, pp. 119 ss.

⁷⁹ La questione di legittimità costituzionale fu sollevata da Pretore Mineo, con l'ord. del 13 dicembre 1956, in "Giurisprudenza italiana", II, 1957, pp. 299 ss.

⁸⁰ MARIO CONDORELLI, *Garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza e tutela penale dei culti*, in "Diritti ecclesiastici", II, 1959, pp. 4 ss.; GIACOMO ROSAPEPE, *Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.*, in "Giustizia penale", I, 1958, pp. 71 ss.

⁸¹ PIETRO GISMONDI, *La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1957, pp. 1209 ss.; TOMMASO MAURO, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 402-406 del codice penale*, in "Giustizia civile", III, 1957, pp. 254 ss.; GIUSEPPE MARCONI, *La posizione costituzionale della religione cattolica*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1958, pp. 479 ss.; RODOLFO VENDITTI, *Sul vilipendio della religione dello Stato*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1958, pp. 119.

za n. 79 del 18-30 dicembre 1958, in cui venne respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, c. 1, che prevedeva come reato l'offesa alla Divinità, ai simboli, alle persone venerate nella religione dello Stato⁸². Nell'occasione dal ricorso ad argomenti di carattere giuridico – quali quelli, sia pure non condivisibili, sviluppati nella precedente decisione sull'art. 404 c.p. – si passa a legittimare il diverso trattamento normativo dei culti ammessi, mediante una stringata motivazione basata su considerazioni sociologiche di tipo quantitativo, ossia valorizzando il dato della più alta incidenza e diffusione della religione cattolica⁸³.

La giurisprudenza fu accompagnata da una rinnovata vitalità di proposte culturali, che emersero sin dal convegno “Libertà religiosa e libertà costituzionali”⁸⁴, tenutosi a Milano, nel luglio 1956, su iniziativa del Circolo di cultura e politica “La Riforma” e dell’Associazione per la libertà religiosa in Italia, da cui emerse il tentativo di fornire «un contributo alla formazione e diffusione di una coscienza, che potremmo chiamare costituzionale, dei diritti alla libertà religiosa», di fronte alla «la necessità di riformulare i presupposti del rapporto tra Stato e Chiesa in modo da garantire ai cittadini un’effettiva ed articolata libertà religiosa, che invece non risulta assicurata dal Concordato del 1929»⁸⁵. L’anno successivo vi fu, quindi, il Convegno degli Amici del «Mondo», svoltosi tra il 6 e il 7 aprile, a Roma, in cui si parlò ancor più francamente del rapporto tra “Stato e Chiesa” e che si concluse con una mozione nella quale veniva chiesta apertamente l’abrogazione del Concordato, auspicando la realizzazione di un regime laico in cui vigesse la netta separazione tra lo Stato e la Chiesa⁸⁶. La proposta marcatamente anticlericale avanzata dal Partito

⁸² La questione fu sollevata dal Pretore di Martina Franca, con l’ord. 18 ottobre 1957, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1958, pp. 167 ss.; La sentenza n. 79, del 18-30 dicembre 1958, della Corte Costituzionale, fu pubblicata in “Diritto ecclesiastico”, II, 1959, p. 81.

⁸³ Per la nota critica alla motivazione cfr. MARIO CONDORELLI, *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell’art. 724, comma 1, c.p.*, in “Diritto ecclesiastico”, II, 1959, pp. 82-93. Cfr. anche ANTONINO CONSOLI, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1959, pp. 173 ss.

⁸⁴ ALDO CAPITINI, CESARE MAGNI, LAMBERTO BORGHI, GIORGIO PEYROT, *La libertà religiosa in Italia*, La Nuova Italia, Firenze, 1956.

⁸⁵ CATERINA FOPPA PEDRETTI, FOPPA PEDRETTI CATERINA, *Spirito profetico ed educazione in Aldo Capitini: prospettive filosofiche, religiose e pedagogiche del post-umanesimo e della compresenza*, Vita e Pensiero, Milano, 2005, p. 88.

⁸⁶ VITTORIO GORRESIO (a cura di), *Atti del VI Convegno Amici del «Mondo»* (Roma

Radicale, costituitosi l'11 dicembre 1955, da una scissione della corrente di sinistra del Partito Liberale – e animato, fra gli altri, da Piccardi, Panunzio, Rossi, Carandini, Valiani, Villabruna, Calogero, Ferrara, Ungari, Scalfari, Pannella e Roccella – suscitò il tiepido appoggio da parte del PSI e del PRI e un acceso confronto con il PCI, accusato di essere colpevole, quanto la Democrazia Cristiana, per le scelte politiche compiute nell'Assemblea Costituente e del deterioramento della laicità italiana. Dalle colonne di "Rinascita", Togliatti definì l'abolizione del Concordato una proposta "massimalista" che «non può essere considerata una cosa seria», aggiungendo che «né i comunisti, né i socialisti, le cui masse vivono a stretto contatto e collaborano, anche, con le masse cattoliche, possono prenderla in considerazione»⁸⁷.

In risposta alle posizioni degli "Amici del Mondo", i giuristi cattolici italiani pubblicano, nel ventennale della Conciliazione, un volume che raccoglieva vari contributi sui Patti Lateranensi, tutti intesi – come si legge nella presentazione del presidente Francesco Santoro Passarelli – a «spiegare la portata, la validità e l'aderenza alla coscienza del popolo italiano di un'equa sistemazione di rapporti, rispettosa dei diritti della Chie-

1957), Laterza, Bari, 1957.

⁸⁷ PALMIRO TOGLIATTI, Una proposta massimalista: abolire il concordato, in "Rinascita", maggio 1957, p. 206. Togliatti definiva il "massimalismo" come «una forma singolare della disperazione politica. Conseguo, infatti, allo stato d'animo di colui che non trova uscita alla situazione, si sente del tutto sopraffatto dal rapporto di cose e di uomini che lo circonda, da cui è dominato e ossessionato, e perciò cerca lo scampo in qualcosa di straordinario, di eccezionale, da cui dovrebbe scaturire un miracoloso radicale arrovesciamento. La via di uscita che viene proposta non è però reale, non è una tappa che possa essere coperta con uno svolgimento razionale dell'azione, adeguata alla realtà, e non è nemmeno un salto possibile, da cui siano mature condizioni oggettive e soggettive. Non è una soluzione pensata, dunque, ma soltanto immaginata, e la proposta che se ne fa ha valore come gesto, non come atto efficace; è una manifestazione di insofferenza, degna di attenzione, ma scarsamente feconda di risultati. Nel movimento operaio il massimalismo è espressione di una scarsa maturità della coscienza politica e particolarmente si manifesta agli inizi, quando prevale ancora la negazione romantica, o in momenti di grave crisi della società, quando può sembrare che semplici parole siano sufficienti a modificare tutta una situazione e tutto il corso degli avvenimenti. Si può però manifestare anche fuori del movimento operaio e indipendentemente da siffatti stati di crisi profonda». Sulla polemica tra Togliatti e "Il Mondo" cfr. SERGIO LARICIA, Stato e Chiesa, in V. Gorresio (a cura di), Atti del VI Convegno Amici del «Mondo», cit., pp. 22-23; DOMENICO SETTEMBRINI, La chiesa nella politica italiana (1944-1963): alle origini del compromesso storico, Rizzoli, Milano, 1977, pp. 283-332.

sa e di quelli dello Stato, che ha ridonato la pace religiosa interiore ai cittadini di questo Paese». Una finalità, questa, che Santoro Passarelli confidava perseguita «non attraverso l'esaltazione retorica di un avvenimento e della soluzione irreversibile che con lo stesso si è determinata, ma attraverso le serene riflessioni e il meditato giudizio»⁸⁸. La tesi di fondo, espressa da Vincenzo Del Giudice, era in sostanza che il superamento delle disarmonie tra le norme pattizie e la Costituzione passava in via principale attraverso la via interpretativa, ferma restando la possibilità di modifiche concordate secondo il procedimento previsto dall'art. 7 della Carta⁸⁹.

La questione del Concordato rimaneva, peraltro, confinata all'interno di élites politico-culturali e discussa in sporadici eventi, sostanzialmente al di fuori dei circuiti dell'opinione pubblica e dei grandi interessi di massa di quei tempi. Come noterà più tardi Giovanni Spadolini, «ancora nell'aprile 1957 il convegno degli amici del Mondo su Chiesa e Stato [...] aveva suscitato un interesse appena un pò più largo dell'area dei lettori del settimanale di Pannunzio»⁹⁰. Anche negli anni seguenti, anche con l'avvento dei governi di centro-sinistra, se non si ebbe nessun rinnovamento nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, vi furono importanti eventi che mostravano un mutamento di clima culturale e crearono gradualmente le condizioni per pensare a una revisione del Concordato.

Una notorietà certamente molto superiore ebbe un fatto di cronaca giudiziaria, che riempì le pagine dei giornali, motivò interrogazioni parlamentari, le conseguenti risposte del governo e ben rappresentava il segno di un passaggio d'epoca. La vicenda risaliva all'agosto del 1956, allorché il vescovo di Prato, Pietro Fiordelli, definì dal pulpito i coniugi Bellandi come «pubblici peccatori e concubini», semplicemente per aver scelto di contrarre matrimonio con il rito civile. Il vescovo venne querelato, citato in tribunale e, il 28 febbraio 1958, condannato in contumacia per diffamazione al risarcimento dei danni alla famiglia Bellandi⁹¹. Suc-

⁸⁸ FRANCESCO SANTORO PASSARELLI, *Prefazione*, in AA.VV., *I Patti lateranensi. Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione*, Studium, Roma, 1960, p. XIV.

⁸⁹ VINCENZO DEL GIUDICE, *A trent'anni dalla Conciliazione. Riflettendo su recenti discussioni circa la modificabilità del vigente «regime concordatario»*, in AA.VV., *I Patti lateranensi. Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione*, cit., pp. 1 ss.

⁹⁰ GIOVANNI SPADOLINI, *La questione del Concordato, con i documenti inediti della commissione Gonella*, Le Monnier, Firenze, 1976, p. VI.

⁹¹ LEOPOLDO PICCARDI (a cura di), *Il Processo al Vescovo di Prato*, prefazione di A.C.

cessivamente, la sentenza fu rovesciata in Corte d'Appello, il 25 ottobre 1958, con l'assoluzione del Vescovo e la condanna dei Bellandi, provocando un'ondata di sdegno anche tra molti cattolici laici, tra i quali Aldo Capitini, che diede avvio a una partecipata campagna a favore dello "sbattezzamento"⁹².

Solo nel mutato clima politico dell'era Krusciov, di fronte alla continue ingerenze delle gerarchie cattoliche nella vita politica italiana, il partito comunista incominciò a porsi timidamente il problema della revisione concordataria⁹³. La situazione italiana, peraltro, non era ancora favorevole a mutamenti sostanziali del Concordato, tanto meno nella disciplina matrimoniale. Quattro anni dopo, il 12 giugno 1958, il socialista Renato Sansone provò a ripresentare, con Giuliana Nenni, una proposta di legge per l'introduzione del divorzio, apportando restrizioni significative, tanto che il progetto fu soprannominato "piccolo divorzio":

Si limitava a casi particolarmente drammatici: dieci o più anni di reclusione per uno dei coniugi; tentativo di uccisione da parte di un coniuge; separazione legale o di fatto da più di quindici anni; dichiarazione di malattia inguaribile o mentale di uno dei coniugi; divorzio ottenuto all'estero in qualità di cittadino straniero. La proposta si appellava, peraltro, e faceva riferimento alla maggior parte delle legislazione straniera⁹⁴.

Questa volta fu la chiusura anticipata della legislatura a impedire la discussione.

Nel frattempo, nel 1963, gli anni del centrismo cedevano il passo all'accordo "organico" tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, con il primo governo di centro-sinistra, presieduto da Aldo Moro e con Nenni alla vicepresidenza. L'acquisizione dei socialisti all'area di governo e le responsabilità che ne conseguirono, sollecitarono i socialisti a riconsiderare la questione concordataria, mutando la posizione rispetto a quella

Jemolo, Parenti Editore, Firenze, 1958.

⁹² CATERINA FOPPA PEDRETTI, FOPPA PEDRETTI CATERINA, *Spirito profetico ed educazione in Aldo Capitini: prospettive filosofiche, religiose e pedagogiche del post-umanesimo e della compresenza*, cit., pp. 89-90.

⁹³ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 784.

⁹⁴ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 21.

assunta in Assemblea Costituente, da completamente contraria al Concordato a collaborativamente riformista⁹⁵. Giuseppe Della Torre così riassume lo spirito di riforma della Costituzione:

È in questo periodo che il problema della revisione del Concordato torna all'attenzione dell'opinione pubblica e nelle agende della politica, ma non più come mera ipotesi bensì come un'esigenza sempre più avvertita. In quegli anni si determina la preoccupazione di individuare inadempienze costituzionali per dare finalmente piena attuazione alla Carta fondamentale e, al contempo, si colgono dalle profonde trasformazioni sociali in corso istanze dirette a profondi rinnovamenti. Si cominciano così a imbastire, e vengono portate a termine, grandi riforme, sotto la generale sollecitazione a dare compiuta attuazione al dettato costituzionale e anche se non sempre, forse, tali riforme si sono strettamente mantenute entro l'ordine costituzionale⁹⁶.

Un percorso di apertura alla revisione dei Patti Lateranensi era stato avviato contemporaneamente, dalla Chiesa Cattolica con la celebrazione del Concilio Vaticano II, tra il 1962 e il 1965, sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, in cui preso atto dei segni di cambiamento si cercò di rinnovare il cristianesimo⁹⁷. Come sottolineò Giacomo Martina, una delle domande più stringenti per il contesto italiano era se e come si dovesse riaffermare il regime concordatario⁹⁸. Nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, approvata a larghissima maggioranza dei vescovi e promulgata da Paolo VI, l'8 dicembre 1965, ultimo giorno del Concilio, il 76 punto, dedicato a "La comunità politica e la Chiesa", poneva in risalto la necessità della coesistenza della comunità spirituale e di quella temporale, ordinate a finalità differenti, l'opportunità di un rapporto di reciproco aiuto a migliore servizio

⁹⁵ Cfr. GENNARO ACQUAVIVA, *Vecchio e nuovo Concordato nella luce della politica nazionale*, in Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, p. 11.

⁹⁶ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., pp. 37-38.

⁹⁷ Per una puntuale ricostruzione di tutte le fasi del Concilio Vaticano II cfr. GIUSEPPE ALBERIGO (a cura di), *Storia del Concilio Vaticano II*, 5 voll., Il Mulino, Bologna, 1995-2001; Id., *Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II*, Il Mulino, Bologna, 2009.

⁹⁸ GIACOMO MARTINA, *La Chiesa in Italia negli ultimi trent'anni*, Studium, Roma, 1977, p. 91.

dell'uomo, aprendo altresì alla modifica degli “strumenti temporali” che formano tali accordi:

È di grande importanza, soprattutto in una società pluralista, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla loro coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori. La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. [...] Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni. Ma sempre e dovunque, e con vera libertà, è suo diritto predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni⁹⁹.

La dottrina non mancò di rilevare come nei principi conciliari del Vaticano II trovava piena realizzazione il mutato spirito dell'ordinamento canonico, rinnovando profondamente la prospettiva delle relazioni fra Chiesa e Stato¹⁰⁰.

⁹⁹ Una copia digitale della Costituzione pastorale *Gaudium et spes* è disponibile sul sito www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council.html

¹⁰⁰ MARIO CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1968, pp. 226 ss.; LORENZO SPINELLI, *La Chiesa e gli Stati alla luce del Concilio Vaticano II. Riflessioni sui principi conciliari sotto il profilo giuridico*, S.T.E.M., Modena, 1969; CARLO

È in questo periodo che il problema della revisione del Concordato torna all'attenzione dell'opinione pubblica e nelle agende della politica, ma non più come mera ipotesi bensì come un'esigenza sempre più avvertita da più parti.

Come ricorda Mons. Achille Silvestrini, negli anni Sessanta, la critica al regime concordatario dei Patti Lateranensi era così diffusa che persino in un Congresso della Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani (Fuci) era stata chiesta l'abolizione, un fatto non ebbe molta eco nell'opinione pubblica¹⁰¹.

Un altro episodio fece accendere gli animi dell'opinione pubblica e confermò la necessità di riconsiderare il testo concordatario. La sera del 13 febbraio 1965, su ordine del prefetto di Roma, centinaia di agenti di polizia intervennero per bloccare la prova generale de *Il Vicario* messo in scena da Gianmaria Volonté con la sua compagnia di attori del "Teatro Scelta". Il dramma teatrale di Rolf Hochhuth, denunciava i silenzi di Pio XII di fronte al dramma patito dagli ebrei. Se inizialmente il motivo addotto per giustificare l'intervento fu la mancanza di agibilità del locale come spazio teatrale aperto al pubblico¹⁰². Volonté e gli altri attori decisero di rimanere asserragliati per due giorni all'interno del locale, in cui i parlamentari, come Carlo Levi, e alcuni giornalisti avevano libero accesso. La vicenda provocò un terremoto politico, amplificato dalle polemiche tra le testate giornalistiche, che si abbatté sul Governo Moro II. Intanto, il Prefetto diramava un decreto di divieto dello spettacolo in quanto contrario all'art. 1, c. 2, del Concordato che, in considerazione del "carattere sacro della città eterna", sede vescovile del Sommo Pontefice e centro del

ARTURO JEMOLO, *La Chiesa post-conciliare e lo Stato*, in "I problemi di Ulisse", LXVI, 1969, pp. 230 ss.; ORIO GIACCHI, *Tradizione ed innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 5-20; PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione conciliare*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 21-50; PIETRO GISMONTI, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Giuffrè, Milano, 1973. Per una ricostruzione più ampia sulla storia degli effetti del Concilio cfr. FRANCESCO SAVERIO VENUTO, *La ricezione del Concilio Vaticano II nel dibattito storiografico dal 1965 al 1985: riforma o discontinuità?*, Effata Editrice, Torino, 2011.

¹⁰¹ ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 11.

¹⁰² La polizia assalta il circolo dove si provava il Vicario, in *"l'Unità"*, 14 febbraio 1965, pp. 1, 5. Nota critica di PAOLO BARILE, Il prefetto ha sbagliato tre volte, in *"L'Espresso"*, 21 febbraio 1965.

mondo cattolico, impegnava il Governo a impedire ciò che contrastasse tale carattere:

Il prefetto della provincia di Roma, ritenuta l'urgente necessità di procedere, nel territorio di Roma, al divieto della rappresentazione dell'opera teatrale Il Vicario di Rolf Hochhuth, al fine della tutela dell'ordine pubblico, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'osservanza degli obblighi derivanti, per il particolare carattere della città, dall'art. 1, comma 2° del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia e dall'art. 7, comma 2° della Costituzione [...] decreta: nel territorio della città di Roma è vietata la rappresentazione dell'opera teatrale Il Vicario di Rolf Hocchuth¹⁰³.

Il decreto prefettizio provocò una pioggia di interrogazioni e interpellanze. Oltre ai comunisti, i socialisti e i socialdemocratici con il moderato intervento del senatore Lami Starnuti chiesero al Ministro dell'Interno Taviani di giustificare l'intervento della polizia e, come problema distinto, venne posta in discussione l'interpretazione giuridica degli articoli menzionati del Concordato¹⁰⁴.

L'11 marzo, Mauro Ferri, del Partito Socialista, auspicò, nel corso del dibattito alla Camera sulla fiducia al Governo Moro, che si potesse arrivare alla revisione consensuale delle disposizioni concordatarie in contrasto con la Costituzione¹⁰⁵, sostenuto anche dal segretario del Partito Liberale Giovanni Malagodi¹⁰⁶. Il giorno successivo replicò direttamente il Presidente incaricato, Aldo Moro¹⁰⁷, cui seguirono, in dichiarazione di voto, gli

¹⁰³ Cfr. ALESSANDRO PACE, *La libertà di riunione nella costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 166. Per l'interpretazione cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Dalla Conciliazione al giubileo 2000*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura di), *Roma la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 1153-1209.

¹⁰⁴ Per una ricostruzione della vicenda, con gli interventi della stampa, cfr. GUIDO CRAINZ, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli, Roma, 2003, pp. 81-83.

¹⁰⁵ MAURO FERRI, *Discorso dell'11 marzo 1965*, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13558-13567.

¹⁰⁶ GIOVANNI MALAGODI, *Discorso dell'11 marzo 1965*, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13575-13588.

¹⁰⁷ ALDO MORO, *Discorso del 12 marzo 1965*, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13610-13622.

interventi di Pietro Ingrao, per il Partito Comunista¹⁰⁸, Lelio Basso, dopo la scissione dai socialisti divenuto Presidente del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria¹⁰⁹, e Flavio Orlandi del Partito Socialista Democratico Italiano¹¹⁰. Il 17 marzo, gli onorevoli, di appartenenza socialista, Basso, Vecchietti, Luzzatto, Gatto, Valori, Cacciatore, Pigni, Franco, Angelino, Malagugini, Lami e Sanna presentarono la seguente mozione:

La Camera considerando che i Patti lateranensi sono stati stipulati l' 11 febbraio 1929 in un clima politico profondamente diverso dall'attuale; che successivamente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha reso caduchi gli articoli che sono con essa in contrasto, tanto che di taluni di essi anche la Chiesa ha modificato l'applicazione; che di recente il Concilio Vaticano II ha innovato lo spirito con cui la Chiesa affrontava 'in passato alcuni dei problemi presi in considerazione dai Patti: lateranensi; che pertanto si ravvisa opportuna una revisione consensuale degli stessi nello spirito dei tempi attuali, che tenga conto sia del contenuto della Costituzione repubblicana che dello spirito e delle decisioni del Concilio Vaticano II; che tale revisione è stata espressamente prevista dall'articolo 7 della Costituzione e suggerita nel 1947 dallo stesso Presidente del Consiglio De Gasperi invita il Governo a prendere l'iniziativa dei passi opportuni presso il Vaticano per addivenire ad una revisione dei Patti lateranensi nel senso sopra indicato¹¹¹.

Il 30 marzo si aggiunse l'interrogazione al Presidente del Consiglio dei deputati del Movimento Sociale Italiano, Antonino Tripodi, Nicola Galdo, Giuseppe Calabrò e Clemente Manco, in cui si domandava, per contro, quali fossero

i motivi per cui il Governo, malgrado l'obbligo costituzionale nascente dall'articolo 1 del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, non sia intervenuto in nome proprio per opporsi e alla detta rappresentazione e alla pre-

¹⁰⁸ PIETRO INGRAO, Discorso del 12 marzo 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, pp. 13622.

¹⁰⁹ LELIO BASSO, Discorso del 12 marzo 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, pp. 13641-13647.

¹¹⁰ FLAVIO ORLANDI, Discorso del 12 marzo 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, pp. 13657-13660.

¹¹¹ LELIO BASSO, TULLIO VECCHIETTI, LUCIO MARIO LUZZATTO, VINCENZO GATTO, DARIO VALORI, FRANCESCO CACCIATORE, RENZO PIGNI, PASQUALE FRANCO, PAOLO ANGELINO, ALCIDE MALAGUGINI, EDGARDO LAMI, CARLO SANNA, Mozione del 17 marzo 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, pp. 13693-13694.

testuosa polemica che la ispira, e, infine, cosa intenda fare il Governo stesso per respingere i fondamenti ideologici di quella propaganda e gli obiettivi politici che essa persegue¹¹².

Il 2 aprile, anche il Partito Comunista presentò una mozione, a firma Mario Alicata, Pietro Ingrao, Renzo Laconi, Gennaro Miceli, Rossana Rossanda, Alessandro Natta, Claudio Cianca, Edoardo D'Onofrio, Otello Nannuzzi e Aldo Natoli, che poneva la questione della compatibilità del Concordato solo indirettamente:

La Camera, rilevato che il divieto della rappresentazione de Il Vicario nella città di Roma, a mezzo di decreto prefettizio che fa richiamo all'articolo 1 del Concordato, comporta, in realtà, una applicazione estensiva delle norme concordatarie che è in netto contrasto con la libertà di espressione garantita dalla Costituzione italiana ; considerato che questo arbitrario intervento minaccia di turbare la pace religiosa e ripropone perciò la questione della compatibilità del Concordato con norme essenziali della nostra Costituzione, impegna il Governo a disporre l'annullamento del decreto prefettizio che vieta la rappresentazione de Il Vicario nel territorio della città di Roma¹¹³.

Seguì una vivace discussione, con svolgimento di interpellanze e interrogazioni, da parte di tutti i gruppi parlamentari, con i deputati della Democrazia cristiana e il Ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani, sostenuti dal Movimento sociale e parte del Partito liberale, che arroccandosi sull'obbligo di tutelare il carattere sacro della capitale, e rigettando la mozione, accrebbero le richieste delle sinistre di una revisione consensuale del Concordato, al fine di attuare la Costituzione¹¹⁴.

Il 6 maggio Lelio Basso sollecitava la richiesta di discussione della mo-

¹¹² ANTONINO TRIPODI, NICOLA GALDO, GIUSEPPE CALABRÒ E CLEMENTE MANCO, Interrogazione del 30 marzo 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 14018*.

¹¹³ MARIO ALICATA, PIETRO INGRAO, RENZO LACONI, GENNARO MICELI, ROSSANA ROSSANDA, ALESSANDRO NATTA, CLAUDIO CIANCA, EDOARDO D'ONOFRIO, OTELLO NANNUZZI, ALDO NATOLI, Mozione del 2 aprile 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 14152*.

¹¹⁴ Discussione del 2 aprile 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 14152-14220*. Cfr. Nuova proposta di legge per il "Piccolo divorzio", in *"Corriere della Sera"*, 3 ottobre 1965; GIAMBATTISTA SCIRÈ, Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974), *cit.*, pp. 26-27

zione n. 34 sulla “Revisione dei patti lateranensi”, ottenendo dal governo risposte elusive:

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Chiedo che venga fissata la data di discussione della mozione che ho presentato, insieme con alcuni colleghi del gruppo del P.S.I.U.P., per la revisione dei patti lateranensi. Mi limito, in questa sede, a ricordare che si tratta di accordi che risalgono a 36 anni fa. Da allora lo Stato italiano ha mutato completamente la sua natura: la monarchia fascista è diventata Repubblica democratica; la stessa Santa Sede si è aggiornata in questi anni, tanto che nel concilio Vaticano II si è parlato di fine dell'era costantiniana. Il problema sollevato dalla nostra mozione è ormai maturo: se ne è discusso in sede di Corte costituzionale; se ne è discusso nel Parlamento; se ne è dibattuto, a tutti i livelli, presso l'opinione pubblica. Noi chiediamo che il Governo compia gli opportuni passi per ottenere una revisione consensuale dei patti lateranensi. Per questi motivi sollecito la discussione della mozione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio. Il calendario dei lavori parlamentari è in questo periodo particolarmente denso di questioni che dal Governo – e credo anche dalla maggioranza della Camera – sono ritenute più urgenti ed attuali di quella proposta dalla mozione Basso. Perciò il Governo chiede un lungo rinvio per la discussione della mozione.

PRESIDENTE. Onorevole Basso?

BASSO. Non sono d'accordo con l'opinione espressa dal ministro Scaglia. Noi insisteremo affinché la discussione abbia luogo prima delle ferie estive. Mi riservo pertanto di proporre una data per la discussione della mozione il 15 giugno, quando la Camera riprenderà i lavori dopo lo svolgimento delle elezioni regionali sarde.

PRESIDENTE. Ne prendo atto¹¹⁵.

Il 5 ottobre, Basso presenta un ulteriore sollecito per fissare una data per la discussione della mozione perché decaduta quella avanzata prima delle ferie estive, ricevendo dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Giovanbattista Scaglia Scaglia, un nuovo rifiuto, adoperando le medesime giustificazioni sugli altri impegni molto importanti e confermando “un lungo rinvio per questa discussione”. La replica del leader del PSIUP,

¹¹⁵ LELIO BASSO, Sollecito della Mozione del 6 maggio 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 14961.*

che si rammarica e propone il 14 dicembre come termine ragionevole per affrontare una questione “non urgentissima” ma neppure inattuale¹¹⁶, da vita a un beve alterco con il missino Antonino Tripodi:

Il gruppo del Movimento sociale italiano ritiene che la mozione del P.S.I.U.P. sia tutt'altro che attuale. [...] E non posso non riferirmi – per dimostrare quanto invece attuali siano i patti lateranensi e irremovibili nel clima che attualmente vi è in Italia e nel mondo – alle auguste parole che Paolo VI ha ieri pronunciato all'Assemblea delle nazioni unite allorché si è riferito proprio a quel tanto di autonomia temporale «che ci consente di svolgere nel mondo quella missione di civiltà e di pace che la Chiesa cattolica sta svolgendo». È appunto quel tanto di autonomia temporale che proviene dai patti lateranensi che l'articolo 7 della Costituzione è stato ben lungi dal volere menomamente revisionare. D'altra parte, anche intrinsecamente, la mozione, così come è redatta dal gruppo socialproletario, mi sembra non presenti alcun motivo di urgenza, per una sua tal quale intima assurdità. La mozione chiede che i patti lateranensi siano sottoposti a procedura revisionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione e sul presupposto di due circostanze storiche, o pseudo tali: il mutato clima politico dello Stato, il mutato clima ecumenico della Chiesa. Ritiene quindi il gruppo socialproletario che i patti lateranensi possano essere regolati o revisionati in base alla clausola *rebus sic stantibus*. [...] Quando verrà in discussione la mozione, ampiamente potremo intrattenerci su questo argomento per dimostrare come non soltanto la dottrina dominante ma anche lo spirito dei contraenti [...] prescindano dalla clausola *rebus sic stantibus*. D'altra parte, le mutate circostanze di fatto e di diritto cui la mozione socialproletaria si riferisce (socialproletaria che vale quanto dire socialcomunista [...]) non hanno perciò peso alcuno. Questo intervento del partito socialproletario per la revisione dei patti lateranensi, anche se voi la chiedete consensuale, non può non riecheggiare le denunce unilaterali di trattati concordatari fatte da paesi di oltre cortina, dalla Polonia alla Romania¹¹⁷.

Nella polemica interviene anche Alberto Guidi del Partito Comunista, esprimendo il sostegno alla richiesta di calendarizzare la discussione sui rapporti fra Stato e Chiesa, temi di grande “rilevanza costituzionale” e “permanente attualità”, la cui grandezza rimane tale «vitale soltanto se

¹¹⁶ LELIO BASSO, Sollecito della Mozione del 5 ottobre 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17740*.

¹¹⁷ ANTONINO TRIPODI, Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17741*.

non sfuggano alla verifica»¹¹⁸. Di avviso diametralmente opposto è Roberto Lucifredi della Democrazia cristiana, che dichiarando l'impossibilità di aderire alla proposta Basso, per i motivi addotti dal Ministro, conseguenti a un programma vasto e impegnativo su cui il Governo ottenne la fiducia del Parlamento e che lo impegnerà ben oltre il 14 dicembre. Quanto ai lavori parlamentari, il deputato afferma che è un «canone fondamentale del nostro ordinamento costituzionale che l'ordine dei lavori parlamentari deve essere strutturato, anteriormente ad ogni altra esigenza, per consentire al Governo di adempiere i propri impegni programmatici. [...] Ed è compito e responsabilità della Presidenza della Camera dare la precedenza nell'ordine dei lavori ai provvedimenti più idonei a realizzare il programma del Governo»¹¹⁹.

La richiesta di fissare al 14 dicembre la data di discussione della mozione Basso fu posta, dal VicePresidente Pertini, alla votazione e non approvata dall'Aula.

3.3. Il matrimonio tra legge sul divorzio e revisione del Concordato

Un altro episodio significativo fu l'annuncio del progetto di legge "Casi di scioglimento del matrimonio" presentata dall'on. Loris Fortuna, il 1 ottobre, alla Camera dei Deputati. Nel discorso introduttivo, il deputato socialista, ricordava quanto fosse avvertita da tempo l'esigenza di introdurre "temperamenti" al principio della indissolubilità, ripercorreva i tentativi falliti di precedenti parlamentari, segnalava l'anomalia italiana nel panorama degli ordinamenti giuridici degli Stati civili e, infine, proponeva un progetto che limitava il divorzio solo a cinque casi: 1) se l'altro coniuge era stato condannato con una o più sentenze definitive; a) all'ergastolo o a cinque o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi; b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno dei discendenti, istigazione o costrizione della moglie o delle figlie alla prostituzione, sfruttamento o favoreggiamento di tale prostituzione; c) a una pena detentiva non inferiore a un anno per maltrattamenti

¹¹⁸ ALBERTO GUIDI, Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, p. 17741-17742.

¹¹⁹ ROBERTO LUCIFREDI, Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965*, p. 17742.

o per qualsiasi altro reato commesso in danno del coniuge o dei discendenti; 2) se l'altro coniuge fosse stato prosciolto per totale infermità di mente da uno dei reati dei punti b) e c) del paragrafo precedente; 3) abbandono del tetto coniugale per un periodo non inferiore a cinque anni o se vi sia stata tra i coniugi separazione legale ininterrotta o di fatto per non meno di cinque anni; 4) se l'altro coniuge affetto da malattia mentale si trovasse degente in ospedale psichiatrico o altro luogo di cura da non meno di cinque anni; 5) se l'altro coniuge, quale cittadino straniero, avesse ottenuto all'estero annullamento o scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge italiano¹²⁰.

Rispetto al passato, la maggioranza antidivorzista era meno consistente ma la possibilità che si costituisse in Parlamento un fronte coeso rimase sulla carta, sostenuta dai socialisti e dai piccoli partiti laici¹²¹. La proposta fallì per la posizione fredda assunta dal PCI. Alla Direzione nazionale del 11 maggio, Enrico Berlinguer aveva sostenuto che un appoggio alla causa avrebbe provocare «uno scatenamento di forze religiose contro di noi, che metterebbe in forse il successo conseguito dalla nostra linea sulla questione cattolica a partire dall'art. 7»¹²². Mentre Alessandro Natta, Paolo Bufalini e Leonilde Jotti proposero di limitare la proposta di divorzio ai matrimoni civili, per non lasciare il campo del tutto aperto ai socialisti, in attesa di discutere più largamente la revisione del Concordato¹²³. Senza l'appoggio del PCI e con il netto rifiuto della DC, il progetto naufragò.

Tra il 25 e il 31 gennaio 1966 si svolse a Roma l'XI Congresso del Partito Comunista Italiano, Luigi Longo – che assunse la segreteria nella difficile fase seguita alla morte di Togliatti, il 21 agosto 1964 –, dopo aver espresso un apprezzamento altamente positivo per il Concilio Vaticano II, si limitava a formulare tre affermazioni generali, senza entrare in media res: 1) il rispetto della libertà religiosa è un valore di principio; 2) l'assoluta separa-

¹²⁰ LORIS FORTUNA, Proposta di legge. Casi di scioglimento del matrimonio. Presentata il 1 ottobre 1965, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 1-22.

¹²¹ Cfr. Nuova proposta di legge per il «Piccolo divorzio», in *«Il Corriere della Sera»*, 3 ottobre 1965.

¹²² Cfr. GUIDO CRAINZ, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta, *cit.*, p. 185.

¹²³ AIDA TISO, I comunisti e la questione femminile, *Editori Riuniti*, Roma, 1976, pp. 98-107.

zione dello Stato dalla Chiesa deve e può costituire il terreno che garantisca il libero sviluppo della vita religiosa; 3) siamo sia contro lo stato confessionale che contro l'ateismo di Stato¹²⁴. In linea con l'orizzonte politico togliattiano, che mirava all'incontro fra le masse comuniste e quelle cattoliche, il Partito comunista preferiva non sollevare una questione come quella del divorzio che avrebbe causato il conflitto con la Chiesa.

Fu, quindi, degli altri gruppi parlamentari, pur su posizioni differenti, che si giunse a discutere se aprire o meno una trattativa per la revisione del Concordato, e se introdurre in Italia, almeno per i matrimoni civili, l'istituto del divorzio. Fattori di quest'ultima campagna fu la Lega Italiana per l'Istituzione del Divorzio (Lid), costituita formalmente nell'aprile 1966, su iniziativa del Partito Radicale, rifondato nel 1964 da Pannella, Spadaccia e Bandinelli¹²⁵, e sostenuta dalla stampa, come "Rinascita", "Il Corriere della Sera", "L'Espresso", che salutarono con favore delle manifestazioni pro-divorzio della Lega, accrescendo i timori delle autorità ecclesiastiche e delle associazioni cattoliche per i crescenti consensi del progetto di legge nell'opinione pubblica¹²⁶. Un ruolo particolare nella vicenda l'ebbe il rotocalco "ABC", diretto ed edito da Enzo Sabato, che si fece portatore di una linea editoriale linea anticonformista e anticlericale di stampo radicale e socialista e che non disdegnando di raccontare fatti di costume scandalistici contribuì ad allargare in modo nazional-popolare la discussione divorzio al pubblico delle "gente comune"¹²⁷.

¹²⁴ GIANNI CERVETTI, *Il ruolo del PCI*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 113. Le tesi del Congresso furono ampiamente discusse da GIUSEPPE DE ROSA, «Crisi ideologica» e «Revisionismo» nel P.C.I., in "La Civiltà Cattolica", 117, 1966, pp. 29-43.

¹²⁵ Lid fu concepita, il 12 dicembre 1965, a Roma, durante il dibattito promosso dalla sezione romana del Partito radicale. Il convegno fu presieduto da Massimo Teodori e vi parteciparono Mauro Mellini, come relatore radicale, Luciana Castellina per il PCI, Giovanni Battista Migliori per la DC e Loris Fortuna per il PSI. Il successivo gennaio fu anticipato da Mellini e Pannella, l'annuncio della nascita della lega, quale comitato di coordinamento delle iniziative a sostegno della legge Fortuna. I componenti della direzione nazionale, provenienti da partiti diversi, ne facevano parte a titolo personale. Cfr. MASSIMO TEODORI, PIERO IGNAZI, ANGELO PANEBIANCO, *I nuovi radicali. Storia e sociologia di un movimento*, Mondadori, Milano, 1977, pp. 78-83.

¹²⁶ In assenza di dati attendibili la stampa prodivorzio presenta stime variabili: *I divorzisti in Italia sarebbero più dieci milioni*, in "Il Corriere della Sera", 5 aprile 1966; *Arriva il divorzio. Lo aspettava un milione di coppie infelici*, in "L'Espresso", 24 aprile 1966.

¹²⁷ Come ricorda Sciré «Questi era riuscito, in breve tempo, a spostare il dibattito dalle

Una nota del Consiglio di Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nello stesso mese, richiamava i cattolici a fronteggiare la “poligamia”, la “piaga del divorzio” e l’“amore libero” e a difendere l’indissolubilità del matrimonio¹²⁸, subito commentata sfavorevolmente sulle colonne de “Il Corriere della Sera”¹²⁹.

L’attesa per la decisione, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, cui il 10 marzo¹³⁰ era stato assegnato il disegno di legge era elevata¹³¹. Tuttavia, per l’opposizione intransigente del-

sale-convegno e dalle elitarie pagine di riviste specialistiche alle piazze, coinvolgendo un nuovo e fondamentale interlocutore: la gente comune. [...] Nonostante ciò la rivista ospitava talvolta tra le sue colonne anche approfondimenti di personalità come Giorgio Galli, Luciano Bianciardi, ma anche Eugenio Montale, Indro Montanelli, Alberto Moravia: diventava così un efficace strumento di aiuto alla causa dei radicali e dei socialisti, a riprova della forte presenza in vari strati trasversali della società di una spinta al cambiamento sul fronte della laicizzazione dei costumi e dei diritti civili». GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., pp. 25-26.

¹²⁸ Cfr. ANGELO ARRIGHINI, ERMINIO LORA (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Vol. I. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1985, p. 217.

¹²⁹ Cfr. *Opposizione dell’episcopato ai progetti sul divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 20 aprile 1966; *I Vescovi impegnano i cattolici alla difesa della famiglia*, in “Il Corriere della Sera”, 22 aprile 1966. Il giornalista Gianfranco Spadaccia, cofondatore del Partito Radicale, rendeva conto della diversità delle posizioni presenti all’interno della Cei, cercando di spaccare il fronte clericale: *Divorzio: i vescovi all’attacco*, in “L’Astrolabio”, 17 aprile 1966. Scirè riassume così la costellazione delle opinioni espresse pubblicamente da eminenti autorità ecclesiastiche, in quel mese di aprile: «La maggioranza dei vescovi, seguendo la via indicata dai cardinali Ernesto Ruffini e Giuseppe Siri, era contraria, per principio, a qualsiasi tipo di cedimento sul fronte del divorzio; il cardinale Pellegrino aveva soprattutto ammonito sulle possibili sorprese che potevano derivare alla Chiesa da un appello diretto all’opinione pubblica: monsignor Giovan Battista Guzzetti accennava, per la prima volta, alla possibilità di interpellare direttamente il popolo, l’unico in grado di prendere una decisione netta su una tematica così delicata; monsignor Franco Costa riportava i dati di una inchiesta delle Acli che davano in forte aumento le opinioni favorevoli al divorzio in Italia; infine l’arcivescovo di Firenze, cardinale Ermenegildo Florit, consigliava il ricorso alla trattativa politica e all’azione sul piano giuridico». GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 28

¹³⁰ *Deferimento a Commissione*, Atti parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 20733

¹³¹ Il quotidiano di via Soferino seguì assiduamente la vicenda, documentando i contenuti della proposta, l’iter parlamentare e le opposizioni cattoliche: *Il progetto di legge sul divorzio illustrato dal socialista Fortuna*, in “Il Corriere della Sera”, 18 aprile 1966; *Pone problemi nuovi il “Piccolo divorzio”*, in “Il Corriere della Sera”, 28 aprile 1966; *Oggi sarà discusso*

la Democrazia Cristiana, si scelse di non procedere, rinviando la discussione di alcune settimane¹³². Il rallentamento dell'esame della proposta di "piccolo divorzio" fu una soluzione condivisa anche dal Partito Socialista preoccupato per l'esperienza di governo.

Il Vaticano manteneva assiduamente i rapporti con gli interlocutori politici. In particolare, monsignor Franco Costa, assistente generale dell'Azione Cattolica, sin dal 1964 per volontà personale di Paolo VI, era stato incaricato di mantenere frequenti contatti con gli esponenti democristiani e svolgere un ruolo non ufficiale di intermediario tra la Santa Sede e la Democrazia cristiana. Inoltre, tra il 1966 e 1967 il Ministero degli Affari Esteri italiano e la Santa Sede si scambiarono informazioni in merito alla controversia delineatasi dalla presa in esame, da parte del Parlamento italiano, della proposta di legge per l'introduzione del divorzio. La Segreteria di Stato, infatti, sin dal 22 agosto 1966, con la nota n. 5092/66, comunica al Governo italiano le «gravi apprensioni» del Pontefice e della Chiesa per il fatto che «una legge, la quale consentisse lo scioglimento del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, comporterebbe una violazione del Concordato». L'Ambasciata d'Italia, con nota verbale n. 2205, il giorno dopo, assicurava di «avere inoltrato alle competenti autorità italiane» le apprensioni della Santa Sede¹³³.

Il 15 settembre, allorché la Commissione Giustizia della Camera avviò l'esame della proposta di legge Fortuna, la Democrazia Cristiana sollevò immediatamente una pregiudiziale di incostituzionalità sull'estensione dello scioglimento ai matrimoni concordatari, suscettibile di contrasto con l'art. 7 della Costituzione, ed altre su altri aspetti in relazione agli articoli 2, 3, 29, 30 e 31. Il progetto di legge fu, quindi, trasmesso alla Com-

il progetto per il divorzio, in "Il Corriere della Sera", 4 maggio 1966. Al tema dedicò particolare attenzione "L'Espresso": LINO JANNUZZI, *Dall'altare al municipio*, in "L'Espresso", 1 maggio 1966.

¹³² Cfr. *Sul piccolo divorzio neppure aperta la discussione*, in "Il Corriere della Sera", 6 maggio 1966; LIVIO ZANETTI, *Sulla luna senza divorzio*, in "L'Espresso", 15 maggio 1966.

¹³³ Cfr. SALVATORE LENER, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, in "La Civiltà Cattolica", CX, 2890, 21 novembre 1970, pp. 318-319. La fonte dell'articolo è il Ministero degli Affari Esteri italiano, che il 16 giugno 1970 pubblicò i *Documenti diplomatici sull'interpretazione dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede*, Roma, 1970; poi riprodotti nel volume di GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *La riforma della legislazione ecclesiastica: Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Patron Editore, Bologna, 1984.

missione Affari Costituzionali.

Il 23 settembre si aprì, a Bologna, il IX Convegno nazionale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana dedicato ai problemi della famiglia e della donna. Nel portare i propri saluti, il segretario del partito, Mariano Rumor, accennò al tema della riforma del diritto familiare e alla controversia del divorzio:

La D.C. è unanime nel sostenere il più avanzato rinnovamento dell'attuale normativa del diritto familiare, così da esprimere le nuove esigenze che la famiglia va assumendo. Ma proprio la nostra concezione della natura comunitaria e della funzione etica della famiglia, aderente e conseguente alla grande tradizione del nostro popolo, ci trova altresì fermi nel respingere ogni tentativo di inserire nel nostro ordinamento positivo principi che, partendo da una gretta e superata concezione borghese e individualistica, tendano a ridurre il matrimonio e la famiglia a contingenti realizzazioni contrattualistiche¹³⁴.

Due giorni dopo, il Presidente del Consiglio, Aldo Moro, tra i tanti tempi affrontati in una relazione centrata sulla condizione lavorativa della donna, rassicurò i presenti e le gerarchie cattoliche, che il divorzio non era all'ordine del giorno:

Per quanto riguarda la controversia culturale e politica sul divorzio, che contrappone una concezione contrattualistica ad un'altra istituzionale e tocca alcuni fondamentali principi morali, questa delicata materia non è compresa tra le cose, già così numerose e notevoli, per le quali le forze politiche hanno trovato un accordo nel costituire il governo¹³⁵.

Se le frasi di Rumor sul divorzio come "borghese e individualista" suscitavano clamoroso sdegno, il cauto intervento di Moro fu apprezzato dai partiti laici della coalizione di governo, sulla "Voce repubblicana" e su "L'Avanti", il 26 e 27 settembre. Particolarmente duro, per contro, fu l'editoriale di Maurizio Ferrara, direttore de "l'Unità", per lungo tempo era stato segretario particolare di Togliatti:

¹³⁴ Cfr. *I cattolici ed il divorzio. Discorso dell'on. Moro al Convegno del Movimento Femminile della D.C. L'«Astrolabio» e gli onn. Rumor e Piccoli*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2792, 15 ottobre 1966, p. 196 (196-198).

¹³⁵ Ivi, pp. pp. 196-197.

Ancora una volta è stato un discorso dell'on. Moro a permettere di cogliere quanto profondamente la Democrazia cristiana disprezzi la funzione del Parlamento, ov'essa si riveli pericolosa per i patteggiamenti interni della maggioranza e per il monopolio legislativo della DC. Parlando a Bologna dinanzi alle donne democristiane riunite a convegno, Moro ha infatti pronunciato un no chiaro e tondo al divorzio. [...] Egli ha annunciato a Bologna che alla questione del divorzio il governo non potrà accordare il suo favore poiché si tratta di «un dato nuovo che resta fuori delle intese raggiunte». Sono dunque le «intese raggiunte» tra la DC e i suoi alleati, quelle che contano: con molti saluti al principio della iniziativa parlamentare, tanto elogiato a parole e tanto frustrata nei fatti, da Presidente del Consiglio in persona. [...] Il problema, infatti, non è soltanto «culturale» come pensa Rumor – né, tantomeno, di applicazione burocratica di «intese» raggiunte. Il problema del divorzio – e quello di una riforma democratica dell'intera legislazione familiare – è divenuto un tema politico e sociale che senza abdicare alle sue funzioni e ridursi a un strumento di ratifica delle «intese» dell'esecutivo, il Parlamento non può lasciare cadere. Troppi sono i «casi», uno più gradevole e clamoroso dell'altro, che trasformano pacifici cittadini in «fuorilegge del matrimonio». È tempo di mutare, profondamente quel che va mutato¹³⁶.

L'articolo di Ferrara accese la polemica tra "l'Unità" e la "Voce Repubblicana", in cui intervenne, il 2 ottobre, la rivista radical-socialista "l'Astrolabio" fondata e diretta da Ferruccio Parri, con toni ancor più forti e irridenti, denunciando che «Il no al divorzio, a ben vedere, nasce proprio da questa mentalità, dalla confusione tra peccato e delitto, tra istituti giuridici e sacramenti religiosi»¹³⁷.

La settimana successiva, "La Civiltà Cattolica" pubblicava un saggio di padre Salvatore Lener in cui, premettendo che «non è facile trattare con linguaggio e brevità giornalistici questioni scientifiche oltremodo complesse, per la natura stessa dell'oggetto, o per il contrasto e la sottigliezza delle soluzioni propostene dai competenti», argomentava a favore della tesi che il Parlamento non poteva prendere in considerazione la proposta di legge "piccolo divorzio" in sede ordinaria, richiedendosi, per contro, il procedimento di revisione costituzionale, relativamente agli artt. 3, 7 e 29 della Costituzione medesima. Riguardo al livello alla disposizione favorevole o meno della popolazione italiana per una riforma divorzi-

¹³⁶ MAURIZIO FERRARA, *Moro e il divorzio*, in "l'Unità", 27 settembre 1966, pp. 154-159.

¹³⁷ Cfr. *I cattolici ed il divorzio. Discorso dell'on. Moro al Convegno del Movimento Femminile della D.C. L'«Astrolabio» e gli onn. Rumor e Piccoli*, cit., p. 198.

stica, deprecando una tale “maturità”, concludeva:

La verità è che la stragrande maggioranza degli uomini e, soprattutto, delle donne italiane, anche socialiste (quelle comuniste non hanno pensiero autonomo e costante), è, invece, democraticamente matura nel volere, per sé e per i propri figli, quella democraticissima libertà dal divorzio; la quale, come parte integrante del bene comune, fine del nostro Stato sociale, dimostra anche sotto il profilo della sua costituzione materiale l'incostituzionalità del divorzio¹³⁸.

Lo stesso giorno in cui “L'Espresso” e “Il Corriere della Sera” pubblicavano due articoli dichiaratamente schierati a favore della proposta di legge Fortuna¹³⁹, contro l'introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano intervenne anche il Presidente dell'Azione Cattolica, Vittorio Bachelet, nella Conferenza di Assisi sul tema “La famiglia nella Costituzione italiana”, del 13 novembre. In riferimento alla discussione in corso sulla costituzionalità della proposta venne ribadito che:

per il matrimonio concordatario l'indissolubilità è garantita con l'approvazione dell'art. 7 come lealmente riconobbe l'on. Calamandrei, con altri costituenti pur favorevoli al divorzio, in sede di assemblea costituente. Non vi è bisogno di ricordare che tale articolo stabilisce che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica – ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani – sono regolati dai Patti Lateranensi; e che solo le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. È del pari notissimo che in forza dell'art. 34 del Concordato lo Stato italiano, volendo ridare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al «sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili» attribuendo ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulla eventuale nullità del matrimonio. Nonostante qualche autorevole dissenso, sembra pacifico che lo Stato italiano riconosce il matrimonio canonico nella sua disciplina globale, quanto meno per quanto riguarda la sua stessa esistenza. Si pensi che, accettando l'opposta sottile tesi l'art. 34 del Concordato dovrebbe leggersi così: «lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo

¹³⁸ SALVATORE LENER, *Divorzio e Costituzione*, in “La Civiltà Cattolica”, CXVII, 2792, 15 ottobre 1966, pp. 154, 159 (154-159).

¹³⁹ Cfr. *Paura del divorzio*, in “L'Espresso”, 13 novembre 1966; ENRICO ALTAVILLA, *I contraccolpi sociali e morali dello scioglimento del matrimonio*, in “Il Corriere della Sera”, 13 novembre 1965.

popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili; ma si riserva poi di modificare a suo piacimento il regime giuridico consentendone a proprio arbitrio lo scioglimento. [...] Non vi è dubbio, dunque, che la Costituzione garantisca anche formalmente la indissolubilità del matrimonio concordatario. Ma noi siamo convinti che tradirebbe sostanzialmente la Costituzione anche il legislatore che introducesse il divorzio per il matrimonio civile¹⁴⁰.

A favore della proposta di legge sul divorzio, il 14 novembre, a Roma, si tenne una manifestazione della Lid, molto partecipata anche per il grande risalto dato dai quotidiani nei giorni precedenti¹⁴¹, in cui intervennero i radicali, con Pannella, e numerosi parlamentari, tra cui Guidi (PCI), Tommasini (PSIUP), Baslini (PLI) e Fortuna (PSI), il quale rivendicò l'autonomia parlamentare sul Governo.

Raccontando la "piazza" di Roma, Miriam Maffai descriveva un'iniziativa che

fino a poco tempo fa sarebbe stata giudicata per lo meno una stranezza, un po' 'un'americanata', per dirla con un termine che non suona certo lusinghiero. Eppure a piazza del Popolo c'erano migliaia di persone. [...] dall'intellettuale incuriosito ai ragazzi di periferia, molti giovani, signore eleganti ma anche coppie col bambino in braccio e il suo bravo cartello divorzista (esattamente come nelle manifestazioni Usa)¹⁴².

Come sottolinea Guido Crainz, le manifestazioni della Lid fecero «affiorare un'Italia inaspettata»¹⁴³. Ciò accrebbe le preoccupazioni di molta

¹⁴⁰ VITTORIO BACHELET, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in "L'Osservatorio Romano", 14 novembre 1966; pio in Id., *Scritti civili*, Edizione AVE, Roma, 2005, pp. 926 ss. Cfr. UGO DE SIERVO, *Attuazione e sviluppo dei principi costituzionali*, Relazione tenuta su "Attualità dell'insegnamento di Bachelet per le Istituzioni della Repubblica", XXX Convegno Bachelet Vittorio Bachelet testimone della speranza, Università "La Sapienza", Roma, 12-13 febbraio 2010.

¹⁴¹ ENRICO ALTAVILLA, *Quello che l'uomo ha legato l'uomo dovrebbe poter sciogliere*, in "Il Corriere della Sera", 13 novembre 1966; Id., *Manifestazione a Roma per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 14 novembre 1966.

¹⁴² MIRIAM MAFFAI, *Il divorzio in Piazza del Popolo*, in "Rinascita", 19 novembre 1966.

¹⁴³ GUIDO CRAINZ, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, cit., p. 186. *L'articolo di MIRIAM MAFFAI, Il divorzio in Piazza del Popolo, in "Rinascita", 19 novembre 1966.*

parte del mondo cattolico che chiudeva ogni possibilità di dissoluzione del matrimonio. Commentando la manifestazione sulle colonne de "L'Avvenire d'Italia", Piero Pratesi descriveva le "serie contraddizioni", i "nodi pericolosi" e il "becero anticlericalismo" di una campagna politica su cui stavano convergendo in un unico fronte tutti i "divorzisti" dei partiti liberali, socialisti, repubblicani, radicali e comunisti¹⁴⁴.

Come documentava la rubrica "Cronaca contemporanea" dedicata all'Italia, del numero immediatamente successivo de "La Civiltà Cattolica", in un messaggio, del 3 dicembre, al Movimento Fronte della Famiglia, costituito sin dal '45, al fine di difendere la concezione cristiana del matrimonio e il costume cattolico, Paolo VI manifestò la propria preoccupazione, ribadendo la dottrina della Chiesa, come è espressa dalla *Gaudium et spes*, sull'indissolubilità del vincolo coniugale «contro i ricorrenti pericoli dell'egoismo personale e del relativismo giuridico»¹⁴⁵.

La inquietudine per la decisione del Parlamento si faceva sempre maggiore¹⁴⁶, sino a quando, contro ogni attesa, 19 gennaio 1967, la Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei deputati diede parere favorevole alla proposta di legge Fortuna sul "piccolo divorzio", con il sostegno dei deputati socialisti, socialproletari, comunisti, liberali e repubblicani, e la contrarietà dei democristiani e missini. Nella relazione, del 19 ottobre, il Presidente Ballardini (PSI) aveva motivato il parere differenziando i concetti di "unità" e "stabilità" del naturale legame familiare, conciliabili con il divorzio, dal concetto di "indissolubilità" del vincolo matrimoniale, non implicato dagli artt. 2, 3, 7 e 29 della Carta costituzionale, e giudicando l'introduzione del divorzio compatibile con l'art. 34 del Concordato:

Il Presidente Ballardini, premesso che del complesso problema rappresentato dalla proposta di introduzione del divorzio, alla I Commissione deve interessare solo l'aspetto costituzionale e rilevato che non può parlarsi di un problema di improponibilità della proposta di legge, poiché tale istituto è sconosciuto all'ordinamento della Camera, constata come nell'ordinamento giuridico italiano

¹⁴⁴ Cfr. *Discussione sulla costituzionalità del divorzio. Manifestazione divorzista*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2795, 3 dicembre 1966, p. 507.

¹⁴⁵ *Il progetto dell'on. Fortuna è dichiarato costituzionale*, in "La Civiltà Cattolica", CXVIII, 2799, 4 febbraio 1967, p. 309.

¹⁴⁶ NELLO AJELLO, *Come finirà la legge sul divorzio*, in "L'Espresso", 1 gennaio 1967.

vi è solo una norma che proclami il matrimonio indissolubile ed è l'articolo 149 del codice civile. Solo in virtù di criteri ermeneutici, infatti, si può arrivare, come si arriva, a considerazioni relative a presunti contrasti tra l'introduzione del divorzio e gli articoli 2, 3, 7 e 29 della Costituzione. Contesta che la locuzione «famiglia come società naturale» inscritta nell'articolo 29 della Costituzione costituisca l'accoglimento da parte dell'ordinamento italiano del concetto di «società naturale» proprio della dottrina canonista. Ritiene, infatti, che il contenuto dell'articolo 29 della Costituzione sia essenzialmente laico, tipico di un ordinamento statale moderno che, nel proprio ordine, è, anche rispetto alla Chiesa, indipendente e sovrano. Né, a suo avviso, è possibile individuare un ostacolo costituzionale alla risolubilità del matrimonio in quelle altre norme nelle quali la nostra Costituzione riconosce l'alto valore dell'unità e stabilità della famiglia, giacché. È incontestabile che l'uno e l'altro, unità e stabilità, sono concetti nettamente diversi da quello di indissolubilità, e mentre questo è certamente incompatibile con il divorzio, non lo sono quelli. Né ritiene che abbia valore la tesi secondo cui non può introdursi il divorzio neanche per i matrimoni contratti con rito civile, perché creerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei matrimoni contratti con rito religioso, ammesso che possa dimostrarsi che la Costituzione con l'articolo 7 abbia recepito la indissolubilità del matrimonio religioso. [...] Dichiarata irrilevante la *vexata quaestio* se con l'articolo 7 siano state o meno costituzionalizzate le norme contenute nel Concordato, ritiene che l'unico quesito che dobbiamo oggi risolvere consiste nello stabilire se il progetto, in esame muta o meno l'articolo 34 del Concordato, se sia, cioè, con esso in antitesi o compatibile. Dopo essersi soffermato con argomenti di carattere giuridico a contestare la validità delle tesi che sostengono la recezione con l'articolo 7 della disciplina canonistica del matrimonio, esprime la convinzione che non solo il Concordato abbia lasciate intatte le competenze statuali in ordine alla disciplina degli effetti civili del matrimonio, ma altresì che il regime familiare concordatario sia caratterizzato da una precisa e completa autonomia, sia genetica che funzionale, del vincolo civile rispetto a quello canonico, tra di loro, tuttavia, collegati. Conclude affermando con il giurista C. A. Jemolo «che non c'è un solo dato che possa essere invocato a dimostrare che lo Stato si sia impegnato verso la chiesa e sia legato dal Concordato o dalla Costituzione a mantenere indissolubili i matrimoni contratti in forma religiosa» e propone che Commissione esprima il suo parere in questo senso¹⁴⁷.

La decisione della Commissione suscitò l'entusiasmo “de l'Avanti”,

¹⁴⁷ RENATO BALLARDINI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 512 del 19 gennaio 1967, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 5-6; Cfr. STEFANO RICCIO, *Il matrimonio nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1968, p. 23.

che accusava la Chisa di ingerenza nella politica nazionale¹⁴⁸, e una viva contrarietà nel mondo cattolico, di cui si fecero subito interpreti i quotidiani “L’Avvenire”¹⁴⁹, “L’Italia”¹⁵⁰ e, in una serie ravvicinata di articoli, “L’Osservatore Romano”¹⁵¹.

Lo stesso Pontefice intervenne personalmente sulla questione, in occasione dell’udienza riservata ai componenti il Tribunale della Sacra Rota, il 23 gennaio, pronunciano gravi parole sull’operato della Commissione parlamentare italiana:

Il discorso Ci porta per obbligante associazione di idee al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, circa la dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla costituzione una proposta di legge per l’introduzione del divorzio nella legge italiana. Non vogliamo ora entrare nella discussione circa tale pronunciamento, anche se esso Ci ha recato sorpresa e dispiacere, ed esige da Noi le dovute riserve. Non vogliamo invece tacere la triste impressione che sempre Ci ha fatto la bramosia di coloro che aspirano a introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume di Nazioni, che hanno la fortuna d’esserne immuni, quasi fosse disdoro non avere oggi tale istituzione, indice di pernicioso decadenza morale, e quasi che il divorzio sia rimedio a quei malanni, che invece esso più largamente estende ed aggrava, favorendo l’egoismo, l’infedeltà, la discordia, dove dovrebbe regnare l’amore, la pazienza, la concordia, e sacrificando con spietata freddezza gli interessi e i diritti dei figli, deboli vittime di domestici disordini legalizzati. Noi pensiamo che sia un vantaggio morale e sociale e sia un segno di civiltà superiore per un Popolo l’aver saldo, intatto e sacro l’istituto familiare; e vogliamo credere che il Popolo Italiano, a cui non un giogo è stato imposto dalle norme del Concordato relative al matrimonio, ma un presidio e un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili la scelta buona da fare e da difendere¹⁵².

¹⁴⁸ Cfr. *Ancora sul concordato*, in “L’Avanti!”, 22 gennaio 1967.

¹⁴⁹ RANIERO LA VALLE, *Lo Stato infedele*, in “L’Avvenire d’Italia”, 21 gennaio 1967.

¹⁵⁰ VITTORIO BACHELET, *L’indissolubilità non può essere accessoria al matrimonio*, in “L’Italia”, 22 gennaio 1967.

¹⁵¹ RAIMONDO MANZINI, in “L’Osservatore Romano”, 20, 22 gennaio 1967; FEDERICO ALESSANDRINI, *Stato e Chiesa*, in “L’Osservatore Romano”, 28 gennaio 1967. Cfr. FABRIZIO DE SANTIS, *Più risoluta la polemica tra cattolici e laici*, in “Il Corriere della Sera”, 26 gennaio 1967.

¹⁵² Il testo integrale è disponibile sul sito www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1967/january/documents/hf_p-vi_spe_19670123_sacra-rot_a_it.html. Cfr. ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, cit., p. 528; SERGIO LARICCIA, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, cit.,

Nei giorni seguenti si scatenò una campagna di accuse reciproche tra la stampa laica del “Corriere della Sera” e l’“Avanti!”¹⁵³ e quella cattolica de “L'Osservatore Romano” e “La Civiltà Cattolica”, in cui fu pubblicato un intervento di Salvatore Lener che, denunciando «il distacco tra “paese reale” e “paese legale”, così diffuso negli “Stati d’antica civiltà cristiana”, proponeva una tipologia sociologica della “minoranza” di fautori della proposta di legge sul “divorzio breve”, che per interessi specifici e diversificati stava cercando di rendersi egemone a livello culturale, a discapito del “bene comune” della maggioranza di italiani:

Tre sono le categorie di cittadini che contribuiscono, con i loro convergenti interessi, a formare siffatte minoranze. Ci sono, anzitutto, gl’interessati «in proprio» alla piena libertà del divorzio. Vengono poi i già più influenti gruppi dei «professionisti» o addirittura «industriali» del divorzio (altrui e, s’intende bene, dei ricchi). Terzi, ma non ultimi, i politici favorevoli al divorzio o per motivi ideologici (in Italia specialmente: l’anticlericalismo), o per particolari interessi (di partiti, di gruppi, di persone) connessi alla lotta per il potere, per i posti di governo o «sottogoverno». Tutti costoro, per quanto esponenti di un’eterogenea minoranza, sogliono appellarsi enfaticamente a giustificazioni più generali idonee a impressionare il gran pubblico: la libertà, la democrazia, il c.d. senso dello Stato. Quasi che la maggioranza non voglia anch’essa una ben definita libertà, quella dal divorzio; non aderisca assai più pienamente all’ordinamento democratico e sociale, dominato appunto dal principio unitario del bene comune e non dall’anarchia degli interessi particolari; non mostri di possedere un assai più profondo ed elevato senso dello Stato mantenendone salda, contro ogni minaccia di dissolvimento legalizzato, la cellula vitale, ch’è la famiglia¹⁵⁴.

Con la nota n. 1186/67 del 16 febbraio, la Segreteria di Stato pregava l’Ambasciata d’Italia di voler portare a conoscenza del Governo italiano che la Santa Sede non poteva «passare sotto silenzio tale parere, che costituisce un’interpretazione unilaterale, oltre che infondata, di una norma concordataria»¹⁵⁵. Parallelamente, nella Cei, cresceva il consenso sul-

p. 139.

¹⁵³ Cfr. *Stato e Chiesa: rispettare la reciproca autonomia*, in “L’Avanti!”, 24 gennaio 1967; *Presto il primo voto sul progetto di divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 30 gennaio 1967; *Cattolici e laici*, in “Il Corriere della Sera”, 9 febbraio 1967.

¹⁵⁴ SALVATORE LENER, «*Ultime*» *sul divorzio*, in “La Civiltà Cattolica”, CXVIII, 2800, 18 febbraio 1967, p. 318.

¹⁵⁵ Cfr. SALVATORE LENER, *Sull’interpretazione governativa dell’art. 34 del Concordato*,

l'ipotesi di ricorrere al referendum popolare nell'eventualità che la legge sul divorzio fosse stata approvata¹⁵⁶. Persino il Partito Comunista, il 9 marzo, aveva presentato una proposta di legge, firmata da Ugo Spagnoli, Leonilde Jotti e altri 36, che, all'art. 2, prevedeva la possibilità di entrambi i coniugi o di uno di essi di chiedere al Tribunale lo "scioglimento per divorzio", trascorsi cinque anni dalla separazione legale¹⁵⁷. Convinto che l'accordo stretto con Nenni di "barattare" la legge sul divorzio con la rapida approvazione del diritto di famiglia¹⁵⁸, Aldo Moro, Ministro degli Affari Esteri rispose, con il ritardo necessario, alla Nunziatura apostolica, con la nota verbale n. 111/631 del 15 aprile, assicurando di aver tenuto in grande considerazione le richieste del Vaticano, cui si sentiva di dare piena garanzia:

Il Ministro degli Affari Esteri ha comunque l'onore di rinnovare il questa circostanza l'assicurazione fornitagli dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che il Governo in carica non ha nel suo programma l'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano e che in materia non è intervenuta alcuna decisione che possa essere ricondotta alla responsabilità del Governo¹⁵⁹.

Anche per le rassicurazioni così esplicite del Governo e ritenendo il parere favorevole della Commissioni Affari Costituzionali, pur nella sua gravità di atto ufficiale di un organo dello Stato, per lo più, una materia di contrattazione tra i partiti politici per i loro giochi di potere, limitato nel tempo alla legislatura vigente e nell'efficacia non vincolante per il Parlamento, la Santa Sede considerò le richieste di revisione del Concordato provenienti da più parti politiche come un'occasione per ribadire le legit-

cit., p. 319.

¹⁵⁶ Cfr. TELESIO MALASPINA, *Se si facesse il referendum*, in "L'Espresso", 26 febbraio 1967.

¹⁵⁷ UGO SPAGNOLI, LEONILDE JOTTI ET AL., Proposta di legge. Norme sullo scioglimento del matrimonio. Presentata il 9 marzo 1967, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 1-5. La proposta di legge fu deferita, il 3 aprile, alla IV Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, ma non proseguì il proprio iter parlamentare.*

¹⁵⁸ Cfr. GIUSEPPE TAMBURRANO (a cura di), *Pietro Nenni e Aldo Moro: carteggio 1960-1978*, La Nuova Italia, Firenze, 1998, p. 81. Si trattava dello schema di disegno di legge del Ministro di Grazia e giustizia Oronzo Reale presentato il 14 giugno 1965 al Consiglio dei ministri e che comprendeva la modifica e l'aggiornamento di molti istituti del diritto di famiglia alla luce dell'elaborazione dottrinale recente e dell'orientamento dei partiti di coalizione.

¹⁵⁹ Cfr. SALVATORE LENER, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, cit., p. 319.

time aspettative sulla disciplina matrimoniale. Tuttavia, in merito alla legge sul divorzio, l'orientamento dell'episcopato italiano, già ad aprile, con una nota ufficiale si era espresso per la preferenza di un pronunciamento pubblico del popolo italiano attraverso il referendum, piuttosto che seguire la strada delle trattative riservate con i propri tradizionali interlocutori politici¹⁶⁰. Giambattista Scirè riassume così le motivazioni strategiche di quella decisione:

Era la Chiesa che, preso atto del rischio che la proposta di legge Fortuna ottenesse i voti necessari e diventasse legge, proponeva la mobilitazione dell'opinione pubblica cattolica con un referendum abrogativo, soprattutto come grimaldello di minaccia nel tentativo di ottenere significative modifiche restrittive alla proposta di legge¹⁶¹

Gli stessi leader della Democrazia Cristiana trattavano l'argomento del referendum con cautela, come una minaccia da lasciare sospesa sul capo dei laici, ma pienamente consapevoli che si trattava di un'arma tutt'altro che infallibile, dagli esiti incerti, che avrebbe trasformato la battaglia parlamentare in una crociata di popolo.

La IV Commissione della Camera dei Deputati, intanto, iniziò la discussione il 16 giugno in una situazione di estrema incertezza parlamentare. Se, da una parte, le posizioni dei democristiani e missini erano chiaramente contrarie, sul fronte laico si profilava uno scenario frastagliato e fluido ben descritto da Scirè:

I comunisti avevano presentato, a loro volta, una proposta di legge firmata da Ugo Spagnoli e Nilde Iotti, che attenuava i termini rispetto al progetto di Fortuna [...] Altri partiti, come i liberali, erano orientati a lasciare ai propri deputati e aderenti la libertà di scelta. Giovanni Malagodi, per mantenere il canale privilegiato con la Dc, pareva volersi opporre all'attuazione costituzionale, tanto che Reale tenne a precisare che non era più il tempo di separare i «precetti imperativi» da quelli «programmatici». I repubblicani, invece, prendevano ufficialmente posizione a favore della proposta Fortuna. Anche i socialisti del Psu erano divisi

¹⁶⁰ Cfr. ANGELO ARRIGHINI, ERMINIO LORA (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*. Vol. I. *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, cit., p. 312.

¹⁶¹ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 33.

al loro interno: l'ala Ferri, per esempio, era decisa a fiancheggiare la linea che privilegiava il diritto di famiglia piuttosto che la legge sul divorzio¹⁶².

Ciononostante, il 21 settembre venne votata la chiusura della discussione delle linee generali e il passaggio all'esame dei singoli articoli, distinti tra quelli sullo scioglimento del matrimonio civile e quelli del matrimonio concordatario. Due settimane dopo, la questione della revisione del Concordato tornava centrale.

Il 4 ottobre, alla Camera dei Deputati furono presentate quattro mozioni: la n. 94 dei deputati del PSIUP e PSI, Basso, Vecchiotti, Luzzatto, Gatto, Valori, Cacciatore, Pigni, Alini, Minasi, Franco, Angelino, Lami e Sanna, la n. 129 dei liberali Giovanni Malagodi, Bozzi, Cantalupo, Cocco Ortu, Cottone, Ferioli, Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Zincon, Goehring e Baslini; la n. 130 dei missini Tripodi, Roberti, Abelli, Almirante, Calabrò, Caradonna, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Galdo, Michelini, Nicosia, Romualdi, Santagati, Sponziello, Turchi e Cruciani; e la n. 132 dei democristiani Zaccagnini, Ripamonti, Colleselli, Russo Spina e Nucci, i socialisti Ferri, De Pascalis e Guerrini, i socialdemocratici Ariosto e Brandi, i repubblicani La Malfa e Montanti.

La mozione a prima firma di Lelio Basso chiedeva una revisione profonda:

La Camera, considerando che i patti lateranensi sono stati stipulati l'11 febbraio 1929 in un clima politico profondamente diverso dall'attuale; che successivamente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha reso caduchi gli articoli che sono con essa in contrasto, tanto che di taluni di essi anche la Chiesa ha modificato l'applicazione; che di recente il Concilio Vaticano II ha innovato lo spirito con cui la Chiesa affrontava in passato alcuni dei problemi presi in considerazione dai patti lateranensi; che pertanto si ravvisa opportuna una revisione consensuale degli stessi nello spirito dei tempi attuali, che tenga conto sia del contenuto della Costituzione repubblicana che dello spirito e delle decisioni del Concilio Vaticano II; che tale revisione è stata espressamente prevista dell'articolo 7 della Costituzione e suggerita nel 1947 dallo stesso Presidente del Consiglio De Gasperi; invita il Governo a prendere l'iniziativa dei passi opportuni presso il Vaticano per addivenire ad una revisione dei patti lateranensi nel senso sopra indicato¹⁶³.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ LELIO BASSO, TULLIO VECCHIETTI, LUCIO MARIO LUZZATTO, VINCENZO GATTO, DARIO VALORI, FRANCESCO CACCIATORE, RENZO PIGNI, WALTER ALINI, ROCCO MINASI,

La mozione a prima firma di Giovanni Malagodi, molto più ampia ed articolata, invitava il Governo ad avviare una trattativa con la Santa Sede sulla base di espresse direttive del Parlamento, sintetizzate in sei considerazioni preliminari:

La Camera, considerando: 1) che in linea di principio e a differenza di quanto avviene nei regimi assolutistici, autoritari e totalitari, lo Stato democratico di diritto fondato sulla libertà, per la sua intima natura etica e politica, garantisce a tutti gli uomini il libero espletamento di ogni loro legittima attività individuale e associata ed è quindi il solo capace di realizzare le condizioni in cui anche la Chiesa può fruire di piena libertà, senza necessità di particolari pattuizioni, come suo diritto originario e non come revocabile concessione; 2) che la generalità degli Stati ispirati e retti dai principi della libertà evolve in tale direzione, come è provato dalla situazione di diritto e di fatto vigente in alcune delle più salde democrazie contemporanee, e che si realizzano così progressivamente le condizioni in cui può trovare piena applicazione il principio risorgimentale della « libera Chiesa in libero Stato»; 3) che anche in seno alla Chiesa cattolica è in atto una evoluzione analoga, come è apparso nel Concilio Vaticano II e nelle note dichiarazioni di Papa Giovanni XXIII e di Papa Paolo VI circa la funzione provvidenziale del Risorgimento anche per la Chiesa; 4) che in questa materia si impone d'altra parte grande responsabilità civile e politica, in vista: a) della coesistenza nello stesso ambito geografico dello Stato italiano e di Roma capitale con lo Stato della città del Vaticano e con la Santa Sede; b) dei contrasti che sussistono nel mondo cattolico fra le tendenze a cui è già accennato, più aperte ai principi della democrazia e della libertà, e altre guidate, anche in forme nuove, da spiriti integralistici; c) delle difficoltà e dei pericoli creati nel nostro paese tanto per lo Stato libero quanto per la Chiesa dalle forze politiche, di ispirazione totalitaria, che negano in diritto od in fatto tutte le libertà e che tendono perciò a imporre anche alla Chiesa un regime di oppressione a cui male fanno riparo i *modus vivendi* o i concordati; 5) che il continuo e profondo modificarsi della realtà politica e sociale nel quarantennio intercorso dopo la conclusione, nel 1929, del concordato con un regime dittatoriale, ha per altro posto in essere, per entrambe le parti, le condizioni in cui conviene affrontare il problema di una revisione del concordato stesso mediante trattative bilaterali; 6) che è necessario dare al paese nozione esatta dei problemi derivanti dalla situazione giuridico-politica attuale, delle loro possibili soluzioni e degli intendimenti del Governo e dei diversi partiti al riguardo; invita il Governo, secondo i concetti e nella prospettiva di sviluppo sopra delineata: 7) a sottoporre al Parlamento i risultati di un esame da iniziare immedia-

tamente, assieme a una commissione speciale di deputati e senatori, di modo che il Parlamento stesso possa fissare senza indugio le direttive in base alle quali aprire con la Santa Sede le trattative necessarie affinché: a) vengano eliminati i contrasti esistenti fra la Costituzione democratica della Repubblica e il concordato del 1929, con particolare riguardo ai principi dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e alla giustizia, della libertà di coscienza, della libertà di insegnamento; b) vengano adottate le misure appropriate ad assicurare reale e piena applicazione a quelle disposizioni del concordato, spesso violate nei fatti, che escludono l'interferenza di gerarchie ecclesiastiche nella lotta fra le parti politiche in Italia; c) si realizzi così un sostanziale passo avanti nella direzione più sopra delineata per rapporti fra Stato e Chiesa fondati sui principi di coesistenza nella libertà¹⁶⁴.

La mozione a prima firma di Arturo Tripodi respingeva i propositi di revisione dei Patti lateranensi, giudicati del tutto legittimi sul piano costituzionale e ancora attuali nell'esprimere i valori dello Stato italiano e della Chiesa cattolica:

La Camera, riconosciuto ed ammesso che il trattato e il concordato stipulati l'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica non si condizionano né sono inscindibili, essendo il primo irrevocabile e il secondo soggetto invece a denuncia per le finalità temporali tese a regolare le condizioni della religione cattolica in Italia; ritenuto che, per quanto concerne il regime concordatario del 1929, esso non appare comunque superato dalla diversa realtà politica dell'Italia, né da quella conciliare del Vaticano, rappresentando tuttora il regolamento migliore di convivenza tra l'incondizionata sovranità dello Stato e l'alto magistero spirituale della Santa Sede a fronte dell'assetto giuridico dell'organizzazione cattolica entro la Repubblica italiana; considerato che lo Stato non ha ad oggi assunto una fisionomia costituzionale incompatibile con i principi concordatari, sola circostanza valida a far decadere l'intero accordo, e che alcuni contrasti con la sempre mutevole realtà politica sono già stati e possono continuare ad essere regolati con la modifica bilaterale delle corrispondenti clausole, senza necessità della globale revisione pattizia; invita il Governo a respingere ogni pretesa di denuncia o di revisione globale dei patti lateranensi, dei quali riafferma la validità, e ad osservarne e a farne osservare lo spirito e gli istituti, unico modo per evitare che il

¹⁶⁴ GIOVANNI MALAGODI, ALDO BOZZI, ROBERTO CANTALUPO, FRANCESCO COCCO ORTU, BENEDETTO COTTONE, ALBERTO FERIOLI, ALBERTO GIOMO, VITTORIO BADINI CONFALONIERI, SALVATORE VALITUTTI, VITTORIO ZINCONE, GIULIO GOEHRING, ANTONIO BASLINI, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38063-38064.

contraente laico sia talvolta debole e il contraente confessionale il più delle volte forte in punto di ingerenze e interferenze che all'atto della stipula le due alte parti contraenti avevano voluto superare per sempre¹⁶⁵.

La mozione a prima firma di Benigno Zaccagnini, presentata il giorno stesso, senza iscrizione all'ordine del giorno, era priva di posizioni valutative, salvo il riferimento all'opportunità di modificare consensualmente con la controparte alcuni specifici più distanti dagli sviluppi socio-culturali dell'Italia repubblicana, invitando il Governo a verificare la disponibilità della Chiesa alla revisione dei Patti:

La Camera, considerato che i patti lateranensi a norma della Costituzione repubblicana regolano le relazioni tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano; rilevata, per quanto riguarda lo Stato, l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica; avendo presente che a tal fine è consona alla natura dell'accordo la procedura dell'intesa bilaterale prevista anche nella Costituzione; invita il Governo a prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie¹⁶⁶.

Al termine delle illustrazioni delle mozioni da parte di Lelio Basso¹⁶⁷, Giovanni Malagodi¹⁶⁸, Antonino Tripodi¹⁶⁹, ma non di Zaccagnini *et al.*,

¹⁶⁵ ANTONINO TRIPODI, GIOVANNI ROBERTI, TULLIO ABELLI, GIORGIO ALMIRANTE, GIUSEPPE CALABRÒ, GIULIO CARADONNA, AUGUSTO DE MARSANICH, ERNESTO DE MARZIO, FRANCO FRANCHI, NICOLA GALDO, ARTURO MICHELINI, ANGELO NICOSIA, PINO ROMUALDI, ORAZIO SANTAGATI, PIETRO SPONZIELLO, LUIGI TURCHI, ACHILLE CRUCIANI, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38064-38065.

¹⁶⁶ BENIGNO ZACCAGNINI, MAURO FERRI, UGO LA MALFA, CAMILLO RIPAMONTI, EGIDIO ARIOSTO, ARNALDO COLLESELLI, LUCIANO DE PASCALIS, ANTONIO MONTANTI, RAFFAELLO RUSSO SPENA, GIORGIO GUERRINI, GUGLIELMO NUCCI, LUCIAMO MARIANO BRANDI, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, p. 38065.

¹⁶⁷ LELIO BASSO, *Illustrazione della mozione n. 94 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38065-38085.

¹⁶⁸ GIOVANNI MALAGODI, *Illustrazione della mozione n. 129 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38085-38096.

¹⁶⁹ ANTONINO TRIPODI, *Illustrazione della mozione n. 130 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38096-38110.

vi furono gli interventi di Guido Gonella, Alfredo Covelli e Ludovico Corrao¹⁷⁰. Nella giornata seguente, i lavori parlamentari proseguirono con i discorsi di Aldo Natoli, Paolo Rossi, Nicola Galdo, Ugo La Malfa e Silvestro Anderlini, la presentazione di un emendamento al testo della mozione Basso da parte di Natoli, Ingrao e Barca, che richiedeva l'istituzione di una Commissione di indagine sull'attuazione dei Patti Lateranensi, la risposta di Basso, le repliche di Francesco Cocco Ortù ed Ernesto De Marzio, in quanto firmatari delle altre due mozioni, le dichiarazioni semplici di Mauro Ferri e Randolpho Pacciardi, quelle di voto di Natoli e Zaccagnini e la protesta di Lucio Mario Luzzatto per la decisione del governo di mettere la fiducia sulla mozione n. 132, a prima firma Zaccagnini, sostenuta dai partiti di maggioranza. In sede di votazione per appello nominale, la mozione fu approvata con 304 voti favorevoli e 204 contrari, precludendo così la votazione delle mozioni Basso, Malagodi e Tripodi¹⁷¹.

La posizione del partito di maggioranza relativa era stata espressa chiaramente nell'intervento di Guido Gonella, nel quale riprendeva con precisione le posizioni diverse emerse nell'ormai lontano dibattito in Assemblea Costituente sull'art. 7, nonché le posizioni e le iniziative di varie parti politiche succedutesi negli anni Cinquanta e Sessanta in tema di rapporti fra Chiesa e Stato in Italia, per poi delineare l'architettura della revisione possibile e necessaria del Concordato, con il mantenimento del principio pattizio, di fronte alle posizioni estreme dell'abrogazionismo, la distinzione tra Stato e Chiesa ma senza separazione, né opposizione o sovrapposizione, la riaffermazione di una sana laicità e la richiesta di aggiornamenti delle norme concordatarie, «non punitivi», semmai «correttivi, interpretativi, integrativi»; garanzie per una serie di materie – dal sacramento del matrimonio all'insegnamento religioso e altre questioni – «nelle quali sta per noi la ragion d'essere prima del Concordato e senza le quali la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente compromessa»¹⁷².

¹⁷⁰ *Discussione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38111-38129.

¹⁷¹ *Discussione e votazione del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38145-38283. Cfr. PIO CIPROTTI, ANNA TALMANCA (a cura di), *La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 187.

¹⁷² GUIDO GONELLA, *Discorso del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, p. 38123. Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Andreotti, Gonella e la revisione del Concordato*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 68-69; OMBRETTA FUMA-

Se vogliamo considerare la rilevante distanza tra gli schieramenti parlamentari, proprio in materia matrimoniale, Lelio Basso, dai banchi del PSIUP, aveva bollato la disciplina concordataria come “legge pasticcio”, sottolineando che:

L'articolo 34 del Concordato – non lo leggo, tutti lo conoscono – è quello relativo al matrimonio. Questo articolo sotto due aspetti rappresenta una violazione delle norme costituzionali, e cioè sotto l'aspetto sostantivo e sotto quello processuale. Sotto l'aspetto sostantivo, esso crea una grave disuguaglianza fra i cittadini italiani, perché le capacità e le nullità sono regolate in modo diverso a seconda del matrimonio che si contragga e le dispense sono lasciate all'apprezzamento discrezionale della Chiesa; sicché può accadere che vincoli matrimoniali si contraggano e si sciolgano in aperta violazione delle norme del nostro ordinamento giuridico, che dovrebbe essere uguale per tutti. E così, proprio di fronte ad una istituzione fondamentale della nostra società civile quale il matrimonio e la famiglia, vigono in Italia ordinamenti diversi, su uno dei quali lo Stato rinuncia ad esercitare qualsiasi controllo, avendo rinunciato anche al suo potere giurisdizionale a favore dei tribunali ecclesiastici, nel che è un'altra violazione della Costituzione. L'esperienza ha accumulato ormai una serie infinita di vicende matrimoniali che hanno rappresentato una patente offesa ai principi del nostro ordinamento, anche – è vero – a causa degli indirizzi giurisprudenziali della nostra magistratura, a cui tuttavia una legge pasticcio» offre larghe possibilità. Urge ormai ristabilire il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini per quanto riguarda gli effetti civili del matrimonio e l'autorità della giurisdizione statale sulla disciplina della cellula familiare¹⁷³.

Dai banchi dei liberali, Giovanni Malagodi spiegava che la questione matrimoniale, che li interessava, era limitata al divorzio che, a loro parere poteva essere risolta indipendentemente dalla revisione del Concordato, con legge ordinaria:

Pensando ad una revisione del Concordato sui punti che ho citato e che ripeto: libertà dinanzi alla legge, parità dinanzi alla legge, libertà di coscienza, noi non ci riferiamo al problema del divorzio per una ragione molto semplice, che cioè noi abbiamo – con la maggioranza della Commissione affari costituzionali di que-

GALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, settembre 2011, p. 5.

¹⁷³ LELIO BASSO, *Illustrazione della mozione n. 94 del 4 ottobre 1967*, cit., pp. 38076-38077.

sta Camera – giudicato che una riforma come quella inerente agli effetti civili del matrimonio (e anche del matrimonio concordatario) possa essere approvata qui tra noi con una maggioranza semplice, senza necessità delle maggioranze qualificate richieste dalla Costituzione per una revisione costituzionale e quindi anche senza bisogno di un accordo preliminare con la Chiesa¹⁷⁴.

Dal versante comunista, invece, Aldo Natoli, sottolineava soprattutto, il bisogno di revisione della giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità matrimoniale, evidenziando bene anche la rilevanza della posta in gioco per il governo:

[...] la democrazia cristiana in questi ultimi venti anni ha lavorato – nella pratica – in senso esattamente opposto, cioè nel senso di accentuare l'interpretazione più estensivamente favorevole alla Chiesa cattolica di talune norme del Concordato stesso. Inoltre, l'onorevole Gonella non poteva far a meno di tenere questa posizione, perché egli stesso non vuole alcuna revisione. In particolare, non posso far a meno di osservare che egli ieri sera ha affermato – e mi è sembrato anche di avvertire un certo senso di minaccia – che vi sono, nel caso che si aprisse comunque un processo di revisione dei patti lateranensi, due colonne di Ercole assolutamente invalicabili per la democrazia cristiana, di fronte a cui deve arrestarsi ogni velleità revisionistica. Queste due colonne d'Ercole invalicabili sono l'articolo 36, che riguarda la scuola pubblica e l'ispirazione dell'insegnamento che viene impartito in essa, e l'articolo 34, cioè la questione della rinuncia dello Stato ad ogni inframmettenza per quanto riguarda la giurisdizione delle cause in materia matrimoniale. Sono proprio due dei punti più dolenti dei venti anni che sono trascorsi dal 1947; sono due dei nodi politici più scottanti anche di oggi¹⁷⁵.

Per più ideologico, infine, il discorso di Nicola Galdo del Movimento Sociale:

Perciò noi ci opponiamo, onorevoli colleghi, a questi propositi, e non per i

¹⁷⁴ GIOVANNI MALAGODI, *Illustrazione della mozione n. 129 del 4 ottobre 1967*, cit., p. 38091.

¹⁷⁵ ALDO NATOLI, *Discorso del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, p. 38149..

motivi concettualmente trascurabili ai quali altri si riferiscono. Ancora: volete togliere l'articolo 34 perché vi infastidisce che vi sia il riconoscimento del matrimonio religioso in Italia. Certo, sul terreno storico (visto che uno dei motivi che qui si invocano sempre per farci cambiare legislazione è la necessità, che noi dobbiamo avere e sentire, di copiare quello che avviene altrove), certo, nel 1940 in molti paesi europei vigeva, in forza dei concordati con la Chiesa, la norma – ancora vigente per noi – che il matrimonio religioso fra cattolici è valido a produrre effetti civili. Oggi, in quei paesi tale norma – lo riconosco – non è più in vigore, per effetto di progresso, dite voi, come segno di un cammino verso la libertà. Lo dite, ma consentitemi di domandarvi: quali sono questi paesi? L'onorevole Basso non lo ignora, ma ha omesso di farne l'elenco in Assemblea. Mi permetterò di farlo io: sono, onorevoli colleghi, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia. Quali sono le condizioni della libertà religiosa, presso quegli Stati? Non debbo io qui rievocarle. Sono i paesi della Chiesa del silenzio, del dolore, della persecuzione; sono i paesi che la vigliaccheria di certi «distinguo» e la confusione ideologica di certi compromessi hanno regalato alla dittatura del comunismo. Ecco perché noi stiamo attenti, e siamo dolenti ma fieri, ripeto, di stare isolati nella nostra attenzione e nella nostra fedeltà a certe cose¹⁷⁶.

Un punto condiviso dai parlamentari di tutti i gruppi, come emerse subito nelle trattative che il Governo avviò con la Santa Sede, fu il maggiore coinvolgimento del Parlamento, un orientamento ben espresso da Malagodi che rimarrà costante nella lunga vicenda diplomatico-parlamentare che si concluderà, con l'approvazione della legge n. 121 del 25 marzo 1985, seguendo, quindi, «una procedura (così detta “parlamentarizzazione”) anomala quanto alla natura internazionalistica del Concordato, che tuttavia il Governo accetta, ritenendo necessario coinvolgere il Parlamento in direttamente incidente sulla pace religiosa»¹⁷⁷.

Giuseppe Della Torre rimarca che la decisione di parlamentarizzare la revisione influì molto tanto tempi quanto sui contenuti delle trattative con la Santa Sede; tuttavia, alla lunga si rilevò la soluzione migliore, al fine di assumere tutte opinioni e gli interessi presenti nella società civile e rappresentati dal Parlamento:

¹⁷⁶ NICOLA GALDO, *Discorso del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38166-38167.

¹⁷⁷ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 3.

Non c'è dubbio, infatti, che soprattutto dopo l'apertura delle trattative nel 1976 questo metodo ha prolungato enormemente i tempi: e non solo per l'esame e la valutazione tecnica che, specie in seno alla Delegazione italiana, si doveva fare ogni volta delle diverse posizioni e proposte emerse in sede parlamentare, ma anche per i raffreddamenti che allo svolgersi delle trattative potevano venire dalla preoccupazione che il metodo della parlamentarizzazione si risolvesse poi in un progressivo svuotamento di contenuti del progetto di accordo attraverso quella che taluno definì la «politica del carciofo». Ma d'altra parte la «parlamentarizzazione» ebbe l'effetto positivo di avvicinare, al di là di stereotipate posizioni ideologiche, ai problemi e alle esigenze concrete che la revisione comportava, anche in rapporto a precise sensibilità, istanze e necessità presenti nel corpo sociale ed espresse nella pubblica opinione; col conseguente effetto di favorire il formarsi di un largo consenso ai contenuti della revisione, e non solo a livello parlamentare ma anche nel Paese¹⁷⁸.

Come vedremo, il percorso di intesa tra lo Stato italiano e la Santa Sede sarà esposto a tutti gli accadimenti di quegli anni così turbolenti per la giovane Repubblica italiana e si intreccerà alle discussioni su normative che coinvolgevano non meno la questione religiosa. Infatti, dopo la legge sulla scuola secondaria del 1962, vi saranno quelle sull'istituzione della scuola materna statale (1968), la riforma ospedaliera (1968), la legge sul divorzio (1970), quella sull'obiezione di coscienza al servizio militare (1972), la riforma del diritto di famiglia e l'istituzione dei consultori familiari (1975), la legge sull'assistenza e beneficenza pubblica (1977), quella sull'interruzione volontaria della gravidanza (1978), la legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale (1978). In riferimento alle trasformazioni sociali e culturali avvenute in Italia, cui tali riforme cercavano di dare ordine giuridico, Ancora Della Torre sottolineava che la questione concordataria così come fu posta dalla mozione Zaccagnini – la piattaforma giuridica da cui prese le mosse la Commissione ministeriale di studio per la predisposizione di un progetto di revisione del Concordato lateranense, presieduta da Guido Gonella – aveva ambizioni limitate che non affrontavano compiutamente le implicazioni derivanti dall'art. 7 della Costituzione:

la questione concordataria era ripresa esattamente vent'anni dopo il dibattito

¹⁷⁸ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 49.

in Assemblea Costituente e, sostanzialmente, entro il quadro politico-giuridico allora configuratosi nell'approvazione dell'art. 7 Cost. Da notare il contesto che segnava i limiti della revisione, concernente solo «alcune norme concordatarie»; da notare, soprattutto, la mancanza di ogni riferimento al contrasto – pure denunciato da una parte e in parte riconosciuto dall'altra – tra norme costituzionali e norme concordatarie, giustificandosi l'opportunità della revisione solo sulla base dell'evoluzione della vita democratica del Paese che, appunto, tra gli anni sessanta e gli anni settanta, veniva a conoscere un'accelerata modificazione¹⁷⁹.

Era stato lo stesso Presidente del Consiglio, Aldo Moro, nella seduta del 5 ottobre a specificare e circoscrivere compiutamente il contenuto della mozione:

In questo momento storico, dunque, come dicevo, l'attenzione si rivolge a talune articolazioni del concordato. Lo schietto apprezzamento che esprimevo poc'anzi non contrasta evidentemente con la valutazione di opportunità, emergente da questo dibattito, di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica; valutazione certo da più parti condivisa, anche se talvolta con impostazioni e specificazioni che non posso accogliere. Questa riserva, per altro, non impedisce al Governo di assumere esso stesso per quanto riguarda lo Stato una tale valutazione, così come si esprime nella mozione e cioè nel senso della possibilità di una ragionevole revisione, che rispetti il calore di fondo dello strumento che si desidera aggiornare nel sistema regolatore delle relazioni tra Stato e Chiesa accolto dalla Costituzione italiana. In tale spirito, abbiamo, considerato il sistema disciplinato dall'articolo 7 nella sua integralità e perciò anche nel congegno di modificazione consensuale che esso prevede e che è l'unico ammissibile in un sistema ispirato, appunto, al principio pattizio. [...] Non si può negare per altro l'esistenza di problemi relativi all'interpretazione di talune norme, nella dottrina prima ancora che nella prassi. L'opportunità, quindi, di modifiche consensuali può risultare in primo luogo dalla necessità di accogliere su qualche punto interpretazioni condivise da entrambe le parti, sviluppando il disposto dell'articolo 44 del concordato, a tenore del quale, nell'ipotesi di difficoltà interpretativa, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione. In secondo luogo, l'opportunità di modifiche concordate può sorgere dal bisogno di adeguare alcune norme pattizie alla mutata condizione della società italiana, qual e si riflette anche nella esperienza costituzionale di questi anni. Questa esigenza di armonizzazione, questo sforzo di adeguamento a realtà

¹⁷⁹ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 38.

istituzionali e a stati d'animo che trascendono del resto il nostro paese, dovranno essere prospettati all'altra parte contraente. È indispensabile, dunque, una iniziativa atta a realizzare una comune valutazione dello Stato e della Chiesa circa l'opportunità di una procedura di revisione, che è essenzialmente consensuale per la natura dello strumento da aggiornare e per la precisa disposizione costituzionale¹⁸⁰.

Alessandra Berto commenta così il clima politico in cui venne condivisa l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto tempi nuovi:

Tutto il dibattito parlamentare si svolse però con toni bassi e con palese timidezza dei partiti. Rispetto al periodo della liberazione l'oggetto in discussione era ulteriormente mutato: ora all'adeguamento del Concordato col passo dei tempi, si aggiungeva la necessità di un adeguamento anche allo 'spirito' del Vaticano II. Per gli italiani – laici e cattolici – la pace religiosa passava proprio attraverso la riformulazione degli assetti concordatari¹⁸¹.

Per gli ordinari tramite diplomatici, il Governo portò ufficialmente a conoscenza della Santa Sede il voto espresso dal Parlamento, trovando favorevole accoglienza alla proposta di avviare le trattative per la revisione del Concordato¹⁸².

Nel frattempo, il progetto di legge Fortuna continuava il proprio *iter* nella Commissione Giustizia. Dopo l'approvazione del primo articolo, il 16 novembre, i palazzi della politica italiana furono investiti dalle proteste del Vaticano, rivolte soprattutto, contro i tatticismi e le ritrosie dei democristiani, che stavano preparando, a Milano, dal 23 al 26, il X Congresso nazionale della Democrazia Cristiana: critiche non infondate, se si considera che la mozione congressuale n. 3, sostenuta dal segretario Rumor e da tutti i maggiori del partito, pur facendo riferimento alla necessità di attuare «l'istituto del referendum popolare, sia come strumento di verifica

¹⁸⁰ ALDO MORO, *Discorso del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38180-38181.

¹⁸¹ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 786.

¹⁸² Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 99; EUGENIO MELANI, *Il Governo porrà la revisione del Concordato*, in "Il Corriere della Sera", 5 ottobre 1967.

della volontà del popolo nei confronti di quella manifestata dalle maggioranze parlamentari – così come previsto dalla Costituzione – sia come strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica e alle scelte politiche», non faceva menzione alcuna della questione del divorzio. Solo nella relazione *L'iniziativa dei democratici cristiani per il rinnovamento dello Stato, per lo sviluppo della democrazia, per la libertà e per la pace*, trattando il tema della “vocazione storica della D.C.”, il segretario politico riaffermava il «patrimonio di valori religiosi e la concezione che da essi deriva dell'uomo, della società, dello Stato, dei rapporti tra i popoli e le Nazioni», come «un punto essenziale di riferimento» e «la pace religiosa e le condizioni di essa – e quindi soprattutto il rispetto della inalienabile libertà della Chiesa», come «un punto irrinunciabile». A proposito del divorzio e della revisione del Concordato, «motivo di dibattito e di riflessione», Mariano Rumor concludeva rivendicando l'impegno sincero ma anche l'indipendenza dalla Chiesa Cattolica:

Abbiamo testimoniato con i fatti, nell'uno e nell'altro caso, il nostro rifiuto di esasperare i dissensi, e la nostra sensibilità democratica nella coerente e doverosa fermezza di posizioni per noi di principio. Per quanto sta in noi, non intendiamo creare fratture; ma siamo decisi a fare la nostra parte, a far valere democraticamente le nostre ragioni, a difendere i valori per noi essenziali e irrinunciabili, con spirito di apertura, ma anche con un fermo e civile richiamo contro polemiche astiose, strumentalizzazioni di parte ed impazienze settarie. Il nostro è, dunque, un collegamento vivo col vasto mondo cattolico, con i suoi dibattiti e le sue ricerche. Ed è naturale che un avvenimento come il Concilio abbia trovato al nostro interno risonanze impegnate. È naturale che ciò che viene acquisito in diversa sfera dal mondo cattolico trovi nella Democrazia Cristiana adeguata eco. E in questo collegamento il nostro carattere distintivo e qualificante. La nostra è cioè una presenza che si giustifica non in negativo, per posizioni da difendere, non per una funzione quasi di tramite – come qualcuno vorrebbe sostenere – tra Stato e Chiesa; ma per la più positiva ragione di lavorare al consolidamento e all'espansione dei valori cristiani nella società in cui viviamo ed operiamo¹⁸³.

Il 26 novembre, su “L'Espresso”, Nello Ajello dava conto della posizione della Chiesa, rinnovata da Luigi Gedda, tre giorni prima, in «due colonne di piombo dell'Osservatore Romano», secondo cui «L'Italia, la vera Ita-

¹⁸³ Gli atti del Congresso sono online sul sito: www.storiadc.it/congressi/congr_10.html

lia, l'umile Italia che lavora non vuole il divorzio», anzitutto, un «crucele rimprovero per i capi della Dc» che «ha scosso dal loro letargo le truppe d'assalto dell'Italia confessionale», ad appena mezz'ora prima, dal pronunciamento favorevole, con 21 voti contro 20, della IV Commissione sull'articolo primo del progetto di legge, con cui il principio dell'indissolubilità del matrimonio, «un edificio vecchio di alcuni secoli a cui avevano lavorato schiere di pontefici subiva una prima visibile lesione». Quindi, veniva raccontata la chiamata alle nuove "armi" referendarie della Chiesa:

La reazione del giornale vaticano, breve, chiara, drammatica, diceva che non c'era tempo da perdere, che bisognava denunciare lo scandalo, chiamare a raccolta il "paese vero" perché smascherasse i suoi rappresentanti legali, vittime della follia laica. D'un colpo, tra venerdì e sabato, il clima politico romano s'è oscurato, tutto è sembrato scivolare indietro di quindici anni, all'epoca delle crociate di Pio XII, di padre Lombardi e di Luigi Gedda. È stato lo stesso Gedda, un uomo che molti italiani sembravano aver dimenticato, a dettare il primo bollettino di guerra, in nome degli sposi cristiani e dei credenti. Da una dichiarazione del presidente dei Comitati civici, si è capito subito quale sarà il piano degli antidivorzisti. Non è più il caso d'intrattenersi in dispute teologiche, ha fatto capire Gedda, di ripetere argomenti teorici, di spulciare statistiche sulla dissoluzione morale dei paesi divorziati, di lanciare scomuniche. Le direttive ora sono diverse, più aggiornate, rientrano nel nuovo clima della Chiesa postconciliare. Bisogna far appello al popolo, lanciandolo contro poche decine di uomini politici di estrazione borghese, che vogliono imporre al paese una libertà impopolare. Se si facesse tra gli italiani un referendum basato su un "sì" o su un "no", percorrendo la penisola, casa per casa, fabbrica per fabbrica, parrocchia per parrocchia, incalzava l'Osservatore Romano, solo allora la verità trionfarebbe. Tra le sante nozze indissolubili predicate dalle encicliche e le fantasie blasfeme dell'onorevole Fortuna, gli italiani non esiterebbero a scegliere. La vittoria della fede sarebbe certa, completa.

Da ultimo, il giornalista informava i lettori sul consenso, certamente ancora minoritario, ma crescente della popolazione italiana verso l'approvazione della legge sul divorzio, riportando le rilevazioni effettuate dagli istituti demoscopici e le i timori che in quei giorni doveva agitare le riflessioni dei leader democristiani:

Ma è proprio sicuro che gli italiani, interrogati uno per uno, si dichiarerebbero contrari all'introduzione del divorzio? [...] Chi può escludere, si sono chiesti durante l'ultimo drammatico weekend Mariano Rumor e i suoi collaboratori, che i cardinali di Curia, Gedda, il direttore dell'Osservatore Romano, s'illudano? E se il

referendum, anche dandoci una vittoria apparente, dimostrasse che in Italia esiste una massa impreveduta e compatta di divorzisti, due, tre, cinque, otto milioni d'italiani intransigenti, disposti ad unirsi tra loro per questa precisa battaglia al di sopra dei partiti, magari anche del nostro? Che interesse abbiamo a contarli? E poi, dopo uno scossone del genere, chi riuscirebbe a rimettere insieme il paese, chi potrebbe parlare più di pace religiosa, di trattative fra Stato e Chiesa, di centro-sinistra, di "alleanza storica" tra Moro e Nenni? Intanto, proprio mentre la polemica rimbalzava tra Montecitorio, le sedi dei partiti e i palazzi vaticani, per la prima volta un certo numero d'italiani veniva invitato ad esprimere il proprio parere sul divorzio. Non era, evidentemente, il miracoloso referendum popolare proposto dagli attivisti cattolici, ma una consultazione molto più limitata: una specie di sondaggio tecnico, di assaggio iniziale, di discreta presa di contatto con "l'umile Italia che lavora" per sapere come la pensa su questo argomento. [...] Appunto per la loro maggiore delicatezza, domande sul divorzio figurano, infatti, verso la fine del questionario preparato dalla società Demoskopie a Milano, e sottoposto la settimana scorsa a un campione di 1900 persone, maschi e femmine, scelti col sistema del "campione rappresentativo". [...] Alla fine, fatti tutti i conti, i "no" sono stati più del doppio dei "sì": percentuale il 60,6 per cento contro il 27,8 per cento, con una frangia di "indifferenti". Il risultato, in fondo, sembra fatto apposta per confortare l'ala cattolica più intrattabile sul tema del divorzio [...] Ma [...] Dopo la domanda generale (divorzio o non divorzio), ce ne sono delle altre più sottili, più precise, che corrispondono ad altrettanti paragrafi previsti dall'on. Fortuna nel suo disegno di legge. Il divorzio cessa insomma di essere presentato come un'entità astratta nel buio, e assume contorni limitati e definiti. La moglie di un ergastolano può dividere il proprio destino da quello di suo marito? Il marito di una donna pazza può ottenere l'annullamento? E chi ha sposato una ragazza che ha l'abitudine di scappare di casa dovrà tenersela per tutta la vita? E cosa ne dice di un uomo che resta "legalmente coniugato" con una donna che è riuscita ad ottenere per suo conto il divorzio all'estero? Un uomo può essere marito di una donna che non è più sua moglie? Di fronte a queste domande la microscopica rappresentanza dell'Italia contenuta nel campione Demoskopie si comporta in maniera abbastanza ragionevole. Le percentuali delle persone che si dichiarano favorevoli all'istituzione del divorzio in queste precise condizioni (cioè del "piccolo divorzio", del divorzio assolutamente indispensabile), sale notevolmente¹⁸⁴.

Il messaggio era comunque arrivato e per l'ostruzionismo democristiano la IV Commissione procedeva a rilento, al punto che già i primi di

¹⁸⁴ NELLO AJELLO, *Il primo sondaggio in Italia. Chi vuole il divorzio*, in "L'Espresso", 26 novembre 1967.

dicembre era evidente che non si sarebbero conclusi i lavori prima della fine della legislatura¹⁸⁵. Vi fu però il tempo per approvare, il 10 gennaio, tra i dissidi anche di alcuni deputati dei partiti laici, l'estensione del divorzio ai matrimoni concordatari¹⁸⁶.

“L'Osservatore Romano”, immediatamente, pubblicò un editoriale di denuncia della grave violazione del Concordato da parte del Parlamento italiano¹⁸⁷, mentre, il 16 gennaio, la Cei diramava il documento ufficiale *I cristiani e la vita pubblica*, nella quale, pur riconoscendo la «legittima laicità dello Stato» e in tono non perentorio ma riflessivo ed esortativo, si affermava, in vista delle elezioni, la persistente necessità dell'unità politica dei cattolici per la difesa del carattere cristiano del matrimonio, della pace e della libertà della Chiesa, in una situazione in cui i valori religiosi erano messi in pericolo da «impostazioni laiciste che tali valori esplicitamente intendono negare o mortificare in un paese come il nostro ove le forze politiche mantengono un'accentuata caratterizzazione ideologica, e un pluralismo così accentuato da rendere difficile un'azione compatta e da favorire la dispersione di tante forze in sterili affermazioni particolaristiche»¹⁸⁸. La dichiarazione della Conferenza Episcopale Italiana, invece che ricompattare il mondo cattolico, provocò, se non una spaccatura interna, uno stitilicidio di prese di distanza contro interferenza delle autorità ecclesiastiche sulle scelte politiche dei cittadini¹⁸⁹. Ma fu commentata anche positivamente, ad esempio da “La Civiltà cattolica”, che spiegava come i cattolici non aspirassero certo a uno «Stato cristiano» che imponesse con le leggi del potere secolare la fede e la morale cristiana, tuttavia essi dovevano far pesare la professione religiosa nella vita dello Stato in quanto cittadini e politici, perché non ottemperare a quest'obbligo sarebbe stato un

¹⁸⁵ Cfr. *Nel dibattito sul divorzio un'altra battuta d'arresto*, in “Il Corriere della Sera”, 7 dicembre 1967; *Prosegue la polemica sul progetto di divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 8 dicembre 1967; *Il congresso dei divorzisti spera nella prossima legislatura*, in “Il Corriere della Sera”, 11 dicembre 1967.

¹⁸⁶ EUGENIO MELANI, *Votato il principio del divorzio anche per i matrimoni concordatari*, in “Il Corriere della Sera” 11 gennaio 1968.

¹⁸⁷ Cfr. *Un “ictus”*, in “L'Osservatore Romano”, 12 gennaio 1968.

¹⁸⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I cristiani e la vita pubblica*, in ANGELO ARRIGHINI, ERMINIO LORA (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*. Vol. I. *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, cit., p. 489.

¹⁸⁹ Cfr. GUIDO VERUCCI, *Il 1968, il mondo cattolico italiano e la chiesa*, in “Passato e presente”, 20-21, 1989, pp. 107-122.

“peccato di omissione”. Quanto all’unità politica dei cattolici, non veniva giudicata una “necessità teologica” bensì una “necessità storica”¹⁹⁰.

Pochi giorni dopo la Commissione Giustizia approvava l’articolo sui nuovi casi di scioglimento¹⁹¹, ma l’approrsimarsi delle elezioni pose fine alla discussione.

Contrariamente alle attese¹⁹², il divorzio non fu l’oggetto dominante della campagna elettorale. La Lid, che dapprima fu tentata dall’ipotesi di presentare proprie liste divorziste, scelse di appoggiare i candidati che si dichiarassero pubblicamente pronti a ripresentare il progetto all’apertura della V Legislatura. Di fronte ai tergiversamenti, i radicali votarono scheda bianca come protesta.

Le elezioni politiche si svolsero il 19 maggio, nel pieno di una contestazione civile che dal movimento giovanile si estendeva a gran parte della società e che non trovava ancora nessuna rappresentanza politica nei partiti presenti in Parlamento. I risultati elettorali, peraltro, videro una lieve crescita della Democrazia cristiana (39,12%) e del Partito Comunista (29,9%), mentre il Partito Socialista Unificato, nato dalla fusione dei socialisti e socialdemocratici, nell’ottobre del 1966, fu bocciato dagli elettori (14,46%), indebolendo ulteriormente il fronte dei divorzisti. Se la questione del divorzio fu messo sottotono durante la campagna elettorale, va detto che costituì uno scoglio sulla strada delle alleanze di governo in quel periodo, durante la prima metà della Legislatura, con crisi ministeriali a ripetizione che portarono alla formazione di cinque Governi tra il 1968 e il 1970 (Leone II, 24.6.1968-12.12.1968, Rumor I, 2.12.1968-5.7.1969, Rumor II, 5.8.1969-27.3.1970, Rumor III, 27.3.1970-6.8.1970, Colombo, 6.8.1970-17.2.1972).

Subito, il 5 giugno, quando ancora era in carica il Governo Moro III, Loris Fortuna ripresentò la proposta di legge, riuscendo a farla sottoscrivere da oltre sessanta deputati, tra socialisti, socialproletari, comunisti e repubblicani¹⁹³.

¹⁹⁰ Cfr. ALESSANDRO PAROLA, *La chiesa postconciliare*, in “Lessico di Etica pubblica”, 1, 2010, p. 27.

¹⁹¹ EUGENIO MELANI, *Nove casi di divorzio approvati in Commissione*, in “Il Corriere della Sera”, 26 gennaio 1968.

¹⁹² TELESIO MALASPINA, *Quanti voti avrà il divorzio*, in “L’Espresso”, 28 aprile 1968.

¹⁹³ LORIS FORTUNA ET AL., *Proposta di legge. Casi di scioglimento del matrimonio. Presentata il 7 giugno 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma,

In una situazione di forte incertezza politica, il 24 giugno viene formato il Governo Leone II, come il primo un “governo balneare” che durerà sino a dicembre.

L’11 luglio furono costituite le Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e il progetto di legge Fortuna, con parere della Commissione Affari Costituzionali, venne deferito alla Commissione Giustizia¹⁹⁴, presieduta dal repubblicano Oronzo Reale, già Ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Moro.

Il 7 ottobre 1968, Baslini, in quel periodo presidente della Lega Italiana per l’Istituzione del Divorzio, assieme a quasi tutti i membri del gruppo parlamentare del Partito Liberale – Bozzi, Bonea, Alesi, Alessandrini, Alpino, Barzini, Biondi, Capua, Cassandro, Catella, Cocco Ortu, De Lorenzo, Ferioli, Fulci, Marzotto, Monaco, Protti e Sorrento – annunciarono alla Camera dei Deputati la presentazione di una proposta di legge sulla “Disciplina dei casi di divorzio”¹⁹⁵.

L’art. 1, c. 1, della proposta di legge Baslini definiva il divorzio come «lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile o la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato nelle forme richieste dalla legge 27 maggio 19229, n. 847», dunque, estendendo la disciplina al matrimonio concordatario. Il secondo comma precisava che il divorzio poteva essere concesso, con sentenza del giudice, sottraendo, quindi, la competenza ai tribunali ecclesiastici, «quando diventa impossibile tra i coniugi l’ulteriore comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio». Questa impossibilità, tuttavia, doveva essere “provata”, dimostrando la sussistenza di almeno una delle cause previste dall’articolo secondo:

Art. 2. Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi: 1) quando l’altro coniuge sia stato condannato con sentenza definitiva: a) all’ergastolo ovvero, anche

1967, pp. 1-10.

¹⁹⁴ *Deferimento alla IV Commissione (Giustizia) della proposta di legge Fortuna ed altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1968, p. 405.

¹⁹⁵ ANTONIO BASLINI, ALDO BOZZI, ENNIO BONEA, MASSIMO ALESI, GIUSEPPE ALESSANDRINI, GIUSEPPE ALPINO, LUIGI BARZINI, ALFREDO BIONDI, VITTORE CAPUA, MANLIO LIVIO CASSANDRO, VITTORE CATELLA, FRANCESCO COCCO ORTU, FERRUCCIO DE LORENZO, ALBERTO FERIOLI, SEBASTIANO FULCI, VITTORIO EMANUELE MARZOTTO, OTTORINO MONACO, CARLO PROTTI, PIETRO SORRENTO, *Proposta di legge del 7 ottobre 1967. Disciplina dei casi di divorzio*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1968, pp. 1.

son più sentenze, ad almeno 12 anni complessivi di reclusione per uno o più delitti non colposi; *b*) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione del coniuge o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione della prole; *c*) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli; *d*) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo commesso o tentato ai danni del coniuge o dei figli, sempreché il colpevole sia recidivo a norma dell'art. 99 del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli; 2) e nei casi in cui: *e*) l'altro coniuge sia stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo; *f*), sia stata pronunciata separazione legale, protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni; il coniuge in colpa può chiedere il divorzio dopo almeno otto anni dalla pronuncia di separazione. Nel computo dei periodi di cui sopra deve essere calcolato anche il tempo oltre i sei mesi trascorso tra la data di proposizione della domanda giudiziale e la data della sentenza definitiva di separazione; *g*) sia stata pronunciata separazione consensuale omologata dal giudice protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni; *h*) l'altro coniuge sia ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale, riconosciuta da perizia giudiziale, di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione familiare; *i*) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratta all'estero nuovo matrimonio.

Per protesta, il radicale Pannella si dimise dalla segreteria della Lid, sperando di poter ottenere un ripensamento da parte dei liberali, i quali accettarono di sostenere il testo Fortuna, integrato però dagli emendamenti della propria proposta¹⁹⁶. Il 14 ottobre, con il parere della Commissione Affari Costituzionali, la proposta di legge Baslini viene deferita anch'essa alla IV Commissione permanente Giustizia¹⁹⁷. Nei lavori nella Commissione, in sede referente, che procedettero rapidamente sino al maggio dell'anno seguente, le due proposte furono unificate.

Il percorso di discussione fu costellato da dichiarazioni a favore e contrarie e si intrecciò con quello sulla revisione del Concordato, finalmente, in corso di avvio.

Preso atto della maggioranza parlamentare favorevole al divorzio e pur confidando nell'ostruzionismo del gruppo democristiano per rallentarne

¹⁹⁶ *Deferimento alla IV Commissione (Giustizia) della proposta di legge Baslini ed altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1968, p. 2209.

¹⁹⁷ MARCELLO BARAGHINI, *Divorzio alla memoria*, in "L'Astrolabio", 13 ottobre 1968.

l'iter legislativo della legge, a fine mese, nel documento *Per l'unità della famiglia cristiana*, la Giunta centrale di Azione Cattolica si schiererà per il referendum abrogativo, esplicitando così un orientamento sempre più marcato tra le personalità vicine a Paolo VI. Al punto 11 si chiedeva che «per una decisione di così grande importanza, e che tocca da vicino l'esperienza e la coscienza di ciascuno, siano predisposte tutte le garanzie – che, del resto, in via generale la Costituzione prevede attraverso il referendum – perché tutti i cittadini possano far valere, nella scelta, la propria convinzione in modo che tutti, favorevoli o no al divorzio, possano lealmente accettare con serena coscienza l'espressione sicura e diretta della volontà popolare»¹⁹⁸. Come spiegherà pubblicamente, il Presidente Vittorio Bachelet, in polemica a un articolo critico di Arturo Carlo Jemolo, «l'ipotesi del referendum che la Costituzione prevede, difficilmente potrebbe trovare una ipotesi di più propria applicazione che in una decisione di così grande importanza e che tocca così da vicino l'esperienza e la coscienza di ciascun cittadino»¹⁹⁹. Delle polemiche provocate dal documento dell'Azione Cattolica²⁰⁰, giudicate «giuridicamente infondate», stante il disposto degli artt. 75 e 138 Cost., e sostenute da «non disinteressate ragioni», aveva dato conto padre Salvatore Lener su “La Civiltà Cattolica”, confermando che la decisione di sottoporre «la grave controversia alla più democratica delle decisioni possibili: quella di un apposito referendum popolare», confermava «la volontà dei cattolici in quanto cittadini di opporsi con ogni mezzo legale all'introduzione del divorzio in Italia»²⁰¹.

Contemporaneamente, il 4 novembre venne firmato il decreto istitutivo della Commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato con il compito di predisporre, con indagini da compiersi con tutta l'ampiezza e profondità necessaria, il materiale di studio per consigliare il Governo, in vista delle trattative da intavolare a tale riguardo con la Santa Se-

¹⁹⁸ VITTORIO BACHELET, *Per l'unità della famiglia cristiana*, in “L'Osservatorio Romano”, 31 ottobre 1968.

¹⁹⁹ VITTORIO BACHELET, *Come il presidente dell'Azione Cattolica vuol condurre la lotta contro il divorzio*, in “La Stampa”, 26 novembre 1968; ELIANA VERSACE, *Paolo VI di fronte alla legge sull'istituzione del divorzio ed il referendum abrogativo*, in “NS Ricerca”, 2 ottobre 2013, p. 47. (44-53).

²⁰⁰ Cfr. *Il fronte laico non si spezza: il divorzio si farà*, in “ABC”, 1 novembre 1968.

²⁰¹ SALVATORE LENER, *Divorzio e referendum popolare*, in “La Civiltà Cattolica”, CXIX, 2842, 16 novembre 1968, pp. 313-318.

de. La scelta del governo guidato da Giovanni Leone di affidare la Presidenza al Guido Gonella, allora Ministro di Grazia e Giustizia, fu riconfermata dall'esecutivo retto da Mariano Rumor, con il decreto del 28 dicembre del Guardasigilli, Silvio Gava²⁰². Divenuta operativa in carica il 7 febbraio, la Commissione era composta dall'on. Gonella, dai Proff. Gaspare Ambrosini, Arturo Carlo Jemolo, Franco Valsecchi, Roberto Ago, Pio Fedele e Paolo Rossi e da quattro segretari, Vito Librando, Giuseppe Rossini e Arnaldo Squillante e Sergio Lariccia²⁰³. Al momento dell'insediamento, tuttavia, i criteri approvati dal Parlamento furono soppiantati da quelli del Ministro:

Nel discorso di insediamento della cerimonia, che si tenne nello stesso anno, il Ministro parlò esplicitamente dei criteri che si sarebbero dovuti seguire durante i lavori: sostenne che la Camera non aveva inteso invitare il governo alla proposta di modifiche marginali, eliminando solo alcune 'frange' per le quali, la nomina di una commissione ad hoc sarebbe stata superflua. Tuttavia, in occasione del discorso ai componenti della commissione di studio, il guardasigilli Gava affermò che non si poteva non sottolineare che nel Concordato vi era un complesso di materie e di norme nel quale stava gran parte della sua ragione di essere e senza il quale la pace religiosa sarebbe stata sicuramente e definitivamente compromessa, norme che quindi non potevano che restare nel loro contenuto 'sostanziale'. I criteri della mozione parlamentare vennero dunque ribaltati dal Ministro per crearne di nuovi, interni al Concordato stesso, nel quale si riconoscevano una serie di norme e di principi imm modificabili²⁰⁴.

Il giorno stesso, l'on. Gian Mario Albani, eletto nelle liste del PCI ma appartenente al movimento della "sinistra indipendente", presentava al Senato della Repubblica un velleitario disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 7 e 8. Il testo della proposta era composto da due semplici articoli:

²⁰² PIETRO GISMONDI, *Le modifiche del Concordato Lateranense*, in ID., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 1-17.

²⁰³ Cfr. *Insediate da Gava la commissione per la revisione del Concordato*, in «Il Popolo», 28 febbraio 1969.

²⁰⁴ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 787. Cfr. Elio Testoni (a cura di), *Il dibattito sulla questione del concordato, 1965-1976*, Senato della Repubblica, Roma, 1976, p. 72.

Art. 1. L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano. I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale».

Art. 2. Al secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione vengono soppresse le parole: «diverse dalla cattolica».

Sofferamoci sulla presentazione della proposta Albani perché è indicativa di una fuoriuscita delle iniziative parlamentari dagli schemi di manovra che, nelle legislature precedenti, erano concertati dai grandi partiti politici costituenti:

Ho proposto di abolire o di modificare radicalmente l'art. 7 della Costituzione e di conseguenza il successivo art. 8 per mettere tutte le confessioni religiose sullo stesso piano, con la garanzia costituzionale della libertà religiosa prevista dal successivo art. 19. È infatti tutto il sistema e il regime concordatario che deve essere abolito e superato – non revisionato – perché è un residuo ripugnante di un impatto di prepotenza clericale e confessionarismo statale, che non ha niente di cristiano, per cui uno Stato concordatario non potrà mai essere e diventare uno Stato sostanzialmente laico, libero e democratico. [...] il regime concordatario dovrebbe ormai apparire ripugnante e inconciliabile ad una Chiesa quale si è voluta essa stessa definire con la costituzione dogmatica *lumen gentium* e, sia pure con qualche compromesso, con la dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II. Da noi però l'era costantiniana non accenna a finire. I guasti di una tradizione e di una pratica religiosa fatta di ipocrisie e di formalismi, di prevaricazioni e intolleranze ci hanno ridotti ad assistere e subire ancora del tutto indifferenti queste situazioni. Il trattato e il concordato stipulati tra la Chiesa e lo Stato fascista, aperti dal preambolo in nome della Santissima Trinità, sono e dovrebbero essere per tutti i cattolici una bestemmia e una vergogna da cancellare al più presto e per sempre. Invece tolleriamo che la Chiesa sia e si consideri una potenza, serva ai potenti e servita da essi, e disputi con loro la spartizione del potere²⁰⁵.

Del resto, lo stesso Jemolo, facente parte della Commissione ministe-

²⁰⁵ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 137-138; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Commento agli art. 7 e 8 Cost.*, in Id., *Saggi (1973-1978)*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 380. Il testo della dichiarazione introduttiva pubblicato dal quotidiano "Paese Sera", il 12 marzo 1970.

riale, pochi giorni dopo, con altre e più autorevoli argomentazioni, confermava un posizione critica nei confronti dei propositivi revisione del Concordato. Mons. Achille Silvestrini, allora segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, ricordava la risposta di Jemolo alla domanda «che cosa rimane del Concordato?»:

Di fronte ai 104 anni del Concordato napoleonico, ai 275 del Concordato di Francesco I, i nostri 40 sono una piccola età, perché riteneva che i Concordati fossero destinati a passare attraverso varie traversie, crisi, alti e bassi. Dopo aver fatto un po' il bilancio di quello che gli Accordi lateranensi avevano dato alla Chiesa, che cosa la Chiesa si aspettava e che cosa si aspettava il fascismo, notava che c'erano state variazioni non intense nel grado di aconfessionalità dello Stato che apparivano, non tanto dalla legislazione, quanto dalla vita vissuta, e diceva che la legislazione era rimasta fino al 1969 immutata, ma molti vescovi oggi aborrivano dall'invocare il braccio secolare contro gli offensori della religione. Il suo giudizio era il seguente: l'esperienza storica di quei Concordati che ebbero lunghissima vita, mostra che meglio che con revisioni formali, il cambiamento si opera con le tacite intese, lasciando cadere senza rumore «le foglie secche». E citava, come caso tipico, il famoso art. 5, il cosiddetto «articolo di Bonaiuti», che restava formalmente una disposizione, ma era in contrasto con lo stesso comportamento della Santa Sede, mentre gli Uffici amministrativi dello Stato continuavano ad applicarla. Cioè, eravamo dopo il Concilio, mai più uno di parte ecclesiastica avrebbe potuto fare ricorso a questo art. 5²⁰⁶.

²⁰⁶ Cfr. ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., pp. 11-12. Ernesto Bonaiuti fu uno di più brillanti e radicali rappresentanti del modernismo cattolico, condannato nel 1907 da Pio X, con l'enciclica *Pascendi dominici gregis*. Jemolo si riferisce all'infausta vicenda che lo vide suo malgrado protagonista di un caso di scuola. Docente di storia della Chiesa nel seminario dell'Apollinare, dopo essere stato estromesso dai propri incarichi nelle istituzioni ecclesiastiche, scomunicato e sospeso *a divinis*, e poi dichiarato *nominatim excommunicatus et expresse vitandus*, nel novembre del 1931, Bonaiuti si era rifiutato di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista, finendo per perdere quella cattedra che egli aveva difeso, di fronte alle pressanti richieste dell'autorità ecclesiastica, come lo strumento più atto all'espletamento della sua missione sacerdotale. Con la caduta del governo fascista, venuta meno la ragione dell'esonero, Bonaiuti chiese la reintegrazione al Ministro della Pubblica Istruzione, Guido De Ruggiero, che rigettò la domanda per la difficoltà frapposta dall'articolo 5 del Concordato: «Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un uffici-

Mons. Silvestrini si riferisce al celebre articolo pubblicato l'11 febbraio su "La Stampa", in cui, a proposito del Concordato del '29 e dell'attuale vigenza nell'Italia repubblicana, proponendo la metafora delle "foglie secche" destinate a cadere una per una con l'arrivo dell'autunno, Jemolo giustificava l'incarico:

Io sono tra quelli che non hanno creduto nel '29, e non credono oggi, che il Concordato abbia recato e rechi beneficio vuoi alla Chiesa, vuoi all'Italia: resto fedele all'ideale dei vescovi che non domandano mai aiuto al braccio secolare, dei cattolici che obbediscono propter amorem, che si fanno un vanto ed un onore di sopperire con i loro mezzi economici i bisogni della Chiesa (ciò che i cattolici di altri paesi realizzano, talora anche generosamente). Ma non vorrei una denuncia unilaterale: giustificabile quando si formò la Costituzione per incompatibilità con questa, sarebbe oggi atto di ostilità; e rispetto chi è di diverso avviso, crede nella virtù dei concordati. Proprio questi, però, dovrebbero curarsi che il tempo operasse quella levigazione delle asprezze, che qui è il miglior modo per conservare²⁰⁷.

Come ha precisato, recentemente, lo stesso Lariccia, l'unico superstite della Commissione Gonella, la posizione di Jemolo era piuttosto eterogenea, in quanto da sempre favorevole alla concezione separatista nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa e contraria alla soluzione concordataria per la disciplina delle loro relazioni. Anche rispetto ai nuovi compiti dettati dal Governo, egli ebbe modo di dichiarare alla Commissione il travisamento di quanto disposto dalla mozione parlamentare, in forza del cui contenuto aveva accettato il medesimo incarico:

Ho motivo di ritenere che Jemolo, che nel 1968, quando gli venne proposto di partecipare alla commissione Gonella, aveva 77 anni, abbia avvertito la dove-

cio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico». Quando venne, a tutti gli effetti, reintegrato nella carriera, il 12 aprile 1945, gli rimaneva un anno di vita. Cfr. Mario Niccoli, *Buonaiuti Ernesto*, in *Enciclopedia Italiana. II. Appendice*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1948; LORENZO BEDESCHI, *Bonaiuti, il Concordato e la Chiesa*, Il Saggiatore, Milano, 1970. Per la relazione tra Buonaiuti e Jemolo cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO (a cura di), *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo. 1921-1941*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1997.

²⁰⁷ ARTURO CARLO JEMOLO, *Cosa rimane del Concordato*, in "La Stampa", 11 febbraio 1969. Dopo pochi giorni, l'illustre storico e giurista intervverrà nuovamente sempre sul quotidiano torinese: *Denunciare il Concordato è soluzione inopportuna*, in "La Stampa", 18 febbraio 1969.

rosità di accettare il delicato impegno dei lavori di una commissione governativa: soprattutto in un regime democratico, non si può rifiutare una proposta del proprio ministro! La commissione era composta tutta di professori universitari, e in proposito Jemolo ignorava completamente, al momento dell'accettazione, i metodi di lavoro e gli obiettivi della commissione della quale aveva accettato di far parte, anche se certamente prevedeva le polemiche che la sua accettazione avrebbe provocato negli ambienti degli anticlericali e dei cattolici anticoncordatari [...] Significativa appare in proposito la dichiarazione rilasciata da Jemolo nella seduta del 28 marzo 1969, quando egli osservò con ... "candore": «Jemolo. Osserva che nel momento in cui è stato chiamato a far parte della Commissione riteneva che il compito di questa fosse limitato a porre in rilievo gli inconvenienti ch'erano apparsi emergere dall'attuale normativa e tutto al più potesse consistere nel proporre suggerimenti in proposito. Riteneva pertanto che dovesse escludersi l'elaborazione di un nuovo testo del Concordato»²⁰⁸.

L'originalità del pensiero di Jemolo emergerà durante i lavori della Commissione ministeriale, che si svolsero regolarmente con due sedute settimanali, a partire dal 27 febbraio. Pochi giorni dopo, il Governo, in via di cortesia, informava dell'insediamento della Commissione la Santa Sede, la quale si dichiarò disposta a prendere contatto con gli incaricati del Governo al fine di «prendere in esame e sottoporre ad una serena ed obiettiva discussione la possibilità e la convenienza di riconsiderare, di comune intesa, talune clausole del Concordato, in ordine ad una eventuale revisione bilaterale, per adeguarle a nuove riconosciute esigenze da parte dello Stato e della Chiesa Cattolica, ferma restando la garanzia costituzionale assicurata ai Patti Lateranensi nell'ambito giuridico dello Stato Italiano»²⁰⁹.

Nel frattempo, nella seduta del 24 marzo della Camera, i deputati incominciarono a sollecitare, con interpellanze e interrogazioni, il Governo sugli impegni presi e gli orientamenti assunti. Una prima interpellanza presentata dagli onorevoli del PSIUP, Basso, Ceravolo, Passoni, Lattanzi e Luzzatto, richiedeva elementi per «per conoscere quali iniziative abbiano preso o intendano prendere per dare esecuzione al voto della Camera

²⁰⁸ SERGIO LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo: una voce di "coscienza laica" nella società italiana del Novecento*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 23, 2013, p. 43.

²⁰⁹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 99-100.

del 5 ottobre 1967 in favore della revisione del Concordato»²¹⁰. Una seconda fu avanzata dal deputato missino Tripodi, al fine di «conoscere gli orientamenti del Governo sui lavori della commissione delegata allo studio della revisione delle clausole del Concordato tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano soprattutto in ordine alla fondamentale esigenza del rispetto dello spirito pattizio del 1929 così per quanto concerne la tutela della pace religiosa in Italia come per quanto riguarda la precisa demarcazione tra le prerogative sovrane dello Stato e il magistero trascendente della Chiesa»²¹¹. Infine, una terza interpellanza fu rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri dai deputati comunisti Natoli, Ingrao, Jotti, Masciella e Spagnoli, «per conoscere se egli approvi e condivida le dichiarazioni pronunciate dal ministro Gava, il 27 febbraio 1969, in occasione dell'insediamento della commissione per la revisione del Concordato, in particolare quando lo stesso ministro ha creduto opportuno di accennare a un complesso di materie e di norme nelle quali sta gran parte della sua ragione di essere e senza le quali la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente compromessa; e, in caso affermativo, se siffatta posizione politica sia la espressione degli orientamenti del Governo, nel suo complesso, su tale delicata materia»²¹². Tutti gli interpellanti si riservarono di prendere la parola solo in sede di replica.

Sulla revisione del Concordato vi furono anche delle interrogazioni, da parte dei deputati socialisti, liberali, Mammi (PRI) e Alessi (DC)²¹³. L'iniziale mancato coinvolgimento del Parlamento emergeva chiaramente dal tenore delle richieste al Governo: «per conoscere [...] quali iniziative siano assunte nell'intento di dare seguito all'invito in essa [*la mozione Zaccagnini, Ferri, La Malfa e altri*] formulato e per sapere se la commissione di studio per la revisione del Concordato, a suo tempo istituita dal

²¹⁰ LELIO BASSO, DOMENICO CERAVOLO, LUIGI PASSONI, GIANGIACOMO LATTANZI, LUCIO MARIO LUZZATTO, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.

²¹¹ ANTONINO TRIPODI, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.

²¹² ALDO NATOLI, PIETRO INGRAO, LEONILDE JOTTI, LUDOVICO MASCHIELLA, UGO SPAGNOLI, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.

²¹³ FLAVIO ORLANDI, ALDO BOZZI, OSCAR MAMMI, GIUSEPPE ALESSI, *Interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6116-6117.

ministro di grazia e giustizia, abbia iniziato i propri lavori e quando presumibilmente se ne potranno conoscere le risultanze» (Orlandi, PSI); per «conoscere se risponda a verità la notizia data dall'agenzia Ital, secondo la quale, dopo la nomina d'una commissione di studio da parte dell'ex guardasigilli onorevole Gonella, nessun passo sarebbe stato compiuto dal Governo» e «in particolare se sia stata svolta [...] la necessaria iniziativa diplomatica con la Santa Sede» (Bozzi, PLI); per conoscere se corrisponde al vero che «la commissione formata da sei eminenti giuristi e nominata dal secondo governo Leone, allo scopo di esaminare e studiare la revisione del concordato [...] risulterebbe mai convocata [e] costituisce l'unica iniziativa che ha fatto seguito alle solenni dichiarazioni rese in merito dal governo Moro al Parlamento» (Mammì, PRI); «per conoscere [...] – preso atto con soddisfazione che la commissione è composta da eminenti giuristi che garantiscono massima indipendenza di giudizio e che infine la commissione si è già insediata e tiene regolari sedute – quando prevedibilmente si potranno sapere i risultati con i conseguenti orientamenti cui perverrà la commissione e se questa potrà concludere i suoi lavori entro i termini fissati dai decreti suddetti» (Alessi, DC)²¹⁴.

Nella risposta alle interpellanze e interrogazioni, il Ministro per i Rapporti fra Governo e Parlamento, Carlo Russo, confermava: che la mozione fu comunicata, immediatamente alla Santa Sede, che ne prese atto positivamente, come poteva desumersi seppur indirettamente dalla comunicazione della Cei del 14 febbraio²¹⁵; che la Commissione ministeriale fu istituita il 4 novembre, nella composizione ricordata, si insediò e cominciò i propri lavori regolarmente il 27 del medesimo mese; che in quell'occasione il ministro Gava pronunciò un «breve discorso ispirato alle direttive della ricordata mozione», come risultava dal testo che il Go-

²¹⁴ FLAVIO ORLANDI, ALDO BOZZI, OSCAR MAMMÌ, GIUSEPPE ALESSI, *Interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6116-6117.

²¹⁵ Riunitasi per esaminare i problemi pastorali della Chiesa, la Cei si occupò della questione della revisione del Concordato in questi termini: «In occasione della recente ricorrenza del quarantesimo anniversario dei patti lateranensi, i vescovi, consapevoli di grandi benefici che tali patti hanno apportato alla vita religiosa e civile del popolo italiano, esprimono la certezza che un eventuale aggiornamento di alcune norme concordatarie e avvenga in un clima di approfondita riflessione, di reciproco rispetto, nella ferma volontà di assicurare e promuovere la pace religiosa nel nostro paese».

verno era pronto a depositare agli atti della Camera; che dell'avvenuto insediamento della commissione fu data comunicazione, in data 13 marzo, alla Santa Sede, la quale il 18 marzo fece conoscere la propria disponibilità. Il Ministro si prodigò, poi, nel valutare positivamente l'atteggiamento della Chiesa:

a prendere in esame e a sottoporre ad una seria ed obiettiva discussione la possibilità e la convenienza di riconsiderare di comune intesa talune clausole del Concordato per adeguarlo a nuove riconosciute esigenze da parte dello Stato o della Chiesa cattolica e ciò in spirito di amichevole collaborazione, nell'intento di perfezionare ancora meglio la rispettiva indipendenza e la buona armonia instaurata dal Concordato. Presupposto ovvio della trattativa, del resto conforme alla direttiva della mozione, è la garanzia costituzionale assicurata ai patti lateranensi nell'ambito dell'ordinamento giuridico del nostro Stato. Mi sembra che questa comunicazione vada sottolineata non solo per lo spirito che la ispira, ma anche per l'intento affermato di perfezionare la rispettiva indipendenza di Stato e di Chiesa.

Veniva, infine, data assicurazione che la Commissione confidava di terminare i propri lavori nel termine previsto del 31 luglio, allorché sarebbe stata in grado di prospettare alla Santa Sede, in attesa di comunicazioni, le proposte di revisione al fine di raggiungere una valutazione comune in ordine alle clausole da rivedere²¹⁶.

Le repliche dei deputati alla comunicazione del Ministro Russo, riaffermano ciascuna le tradizionali posizioni sul tema dei rispettivi gruppi parlamentari. Ci limitiamo a segnalare l'intervento di Luzzatto sulla disciplina matrimoniale:

Noi non riteniamo nemmeno che possa essere escluso da un esame l'art. 34 del concordato, anche qui non già nella parte che al matrimonio canonico e come tale sacramentale riconosce effetti civili: per nulla; ma nell'altra parte che differenzia le condizioni e gli effetti civili per quello e per altro matrimonio diversamente contratto e, in particolare, per la parte che modifica, elide, la eguaglianza fra i cittadini, stabilendo requisiti diversi a seconda del tipo di matrimonio che venga contratto e, con rilevanza ancora maggiore, per quella parte che alla giurisdizione generale dello Stato sottrae una determinata competenza e, con rilevanza ancora maggiore, per

²¹⁶ CARLO RUSSO, *Replica alle Interpellanze e interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6117-6119.

quella parte che alla giurisdizione generale dello Stato sottrae una determinata competenza. E già l'usar queste parole significa evidenziare la contraddizione, perché giurisdizione è altra cosa che competenza; e una rinuncia alla giurisdizione è un atto, tra l'altro, incompatibile con lo stesso articolo 7, con quella sua prima parte che sancisce l'indipendenza tra i due ordini che sono ciascuno, come è detto in tale articolo, nel proprio ambito indipendenti e sovrani²¹⁷.

Sull'altro versante, proseguiva la battaglia sul divorzio. Eliana Versace ha documentato che, nella primavera 1969, Paolo VI, a cui ci si era direttamente rivolto il «Movimento per la difesa della famiglia», presieduto da Raffaele Pio Petrilli, «offrì il «suo personale sostegno, in una maniera tanto discreta quanto concreta», alla «capillare azione di propaganda per promuovere un “referendum nazionale”, con lo scopo di ottenere “il rigetto del deprecato progetto di legge” sul divorzio, prima che questo potesse tornare all'esame delle camere»²¹⁸.

Alla fine di Aprile la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati terminò i lavori²¹⁹, presentando due relazioni conclusive opposte: una di maggioranza, il 30 aprile, relatore il socialista Vito Vittorio Lenoci²²⁰, favorevole al progetto di legge, e, il 28 maggio, una relazione di minoranza, contraria, relatori Angelo Castelli e Maria Eletta Martini²²¹, entrambi della Democrazia Cristiana. In ragione di questa opposizione, Andreotti poteva scrivere una lettera a Il Corriere della Sera, in cui riaffermava «l'intransigenza della Dc contro il divorzio»²²².

Nell'Assemblea della Camera dei Deputati, la proposta di legge For-

²¹⁷ LUCIO MARIO LUZZATTO, *Replica alla comunicazione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento su Interpellanze e interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6125.

²¹⁸ ELIANA VERSACE, *Paolo VI di fronte alla legge sull'istituzione del divorzio ed il referendum abrogativo*, cit., p. 47.

²¹⁹ *Nuovo sì al divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 24 aprile 1969.

²²⁰ VITO VITTORIO LENOCI, *Relazione della IV Commissione permanente (Giustizia) del 30 aprile 1969, Relatore per la maggioranza sulle proposte di legge Fortuna e altri, Baslini e altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 1-24.

²²¹ RENATO CASTELLI, MARIA ELETTA MARTINI, *Relazione della IV Commissione permanente (Giustizia) del 28 maggio 1969, Relatori di minoranza sulle proposte di legge Fortuna e altri, Baslini e altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 1-36.

²²² GIULIO ANDREOTTI, *Riaffermata l'intransigenza della Dc contro il divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 1 maggio 1969.

tuna-Baslini fu discussa in diverse sedute tra il 29 maggio e il 28 novembre 1969²²³.

Parallelamente, la Commissione ministeriale concludeva i suoi lavori il 23 luglio e tre giorni dopo consegnava la *Relazione finale* al Ministro di Grazia e Giustizia. Il documento si apriva dichiarando di essersi ispirata e aver attinto a fonti per l'esame critico e le proposte di emendamenti, di un quadruplice ordine: a) la lettera e lo spirito della Costituzione; b) i dibattiti parlamentari che, in varie occasioni, hanno avuto per argomento materie concordatarie; c) l'orientamento della giurisprudenza; d) l'adeguamento alla Costituzione, non solo alle norme, ma anche allo spirito, ciò che comporta sia l'eliminazione, sia la integrazione di norme. Quindi, dopo aver illustrato le varie indagini compiute presso i Ministeri competenti, per poter disporre degli elementi utili, la Commissione proponeva il testo di revisione del Concordato come proposta di negoziazione con la Santa Sede. Il Parlamento e l'opinione pubblica non furono informati del contenuto delle trascrizioni dei lavori e della relazione che il Governo consegnò Oltretevere. Solo dopo ripetute interrogazioni e interpellanze, la Camera dei Deputati, il 7 aprile 1971, ebbe un sommario resoconto dal Presidente del consiglio, Emilio Colombo, e solo, nel 1976, i documenti completi furono pubblicati da Spadolini.

Pietro Scoppola e Giuseppe Della Torre spiegano tale riserbo con le rilevanti divergenze di vedute tra i membri della Commissione, in particolare riguardo alle conclusioni, giudicate da alcuni inadeguate a causa di un'interpretazione restrittiva della mozione parlamentare. La diffusa delusione per il compromesso raggiunto si scontrava, inoltre, con i timori provocati dal «risollevarsi a livello politico e di opinione pubblica, in maniera assai più consistente che per il passato, di un movimento di pensiero favorevole al superamento del regime concordatario»²²⁴.

Riguardo all'art. 34, la proposta della Commissione ministeriale proponeva:

²²³ Tutti gli atti relativi alle discussioni della Camera dei Deputati sono disponibili online sul sito http://legislature.camera.it/_dati/leg05/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pd1=1#

²²⁴ Cfr. PIETRO SCOPPOLA, *Introduzione*, in G.F. Pompei, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario 1969-1977*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 21; GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 39.

1. Considerato che nella sua Costituzione «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» il quale «è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», e che per la Chiesa il matrimonio ha dignità di sacramento; lo Stato riconosce che il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico produce effetti civili purché entro cinque giorni il relativo atto sia presentato all'ufficio dello stato civile per la trascrizione. Il matrimonio religioso può del pari ricevere gli effetti civili attraverso la trascrizione anche decorsi cinque giorni dalla celebrazione a richiesta di entrambi i coniugi.

Le pubblicazioni del matrimonio saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Alla celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

La trascrizione non può avere luogo e quindi il matrimonio non può produrre gli effetti civili se esso sia stato contratto sussistendo impedimenti che secondo la legge civile non siano dispensabili o se non avendo gli sposi i 16 anni di età non si abbia l'assenso di chi esercita su loro la patria potestà. Non può del pari aversi trascrizione quando uno degli sposi non abbia raggiunto i 14 anni se non si abbia dispensa della competente autorità dello Stato.

2. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunati e dei dicasteri ecclesiastici.

I predetti organi della Chiesa hanno competenza per dichiarare la nullità del matrimonio contratto nella forma religiosa e per dispensare dal matrimonio rato e non consumato.

Le sentenze e i provvedimenti, una volta dichiarati definitivi dal Supremo Tribunale della Segnatura, acquistano effetti civili attraverso un'ordinanza della corte di appello competente per territorio che emetterà l'ordinanza dopo aver accertato che sia stata assicurata la difesa delle parti e che, in generale, la sentenza non sia stata contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico.

La trascrizione perde effetto con l'annotazione dell'ordinanza della corte di appello nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio, ovvero quando sia annullata perché effettuata fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

La Corte d'appello potrà anche, nell'emettere l'ordinanza, dare provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato annullato o dispensato.

Le cause di separazione personale sono di competenza dell'autorità giudiziaria

civile²²⁵.

In quel periodo, la politica italiana ancora alle prese con la questione del divorzio che, in misura molto superiore provocava tensione con la Santa Sede. Eliana Versace racconta che, nell'estate, i vescovi della Lombardia, Piemonte e Triveneto emanarono una notificazione a proposito del «divorzio e della volontà del Paese», in cui ritenevano che «in uno stato democratico, come quello italiano [...] non si possa in ogni caso modificare la struttura fondamentale della famiglia stessa senza avere direttamente accertato il pensiero e la volontà della maggioranza del Popolo»²²⁶. A tale riguardo, Sandro Magister, aveva precisato che i presuli del Nord Italia non si riferivano tanto al referendum abrogativo della legge sul divorzio quanto all'eventualità di un referendum preventivo «con il quale sottoporre alla riconferma popolare, data per sicura, l'articolo del codice civile che dichiara sciolto il matrimonio solo in caso di morte»²²⁷. Questa posizione, già sottoscritta da diversi episcopati regionali, fu assunta, nell'adunanza di settembre, dalla Conferenza Episcopale italiana, la quale all'unanimità dichiarava «le ragioni naturali prima ancora che religiose» della contrarietà all'istituzione del divorzio, auspicando altresì la possibilità di «accertare direttamente il pensiero e la volontà della maggioranza del popolo»²²⁸. Venne costituita, inoltre, una Commissione episcopale per la famiglia, presieduta da mons. Enrico Nicodemo, impegnata a difendere la sacralità del vincolo matrimoniale e promuovere la formazione del laicato cristiano su questi temi.

Il progetto di legge Fortuna proseguiva intanto la discussione alla Camera dei Deputati, nelle sedute del 10, 14-17, 28-31 ottobre e del 10-12 novembre.

²²⁵ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 153-154.

²²⁶ ELIANA VERSACE, *Paolo VI di fronte alla legge sull'istituzione del divorzio ed il referendum abrogativo*, cit., p. 47.

²²⁷ SANDRO MAGISTER, *La politica vaticana e l'Italia. 1943-1978*, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 157.

²²⁸ *Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Pauli VI (Ioannis Baptistae Montini) Summi Pontificis (1897-1979), Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis*, vol. I, Tipografia Nova Res, Roma, 2011, p. 472.

Tra giorni dopo, oramai a ridosso della probabile approvazione finale del divorzio, il Presidente della Cei, il Cardinale Antonio Poma, diffuse il documento *Matrimonio e famiglia oggi in Italia*, con cui i Vescovi italiani intendevano «esporre alcune linee della dottrina cristiana sul matrimonio e sulla famiglia» con specifico riferimento alla «situazione della Chiesa e della società italiana». Nell'introduzione venivano descritte le trasformazioni della famiglia, esaminate le cause e le conseguenze, approfondita la nuova coscienza della dignità della donna, la concezione della vita sessuale e valutati gli elementi positivi e negativi di tali mutamenti di credenze e costumi, da un punto di vista teorico e pratico. Il documento era composto, quindi, di due capitoli, dedicati rispettivamente al matrimonio e alla famiglia, e una conclusione sull'impegno di studio e di azione. Del matrimonio veniva ribadita la "natura sacramentale", l'essenziale appartenenza alla "storia della salvezza" e il "carattere di definitività e di indissolubilità". A tale riguardo, la Commissione episcopale italiana si pronunciava sul divorzio, riaffermando il valore di bene comune del vincolo per la famiglia e la comunità e impegnando i cattolici a difenderlo nelle forme previste dalla Costituzione:

Sull'indissolubilità del matrimonio si è oggi accesa in Italia una vivace discussione. Conosciamo le opinioni e i motivi di coloro che vogliono introdurre anche nel nostro ordinamento giuridico il divorzio. Siamo profondamente convinti che l'indissolubilità del matrimonio è connaturale all'ordine che meglio garantisce ai coniugi e alla famiglia il raggiungimento dell'interiore pienezza e l'espletamento della loro funzione sociale, soprattutto di quella educativa. La perennità dell'unione è un valore riconosciuto dalla coscienza profonda dell'umanità, anche nei paesi a regime divorzista. L'esperienza di quegli stessi paesi insegna però che la suggestione del divorzio offusca e corrode il valore della perennità dell'unione coniugale, indebolisce l'impegno di molti sposi e non aiuta i giovani a prepararsi seriamente ad un'autentica donazione personale. L'indissolubilità è un profondo valore etico; ma non si tratta di un vincolo che si consuma soltanto nell'intimo rapporto fra i coniugi. È un valore che può e dev'essere tradotto anche in un ordinamento giuridico, dal momento che la scelta per un regime o per l'altro di matrimonio riguarda non soltanto la felicità dei singoli, ma la crescita spirituale e civile della famiglia e dell'intera comunità, e dunque il bene comune. Lo Stato deve riconoscere e favorire ciò che la coscienza dei cittadini ritiene essenziale alla natura del matrimonio. [...] Pur consapevoli di certi drammi umani che il regime dell'indissolubilità comporta, riteniamo che più numerosi e gravi sarebbero i mali e i drammi causati dal divorzio. [...] Siamo convinti che l'elevata

e nobile tradizione giuridica del nostro Paese saprà elaborare opportune norme, ad esempio, per una più adeguata profilassi sociale del matrimonio, per un eventuale approfondimento dei motivi di nullità radicale del matrimonio, per la tutela dei figli illegittimi, per il riconoscimento giuridico di alcuni interessi morali e patrimoniali, nascenti dalle unioni di fatto senza pregiudicare la tutela, prioritaria e prevalente, della famiglia legittima. Nel rispetto delle regole che sono proprie di un regime democratico, i cristiani si sentano impegnati a diffondere le loro convinzioni e a cercare, con i mezzi consentiti dalla legge, di attuarle. È infatti una scelta da risolvere nel rispetto, effettivo e sicuro, della volontà dei cittadini italiani, nel quadro delle garanzie offerte dalla Costituzione repubblicana²²⁹.

Anche se l'esito dell'*iter* parlamentare era giudicato ancora incerto²³⁰, il documento non modificò le posizioni presenti alla Camera dei Deputati, che tra il 24 e il 29 novembre discusse e approvò, a scrutinio segreto, il progetto di legge Fortuna e altri sul divorzio, con 305 voti favorevoli e 283 voti contrari²³¹.

L'approvazione della "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" scatenò vivaci e diffuse polemiche nel mondo cattolico²³², che contava frenare l'entrata in vigore al Senato della Repubblica, dove la coalizione divorzista PSI, PCI, PRI, PLI aveva una maggioranza stentata esposta a molti intralci e ritardi²³³. Ciononostante, la legge fu trasmessa all'Aula, in tempi rapidi, il 2 dicembre, alimentando rinnovate critiche da parte della Conferenza Episcopale Italiana²³⁴. In un intervento al Convegno Nazionale di Studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani dell'8 dicembre, Francesco Santoro Passarelli, riconfermò la tesi della tutela costituzionale implicita dell'indissolubilità matrimoniale, in quanto il rinvio operato dall'art. 29 della Costituzione alla "società naturale" avrebbe comportato l'accoglimento

²²⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Matrimonio e famiglia oggi in Italia*, Documento Pastorale dell'Episcopato Italiano, 15 novembre 1969, Borla, Torino, 1969.

²³⁰ *Divorzio, previsioni incerte*, in "Il Corriere della Sera", 25 novembre 1969.

²³¹ *Votazione segreta della proposta di legge Fortuna e altri del 28 novembre 1969*, in *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 13185.

²³² Cfr. *Larghe polemiche sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 30 novembre 1969; *Il referendum anti-divorzio chiesto ai vescovi italiani*, in "Il Corriere della Sera", 31 novembre 1969.

²³³ Cfr. *Al Senato i divorzisti in maggioranza ristretta*, in "Il Corriere della Sera", 31 novembre 1969.

²³⁴ Cfr. *Altro intervento Vaticano nella polemica sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 2 dicembre 1969.

di un modello di famiglia fondata sui principi di diritto naturale, tra i quali vi sarebbe appunto anche quello di indissolubilità²³⁵.

Come ricorda Mons. Achille Silvestrini, di fronte al progetto di legge Fortuna-Baslini che coinvolgeva l'art. 34 del Concordato sulla disciplina del matrimonio, nel corso del 1970, ci furono richieste di stralciare dal progetto sul divorzio i matrimoni concordatari²³⁶. In particolare, le memorie dell'ambasciatore Pompei danno atto delle forti pressioni del Vaticano sulla Democrazia cristiana, delle conseguenze sul governo e dei tentativi sostenuti anche dal Partito comunista italiano, di trovare una soluzione per evitare la rottura²³⁷.

Nel febbraio 1970, con la nota 375/70, il *Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis* della Santa Sede, si rivolgeva all'Ambasciata d'Italia, rinnovando l'auspicio che la legge sui casi di scioglimento del matrimonio in discussione al Senato non fosse approvata, prevenendo così la violazione dell'art. 44 Cost.:

il vivo desiderio della Santa Sede di evitare che con la definitiva approvazione di tale proposta si giunga a dare unilateralmente all'art. 34 una interpretazione in stringente antitesi con quella già fatta conoscere della Santa Sede. Tale fatto costituirebbe evidente violazione di una solenne Convenzione internazionale [...] e porrebbe la Santa Sede nella dolorosa necessità di elevare formale protesta²³⁸.

L'Ambasciata d'Italia, con la nota verbale n. 757 del 20 febbraio segnalava l'intervenuta crisi di governo e l'opportunità di rinviare la risposta a quando, il nuovo esecutivo "possa assumersi una responsabilità di decisione" sulla richiesta.

Intanto, le sorti della legge Fortuna furono decise, a marzo, dopo una lunga crisi di governo che arrestò l'*iter* della riforma²³⁹, con un compro-

²³⁵ FRANCESCO SANTORO PASSARELLI (1970), *Indissolubilità del matrimonio e referendum popolare*, in Id., *Libertà e autorità del diritto civile*, CEDAM, Padova, 1977, pp. 178-180.

²³⁶ ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 12.

²³⁷ GIAN FRANCO POMPEI, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario (1969-1977)*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 85-88.

²³⁸ Cfr. SALVATORE LENER, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, in "La Civiltà Cattolica", CXXI, 2890, 21 novembre 1970, pp. 319-320.

²³⁹ Cfr. *Crisi e divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 22 febbraio 1970.

messo tra la Democrazia Cristiana e i partiti che sostenevano la riforma. In cambio della fine dell'ostruzionismo, fu concordata l'approvazione della legge di attuazione del referendum abrogativo, previsto dall'art. 75 della Costituzione ma non ancora attivato, al fine di sottoporre alla volontà popolare la legge non appena ratificata²⁴⁰. Anche su tali premesse, il 27 marzo, prese forma il Governo Rumor III, sostenuto da una coalizione tra democristiani, repubblicani, socialisti e socialdemocratici²⁴¹.

Dopo aver contestato la legge sul divorzio nel presentare il programma del suo secondo governo²⁴², mentre in Senato venivano presentate le relazioni di maggioranza e minoranza, continuava lo scambio di note tra le delegazioni del Governo e del Vaticano in merito alla interpretazione del Concordato e alla legge sul divorzio. A metà maggio, Rumor, assicurò la disponibilità a prendere contatto con la Santa Sede, indicando come propri rappresentanti i Ministri degli Affari Esteri, Aldo Moro, e di Grazia e Giustizia, Silvio Gava. Il Vaticano, a sua volta, indica come propri rappresentanti il Card. Segretario di Stato, Agostino Casaroli, e il Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici, Mons. Achille Silvestrini²⁴³. Alla fine del mese cominciarono i primi incontri tra le due delegazioni. Ne da conto Salvatore Lener nella ricostruzione pubblicata su "La Civiltà Cattolica":

L'Ambasciata d'Italia [...] con Nota verbale del 14 maggio, n. 1366, fa noto che il Governo italiano è ben disposto ad "iniziare le conversazioni richieste dalla Santa Sede" e "pronto ad esporre la propria opinione sull'art. 34 del Concordato", a ciò designando i ministri degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia. A sua volta il *Consilium* vaticano, con vota verbale del 18 maggio, n. 3710/70, indica come rappresentanti della Santa Sede il Cardinale Segretario di Stato ed il Segretario del *Consilium*. Il 30 maggio ha luogo in Vaticano il primo incontro di detti rappresentanti, ed il 13 giugno, alla Farnesina, il secondo. Non si svolgono in essi vere e proprie "conversazioni", ma ci si limita a presentare cortesemente delle lunghe "note", con la data dei due incontri, in cui ciascuna delle parte espone e

²⁴⁰ Il 21 maggio, la Camera dei Deputati approva il disegno di legge "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo": L. n. 352 del 25 maggio 1970.

²⁴¹ Cfr. *Quadrupartito? Non placet*, in "L'Espresso", 15 marzo 1970.

²⁴² Cfr. *Rumor precisa il programma. Battute polemiche sul divorzio*, in Il "Corriere della Sera", 17 febbraio 1970.

²⁴³ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 84.

motiva la propria tesi interpretativa²⁴⁴.

Il giorno successivo, "L'Osservatore Romano" decise di pubblicare il comunicato della Farnesina, in cui si riferiva che era stata esaminata la divergenza di interpretazione a proposito dell'art. 34 del Concordato e si era convenuto di approfondire lo scambio di vedute nel corso di una successiva riunione, fissata per il 15 giugno al Ministero degli Esteri. Nel corso dell'incontro, il Ministro Guardasigilli, Oronzo Reale, riaffermava che l'eventuale introduzione della legge sul divorzio, in Italia, non avrebbe violato il Concordato e neppure l'art. 7 della Costituzione²⁴⁵. Come riferisce Ombretta Carulli Fumagalli, la nota diplomatica del giorno seguente affrontava aspetti specifici della disciplina matrimoniale: l'estensione del divorzio al matrimonio canonico, valutata una palese violazione degli impegni concordatari, ma la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastico per le sentenze di nullità e scioglimento, un punto cardine della normativa. Il Governo italiano comunicava alla Santa Sede che una difesa intransigente del sistema dell'automatismo non avrebbe trovato il sostegno parlamentare e, quindi, proponeva una linea più morbida e tattica, per cui accettando qualche modifica si sarebbe salvaguardato il principio della riserva di giurisdizione:

Pochi lo hanno evidenziato. Ma, nell'illustrare il contesto in cui è maturato l'Accordo di revisione concordataria, ci pare utile ricordare come già nella Nota italiana del 16 giugno 1970, con l'obiettivo di difendere la riserva, si avallino possibili correttivi al sistema del 1929, dandosi con ciò il primo segnale politico di parte governativa in favore di una accettabile attenuazione dell'automatismo, che a lungo aveva caratterizzato non solo le tesi della dottrina prevalente, ma anche la applicazione pratica della normativa concordataria. La Nota nega infatti che il rapporto giuridico matrimoniale disciplinato dal diritto canonico sia recepito come tale dall'ordinamento italiano. E, se continua a giustificare la riserva di giurisdizione, usa comunque argomenti ispirati ad una sorta di pragmatismo, non inconsueto del resto nella politica di ogni tempo, che è pur sempre l'arte del possibile. Anziché

²⁴⁴ SALVATORE LENER, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, cit., p. 320. Sulla posizione della Santa Sede cfr. GAETANO AZZARITI, *L'articolo 34 del Concordato e la Nota vaticana 13 giugno 1970*, in "Studium", 67, 1971, pp. 15-23.

²⁴⁵ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 101.

fondarsi sulla logica consequenzialità tra il riconoscimento del Sacramento del matrimonio e sua sottoposizione alla giurisdizione ecclesiastica matrimoniale – accolta anche dalla giurisprudenza costituzionale, essa giustifica la riserva “in relazione alla maggiore larghezza del diritto canonico in materia”, nonché in considerazione di ragioni pratiche di economia processuale: “al fine di evitare una pregiudizievole pluralità di processi”. Quanto in particolare alla procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, che nel sistema del ‘29 prevedeva un controllo solo formale della Corte d’Appello, si comincia a recepire l’idea che l’esame riservato ad essa abbia natura di delibazione di sentenza straniera, ancorché con una significativa precisazione: che occorre “quanto meno quel giudizio meno penetrante che è previsto da alcune convenzioni internazionali”. Insomma alcuni pilastri dell’automatismo cominciano a vacillare ma non la riserva di giurisdizione²⁴⁶.

I rappresentanti della Santa Sede presero atto della dichiarazione della delegazione controparte e, a sua volta consegnò, una nota ai rappresentanti del Governo, il quale si riservava di valutarla nella sede opportuna, quella parlamentare²⁴⁷. Con la passione d’animo che muoveva le riflessioni di quei mesi, Lener commentava criticamente l’atteggiamento ministeriale sulla controversia, rimarcando, non senza ragioni, lo spostamento dal piano procedurale, relativo all’interpretazione dell’art. 44 del Concordato, a quello sostanziale sulla questione del matrimonio:

La nota comincia, sì, col dire che in essa si “ha l’onore di esporre la responsabile valutazione della questione, fatta dalla Camera dei deputati” [...], ma si continua poi a prospettare tale valutazione come “interpretazione fatta propria dello Stato italiano e formalmente confermata dal voto della Camera dei deputati”. [...] la qualificazione dell’opinione interpretativa sostenuta nella nota non sembra davvero esatta, ove si rifletta che la proposta di legge doveva ancora venir approvata dal Senato e promulgata dal Presidente della Repubblica: di tesi o volontà propria dello Stato, nel suo ordine interno o costituzionale, non poteva ancora parlarsi. Si volle forse che l’interpretazione accolta dalla maggioranza dei deputati veniva fatta propria dai rappresentanti del Governo italiano come interlocutori di quelli della Santa Sede? Se così fosse, parrebbe confermato il carattere dialettico della tesi esposta nella nota, in corrispondenza di quello che nota stessa

²⁴⁶ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e Società religiosa a vent’anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., pp. 4-5.

²⁴⁷ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 101.

definisce l'“aspetto procedurale” e perciò preliminarmente della controversia. In essa, infatti, al n. 3 si dice: “Nelle note indirizzate dalla Santa Sede ai competenti organi dello Stato italiano, si distinguono chiaramente due aspetti. Il primo di essi è di sostanza ed è quello precisamente sul quale verte la divergenza di vedute tra le due Parti. Esso concerne, in sintesi, l'interpretazione dell'art. 34 del Concordato e la relazione tra tale interpretazione e la proposta di legge attualmente pendente davanti al Senato in materia di scioglimento del matrimonio e di divorzio. Il secondo aspetto è di procedura e riguarda l'opportunità di fare applicazione delle previsioni dell'art. 44 del Concordato al fine di esaminare congiuntamente tra le Parti la possibilità di risolvere amichevolmente la difficoltà insorta a proposito dell'interpretazione di una clausola del Concordato dell'11 febbraio 1929. Ed è in applicazione del citato art. 44 che avviene ora l'incontro delle Parti²⁴⁸.”

Sempre nella giornata del 15 giugno, Paolo VI scrisse una nota al cardinale Agostino Casaroli, allora segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, in cui esprimeva tutta la propria contrarietà per la norma divorzista:

Non meno della retta interpretazione del Concordato e della sua valida conservazione preme scongiurare l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana (e in quali termini previsti!). Quale sfortuna per l'Italia, per la sua tradizione giuridica, per la solidità dell'istituto familiare e della compagine sociale, per la pedagogia del costume e del concetto autentico dell'amore, per il senso del dovere, per la sorte di tanti figli-orfani di genitori infedeli alla loro responsabilità, per la divisione degli animi risultate e per l'obbligo della protesta doverosa per i cattolici e per la Chiesa. Sarebbe atto “politico” infelicissimo²⁴⁹.

Di fronte all'offensiva del cattolicesimo organizzato²⁵⁰, in quei giorni il fronte divorzista era attraversato da incertezze e polemiche, nonostante il Senato avesse avviato celermente la discussione nelle sedute del 18-19, 23-26 giugno²⁵¹. Successivamente, il Pontefice scrisse a Giovanni Benelli,

²⁴⁸ SALVATORE LENER, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, cit., pp. 320-321. Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO, *Documenti diplomatici sull'interpretazione dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede*, cit., pp. 134-136.

²⁴⁹ PAOLO VI, *Lettera al Cardinale Agostino Casaroli del 15 giugno 1970*, in GIOVANNI MARIA VIAN, *Montini e il divorzio trent'anni dopo*, in “Vita e Pensiero”, 3, 2004, p. 102.

²⁵⁰ Cfr. *Documento antidivorzista delle associazioni cattoliche*, in “Il Corriere della Sera”, 18 giugno 1970.

²⁵¹ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al*

sostituito della Segreteria di Stato, quanto doveva essere comunicato a Gian Franco Pompei, rappresentante italiano presso la Santa Sede, il quale lo riferì nel dispaccio del 25 giugno al Ministro degli Affari Esteri, Aldo Moro, di cui era stato consigliere diplomatico:

A voce: Far sapere all'Ambasciatore d'Italia che la promulgazione della legge sul divorzio produrrà vivissimo dispiacere al Papa: per l'offesa alla norma morale, per l'infrazione alla legge civile italiana, per la mancata fedeltà al Concordato e il turbamento dei rapporti fra l'Italia e la Santa Sede, per il danno morale e sociale, facilmente progressivo, risultante a carico dell'istituto familiare, dei figli specialmente, per la posizione di contrasto che Clero e cattolici sono obbligati a prendere sopra così grave e permanente questione, nei riguardi del Paese²⁵².

A luglio, la questione del divorzio mise in crisi i delicati equilibri governativi tra la Democrazia Cristiana e con i partiti laici di governo, nell'occasione con il Partito Repubblicano, di cui Spadolini si fece portavoce denunciando i "giochi di corrente", le "lotte tribali" l'"incostituzionale incapacità" dei democristiani di subordinare gli interessi di partito a quelli generali²⁵³, mentre il socialista Loris Fortuna puntava il dito sulle responsabilità di Andreotti²⁵⁴. Ancora maggiori erano, peraltro, le preoccupazioni del Governo Rumor per l'attesa reazione intransigente del cattolicesimo organizzato e delle gerarchie vaticane, a fronte degli scarsi risultati ottenuti con una mera dilazione ostruzionistica:

[...] il presidente del Consiglio venne informato, tramite una lettera dell'ambasciatore presso la Santa Sede, Pompei, della posizione assunta dal Vaticano rispetto alla legge sul divorzio, ormai in avanzata discussione in Parlamento. Le memorie dell'ambasciatore Pompei ci consentono di conoscere il tenore di questo dispaccio, che Moro mostrò a Rumor al termine di un Consiglio dei ministri. Il documento riferiva di un colloquio tra Pompei e mons. Giovanni Benelli, il quale informava l'ambasciatore italiano della notevole irritazione del Santo Padre, che giudicava la legge sul divorzio «una profonda offesa ad una norma mora-

referendum (1965-1974), cit., p. 69.

²⁵² GIAN FRANCO POMPEI, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario 1969-1977*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 86-87.

²⁵³ GIOVANNI SPADOLINI, *L'estremo margine*, in "Il Corriere della Sera", 7 luglio 1970.

²⁵⁴ LORIS FORTUNA, *L'ultimo ricatto*, in "ABC", 17 luglio 1970; Id., *Promemoria per l'on. Andreotti*, in "ABC", 24 luglio 1970.

le fondamentali dell'istituto stesso del matrimonio civile» e una violazione del Concordato. Di fronte a questa situazione, i cattolici, clero e fedeli erano obbligati – secondo il pensiero del papa ad assumere «una netta posizione di contrasto» nei confronti dei propri rappresentanti. Dal suo canto la Santa Sede, si legge nel documento, non poteva «che lasciare i cattolici italiani liberi di agire sul piano interno secondo la loro coscienza religiosa e con i mezzi dei quali dispongono». A Rumor, che doveva fare i conti con gli alleati di governo e con i partiti laici, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali, che mantenevano una posizione intransigente rispetto al problema del divorzio, non restava che rassegnare le dimissioni²⁵⁵.

Scirè conferma la ricostruzione degli eventi che fecero dimettere Rumor:

La causa ufficiale delle dimissioni era il grande sciopero generale bandito dalla Cgil. In realtà, la motivazione vera per cui Rumor cedeva nuovamente il passo era la solita questione del divorzio, con evidenti pressioni estere. A sfiduciare ancor più Rumor, era stata un'altra circostanza: Moro, alla fine del Consiglio dei ministri, gli aveva consegnato un dispaccio dell'ambasciatore Pompei. Questi riferiva la convinzione del Papa e delle più alte gerarchie ecclesiastiche, a seguito di un incontro con il cardiale Benelli, che l'approvazione della legge sul divorzio, ormai in avanzata discussione al Senato, avrebbe provocato una grave scissione nel mondo cattolico italiano. Nonostante il tentativo di mediazione esercitato ancora una volta da Fanfani, alla fine il Presidente del Consiglio optò per le dimissioni²⁵⁶.

Il 6 agosto venne formato il Governo Colombo I, che ottenne la fiducia della stessa maggioranza DC, PSI, PSDI e PRI e durò in carica sino al febbraio 1972, assumendo una linea di distensione nella “guerra di religione” in corso nei rapporti parlamentari che aveva avuto così pesanti ripercussioni nel quadro politico. I democristiani non rinunciarono a portare nella discussione i propri argomenti né di provare a sovvertire l'esito della votazione, ma ne accettavano l'esito finale. Questa posizione, in realtà, si tradusse nel consueto ostruzionismo, per cui «gli antidivorzisti, appoggiati dagli autorevoli interventi del Vaticano, assecondati anche da una parte della sinistra democristiana (in particolare da Forlani), dimo-

²⁵⁵ FRANCESCO MALGERI, *La Democrazia cristiana*, in F. Malgeri, L. Paggi (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Partiti e organizzazioni di massa*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 46. (37-58)

²⁵⁶ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 70.

strarono tutto il loro impegno a sostenere la battaglia degli emendamenti al Senato»²⁵⁷. Tuttavia, l'*iter* parlamentare riprese il cammino nelle sedute del 28-30 settembre²⁵⁸.

Scirè sottolinea che non mancarono anche voci dissenzienti nel mondo cattolico:

Di fronte alla continue dichiarazioni dei vescovi e del Papa che rivendicavano il loro "diritto-dovere", in qualità di cittadini repubblicani, di esprimersi su avvenimenti politici e sociali fondamentali, i gruppi dissenzienti e le avanguardie critiche, a partire da padre Balducci, da padre Nazareno Fabbretti, da Gabaglio, La Valle e Pratesi, non avevano, fino a quel momento, saputo organizzare una forma di coordinamento, adeguandosi al silenzio. C'era stati solo gesti sporadici e isolati, utili come testimonianza simbolica ma nulla di più, peraltro subito soffocati energicamente dal cardinale Poma. Una posizione ben più solida, contra la linea tradizionalista e conservatrice della Chiesa, venne invece espressa da parte di tre docenti dell'Università Gregoriana di Roma, Diez-Alegria, Paolo Tufari ed Emile Pin. I tre padri gesuiti rilevavano che il principio di libertà religiosa affermato dal Concilio Vaticano II implicava il definitivo abbandono della pretesa di imporre valori morali e religiosi del cristianesimo mediante lo strumento «coattivo» di una legge profana. E facevano anche notare che il cosiddetto doppio regime, più volte paventato nel dibattito, soprattutto dai democristiani, non aveva alcuna validità giuridica. Tanto accanimento nella difesa della indissolubilità del matrimonio avrebbe dimostrato, secondo padre Tufari, che la Chiesa, almeno in Italia, stava attraversando una fase di «regressione preconciliare»²⁵⁹.

Quando la discussione al Senato riprese il 1 ottobre, i partiti laici riuscirono a respingere, per un solo voto, la proposta della Democrazia Cristiana di non procedere all'esame degli articoli²⁶⁰. La situazione politica era caotica, con defezioni tra le fila democristiane e, persino, missine, e "tradimenti" di senatori laici. I lavori parlamentari sulla legge furono sospesi alcuni giorni, provocando l'ira della Lid che accusava i liberali e i

²⁵⁷ Ivi, p. 73.

²⁵⁸ LINO JANNUZZI, *Il divorzio questa volta si fa*, in "L'Espresso", 13 settembre 1970.

²⁵⁹ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., pp. 73-74. La fonte delle informazioni di Scirè è VINCENZO ACCATTATIS, *Questo divorzio non s'ha da fare*, in "Il Ponte", 8-9, 1970, pp. 972-980.

²⁶⁰ GIUSEPPE CATALANO, *Se i laici resistono*, in "L'Espresso", 2 ottobre 1970; BRUNO MANFELLOTTO, *Un colpo di scena*, in "Il Corriere della Sera", 2 ottobre 1970.

comunisti di aver ceduto alle pressioni democristiane²⁶¹.

L'esito della discussione, ripresa il 6 ottobre, rimase in bilico sino alla giornata precedente, con un vortice di trattative riservate per trovare, al di là delle posizioni pubbliche, modifiche della legge che costituissero un punto di equilibrio non divisivo tra i principali maggiori democristiani, comunisti e socialisti²⁶². Il giorno stesso la Conferenza Episcopale Italiana tentò un'ulteriore offensiva, ribadendo che il progetto di legge violava le norme concordatarie²⁶³. Fu tuttavia vano perché il nove il Senato della Repubblica approvava la legge sul divorzio. I voti favorevoli furono 164 mentre quelli contrari 150. Rispetto al testo uscito dall'altro ramo del Parlamento vi erano state delle modifiche non particolarmente peggiorative che lasciarono peraltro aperte molte questioni su cui si concentrava l'attenzione di politici, costituzionalisti e giornalisti di entrambi gli schieramenti, durante la discussione alla Camera, avviata il 12 ottobre²⁶⁴. Nella contesa intervenne nuovamente la Cei, il 15 novembre, con la dichiarazione *L'unità della famiglia*, in cui ribadiva che i fedeli avevano il diritto di utilizzare tutti i mezzi democratici presenti nella Costituzione per tutelare i valori non negoziabili della comunità cattolica, rilanciando così l'appello per il referendum abrogativo²⁶⁵.

²⁶¹ EUGENIO MELANI, *Scambi di accuse sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 4 ottobre 1970.

²⁶² Cfr. *Evitato lo scontro per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 8 ottobre 1970; MARIO SIGNORINO, *Divorzio, perché lo scandalo*, in "L'Astrolabio", 11 ottobre 1970; MARIO SIGNORINO, *Divorzio: vincitori e vinti*, in "L'Astrolabio", 18 ottobre 1970; LORIS FORTUNA, *Perché sono andato a trattare*, in "L'Espresso", 18 ottobre 1970; Per una sintesi cfr. GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., p. 75.

²⁶³ Cfr. ANGELO ARRIGHINI, ERMINIO LORA (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Vol. I. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, cit., pp. 987-988.

²⁶⁴ CARLO GALANTE GARRONE, *Siamo al dopo divorzio?*, e MAURO MELLINI, *Sarà più semplice la Sacra Rota*, in "L'Astrolabio", 25 ottobre 1970; *Il Senato approva la legge su divorzio. Una «sfida» per i cattolici*, in "La Civiltà Cattolica", CXXI, 2889, 7 novembre 1970, pp. 283-290. Per una rassegna dei rilievi della dottrina cfr. CESARE RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro I: Delle persone e della famiglia. Artt. 79-230-bis*, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 378-379.

²⁶⁵ Cfr. ANGELO ARRIGHINI, ERMINIO LORA (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Vol. I. Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, cit., pp. 996-997.

In questo clima di tensione politica e diplomatica, nella seduta del 24 novembre, durata ininterrottamente sino al 1 dicembre, la Camera dei Deputati discute e approvava, in seconda lettura, la proposta di legge sulla “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, con 319 voti favorevoli e 286 contrari²⁶⁶.

Alla ricerca di punti di convergenza, due anni dopo, Massimo Fiore scriverà che «non *l'ironia della stona* – i cattolici al governo – ma la logica di essa ha voluto che fosse approvata. Una logica che aveva reso possibile, nella Resistenza prima e nella Costituente poi, il lavoro comune fra cattolici e laici»²⁶⁷. Fu piuttosto la formazione di un fronte divorzista, composto certamente di forze politiche eterogenee ma che seppe rimanere compatto sino alla fine, il fatto nuovo nella storia parlamentare che determinò l'introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano, avverso malamente dalla DC e subito dal PCI. A tale riprova, come osservava Raffaele Coppola, se quel «lavoro comune» tra cattolici e laici ci fosse stato veramente, nessuno avrebbe posto il tema referendario²⁶⁸. E, infatti, il confronto subito si spostò sul referendum abrogativo, con polemiche laiche e clericali, incertezze comuniste e tante fratture democristiane:

Sul fronte laico, il politologo Giovanni Sartori accusò di «abuso di retorica antiquata» chiunque avesse sostenuto che il referendum era uno strumento di genuina espressione della volontà del popolo sovrano [...] Il ricorso al referendum, secondo La Valle, accusato subito di “laicismo” dai gesuiti, avrebbe rischiato di causare una guerra di religione [...] Nella Dc permanevano posizioni differenziate. Solo il Presidente del Consiglio Colombo usciva allo scoperto [...] in un intervento, per la verità, concordato per motivi confessionali con la Santa Sede. Prendeva posizione, per la prima volta con una certa decisione, anche il vicesegretario del Pci Berlinguer [...] Sulla base di una concezione del divorzio intesa come misura innovatrice oramai socialmente matura e non come affermazione di individualismo anarchico e laicismo borghese era possibile promuovere

²⁶⁶ Seguìto della discussione e approvazione della Proposta di legge Fortuna e altri del 24 novembre-1 dicembre 1970, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1970, pp. 23403-23580*.

²⁶⁷ MASSIMO FIORE, La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge, in *Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma (a cura di), Studi sul divorzio, Padova, Cedam, 1972, p. 48*.

²⁶⁸ RAFFAELE COPPOLA, *Introduzione del divorzio e sue conseguenze in Italia*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca, 1980, p. 305.

l'incontro delle masse di orientamento comunista e socialista, se non con tutta la Dc, almeno con una parte assai larga delle masse cattoliche e con le loro organizzazioni sociali più avanzate. Privatamente, tuttavia, Berlinguer appariva meno persuaso. [...] Non tutto il mondo cattolico era su posizioni ambigue come quelle espresse dalla Dc, o su quelle intransigenti del CNRD e della Chiesa²⁶⁹.

L'istituto del divorzio, qualificato come "cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio", e quindi esteso al matrimonio canonico, sciolto civilmente, sarà fortemente attaccato e difeso negli anni seguenti sino alla celebrazione del referendum abrogativo del maggio 1974. Ma il problema fu oggetto anche della Corte costituzionale, dal 1971, con sentenze divenute storiche²⁷⁰.

3.4. Le sentenze della Corte Costituzionale e il gelo del referendum (1971-74)

All'inizio del nuovo anno, il fronte laico si era adagiato sul risultato raggiunto mentre i gruppi antidivorzisti non si erano affatto rassegnati alla sconfitta. Tra questi si distinguerà il Comitato Nazionale per il Referendum sul Divorzio (CNRD), formato da cattolici e da non cattolici e guidato dal professore di diritto romano Gabrio Lombardi, che ai primi di gennaio raccolse rapidamente e depositò in Corte di Cassazione circa 1.370.000 firme per la richiesta di abrogazione della legge Fortuna²⁷¹. Sul versante della revisione del Concordato, dopo le reiterate proteste, la Santa Sede, attraverso "L'Osservatore Romano», faceva sapere di essere comunque disponibile ad avviare le trattative per una soluzione "equa e moderna". L'apertura del Vaticano è documentata dai Diari dell'ambasciatore presso la Santa Sede, Franco Pompei, e le Agende del segreta-

²⁶⁹ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., pp. 80-81: Cfr. GIOVANNI SARTORI, *Il referendum*, in "Il Corriere della Sera", 9 dicembre 1970; RANIERO LA VALLE, *I cattolici lacerati*, in "La Stampa", 4 dicembre 1970; ENRICO BERLINGUER, *Divorzio, famiglia, società*, in "l'Unità", 6 dicembre 1970.

²⁷⁰ Per una ricostruzione della dottrina migliore sui problemi di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 898/11970, in riferimento agli artt. 34 e 44 del Concordato cfr. RAFFAELE COPPOLA, *Introduzione del divorzio e sue conseguenze in Italia*, cit., pp. 314-357.

²⁷¹ GABRIELE DE ROSA, *Il referendum del 12 maggio. Si poteva evitare?*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2975, 1 giugno 1974, p. 491; GUIDO CRAINZ, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, cit., p. 498.

rio della CEI, il vescovo di Lucca, Enrico Bartoletti, vicinissimo al Pontefice. La consapevolezza ineluttabile di una profonda revisione degli Accordi lateranensi sarà confermata, pochi mesi dopo, dalla *bagarre* referendaria e dalle sentenze della Consulta²⁷².

Il tentativo di evitare un referendum abrogativo considerato divisivo per il Paese, era al centro degli incontri politici, per lo più riservati, tra i democristiani, i comunisti e gli esponenti dei partiti laici. Si discuteva su tre ipotesi: «l'eventuale modifica della legge per andare incontro a certe richieste del mondo cattolico, anche se non obbligatoriamente al cosiddetto "doppio regime" matrimoniale; l'inserimento del divorzio nel più ampio progetto di revisione del Concordato; infine, lo scioglimento anticipato delle camere e l'indizione di nuove elezioni»²⁷³. Si sa, infatti, che l'art. 34, comma 2, della legge n. 352/1970 prevedeva che, in caso di anticipata scioglimento di una o di entrambe le Camere – «il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse». Il terzo comma, poi, aggiungeva che i «termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione».

Solo il Partito Radicale, convocato al IX Congresso nazionale, il 14 febbraio, dopo aver fatto la campagna per l'incostituzionalità di referendum sui diritti individuali, accettò il terreno della sfida referendaria, rilanciando lo battaglia anticlericale con la fondazione della Lega italiana per l'abrogazione del Concordato. I parlamentari che aderirono alla LIAC presentarono delle mozioni e interpellanze per ricollocare nelle aule parlamentari la discussione dei rapporti Stato-Chiesa²⁷⁴.

La discussione politica sul Concordato fu peraltro riorientata dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione, che avevano iniziato a limitare il sistema dell'automatismo, quale elemento caratterizzante l'applicazione

²⁷² FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la revisione del Concordato tra Governo e Parlamento*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 55.

²⁷³ GIAMBATTISTA SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, cit., 83.

²⁷⁴ GIANFRANCO SPADACCIA, *Il comportamento dei laici: LID, LIAC, PR e partiti democratici*, in "La prova radicale", 1, 1977, pp. 171-176.

dell'art. 34, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in sede di Corte costituzionale. Il 1 marzo, la Suprema Corte intervenne con le sentenze nn. 30, 31, 32, per affrontare la questione delle antinomie fra il Concordato e la Costituzione, svolgendo un'opera di supplenza all'inerzia politica di revisione costituzionale. In tali pronunciamenti emersero due interpretazioni: la prima volta a sottoporre le sentenze ecclesiastiche al vaglio dei principi supremi, così da bloccare l'automatismo del sistema sino allora vigente; la seconda diretta a mantenere la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e a considerare legittime le differenze di disciplina tra regime concordatario e regime civilistico²⁷⁵.

La sentenza n. 30 porrà le basi di tutta la giurisprudenza costituzionale successiva, dando un contributo decisivo, in rapporto al sistema gerarchico delle fonti normative, alla chiusura del dibattito dottrinale sull'art. 7, c. 2 della Costituzione, il quale «non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto». La Consulta dilatava l'area della competenza statale, affermando che tale articolo «giacché [...] riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato»²⁷⁶. Nonostante la Corte costituzionale accogliesse la tesi della “costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi”, garantendo le norme concordatarie in questione, tra cui quelle relative al matrimonio, il loro esplicito richiamo in Costituzione, quale strumento di disciplina dei rapporti fra le due Parti,

²⁷⁵ PIETRO GISMONDI, *I principi della recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1971, pp. 204 ss.; GUIDO SARACENI, *Primi diretti contatti della Corte Costituzionale con l'art. 7 della Costituzione: sentenze n. 30, 31, 32*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1971, pp. 212 ss.

²⁷⁶ Una parte della dottrina obiettava che la categoria dei “principi supremi”, oltre ad essere di difficile delimitazione, non è mai stata presa in considerazione dai Costituenti, che definirono piuttosto dei “Principi fondamentali”, tra i quali, peraltro, vi era l'articolo 7. Ad esempio, Orio Giacchi, scriverà che consentire all'attività interpretativa della Corte Costituzionale di individuare altri principi, appunto “supremi”, significava riconoscerli un'attività di legislatore costituzionale non prevista dall'ordinamento italiano. Ciononostante, la categoria dei principi supremi è ormai accettata nei giudizi di costituzionalità. Cfr. ORIO GIACCHI, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e garanzie costituzionali*, in Id., *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 319 ss.

non fu sufficiente ad arginare i rilievi di illegittimità e le istanze di riforma della disciplina concordataria²⁷⁷.

Una seconda questione aperta riguardava i dubbi di legittimità costituzionale del sistema dell'automatismo, quale caratterizzante l'art. 34 del Concordato.

Con la sentenza n. 31, la Suprema Corte respingeva l'ipotesi che il sistema concordatario "negasse" il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Nel merito, veniva dichiarata non fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma dell'art. 7 della l.m. del 1929 stabiliva che «3. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile; 4. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare». A proposito del matrimonio tra affini di primo grado contratto previa dispensa canonica, la norma denunciata non ammetteva che, per la ragione dell'affinità dei nubendi, potesse «promuoversi opposizione alle pubblicazioni richieste per il matrimonio concordatario, volendo rispettare le basi confessionali sulle quali si fonda la dispensa di diritto canonico relativa agli impedimenti al matrimonio». Secondo la Consulta, per contro, «Basi diverse ha essenzialmente il sistema della dispensa dagli impedimenti al matrimonio civile, informato, com'è, a valutazioni esclusivamente laiche, dalle quali possono razionalmente risultare difformità di determinazioni normative». Ciò considerato in diritto, secondo la Corte neppure si vedeva come la celebrazione del matrimonio fra affini di primo grado, che il codice di diritto canonico consente, previa dispensa, potesse ledere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale». In particolare, riguardo al principio di eguaglianza, si ritenne che «La normativa concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito

²⁷⁷ ARTURO CARLO JEMOLO, *Primo confronto della Costituzione con il Concordato*, in "Rivista italiana di Procedura civile", 1971, pp. 299 ss. Sara Domianello scriverà che, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale «è vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato». SARA DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 337.

del disposto del menzionato art. 7; per cui la differenza di regime riscontrabile tra matrimonio civile e matrimonio concordatario non integra di per sé un'illegitima disparità di trattamento». A giustificare la differente disciplina si adduceva che «la diversità di confessione dei cittadini di un medesimo Stato è una realtà storica e allora non crea situazioni di privilegio o autoritarie disparità il tenere conto delle più importanti espressioni e dei riti di ciascuna confessione». Riguardo alle differenze tra i regimi matrimoniali, in definitiva, la Corte costituzionale le giustificava alla luce del principio di libertà, rimarcando che i cittadini avevano la libertà di scelta in ordine al rito con cui celebrare il matrimonio²⁷⁸.

A differenza delle due precedenti, che introducevano la novità dei “principi supremi”, senza intaccare il sistema concordatario, la sentenza n. 32 comincia ad erodere la competenza dell'ordinamento canonico in materia di trascrizione. La Suprema Corte, infatti, dichiarava l'art. 16 della l.m. del 1929 – «La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile» – in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove non consente l'impugnazione della trascrizione nell'ipotesi di incapacità naturale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale discendeva da una “sottigliezza interpretativa”²⁷⁹, secondo cui la persona in stato di incapacità naturale subirebbe le conseguenze di un atto di scelta non liberamente determinato tra il matrimonio concordatario e il matrimonio civile. Ad avviso della Corte, quando le parti scelgono tra matrimonio civile e concordatario, pongono in essere un atto giuridico regolato dalla legge italiana, il quale, come tale, doveva essere compiuto da soggetti capaci di intendere e di volere. Di conseguenza, la sentenza n. 32, che in astratto non toccava la sovranità dell'ordinamento canonico, nella realtà, finiva per limitare l'automatismo, estendendo l'intrascrivibilità al matrimonio concordatario al caos di inca-

²⁷⁸ LORENZO SPINELLI, Riflessioni sulla sentenza n. 31/1971 della Corte Costituzionale in materia concordataria, in *“Diritto ecclesiastico”*, I, 1971, pp. 228 ss.

²⁷⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *I Patti lateranensi* e i «*principi supremi dell'ordinamento costituzionale*», in *“Giurisprudenza italiana”*, I, 1982, pp. 955 ss.; SALVATORE BERLINGÒ, *Atto di scelta del rito e problemi di giurisdizione matrimoniale*, in *“Diritto ecclesiastico”*, I, 1987, pp. 44 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il matrimonio concordatario tra disciplina pattizia e Corte Costituzionale*, in *“Diritto ecclesiastico”*, I, 1987, pp. 213 ss.

pacità di intendere e volere²⁸⁰. In particolare, la sentenza precisava:

La censura d'incostituzionalità dell'art. 16 appare fondata se venga valutata nei termini in cui risulta prospettata dall'ordinanza di rimessione, nel senso cioè che la questione sia da esaminare con riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale. Non è dubitabile che l'art. 34 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullità dei matrimoni, abbia introdotto una differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta fra i due riti sia consentita solo ai cittadini legittimati dal diritto canonico a procedere a matrimonio religioso. Tuttavia tale discriminazione non configura una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perché la discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante. È però da aggiungere che condizione necessaria per poter affermare la validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve considerarsi il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito. L'esame da compiere si accentra pertanto nello stabilire i criteri in base ai quali siano da valutare i requisiti di validità della scelta medesima: criteri che non possono non desumersi, secondo i principi consacrati nell'art. 17 delle preleggi, dal diritto statale dell'aspirante alle nozze. [...] Sicché, ove si riesca a dimostrare che una persona, nel momento della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa anche se transitoria, verrebbe a mancare il fondamento della validità della scelta del matrimonio canonico da lei contratto, con le necessarie conseguenze circa la trascrivibilità di questo.

Sulle tre sentenze pronunciate dalla Corte – e sulle ordinanze nn. 33, 34 – intervenne sulle pagine de “La Civiltà Cattolica”, il 20 marzo, anche padre Lener esprimendo, contro certi “affrettati giudizi” comparsi sui giornali i primi giorni di marzo, la soddisfazione per le decisioni assunte, anche perché idonee ad orientare le previste trattative per la revisione bilaterale del Concordato. Non mancarono, certo, anche le perplessità, in particolare sulla sentenza n. 30:

²⁸⁰ CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 1 marzo 1971, n. 32*, in “Giurisprudenza Italiana” I, 1971, pp. 626 ss; Cfr. CARLO LAVAGNA, *Prime decisioni della Corte sul Concordato*, in “Giurisprudenza Italiana”, I, 1971, pp. 630 ss.

[...] domandiamoci con tutta chiarezza: quale specie di “diritto” e con quale precisissimo contenuto ha prodotto l'art. 7? Ovvìa pare la risposta alla prima domanda, trattandosi di una norma costituzionale e, per di più insita tra “i principi fondamentali” della Carta repubblicana: trattasi evidentemente di *diritto interno*, costituzionale; anzi di un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale dello Stato, emanato da questo nell'esercizio del sommo e più radicale suo potere sovrano, quello costituente. Come siffatta norma, siffatto “diritto”, possa violare i principi supremi dello stesso ordinamento costituzionale dello Stato non è dato vedere. Ancora meno si riesce a scorgerlo quando si esamini che il preciso contenuto di quel secondo comma dell'art. 7, che viene pur logicamente *dopo* l'affermazione della propria sovranità ed indipendenza, che lo Stato fa nei confronti della Chiesa cattolica. Il contenuto, invero, è semplicemente questo, che per ogni modifica dei Patti Lateranensi non accettata dalla Chiesa, lo Stato deve procedere con una legge di revisione costituzionale²⁸¹.

I lavori per la revisione del Concordato, che in realtà erano ripresi lentamente e sottotono, ebbero un'accelerazione il 7 aprile, dopo che il presidente del Consiglio dei ministri, Emilio Colombo, a seguito delle pressanti insistenze di molti deputati, fu chiamato a riferire sugli orientamenti del Governo, sui lavori della Commissione Gonella e sullo stato della trattativa con il Vaticano. Furono, infatti, presentate otto mozioni da parte dei gruppi parlamentari comunisti, missini, socialproletari, socialisti, socialdemocratici, liberali e democristiani. A parte l'invito dell'MSI a «evitare ad evitare qualsiasi passo che, intaccando la validità del trattato, riaprirebbe la controversia temporale con la Santa Sede, e ad adeguarsi puntualmente al principio di *stare pactis* consacrato dall'articolo 10 comma primo della Costituzione», e la richiesta rivolta al Governo dal PSIUP di impegnarsi «a riferire tempestivamente sui risultati sino ad ora conseguiti e ad avviare l'alternativa di un procedimento di abrogazione del concordato», le altre mozioni sostanzialmente convergono nei contenuti e nei propositi. Vi furono anche tre interpellanze presentate dai missini, repubblicani e dall'on. Fortuna²⁸². Quest'ultimo, con il consueto ordine giuridi-

²⁸¹ SALVATORE LENER, *Corte Costituzionale, Concordato, divorzio*, in “La Civiltà Cattolica”, CXXII, 2898, 20 marzo 1971, p. 531.

²⁸² *Mozioni (Discussioni) e interpellanze (Svolgimento) sulla revisione del Concordato del 7 aprile 1971*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1971, pp. 27640-27729. Cfr. ALESSANDRO COLETTI, *Il divorzio in Italia*, Edizioni Samonà e Savelli, Roma, 1973, pp. 165-166.

co e politico chiedeva se, gli accadimenti degli ultimi anni, non dovessero far riconsiderare i passi da compire:

se [...] il Governo non ritenga opportuno esporre compiutamente al Parlamento le linee generali dell'azione da intraprendersi, apparendo obiettivamente superato da rilevanti fatti nuovi (legge 1° dicembre 1970, n. 898, e sentenze recentissime della Corte costituzionale), ogni parziale studio della commissione Gonella, studio comunque non impegnativo ma meramente orientativo per il Governo; per sapere inoltre se, pur senza indirizzarsi esclusivamente – per ora – sull'abrogazione consensuale del concordato, il Governo intenda impegnare una seria consultazione con il Vaticano anche per porre le basi di un regime di separazione tra Stato e Chiesa; per sapere ancora quali conclusioni sarà in grado di trarre nella ipotesi, non improbabile, di una impossibilità di ottenere da controparte le profonde modificazioni del trattato e del concordato imposte dal mutare dei tempi e dalla applicazione dei principi costituzionali; per sapere se intenda mantenere inalterata la posizione ufficiale dello Stato sulla non rilevanza della avvenuta introduzione del divorzio in Italia sulle disposizioni dell'attuale articolo 34 del concordato ed in particolare se – in ogni caso – la nota italiana del 30 maggio 1970 inviata a controparte rimanga il fondamento dell'azione politica governativa in questo settore anche dopo le dimissioni del ministro Reale; per sapere inoltre se il Governo italiano non ritenga necessario preliminarmente far presente al Vaticano la grave contraddizione esistente fra eventuali serene trattative sui rapporti tra Stato e Chiesa ed i fortissimi contrasti inevitabilmente esplosivi a brevissima scadenza nel paese per lo scoperto appoggio di vescovi e cardinali e di organizzazioni cattoliche a gruppi oltranzisti che stanno in questi giorni attivandosi per un referendum abrogativo della legge introduttiva del divorzio in Italia, cercando di legittimare lo scontro tra un preteso paese reale cattolico ed un Parlamento che, per essere troppo laico, apparirebbe solo nominalmente rappresentativo del popolo italiano.

Dopo la relazione del Presidente del consiglio sulle conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione Gonella, le repliche dei firmatari, tra cui quelle di Leonilde Jotti (PCI), Renato Ballardini (PSI), Antonino Tripodi (MSI), Franco Boiardi (PSIUP), Eugenio Scalfari (indipendente nel PSI), Flavio Orlandi (PSDI), Aldo Bozzi (PLI), Giulio Andreotti (DC), Oronzo Reale (PRI), Loris Fortuna (PSI), Morgana (Gruppo misto), l'intervento di Alfredo Covelli, per rimarcare che il Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica era stato contrario alla discussione, al termine della seduta, la Camera approvò il seguente ordine del giorno, a firma Andreotti, Bertoldi, Orlandi, La Malfa, Jotti e Taormina:

La Camera, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio; ritenuta l'opportunità di apportare al Concordato con la Santa Sede le modifiche dettate dalle esigenze di armonizzazione costituzionale, dalla evoluzione dei tempi e dallo sviluppo della vita democratica; accertata la disponibilità della Santa Sede alla trattativa; invita il Governo a promuovere il relativo negoziato, mantenendo i contatti con le forze parlamentari, come dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e riferendo conclusivamente alle Camere prima della stipulazione dell'accordo di revisione.

Al di là del comune interesse a conoscere che impegni che il Governo si era assunto, quattro anni prima, di preparare e avviare la trattativa con la Santa Sede, il dibattito alla Camera dei deputati aveva riproposto l'eterna dialettica, dentro la sinistra italiana, tra filo ed anti-concordatari, pianamente espressa nelle differenti posizioni del Partito comunista e della sinistra laica, ad esempio quella incarnata da Scalfari, il quale interpretava la "mozione revisionista" come un'operazione tendente «alla Shangi-là, cioè ad esibire il cadavere, in modo che ci si pianga su e sia fatta la necessaria operazione di sepoltura».

Poiché la proposta di revisione del Concordato comincia, finalmente, a maturare, il Presidente del Consiglio, Emilio Colombo, dando seguito al voto espresso dalla Camera dei deputati nell'ordine del giorno, a partire dal 28 maggio, riceve in separato colloquio gli esponenti dei Gruppi parlamentari, ai quali assistono l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede e il Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, Bruno Bottai, per consentire una più ampia esposizione dei punti di vista sul tema della revisione del Concordato²⁸³. L'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Pompei, in attuazione degli impegni programmatici, avvia la predisposizione di alcuni «Principi programmatici», in riferimento al matrimonio, dichiara che «Se si addivene a una revisione del Concordato, la materia regolata dall'art. 34 richiede una riforma profonda»²⁸⁴.

Durante il 1971, non vi era uniformità di giudizio sulla compatibilità tra la legge sul divorzio e il Concordato né nella dottrina né nella giurisprudenza²⁸⁵.

²⁸³ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 121-134.

²⁸⁴ Ivi, pp. 163.

²⁸⁵ AUGUSTO BARBERA, ANDREA MORRONE, *L'istituto del referendum*, in G. De Rosa, G.

Il 5 luglio, la Corte Costituzionale interviene con la sentenza n. 169 sulla legge n. 898/1970, la quale oltre allo scioglimento dei matrimoni civili, all'art. 2 prevedeva la cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatario, regolato cioè dal diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile. Contro la norma, la Chiesa Cattolica aveva reagito giudicandola un *vulnus* al Concordato.

Ci si chiedeva, in primo luogo, se la stipula del Concordato avesse imposto al legislatore italiano l'obbligo di non introdurre il divorzio, avendo riconosciuto la sacramentalità e, quindi, l'indissolubilità del matrimonio canonico, trascritto in virtù dell'art. 34. Si trattava di decidere se la legge n. 898/1970, pur limitandosi a far cessare gli effetti civili, fosse o meno una violazione della sovranità della Chiesa Cattolica nell'ordine spirituale, proclamata dall'art. 7 della Costituzione.

In secondo luogo, si poneva la questione se la legge sul divorzio violasse o meno l'art. 34 del Concordato, rispetto alla riserva di giurisdizione sulla nullità dei matrimoni concordatari, riconosciuta ai Tribunali ecclesiastici, determinando altresì la coesistenza della giurisdizione ecclesiastica e della giurisdizione civile.

Non essendo pervenuto a soluzione il conflitto politico all'interno del parlamento e diplomatico tra lo Stato italiano e la Santa Sede, della questione fu, quindi, investita la Corte costituzionale presieduta da Francesco Paolo Bonifacio.

La Consulta intervenne sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 898/1970, in seguito al giudizio promosso, il 20 aprile 1971, dall'ordinanza del Tribunale di Siena, sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato: «la norma denunciata, ammettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avrebbe spezzato il nesso inscindibile tra tali effetti e la natura indissolubile del matrimonio canonico, violando così l'obbligo assunto dallo Stato di mantenere permanenti gli effetti medesimi. Tale innovazione, essendo contenuta in una legge ordinaria, non preceduta da accordi con la Santa Sede, avrebbe prodotto una modificazione dei Patti Lateranensi senza il procedimento di revisione costituzionale richiesto dal ripetuto art. 7 e dall'art. 138 della Costituzione».

La Corte costituzionale giudicò la questione di illegittimità costituzionale infondata, ritenendo gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede concordataria come limitati al solo atto (*matrimoniam in fieri*) e non a al rapporto (*matrimonium in facto esse*). Con ciò, si restringeva l'esclusività della giurisdizione al solo momento costitutivo del giudizio sulla validità o nullità del matrimonio, escludendo l'estensione al rapporto coniugale e ad eventuali pronunce, come quelle di divorzio, sul suo mantenimento o il suo venir meno nell'ordinamento italiano.

L'art. 2 della legge n. 898/1970 faceva solo cessare gli effetti civili attribuiti e disciplinati dallo Stato, anche al matrimonio concordatario, senza incidere per nulla sulla validità e sulla permanenza del vincolo sacramentale, del quale unico giudice rimaneva sempre la Chiesa Cattolica. Per cui, conseguentemente, l'accertamento di una delle cause previste per giustificare lo scioglimento del matrimonio comportava la cessazione degli effetti civili anche tra i coniugi legati tra loro dal matrimonio concordatario. Come si legge nelle considerazioni di diritti, redatte dal Giudice relatore, Dott. Giuseppe Verzì, il Concordato non impegnava lo Stato italiano a stabilire l'indissolubilità del matrimonio, in quanto:

2. L'infondatezza della questione deriva dal rilievo che con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. [...] Con ciò l'ordinamento italiano non ha operato una recezione della disciplina canonistica del matrimonio, limitandosi ad assumere il matrimonio, validamente celebrato secondo il rito cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, quale presupposto cui vengono ricollegati gli identici effetti del matrimonio celebrato davanti agli ufficiali di stato civile. Non può argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacché l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede [...] ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilità, esso sia stato altresì riconosciuto come produttivo di effetti civili dallo Stato. Ed infatti l'espressione più non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] 3. Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato. Del resto, poiché l'art. 7 della Costituzione afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranità di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva risultare da norma espressa,

e, in mancanza di questa, non è desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto più che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranità²⁸⁶.

La sentenza fu ampiamente dibattuta dalla dottrina, con argomenti contrastanti. Per l'incostituzionalità si pronunciarono Petroncelli, Ziino, Satta, Finocchiaro²⁸⁷, e vent'anni prima, Esposito aveva sostenuto che, poiché l'indissolubilità del matrimonio godrebbe per lo meno della limitata garanzia offerta alle norme concordatarie dall'art. 7 della Costituzione, per estendere il divorzio al matrimonio concordatari sarebbe stata necessaria una revisione costituzionale²⁸⁸.

Altri, come la Consulta, ritennero il rilievo di incostituzionalità infondato²⁸⁹.

Il 19 giugno, Sergio Cotta, Francesco Guerrieri, Gabrio Lombardi e Tommaso Mauro del CNRD presentarono presso l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, la richiesta di votazione popolare per l'abrogazione totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Il mondo cattolico stava preparandosi allo scontro frontale per la difesa di valori giudicati non negoziabili.

In un articolo pubblicato trent'anni dopo l'approvazione della legge, Gian Maria Vian, direttore de "L'Osservatore Romano", descriveva quale fosse allora, dal punto di vista della Santa Sede, l'"ingarbugliatissima" situazione riguardo alle iniziative intraprese per contrastare il divorzio: la

²⁸⁶ CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 5 luglio 1971, n. 169: Matrimonio concordatario e divorzio (art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898)*, in "Foro italiano", I, 1971, pp. 19 ss.

²⁸⁷ MARIO PETRONCELLI, *I matrimoni religiosi e la Corte costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", 1971, pp. 183 ss.; DIEGO ZIINO, *Su un profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 1-12-1970, n. 898*, in "Diritto di famiglia", 1972, pp. 880 ss.; SALVATORE SATTA, *Concordato e divorzio*, in "Quaderni di diritto e procedura civile", III, 1970, pp. 116 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Divorzio e Concordato fra Cassazione e Corte costituzionale*, in "Giurisprudenza italiana", IV, 1972, pp. 121 ss.

²⁸⁸ CARLO ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1954, p. 139.

²⁸⁹ SERGIO LARICCIA, *La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge sul divorzio: "manifesta infondatezza" e motivazione "superflua"*, in "Giurisprudenza italiana", I, 2, 1971, pp. 981 ss.; CARLO ALBERTO FUNAIOLI, *Concordato, Corte costituzionale e divorzio*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1972, pp. 438 ss.; RAFFAELE BOTTA, *Matrimonio concordatario e divorzio di fronte alla Corte Costituzionale*, in Cattedra di diritto ecclesiastico dell'Università di Roma, *Studi sul divorzio*, Cedam, Padova, 1972, pp. 81 ss.

legge era stata oramai approvata, le firme per il referendum depositate e le trattative per una revisione della legge, che avrebbero evitato la consultazione referendaria del tutto vanificate dalla “lotta intestina” nella Democrazia Cristiana per l’elezione imminente del Presidente della Repubblica. In questa situazione, il 21 novembre, Paolo VI annota su un foglietto le riflessioni sul da farsi: «Allo stato presente delle cose, penso che sia dovere e interesse attenersi alla difficile, ma lineare prova del referendum, anche se dubbio ne sia il risultato. È un rischio audace, ma che dà credito a chi lo affronta per lealtà democratica e cristiana, e che impegna ogni corrente di sana ispirazione morale a dare fiducia a chi lo affronta con franchezza politica, e obbliga la coscienza cattolica del Paese a ritrovare energia ed unità»²⁹⁰.

Il tentativo di trovare un compromesso tra le forze divorziste e cattoliche stava diventando più urgente perché i comunisti volevano inserirsi nella maggioranza. In questa ottica si deve comprendere la proposta di disegno di legge n. 2014, rubricata “Nuova disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, presentata, il 2 dicembre, dalla senatrice Tullia Caretoni Romagnoli eletta nelle liste del PCI come indipendente, che rendeva il procedimento per ottenere il divorzio più macchinoso, difficile e soggetto a espedienti dilatori, come quello che prevedeva l’allungamento dei tempi processuali in caso di opposizione da parte del coniuge cattolico. La proposta, concordata con i partiti laici, ad eccezione del Partito Repubblicano, fu accantonata per il rifiuto della Democrazia Cristiana, in quel periodo tentata dalla “svolta a destra” che aveva portato, tra l’altro, il 24 dicembre, all’elezione di Sergio Leone alla Presidenza della Repubblica. La nuova linea avrebbe previsto il rifiuto di trovare una soluzione che evitasse un referendum che la Corte di cassazione, aveva dichiarato legittimo, il 9 dicembre, entusiasmato i militanti CNDR, fermamente contrari ad ogni proposto di modifica della legge, come quella presentata dalla Caretoni Romagnoli²⁹¹. Alcuni anni dopo, Amintore Fanfani ricordava l’episodio assicurando che

²⁹⁰ GIOVANNI MARIA VIAN, *Montini e il divorzio trent'anni dopo*, cit., p. 105.

²⁹¹ Pochi giorni dopo, il quindicinale del CNDR invitava «l'attuale classe politica a non tentare con iniziative fraudolente di bloccare il referendum che la Costituzione prevede quale espressione della sovranità popolare». COMITATO NAZIONALE PER IL REFERENDUM SUL DIVORZIO, *Notiziario del CNDR*, 20, 16 dicembre 1971.

La DC non prese posizione aprioristicamente negativa, e si disse disponibile a collaborare a decisioni che, senza farle rinnegare il suo permanente convincimento antidivorzista, potessero raggiungere tre obiettivi: correggere sostanzialmente la legge Fortuna nel punto saliente; attenuare, più di quanto poté essere fatto con gli emendamenti proposti dall'allora senatore Leone e votati anche dai democristiani, i persistenti gravi difetti in punti secondari della legge Fortuna; e rendere impossibile con procedure riscontrate legittime dalla Corte di Cassazione la celebrazione del *referendum*. Ma [...] le condizioni necessarie ad una cooperazione della DC non si verificarono e il progetto Carrettoni decadde per la fine della legislatura²⁹².

Il 25 gennaio 1972, la sentenza n. 10 della Corte costituzionale, giudice relatore Michele Fragali, dichiarando altresì irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il divorzio, pronunciava l'ammissibilità della richiesta presentata dal CNRD di referendum popolare per l'abrogazione totale della legge Fortuna. Sul versante opposto, il 23 febbraio, alla Camera dei Deputati, Lelio Basso presentava una proposta di revisione costituzionale per modificare gli articoli 7-8 della Costituzione, che comunque non avrà fortuna parlamentare²⁹³.

Con il decreto del 27 febbraio, il Presidente della Repubblica indisse il referendum abrogativo della legge Fortuna, tuttavia decretando il giorno successivo la fine della V Legislatura, con lo scioglimento della Camere, la prima volta che accadeva nella storia repubblicana. Questa decisione politicamente condivisa dalle forze di maggioranza fece slittare la celebrazione del referendum, che sarebbe dovuta avvenire tra il 15 aprile e il 15 giugno dello stesso anno. In quel periodo di transizione, al Governo Colombo seguì il primo esecutivo presieduto da Giulio Andreotti, un monocoloro DC, che rimase in carica dal 17 febbraio al 26 giugno, accompagnando la celebrazione delle elezioni politiche del 7 maggio, che i radicali e la LID definirono "truffaldine", pronunciandosi per l'astensione dal voto²⁹⁴.

L'esito delle consultazioni confermò il consenso elettorale della Democrazia Cristiana (38,66%), la tenuta del PCI (27,15) e dei socialisti

²⁹² *Un'inutile crisi di governo: da Rumor a Rumor*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 3971, 6 aprile 1974, p. 61.

²⁹³ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 139-143.

²⁹⁴ GIANFRANCO SPADACCIA *Dove porta la paura del referendum*, in "La Prova radicale", 2, 1972, pp. 17-22.

(9,61%) e socialdemocratici (5,14) che ottennero circa gli stessi voti del disciolto PSU, il declino del PSIUP, il fallimento della lista de "Il Manifesto" e la crescita del MSI (8,67%). I risultati riconsegnarono al centro-sinistra la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari e al governo Andreotti II, sostenuto da una coalizione DC, PSDI e PLI, le stesse questioni irrisolte riguardo al rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica.

Si giunse così al 22 settembre, quando Paolo VI, in occasione della visita del Presidente Leone in Vaticano, pronunciò un discorso in cui si diceva fiducioso che lo Stato italiano avrebbe rispettato le disposizioni concordatarie, mentre la Santa Sede era disposta ad esaminare l'opportunità di quelle revisioni bilaterali del Concordato, suggerite dalle mutate situazioni e nuove esigenze dei tempi:

Signor Presidente [...] Sappiamo altresì dei sentimenti di affettuosa e cordiale considerazione che Ella nutre per noi personalmente e per la nostra pochezza. Desideriamo darle pubblica conferma, in questa solenne occasione, che tali sentimenti, accompagnati da sincero apprezzamento, per le Sue esimie doti di uomo, di cristiano, di studioso, di statista, sono da noi sinceramente contraccambiati. Ma, al di là della Sua persona, e da Lei degnamente rappresentato, ci è caro vedere oggi particolarmente a noi vicino l'intero popolo italiano, del quale ci è gradito accogliere il saluto ed al quale ricambiamo i voti di ogni bene. La storia – ma perché non dire la Provvidenza? – ne ha legato in tanta misura le vicende a quelle del Papato, da quando l'umile Pescatore di Galilea è approdato nel cuore dell'impero romano e vi ha posto la sua Cattedra di Pastore dell'Urbe e dell'orbe. Prerogativa singolare, per chi crede nel carattere divino della Chiesa di Cristo, ed anche, pensiamo, per chi ha il senso degli altissimi valori umani dei quali è portatrice la civiltà cristiana; ma non privo di oneri; non scevro, certo, di responsabilità. [...] Da un ormai notevole numero di anni i rapporti fra la Santa Sede e l'Italia, che avevano conosciuto, nelle epoche precedenti, periodi di aspre tensioni e di dolorose rotture, si sono composti in un'equa armonia la cui validità sembra confermata dal suo stesso perdurare nei profondi variazioni che la situazione italiana ha sperimentato nel frattempo, e che il nuovo Stato democratico ha assunto fra le norme fondamentali che ne sostengono l'esistenza. Tale armonia, ed i Patti solenni che ne costituiscono la base giuridica, la Santa Sede intende, per parte sua, fedelmente rispettare ed anzi promuovere, in spirito di riguardosa amicizia: fiduciosa che anche da parte dello Stato Italiano non mancherà un identico intento, non solo per quel che riguarda le disposizioni del Trattato, ma altresì per la esatta applicazione ed interpretazione delle norme – non meno essenziali ad assicurare regolarità e cordialità di rapporti – del Concordato. Circa quest'ultimo la Santa Sede si è detta e si ripete disposta ad esaminare, d'intesa con il Governo

italiano e con aperta e sincera volontà, l'opportunità di quelle revisioni bilaterali che siano suggerite dalle mutate situazioni e dalle nuove esigenze dei tempi. Ancor più, però, che su strumenti giuridici, la Santa Sede vuole fondare la sua fiducia di sempre migliori, più cordiali e più positivi rapporti con l'Italia sui sentimenti cattolici del suo popolo, sull'impegno dei suoi governanti nel rispondere alle legittime attese dei cittadini, sul rispetto delle libertà e dei diritti che la Costituzione dello Stato solennemente ed ampiamente assicura²⁹⁵.

Il Presidente Leone rispose affermando che la revisione bilaterale del Concordato, attuata in un clima di equa armonia, avrebbe rafforzato la pace religiosa²⁹⁶.

La questione che nell'autunno ebbe immediato risalto sulla stampa, suscitando un vivace dibattito anche tra i costituzionalisti, riguardava la data della consultazione referendaria, già spostata a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. La vicenda è ben riassunta da Augusto Barbera e Andrea Morrone:

La legge, infatti, si limita a stabilire, con formula non chiarissima, che in caso di fine anticipata della legislatura, i «termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data dalla elezione». La soluzione interpretativa non era priva di conseguenze, in quanto da essa dipendeva lo svolgimento del referendum nella primavera del 1973 o in quella del 1974. Sull'argomento si confrontarono autorevoli studiosi: Alessandro Pizzorusso, Leopoldo Elia, Paolo Barile, Carlo Lavagna e Giuseppe Branca sostennero la tesi dello slittamento del voto nel 1974; mentre Aldo M. Sandulli, Francesco D'Onofrio, Marco Devoto, Virgilio Andrioli, Serio Galeotti ritennero prevalenti gli argomenti per lo svolgimento nel corso del 1973²⁹⁷.

La discussione, rimasta insoluta, fu proseguita nei giorni seguenti con gli interventi favorevoli allo slittamento dei parlamentari Ballardini, Basli-

²⁹⁵ PAOLO VI, *Discorso di Paolo VI al Presidente della Repubblica Italiana del 22 settembre 1972*, in "L'Osservatore Romano", 23 settembre 1972.

²⁹⁶ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 102.

²⁹⁷ AUGUSTO BARBERA, ANDREA MORRONE, *L'istituto del referendum*, in G. De Rosa, G. Monina, Italy (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Sistema politico e istituzioni*, cit., p. 337. Nel testo vi sono tutti i riferimenti agli articoli pubblicati sui quotidiani.

ni, Carrettoni, Granelli, Spagnoli e Spadolini e quello contrario di Gabrio Lombardi²⁹⁸.

In quel momento storico significativo di una temperie fortemente conflittuale, ma ricca di stimolanti riflessioni, tra il 30 novembre e il 2 dicembre, a Siena, si svolse il I Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico sul tema "Individui gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico". Nella discussione emerse la proposta di revisione costituzionale presentata a febbraio da Lelio Basso. Come ricorda Francesco Margiotta Broglio «In quel convegno, alle due relazioni di apertura di Anna Ravà e di Pietro Rescigno si contrappose quella di Orio Giacchi, che rappresentò l'ultima organica difesa del sistema concordatario minacciato dalle ipotesi di lasciare cadere in desuetudine le norme concordatarie»²⁹⁹.

Il 14 dicembre, la Corte Costituzionale pronunciò la sentenza n. 195 sul cosiddetto "caso Cordero", con cui fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del Concordato – il quale disponeva che la nomina dei professori dell'Università Cattolica dovesse essere preceduta dal nulla osta della Santa Sede – in riferimento agli artt. 3, 7, 19, 33 della Costituzione. Tralasciando il merito della vicenda e delle considerazioni di diritto, la decisione della Consulta destò scalpore nell'opinione pubblica e, giustamente, Sara Domaniello ritenne che "potenziava" il contenuto delle disposizioni pattizie³⁰⁰.

All'inizio del 1973, mentre i fronte antidivorzista si preparava alla battaglia referendaria³⁰¹, il governo Andreotti, confortato dal parere favorevole del Consiglio di Stato sull'applicazione dell'articolo 34 della legge sul referendum, richiesto il 30 gennaio ed emanato il 24 febbraio, riuscì a far slittare la data al 12-13 maggio 1974, nella speranza che il rinvio fosse utile a trovare un compromesso³⁰², suscitando discussioni animate sulle pa-

²⁹⁸ Cfr. *Si può evitare il referendum?*, in "Sette giorni", 8 ottobre 1972, pp. 218 ss.; *Referendum: sottolineati i rischi di uno scontro*, in "l'Unità", 8 ottobre 1972; GIUSTINO D'ORAZIO, *La data del referendum sulla legge del divorzio*, in "Diritto e società", I, 1, 1973, pp. 218 ss.

²⁹⁹ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Il concordato nel dibattito giuridico italiano*, cit., pp. 93-94.

³⁰⁰ SARA DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, cit., p. 254.

³⁰¹ Cfr. *Il Referendum per il divorzio sembra ormai inevitabile*, in "Il Corriere della Sera", 3 gennaio 1973.

³⁰² SERIO GALEOTTI, *L'ultimo ostacolo all'operatività del referendum abrogativo, la de-*

gine dei quotidiani dei giorni seguenti³⁰³. Il Presidente della Repubblica, Leone, si attenne alla tesi secondo la quale egli non poteva intervenire per la nuova indizione prima della scadenza del 365° giorno. In tal modo, non era possibile far svolgere il referendum nel 1973, dato che le consultazioni devono svolgersi fra il 15 aprile e il 15 giugno, e in quella occasione sarebbero mancati i 45 giorni necessari ai vari adempimenti di legge³⁰⁴.

Il 3 marzo, Giovanni Spadolini pubblicò un provocatorio articolo, in cui sfida sfidava la Santa Sede sul terreno della comprensione dei tempi moderni, invitandola a rinunciare volontariamente a quelle norme che sono anacronistiche e ormai condannate dalla Costituzione e, ancora di più, dal sentimento comune: le famose “foglie secche” che cadono da sole, di cui aveva parlato Jemolo. Il leader repubblicano, poi, suggeriva ai rappresentanti del Vaticano un «colpo di fantasia», «un colpo d’ala», ricordando loro il paragrafo della *Gaudium et Spes* che invitava la Chiesa «a non riporre più le speranze nei privilegi offerti dalla società civile, anzi a rinunciare all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constataste che il loro uso potesse far dubitare della propria testimonianza»³⁰⁵.

A seguito dei cosiddetti “Accordi di Palazzo Giustiniani” tra i maggiori leader della DC, quali Fanfani, Moro e Rumor, dopo il XII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Roma tra il 6 e il 10 giugno, Amintore Fanfani viene segretario politico del partito e Giulio Andreotti rassegna le dimissioni da Presidente del consiglio, aprendo alla formazione del Governo Rumor IV, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra DC, PSI, PSDI, e PRI. Il 7 luglio, nelle dichiarazioni programmatiche, Rumor accenna alla volontà del Governo di continuare con la Santa sede la riconsiderazione di alcune clausole del Concordato, in rapporto alla evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica-

terminazione della nuova data del referendum sulla legge del divorzio indetto e poi sospeso, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 1157 ss.

³⁰³ Cfr. *Divorzio. Al 1974. Il referendum (questo il parere del Consiglio di Stato)*, in “Il Giorno”, 27 febbraio 1973; *Prevalgono i consensi al rinvio del referendum (dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato)*, in “Il Corriere della Sera”, 28 febbraio 1973.

³⁰⁴ PAOLO BARILE, *Referendum*, in *Enciclopedia Italiana, IV. Appendice*, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, Roma, 1981.

³⁰⁵ GIOVANNI SPADOLINI, *Un Concordato da abbandonare*, in “La Stampa”, 3 marzo 1973. Cfr. COSIMO CECCUTI, *Giovanni Spadolini e il suo contributo alla riforma del Concordato*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 120.

ca³⁰⁶. Come riferirà successivamente “La Civiltà Cattolica”, il segretario della DC venne a conoscenza dell’orientamento di alcuni “partiti divorzisti” a tentare la revisione della legge Fortuna, in modo da evitare il referendum, manifestando pubblicamente così le riflessioni che muovevano la direzione democristiana:

Per mesi, egli ha detto, abbiamo prestato la dovuta attenzione a quanto veniva proposto. Dopo non piccolo travaglio, non attendendoci al nostro personale e fallibile giudizio, ma a quello, del resto convergente, dei democristiani dal voto del partito e del parlamento chiamati a posti preminenti del governo e dei gruppi parlamentari, e giovandoci anche della collaborazione di chi già nel ‘71 in analoghe circostanze fu sperimento come acuto possibilità costruttiva, siamo dovuti giungere a costatare, e a far conoscere, che non era possibile per noi prestare consensi diretti od indiretti a tutto quello che occorreva per sostituire la legge Fortuna raggiungendo il duplice scopo di conservare il divorzio e di evitare il referendum che contro il divorzio è stato richiesto. Contemporaneamente però potevamo costatare e far conoscere la persistente possibilità per la DC di concorrere a ridurre i cattivi effetti, per la società, per il coniuge non colpevole e per i figli, che – malgrado la nostra contrarietà – il mantenimento del divorzio potesse continuare a produrre³⁰⁷

Dopo l’estate le forze politiche italiane doverono fare i conti con il golpe cileno dell’11 settembre e la guerra arabo-israeliana del Kippur, che provocherà la conseguente crisi petrolifera del 1974. In seguito alla presa del potere di Augusto Pinochet, il Segretario del PCI, Enrico Berlinguer pubblica su “Rinascita” quattro articoli che condensano la nuova strategia del cosiddetto “compromesso storico” per il governo del Paese con «l’incontro tra le grandi forze nazionali, dei comunisti, dei socialisti, delle masse popolari di ispirazione cattolica, senza trascurare la funzione importante che può essere svolta da altre forze laiche democratiche»³⁰⁸. Sulla base della nuova

³⁰⁶ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 102.

³⁰⁷ *Un’inutile crisi di governo: da Rumor a Rumor*, cit., p. 71.

³⁰⁸ ENRICO BERLINGUER, *Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile, e Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni*, in “Rinascita”, 28 settembre 1973; Id., *Via democratica e violenza reazionaria*, in “Rinascita”, 5 ottobre 1973; Id., *Alleanze sociali e schieramenti politici*, in “Rinascita”, 12 ottobre 1973; poi in GIUSEPPE CHIARANTE, *Enrico Berlinguer. La crisi italiana. Scritti su Rinascita*, l’Unità, Roma, 1985, pp. 45-75.

strategia politica, il PCI naturalmente mostrava una maggiore disponibilità, rispetto al passato, ad accordarsi con la DC sul referendum.

In maniera parallela, Fanfani e Berlinguer cercarono di compiere un tentativo estremo di evitare la consultazione raccogliendo consensi su una nuova legge sul divorzio – il cosiddetto “Divorzio-bis”, che introduceva un regime differenziato dei casi di scioglimento del matrimonio, con maggiori garanzie per quelli civili. La proposta di legge fu oggetto di un fuoco incrociato del fronte anti-divorzista del CNRD e di quello divorzista di socialisti, socialproletari, radicali, liberi intellettuali e opinionisti, che si protrarrà per oltre due mesi sino al 1974³⁰⁹.

Nel clima rovente della battaglia politica, l'11 dicembre, la Corte costituzionale pronunciò la sentenza n. 176, con cui confermò la legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 898/1970, che demandava ai tribunali statali di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, pur riservando l'art. 34 del Concordato ai tribunali e dicasteri ecclesiastici il potere di conoscere delle cause di nullità del detto matrimonio e della dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Nelle motivazioni, redatte da Vezio Crisafulli, la Consulta, infatti, riteneva che non vi fosse alcuna violazione indiretta degli artt. 7 e 138 della Costituzione, per il combinato disposto dei quali le modificazioni alle norme di esecuzione dei Patti del Laterano non potevano validamente essere introdotte con legge ordinaria senza previa intesa con la Santa Sede, dovendosi, in mancanza, seguire il procedimento della revisione costituzionale:

[...] se la riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto comma dell'art. 34 del Concordato, fosse – come si assume

³⁰⁹ CARLO CASALEGNO, *Il divorzio-bis ultimo tentativo*, in “La Stampa”, 3 novembre 1973; FABRIZIO DE SANTIS, *Così si cerca di evitare il referendum sul divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 16 novembre 1973; Id., *Vivaci e contrastanti reazioni al progetto per un divorzio-bis*, in “Corriere della Sera”, 17 novembre 1973; F. MARTINELLI, *Nuovo scontro per il divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 19 novembre 1973; GABRIO LOMBARDI, *Il divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 1 dicembre 1973; LELIO BASSO, *Ma facciamo questo referendum*, in “Il Corriere della Sera”, 4 dicembre 1973; G. TROVATI, *I comunisti invitano la dc a ricercare un divorzio-bis*, in “La Stampa”, 18 dicembre 1973; MARCELLO LUCINI, *Tra conferme e smentite le trattative sul divorzio*, in “Il Tempo”, 21 dicembre 1973; EUGENIO TORELLI, *Disponibilità di De Martino alle modifiche del divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 30 dicembre 1973; LAMBERTO FURNO, *Iniziativa del psi per il divorzio-bis*, in “La Stampa”, 30 dicembre 1973.

nelle ordinanze – piena e totale, cioè comprensiva di tutte le cause inerenti sia alla validità sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio (come si legge nell'ordinanza delle sezioni unite) “per ulteriori e diverse competenze giurisdizionali nazionali”, la conseguenza pratica finirebbe per essere la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali, per quanto ora accennato, non potrebbero non essere azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani. Rinuncia che, invece, non sussiste, come ebbe a ritenere questa Corte con la ricordata sentenza n. 169 del 1971 (ribadita con l'ordinanza n. 31 del 1972) precisando che, con il Concordato, per la parte che cui interessa, lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto, può incontrare in casi determinati. Ma soprattutto è decisivo il rilievo che una riserva di giurisdizione e competenza così ampia, ed anzi addirittura illimitata, come quella che viene ipotizzata dalle ordinanze, seppur fosse ammissibile, non potrebbe di certo presumersi, né può farsi derivare dalle singole specifiche cause enumerate nel quarto comma dell'art. 34: l'espressa previsione delle quali, fatta per di più in termini rigorosamente puntuali (nullità del matrimonio, dispensa dal matrimonio rato e non consumato), depone invece univocamente in senso opposto. La seconda considerazione è che le anzidette riserve, per la loro stessa natura e funzione, non potevano ovviamente riferirsi se non ad oggetti sui quali le autorità ecclesiastiche già avevano, in base al diritto canonico, giurisdizione o competenza. Tali sono, infatti, le cause di nullità del matrimonio, in ordine alle quali la riserva (ed il connesso riconoscimento di effetti civili) sono coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del matrimonio, validamente sorto nell'ambito dell'ordinamento canonico, quale presupposto cui attribuire - dopo la intervenuta trascrizione - gli effetti civili. Tale è, altresì, la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, istituto tipico del diritto canonico: la sola, tra le ipotesi dell'art. 34, assimilabile, per l'efficacia ex nunc del relativo provvedimento del Sommo Pontefice, ad una causa di risoluzione del rapporto (non rilevando in questa sede la problematica concernente la più corretta qualificazione che debba darsene dal punto di vista della dogmatica canonistica). [...] poiché la introduzione, nella legge n. 898 del 1970, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve dell'art. 34, risulta ulteriormente confermata la conclusione, cui questa Corte era giunta nella sentenza n. 169 del 1971, al punto 4 della motivazione, non essersi apportata alcu-

na modificazione ai Patti del Laterano (e relative norme interne di esecuzione), nemmeno per la parte relativa all'art. 34, quarto comma³¹⁰.

Nel frattempo, mentre la Democrazia cristiana sembra ancora incerta e il Vaticano avverte i pericoli di una sconfitta per il Concordato, i partiti e i movimenti politici serrarono le fila, con i socialisti, i radicali e la Lid che mobilitavano i comitati e cercavano di ottenere parità di trattamento dall'informazione televisiva³¹¹. Vi fu, da ultimo, un altro tentativo di condizionare la campagna referendaria fu messo in atto, il 24 gennaio, da Natta, allora capogruppo del PCI alla Camera, con la proposta di una emenda legislativa della disciplina del referendum con una procedura istruttoria d'urgenza, con cui si voleva ricomprendere tra i voti validamente espressi – il quorum funzionale – anche le schede bianche, al fine di rendere più difficile l'abrogazione della legge oggetto di richiesta referendaria³¹². Anche questo tentativo fallì chiudendo ogni spazio a soluzioni alternative.

Ne fu subito consapevole Amintore Fanfani, ispirato e sospinto dalle gerarchie ecclesiastiche e dal CNRD, il quale modificò totalmente la strategia della Democrazia Cristiana, conducendo il partito – nonostante i dissensi interni – a schierarsi nel campo antidivorzista, giustificando politicamente la battaglia referendaria come uno scontro tra i fronti cattolico e comunista, in stile “18 aprile”³¹³.

³¹⁰ CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza dell'11 dicembre 1973, n. 176*, in “Giustizia civile”, III, 1974, pp. 57 ss ; Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Matrimonio «concordatario», giurisdizione ecclesiastica e divorzio davanti alla Corte Costituzionale*, in “Diritto ecclesiastico”, II, 1974, p. 53.

³¹¹ Cfr. EUGENIO MELANI, *Perché nella Dc si tace sul divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 8 gennaio 1974; *Impegni urgenti per il referendum*, in “L'Unità”, 8 gennaio 1974; *Si amplia la polemica su divorzio e referendum*, in “L'Avanti!” , 8 gennaio 1974; *Referendum: nessuno lo vuole ma ormai è molto difficile fermarlo*, in “Il Corriere della Sera”, 9 gennaio 1974; *Pronti al referendum i partiti laici minori*, in “Il Corriere della Sera”, 10 gennaio 1974; FABRIZIO DE SANTIS, *La Chiesa finora prudente sul referendum per il divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 11 gennaio 1974; *Precisazioni vaticane sul referendum e il Concordato*, in “Il Popolo”, 11 gennaio 1974; *I divorzisti temono che la Tv dia un'informazione di parte*, in “Il Corriere della Sera”, 22 gennaio 1974; *Referendum: la Rai Tv dovrà essere imparziale*, in “Il Corriere della Sera”, 24 gennaio 1974.

³¹² LINO RIZZI, *Proposte dal PCI modifiche alla legge (referendum vorrebbero che le schede bianche concorressero alla definizione del quorum)*, in “Il Giorno”, 25 gennaio 1974.

³¹³ AUGUSTO BARBERA, ANDREA MORRONE, *L'istituto del referendum*, in G. De Rosa, G.

Il 2 marzo, vi furono le dimissioni di Mariano Rumor dalla Presidenza del Consiglio, a seguito degli scontri interni sui provvedimenti economici, e il suo reincarico per costituire un altro governo di centro-sinistra "organico", con l'appoggio esterno dei repubblicani. Lo stesso giorno il Presidente della Repubblica decretava la data del referendum e l'avvio di una campagna referendaria che, dal punto di vista della comunicazione politica, fu un'esplosione di informazioni, appelli, confronti, polemiche di cui è difficile qui anche solo elencare sommariamente il contenuto e il senso nell'ordine degli eventi della cronaca³¹⁴.

Tra il 13 e 14 maggio, finalmente, i cittadini italiani si espressero sul referendum, respingendo con il 59,1% dei voti la richiesta di abrogare la legge sul divorzio. Per la Democrazia Cristiana della segreteria Fanfani una sconfitta che andava ben al di là del merito stesso della campagna referendaria. La Direzione centrale del partito, la settimana successiva, fu convocata per affrontare la situazione e i problemi che già si profilavano sulla riforma del Concordato. Anche il Partito Comunista, convocò la Direzione nazionale che si pronunciava per «una revisione profonda e sostanziale dei Patti lateranensi». Per le gerarchie ecclesiastiche e il cattolicesimo organizzato, infine, fu un vero e proprio choc, che attestava amaramente i cambiamenti nelle opinioni e nel costume della popolazione italiana, al punto che si parlò allora di una frattura tra società civile e società religiosa³¹⁵. L'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Gian Franco

Monina, Italy (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Sistema politico e istituzioni*, cit., p. 339.

³¹⁴ Cfr. *Vigilanza dei dipendenti Rai-Tv sui servizi per il referendum*, in "Il Corriere della Sera", 10 marzo 1974; *Inquietudine nell'Azione cattolica per il referendum su il divorzio*, in "Il Corriere della Sera" del 20 marzo 1974; *Le campagne degli antidivorzisti*, in "Il Corriere della Sera", 23 aprile 1974; *Lo slogan vincente*, in "L'Espresso", 28 aprile 1974; *Un chiarimento necessario sul «referendum»*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2973, 4 maggio 1974, pp. 209-216; *Le ragioni del sì al referendum nel comizio del Senatore Fanfani, e Uniti i leader divorzisti per un "no" a quattro voci*, in "Il Corriere della Sera", 11 maggio 1974. Per una rassegna parziale a ridosso del voto delle dichiarazioni degli esponenti del mondo cattolico, ma non solo, nella campagna referendaria cfr. GABRIELE DE ROSA, *Il Referendum del 12 maggio. II. Svolgimento della campagna e risultati del "referendum"*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2975, 15 giugno 1974, pp. 587-608. Sui contrasti e le problematiche politiche e dottrinali sollevate dall'introduzione in Italia della legge sul divorzio alla questione del referendum cfr. SERGIO LARICCIA, *Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e referendum per la sua abrogazione. Bibliografia (1970-1974)*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1974, pp. 218-282.

³¹⁵ Cfr. ALBERTO BONETTI, MARIO MONDUCCI (a cura di), *12 maggio '74. Fine*

Pompei, annotava nel diario la sera del 13 maggio «Anche Paolo VI, come Pio IX, ha voluto la sua», aggiungendo dal punto di vista di un intellettuale cattolico contrario ad abrogare la legge: «Speriamo solo che non ci vogliano alla Chiesa 59 anni per comprendere che questa, come quella, l'ha liberata da un peso temporale, dalle scorie»³¹⁶. Come ricordava Giovanni Maria Vian, nell'udienza generale del 15 maggio, le reazioni del Pontefice sarebbero state, invece, «di stupore e di dolore, anche perché a sostegno della tesi, giusta e buona, dell'indissolubilità del matrimonio è mancata la doverosa solidarietà di non pochi membri della comunità ecclesiale»³¹⁷. E ancora, nell'omelia che Paolo VI tenne l'8 giugno durante la concelebrazione conclusiva dell'XI Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, il Pontefice doveva constatare che «il risultato del recente referendum ha procurato a noi la dolorosa conferma di vedere documentato quanti cittadini di codesto sempre dilettevole Paese non siano stati solidali in un esperimento relativo a un tema, l'indissolubilità del matrimonio, che avrebbe dovuto, per indiscutibili ragioni civili e religiose, trovarli assai più concordi e comprensivi». Quindi, egli risolve

un paterno appello agli ecclesiastici e religiosi, agli uomini di cultura e di azione, e a tanti carissimi fedeli e laici di educazione cattolica, i quali non hanno tenuto conto, in tale occasione, della fedeltà dovuta ad un esplicito comandamento evangelico, ad un chiaro principio di diritto naturale, ad un rispettoso richiamo di disciplina e comunione ecclesiale, tanto saggiamente enunciato da codesta Conferenza Episcopale e da noi stessi convalidato: li esorteremo tutti a dare testimonianza del loro dichiarato amore alla Chiesa e del loro ritorno alla piena comunione ecclesiale, impegnandosi con tutti i fratelli nella fede al vero servizio dell'uomo e delle sue istituzioni, affinché queste siano internamente sempre più animate da autentico spirito cristiano³¹⁸.

Se il referendum del 1974 fu un momento di svolta nella politica e nella società italiana non mancò, tuttavia, di interessare profondamente la

dell'ipoteca clericale. Cronache di un referendum, Manduria, Lacaita, 1974.

³¹⁶ GIAN FRANCO POMPEI, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario (1969-1977)*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 376.

³¹⁷ PAOLO VI, *Lettera al Cardinale Agostino Casaroli del 15 giugno 1970*, in GIOVANNI MARIA VIAN, *La preveggenza di Paolo VI*, in "L'Osservatore Romano", 1 dicembre 2010.

³¹⁸ Cfr. GABRIELE DE ROSA, *Il Referendum del 12 maggio. II. Svolgimento della campagna e risultati del "referendum"*, cit., p. 608.

dottrina giuridica. Come ricorda Giovanni Battista Varnier, lo scambio di opinioni, aperto all'indomani del 12 maggio da Giovanni Spadolini dalle pagine della "Nuova Antologia", vide gli interventi di Pietro Agostino d'Avack, Arturo Carlo Jemolo, Francesco Margiotta Broglio e Paolo Barile e venne concluso il 10 marzo 1975, a Firenze, in un incontro sul tema: "Matrimonio, famiglia, Concordato":

Oggetto di fondo fu quello di come sciogliere il nodo del Concordato, perché a fronte della soluzione di una disapplicazione ripetuta delle norme concordatarie, oppure di porre la Chiesa cattolica su di un piano di effettiva parità rispetto alle altre confessioni, attraverso l'elaborazione di una normativa comune per tutte le confessioni simile a quella prevista dall'art. 8 della Costituzione, si contrapponevano le visioni di una revisione profonda del Concordato del 1929 oppure di una revisione parziale e comunque tale da non toccare i punti maggiormente controversi³¹⁹.

La sconfitta referendaria provocò, certo come fu prevedibile, il momentaneo "congelamento" del già difficile e lento percorso di revisione concordataria, che tuttavia, riprese dopo pochi mesi. Un primo tentativo di ricucire questo strappo venne dal Partito Comunista, che propose una soluzione atta ad escludere l'ipotesi dell'abrogazione. Per favorire la proposta della negoziazione bilaterale, in un'interpellanza alla Camera dei Deputati, il 22 luglio, Berlinguer, Natta e la Jotti, richiamando l'ordine del giorno del 7 aprile 1971, chiedevano che l'Aula fosse informata «dei passi compiuti e dei risultati conseguiti, di quali atti siano in corso o ritenga di compiere il Governo e quali siano gli intendimenti della sua condotta per giungere a un esito sollecito e positivo»³²⁰. Una posizione che sarà confermata da Berlinguer, nella relazione al Comitato Centrale: «Per quanto riguarda l'Italia, noi siamo stati sempre sensibili alla necessità di definire attraverso accordi bilaterali, i rapporti tra la repubblica Italiana e la Santa Sede. Confermiamo questa posizione e sollecitiamo ancora una volta il Governo a iniziare effettivamente trattative serie per la revisione

³¹⁹ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Il concordato nel dibattito giuridico italiano*, cit., p. 94.

³²⁰ ENRICO BERLINGUER, ALESSANDRO NATTA, LEONILDE JOTTI, COLETTI, *Interpellanza del 22 luglio 1974*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1974, p. 16067.

del Concordato»³²¹.

Dopo alcuni mesi, il 23 dicembre 1974, Aldo Moro, nel discorso programmatico del suo quarto Governo, cercò di chiudere il cerchio: «non vi è dubbio che, dopo le vicende del referendum, nel maggio scorso, e alla vigilia di una rinnovata iniziativa che il mio Governo ritiene doverosa e urgente, di revisione del Concordato, la presenza di laici repubblicani accanto ai cattolici democratici della DC costituisca motivo di sicurezza ed un fattore di equilibrio nel Paese». Due giorni dopo il portavoce vaticano, Alessandrini, assicurava la disponibilità della Santa Sede³²².

³²¹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 103.

³²² FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 86.

Capitolo quarto

IL NUOVO CONCORDATO E LE QUESTIONI APERTE (1976-2013)

4.1. La ripresa delle trattative: le cinque bozze preliminari

Dopo il referendum, Aldo Moro decide di dare seguito alle sollecitazioni dei partiti di maggioranza e del partito comunista a rivedere il Concordato. Nel febbraio 1975, l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Gian Franco Pompei, fa conoscere la disponibilità governativa «per una revisione del Concordato, secondo i voti espressi nel dibattito parlamentare». La Segreteria di Stato dichiara nuovamente la «disponibilità già in precedenza manifestata»¹. Come vedremo, innovando la prassi dei suoi predecessori, il Governo Moro IV incanalerà il negoziato con la Santa Sede al di fuori delle Commissioni ministeriali di studio e, in un certo senso, anche fuori dal controllo parlamentare, autorizzando, d'accordo con Paolo VI, una "trattativa diplomatica atipica". Al nuovo progetto, infatti, lavorerà inizialmente non ma Segreteria di Stato bensì il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Enrico Bartoletti, che riportava direttamente al Pontefice e, non sempre, come almeno risulta dalle sue agende, riferiva alla Segreteria di Stato o ai vertici della stessa CEI².

Sulla base di un pro-memoria consegnato da Moro nei primi mesi dell'anno, che sintetizzava le posizioni del Vaticano sui punti del Concordato da rivedere, Pietro Nenni, deciso a mettere da parte la vecchia ipotesi abrogazionista per seguire quella più conciliante della revisione, si inserisce nel programma di governo pubblicando un articolo su "l'Avanti!" del 2 marzo, dichiarando che, dopo il referendum, la riforma dei Patti Lateranensi era "doverosa" e "urgente":

¹ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 103.

² FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la revisione del Concordato tra Governo e Parlamento*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 56.

Bisogna questa volta procedere senza altre perdite di tempo. Il Paese ha problemi più urgenti da affrontare e risolvere, ma questo non lo è meno di altri, come tutto ciò che ha riferimento alla vita civile della nazione. Il problema è vecchio di trent'anni. Il ritardo enorme con cui viene affrontato si spiega con le vicissitudini della nostra politica interna, dalla Liberazione in poi, e con la necessità in cui le forze laiche e socialiste si sono trovate di evitare tutto quanto poteva assumere anche soltanto l'apparenza di una guerra di religione (Fu questo l'argomento con cui Togliatti cercò nel 1947 di giustificare il voto comunista all'art. 7 della Costituzione che fece dei Patti del Laterano la base dei rapporti dello Stato con la Chiesa)³.

A tale invito il Presidente del Consiglio diede immediato seguito avviando una serie di esplorazioni volte a raccogliere i pareri di tutti i partiti politici⁴. Il 19 maggio, intanto, il Parlamento approva la legge n. 151 che riforma il diritto di famiglia, in cui la separazione matrimoniale trova la sua giustificazione nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, assumendo dunque la funzione di rimedio al venir meno dell'*affectio coniugalis*. L'ordinamento giuridico recepisce l'orientamento della dottrina di focalizzare l'attenzione sul momento del consenso dei nubendi piuttosto che sulla componente pubblicistica ereditata dalla codificazione precedente. Come evidenzia Gilda Ferrando «la possibilità di sciogliersi da un vincolo ormai non più alimentato da una comunione di vita costituisce segno di una «privatizzazione» del matrimonio, in quanto esprime il riconoscimento di più ampi spazi di autonomia dei coniugi»⁵.

Le trattative sul Concordato non furono rapide. Tra giugno e agosto del 1975 fu chiara l'impossibilità di raggiungere entro breve termine un accordo positivo. Ne diede lucida testimonianza l'ambasciatore Pompei nella stesura di un rapporto sullo stato delle trattative al Ministro degli Esteri Mariano Rumor⁶.

Il dibattito sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa in quel periodo fu comunque animato. Ad esempio, in ottobre, Federico Coen, dal 1973 al

³ Cfr. MAURIZIO PUNZO, *Bettino Craxi e l'accordo del 1984*, in "Civitas", III, 1, 2006, p. 46.

⁴ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Relazione introduttiva*, in Fondazione della Camera dei Deputati, *Problemi e prospettive dei Patti Lateranensi a 25 anni dalla revisione*, Roma, 18 febbraio 2009, p. 32.

⁵ GILDA FERRANDO, *Il matrimonio civile*, in T. Auletta (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. IV. *Il diritto di famiglia. Famiglia e matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 205.

⁶ GIAN FRANCO POMPEI, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario (1969-1977)*, cit., p. 456.

1984 direttore di “Mondoperaio” – in parallelo con la discussione aperta da Norberto Bobbio su marxismo e democrazia –, spiegava che «il riconoscimento dell'autonomia della questione cattolica rispetto alla questione democristiana, e quindi il rifiuto di strumentalizzare il confronto con il mondo cattolico, alle esigenze di un rapporto di collaborazione o di scontro con la Dc, significava fra l'altro, per la sinistra, non confondere la sua politica ecclesiastica con la sua politica culturale né con la sua concezione dei rapporti fra partiti e società civile», dal momento che «la problematica della Chiesa come comunità dei credenti è distinta da quella della Chiesa come istituzione, e che entrambe sono distinte da quella dei movimenti sociali di ispirazione cattolica»⁷. Come ricorda Luigi Covatta, Coen vedeva nell'atteggiamento di PCI e PSI verso la questione cattolica il paradigma dell'affidabilità di ciascuno dei due partiti della sinistra in materia di rispetto del pluralismo e della democrazia, perché costringeva i due partiti a «fare i conti con tutti i problemi dell'egemonia: esprimere una dottrina dello Stato, dei rapporti con la società civile, dei rapporti con la cultura»⁸. Al XL Congresso, svolto a Roma, tra il 3 e il 7 marzo 1976, De Martino non si sottraeva al confronto sulla revisione del Concordato ma confermando la linea di rapporto «preferenziale» con la democrazia cristiana, in polemica con la teoria delle «tre componenti» del PCI del compromesso storico, ribadiva che i socialisti «non riconoscono l'esistenza dei cattolici come categoria politica»⁹.

Nei primi mesi del 1976 viene elaborata la prima bozza di accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana con intese aggiuntive, dall'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, d'intesa con Mons. Enrico Bartoletti, Segretario della Cei. Intanto, dopo le incertezze della Commissione Gonella e le titubanze dei politici democristiani che non vollero rendere noti i risultati di quel primo, timido inizio di una politica religiosa, accade che Guido Gonella, che aveva presieduto la Commissione governativa per la revisione del Concordato, escluso dalle trattative tra Mons. Barto-

⁷ FEDERICO COEN, *I socialisti e la questione cattolica*, in “Mondo Operaio”, 10, 1975, pp. 3-5.

⁸ LUIGI COVATTA, *Il lungo cammino dei socialisti*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 123-129.

⁹ GENNARO ACQUAVIVA, *L'antisocialismo della sinistra cattolica nel rapporto con i comunisti*, in G. Acquaviva, M. Gervasoni (a cura di), *Socialisti e comunisti negli anni di Craxi*, Marsilio, Venezia, 2011, p. 286. (267-296).

letti e l'ambasciatore Pompei, si decise a consegnare la documentazione dei lavori a Giovanni Spadolini, cui lasciò la responsabilità politica della pubblicazione degli atti della Commissione: «fai tu quello che credi, sei Ministro, sei storico, sei studioso, queste sono le famose carte del cassetto, le affido alla tua sensibilità». Spadolini la pubblicò ponendo in una luce molto critica il risultato finale, a suo giudizio latore di una proposta di revisione superficiale e troppo limitata per essere considerata accettabile. Va considerato che in merito alle critiche ricevute Gonella difese l'operato della Commissione sottolineando che le direttive della mozione parlamentare Ferri-La Malfa-Zaccagnini, con la quale il Parlamento esprime la sua approvazione alla revisione, parlava chiaramente di «riconsiderare talune clausole del Concordato», quelle maggiormente in contrasto con l'evoluzione dei tempi e lo sviluppo della vita democratica nel paese, non il testo nella sua interezza e complessità¹⁰. Lo stesso Jemolo, approvando il giudizio di Spadolini, ammetteva in una lettera del 28 maggio che quanto contenuto nel testo era «già in ritardo sulla coscienza del tempo» ma aggiungeva che la Commissione aveva avuto dei limiti e vincoli estremamente rigorosi su ciò che non si doveva trattare: «il Guardasigilli Gava [...] ci aveva ricordato [...] che il nostro compito era limitato e che non si potevano toccare clausole del Trattato»¹¹.

Le elezioni politiche nazionali, svolte il 20 giugno, non produssero il tanto atteso “sorpasso” del Pci (34,4%) di Berlinguer sulla Dc (38,7%) di Zaccagnini; tuttavia, il successo elettorale a discapito dei socialisti (9,6%) mise in crisi la formula del centro-sinistra e pose il problema dell'ingresso dei comunisti al governo, con la nuova formula dei “governi di solidarietà nazionale”. Gli esiti elettorali produssero una resa dei conti nel Partito socialista, che al Comitato centrale che si tenne il 16 luglio, all'Hotel Midas di Roma, spodestò Francesco De Martino ed elesse – grazie alla “rivoluzione generazionale” dei quarantenni di tutte le correnti – il nenniano Bettino Craxi come nuovo segretario¹². Con la proposta di portare avanti

¹⁰ Cfr. GIOVANNI SPADOLINI, *La questione del Concordato. Con i documenti inediti della Commissione Gonella*, cit., pp. 235-236.

¹¹ Cfr. COSIMO CECCUTI, *Giovanni Spadolini e il suo contributo alla riforma del Concordato*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 120; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La politica ecclesiastica della Repubblica*, in “Civitas”, III, 1, 2006, p. 83.

¹² SIMONA COLARIZI, MARCO GERVAISONI, *La cruna dell'ago: Craxi, il Partito socialista e*

il “compromesso storico”, Moro e Fanfani proposero un patto che prevedeva la nascita di un governo di grande coalizione che comprendesse democristiani e comunisti. Al termine delle trattative, il 29 luglio, Giulio Andreotti formò il suo terzo esecutivo, un monocoloro con la “non-sfiducia” dei partiti dell’arco costituzionale, con l’eccezione del Msi.

Nel discorso alla Camera dei Deputati, Andreotti, prese l’occasione di rilanciare il negoziato nella VII legislatura. In una lettera dell’ambasciatore Pompei al Presidente del Consiglio, in estate, si affermava che «non eravamo alla penultima, ma all’ultima ora. Se non si procederà avremo, inesorabilmente e con lacerazioni, denuncia unilaterale e separazione»¹³. Ad agosto, Andreotti comunicò a Gonella l’intenzione di passare quanto prima a una conclusione dei lavori della commissione di studio e a un rapido negoziato con la controparte

Tra i partiti le ipotesi di lavoro rimanevano tuttavia poco omogenee. Le destre temevano che la profonda rivisitazione del testo pattizio snaturasse il documento privando la Chiesa delle tutele (o privilegi, come molti altri le definivano) che il regime fascista le aveva concesso. Esclusi i radicali, che continuarono a sostenere la necessità di abrogare in toto il testo, cominciò a rifarsi avanti l’ipotesi di semplificazione e assottigliamento del Concordato, sfrondata delle «foglie secche» di jemoliana memoria, attraverso la progressiva azione della Corte costituzionale che individuava e invalidava le norme che andavano a contrastare con la Costituzione. Tra i sostenitori dell’accordo quadro ci furono Zaccagnini che, con l’approvazione di Moro, ipotizzò non una semplice e minima revisione ma un accordo-cornice, in cui però non fu mai avanzata una proposta vera e propria data l’insoddisfazione che fin da principio la Chiesa dimostrò verso una simile ipotesi. Tra queste ipotesi di lavoro emerse anche quella di Pietro Scoppola che propose non un’abrogazione ma un’azzeramento del testo del 1929, il quale, pur mantenendo una copertura costituzionale, sarebbe stato sostituito da un accordo quanto più “asciutto” possibile sui temi di fondo e sostenuto da specifiche intese per le materie maggiormente articolate¹⁴.

la crisi della Repubblica, Laterza, Bari-Roma, 2005, p. 20.

¹³ Cfr. PIETRO SCOPPOLA, *Introduzione*, in G.F. Pompei, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario 1969-1977*, cit., p. 27.

¹⁴ AGOSTINO GIOVAGNOLI, *Guido Gonella tra Chiesa e Stato (1969-1982)*, in G. Bertagna, A. D’Angelo, A. Simoncini (a cura di), *Guido Gonella tra Governo, Parlamento e Parti-*

Il 19 settembre, a due mesi dall'elezione alla segreteria del PSI e alla ricorrenza laica del XX settembre, Craxi, sulle colonne de "l'Avanti!", sottolineò che legiferare sulle materie del Concordato era diventata una necessità inderogabile, dato il mutato spirito dei tempi e della società, tuttavia la strada della denuncia unilaterale era da considerarsi una ipotesi superata. Craxi constatava la "marginalità politica del dilemma «abrogazione o revisione del Concordato lateranense», perché la prima non avrebbe garantito «un'effettiva applicazione delle garanzie costituzionali e quell'ampio e approfondito confronto tra società civile e società religiosa che la realtà italiana impone, che la tentazione e le interferenze neo-integraliste, sempre vive in alcuni settori del mondo cattolico, rendono urgente». Come ricorda Maurizio Punzo, il neo-segretario rifiutava, dunque, di prendere in considerazione due possibilità che erano ben presenti nel mondo laico e nel suo stesso partito: quella della denuncia del Concordato, che era stata rafforzata dall'esito del *referendum* sul divorzio ed era esplicitamente sostenuta da alcune forze politiche, tra cui il Partito Radicale, e quella, adottata di fatto negli ultimi decenni, del tacito superamento della questione mediante il ricorso alle leggi ordinarie e alle sentenze della Corte Costituzionale. Egli avanzava la proposta, che avrebbe costituito il fondamento per una felice conclusione delle trattative: «Il Concordato [...] non potrà che essere di poche, precise norme fondamentali che precisino gli ambiti già indicati dall'art. 7 della Costituzione e regolino i problemi di effettiva rilevanza politica e religiosa, rinviando per le molteplici «materie ecclesiastiche» a leggi dello Stato vincolate (come già accade, in base all'art. 8 della Costituzione per le confessioni religiose diverse dalla cattolica) da intese con la Chiesa italiana che consentano di soddisfare, con maggiore aderenza e rapidità, le sempre nuove specifiche esigenze della società religiosa». Per altro verso, nel sottolineare l'urgenza della revisione, Craxi elencava le condizioni irrinunciabili dei socialisti: l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica, la tutela paritaria di tutte le confessioni religiose, la risoluzione del «complesso problema del rapporto Chiesa-Regione nel quadro dell'attuazione delle autonomie e della radicale riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali»¹⁵.

to, 2 voll., Rubettino, Soveria Mennelli, 2007, pp. 509-510.

¹⁵ BETTINO CRAXI, *20 settembre: una data e un'occasione importante*, in "l'Avanti!", 19 settembre 1976; cfr. MAURIZIO PUNZO, *Bettino Craxi e l'accordo del 1984*, cit., p. .

Nel frattempo, l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Pompei, lavorò all'ipotesi di un "accordo quadro", nel quale venissero rivisti e considerati solo pochi e brevi articoli, eventualmente accompagnati da intese bilaterali che avrebbero regolamentato nel dettaglio i temi più complessi. Pompei sondò più volte la controparte vaticana su tale ipotesi, ritenendo di avere in questo frangente il favore di Paolo VI e del Segretario di Stato Jean-Marie Villot, che alla fine preferirono però dare il loro appoggio all'ipotesi di revisione¹⁶.

Ai primi di ottobre, cominciò, in modo quasi clandestino, la trattativa tra lo Stato e la Santa Sede. Il 10 del mese, un decreto del Presidente del Consiglio, Andreotti, istituisce la delegazione presieduta da Gonella – fautore delle posizioni cattoliche nei dibattiti parlamentari e animatore della rivista "Documentazioni di Iustitia"¹⁷ – e con la consulenza di Jemo-

¹⁶ *Lettera di Andreotti al segretario di Stato card. J. Villot (25-10-1976) e risposta di Villot il 27-10-1976*, Fondo Gonella, busta 74, fascicolo 65, serie 3.2.5, Archivio dell'Istituto Luigi Sturzo. Cfr. ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 787; GIAN FRANCO POMPEI, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario (1969-1977)*, cit., pp. 541-559.

¹⁷ La rivista "Documentazioni di Iustitia" fu pubblicata dalla casa editrice Giuffrè a cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, come una sorta di supplemento della rivista della associazione "Justitia". Tra il marzo del 1977 ed il maggio del 1979, apparvero ventotto fascicoli dedicati al negoziato. Il periodico ebbe grande riscontro tra gli uomini politici, parlamentari, giuristi, giornalisti e organi di informazione. Come ricorda Giuseppe Dalla Torre, «L'idea soggiacente all'iniziativa era in sostanza quella di accompagnare e sostenere il procedimento di revisione, nel convincimento che questo fosse necessario per le mutate realtà nella società civile ed nella Chiesa, che fosse dovuto per gli impegni assunti in sede di Costituente, che fosse l'unica via perseguibile nella fedeltà al testo costituzionale, lasciando da parte ogni ipotesi massimalista – che pure in quegli anni si era riaffacciata – diretta ad abrogare il Concordato o addirittura a rivedere l'art. 7 della Costituzione. In questa prospettiva la rivista si preoccupava innanzitutto di diffondere, in tempi rapidi, la documentazione ufficiale relativa alle trattative (come gli atti parlamentari, gli atti governativi, i documenti della Santa Sede ecc.), saggi giuridici e documentazione relativa a convegni scientifici sulla revisione [...] la giurisprudenza in materia ecclesiastica che la Corte costituzionale proprio negli anni settanta veniva producendo (di evidente, rilevante interesse per l'armonizzazione costituzionale delle norme concordatarie), le esperienze concordatarie straniere, gli articoli apparsi sulla stampa quotidiana e periodica, i commenti originali di studiosi ed uomini politici. La rivista pubblicò di volta in volta i vari testi (le cosiddette "bozze") di revisione del Concordato, elaborate nel corso delle Trattative, anche nel formato in testi paralleli – idea propria di Gonella – diretti ad evidenziare i progressi fatti dalle trattative medesime ed a documentare come nelle trattative si fosse via via tenuto conto sia dei rilievi parlamentari sia dei suggerimenti della dottrina giuridica». GIUSEPPE DALLA TORRE, *Andreotti, Gonella e la revisione del Concordato*, cit.,

lo e Ago. L'impegno è quello di negoziare con la rappresentanza della Santa Sede modifiche al Concordato e di riferire in tempi brevi i risultati del negoziato, da comunicarsi alle Camere da parte del governo prima della stipula dell'accordo. Il mandato è nel quadro dell'ordine del giorno del 1971 per il quale, la revisione non era perseguita solo tenendo conto dell'evoluzione dei tempi e degli sviluppi della vita democratica, ma anche, riprendendo tematiche emerse nel dibattito in sede di Assemblea Costituente, per esigenze di «armonizzazione costituzionale»¹⁸.

Il 27 ottobre, con l'invito del governo alla Santa Sede, Paolo VI nominò i componenti della delegazione vaticana, presieduta da mons. Agostino Casaroli, segretario del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa, e composta da mons. Achille Silvestrini, suo diretto collaboratore, e padre Salvatore Lener, studioso di diritto e da decenni firma autorevole della "La Civiltà cattolica"¹⁹.

Quando Gonnella, officiato dal presidente del Consiglio Andreotti, iniziò le trattative ufficiali con la Santa Sede chiuse in un cassetto il progetto del governo Moro e decidendo di comune accordo di abbandonare le linee seguite da mons. Bartoletti e ripartire dal testo messo a punto dalla precedente Commissione. E il 21 novembre, il gruppo di lavoro era già in grado di presentare il "Progetto preliminare di revisione del Concordato redatto dalla commissione Gonella Casaroli", un ricordato come la "Prima bozza" o "bozza Andreotti", sul quale, come sottolineò Gonella in una lettera al Presidente del Consiglio, cofirmata da Jemolo e Ago, gli interventi «costituiscono in realtà una profonda rielaborazione del testo, ne fanno uno strumento nuovo, più organico e più sintetico, e più consono, soprattutto in tema di libertà di coscienza»²⁰.

p. 74.

¹⁸ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 42. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 103.

¹⁹ ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 14.

²⁰ *Lettera finale ad Andreotti (25-11-1976)*, Fondo Gonella, busta 74, fascicolo 65, serie 3.2.5, Archivio dell'Istituto Luigi Sturzo; cfr. Cfr. ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 788.

Da 45 gli articoli passarono a 14, complice la soppressione di molte normative ormai considerate incompatibili sia con la Costituzione che con lo spirito dei tempi, quali per esempio quello sul giuramento dei vescovi, o sul trattamento di favore per gli ecclesiastici in stato di arresto o condanna. Furono soppressi anche il «carattere sacro» della città di Roma – a cui si attribuiva però un «carattere particolare» in quanto sede vescovile del Papa e centro del mondo cattolico –, e l'allusione al cattolicesimo quale religione di Stato. Riguardo al matrimonio fu eliminata la menzione del termine «sacramento» che lasciò il posto a una più sobria dicitura con riferimento al diritto canonico. La bozza ribadiva il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo fosse trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. La richiesta di trascrizione del matrimonio deve essere fatta per iscritto dal parroco del territorio dove è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. La trasmissione dell'atto di matrimonio dal parroco all'ufficiale dello stato civile, ai fini della trascrizione, non era più automatica. I coniugi, i quali volevano che il loro matrimonio canonico acquistasse una rilevanza giuridica, dovevano manifestare tale loro volontà, anche solo implicitamente tramite la richiesta di pubblicazioni civili. Se sussistevano le condizioni per la trascrizione, l'ufficiale dello stato civile l'avrebbe effettuata entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto, come peraltro già prevedeva l'art. 10 comma 2 della l. n. 847/1929.

Al fine di eliminare le differenze tra i due ordinamenti si precisava che il matrimonio era intrascrivibile se gli sposi non avessero l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione, quando il matrimonio fosse contratto da un interdetto per infermità di mente o sussistesse fra gli sposi un impedimento che non era dispensabile secondo la legge civile, come il delitto o l'affinità in linea retta. La bozza in questione prevede poi due ipotesi in cui la trascrizione, non effettuata entro il termine di cinque giorni dalla celebrazione, poteva avvenire posteriormente. Il primo caso di trascrizione tardiva si verificava quando i coniugi, dopo aver coabitato per almeno dodici mesi dalla data della cessazione della causa impeditiva, ne facessero espressa richiesta. Il secondo si riscontrava quando i coniugi (o uno di essi, senza l'opposizione dell'altro), non avendo chiesto la trascrizione in tempo utile, la richiedessero posteriormente: la richiesta tardiva di trascrizione era possibile se entrambi i coniugi avessero conservato lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione, e sempre che ciò non pre-

giudicasse i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

In questa prima bozza veniva riconfermato il principio per cui le cause di nullità dei matrimoni canonici, la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, erano riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

La trasmissione delle sentenze di nullità dal Tribunale dalla Segnatura Apostolica alla Corte d'appello risultava ancora essere automatica, nel senso che essa non è subordinata al consenso dei coniugi medesimi. La vera novità riguarda le disposizioni dell'art. 8 che stabilivano che, affinché i provvedimenti e le sentenze ecclesiastiche fossero resi esecutivi agli effetti civili, la Corte d'Appello doveva convocare prima le due parti e accertare che le sentenze di nullità non fossero in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Come abbiamo visto, la necessità della convocazione delle parti era stata accolta come implicito accoglimento della sentenza della Cassazione n. 913/1973, mentre la conformità della sentenza ecclesiastica ai principi supremi era conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 30 e 31 e 32 del 1971.

Il testo dell'art. 8 era il seguente:

Art. 8 (Matrimonio).

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi l'atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione; b) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente; c) ove sussista fra gli sposi un impedimento che secondo la legge civile non è dispensabile. La trascrizione è ammessa, peraltro, quando la coabitazione si sia protratta per almeno tre mesi dopo che sia venuta a cessare la causa che si opponeva alla trascrizione. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia ommesso di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o almeno senza opposizione di alcuni di essi, e

sempre che essi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione. La richiesta tradiva della trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le cause concernenti la nullità dei matrimoni celebrati in conformità al precedente numero e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunati e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, sono portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive, coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura sono trasmessi alla Corte di Appello competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili e ordinerà che vengano annotati nel registro dello Stato civile a margine dell'atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che lo Stato italiano, affinché i provvedimenti e le sentenze di cui al comma precedente siano resi esecutivi agli effetti civili, richiede che la Corte di Appello convochi prima le due parti e accerti, per quel che riguarda le sentenze di nullità, che esse non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. La Corte di Appello potrà anche, nell'emettere ordinanza, decidere provvedimenti economici a favore di uno dei due coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo o dispensato²¹.

Il 25 novembre, la «Prima Bozza» fu presentata alla Camera dei Deputati. La discussione parlamentare fu, in realtà, forzata da due mozioni molto critiche presentate distintamente dai radicali, demoproletari e parte dei socialisti²² e dai liberali²³, e una altrettanto consueta di segno contrario dei missini²⁴. In effetti, le trattative erano rimaste completamente segrete

²¹ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 456-460.

²² MAURO MELLINI, LORIS FORTUNA, MIMMO PINTO, ADELE FACCIO, GIACINTO PANNELLA, EMMA BONINO, GIUSEPPE TOCCO, SILVERIO CORVISIERI, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2602-2603.

²³ ALDO BOZZI, GIOVANNI MALAGODI, VALERIO ZANONE, RAFFAELE COSTA, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2603-2604.

²⁴ ANTONINO TRIPODI, GIORGIO ALMIRANTE, ERNESTO DE MARZIO, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, p. 2604.

e quando se ne discusse in Aula, le reazioni dei deputati furono in qualche caso di rifiuto. Nella prima mozione era stato fatto esplicito riferimento al matrimonio, con l'accusa rivolta alla Chiesa Cattolica, la quale «modificando norme canoniche sostanziali e procedimenti ed istituendo una prassi di particolare larghezza, rapidità e facilità negli annullamenti matrimoniali, concessi oramai per i motivi più incredibili ed inammissibili per ogni ordinamento civile, così da mettere in forse ogni certezza nello stato delle persone». Nella replica alla Camera, il Presidente del Consiglio affermava che circa il matrimonio, materia particolarmente “complessa e delicata”, si erano introdotte le seguenti “radicali novità”:

Anzitutto, è stata eliminata la formulazione puramente dottrinale per quanto riguarda i rapporti fra il matrimonio religioso e il matrimonio civile, anche perché tale affermazione poteva suonare a discredito dell'ordinamento civile dello Stato. Inoltre, non si parla più del matrimonio come «sacramento». Si dice, invece, testualmente: «sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico». Si parla di matrimoni «celebrati» e non di sacramenti. Sono ovvie le conseguenze che si possono derivare dal mutamento del principio anche in rapporto al tema dell'indissolubilità del matrimonio e dell'introduzione della legge sul divorzio. È evidente che il sacramento resta tale per i credenti; ma tuttavia per quanto riguarda gli effetti civili [...] questi sono dedotti dalla celebrazione del matrimonio e non dalla sacramentalità del matrimonio. Inoltre per togliere di mezzo difficoltà che sorgevano in rapporto alle differenze fra i due ordinamenti, è stato precisato che «la Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione, oppure se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente, ovvero se sussista tra gli sposi un impedimento che, secondo la legge civile, non è dispensabile. Tutto ciò è assolutamente innovativo, e mira ad avvicinare le disposizioni canoniche a quelle del codice civile. È ugualmente ribadito che, dopo la celebrazione, vengono spiegati gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile sui diritti e i doveri dei coniugi. Anche in materia di trascrizione vengono confermate le norme vigenti, ammettendo la trascrizione quando la coabitazione si sia protratta per almeno tre mesi dopo che venga a cessarne la causa che si opponeva alla trascrizione stessa. Si precisa, però che trascrizione può seguire anche posteriormente, su richiesta dei due coniugi, o almeno senza l'opposizione di ciascuno di essi, e sempre ch'essi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione. La richiesta tardiva della trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Sulla delicata materia delle cause concernenti la nullità dei matrimoni è ribadito che tali cause sono di competenza dei tribunali ecclesiastici;

però si è cercato di eliminare gli inconvenienti relativi agli effetti civili delle sentenze canoniche. Si è infatti precisato, in ciò pure innovando, che la Santa Sede prende atto che il giudice italiano, affinché i provvedimenti e le sentenze di nullità siano rese esecutive agli effetti civili, ha la facoltà di chiedere che la corte d'appello convochi le due parti e accerti, per quel che riguarda le sentenze di nullità, che esse non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. È così allargato, corretto e reso più pertinente il controllo delle corti di appello, tanto più che si precisa che la corte di appello potrà anche, nell'emettere ordinanze, decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo o dispensato. Insomma, la corte di appello non è più, come si usava dire, un semplice «passacarte». Ha competenza per un giudizio approfondito. Circa la giurisdizione ecclesiastica, non va dimenticata la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1973, nella quale è affermato che la giurisdizione ecclesiastica non viola la norma della Costituzione che vieta le giurisdizioni speciali; e non viola neppure il principio dell'uguaglianza tra i cittadini²⁵.

Dopo la sospensione della seduta per discutere nella riunione dei capigruppo la richiesta del socialdemocratico Luigi Preti di rinviare la discussione di una settimana, essendo stata respinta per il dissenso del gruppo radicale, il dibattito parlamentare proseguì rimettendo la decisione all'Aula, con l'intervento contrario di Pannella²⁶. Tuttavia, la Camera dei Deputati, anche in relazione ad alcuni impegni internazionali del Presidente del Consiglio dei ministri, votò la proposta di spostare il dibattito sulle mozioni all'ordine del giorno di un settimana.

Nelle pagine dei diari, Andreotti ebbe a manifestare il proprio disappunto verso la Camera: «Sono anni che il Parlamento ci invita a concludere, ma al momento della stretta le titubanze riaffiorano. Certe teorie di cattolici, contro i Concordati in genere, non aiutano davvero i laicisti a superare le diffidenze»²⁷. Il dibattito fu un passaggio ulteriore del cammino di revisione ponendo il negoziato su un duplice piano: da una parte, la discussione tra le due delegazioni, d'altra parte, il riscontro e il confronto

²⁵ GULIO ANDREOTTI, *Comunicazioni del governo e rinvio della discussione di mozioni sui Patti Lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2609-2610. (2604-2614).

²⁶ GIACINTO PANNELLA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2615-2618.

²⁷ GULIO ANDREOTTI, *Diari 1976-1979. Gli anni della solidarietà*, Rizzoli, Milano 1981, p. 50.

sul piano parlamentare. La maggior parte delle richieste si concentrarono sull'autonomia dello Stato rispetto alla Chiesa e su una decisa rinuncia di ogni posizione di privilegio per quest'ultima²⁸.

Il dibattito sulla revisione dei Patti lateranensi ebbe luogo il 1 dicembre, con il seguito della discussione delle mozioni presentate il 25 novembre, con gli interventi di Castellina (Dp)²⁹, Preti (Psdi)³⁰, Natta (Pci)³¹, Mellini (Pr)³², Costa (Pli)³³, Arfè (Psi)³⁴, Pratesi (Gruppo misto, ex Pci)³⁵, Segni (Dc)³⁶, Mazzarino (Pli)³⁷, con l'intermezzo di una disputa rovente sul regolamento che vide protagonista Pannella. Il giorno seguente, intervennero Costamagna (Dc)³⁸, Bonino (Dc)³⁹, Pennacchini (Dc)⁴⁰ e Amalfitano (Dc)⁴¹. Il giorno dopo, in seguito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Andreotti⁴², fu presentata una risoluzione a firma Di Va-

²⁸ MARIO CORDERO (a cura di), *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e stato in Italia: il dibattito politico (1929-1977)*, Claudiana, Torino, 1977, pp. 203-205.

²⁹ LUCIANA CASTELLINA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2783-2787.

³⁰ LUIGI PRETI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2787-2790.

³¹ ALESSANDRO NATTA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2790-2803.

³² MAURO MELLINI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2803-2823.

³³ RAFFAELE COSTA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2829-2832.

³⁴ GAETANO ARFÈ, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2832-2838.

³⁵ PIERO PRATESI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2838-2845.

³⁶ MARIOTTO SEGNI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2845-2850.

³⁷ ANTONIO MAZZARINO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2850-2851.

³⁸ GIUSEPPE COSTAMAGNA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2896-2898.

³⁹ EMMA BONINO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2898-2907.

⁴⁰ ERMINIO PENNACCHINI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2907-2912.

⁴¹ DOMENICO AMALFITANO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2912-2915.

⁴² GIULIO ANDREOTTI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Par-

gno, Mammi, Natta, Piccoli e Preti – capigruppo dei partiti (Psi, Pri, Pci, Dc e Psdi) – in cui si invitava «il Governo a proseguire la trattativa con la Santa Sede sulla base delle posizioni, degli orientamenti e dei rilievi emersi nel dibattito alla Camera al fine di garantire una puntuale rispondenza del testo alle esigenze di armonizzazione costituzionale, alla evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica, mantenendo nel corso della trattativa gli opportuni contatti con i gruppi parlamentari e riferendo al Parlamento prima della stipulazione del protocollo di revisione»⁴³. La discussione proseguì con le repliche per le mozioni di Pannella (Pr)⁴⁴, Tripodi (Msi)⁴⁵, Malagodi (Pli)⁴⁶ e per l'interpellanza di Mellini (Pr)⁴⁷, sino al voto sulla risoluzione Di Vagno e altri, con la dichiarazione contraria di Corvisieri (Dp)⁴⁸ e quelle favorevoli di Bandiera (Pri)⁴⁹, Vizzini (Psdi)⁵⁰, Di Vagno (Psi)⁵¹, Jotti (Pci)⁵², Bianco (Dc)⁵³, Mellini (Pr)⁵⁴ e Bonino (Pr)⁵⁵. A votazione nominale, l'Aula approvò la risoluzione, con 412

lamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2933-2938.

⁴³ GIUSEPPE DI VAGNO, OSCAR MAMMI, ALESSANDRO NATTA, FLAMINIO PICCOLI, LUIGI PRETI, *Risoluzione sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2933-2938.

⁴⁴ GIACINTO PANNELLA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2938-2949.

⁴⁵ ANTONINO TRIPODI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2950-2954.

⁴⁶ GIOVANNI MALAGODI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2954-2959.

⁴⁷ MAURO MELLINI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2959-2961.

⁴⁸ SILVERIO CORVISIERI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2961-2963.

⁴⁹ PASQUALE BANDIERA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2963-2965.

⁵⁰ CARLO VIZZINI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2965-2966.

⁵¹ GIUSEPPE DI VAGNO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2966-2969.

⁵² LEONILDE JOTTI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2969-2971.

⁵³ GERARDO BIANCO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2971-2974.

⁵⁴ MAURO MELLINI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2974-2977.

⁵⁵ EMMA BONINO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parla-

favorevoli e 31 contrari, che obbligava il governo, più esplicitamente di quanto non avesse fatto la formula del 1971, a tenere stretti contatti con il Parlamento durante il negoziato con la Santa Sede.

La Camera rivendicava, quindi, la “parlamentarizzazione” della revisione del Concordato, quale condizione per un esito unitario delle forze politiche italiane; una «procedura singolare per un trattato internazionale, come il Concordato, cioè attraverso la periodica informazione e discussione al Parlamento sullo stato delle trattative; discussione sulla cui base le trattative stesse si evolvono»⁵⁶. Come sottolineava Margiotta Broglio, l'aver scelto a conclusione del dibattito, lo strumento della Risoluzione camerale, rinforzò il ruolo del Parlamento nella procedura per la revisione bilaterale in quanto tale scelta vincolò nuovamente l'Esecutivo alle indicazioni emerse dal dibattito e garantì ulteriormente il raccordo Governo-Parlamento attraverso la prevista informazione ai gruppi parlamentari nel corso delle successive fasi del negoziato della Santa Sede⁵⁷.

Tra gennaio e maggio del 1977 le Commissioni dello Stato italiano e della Santa Sede, su invito parlamentare, tornarono a confrontarsi, giungendo alla stesura della “Seconda bozza”, che Andreotti illustrò ai gruppi parlamentari il 15 giugno, sia per poter dar conto alla delegazione vaticana delle reazioni delle forze politiche alle sue richieste, sia per riportare alle Camere un ulteriore testo che fosse, però, il risultato non della sola azione di governo, ma anche e proprio della cooperazione accessoria del Parlamento, in modo da anticipare l'intervento legislativo che il Parlamento stesso avrebbe dovuto effettuare, una volta firmato il nuovo Accordo, in sede di autorizzazione alla sua ratifica. Mentre Gonella, in qualità di presidente della Commissione governativa, discusse la “Seconda bozza” con le rappresentanze dei partiti tra l'ottobre e il novembre⁵⁸.

Il testo recepiva abbastanza quanto era emerso dalla presentazione

mentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2977-2979.

⁵⁶ SANDRO GHERRO, *Stato e Chiesa ordinamento*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 138.

⁵⁷ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la revisione del Concordato tra Governo e Parlamento*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 60.

⁵⁸ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 104.

parlamentare del primo documento⁵⁹, tuttavia nelle consultazioni con i gruppi parlamentari furono molte le richieste di emendamenti, al punto che si ritenne opportuno evitare la discussione in aula e procedere direttamente a un nuovo negoziato con la Santa Sede⁶⁰. Il testo ebbe più critiche rispetto al primo perché a giudizio di molti, tra cui Pietro Scoppola, troppo si concedeva e troppo poco o nulla addirittura se ne traeva in cambio⁶¹. Rispetto alla materia matrimoniale si ebbero solamente alcune precisazioni rispetto al testo dell'anno precedente⁶²:

Art. 8 (Matrimonio).

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione; b) quando il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente; c) quando sussista fra gli sposi un impedimento derivante da altro matrimonio valido agli effetti civili o da affinità in linea diretta. La trascrizione è tuttavia ammessa, quando, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b), la coabitazione si sia protratta per almeno tre mesi dopo la cessazione della causa che si opponeva alla trascrizione. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia ommesso di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due

⁵⁹ ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 564-573.

⁶⁰ CARLO CARDIA, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1980, pp. 252-255.

⁶¹ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 788.

⁶² PIO CIPROTTI, *Tecnica legislativa e stile diplomatico nel Concordato e nel progetto di revisione*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1977, p. 118; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e limiti alla loro efficacia civile*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1977, p. 236 ss.

coniugi, o almeno senza opposizione di alcuni di essi, e sempre che essi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione. La trascrizione tardiva ha effetto retroattivo rispetto allo status dei coniugi e dei figli che siano stati riconosciuti da entrambi i genitori o abbiano ottenuto dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Non ha effetto retroattivo rispetto alla comunione degli utili e degli acquisti. La richiesta tardiva della trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi

2. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni celebrati in conformità del precedente numero e i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato potranno su domanda della parti o di una di esse, essere dichiarati efficaci nella Repubblica italiana con sentenza di delibazione della Corte d'Appello competente per territorio, quando risulti che sono state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti, nonché che le dette sentenze o provvedimenti sono divenuti esecutivi secondo le leggi canoniche, e in quanto la Corte d'Appello accerti: a) che le sentenze e i provvedimenti in questione non sono contrari ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano; b) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per la nullità del medesimo matrimonio secondo il diritto civile istituito prima che le sentenze e i provvedimenti canonici siano divenuti esecutivi; c) che le sentenze e i provvedimenti canonici di cui si tratta non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Su domanda del convenuto, la Corte d'Appello procederà al riesame nel merito della causa quando la sentenza o il provvedimento canonico siano stati pronunciati in contumacia o quando ricorra alcuno dei motivi previsti dalla legislazione italiana per il riesame nel merito delle sentenze straniere. La Corte d'Appello potrà anche, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza o un provvedimento canonico, decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o dispensato.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede riafferma per altro il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico⁶³.

Le trattative procedono ma non senza intoppi. A dicembre, poiché nel febbraio precedente era stato presentato dal Partito Repubblicano la richiesta di referendum del Concordato, Paolo VI, nell'udienza al nuovo Ambasciatore d'Italia, Vittorio Corderò, afferma che «il dialogo è attuale,

⁶³ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 456-460.

ma si è fatto più difficile»⁶⁴.

Il lavoro di Gonella, Ago e Jemolo proseguì comunque con la redazione della “Terza bozza”, consegnata ad Andreotti il 2 febbraio 1978. Nel frattempo, un successivo governo, con l’appoggio esterno del Pci, fu costituito il 16 marzo, giorno in cui Aldo Moro fu rapito dalle Brigate Rosse. La situazione drammatica aveva portato i comunisti a votare per il governo Andreotti IV, nel nome della “solidarietà nazionale” contro il terrorismo. Questa linea entrò in crisi l’anno successivo con la sfiducia del Pci Al Governo Andreotti V e, infine, archiviata dal XIV congresso nazionale della Dc, svolto il febbraio 1980.

Il 1978 fu un anno di svolte, con l’assassinio di Aldo Moro, il 9 maggio, e la morte di Paolo VI, il 6 agosto, punto di riferimento della politica italiana. Il percorso di riforma degli accordi Lateranensi proseguì con i pontificati di Papa Giovanni Paolo I, che nei 33 giorni non ebbe nemmeno il tempo di prendere in esame la causa, e poi di Giovanni Paolo II, eletto il 16 ottobre dello stesso anno.

Tornando alla revisione del Concordato, la “Terza bozza” fu presentata al Senato della Repubblica, il 6 dicembre 1978. Nell’introdurre il testo, il Presidente del Consiglio cercò di rimarcare gli elementi di discontinuità, sottolineando la fine della “religione di Stato”: «È questa una esplicita abrogazione del confessionismo di Stato, nel quadro dello specifico e ribadito riconoscimento della laicità dello Stato e delle uguali libertà di tutte le confessioni religiose»⁶⁵. Tuttavia, rimanevano ancora aperti i tre nodi più difficili di tutta la questione: 1) l’insegnamento della religione a scuola; 2) la giurisdizione matrimoniale; 3) la giurisdizione sugli enti ecclesiastici. Su questi tre punti si concentrò il maggior numero di proposte di modifica da parte del Parlamento. Si trattava di proposte che a tratti incontrarono la ferma resistenza alla modifica da parte della delegazione vaticana, giunta al limite delle concessioni a essa consentite.

Riguardo alla disciplina matrimoniale, tra le novità contenute nel nuovo l’art. 8 si deve segnalare che il comma primo stabiliva che la trascrizione tardiva del matrimonio fosse ammessa quando i coniugi, dalla data di cessazione della causa impeditiva della trascrizione, avessero convissuto per almeno dodici mesi e non più per soli tre mesi, come era invece previ-

⁶⁴ Ivi, p. 104.

⁶⁵ Ivi, pp. 251-259.

sto nelle bozze precedenti. Anche il secondo comma di questa bozza si occupava dei provvedimenti giurisdizionali ecclesiastici, prevedendo che la Corte d'Appello, prima di deliberare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, dovesse accertare che ricorressero tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, tra cui, per implicito, quella per cui non pendesse davanti ad un giudice italiano un processo avente ad oggetto la nullità dello stesso matrimonio⁶⁶. Da qui si deduceva per una parte della dottrina che fosse venuta meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica sui matrimoni concordatari⁶⁷. Si voleva così equiparare il procedimento di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche a quello comune previsto per le sentenze straniere e, quindi, considerare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla pari di una qualunque sentenza straniera⁶⁸. Il riesame nel merito della causa da parte della Corte d'Appello era, infine, consentito solamente in caso di mancata audizione di una delle parti nel processo canonico. Il testo:

Art. 8 (Matrimonio):

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta dalla legge civile per la celebrazione; b) quando il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente; c) quando sussista fra gli sposi un impedimento derivante da altro matrimonio valido agli effetti civili o da affinità in linea diretta. La trascrizione è tuttavia ammessa, quando, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b), la coabitazione si sia protratta per almeno dodici mesi dopo la cessazione della causa che si opponeva alla trascrizione. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto. Il matrimonio ha

⁶⁶ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, cit., p. 286.

⁶⁷ CARLO CARDIA, *La riforma del Concordato*, cit., p. 189.

⁶⁸ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Sul negoziato per le modificazioni degli Accordi Lateranesi*, in "Rivista di Studi politici internazionali", 1984, p. 22.

effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia omesso di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o almeno senza opposizione di nessuno di essi, sempre che essi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni celebrati in conformità del precedente numero e i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato potranno su domanda della parti o di una di esse, essere dichiarati efficaci nella Repubblica italiana con sentenza di delibazione della Corte d'Appello competente per territorio, quando risulti dal decreto del superiore organo ecclesiastico che sono state rispettate le norme di diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti, e che le dette sentenze o provvedimenti sono divenuti esecutivi secondo le leggi canoniche, e in quanto la Corte d'Appello accerti che ricorrono le altre condizioni indicate dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Qualora la sentenza o il provvedimento canonico siano stati pronunciati senza aver udito una delle parti, la Corte d'Appello si atterrà alle disposizioni previste per le analoghe ipotesi relative a sentenze straniere. La Corte d'Appello potrà anche, nella sentenza intesa a rendere esecutivi una sentenza o un provvedimento canonico, statuire provvisoriamente provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o dispensato, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede riafferma per altro il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico⁶⁹.

Come anticipato, il Senato discusse ampiamente la "Terza Bozza". Nella replica il Presidente del Consiglio, Andreotti, dette atto dello spirito costruttivo di tutte le forze parlamentari, dichiarando di aver maggiormente apprezzato quanti, come gli esponenti della tradizione laica, avevano dovuto, più di altri, «fare uno sforzo rispetto alla loro posizione e tradizione, per non abbandonarsi a storiche incomunicabilità»⁷⁰. Il Senato, quindi, approvò una risoluzione, in cui si dichiarava che vi erano «le condizioni per entrare nella fase conclusiva del negoziato. Invita al riguardo il Governo a te-

⁶⁹ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 456-460.

⁷⁰ Ivi, pp. 270-272.

nera nel massimo conto le osservazioni, le proposte rilievi emersi nel corso della discussione, particolarmente in relazione a taluni aspetti della legislazione matrimoniale, alla definizione della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, all'insegnamento della religione nelle scuole, tenendo debitamente informati i Capigruppo parlamentari della trattativa»⁷¹.

Il tramonto della stagione governativa di 'solidarietà nazionale', il lento declino della guida politica democristiana, l'emergere di nuove questioni etiche quale l'aborto, la maggiore influenza della Cei e in particolare della sua presidenza e l'elezione del papa polacco, furono tutti segnali del cambiamento in atto che a tratti si trasformarono in veri e propri agenti frenanti del difficile dialogo tra le parti. Le consultazioni ripresero a dicembre e sulla base dei rilievi e delle richieste parlamentari, le due Delegazioni pervengono alla redazione della "Quarta bozza", che venne presentata dal presidente della Commissione italiana Gonella ai gruppi parlamentari nel mese di gennaio. Ma in quelle sedi, il testo fu giudicato non rispondente alle indicazioni del Parlamento⁷². I gruppi parlamentari constatarono senza entusiasmo che il testo proposto era del tutto simile al precedente tranne nel punto inerente gli enti ecclesiastici su cui, almeno parzialmente, vennero offerte alcune proposte risolutive. Il nuovo documento di carattere ufficioso, che ebbe una diffusione solo informale e una circolazione limitata ad alcune riviste specialistiche, non fu, quindi, presentato in Aula. Si diffuse tuttavia la notizia che, nonostante le difficoltà incontrate dalla "Quarta bozza", una soluzione fosse d'altra parte vicina, tanto da destare un certo sospetto nei partiti laici, preoccupati dalla prospettiva di essere messi di fronte al fatto compiuto senza avere alcuna possibilità di intervento in merito⁷³.

Rispetto ai progetti precedenti deve essere segnalata la modifica riguardante la procedura per rendere efficaci nell'ordinamento italiano le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Anche a proposito di questa bozza vi fu chi, come Francesco Finocchiaro, prospettava l'abbandono della riserva di giurisdizione ecclesiastica, argomentando dalla previsione che la Corte d'Appello, prima di deliberare la sentenza ecclesiastica, dovesse accer-

⁷¹ Ivi, p. 276.

⁷² FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la revisione del Concordato tra Governo e Parlamento*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 58.

⁷³ ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, cit., pp. 576-577.

tare che non fosse pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti istituito prima della sentenza canonica di ultimo grado. Si faceva infatti notare che, se durante il processo canonico una parte instaura un giudizio di nullità davanti al giudice italiano, la competenza si radicava davanti al Tribunale civile⁷⁴. La “Quarta bozza” aveva soppresso l’efficacia civile della dispensa per inconsumazione, in considerazione del fatto che essa nell’ordinamento canonico non era un atto giurisdizionale, ma meramente amministrativo. Cadeva, invece, ogni riferimento al riesame nel merito della sentenza di nullità matrimoniale da parte della Corte d’Appello. Infine, era specificamente considerata inammissibile la sentenza ecclesiastica pronunciata in contumacia di una delle parti⁷⁵.

Art. 8 (Matrimonio):

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco o il suo delegato spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente; c) quando sussista fra gli sposi un impedimento derivante da altro matrimonio valido agli effetti civili, o da affinità in linea diretta. La trascrizione è tuttavia ammessa, quando, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b), la coabitazione si sia protratta per almeno dodici mesi dopo la cessazione della causa che si opponeva alla trascrizione. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell’atto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia omissso di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o anche di uno di essi con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro coniuge, sempre che entrambi abbiano conserva-

⁷⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *La revisione delle norme del Concordato lateranense riguardanti il matrimonio*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Grassetti*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 717.

⁷⁵ GIUSEPPE VEGAS, *Il matrimonio nella quarta “bozza” di revisione del Concordato*, in “Il diritto ecclesiastico”, I, 3, 1981, pp. 443 ss.

to ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Su domanda delle parti o di una di esse, la Corte d'Appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica delle sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni celebrati in conformità del precedente numero, quando risulta dal decreto del superiore organo ecclesiastico di controllo che sono state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti, e che le dette sentenze sono divenute esecutive secondo le leggi canoniche, e in quanto la Corte d'Appello accerti: a) che le sentenze in questione non sono contrarie ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano; b) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima dell'emanazione della sentenza canonica di ultimo grado; c) che la sentenza canonica non sia stata pronunciata in contumacia di una delle parte; d) che ricorrono le altre condizioni indicate dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze non italiane. La Corte d'Appello potrà anche, nella sentenza, intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvisoriamente provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede riafferma per altro il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico⁷⁶.

Fu un fatto rilevante che il 3 gennaio del 1979 fosse stata firmata la revisione del Concordato tra Spagna e Santa Sede, che archiviava il vecchio testo del 1953, presentando una veste sintetica (sono solo sette articoli più un ottavo che dichiara decaduti alcuni articoli del vecchio testo) che rinvitava ad accordi bilaterali e a un protocollo aggiuntivo atto al chiarimento di alcuni punti del testo. Un progetto in tutto simile al concordato quadro proposto anche in Italia.

Il 18 gennaio le parti firmarono, quindi, un verbale congiunto di conclusione ufficiale dei lavori, al quale seguì il successivo 14 febbraio una lettera scritta dal capo del governo Andreotti alla Commissione italiana, nella quale esprimeva soddisfazione per il lavoro svolto e per la conclusione dei negoziati.

⁷⁶ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 456-460.

Nel mese di febbraio 1979, il Pontefice, alla recita dell'Angelus, auspicava che la revisione del Concordato fosse «presto portata a felice compimento»⁷⁷.

Il mese successivo, il Presidente del Consiglio, Andreotti, nel presentare alle Camere il nuovo Governo, sostenuto da una maggioranza Dc, Psdi e Pri, affermava che le trattative per la revisione del Concordato avevano avuto ulteriori e positivi sviluppi, invitava la Commissione Gonella a tenere nel massimo conto i rilievi emersi nella discussione al Senato e a informare i gruppi dello sviluppo delle trattative, con il proposito arrivare a positive conclusioni. E nel discorso al nuovo Ambasciatore d'Italia, Bruno Bottai, il Pontefice confermava che l'armonia dei rapporti e lo spirito di riguardosa amicizia, finora salvaguardati dal Concordato, sarebbero stati ancora più intensi per l'avvenire in virtù di quello stesso spirito, una volta introdotte le modifiche che i valori del Concilio e il nuovo quadro costituzionale suggerivano più convenienti⁷⁸.

Nel frattempo, permangono posizioni abolizioniste che prendono forma nella proposta di legge costituzionale presentata nel primo delle elezioni politiche del 3 giugno dal gruppo di Democrazia proletaria, alla Camera dei Deputati, che prevede la soppressione dell'art. 7 e la modifica dell'art. 8 della Costituzione⁷⁹.

Il Pontefice ritorna sulla questione della revisione dei Patti Lateranensi, esprimendo il desiderio di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile⁸⁰.

Nel mese di agosto 1979, il nuovo Presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, sostenuto da una maggioranza Dc, Psdi e Pli, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera dei Deputati, affermava che: «il Governo intende continuare a sviluppare i lavori per la revisione del Concordato con la Santa sede, secondo i principi della nostra Carta Costituzionale e

⁷⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso pronunciato in occasione de cinquantesimo anniversario dei Patti Lateranensi*, in "Osservatore Romano", 13 febbraio 1979.

⁷⁸ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., p. 87.

⁷⁹ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 144-146.

⁸⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso pronunciato durante l'incontro con il nuovo ambasciatore italiano presso la Santa Sede*, in "Osservatore Romano", 26 giugno 1979.

tenendo conto delle osservazioni, delle proposte e dei rilievi emersi nei dibattiti svoltisi in Parlamento»⁸¹.

Nei successivi mesi di settembre e ottobre, il Presidente del Consiglio ebbe personalmente degli incontri riservati con il Card. Agostino Casaroli, concordando di: 1) reinsediare le Delegazioni, ciò che viene fatto mediante scambio di Note; 2) procedere successivamente, al mento opportuno, di persona sul piano italiano ad una ulteriore informativa, con modalità da stabilire, delle forze politico-parlamentari; 3) condurre direttamente, se necessario, su pochi punti, un'altissima fase di negoziato ad alto livello politico; 4) procedere quindi alla firma della revisione e al successivo dibattito di ratifica parlamentare⁸².

Il 1 gennaio 1980 moriva Pietro Nenni, tra i padri fondatori della Repubblica.

Nel mese di gennaio, Mons. Silvestrini sottopone la bozza di revisione aggiornata al Consiglio della Cei, caldeggiandone l'approvazione, che fu concessa, per la prima volta da che durava il negoziato sulla revisione, dopo qualche settimana.

L'11 marzo fu siglata la "Quinta bozza" definita nei mesi precedenti dalle due Commissioni che giunsero a considerare conclusi i propri lavori. In realtà si illudevano. Il testo presentato al presidente del Consiglio Cossiga nell'aprile 1980, non fu mai discussa nelle aule parlamentari perché non venne ritenuto dai governi maturo per poter essere comunicata ai gruppi parlamentari, nonostante le numerose interpellanze e interrogazioni presentate dai partiti laici. Il documento era in tutto simile alla precedente, eccezion fatta per la normativa inerente gli enti ecclesiastici che ritornò a essere più lunga e articolata⁸³. Rispetto al contenuto, l'art. 8, conservava integralmente il testo precedente.

L'ipotesi di Accordo fu ripresentata dal nuovo Presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra, nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere del 22 ottobre: «per quanto attiene al rapporto tra Stato e Chiesa in Italia, il Governo intende condurre a termine il negoziato per la revisione del Concordato e concludere le

⁸¹ FRANCESCO COSSIGA, *Comunicazioni del Governo del 9 agosto 1979*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1979, p. 1012.

⁸² Ivi, pp. 105-106.

⁸³ ALESSANDRA BERTO, *Gli accordi di Villa Madama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, cit., p. 789.

intese con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione»⁸⁴.

Nel mese di aprile, la Delegazione italiana consegnò al Presidente del Consiglio, Forlani, il testo della “Quinta bozza”, che, per desiderio della Santa Sede, era stato siglato dalle due Delegazioni. Ma il clima politico fu animato in quegli anni per la durezza con cui fu combattuta, nella primavera del 1981, da entrambi gli schieramenti, la campagna referendaria del 17 maggio sulla legge con cui veniva introdotto l’aborto nella legislazione italiana. Come ricorda Acquaviva, «Craxi si lanciò in una difesa della legge senza mezzi termini, reagendo violentemente agli appelli contrari che da parte cattolica si avanzavano con altrettanta determinazione. Non moderò i toni neppure nei confronti del Pontefice, accusandolo in Parlamento, esplicitamente, di vedere la realtà italiana «con occhiali polacchi». Poche settimane dopo, il pomeriggio del 13 maggio, i leader dello schieramento proaborto, mentre erano riuniti ai piedi del palco da cui avrebbero parlato alla folla romana, in piazza del Popolo, furono avvertiti che pochi minuti prima papa Wojtyła era stato vittima di un attentato gravissimo in mezzo a piazza San Pietro»⁸⁵.

Il 17 maggio furono celebrati i referendum abrogativi, tra cui i due sull’interruzione di gravidanza presentati dal Partito radicale e dal Movimento per la vita. I risultati negativi per entrambi confermarono il mantenimento della legge n. 194 del 22 maggio 1978. L’instabilità fu aggravata dalla perdita di centralità e autorevolezza della Dc. Il 26 maggio Forlani si dimise da Presidente del Consiglio. La crisi di governo si chiuse con la nomina del repubblicano Giovanni Spadolini, chiamato a presiedere un esecutivo sostenuto dalla coalizione Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli, che durerà dal 28 giugno sino alla crisi del 6 agosto 1982, per poi essere riconfermato il 23 dello stesso mese sino al 30 novembre. La nascita del primo governo a guida laica repubblicana fu quasi una naturale conseguenza di questo affresco politico e sociale, tormentato dai recenti avvenimenti inerenti l’emergenza creata dal terremoto in Irpinia, la scoperta degli elenchi legati alla loggia massonica P2, lo scandalo Ior e il crack del Banco Ambro-

⁸⁴ ARNALDO FORLANI, *Comunicazioni del Governo del 22 ottobre 1980*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1980, pp. 18958-18959.

⁸⁵ GENNARO ACQUAVIVA, *Il ruolo decisivo di Bettino Craxi*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 19.

siano, il referendum sull'aborto e l'attentato a Giovanni Paolo II.

Il 7 luglio 1981, esponendo le dichiarazioni programmatiche del primo governo, Spadolini, aveva sottolineato che «nel quadro degli adempimenti costituzionali, sarà costante l'attenzione del Governo alle relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre Confessioni religiose nello svolgimento dei negoziati Chiesa cattolica e con le altre Confessioni religiose nello svolgimento dei negoziati in corso per la revisione del Concordato. Sarà altresì nostra cura – egli soggiunge – dare concreta attuazione all'intesa raggiunta con la Chiesa valdese»⁸⁶. L'orientamento del capo del Governo era di mandare avanti le trattative con Valdesi e Metodisti e di approfondire i punti ancora sospesi nel negoziato la Santa Sede.

Nel mese di novembre, Giovanni Paolo II, nell'allocuzione di saluto al nuovo Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Claudio Chelli, formula l'augurio della conclusione delle trattative per la revisione del Concordato. Il Presidente del Consiglio, Spadolini, istituisce una speciale Commissione di studio presso il Dipartimento per gli affari giuridico-legislativi, allo scopo di predisporre un parere sul testo di modificazioni al Concordato dell'11 marzo 1980⁸⁷.

Nel febbraio 1982, Spadolini ambiva a conferire alla trattativa quel carattere maggiormente laico, che credeva non fosse mai stato sufficientemente perseguito dalla delegazione di Gonella, come prova la presa di distanza nei confronti della precedente Commissione guidata dallo studioso democristiano. In occasione del tradizionale ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi, all'Ambasciata d'Italia, il Presidente del Consiglio espresse al Segretario di Stato, Card. Casaroli, l'ipotesi che si potesse agire unilateralmente da parte dello Stato, non potendo realizzarsi in quel momento una Commissione paritetica. Casaroli fu d'accordo e venne creato un gruppo di lavoro con il consenso non formale e pubblico della Santa Sede. Ne facevano parte mons. Pio Ciprotti, Francesco Margiotta Broglio, Antonio Malintoppi e Vincenzo Caianiello, che lo presiedeva. Il 14 maggio, la Commissione unilaterale di studio per l'approfondimento dal punto di vista dello Stato dei problemi concordatari, preparò la "Quinta bozza", che

⁸⁶ GIOVANNI SPADOLINI, *Comunicazioni del Governo del 7 luglio 1981*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1980, p. 30742.

⁸⁷ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 188.

fu consegnata al Presidente del Consiglio⁸⁸, comprensiva di tutti gli elaborati del gruppo di lavoro: la relazione illustrativa e un'appendice contenente alcuni suggerimenti in ordine a modifiche da apportare alla "Quinta bozza", con annesso protocollo addizionale⁸⁹.

Riguardo alle disposizioni sulla materia matrimoniale, il testo prevedeva:

Art. 8 (Matrimonio):

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco o il suo delegato spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio nel quale saranno inserite anche le dichiarazioni che i coniugi possono rendere secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione tuttavia è ammessa anche in questi casi, quando secondo la legge civile l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del territorio ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia ommesso di effettuare la dovuta trascrizione nel termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei contraenti, e anche di uno di essi con la conoscenza o senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunati ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico poteva conoscere della causa in quanto il matrimonio era

⁸⁸ Cfr. *La proposta di revisione del Concordato formulata durante il Governo Spadolini (febbraio-maggio 1982)*, in "Nuova Antologia", 2149, 1984, pp. 376 ss.

⁸⁹ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 187-207.

stato celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni indicate dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La sentenza della Corte d'appello potrà anche statuire provvisoriamente provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede riafferma per altro il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico⁹⁰.

Il documento approvato, denominato "Quinta bis", non fu mai inviato alle Aule Parlamentari ma servì come base per la formulazione del testo definitivo⁹¹. Il clima politico del periodo fu ricordato così da Achille Silvestrini:

a un certo punto, avevamo esaurito la nostra trattativa, e il risultato passò all'esame del presidente Giovanni Spadolini il quale creò una Commissione per conto suo, presieduta dal professor Caianiello, per valutare se il progetto era meritevole di approvazione. E dopo averci molto pensato, disse che non si sentiva di accettare e concludere quell'accordo. La difficoltà, per quello che ricordo, riguardava l'insegnamento della religione, perché Spadolini considerava che l'articolo proposto non fosse adeguato a quello che egli pensava dovesse essere una totale libertà di scelta⁹².

I punti problematici del nuovo accordo – quelli su cui vi erano posizioni più distanti tra le due Delegazioni e su cui quella italiana doveva tenere conto di una pluralità di indicazioni diverse provenienti dalle differenti forze politiche e dalla pubblica opinione – furono la materia degli enti ecclesiastici (art. 7), del matrimonio (art. 8) e dell'insegnamento della religione (art. 9)⁹³. Sul riconoscimento del matrimonio canonico agli effet-

⁹⁰ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 456-460.

⁹¹ PIETRO GISMONDI, *Le modificazioni del Concordato Lateranense*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1984, p. 237.

⁹² ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 14.

⁹³ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga*

ti civili, in particolare, una delle questioni più controverse concerneva la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, uno scoglio in parte superato, sul finire della trattativa, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 22 gennaio 1982.

Dopo aver sancito l'intrascrivibilità del matrimonio canonico contratto dal minore di età, con la sentenza n. 16 del 13 gennaio⁹⁴, la Consulta – allora presieduta da Leopoldo Elia – pose fine al precedente sistema di esecuzione pressoché automatica delle disposizioni ecclesiastiche, prevedendo dei poteri incisivi per la Corte d'Appello in sede di delibazione nella verifica dell'insussistenza nel giudicato canonico di disposizioni contrarie all'ordine pubblico. La Corte, inoltre, interdisce la possibilità di rendere esecutivi agli effetti civili i provvedimenti ecclesiastici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato⁹⁵.

quarant'anni, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 44.

⁹⁴ La Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 847 del 1929 «nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico trascritto dal minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto i 16 anni ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 c.c.». Inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Consulta dichiarava «la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929 [...] nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del c.c.». Cfr. FULVIO UCCELLA, *Prime osservazioni sulle sentenze n.16, 18 del 1982 della Corte Costituzionale in materia di diritto matrimoniale concordatario*, in "Giustizia civile", I, 1982, pp. 877 ss.; LORENZO SPINELLI, *Problemi vecchi e nuovi sul matrimonio dei minori*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1982, pp. 475 ss.

⁹⁵ La Corte costituzionale dichiarava «la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 [...] limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Secondariamente, veniva dichiarata «la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 [...], limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale é accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio». Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Principi supremi e ordine pubblico (Notazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di «matrimonio concordatario»)*, in "Il diritto ecclesiasti-

In primo luogo, la Corte Costituzionale continua a considerare la riserva di giurisdizione non solo conforme alla Costituzione, ma coerente logicamente, in quanto il matrimonio canonico costituisce un mero atto presupposto che sorge in un ordinamento estraneo a quello italiano, e quindi su di esso non può che avere giurisdizione il giudice dell'ordinamento nel quale l'atto si forma. E allora, «Se il negozio cui si attribuiscono gli effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità la efficacia civile attraverso lo speciale procedimento della delibazione». Tuttavia, la Corte ritenne legittimo un controllo delle sentenze ecclesiastiche da parte della Corte d'Appello non limitato al riscontro della regolarità formale ma penetrante, cioè volto ad accertare – analogamente a quanto previsto per le sentenze straniere, ancorché con minori controlli – che la pronuncia ecclesiastica scaturisse da un procedimento che avesse osservato il diritto di difesa e non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico⁹⁶.

In secondo luogo, doppiamo considerare che la legge n. 898/1970, al fine di parificare la condizione dei cittadini cattolici con quelli non cattolici, introdusse genericamente la possibilità di sciogliere il matrimonio per inconsumazione. Tuttavia, soltanto i primi potevano chiedere indifferentemente all'Autorità confessionale o al giudice statale lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Inoltre, per i soli cattolici, la dispensa pontificia, a differenza del provvedimento del giudice civile, vanificava le aspettative patrimoniali del coniuge bisognoso⁹⁷. La Corte costituzionale giunge a incidere direttamente sulla competenza propria ed esclusiva della Chiesa attinente ai poteri del Pontefice, tutelata dall'art. 34 Concordato, per riaffermare il supremo principio della tutela giurisdizionale. La delibazione

co", I, 1982, pp. 401 ss.

⁹⁶ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Giurisprudenza ecclesiastica, diritto alla tutela giurisdizionale, e principi di ordine pubblico davanti alla Corte Costituzionale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1982, pp. 553 ss; PASQUALE COLELLA, *Il «ridimensionamento» della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale a seguito della sentenza n. 18/82 della Corte Costituzionale*, in "Diritto e giurisprudenza", I, 1982, pp. 1 ss.; SALVATORE LENER, *Incidenza delle sentenze n. 16-18/1982 della Corte Costituzionale sulla esecutorietà delle decisioni dei Tribunali ecclesiastici*, in "Foro italiano", I, 1982, pp. 926 ss.

⁹⁷ GIOVANNI GIACOBBE, *Le persone e la famiglia*, UTET, Torino, 2011, p. 18.

della dispensa pontificia per matrimonio rato e non consumato veniva considerato un provvedimento ecclesiastico «non è emanato in seguito ad un procedimento giurisdizionale, ma in seguito ad un procedimento amministrativo», quindi, che non garantisce un giudizio in senso proprio. Infatti, «la riserva per dispensa dal matrimonio rato e non consumato, pur essendo stata fatta salva dalla l. n. 898 cit., benché disposta da norma concordataria fornita di copertura costituzionale, incidendo sulla giurisdizione della Stato, deve confrontarsi con il supremo principio della tutela giurisdizionale»⁹⁸.

Questo susseguirsi di eventi produsse una momentanea sospensione del negoziato da parte del Vaticano in attesa di nuove proposta da parte italiana.

4.2. La Sesta Bozza, l'Accordo, le innovazioni e i commenti di parte e dottrinali

Dopo una crisi di governo che portò alle dimissioni anticipate di Spadolini, il Governo Fanfani V, in carica tra il 1 dicembre 1982 e il 3 agosto 1983, fu un esecutivo di transito, sostenuto dalla coalizione quadripartito Dc, Psi, Psdi e Pli. Tuttavia il nuovo Governo rivitalizzò la Commissione per negoziare il Concordato, dopo la scomparsa di Gonella e Jemolo, affidando a Pietro Gismondi la guida del gruppo composto da Roberto Ago e Paolo Rossi. La Delegazione italiana avviò il riesame della precedente bozza, tenendo in considerazione, da un lato, il nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II, il 25 gennaio ma in vigore a partire dal 27 novembre dello stesso anno, d'altro lato, le sentenze nn. 16 e 18 pronunciate l'anno prima dalla Corte costituzionale.

La Delegazione italiana si incontrò con la Delegazione della Santa Sede, da tempo costituita e composta da Mons. Silvestrini, Mons. Bachis e Padre Lener, e dal negoziato intercorso emerse un nuovo documento, quello della "Sesta bozza", che venne consegnato al Presidente del Consiglio il 23 aprile 1983⁹⁹.

⁹⁸ GUIDO SARACENI, *La Corte Costituzionale ha parlato*, in "Rivista di diritto civile", 1982, II, pp. 812 ss.; MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., pp. 12-13.

⁹⁹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revi-*

La Bozza era sostanzialmente uguale alla Quinta, ma tutto si bloccò di nuovo con lo scioglimento anticipato delle camere e il voto del giugno successivo.

In merito alla riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, nell'art. 8 della VI bozza si prevedeva che la Corte d'Appello, prima di delibare la sentenza ecclesiastica, dovesse accertare: a) la competenza del giudice ecclesiastico, quale giudice «naturale» del matrimonio canonico trascritto; b) che nel processo ecclesiastico fosse stato salvaguardato «l'essenziale diritto di agire e resistere in giudizio»; c) che ricorressero le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Nella parte restante il testo era sostanzialmente identico alle versioni precedenti:

Art. 8 (Matrimonio):

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco o il suo delegato spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite anche le dichiarazioni che i coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione tuttavia è ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo ove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può seguire anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o anche di uno di essi con la conoscenza o senza l'opposizione dell'altro coniuge, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione alla richiesta di trascrizione, e senza pre-

giudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunati ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio era stato celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti l'essenziale diritto di agire e di resistere in giudizio; c) che ricorrono le altre condizioni indicate dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze non italiane, senza estensione al riesame del merito. Tali prescrizioni della legislazione italiana vanno applicate con gli adattamenti richiesti dalla sostituzione del diritto canonico alla legge del luogo del giudizio. La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvisoriamente provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede riafferma per altro il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico.

Dopo le elezioni anticipate del 26 giugno, in cui la Dc ebbe un crollo di consensi e il Pci un leggero calo, a favore del Psi e dei partiti minori, il Presidente della Repubblica, Pertini affidò l'incarico esplorativo di formare una coalizione di governo a Bettino Craxi, il quale formò il primo governo guidato da un socialista il 4 agosto 1983. Nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere, cinque giorni dopo, non vi fu nessun accenno alla questione del Concordato, di cui il Presidente del Consiglio non parlò neppure nella replica; un segno evidente che il tema non rientrava negli accordi della coalizione Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli che lo sosteneva. Tuttavia, una delle prime mosse di Craxi fu proprio di riaprire la trattativa con la Santa Sede, incaricando il Prof. Margiotta Broglio e l'onorevole Gennaro Acquaviva di concluderla positivamente.

Il leader socialista decise, quindi, di accantonare la delegazione rappresentata da Gismondi e la bozza da questi fatta pervenire nell'aprile precedente. Verso la fine dell'anno avvenne un mutamento di metodo, con l'assunzione personale della responsabilità della conclusione del negoziato da parte del Presidente del Consiglio, che si recò in Vaticano per discutere con il Card. Casaroli in merito ai principi sui quali era possibile

raggiungere un'intesa condivisa. La Santa Sede decise in quest'ultima fase di avvalersi anche delle competenze della Cei che nelle ultime settimane intrattenne rapporti costanti tra il suo Consiglio permanente, il presidente Card. Ballestrero, e la Segreteria di Stato¹⁰⁰.

Il Presidente del Consiglio, il 25 gennaio 1984, – «con piglio decisionista e non senza una qualche sorpresa per l'opinione pubblica»¹⁰¹ – intervenne, quindi, al Senato con comunicazioni sulla revisione del Concordato. Dopo aver ricostruito il lungo *iter* del negoziato con la Santa Sede, Craxi dichiarava – di fronte a al «materiale prezioso, frutto di larghi approfondimenti che costituivano una solida base per riprendere l'iniziativa in vista di giungere a un risultato conclusivo» e «confortato dal parere degli organi competenti della presidenza del Consiglio», di aver «personalmente esposto all'altra parte contraente i principi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere una intesa sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa italiana dall'altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali principi ho ottenuto disponibilità aperta e costruttiva della Santa Sede». Il Presidente del Consiglio rese conto alla Camera dettagliatamente dei capisaldi sui quali il governo riteneva fosse possibile definire il procedimento di riforma dei Patti e impostare il nuovo statuto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiamò sia il metodo seguito nell'ultima fase negoziale, sottolineando il ruolo del Parlamento, le cui indicazioni erano state seguite con attenzione, sia la sistematica che si proponeva di adottare nell'accordo con la Santa Sede: un accordo cornice e una serie di intese integrative su specifici temi¹⁰².

Seguì un costruttivo dibattito, con interventi di Bufalini (Pci), Gozzini (Sin. Ind.), Bisaglia (Dc), Gualtieri (Pri), Riva (Sin. Ind.), Marchio (Msi),

¹⁰⁰ ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, cit., p. 583.

¹⁰¹ GIUSEPPE DELLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 45.

¹⁰² BETTINO CRAXI, *Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla revisione del Concordato del 25 gennaio 1984*, 53 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 3-13. L'idea di un «concordato cornice» si era già manifestata nel dibattito politico del 1976-77: cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Dalla questione romana al superamento dei Patti lateranensi. Profili dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, in Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 51.

Fabbri (Psi), La Valle (Sin. Ind.), Schietroma (Psdi), Mitterdorfer (Svp), Valitutti (Pli), Signorino (Pr), Scoppola (Dc), Enriques Agnoletti (Sin. Ind.)¹⁰³, la presentazione della Risoluzione 6.00001, a firma Bisaglia, Chiaromonte (Pci), Fabbri, Ossicini (Sin. Ind.), Gualtieri, Schietroma e Brugger (Svp), le dichiarazioni di voto, la replica del capo del Governo¹⁰⁴ e l'approvazione della mozione, che approvava gli intendimenti espressi nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio «circa il modo di proseguire il negoziato con la Santa Sede per la revisione del Concordato e le trattative con le organizzazioni di altre confessioni religiose per il raggiungimento delle previste intese» e dava «mandato al Governo di procedere nel negoziato e nelle trattative con tali intendimenti e di portarli a termine, tenendo conto delle osservazioni e indicazioni che sono emerse nel corso del dibattito»¹⁰⁵.

Il 26 gennaio, la discussione si spostò alla Camera dei Deputati, con il discorso iniziale del Presidente del Consiglio¹⁰⁶, gli interventi dei deputati Zanone (Pli), Guerzoni (Sin. Ind.), Spini (Psi), Mellini (Pr), Pollice (Dp), Spagnoli (Pci), Battaglia (Pri), Zanfagna (Msi), Riz (Svp), Galloni (Dc), Minervini (Sin. Ind.), Negri (Pr), Tramarin (Lega Veneta), Masina (Sin. Ind.), Spadaccia (Pr) e Codrignani (Sin. Ind.)¹⁰⁷. Il giorno seguente, inter-

¹⁰³ PAOLO BUFALINI, *Interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 53 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 13-20; MARIO GOZZINI, ANTONIO BISAGLIA, LIBERO GUALTIERI, DINO RIVA, MICHELE MARCHIO, FABIO FABBRI, RANIERO LA VALLE, DANTE SCHIETROMA, KARL MITTERDORFER, SALVATORE VALITUTTI, MARIO SIGNORINO, PIETRO SCOPPOLA, ENZO ENRIQUES AGNOLETTI, *Interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 5-54, 57-66.

¹⁰⁴ BETTINO CRAXI, *Replica agli interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 55-57.

¹⁰⁵ ANTONIO BISAGLIA, GERARDO CHIAROMONTE, FABIO FABBRI, ADRIANO OSSICINI, LIBERO GUALTIERI, DANTE SCHIETROMA, PETER BRUGGER, *Mozione 6-00015 sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, p. 57.

¹⁰⁶ BETTINO CRAXI, *Intervento sulla revisione Concordato del 26 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6561-6570.

¹⁰⁷ VALERIO ZANONE, LUCIANO GUERZONI, VALDO SPINI, MAURO MELLINI, GUIDO POLLICE, UGO SPAGNOLI, ADOLFO BATTAGLIA, MARCELLO ZANFAGNA, ROLAND RIZ, GIOVANNI GALLONI, GUSTAVO MINERVINI, GIOVANNI NEGRI, ACHILLE TRAMARIN, ETTORE MASINA, GIANFRANCO SPADACCIA, GIANCARLA CODRIGNANI, *Interventi sulla revisione Concordato del 26 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6570-6645.

vennero Cafiero (Pdup), Bassanini (Sin . Ind.), Del Donno (Msi), Scovaccicchi (Psdi), Pannella (Pr), Ferrara (Sin . Ind.)¹⁰⁸, il Presidente del Consiglio replicò¹⁰⁹, furono presentate quattro risoluzioni, delle quali il Governo fece propria e la Camera approvò – dopo le dichiarazioni di voto di Tramarin (Liga Veneta), Cafiero (Pdup), Gorla (Dp), Pannella (Pr), Patuelli (Pli), Rodota (Sin . Ind.), Reggiani (Psdi), Battaglia (Pri), Pazzaglia (Msi), Felisetti (Psi), Occhetto (Pci) e Rognoni (Dc) – quella a firma di Rognoni (Dc), Napolitano (Pci), Formica (Psi), Battaglia (Pri) e Reggiani (Psdi) favorevole gli intendimenti espressi nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio «circa il modo di proseguire il negoziato con la Santa Sede per la revisione del Concordato e le trattative con le organizzazioni di altre confessioni religiose per il raggiungimento delle previste intese» e che dava «mandato al Governo di procedere nel negoziato e nelle trattative con tali intendimenti e di portarli a termine, tenendo conto delle osservazioni e indicazioni che sono emerse nel corso del dibattito»¹¹⁰.

Ottenuto un largo consenso dal Parlamento con due mozioni votate da un fronte trasversale alla maggioranza pentapartito di governo, con il sostegno del Partito comunista, il Presidente del Consiglio procedette al negoziato¹¹¹. A tale riguardo, Cervetti ricorda che il Pci contribuì, inizialmente, con una propria diplomazia parallela con il Vaticano, vista con favore dalla Presidenza del Consiglio, concretizzatasi in numerosi incontri cui, in particolare, parteciparono, da un lato, mons. Achille Silvestrini e dall'altro, Paolo Bufalini e Carlo Cardia. L'unitarietà di intenti fu, peraltro, scossa nella fase finale da questioni interne agli accordi che Craxi stava stringendo con il card. Casaroli sull'abrogazione del principio confessionale, sugli enti ecclesiastici e i rapporti finanziari tra Stato e Chiesa, e da problemi esterni alla trattativa che erano deflagrati nello scontro tra il Presidente del Consiglio e

¹⁰⁸ LUCA CAFIERO, FRANCO BASSANINI, OLINDO DEL DONNO, MARTINO SCOVACCICCHI, MARCO PANNELLA, GIOVANNI CESARE FERRARA, *Interventi sulla revisione Concordato del 27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6669-6694.

¹⁰⁹ BETTINO CRAXI, *Replica agli interventi sulla revisione Concordato del 26-27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6695-6698.

¹¹⁰ VIRGINIO ROGNONI, GIORGIO NAPOLITANO, RINO FORMICA, ADOLFO BATTAGLIA, ALESSANDRO REGGIANI, *Mozione 6-00015 sulla revisione Concordato del 27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6699-6700.

¹¹¹ *Via libera per il Concordato*, in "Corriere della Sera", 28 marzo 1984, p. 1.

il segretario del Pci, Berlinguer, sostenuto dai Sindacati, sulla scala mobile e il decreto di San Valentino del 14 febbraio. Questa tensione politica non fece però ritirare il sostegno del Pci all'accordo¹¹².

Nei primi giorni di febbraio, il Presidente del Consiglio, Craxi, e il Segretario di Stato, Card. Casaroli, si incontrano per mettere a punto il testo definitivo e il 18 dello stesso mese, a Villa Madama, furono l'«Accordo» – che consta di un preambolo e di 14 articoli – e un «Protocolli addizionale» – che consta di 7 articoli – di modificazioni del Concordato lateranense¹¹³. Contestualmente, in applicazione dell'Accordo, veniva firmato l'atto che istituiva la «Commissione paritetica» per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici».

Alla firma dei documenti seguirono due brevi dichiarazioni fatte da parte del Presidente del Consiglio Craxi come pure da parte del Cardinale Casaroli:

Il primo, tra l'altro, dichiarava:

È giunta oggi a conclusione, in spirito di amichevole collaborazione, che richiama alla memoria tutta la nostra storia, tutte le nostre tradizioni, i valori di fondo della collettività italiana. [...] Con l'accordo sottoscritto tutte le potenzialità della Costituzione repubblicana rispetto alla libertà di religione e di coscienza sono realizzate nelle forme giuridiche che la stessa Costituzione ha stabilito. Questo importante risultato è frutto degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II, con la dichiarazione sulla libertà religiosa e sui rapporti tra Chiesa e comunità politica, e per parte nostra, dalla maturazione della società civile, dalle trasformazioni dello Stato e dalla evoluzione della legislazione italiana¹¹⁴.

Il secondo, tra l'altro, confermava che:

L'atto al quale abbiamo or ora proceduto rappresenta il punto di arrivo di un lungo cammino [...]. Si deve alla disponibilità costantemente dimostrata dall'una e dall'altra parte se tenendo fede ai principi, ma considerando insieme la realtà

¹¹² GIANNI CERVETTI, *Il ruolo del PCI*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 114-115.

¹¹³ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 342-360.

¹¹⁴ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 357-358.

delle mutate situazioni – è stato possibile giungere alla firma del presente Documento di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929. Esso viene ora affidata al vagli della storia. E lo sarà ancor più alla verifica della vita quotidiana. Mi piace qui ricordare quello che, riprendendo l'art. 7 della Costituzione italiana e riecheggiano il Concilio Vaticano II, può esserne considerato il fulcro portante e il principio ispiratore: lo Stato e la Chiesa Cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Entrambi si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene comune¹¹⁵.

Il giorno seguente, il giornalista Paolo Befani, su "L'Osservatore Romano", raccontò la firma a Villa Madama effettuata «in una splendida giornata di sole e alla presenza di una nutrita schiera di giornalisti, fotografi e cineoperatori [...] La cerimonia avuto inizio alle 11,55, quando le delegazioni italiana e della Santa Sede hanno fatto ingresso nella sala detta di Giulio Romano. [...] Alle 12 e 19, il Presidente del Consiglio e il Cardinale Casaroli hanno apposto le proprie firme ai diversi documenti»¹¹⁶. E il quotidiano "L'Avvenire", sotto il titolo *Unanimi consensi sulla revisione dei Patti*, scriveva: «Tutti sostanzialmente positivi i commenti politici che si sono registrati ieri pomeriggio dopo la firma del nuovo Concordato, che si era avuta nella mattinata a Villa Madama. Le uniche eccezioni sono da parte del gruppo di democrazia proletaria e da radicali»¹¹⁷.

Il 21 febbraio a Palazzo Chigi fu firmata anche l'intesa con la Tavola valdese¹¹⁸.

Secondo quanto pattuito il 23 febbraio, la Commissione paritetica italo-vaticana presieduta da Francesco Margiotta Broglio, per lo Stato italiano, e monsignor Attilio Nicora, vescovo ausiliare di Milano, incominciò a esaminare la questione complessa degli enti e dei beni ecclesiastici e del

¹¹⁵ Ivi, pp. 359-360.

¹¹⁶ PAOLO BEFANI, *Firma del documento a Villa Madama*, in "L'Osservatore Romano", 19 febbraio 1984, p. 3.

¹¹⁷ *Unanimi consensi sulla revisione dei Patti*, in "L'Avvenire", 19 febbraio 1984, p. 1.

¹¹⁸ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 589-617. Per lo sviluppo del sistema delle intese cfr. GIANNI LONG, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, cit. PAOLO DI MARZIO, *La disciplina legale del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto di confessione religiosa dotata di intesa*, in Id., *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, pp. 263-280.

loro mantenimento mediante l'otto per mille, disciplinata dall'art. 7 dell'Accordo di Villa Madama, raggiungendo un'intesa l'8 agosto, cui vennero apportate delle ultime modifiche mediante lo scambio epistolare tra Casaroli e Craxi, il 15 novembre.

L'Accordo si apre con un preambolo in cui vengono menzionate le ragioni storiche che hanno spinto le parti a modificare gli accordi del 1929:

Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense.

L'art. 1 eleva a principio cardine dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica il dettato conciliare che parla di sana cooperazione tra le due istituzioni, pur nella salvaguardia della rispettiva autonomia dei campi d'azione:

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

L'art. 1 del Protocollo addizionale rappresenta dal punto di vista storico-ecclesiastico una vera e propria discontinuità, in quanto sancisce la scomparsa dall'ordinamento giuridico italiano del confessionismo statale; è affermato che «Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

Altre significative innovazioni sono apportate dall'art. 9 dell'Accordo, che garantisce alla Chiesa la possibilità di istituire degli istituti scolastici di ogni tipologia e grado e di poter liberamente esercitare la professione

dell'insegnamento. Veniva, inoltre, assicurato il mantenimento dell'ora di religione che però non aveva più carattere obbligatorio in alcuna scuola di ordine e grado¹¹⁹:

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Una novità importante è introdotta dall'art. 13, in cui è previsto che «le ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra Chiesa cattolica e Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale italiana¹²⁰.

A tale riguardo, è interessante il ricordo di Attilio Nicora, l'allora vescovo ausiliare di Milano che fu sarà incaricato dalla Santa Sede di presiedere alla Commissione paritetica italo-vaticana sugli enti e i beni ecclesiastici. Infatti, egli sottolineava la nuova "metodologia" dei rapporti tra il Vaticano e la Conferenza dei vescovi italiani a partire dalla vicenda della revisione concordataria:

¹¹⁹ GIOVANNI CIMBALO, *Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 143-164.

¹²⁰ GIORGIO FELICIANI, *La Conferenza episcopale come soggetto della politica ecclesiastica italiana*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 249-256.

La prospettiva della revisione del Concordato del 1929 ha sollecitato, per la prima volta nella storia italiana, un rapporto nuovo, in sede operativa, tra la Santa Sede e i vescovi italiani. Non c'era mai stata un'esperienza analoga a quella che si configurò negli anni ottanta: il Concordato del 1929 fu, per quello che se ne sa, sostanzialmente condotto in maniera esclusiva dalla Santa Sede, come del resto era previsto dai principi teorici generali: essa sola era il soggetto formalmente abilitato dal punto di vista internazionalistico. Con la vicenda che stiamo ricordando, invece, per la prima volta emerge, accanto a quello della Santa Sede, un ruolo più attivo e collaborativo dei vescovi italiani. Questo è dovuto fondamentalmente a due ragioni: da un lato, ai grandi principi che il Concilio Vaticano II aveva messo in risalto circa la responsabilità dei vescovi nella Chiesa, intesi sia come Pastori delle singole Chiese particolari sia come partecipi delle forme di collegamento pastorale che venivano via via valorizzate, in particolare quella delle Conferenze episcopali. Dall'altro lato, la novità è stata stimolata dal fatto che, appunto, in Italia – dove esistevano sino ad allora forme meno organiche di collegialità episcopale – con il 1965 assistiamo alla nascita della vera e propria Conferenza episcopale nazionale e, quindi, si configura quel soggetto, per dir così, collettivo, che può dar voce unitaria ai vescovi italiani e diventare, anche nella trattazione di materie molto complesse, strumento adeguato per una collaborazione costruttiva con gli Organi della Santa Sede¹²¹.

Anche Mons. Alfredo Silvestrini pose in evidenza il ruolo svolto dalla Cei:

Credo che il Concordato del 1984 abbia veramente chiuso una controversia che si trascinava e nello stesso tempo abbia messo in evidenza con le libertà fondamentali della Chiesa, della persona e dello Stato, anche l'interlocutore nuovo di questi rapporti che è la Conferenza episcopale. Ricordo che negli incontri che ebbi col Consiglio permanente della CEI nacque la formula dello Stato e della Chiesa che «sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani» (viene dalla Costituzione) e s'impegnano «al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese»: quella fu una cosa proposta dalla CEI stessa¹²².

La materia matrimoniale, su cui torneremo più analiticamente in seguito, è disciplinata dalla normativa bilaterale – l'art. 8 dell'Accordo e i

¹²¹ ATTILIO NICORA, *Santa Sede e vescovi italiani alla prova del cambiamento delle regole*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., pp. 65-66.

¹²² ACHILLE SILVESTRINI, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., pp. 15.

Protocollo addizionale n. 4 – e dalle disposizioni attuative unilaterali che saranno approvate dalle autorità ecclesiastiche¹²³ – ma non ancora, vedremo, dallo Stato italiano, per cui rimane in vigore quanto previsto dalla legge matrimoniale n. 847 del 29 maggio 1929, salvo per le norme abrogate per costituzionalmente illegittime.

Art. 8 dell'Accordo.

1. Sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizioni che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardante i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

¹²³ Le norme attuative della Chiesa sono contenute esclusivamente nel *Decreto generale* emanato dalla Cei il 5 novembre 1990, in vigore dalla prima domenica di quaresima del 1991.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La Corte di Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Il Protocollo Addizionale, n. 4, in relazione all'art. 8.

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare, 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

Le innovazioni apportate dall'art. 8 dell'Accordo e dall'art. 4 del Protocollo addizionale sono tanto di carattere strumentale quanto di carattere sostanziale.

I principali elementi di novità strumentale riguardano la soppressione del "Preambolo", che nell'art. 34 del Concordato del '29 conteneva il riconoscimento esplicito del vincolo coniugale quale «base della famiglia», la manifestazione della volontà di «ridonare» al matrimonio canonico «dignità conformi alle tradizioni del suo popolo» e la qualifica di «sacramento» ad esso attribuita. Come vedremo, nel discorso alla Camera dei Deputati del 20 marzo 1985, il Presidente del Consiglio, Craxi, giustificherà così la scomparsa a tale riferimento:

Sottolineerei anche il superamento, nel nuovo accordo, di riferimenti all'intenzione del legislatore e al carattere sacramentale del vincolo e, con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando dalla qualifica di atto religioso del matrimonio e di sacramento indissolubile, avevano ritenuto di poter sostenere l'incompatibilità, nell'ordine dello Stato, tra tale atto e la legge sul divorzio¹²⁴.

Il riferimento al carattere sacramentale del matrimonio viene meno come conseguenza della sentenza costituzionale n. 169/1971, che, respingendo il dubbio di legittimità dell'estensione al matrimonio concordatario del regime di divorzio (l. 1 dicembre 1970 n. 898), aveva affermato che tale espressione, a suo tempo inserita nell'art. 34 su richiesta della Santa Sede, non implicava affatto che il "sacramento" con le connesse caratteristiche dell'indissolubilità fosse stato riconosciuto dallo Stato. A conforto di questa conclusione la Corte aveva citato l'art. 5 legge matrimoniale del 1929, osservando che in esso si afferma che il matrimonio canonico produce effetti civili grazie alla sola trascrizione, ricordando che nella relazione alla medesima legge si affermava che l'abbandono era dovuto alla volontà di evitare concetti teologici nell'ordinamento statale.

A tale riguardo, Giuseppe Caputo osservava che la mancanza della parola "sacramento" non modifica la "sostanza" del vincolo matrimoniale canonico:

¹²⁴ BETTINO CRAXI, *Intervento sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, p. 26233.

L'art. 8 dell'Accordo riconosce, invero, gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico. Esso non parla più di "Sacramento" del matrimonio: ma la sostanza delle cose non cambia e non può cambiare, perché secondo quelle norme il matrimonio è e rimane un Sacramento. È allora logico, ma neppure necessario che, nel medesimo articolo, la Santa Sede dichiari "l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio"¹²⁵.

Altre innovazioni meramente strumentali apportate dal nuovo Accordo furono la sostituzione dell'espressione «matrimonio disciplinato dal diritto canonico» con quella «matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico», e la soppressione del comma relativo al matrimonio rato e non consumato.

Le innovazioni di carattere sostanziale, invece, possono essere suddivise in modifiche minori, relative alle pubblicazioni, alla celebrazione e alla trascrizione dell'atto, e modifiche maggiori, riguardo alla riserva di giurisdizione ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, alla procedura per ottenere l'efficacia delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici e allo scioglimento dei matrimoni rati e non consumati.

Prima di esaminare nel dettaglio tali innovazioni, osserviamo che l'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e lo Stato italiano ha mantenuto il sistema del riconoscimento civile del matrimonio canonico. Il cittadino può, pertanto, scegliere tra il matrimonio civile, restando in tal modo sottoposto alla legislazione statale alla conseguente giurisdizione, o il matrimonio religioso cattolico, con assoggettamento alla legge canonica e alla giurisdizione ecclesiastica relativamente alla valida costituzione di esso. Sotto questo aspetto, Pietro Bellini ha parlato di un «semplice riattamento funzionale del sistema» ritenendo che essa «dà a vedere di staccarsi poco o nulla dalla situazione precedente»¹²⁶. Sulla stessa linea si colloca, Bruno De Filippis, «Il tenore della disposizione comprende non soltanto la celebrazione religiosa, ma il matrimonio nella sua completezza e comporta il recepimento di tutta la disciplina propria del diritto canonico,

¹²⁵ GIUSEPPE CAPUTO, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del Convegno nazionale di Studio di Bari, 4-7 giugno 1984, Giuffrè, Milano, 1987, p. 300.

¹²⁶ PIETRO BELLINI, *Matrimonio concordatario: problemi vecchi e nuovi*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 273-274.

in specie quella sui requisiti necessari per la validità del sacramento»¹²⁷. Tuttavia, le differenze sono significative, dovendosi il sistema adeguarsi all'introduzione della legge sul divorzio che, prevedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per pronuncia del giudice civile, veniva a scardinare il sistema regolamentato in via bilaterale, facendo venir meno l'unicità dello status coniugale canonico e civile, sancito dal legislatore concordatario¹²⁸. A ciò si aggiungeva l'inevitabile influenza proveniente da ripetute pronunce costituzionali¹²⁹, tese a muoversi nel senso di un più limitato riconoscimento del matrimonio canonico. La Corte precisava che gli impegni assunti dallo Stato andavano circoscritti al riconoscimento del matrimonio inteso come *actus quo*, ossia limitatamente al suo momento formativo, senza estendersi alle vicende connesse, destinate a rimanere assoggettate alla regolamentazione pattizia.

Si trattava di modifiche operate al di fuori delle vie previste ex art. 7 del testo costituzionale, ma destinate a condizionare in maniera pregnante i contenuti del nuovo Accordo. Si profilava, quindi, l'esigenza di armonizzare la revisione della disciplina con i principi propugnati dalla Carta fondamentale¹³⁰, quali la valorizzazione delle formazioni sociali in cui l'individuo svolge la sua personalità, il principio di libertà religiosa, che trova esplicitazione nel diritto al riconoscimento civile del matrimonio contratto secondo le norme della confessione di appartenenza, e, soprat-

¹²⁷ BRUNO DE FILIPPIS, *Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici: giudizio di delibazione e conseguenze sui processi di separazione e divorzio*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010, p. 267.

¹²⁸ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2002², pp. 10-11.

¹²⁹ Circa l'incidenza delle pronunce costituzionali sulla prospettiva di rinnovamento della disciplina matrimoniale, la Fumagalli ha sottolineato che gli interventi della Consulta «rappresentano, a volerli esaminare in un più ampio contesto di politica istituzionale, una sorta di recupero di sovranità da parte dello Stato, singolare per un sistema, come quello italiano che, sin dai dibattiti alla Assemblea Costituente, del pluralismo ha fatto una vera bandiera». OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *L'indirizzo politico parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, in L. Mistò (a cura di), *Il "Nuovo" Concordato. Studi*, ElleDiCi, Torino, 1986, p. 75.

¹³⁰ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Principi supremi ed ordine pubblico. Notazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di "matrimonio concordatario"*, in Id., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1986, pp. 99 ss.

tutto, il principio di uguaglianza, più volte, a detta di Finocchiaro, «mortificato dal precedente sistema concordatario»¹³¹.

Il Prof. Pio Ciprotti, che fu membro della Delegazione della Santa Sede, così si esprimeva al riguardo: «Gli accordi di revisione del Concordato Lateranense, entrati in vigore il tre giugno 1985, hanno mutato profondamente la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia, sostituendo le norme pattuite nel 1929 con altre più consone sia alla Costituzione italiana, in vigore dal primo gennaio 1948, sia agli insegnamenti e alle direttive del Concilio Vaticano II e alle norme del nuovo Codice di diritto canonico del 1983»¹³². Analogamente, il Prof. Pietro Gismondi, che nel 1983 fu presidente della Commissione governativa, scriveva al riguardo: «Nonostante si parli di *modificazioni* del Concordato del 1929, in verità ci si trova sostanzialmente di fronte ad un *nuovo* Concordato, fondato sulla libertà religiosa intesa come direttiva fondamentale della persona, che non è un Concordato-quadro non destinato a disporre per l'immediato, ma esprime una *completa convenzione* suscettiva di ulteriori intese tra autorità ecclesiastica e autorità civile, in particolari materie»¹³³.

Le previsioni del Nuovo Accordo sembravano comportare una unificazione di fondo del regime matrimoniale stabilendo una parificazione per tutti i cittadini circa le condizioni per accedere allo stato coniugale, escludendo nel contempo l'attribuzione di rilievo civilistico al matrimonio canonico, qualora nelle stesse condizioni fosse preclusa la celebrazione civile. Pur riconoscendo la specificità dell'ordinamento ecclesiastico si adeguavano i casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico ai casi di incapacità a celebrare il matrimonio civile. Inoltre, è degno di rilievo che la nuova

¹³¹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del Matrimonio*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice Civile, Libro primo, Delle persone e della Famiglia (artt. 79/83)*, Zanichelli, Bologna-Roma, p. 837. L'autore critica il precedente impianto normativo, ritenendo che esso avesse consentito l'attribuzione di rilievo giuridico di vincoli coniugali, che ai sensi della legislazione statale non avrebbero potuto assumere efficacia giuridica. Si pensi, a titolo esemplificativo, al matrimonio del minore che, con il sistema concordatario poteva essere trascritto, oppure ad alcuni impedimenti dispensabili in ambito canonistico ma inderogabili in diritto civile.

¹³² PIO CIPROTTI, *La Revisione del Concordato Lateranense*, in "Rivista trimestrale Affari Esteri", XVIII, 69, 1986, p. 6.

¹³³ PIETRO GISMONDI, *Le modifiche del Concordato Lateranense*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1984, p. 237 ss.; in Id., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 5.

normativa pattizia, sulla scia delle istanze avanzate dalla dottrina più incline al riconoscimento dei diritti della persona, si caratterizzava per una accentuata valorizzazione della volontà dei nubendi in ordine alla produzione degli effetti civili del vincolo coniugale¹³⁴. Quanto sinora accennato emergerà in maniera più chiara dalla disamina del testo dell'art. 8, c. 1 degli accordi di Villa Madama, su cui ci soffermeremo diffusamente nella parte dedicata ai diversi tipi di trascrizione; va altresì detto, fin d'ora, che dalla analisi emergeranno una serie di problematiche insolite. Ancora più rivelanti sono le modifiche apportate dal secondo comma dell'art. 8.

L'importanza della revisione concordataria, d'altra parte, non sfuggì né al Legislatore né alla dottrina, come risulta palesemente da una breve rassegna.

L'11 maggio 1984, parlando al XLIII Congresso del Partito socialista, che si teneva tre mesi dopo la firma del nuovo Concordato, il segretario politico e Presidente del Consiglio non mancò di rivendicare quel recente successo:

Ed è con spirito di libertà che il Governo della Repubblica ha portato a conclusione, in amichevole collaborazione con la Santa Sede, la questione annosa e non semplice della revisione del Concordato. La firma di Villa Madama ha segnato l'inizio di una fase nuova degli accordi Stato-Chiesa [...] trasformando i "patti d'unione" del passato in nuovi "patti di libertà e di cooperazione", superando un regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano dalla evoluzione dei tempi, attuando pienamente il dettato costituzionale, nella prospettiva di fecondi rapporti tra lo Stato e la Chiesa, nelle caratteristiche proprie di uno Stato laico nel quale i cittadini, senza distinzione di credenze, possano sempre compiere scelte religiose consapevoli, in piena e consolidata libertà¹³⁵.

Dopo pochi mesi di lavoro intenso, il Presidente del Consiglio, Craxi comunicò al Parlamento una relazione sui principi dell'Accordo raggiunto tra lo Stato italiano e la Santa Sede, in realtà esponendo l'intero contenuto della legge. Il 3 agosto, il Senato della Repubblica discusse e approvò il disegno di legge di "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addi-

¹³⁴ LUIGI DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 258.

¹³⁵ BETTINO CRAXI, *Una società giusta. Una democrazia governante*, Relazione congressuale 43° Congresso PSI, Verona, 11-14 maggio 1984, in U. Finetti (a cura di), *Il socialismo di Craxi. Relazioni e documenti dei congressi socialisti 1978-1991*, M&B, Milano, 2003, pp. 249-270.

zionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede". Dopo la questione sospensiva proposta da La Valle (Sin. Ind.), rigettata dall'Aula, vi furono gli interventi di Bufalini (Pci), Taviani (Dc), Gozzini (Sin. Ind.), Ferrara Salute (Pri), Signorino (Pr), Valitutti (Pli), Marchio (Msi), Scevarolli (Psi), Ulianich (Sin. Ind.) e Scoppola (Dc)¹³⁶, le dichiarazioni del relatore Salvi (Dc)¹³⁷ del Presidente del Consiglio, Craxi, le dichiarazioni di voto di Filetti (Msi), Mancino (Dc), Vassalli (Psi), Palumbo (Pli), Enriquez Agnoletti (Sin. Ind.) e Franza (Psdi)¹³⁸.

Nel discorso al Senato, il Presidente Craxi rimarcava la propria soddisfazione, descrivendo anzitutto la cornice del nuovo Concordato e del sistema delle intese:

È un momento importante e solenne nella vita del nostro Parlamento e della Repubblica italiana. Un grande accordo di libertà, di reciproca stima e fiducia, di ampia collaborazione chiude un'epoca di tensioni e conflitti che hanno segnato la storia dei secoli passati e anche quella dei decenni appena trascorsi. In questa Aula ancora una volta sembra ricostituirsi quella solidarietà costituzionale che consentì la fondazione della democrazia e che oggi consente una riforma tale da adeguare un sistema di antica tradizione confessionistica e giurisdizionalista al mutamento istituzionale, sociale e legislativo dell'Italia postbellica; una solidarietà, anzi, ancora più intensa, che vede sanate le profonde lacerazioni che la tormentata approvazione dell'art. 7 della Costituzione provocò tra le forze politiche. A questi motivi di soddisfazione aggiunge conforto l'accoglienza altamente positiva ricevuta dagli Accordi di Villa Madama nel loro spirito e nella lettera delle singole disposizioni da parte

¹³⁶ PAOLO BUFALINI, EMILIO PAOLO TAVIANI, MARIO GOZZINI, GIOVANNI FERRARA SALUTE, MARIO SIGNORINO, SALVATORE VALITUTTI, MICHELE MARCHIO, GINO SCEVAROLLI, BORIS ULIANICH, PIETRO SCOPPOLA, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 15-21, 21-27, 27-34, 34-41, 41-43, 46-51, 51-55, 55-59, 59-64, 64-71.

¹³⁷ FRANCO SALVI, *Relazione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 71-73.

¹³⁸ CRISTOFORO FILETTI, NICOLA MANCINO, GIULIANO VASSALLI, VINCENZO PALUMBO, ENZO ENRIQUEZ AGNOLETTI, LUIGI FRANZA, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 81-84, 84-87, 87-89, 89-92, 92-94, 95-96.

della Chiesa italiana. Siamo lieti che si sia instaurato un clima del tutto nuovo tra le due sponde del Tevere, un clima segnato di cordialità e di amicizia, in particolare dalle visite ufficiali del presidente Pertini in Vaticano e del Pontefice Giovanni Paolo II al Quirinale. Basta riferirsi al Concordato del 1929 per rendersi conto del grande progresso, delle trasformazioni, del rinnovamento avvenuto nell'opinione laica come in quella cattolica, mutamenti che sono stati i veri motori delle nuove intese sottoscritte. [...] Il nuovo accordo trova la sua ragion d'essere nella libera vitalità delle due sfere civile e religiosa; trova i suoi principi nella Costituzione della Repubblica italiana e nel Concilio Vaticano II, nelle inconfondibili identità della società religiosa, da un lato, e di quella civile dall'altro, evitando sovrapposizioni o defatigante concorrenza e aprendo così la strada alla possibilità di fattivi collegamenti e di attive collaborazioni al fine della promozione umana e del pubblico bene. Premessa di questa nuova prospettiva è la scelta di una piena laicità dello Stato capace di garantire la tutela di idonei spazi di libertà a tutte le confessioni religiose e di regolare i rapporti con esse sia attraverso soluzioni di tipo concordatario, sia attraverso soluzioni nuove che, nel rispetto dell'autonomia e della libertà, risultino maggiormente agili e flessibili. [...] Ma l'Accordo del 18 febbraio, contiene segni importanti, nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche di raccordo tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell'articolato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici¹³⁹.

La discussione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge fu altrettanto ampia e si svolse tra il 18 e il 20 marzo. Nella prima seduta, dopo la relazione di Colombo (Dc)¹⁴⁰, intervennero Giancarla Codrignani (Sin. Ind.), Massimo Teodori (Pr), Olindo Del Donno (Msi), Giorgio Nebbia (Sin. Ind.)¹⁴¹. Il giorno seguente, prendono la parola Bassanini (Sin. Ind.), Biasini (Pri), Bressani (Dc), Crivellini (Pr), Gorla (Dp), Guerzoni (Sin. Ind.), Masina (Sin. Ind.), Melega (Pr), Pannella (Pr), Patuelli (Pli), Roccella (Pr), Rodotà (Sin. Ind.), Russo (Dp), Scovacricchi (Psdi), Spagnoli

¹³⁹ BETTINO CRAXI, *Discorso sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 74-75.

¹⁴⁰ EMILIO COLOMBO, *Replica alla discussione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26225-26230.

¹⁴¹ GIANCARLA CODRIGNANI, MASSIMO TEODORI, OLINDO DEL DONNO, GIORGIO NEBBIA, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26058-26063, 26063-26070, 26070-26076, 26077-26281.

(Pci), Testa (Psi) e Tremaglia (Msi)¹⁴². Nella seduta del 20 marzo, vi fu la replica del relatore Colombo¹⁴³ e del Presidente del Consiglio, Craxi, le dichiarazioni di voto dei deputati Riz (Svp), Russo (Dp), Teodori (Pr), Bozzi (Pli), Guerzoni (Sin. Ind.), Scovacicchi (Psd), Cifarelli (Pri), Pazzaglia (Msi), Labriola (Psi), Napolitano (Pci), Rognoni (Dc) e Melega (Pr)¹⁴⁴ e l'approvazione del disegno di legge con 350 voti favorevoli contro 75 contrari. L'Accordo di Villa Madama segna anche, politicamente parlando, la ricucitura dello strappo nella sinistra che si era verificato, in Assemblea Costituente, col voto sull'art. 7, in cui socialisti e comunisti avevano fatto scelte contrapposte¹⁴⁵.

Il disegno di legge approvato dal Parlamento fu promulgato come Legge 25 marzo 1985, n. 121 – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”.

¹⁴² FRANCO RUSSO, MARCELLO CRIVELLINI, STEFANO RODOTÀ, ANTONIO PATUELLI, FRANCO BASSANINI, PIERGIORGIO BRESSANI, FRANCESCO ROCCELLA, UGO SPAGNOLI, MASSIMO GORLA, ODDO BIASINI, LUCIANO GUERZONI, MIRKO TREMAGLIA, EITTORE MASINA, MARCO PANNELLA, ANTONIO TESTA, MARTINO SCOVACRICCHI, GIANLUIGI MELEGA, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26093-26099, 26099-26103, 26103-26110, 26110-26115, 26115-26123, 26123-26128, 26129-26131, 26131-26138, 26138-26144, 26145-26148, 26148-26156, 26156-26164, 26164-26169, 26169-26176, 26177-26182, 26183-26185, 26185-26190.

¹⁴³ EMILIO COLOMBO, *Relazione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26053-26058.

¹⁴⁴ ROLAND RIZ, FRANCO RUSSO, MASSIMO TEODORI, ALDO BOZZI, LORENZO GUERZONI, MARTINO SCOVACRICCHI, MICHELE CIFARELLI, ALFREDO PAZZAGLIA, SILVANO LABRIOLA, GIORGIO NAPOLITANO, VIRGINIO ROGNONI, GIANLUIGI MELEGA, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26241-26242, 26242-26243, 26243-26245, 26245-26246, 26246-26247, 26248-26249, 26249-26250, 26250-26252, 26252-26254, 26254-26256, 26256-26257, 26257-26258.

¹⁴⁵ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Dalla questione romana al superamento dei Patti lateranensi. Profili dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, in Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., p. 56.

Se al Senato Craxi aveva fatto solo brevi rinvii alla materia matrimoniale, nel discorso alla Camera dei Deputati, egli evidenzia tutti gli aspetti più significativi:

Sulla materia matrimoniale possiamo definire simmetricamente opposte le linee sulle quali operò il legislatore lateranense e le scelte del nuovo accordo. Nel 1929 fu nel senso di riavvicinare o uniformare la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso. Oggi la tendenza all'uniformità si muove in senso contrario, cioè verso il matrimonio civile. Si potrebbe dire che dal regime di unione imperfetta, alla quale aveva dato luogo il sistema lateranense, si è passati a un regime matrimoniale di separazione imperfetta, che supera non solo la normativa del 1929, ma anche il rigido sistema giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Sottolineerei anche il superamento, nel nuovo accordo, di riferimenti all'intenzione del legislatore e al carattere sacramentale del vincolo e, con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando dalla qualifica di atto religioso del matrimonio e di sacramento indissolubile, avevano ritenuto di poter sostenere l'incompatibilità, nell'ordine dello Stato, tra tale atto e la legge sul divorzio.

Ma l'aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizione riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale. È ben noto al Parlamento che già la quarta bozza, siglata dalle delegazioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica come la sola competente a giudicare del matrimonio religioso trascritto. [...] Inoltre, la disposizione di cui alla lettera B del numero 2 di tale bozza, subordinando la dichiarazione di efficacia della sentenza canonica alla circostanza che non fosse pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, dimostrava altrettanto esplicitamente che in materia, secondo le ipotesi di accordo, la giurisdizione della Chiesa e dello Stato erano concorrenti. Le previsioni accolte nell'Accordo del 1984 erano già enunciate nella seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella terza bozza erano richiamate con formula analoga a quella adottata nel testo definitivo. Del resto la stessa delegazione italiana che aveva siglato la terza 182 bozza nel 1978, nel presentarla al presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che espressamente ne fece stato nella sua replica al Senato, affermava che, nella sua nuova disposizione sul matrimonio, era rimasto fermo il venir meno dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica ed erano rimaste immutate le condizioni per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica, attraverso un giudizio di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordati, sintetizzate in una formula di rinvio alle condizioni richieste dalla legge italiana per l'efficacia delle sentenze straniere.

Questo principio è stato coerentemente ribadito nel testo ora sottoposto alla ratifica parlamentare, come ha sottolineato il relatore, onorevole Colombo, con le di-

sposizioni interpretative dettate nel Protocollo addizionale e adeguando il regime anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982. Lo Stato, quindi, si limita a riconoscere, come osserva la dottrina giuridica, alle sentenze ecclesiastiche l'effetto di produrre la nullità del matrimonio concordatario, così come, nelle citate norme del Codice di Procedura Civile, si limita a riconoscere l'efficacia nel proprio ordinamento delle sentenze straniere. Equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio sulla validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione dello Stato e la giurisdizione della Chiesa. È questa caratteristica che sottolinea la separazione tra i due ordinamenti, il cui collegamento per l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche ha luogo solo in presenza dei requisiti previsti dal nuovo accordo e pone in risalto la profonda differenza esistente tra l'odierno modo di concepire la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929.

L'Accordo del 1984, tra la mutata posizione reciproca dello Stato e della Chiesa, disciplina l'istituto del matrimonio nel rispetto dell'indipendenza dei due ordinamenti e, soprattutto, impegnando le parti alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Questa è la norma fondamentale per una corretta interpretazione dell'Accordo e in particolare essa è rilevante per intendere rettamente l'art. 8 dell'Accordo stesso. Il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del matrimonio concordatario importa, infatti, una collaborazione dello Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa¹⁴⁶.

Queste parole furono subito interpretate da taluno come prova dell'intenzione del Governo di mantenere sì la riserva, ma non esclusiva bensì alternativa, con la conseguenza che, secondo questa tendenza interpretativa, in base al principio della prevenzione (*"Prior in tempore, potior in iure"*) basterebbe ad una delle parti adire il giudice civile per bloccare definitivamente la delibazione della sentenza ecclesiastica (art. 797 n. 6 c.p.c. ora abrogato). Ad interpretazioni tanto "distorsive", il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa replicò, il 31 maggio, con una "Nota verbale", ribadendo la non decadenza della esclusività della riserva e precisando che l'affermazione circa il concorso tra le due giurisdizioni «può essere condivisa solo nel senso che le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio, per essere operanti nell'ordinamento dello Stato hanno

¹⁴⁶ BETTINO CRAXI, *Replica alla discussione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26233-26234.

bisogno del concorso della giurisdizione statale, e che solo dopo la pronuncia della Corte d'Appello (con procedimento ad impulso delle parti interessate) la sentenza canonica di nullità è efficace anche di fronte allo Stato»; «Soltanto così – prosegue la Nota, citando testualmente alcune espressioni del Presidente Craxi – si può asserire, come è detto poco oltre nello stesso discorso, che “l'Accordo del 1984 disciplina l'istituto del matrimonio nel rispetto dell'indipendenza dei due ordinamenti” e che “il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del matrimonio concordatario importa una collaborazione dello Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa”»¹⁴⁷. Tra l'altro, la Santa Sede intendeva mettere a tacere, almeno nell'immediato, i pareri dottrinali che interpretavano il silenzio come implicita accettazione del venir meno della riserva di giurisdizione. Una parte della dottrina proseguì, peraltro, come vedremo, la battaglia “anti riserva”, continuando a porre il problema se il nuovo sistema configurasse una giurisdizione concorrente, nel senso che competenti a giudicare della nullità del matrimonio canonico, e quindi a provocare la cessazione degli effetti civili, fossero sia il giudice civile che quello ecclesiastico.

In ogni modo, dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle leggi di Ratifica ed esecuzione del protocollo, n. 206 e n. 222, il 20 maggio 1985, sugli enti e i beni ecclesiastici, il 3 giugno 1985, con solenne cerimonia, svoltasi in Vaticano, il Presidente del Consiglio, Craxi¹⁴⁸ e il Cardinale Casaroli¹⁴⁹, procederono allo scambio delle ratifiche e, poco dopo, Giovanni Paolo II¹⁵⁰ ricevette in udienza ufficiale il Presidente Craxi e il Ministro degli Esteri, Andreotti¹⁵¹.

Sulle innovazioni dell'art. 8 dell'Accordo e del Protocollo addizionale, n. 4, la dottrina giuridica e la stampa hanno espresso i pareri disparati, che possono essere raggruppati tra quelli di approvazione, disapprovazione e riprovazione.

¹⁴⁷ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 9.

¹⁴⁸ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, cit., pp. 401-402.

¹⁴⁹ Ivi, pp. 403-405.

¹⁵⁰ Ivi, pp. 406-408.

¹⁵¹ Ivi, pp. 415-419.

I pareri di approvazione, sebbene con qualche riserva, innanzitutto, sono stati espressi da noti ecclesiastici e, per lo più, si basano sulla constatazione che le innovazioni adottate in materia si erano rese necessarie, in quanto rappresentano la logica conseguenza della nuova situazione creata, sia da parte della Chiesa, a seguito dei nuovi principi affermati dal Vaticano II e dal nuovo Codice di diritto canonico, sia da parte dello Stato italiano, a seguito dell'art. 7 della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale.

Pio Ciprotti, ad esempio, sottolineava le aperture che l'Accordo disciudeva:

L'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato a Villa Madama il 18 febbraio 1984, è destinato a mutare profondamente la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Italia, dato che sostituisce le norme pattuite nel 1929 con altre più consone sia alla Costituzione italiana del 1947, sia agli insegnamenti e alle direttive del Concilio Vaticano II. [...] La materia matrimoniale è stata, come è noto, uno dei nodi più intricati delle trattative che hanno portato all'Accordo del 18 febbraio 1984; ed è ora che il testo è stato firmato, uno dei campi in cui forse il maggior numero di questioni esegetiche e di problemi di sistemazione dogmatica possono presentarsi. [...] La posizione della Santa Sede in materia di competenza rispettiva della Chiesa e dello Stato nelle cause di nullità dei matrimoni, sempre che almeno uno dei due contraenti sia battezzato, risulta da innumerevoli documenti del magistero ecclesiastico e anche da norme di diritto canonico antico e recente¹⁵².

La Prof.ssa Fumagalli Carulli, della Università Cattolica del Sacro Cuore, premessa un'ampia analisi sul rispetto della libertà, si poneva queste domande:

Può dirsi attuata anche con i nuovi Accordi la funzione spirituale del Concordato? Si può continuare ad affermare, come già disse PIO XI il 13 febbraio 1929, di fronte ai professori e studenti dell'Università cattolica, che gli Accordi di Villa Madama, continuano a "dare Dio all'Italia e l'Italia a Dio". [...] Per questo, il bilancio finale della revisione può dirsi sostanzialmente positivo. In un momento storico come l'attuale, pericolosamente incline al disimpegno sui valori, esso mira a realizzare l'idea che una società civile, se non vuole perdere del tutto i suoi

¹⁵² PIO CIPROTTI, *Appunti per lo studio comparativo del Concordato*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 477-507.

connotati, deve tener conto delle manifestazioni concrete della vita dello spirito. [...] Spetta a coloro che dovranno vivere o applicare nella realtà dei fatti come nella realtà del diritto, la nuova normativa, essere fedeli allo spirito innovatore: senza nostalgie del passato, ma neppure senza sleali fughe in avanti¹⁵³.

Il Prof. Giuseppe Dalla Torre G., Rettore magnifico della Libera Università Maria Assunta in Roma, subito dopo la ratifica del Nuovo Accordo, scriveva:

Per quanto attiene in particolare ai recentissimi Accordi italiani, essi concludono un procedimento di revisione del Concordato del 1929 nel quale due aspetti, tra i tanti, assumono una particolare rilevanza. Il primo è dato dalla singolare convergenza, a livello di principi ispiratori dei rapporti fra Chiesa e Stato, dell'ordinamento canonico e di quello italiano, sì che l'opera di armonizzazione del Concordato lateranense ai principi del Vaticano II, da un lato, e della Costituzione italiana, dall'altro, è apparsa subito, sotto questo profilo, agevole e spedita. In effetti, da parte ecclesiastica, l'attenzione era rivolta a rivedere il complesso delle disposizioni concordatarie alla luce degli insegnamenti conciliari circa i rapporti con la comunità politica: autonomia e indipendenza della Chiesa dallo Stato, reciprocamente; sana laicità dello Stato, secondo l'incisiva espressione di PIO XII. [...] L'altro aspetto del procedimento di revisione, che riveste un particolare significato, è dato dal fatto che esso conclude al livello più alto un ampio movimento che ha coinvolto tutte le componenti sociali¹⁵⁴.

Il Prof. Sandro Gherro, dell'Università di Padova, rilevando che era stata salvata la parte sostanziale del Concordato lateranense, così si esprimeva:

Bisogna infatti subito annotare come nel testo dell'Accordo non sia stata recepita l'impostazione rivoluzionaria che in materia si era prospettata nella quarta e quinta bozza, laddove si prevedeva, con estrema chiarezza, la cancellazione della riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici prevista dai Patti Lateranensi. Per queste, pur sommariamente esposte ragioni, è necessario concludere che i "cardini" del matrimonio concordatario sono stati mantenuti nella loro originaria integri-

¹⁵³ OMBRETTA CARULLI FUMAGALLI, *Il nuovo Accordo tra l'Italia e la Santa Sede: Profili di libertà*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 113-133.

¹⁵⁴ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *La revisione del Concordato*, Quaderni dell'Osservatore Romano, Città del Vaticano, 1985, pp. 5-21.

tà. Le modifiche relative al regime della trascrizione e i riferimenti a quello dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche che l'art. 8 dell'Accordo e il punto 4 del Protocollo addizionale vengono a concretizzare, non possono di conseguenza, essere intese e interpretate come se avessero valore ontologico di innovazione¹⁵⁵.

Il Prof. Francesco Onida, a sua volta, metteva in risalto il collegamento tra il nuovo Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano e l'art. 7 della Costituzione:

Naturalmente, i rilievi critici svolti non significano che l'Accordo del febbraio 1984 non sia in assoluto migliore di quello del 1929. Ci sono netti progressi specialmente in tutto ciò che è stato non già modificato, bensì semplicemente eliminato: a cominciare dal principio della "religione di Stato", per proseguire con tutti i vecchi controlli giurisdizionali. [...] Probabilmente, stante l'art. 7 della Costituzione, era illusorio pensare che fosse stato possibile allo Stato "spuntare" con una trattativa un accordo migliore. [...] Conviene dunque davvero concludere con un sincero augurio di buon lavoro nell'interesse della società italiana, alla commissione già operante per l'attuazione dell'art. 7 ed a tutti coloro che prossimamente saranno chiamati a collaborare per l'attuazione delle altre norme del nuovo Accordo¹⁵⁶.

Il Prof. Giovanni Battista Varnier, della Università di Genova, sottolineava le innovazioni apportate dal nuovo Accordo rispetto al Concordato, scrivendo:

La differenza (tra l'art. 34 del Concordato e l'art. 8 dell'Accordo) risiede piuttosto che siamo passati da quel riconoscimento pressoché incondizionato del matrimonio canonico, quale si venne realizzando anche ad opera della giurisprudenza e dottrina dopo il 1929, ad una situazione nella quale [...] lo Stato è ben lontano dall'attribuire gli effetti civili a tutti i negozi matrimoniali canonici. Analogamente [...] non riconosce tutte le decisioni relative alla loro nullità pronunciate dai Tribunali ecclesiastici¹⁵⁷.

¹⁵⁵ SANDRO GHERRO, *L'Accordo di modificazione e il matrimonio concordatario*, in G. Dalla Torre (a cura di), *La revisione del Concordato*, Quaderni dell'Osservatore Romano, Città del Vaticano, 1985, pp. 127-131.

¹⁵⁶ FRANCESCO ONIDA, *Una valutazione critica del nuovo Concordato comparato con sistemi degli ordinamenti non concordatari*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 509-526.

¹⁵⁷ GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *I limiti al nuovo matrimonio concordatario*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp.

Pareri analoghi furono espressi sia sulla stampa cattolica e che su quella laica.

Mons. Vincenzo Fagiolo, riscontrava nel nuovo Accordo l'impegno comune dello Stato italiano e della Chiesa cattolica, per proiettarsi, tramite i principi della Costituzione e del Concilio Vaticano II, verso il riconoscimento della persona:

La Costituzione repubblicana (cfr. art. 7, 2), da una parte ed il Vaticano II dall'altra (cfr. particolarmente il n. 76 della *Gaudium et spes*) costituiscono la fonte e la base di un incontro tra Stato e Chiesa, per la tutela e promozione della dignità della persona umana. La sovranità e l'indipendenza dei due ordinamenti non solo non impediscono un incontro, ma lo postulano e lo esigono in nome di uno stesso uomo, che ambedue devono servire e tutelare nei valori che sono propri della persona umana e dai quali dipendono non solo la promozione dello stesso uomo, ma anche il bene di tutta la società umana¹⁵⁸.

Il giorno seguente, sempre su "Il Tempo", Orazio Petrosillo temperava i giudizi di coloro che si rammaricavano per la soppressione del termine "sacramento":

Con l'art. 34 lo Stato italiano riconosceva al sacramento del matrimonio gli effetti civili per «ridonare dignità a tale istituto». [...] Oggi sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico. Ora si riferisce alla celebrazione e non al sacramento¹⁵⁹.

Su "La Civiltà Cattolica", Federico Lombardi, rivendicava negli accordi l'affermazione dell'immutata dottrina cattolica sul matrimonio e la famiglia:

Sarebbe però strano che, l'enunciazione del grande impegno di collegamento, fra Stato e Chiesa, in un problema vitale come quello del matrimonio e della famiglia, tutto si riducesse alla questione della trascrizione e delle sentenze di nullità. [...] È ben comprensibile quindi che la Santa Sede, pur con ogni disponibilità

727-748.

¹⁵⁸ VINCENZO FAGIOLO, *L'impegno della Chiesa italiana – Gli insegnamenti del Conc. Vat.*, in "Il Tempo", 18 febbraio 1984, p. 2.

¹⁵⁹ ORAZIO PETROSILLO, *Il Nuovo Concordato a confronto con le norme del 1929. Che cosa cambia tra Stato e Chiesa*, in "Il Tempo", 19 febbraio 1984, p. 2.

ad addivenire all'accordo, abbia desiderato che si aggiungesse al termine dell'accordo, il n. 3: "Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale, la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità e i valori della famiglia, fondamento della società"¹⁶⁰.

Come ha rimarcato Cesare Mirabelli, l'Accordo di revisione del Concordato archivia, con un consenso largo, afferma una linea diversa e contrapposta a quella del superamento del sistema concordatario, ovvero quella della piena attuazione della Costituzione, sia mediante modifiche consensuali al Concordato lateranense sia, per quanto riguarda i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, con l'attuazione del sistema delle intese previste dall'art. 8¹⁶¹.

I pareri di disapprovazione, pur minoritari in dottrina, travisano proprio la natura bilaterale del Concordato, che imponeva di non ignorare le esigenze della controparte, finendo per giudicare le modifiche esagerate e dannose per la Chiesa:

A nostro avviso, più che in quelli sugli enti ecclesiastici e sull'insegnamento religioso, è proprio in questo articolo (8), l'aspetto rivoluzionario, per così dire dissacrante del nuovo Concordato rispetto al vecchio. Forse per questo, la Santa Sede ha voluto che all'articolo fosse aggiunta quella terza ed ultima parte nella quale essa ha inteso riaffermare il valore immutato della dottrina della Chiesa relativa al matrimonio canonico¹⁶².

In modo non dissimile da Del Giudice e Mariani, Roberto De Mattei denunciava la violazione dei fondamenti dottrinali del matrimonio cattolico:

Nel nuovo testo è stato dunque soppresso ogni accenno al matrimonio, come divino sacramento, come pure ogni riconoscimento del fondamento naturale che ne stabilisce l'utilità sociale. [...] Va notato che il testo del Concordato parla non di "matrimonio" ma di "matrimoni": l'uso del plurale esprime la rigorosa neutralità religiosa dello Stato, che comporta la parificazione di tutte le forme di matrimonio e di convivenza [...] Nella nuova normativa del matrimonio, invece, tale riserva (di

¹⁶⁰ FEDERICO LOMBARDI, *I nuovi rapporti tra la Chiesa e lo Stato Italiano*, in "La Civiltà Cattolica", 3 marzo 1984, pp. 479-494.

¹⁶¹ CESARE MIRABELLI, *Giurisprudenza costituzionale e riforma dei Patti lateranensi*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, p. 74.

¹⁶² VINCENZO DEL GIUDICE, FEDERICO MARIANI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 228.

giurisdizione ecclesiastica) è stata eliminata. [...] In concreto, potrà accadere che un matrimonio sia considerato nullo dalla Chiesa e valido dallo Stato [...] Più grande delle conseguenze pratiche è la negazione del principio della esclusiva giurisdizione della Chiesa sul matrimonio. [...] Lo spirito e le concrete disposizioni di tutto l'art. 8 rappresentano una implicita negazione della dottrina cattolica sul matrimonio, solennemente espressa nei canoni del Concilio di Trento¹⁶³.

Tra i pareri di riprovazione, cioè di vera e propria condanna del fine stesso del processo di revisione del Concordato, che si sarebbe voluto abolire e non già riformare, vi furono quelli di alcuni abrogazionisti come Carlo Cardia, che reputava l'Accordo di Villa Madama come una lesione delle prerogative dello Stato laico, aggiungendo che «la giusta considerazione del carattere sociale del fenomeno religioso è stata a volte utilizzata per provocare qualche rilevante offuscamento della laicità dello stato»¹⁶⁴. Giuseppe Caputo, in occasione del medesimo Convegno nazionale di Studio, svolto a Bari, tra il 4 e il 7 giugno 1984, dopo essersi definito «oppositore a viso aperto» e «critico intransigente del concordato», aver dichiarato che «la separazione è, nelle condizioni attuali, il sistema ideale nelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa», concludeva asserendo che «Di fronte a questo nuovo Concordato la tentazione sarebbe, invero, un'altra: quella di uscire noi, metaforicamente, dall'aula e di rifiutare il dialogo»¹⁶⁵. Del tutto simile il giudizio di Pietro Bellini che argomentava a favore del regime di separazione, sostenendo che è «ideale per lo Stato, che grazie ad esso, preserva la sua autonomia e la propria intrasgredibile laicità, ma ideale anche – e forse soprattutto – per la Chiesa, che grazie ad esso può rinnovare e purificare, nel libero confronto con le altre fedi, i modi di trascrizione del messaggio cristiano e i modi della sua presenza pastorale nel mondo». Proprio la disciplina matrimoniale rappresenterebbe il terreno in cui meglio si scorgono i vizi concordatari: «la nuova normativa si presta, invece, a presentare, sul piano della opportunità civile e della sua legittimità costituzionale, molte delle ragioni di scontento suscitate dalla precedente disciplina. A prova

¹⁶³ ROBERTO DE MATTEI, *L'Italia cattolica e il nuovo*, Centro Culturale di Lepanto, Roma, 1984, pp. 71-78.

¹⁶⁴ CARDIA CARLO, *Laicità dello Stato e nuova legislazione ecclesiastica*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 144.

¹⁶⁵ GIUSEPPE CAPUTO, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 293-306.

singolarmente concludente di questa diagnosi impietosa si erge – a mio parere – proprio il tema d’oggi: quello delle ribadite prerogative ecclesiastiche in materia matrimoniale. Qui davvero la nuova normativa dà a vedere di staccarsi poco o nulla dalla situazione precedente»¹⁶⁶.

Prima di ricostruire analiticamente il quadro delle innovazioni apportate dal nuovo Concordato, occorre precisare che le norme attuative dello Stato Italiano sono ancora quelle contenute la legge n. 847 del 1929, che risultano in vigore, in quanto non siano state abrogate. Il 6 marzo 1987 era stato presentato al Senato il disegno di legge n. 2262, accompagnato da un’ampia relazione e dalle Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Craxi. Il progetto di riforma fallì a causa della fine della legislatura e aspetta ancora di essere realizzato.

La notevole complessità delle numerose questioni sollevate dalla dottrina su molti aspetti dell’Accordo non è stata superata dal necessario intervento del legislatore italiano con lo strumento della legge di applicazione: la mancanza di un chiaro indirizzo politico in materia dei tanti governi che si sono succeduti è alla radice dell’estrema difficoltà per lo Stato di emanare la “nuova” legge matrimoniale, di attuazione dell’art. 8, che sostituisca l’anacronistica legge n. 847 del 1929 tutt’ora in vigore per le parti compatibili con la nuova disciplina¹⁶⁷.

Sul versante vaticano, invece, le norme attuative sono contenute nel “Decreto generale” preparato da un lungo lavoro della Commissione episcopale per i problemi giuridici, in stretta collaborazione con un gruppo di esperti. Il documento è stato approvato dalla XXXI assemblea generale dei vescovi italiani (15-19 maggio 1989) e inviato alla Segreteria di Stato – Seconda Sezione (rapporto con gli Stati), con lettera del 18 settembre 1990. Il 2 marzo 1990, la Segreteria di Stato rimetteva alla Cei le prime osservazioni migliorative, frutto dell’attenta considerazione della stessa Segreteria di Stato e dei pareri formulati dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica. Con lo stesso foglio veniva conferito il mandato previsto dal can. 455, par. 1, per l’approvazione delle disposizioni che non

¹⁶⁶ PIETRO BELLINI, *Matrimonio concordatario: problemi vecchi e nuovi*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 271-292.

¹⁶⁷ ROMEO ASTORRI, *Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla “seconda repubblica”*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, I, 1994, p. 564.

rientrano nelle normative demandate dal diritto universale alla competenza delle Conferenze episcopali e veniva richiesto che, prima di sottoporre il testo emendato all'assemblea, esso venisse rimesso alla Segreteria di Stato – sezione per i rapporti con gli Stati – la quale avrebbe chiesto la revisione sotto il profilo strettamente giuridico da parte del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. On 21 marzo 1990, n.221/90, il Presidente della CEI ritrasmetteva il testo del decreto emendato alla luce delle prime osservazioni migliorative. In data 7 maggio 1990, con foglio n.3055/90RS, la Segreteria di Stato – sezione rapporti con gli Stati – ha inviato un «contributo di studio all'elaborazione definitiva», formulato dal Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, e ha stabilito che «in conformità al disposto del can. 455, 2, il Decreto generale dovrà essere definitivamente approvato dall'assemblea plenaria della CEI, e quindi rimesso a questo Ufficio per la prescritta “recognitio” della Santa Sede». Il testo definitivamente rielaborato fu presentato nel corso della XXXII assemblea generale (14-18 maggio 1990) e approvato con la prescritta maggioranza qualificata.

La Segreteria di Stato, con foglio del 26 settembre 1990, ha comunicato al Presidente della Cei che il Pontefice, in pari data, si è benignato di autorizzare la promulgazione del Decreto, soggiungendo: «Sua Santità ha inoltre disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano considerarsi *abrogate* “*quatenus opus sit*”, le Istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, come pure ogni altra eventuale prescrizione emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria». Quindi, il Decreto è stato promulgato dal Card. Ugo Poletti, Vicario Generale di Sua Santità per la città di Roma e distretto, Presidente della Conferenza episcopale italiana e Mons. Camillo Ruini, segretario generale della Cei, in data 5 novembre 1990, prot. n. 786/90, ed entrato in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991, il 17 febbraio¹⁶⁸. Dopo la Premessa, il “Decreto generale” si compone, per un totale di 66 articoli, di otto titoli: I. Obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili; II. Preparazione al matrimonio canonico con effetti civili e atti da premettere alla sua celebrazione; III. Ef-

¹⁶⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto Generale sul matrimonio del 5 novembre 1990*, in Arrighini A., Lora E. (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, Vol. IV, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1990, pp. 1322 ss.

fetti civili del matrimonio; IV. Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili; V. Casi particolari; VI. Separazione coniugale; VII. Cause di nullità matrimoniale; VIII. Dispensa dal matrimonio rato e non consumato¹⁶⁹. Nella seguente trattazione considereremo il Decreto generale anche se successivo. Ad esso va aggiunta la Nota pubblicata dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del marzo 2001, che ha ribadito per i parroci e i sacerdoti legittimamente delegati alla celebrazione del matrimonio, le precedenti istruzioni in tema di matrimonio canonico. Mancando però la corrispettiva legislazione italiana, il Decreto ha preferito lasciare in sospeso la regolamentazione specifica di alcuni tra i punti più delicati del nuovo regime concordatario¹⁷⁰.

4.3. Un quadro analitico-dottrinale della nuova disciplina matrimoniale

L'Accordo di Villa Madama ha mantenuto il sistema del riconoscimento civile del matrimonio canonico e della relativa giurisdizione ecclesiastica, confermando così l'esistenza di un doppio regime matrimoniale civile e canonico. Il cittadino italiano può liberamente scegliere se contrarre il matrimonio civile sottoposto alla legislazione civile e alla giurisdizione dei tribunali statuali, oppure il matrimonio religioso cattolico, disciplinato dalla legge canonica. Ferma restando comunque anche la possibilità per coloro che professano religioni diverse da quella cattolica di celebrare il matrimonio dinnanzi ai loro ministri di culto sulla base della regolamentazione contenuta nelle intese o, in mancanza di esse, in conformità alla Legge sui culti ammessi n. 1159 del 24 giugno 1929¹⁷¹.

Rispetto al Concordato del 1929, l'art. 8 del nuovo Concordato, tuttavia, ha realizzato una unificazione di fondo del regime matrimoniale, indipendentemente dall'atto civile o religioso che vi ha dato origine. Ciò risulta da due serie di norme che disciplinano il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico e l'attribuzione degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità. È molto più controversa, per contro, la

¹⁶⁹ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., pp. 98-99.

¹⁷⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La nota della Cei sul Decreto Generale sul matrimonio del 27 marzo 2001*, in "L'amico del clero", giugno 2001, pp. 413 ss.

¹⁷¹ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 14.

questione della riserva di giurisdizione.

4.3.1. Le pubblicazioni civili del matrimonio concordatario e le opposizioni

Gli Accordi di Villa Madama, come aveva già disposto il Concordato del 1929, subordinano l'efficacia civile del matrimonio canonico ad una serie di precisi adempimenti, demandati in parte al Ministro di culto ed in parte all'ufficiale dello stato civile. La prima formalità richiesta concerne le pubblicazioni. L'art 8, c. 1, infatti, riconosce gli effetti civili dei matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che vi sia la trascrizione degli atti nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Perciò, a produrre effetti nel diritto dello Stato è il matrimonio disciplinato dal diritto canonico, quanto alla validità; ma gli effetti civili sono subordinati alla trascrizione nei registri dello stato civile. Senza la trascrizione il vincolo rimane un rapporto puramente religioso. E la trascrizione può avere luogo solo dopo che siano state effettuate le pubblicazioni previste, come per il matrimonio civile, dagli articoli 93 e seguenti del codice civile e dagli articoli 97 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile¹⁷².

Secondo l'art. 93 c.c. le pubblicazioni, cioè l'annuncio fatto a cura dell'ufficiale civile ed affisso all'albo dei Comuni di residenza degli sposi, più precisamente alla porta della casa comunale¹⁷³, costituisce il primo adempimento richiesto per la successiva trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Diversamente dalla precedente normativa pattizia, il nuovo Accordo non prevede più l'affissione delle pubblicazioni nella Chiesa parrocchiale. Si tratta di una variazione che, secondo taluni, sottolinea come lo Stato italiano si sia voluto "disinteressare" di quello che avviene nell'ambito della Chiesa cattolica¹⁷⁴.

¹⁷² FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit. p. 321.

¹⁷³ L'art. 95 c.c. precisa la durata: «L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive». Il D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 ha abrogato questa disposizione, stabilendo all'art. 55, c. 3, che «l'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni».

¹⁷⁴ LUIGI DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 254.

L'atto doveva indicare il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio, il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (artt. 115, 138). Il contenuto della norma è stato modificato nel 2000¹⁷⁵.

Riguardo alla richiesta, l'art. 94 c.c. prescrive che sia fatta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. L'art. 53, c 1, del D.P.R. 396/2000 ha disposto che se gli sposi risiedono in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede l'altro sposo¹⁷⁶.

L'art. 96 c.c. stabilisce che la richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico. In questo caso l'incaricato deve rivestire la qualifica di procuratore speciale.

Le pubblicazioni costituiscono la prima formale espressione della volontà dei nubendi di celebrare un matrimonio ad effetti civili, anche se non può ancora configurarsi come una vera e propria volontà matrimoniale, in quanto essa potrà essere revocata o lasciata cadere nel nulla tra-

¹⁷⁵ La disciplina delle pubblicazioni è ora contenuta negli artt. 50 e ss. del citato regolamento. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza; la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova in una delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile. È poi compito dell'ufficiale di stato civile verificare l'esattezza di tali dichiarazioni ed a tal fine egli può acquisire d'ufficio i documenti che ritenga necessari per provare l'esistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

¹⁷⁶ ALBERTO MARIA BENEDETTI, *Il procedimento di formazione del matrimonio e le prove della celebrazione*, in G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia. Vol. I. Famiglia e matrimonio, Tomo I. Relazioni familiari - Matrimonio - Famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 2011², p. 826.

scorso il termine di 180 giorni, oltre il quale le pubblicazioni perdono la loro efficacia (art. 99 c.c.)¹⁷⁷. In tal caso, qualora i nubendi ancora intendano celebrare il matrimonio civile o canonico ma idoneo a conseguire effetti civili dovranno perciò ripeterle.

L'art. 6 della legge matrimoniale prevede, a proposito di matrimonio concordatario che la richiesta delle pubblicazioni civili deve essere fatta, oltre che dai nubendi o da un loro incaricato, anche dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato. Dal punto di vista ecclesiastico, infatti, la pubblicazione matrimoniale civile, soleva raggugiarsi a quella del *Codex Iuris Canonici* perché i fedeli collaborassero con il parroco nell'*investigationes*¹⁷⁸. La richiesta del parroco serve a evitare che si dia corso alle pubblicazioni civili, nel caso la celebrazione religiosa non possa essere effettuata per qualche impedimento canonico e, per Finocchiaro *et al.*, inoltre «dimostra come tra le parti e il parroco subentri un accordo informale perché il matrimonio non rimanga confinato in ambito esclusivamente religioso ma acquisisca rilievo giuridico»¹⁷⁹.

Specularmente, Paolo Di Marzio mette in evidenza che «la norma di cui all'art. 6 l. matr. Appare significativa in quanto l'ufficiale dello stato civile, ricevendo la richiesta di pubblicazioni dall'ufficiale ecclesiastico, viene a conoscenza dell'*intento manifestato dalle parti al parroco di voler celebrare un matrimonio concordatario* e non un matrimonio civile»¹⁸⁰. A tal proposito la circolare n. 1/54/FG/1 (86) 256 del Ministero di Gra-

¹⁷⁷ PAOLO DI MARZIO, *Sul diritto di libertà religiosa. Un diritto subiettivo?*, in "Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale", 1989, pp. 484-516; Id., *La libertà di coscienza come diritto soggettivo*, in "Il diritto ecclesiastico", 1990, pp. 530 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Libertà primarie della persona e criteri configuratori del sistema matrimoniale italiano*, in "Il diritto ecclesiastico", 1990, pp. 79 ss., in cui afferma che «Le libertà primarie della persona nell'ordinamento italiano sono garantite dalla costituzione [...]; le libertà primarie vengono in questione nel momento della formazione del matrimonio [...]; è il diritto di libertà religiosa a riflettersi sulle norme che disciplinano la formazione del matrimonio».

¹⁷⁸ LUCIANO MUSSELLI, VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 176.

¹⁷⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Riflessi nell'ordinamento civile di poteri confessionali sul matrimonio religioso*, in V. Tozzi, F. Petroncelli Hübler (a cura di), *La rilevanza di alcuni aspetti delle potestà confessionali nel sistema giuridico civile: contesti e scopi*, Edisud, Salerno, 1993, p. 97; SALVATORE BERLINGÒ, *La trascrizione nel matrimonio religioso*, in "Rivista critica di diritto privato", 1990, p. 88.

¹⁸⁰ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., pp. 22-23.

zia e Giustizia del 26 febbraio 1986 contenente istruzioni agli uffici di stato civile per l'applicazione dell'art. 8, c. 1, ha ribadito l'opportunità di «stabilire un rapporto di cooperazione tra l'autorità ecclesiastica e civile al fine di escludere vizi di forma e procedura»¹⁸¹.

Le pubblicazioni hanno lo scopo di rendere noto a terzi l'intento degli sposi di far conseguire effetti civili al matrimonio, affinché se taluno sia a conoscenza di eventuali impedimenti, sia posto nelle condizioni di fare opposizione. In tal senso la pubblicazione è stata qualificata come modo formale di esteriorizzare gli atti preparatori, cioè come notifica generale ed impersonale verso potenziali opposenti, che trova giustificazione nell'aspetto pubblicitario tipico dell'ordinamento civile che non prevede come alternativa il "matrimonio segreto".

Il Tribunale può autorizzare, per gravi motivi, la riduzione dei tempi della pubblicazione e, per cause gravissime, può anche consentirne l'omissione (art. 100 c.c.). Ma, di norma, la pubblicazione dell'annuncio di matrimonio nell'albo comunale costituisce un presupposto affinché i soggetti legittimati, secondo quanto disposto dall'art. 102 c.c., possano proporre l'opposizione¹⁸².

Una disposizione analoga la troviamo nel diritto canonico, can. 1067, che prevede le pubblicazioni al fine di verificare che non sussistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio religioso, a prescindere dagli effetti civilistici¹⁸³.

Il Decreto generale della Cei, dopo aver ribadito, nell'art. 12, la necessità delle pubblicazioni canoniche, dalle quali l'Ordinario, può dispensare solo per giusta causa, nei successivi art. 15 menziona l'obbligo che incombe sul parroco di chiedere la «pubblicazione civile al comune nel

¹⁸¹ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Circolare del 26 febbraio 1986*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", I, 1986, pp. 395 ss.; SALVATORE ARENA, *Il matrimonio concordatario e la circolare 26 febbraio 1986 del Ministero di Grazia e Giustizia*, in "Lo stato civile", IV, 1986, pp. 179 ss.; Id., *L'art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847 e la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 febbraio 1986 relativa al nuovo Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede*, in "Lo stato civile", V, 1986, pp. 243 ss.

¹⁸² MARIO PETRONCELLI, *Diritto ecclesiastico*, Società Editrice Napoletana, Napoli, 1981², p. 241.

¹⁸³ SALVATORE BORDONALI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, in S. Bordolani, A. Palazzo, (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 43; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 129.

quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi»¹⁸⁴. Tuttavia, se rimane inderogabile l'esame degli sposi, le pubblicazioni non sono più obbligatorie per diritto comune in quanto le indagini possono effettuarsi anche con altri mezzi. Parte preminente della dottrina conferma che l'obbligo della pubblicazione civile non sia "assoluto" e che in deroga a tale procedura, si dispone che la trascrizione del matrimonio possa avvenire senza le previe pubblicazioni solo dopo l'accertamento che non sussistano circostanze che ne impediscono l'efficacia civile «Allo stesso modo le pubblicazioni civili, che dalla lettura dell'art. 8 dell'Accordo sembrerebbero, a prima vista, obbligatorie, non lo sono in maniera assoluta, visto che, pur se con qualche dubbio della dottrina, dalla prassi è considerata ancora in vigore l'art. 13 della legge matrimoniale n. 1929»¹⁸⁵. Precisiamo che la pubblicazione civile è in funzione del riconoscimento di effetti civili del matrimonio canonico, e non della sua validità in quanto tale e deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile. Nel matrimonio concordatario, le pubblicazioni, religiose e civili, non vengono considerate "alternative" e la dispensa da quelle religiose non esime da quelle civili; allo stesso modo si ritiene non più ammissibile che in presenza di un impedimento civile derogabile possa ritenersi sufficiente la dispensa rilasciata dal parallelo impedimento canonico. Ciò è facilmente comprensibile se si tiene presente che mentre le prime sono disciplinate dal diritto canonico ed hanno la funzione di accertare che nulladimeno alla celebrazione in base al diritto della Chiesa cattolica, le seconde hanno la funzione di verificare che nulla si oppone a che, mediante la trascrizione, il matrimonio celebrato in *facie Ecclesiae*, acquisisca rilievo giuridico¹⁸⁶.

Avendo disposto l'art. 13 della legge matrimoniale che la trascrizione del matrimonio possa avvenire anche senza le previe pubblicazioni dell'annuncio, in questo caso, si dovrà affiggere avviso di avvenuta celebrazione del matrimonio e si potrà procedere alla trascrizione dell'atto matrimoniale solo dopo 10 giorni dalla pubblicazione (cfr. il caso della

¹⁸⁴ L'art. 16 precisa che «Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal Ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce».

¹⁸⁵ ERMINIA CAMASSA AUREA, *La trascrizione del matrimonio*, in "Monitor Ecclesiasticus", 119, 1994, p. 132.

¹⁸⁶ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 452.

trascrizione tempestiva ritardata)¹⁸⁷. Trascorsi tre giorni dal termine della trascrizione, l'ufficiale dello stato civile se non sono state notificate opposizioni o non vi siano impedimenti alla celebrazione, rilascerà il nulla osta, che garantisce agli sposi la trascrizione del matrimonio una volta celebrato; nel caso sia stata presentata opposizione, tale nulla osta non potrà venire rilasciato fino a quando con sentenza passata in giudicato l'opposizione sia stata respinta o non sia stata pronunciata sentenza di non dar luogo a deliberare in quanto l'opposizione non era fondata su una delle cause previste dagli artt. 85 e 86 c.c. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile venga a conoscenza di una delle cause preclusive al matrimonio in un momento successivo al rilascio del nulla osta, per contro, dovrà procedere alla trascrizione dell'atto matrimoniale, e contemporaneamente informare il Procuratore della Repubblica territorialmente competente ai fini dell'eventuale impugnazione (artt. 11, 16 della L. n. 847/1929).

La procedura per il rilascio del nulla osta al matrimonio nel caso ordinario di pubblicazioni effettuate e il regime delle opposizioni matrimoniali è simile¹⁸⁸.

Nel termine perentorio di tre giorni dalle pubblicazioni, i soggetti legittimati secondo l'art. 102 c.c. possono opporsi alla celebrazione. La legge indica come soggetti legittimati a fare opposizione i genitori degli sposi o, in loro mancanza, gli ascendenti o collaterali entro il terzo grado, il tutore o curatore se uno degli sposi è soggetto a tutela o cura, il coniuge di uno degli sposi che volesse contrarre un nuovo matrimonio. In questo caso, se l'opposizione si fonda sull'art. 89 c.c. tale diritto spetta anche ai parenti del coniuge, se il precedente matrimonio fu sciolto (art. 149 c.c.), mentre, se il matrimonio fu dichiarato nullo, l'opposizione spetta a colui con il quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di quest'ultimo. È opportuno segnalare che il pubblico ministero, inoltre, deve sempre fare opposizione al matrimonio quando egli venga a conoscenza che vi osti un impedimento o l'infermità di mente di uno degli sposi, nei cui confronti, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

L'opposizione al matrimonio deve essere proposta al tribunale territo-

¹⁸⁷ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 21.

¹⁸⁸ SALVATORE BORDONALI, *Il sistema delle opposizioni matrimoniali*, Cedam, Padova, 1985.

rialmente competente, e notificato, tramite citazione, agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, il quale provvederà alla notifica presso il parroco competente.

Nel caso che non siano emersi impedimenti alla trascrizione o non siano state proposte opposizioni, l'ufficiale dello stato civile deve rilasciare ai richiedenti un «certificato attestante che nulla osta alla celebrazione del matrimonio canonico suscettibile di conseguire il riconoscimento degli effetti civili» mediante la trascrizione (art. 7 della legge matrimoniale). Non avendo l'ufficiale civile competenze in materia di nozze canoniche, gli studiosi si sono posti il problema della natura di questo certificato. Per la dottrina prevalente non si tratterebbe di una dichiarazione di nulla osta alla celebrazione del matrimonio ma di «una *abilitazione*, intesa quale atto amministrativo vincolato che condiziona l'esercizio di un diritto al preventivo riscontro tecnico circa la sussistenza, nei soggetti interessati, dei requisiti richiesti dalla legge perché possano compiere una determinata attività»¹⁸⁹.

In caso di notifica di opposizione, l'ufficiale dello stato civile deve sospendere il rilascio del nulla osta, dandone comunicazione anche al parroco che ha richiesto le pubblicazioni, sino a quando l'opposizione non sia rimossa per effetto di provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato senza pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve sospendere la trascrizione dell'atto di matrimonio in attesa di pronunciamento del Tribunale che decide con provvedimento camerale, previo ricorso delle parti (art. 98 c.c.)¹⁹⁰.

A tale riguardo, in base a quanto stabilito dall'art 17 del Decreto generale della Cei, qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio di un attestato che dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio, ovvero l'autorità giudiziaria dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, il parroco prima di celebrare il matrimonio deve sottoporre il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo. Qualora invece, il matrimonio non possa essere immediatamente trascritto, il parroco deve invece ottenere l'autorizzazione alla celebrazione da parte dell'Ordinario del luogo¹⁹¹.

¹⁸⁹ Ivi, p. 37.

¹⁹⁰ L'art. 61, c. 1 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 ribadisce che «se il matrimonio è stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile deve sospendere la trascrizione».

¹⁹¹ SABINO ARDITO, *Natura del matrimonio canonico e la sua preparazione*, in E. Cappel-

Pierluigi Consorti ha puntualmente chiarito il senso di questa determinazione:

Questa precisazione, che ovviamente deve essere intesa quale espressione della cautela che l'ordinamento canonico presta per evitare la celebrazione di matrimoni canonici che non producano poi effetti civili – limitando questa ipotesi a casi eccezionali –, porta a prendere in considerazione il fatto che per il diritto della Chiesa il matrimonio può essere celebrato anche se ne consti l'intrascrivibilità agli effetti civili¹⁹².

4.3.2. Gli adempimenti nella celebrazione del matrimonio concordatario

Dopo le pubblicazioni e concesso il nulla osta si procede alla celebrazione del matrimonio, in cui è conservato un triplice obbligo del parroco e del suo delegato, regolato dall'art. 8, c. 1 dell'Accordo e dall'art. 25 del Decreto generale.

La prima formalità riguarda la lettura degli articoli di legge ai nubendi. Subito dopo la celebrazione del rito religioso, il parroco o il suo delegato dovrà spiegare ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c. che regolano i diritti e i doveri dei coniugi nel matrimonio.

L'adempimento era già previsto nel testo pattizio del 1929, ma sembra acquisire oggi un significato pregnante in relazione alla valorizzazione della volontà degli sposi che permea il nuovo Accordo, in quanto viene a costituire «la presa d'atto ufficiale da parte di un organo non statale, ma che agisce pur sempre per espressa investitura derivategli da una legge dello Stato, della particolare destinazione che le parti hanno inteso conferire al loro matrimonio»¹⁹³.

Per una parte della dottrina, l'omissione della lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi provoca

lini (a cura di), *Il matrimonio canonico in Italia*, Queriniana, Brescia, 1984, pp. 85 ss.

¹⁹² PIERLUIGI CONSORTI, *La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario*, in "Chiese e pluralismo confessionale", 2, 2011, p. 13; cfr. PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 35.

¹⁹³ GIANLUCA MARCHETTI, *Il matrimonio concordatario: aspetti procedurali*, in "Quaderni di diritto ecclesiastico", 16, 2003, p. 369. (354-378)

l'impossibilità di conseguire effetti civili, in quanto sussisterebbe sul piano formale, un impedimento assoluto alla trascrizione, che se effettuata risulterebbe impugnabile¹⁹⁴.

A ciò si è ribattuto che è proprio lo stretto collegamento tra la lettura delle disposizioni civilistiche sui diritti e doveri e l'elemento volitivo ad escludere la inderogabilità dell'adempimento ai fini della trascrizione¹⁹⁵. Se il significato di tale adempimento è confermare la volontà, poiché la stessa emerge già nella richiesta di pubblicazione e nella trascrizione di un originale dell'atto di matrimonio, dovremmo quindi escludere che essa sia richiesta ad *substantiam*¹⁹⁶.

Paolo Di Marzio, al riguardo, osserva che la giurisprudenza¹⁹⁷ e la dottrina prevalente non ritengono che l'inadempimento da parte del ministro di culto si risolva in un vizio tale da comportare la intrascrivibilità dell'atto matrimoniale:

Il conseguimento degli effetti civili del matrimonio, infatti, dipende dalla volontà degli sposi di ottenerlo e, qualora siano state rispettate le altre formalità previste per il matrimonio concordatario, i nubendi hanno già manifestato i loro intenti prima della celebrazione mediante la richiesta delle pubblicazioni civili, e provvedono quindi a confermare la loro volontà al termine della cerimonia nuziale mediante la sottoscrizione dei due originali dell'atto di matrimonio, di cui uno è proprio destinato ad essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile perché possa procedere alla trascrizione e pertanto al conferimento degli effetti civili al matrimonio. [...] Deve anche registrarsi che, sia pure sottolineando le incertezze che è lecito avere in materia, la Circ. Min. di grazia e Giustizia, 1/54/FG/1 (86) 256 del 26 febbraio 1986, par. XIII, si esprime nel senso che ove il ministro di culto abbia omissa la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, il matrimonio celebrato possa ugualmente essere trascritto, purché ci

¹⁹⁴ SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 271; FRANCESCO GAZZONI, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in "Rivista di diritto civile", 1990, p. 521.

¹⁹⁵ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 37.

¹⁹⁶ LUIGI DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 262; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 277.

¹⁹⁷ CORTE D'APPELLO DI GENOVA, *Sentenza del 9 luglio 1958*, in "Foro Italiano", I, 1959, pp. 1557 ss, con nota di T. Mauro, *Questioni in tema di trascrizione del matrimonio concordatario*.

si proceda nelle forme previste per la trascrizione tardiva¹⁹⁸.

Riguardo ai soggetti incaricati di celebrare il matrimonio concordatario, occorre precisare che «la celebrazione nuziale è un atto religioso che si svolge interamente in una sfera di stretta pertinenza confessionale, irrilevante per l'ordinamento statale ed in quanto tale disciplinata dal diritto canonico»¹⁹⁹. È a partire da tale considerazione, secondo Paolo Di Marzio, che dall'art. 8, c. 1. sembra potersi desumere che possa assistere alle nozze «quale organo confessionale, non solo l'Ordinario del luogo, cioè il Vescovo diocesano o gli altri Ufficiali ecclesiastici equiparati (can. 1108, *c.j.c.*), ma pure, per quel che riguarda la figura del delegato, un diacono e persino un laico (can. 112, *c.j.c.*), qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto canonico». Anche se, diversamente stabilisce l'art. 5 della legge matrimoniale considerata ancora in vigore:

Sembra però opportuno ricordare, in proposito, la previsione dell'art. 5 l. matr., secondo cui può conseguire gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile, il matrimonio celebrato davanti ad un *Ministro del culto cattolico*. Ove si ritenga che la disposizione sia ancora in vigore, perché stimata non in contrasto con le nuove previsioni di cui all'accordo di Villa Madama, pertanto, si dovrebbe ancora affermare che non possa assistere validamente alla celebrazione del matrimonio canonico, ai fini della sua trascrizione e pertanto del conseguimento degli effetti civili, una persona che non abbia la qualifica di ministro del culto cattolico. Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi in base alla formulazione dello stesso art. 82 c.c. che dispone sia regolato in conformità del Concordato il matrimonio celebrato davanti ad un *ministro del culto cattolico*, ferma restando la natura di legge ordinaria propria della disposizione codicistica²⁰⁰.

La seconda formalità è relativa alla redazione dell'atto di matrimonio, che il parroco o il suo delegato dovrà redigere in duplice originale, una

¹⁹⁸ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 43.

¹⁹⁹ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 36.

²⁰⁰ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 41; cfr. RAFFAELE BOTTA, *Matrimonio concordatario*, in *Enciclopedia giuridica* Treccani, Vol. XIX, Roma, 1998, p. 45; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio art. 79-83*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., p. 312.

per l'archivio parrocchiale, l'altra per l'archivio dello stato civile, la quale deve contenere la menzione della lettura degli articoli del c.c. in materia di effetti del matrimonio. Entrambe le copie originali, invece, sono sottoscritti dal parroco (o dal suo delegato) che ha assistito al matrimonio, dai due coniugi e dai testimoni²⁰¹.

Nell'atto è ammessa la possibilità di inserirvi dichiarazioni dei coniugi, quali, ad esempio, il riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio dei genitori (artt. 280, 283 cc), la scelta del regime patrimoniale della famiglia tra comunione o separazione dei beni (artt. 159, 162, c. 2 c.c.). Nell'atto di matrimonio, quindi, è depositata della volontà degli sposi di attribuire effetti civili al rapporto coniugale. Eppure, la Circolare ministeriale del 26 febbraio 1986 non considera la redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale un requisito essenziale ai fini della trascrizione e ne ammette la possibile sostituzione con altro documento idoneo ad attestare l'avvenuta celebrazione, ad esempio, la copia integrale dell'unico originale compilato dal parroco e inserito nei libri parrocchiali. La tesi dell'equivalenza era già stata sostenuta prima del 1984 dalla giurisprudenza²⁰² e vanta molti sostenitori in dottrina²⁰³. Tuttavia, suscita perplessità che il matrimonio possa essere trascritto per conseguire effetti civili nonostante la mancata redazione dell'atto in doppio originale. Ciò anche proprio per la rilevanza che il sistema neoconcordatario assegna alla volontà manifestata dagli sposi di voler conferire effetti civili al matrimonio religioso²⁰⁴. Secondo Paolo Di Marzio, ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere ugualmente possibile la trascrizione perché, nell'ipotesi di trascrizione tardiva, potrebbe essere stato redatto un unico originale dell'atto di matrimonio: «Pertanto sembra potersi affermare che, in mancanza della redazione dell'atto di matrimonio, la trascrizione sarà ancora possibile, ma a condizione che siano gli stessi coniugi a domandarla nelle forme previste per la trascrizione tardiva, la quale

²⁰¹ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 468.

²⁰² CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza, n. 557 del 25 gennaio 1979*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1980, pp. 102 ss.

²⁰³ GUIDO SARACENI, FULVIO UCCELLA, *Trascrizione del matrimonio*. 1) *Trascrizione del matrimonio canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XXXI, Treccani, Roma, 1994, p. 2.

²⁰⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio art. 79-83*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., p. 361; RAFFAELE BOTTA, *Matrimonio concordatario*, cit., p. 5.

richiede una manifestazione di volontà proveniente direttamente dagli sposi»²⁰⁵.

Dato che l'atto matrimoniale è un "atto pubblico", si è posta poi la questione della "qualifica" del Ministro di culto cattolico. A tale proposito, Vitale scrive che «L'atto di matrimonio redatto dal Ministro di culto costituisce prova piena dell'avvenuta celebrazione e delle dichiarazioni, per cui si ritiene che nella fase successiva alla celebrazione il parroco sia organo indiretto della pubblica amministrazione»²⁰⁶. Secondo altri studiosi si dovrebbe parlare di "incarico di pubblici servizi", laddove deve intendersi delle attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima²⁰⁷. Altri studiosi parlano di un vero e proprio "pubblico ufficiale"²⁰⁸, in quanto il parroco eserciterebbe una "pubblica funzione certificativa" analoga a quelle figure professionali che possono conferire fede pubblica agli atti da loro stessi formati ai sensi dell'art. 357 cod. pen. «in quanto attesa fino a querela di falso, l'avvenuta celebrazione di un matrimonio canonico seguito dagli adempimenti richiesti per la trascrizione civile»²⁰⁹. Questa interpretazione è stata espressa da Mario Tedeschi nel seguente modo:

la celebrazione diviene così un atto complesso: per un verso esclusivamente religioso dal momento che si sostanzia nella somministrazione di un sacramento, per altro amministrativo poiché il parroco funge da pubblico ufficiale sia nel momento in cui dà lettura degli articoli del codice civile, che quando annota le dichiarazioni dei coniugi relative al regime patrimoniale della famiglia, che quando redige l'atto in duplice originale, uno per il registro parrocchiale e un altro da inviare all'ufficiale di stato civile²¹⁰.

²⁰⁵ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 48.

²⁰⁶ ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1986⁸, p. 430.

²⁰⁷ LORENZO SPINELLI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 91.

²⁰⁸ SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 272; RAFFAELE BOTTA, *Il potere di certificazione delle autorità confessionali nella nuova disciplina di derivazione pattizia*, in "Il Diritto Ecclesiastico", I, 1996, p. 37.

²⁰⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio art. 79-83*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., pp. 327; GIANLUCA MARCHETTI, *Il matrimonio concordatario: aspetti procedurali*, cit., p. 367.

²¹⁰ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 276.

La terza formalità concerne la trasmissione dell'atto di matrimonio, per cui la normativa concordataria prevede obbligazioni per il parroco e l'ufficiale civile.

Non oltre cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, il ministro di culto della parrocchia nel cui territorio è stato celebrato deve trasmettere l'atto originale all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il luogo di celebrazione, richiedendone la trascrizione tempestiva (art. 8 dell'Accordo; art. 27 del Decreto generale). Tale incombenza non è un atto meramente materiale bensì un atto giuridicamente rilevante, inquadrato nella categoria delle "notificazioni"²¹¹. Alla trasmissione dell'atto di matrimonio va allegata la richiesta di trascrizione, affinché non vi possano essere dubbi sulla sua provenienza e destinazione²¹².

Occorre osservare che un eventuale ripensamento da parte dei coniugi non potrebbe impedire al parroco di trasmettere gli atti e all'ufficiale di procedere alla trascrizione tempestiva, poiché gli sposi hanno già manifestata la volontà in modo implicito, mediante la richiesta di pubblicazione. A tale riguardo, Camassa scrive:

La volontà degli interessati di far produrre al matrimonio effetti civili, se mutata, ipotizziamo, in un momento intercorrente fra la celebrazione del matrimonio e la sua trascrizione, non mi pare però possa impedire al parroco l'invio dell'atto di matrimonio con allegata la sua richiesta di trascrizione, né allo stesso modo impedire all'ufficiale di stato civile di effettuare la trascrizione. In questo caso in ordine alla volontà positiva degli sposi circa il conseguimento degli effetti civili (desumibile dalla richiesta delle pubblicazioni civili congiunta a quella del parroco, nonché in negativo, dalla mancata richiesta all'ordinario di celebrare il matrimonio solo canonico) viene posta in essere una presunzione, potremmo dire assoluta e che non ammette quindi prova contraria né ripensamenti²¹³.

L'art. 28 del Decreto generale specifica che «L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco anche se alla celebrazione abbia assistito l'ordinario del luogo o un altro sacerdote delegato». Nel caso che il parroco sia assente o impedito, la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto indicato dall'art. 16 del medesimo

²¹¹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 434.

²¹² PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 51.

²¹³ ERMINIA CAMASSA AUREA, *La trascrizione del matrimonio*, cit., p. 133.

Decreto, cioè dal «ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce», un'espressione che rimanda all'art. 3 dell'Accordo, il quale stabilisce che in caso di assenza il parroco può essere sostituito: *a*) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano (cfr. can. 533, par. 3); *b*) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr. can. 549), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr. can. 540, par. 1); *c*) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco (cfr. can. 549 e 541, par. 1). Se invece è impedito, il parroco può essere sostituito: *a*) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr. can. 541, par. 1), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr. can. 540, par. 1); *b*) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni parrocchiali (cfr. can. 541, par. 1).

Se l'atto matrimoniale non venisse trasmesso oppure se fosse distrutto o smarrito, può essere sostituito da una sentenza del tribunale che, accertata la validità della celebrazione del matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili, consentirà di procedere alla trascrizione presso l'archivio civile.

4.3.3. La trascrizione dell'atto, tempestiva, tardiva e forme particolari

Il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni contratti secondo il diritto canonico è subordinata alla trascrizione degli atti nei registri dello stato civile, un atto giuridico appartenente al genere delle "certazioni", che qualifica il matrimonio canonico come idoneo a produrre gli stessi effetti di quello civile²¹⁴.

Ricevuto l'atto di matrimonio trasmessogli dal ministro di culto, l'ufficiale dello stato civile deve provvedere a verificare che non sussistano ostacoli alla trascrizione²¹⁵. A tal fine, anzitutto, accerta che il matrimonio celebrato nelle forme previste dal diritto canonico sia stato preceduto dalle pubblicazioni civili, quindi, che all'esito delle stesse sia stato rilasciato il nulla osta alla celebrazione delle nozze. Egli procede, poi, al controllo formale dell'atto per verificare che sia regolare, cioè che riporti i dati richiesti dalla legge, secondo quanto disposto da ultimo dal par. X della

²¹⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 451.

²¹⁵ ALBERTO TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1990, p. 250.

Circolare ministeriale del 26 febbraio 1986²¹⁶.

Se non riscontra imperfezioni che comportino la necessità di restituire il documento al parroco per la regolarizzazione²¹⁷ e neppure individua ragioni a causa delle quali la trascrizione debba essere rifiutata, entro 24 ore dal ricevimento, l'ufficiale civile deve adempiere l'obbligo della trascrizione "tempestiva" dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e quello della relativa comunicazione al parroco, contenente l'indicazione degli estremi dell'atto di trascrizione e la data in cui essa è stata effettuata²¹⁸. A sua volta, il parroco dovrà annotare sul registro stato dei matrimoni questa comunicazione e conservarla nell'archivio parrocchiale, secondo quanto disposto dall'art. 29 del Decreto generale, che su questo punto ricalca la prescrizione dell'art. 8 dell'Accordo.

Il termine delle 24 ore deve comunque essere inteso come "ordinatorio". L'art. 8 dell'Accordo, infatti, stabilisce che il matrimonio avrà effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto²¹⁹. Una norma analoga è contenuta nell'art. 34 del Decreto generale in cui si scrive: «Eseguita la trascrizione i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati da giorno della celebrazione del matrimonio».

Infine, il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico nel rispetto degli adempimenti concordatari può senz'altro essere trascritto in forma tempestiva (o "normale"), conseguendo retroattivamente il riconoscimento degli effetti civili, anche se uno degli sposi cessa di vivere nel periodo di tempo intercorrente tra la celebrazione delle nozze e

²¹⁶ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., pp. 55-56.

²¹⁷ Qualora, per l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dell'atto di matrimonio o per qualsiasi altra causa, l'ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione (art. 15 della l. matr.), deve rifiutarsi di eseguirla e rilasciare un certificato in cui ne indica i motivi. Contro tale rifiuto è consentito il ricorso al tribunale, che deciderà il camera di consiglio (art. 98 c.c.).

²¹⁸ BRUNO DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2002, p. 69.

²¹⁹ FRANCESCO SALVO, *La modificazione del Concordato lateranense e la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile*, in "Rassegna di diritto civile", 4, 1985, p. 1022; SALVATORE BORDONALI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, in S. Bordolani, A. Palazzo, (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 54.

l'effettuazione della trascrizione²²⁰.

Una prima novità fondamentale del nuovo regime matrimoniale è che la trascrizione dei matrimoni canonici non è ammessa quando nelle stesse condizioni risulta preclusa la celebrazione del matrimonio civile. In altri termini, quando tra due persone non può celebrarsi un matrimonio civile valido, lo Stato non può riconoscere agli effetti civili neanche un loro eventuale matrimonio canonico²²¹. Rispetto al Concordato del 1929, nell'Accordo sono aumentati i casi intrascrivibilità, cosicché i requisiti per il matrimonio civile e per la trascrizione del matrimonio canonico sono stati parificati, nel rispetto del principio di uguaglianza, che vieta ogni forma di discriminazione legata a motivi di ordine religioso²²².

L'art. 8, c. 1 stabilisce che la Santa Sede «prende atto» che la trascrizione del matrimonio canonico non potrà aver luogo senza il rispetto delle leggi civili in riferimento ai seguenti impedimenti inderogabili: «a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione; b) quando sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile».

Riguardo questi impedimenti, occorre ricordare che le cause determinanti la regolarità dell'atto matrimoniale sono di “carattere anagrafico” – a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) la professione o condizione e la residenza degli sposi; d) la loro dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie – di “carattere circostanziale-celebrativo” – a) la data delle eseguite pubblicazioni canoniche o il decreto di dispensa, come pure anche la menzione relativa alle pubblicazioni civili; b) l'indicazione di eventuali impedimenti e relativa dispensa; c) il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; d) il nome e il cognome del parroco o del suo delegato; e) la menzione della eseguita lettura degli articoli del codice civili relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi; f) le generalità dei testimoni – e di “carattere strettamente giuridico”. Mentre le prime di categorie di cause sono rimaste immutate rispetto al disposto dalla l. matr. del 1929, quest'ultime sono aumentate. Oltre a)

²²⁰ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 56.

²²¹ MASSIMO BIANCA, *Il matrimonio concordatario nella prospettiva civilistica*, in “Rivista di Diritto civile”, I, 1986, pp. 7 ss.; rist. in E. Vitali, G. Casucelli (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 79 ss.

²²² PIO CIPROTTI, *Revisione del Concordato Lateranense*, cit., p. 16.

all'assenza di un precedente vincolo matrimoniale, valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato, tra le persone unite in matrimonio (art. 86 c.c.), b) all'assenza di un precedente vincolo delle persone unite in matrimonio con altre persone, in qualunque forma contratto: parentela, adozione affiliazione (art. 87 cc. 1-2, 6-9, c.c.) all'assenza di interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.), il nuovo Accordo introduce due ulteriori cause determinanti la regolarità del matrimonio: d) la prima causa per la regolarità, che l'Accordo del 1984 considera inderogabile, è l'assenza di impedimenti derivanti da delitto (art. 88 c.c.) o affinità in linea retta, anche se dipendente da matrimonio sciolto, a seguito di morte o divorzio, o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili (art. 87, c. 4, c.c.); e) la seconda è relativa al possesso da parte dei nubendi dell'età richiesta dalla legge italiana.

Riguardo all'affinità in linea diretta, Paolo Di Marzio ritiene che essa non dovrebbe costituire «un impedimento inderogabile, non impedisce la trascrizione del matrimonio concordatario e pertanto neppure la previa effettuazione delle pubblicazioni, se il matrimonio da cui l'affinità deriva sia stato dichiarato nullo (non se sciolto per divorzio o morte) perché, in tal caso, l'impedimento appare superabile qualora sia concessa dal tribunale l'autorizzazione al matrimonio, ai sensi dell'art. 87, c. 4, c.c.)»²²³. E in tal senso, si era espresso anche Francesco Finocchiaro²²⁴. Tuttavia, egli precisa che la Circolare ministeriale ha posto l'accento sul fatto che l'affinità in linea retta è espressamente indicata dall'art. 4, lett. a), n. 3 del Protocollo addizionale tra gli impedimenti assolutamente inderogabili, senza possibilità di distinzione tra diverse ipotesi.

Rispetto all'impedimento anagrafico, l'art. 84 stabilisce che i minori di età – cioè coloro che non abbiano compiuto 18 anni (art. 2, c. 1) – non possono contrarre matrimonio. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni, su istanza dell'interessato, ossia al termine di un procedimento di volontaria giurisdizione attivato dal minore stesso, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in Camera di consiglio ammettere a contrarre matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni, qualora ricorrano due indispensabili requisiti da valutarsi congiuntamente: a) la

²²³ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 25.

²²⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 457.

“maturità psico-fisica”, ossia la capacità di valutare coscientemente le responsabilità derivanti dall’atto matrimoniale; b) i “gravi motivi” che lo spingono a volersi sposare, tipicamente la seduzione e la conseguente gravidanza che porterebbero al cosiddetto matrimonio riparatore, ma sufficienti alla dispensa, per la giurisprudenza, in difetto della personalità responsabile. In tal modo, il nuovo Accordo esclude la possibilità di trascrizione del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico dal minore ultrasedicenne²²⁵.

Per effetto e in conseguenza delle predette ulteriori limitazioni la sfera della trascrizione tempestiva od ordinaria è stata ridotta rispetto al Concordato del 1929.

Una novità che occorre evidenziare è l’importanza determinante riconosciuta alla volontà delle parti affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia civile. Rispetto al Concordato del 1929, prevalentemente improntato al principio dell’automatismo degli effetti civili, per cui qualunque matrimonio canonico validamente celebrato si considerava destinato ad acquistare efficacia nell’ordinamento statale, l’art. 8, c. 1 dell’Accordo riconosce «pienamente la libertà matrimoniale di tutti i cittadini, con la conseguenza che nessuno potrà ritrovarsi vincolato ad un matrimonio valido agli effetti civili senza averlo voluto»²²⁶.

Vale la pena soffermarsi sulla questione della rilevanza della volontà degli sposi in ordine alla trascrizione del matrimonio in quanto fu uno dei problemi più dibattuti della legislazione concordataria in materia matrimoniale, da riconnettersi alla scarsa chiarezza del legislatore e tale da far avvertire in maniera ancora più pregnante la necessità di una nuova normativa a tale riguardo. Si trattava di chiarire se la trascrizione si effettuasse di diritto o se fosse condizionata dalla volontà delle parti, al punto che queste, entrambi gli sposi o uno di essi, dopo la celebrazione del matrimonio secondo le previsioni concordatarie, potessero validamente intervenire per opporsi alla trascrizione dell’atto di matrimonio e, quindi, impedire la produzione di effetti civili del vincolo contratto, adducendo la ragione che si era inteso dar vita a un vincolo puramente religioso²²⁷.

²²⁵ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., pp. 25-26.

²²⁶ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 29.

²²⁷ LUIGI SCAVO LOMBARDO, *Ulteriori rilievi in tema di condizionabilità della trascrizione*

La problematica aveva provocato ampi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali destinati a sfociare in due contrapposti orientamenti: da un lato, coloro che, muovendo dal presupposto dell'irrelevanza del fattore civilistico si facevano portavoce delle tesi dell'automatismo degli effetti civili²²⁸; dall'altra lato, quanti riconoscevano maggiore valore alla volontà delle parti dando rilievo all'"atto di scelta", in ossequio al principio della personalità individuale, del principio di libertà religiosa e di uguaglianza giuridica sanciti nel testo costituzionale²²⁹. Ad esempio, Luigi Scavo Lombardo riteneva che, nella regolamentazione bilaterale con la Chiesa, lo Stato italiano non avesse inteso limitare la libertà per i cittadini di addivenire a matrimoni non destinati a sortire effetti civili. Così «il legislatore non ha voluto un matrimonio canonico potenzialmente destinato, per naturale, automatica conseguenza, a sortire effetti civili, ma ha previsto due categorie di matrimoni religiosi separati da una distinzione netta, ossia matrimoni religiosi contratti con l'intesa che debbano ad essi seguire gli effetti religiosi, matrimoni religiosi celebrati con l'intesa dell'esclusione di tali effetti»²³⁰.

civile del matrimonio canonico alla volontà delle parti, in "Il Diritto ecclesiastico", 1949, p. 334.

²²⁸ SALVATORE LENER, *Sul potere delle "parti" di eludere o differire gli effetti civili del matrimonio canonico e sul concetto di "terzo" non pregiudicato dalla trascrizione tardiva*, in "Giustizia Civile", I, 1957, pp. 975 ss.; PIO CIPROTTI, *Diritto Ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1964, pp. 340 ss.; LORENZO SPINELLI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, cit., pp. 112 ss.; MARIO PETRONCELLI, *Il regime matrimoniale in Italia*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1973, p. 127.

²²⁹ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1938, p. 180; PIETRO GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1965², p. 213; CESARE MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Cedam, Padova, 1965, p. 251; ARNALDO BERTOLA, *Il matrimonio religioso nel diritto canonico e nell'ordinamento concordatario*, Utet, Torino, 1966, p. 231; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1970¹⁰, p. 286; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio art. 79-83*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli, Roma-Bologna, 1971, p. 396; Id., *Omessa trascrizione dell'atto di matrimonio canonico all'ufficiale dello stato civile e poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla trascrizione tardiva "post mortem" del vincolo*, in "Giurisprudenza Italiana", I, 1971, pp. 396 ss.; MARIO TEDESCHI, *La volontà degli effetti civili nel regime della trascrizione del matrimonio canonico*, in "Il Diritto Ecclesiastico", 1972, II, pp. 36 ss.

²³⁰ LUIGI SCAVO LOMBARDO, *La volontà degli sposi e la trascrizione civile del matrimonio canonico*, in "Il Diritto ecclesiastico", I, 1947, p. 5.

Accanto alle due posizioni fermamente contrapposte, vi era un'interpretazione intermedia che concordava circa l'influenza, ai fini di una corretta impostazione del problema, del principio della libertà matrimoniale, alla luce del quale doveva essere risolta la controversia sulla possibilità o meno di ritenere la volizione degli effetti civili un "autonomo negozio giuridico": una conclusione questa che veniva, peraltro, nettamente esclusa, in base al presupposto che gli effetti civili trovassero giustificazione nella prestazione del consenso matrimoniale effettuata *iure canonum* da intendersi «come la adeguata premessa di effetti che la legge statale ricollega alla volontà manifestata in *facie Ecclesiae*»²³¹. Allo stesso modo, venivano prese le distanze da quanti ritenevano che la celebrazione del matrimonio religioso fosse destinata ad assumere effetti civili, obiettando che andava garantita alla autonomia privata la facoltà di celebrare il matrimonio canonico con o senza effetti civili, o meglio il matrimonio canonico come atto destinato ad avere rilievo civile, o come atto meramente religioso. Si trattava però di una dottrina minoritaria tra gli opposti schieramenti. E vi furono studiosi illustri, come Arturo Carlo Jemolo, che le sostennero entrambe, convinti dapprima dell'irrilevanza della volontà degli sposi e, poi, del contrario²³².

L'Accordo del 1984 raccoglie un insieme di persuasioni giunte a maturazione, quali la valorizzazione del consenso matrimoniale quale atto entitativo della volontà propugnata dal Vaticano II nell'intento di inquadrare in una visione più personalistica l'essenza del *foedus matrimonialis*²³³, e la valorizzazione del principio di libertà religiosa sancito dall'art. 19 della Costituzione. A partire dagli anni Settanta, il riconoscimento della volontà dei nubendi aveva cominciato a farsi strada, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale, tanto che la Corte Costituzionale nella

²³¹ GIUSEPPE OLIVERO, *Ancora in tema di matrimonio canonico e di volontà degli effetti civili*, in "Rivista trimestrale di diritto processuale civile", 1951, pp. 656 ss.; Id., *Opinioni in tema di regime matrimoniale concordatario*, in "Giurisprudenza Italiana", IV, 1953, pp. 153-171.

²³² ARTURO CARLO JEMOLO, *La conversione del matrimonio senza effetti civili in matrimonio con effetti civili*, Cedam, Padova, 1929, pp. 105 ss.; Id., *Il Matrimonio*, in F. Vassalli (a cura di), *Trattato di diritto civile*, cit., pp. 311 ss.; Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 459 ss.

²³³ ANTONINO ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia, Roma-Brescia, 1985, pp. 13-14.

sentenza n. 32/1971, si è visto, ipotizzava l'esistenza di uno specifico «atto di scelta» effettuata «in ordine alla forma del rito matrimoniale», concludendo con l'affermazione che «va riconosciuta autonomia alla scelta del rito, in quanto tale momento non è isolabile da quello successivo della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del vincolo». Ciò sembrava emergere, implicitamente, dal testo dell'art. 8, c. 1, volto ad operare una netta distinzione tra l'ordinamento giuridico statale e quello canonico²³⁴. Paolo Moneta sosteneva, al riguardo che la volontà dei nubendi, direttamente richiesta per la “trascrizione tardiva”, ossia nel caso in cui la trasmissione dell'atto di matrimonio da parte del Ministro di culto non dovesse avvenire nel prescritto termine di cinque giorni, con la possibilità riconsiderare in maniera differenziata la volontà matrimoniale dall'accessoria volizione diretta agli effetti civili”, era sufficientemente salvaguardata anche nel caso di “trascrizione ordinaria”, perché la conoscenza delle parti circa la richiesta di pubblicazioni antecedenti la cerimonia religiosa, la lettura delle disposizioni codicistiche e la redazione dell'atto di matrimonio in due esemplari fa presumere un accordo in proposito²³⁵.

Prima di esaminare la trascrizione tardiva, che consente di prescindere da tutti gli adempimenti predetti per quella tempestiva, occorre precisare che l'Accordo di Villa Madama non prevede un ulteriore istituto denominato dalla dottrina denomina “trascrizione tempestiva ritardata”²³⁶ e che disciplinava il caso in cui pur non essendo state effettuate le pubblicazioni, il parroco aveva proceduto a trasmettere l'atto di matrimonio nel termine di cinque giorni previsto dalla legge. In questi casi l'ufficiale di stato civile provvedeva all'affissione alla porta della casa comunale dell'avviso di celebrazione del matrimonio da trascrivere, venendosi a compiere in un momento successivo gli accertamenti che di regola precedono la celebrazione del matrimonio canonico. La mancata previsione nei nuovi Accordi ha acceso una forte disputa dottrinale tra quanti negano che la fattispecie sia tuttora configurabile sul presupposto che la

²³⁴ LUIGI DE LUCA, *La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 524.

²³⁵ PAOLO MONETA, *Il Matrimonio nel nuovo Concordato con la Santa Sede*, in “Diritto della famiglia e della persona”, 1984, pp. 1208-1209.

²³⁶ CESARE MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, cit., p. 81; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto*, cit., p. 62.

legge matrimoniale sia da ritenersi implicitamente abrogata²³⁷, e quanti invece insistono sull'ammissibilità della stessa, argomentando sulla base che siano da ritenersi abrogate solo le disposizioni incompatibili con il nuovo impianto normativo²³⁸. Peraltro, a giudizio di Paolo Di Marzio, le previsioni dell'art. 14 della l. matr., in cui è disciplinato l'istituto, «come interpretate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non sembrano porsi in contrasto con le nuove norme e, sebbene l'istituto della trascrizione tempestiva ritardata appaia il frutto di un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, quantunque motivata dall'ambiguità delle previsioni legislative, la dottrina prevalente ne ammette ancora l'operatività, sottolineando che pure il nuovo accordo tra lo Stato e la S. Sede richiede l'effettuazione delle pubblicazioni civili prima della trascrizione del matrimonio, e non della sua celebrazione»²³⁹.

La trascrizione tardiva consente al matrimonio canonico di produrre i propri effetti anche se la trascrizione non sia stata effettuata dal parroco entro cinque giorni dalla celebrazione. Scaduto tale termine il matrimonio, infatti, seguendo le parole di Magni, esso assume la natura di un atto inefficace, quiescente, «invalidato quanto ai requisiti di trascrivibilità ma convalidabile»²⁴⁰.

Va detto che, la disciplina normativa è rimasta lacunosa. Le disposizioni attuative dell'Accordo non sono state mai realizzate dallo Stato italiano, nonostante il tentativo parlamentare compiuto con il disegno di

²³⁷ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 451-452; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 280: «Il fatto che la legge che applicava il Concordato del '29 nella parte relativa al matrimonio sia venuta meno, non consente più di delineare un tale tipo di trascrizione».

²³⁸ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Trascrizione del matrimonio canonico e pubblicazioni civili*, in "Iustitia", luglio-settembre 1986, p. 299; LUIGI DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 161; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 32; GAETANO PUMA POLIDORI, *La trascrizione tempestiva "ritardata" del matrimonio canonico alla luce del Nuovo Concordato*, in "Il Notaro", 11-12, 1991, p. 58; Id., *Il matrimonio canonico celebrato in una delle forme speciali è trascrivibile agli effetti civili*, in "Vita Notarile", I, 1-2, 1991, p. 751 ss.

²³⁹ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 60; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 32.

²⁴⁰ CESARE MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, cit., p. 4.

legge n. 2252 – “Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio” – presentato al Senato della Repubblica da presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Craxi, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, Rognoni, e con il Ministro dell'Interno, Scalfaro, il 6 marzo 1987. Un disegno decaduto per la fine della IX Legislatura, oggetto di rilievi critici²⁴¹.

A futura normativa, riportiamo gli articoli del disegno di legge sul matrimonio:

Art. 1.

1. I matrimoni contratti nel territorio dello Stato avanti l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, celebrati ai sensi dell'articolo 8, numero 1, primo comma, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, producono gli effetti civili quando l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale, a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I matrimoni di cui all'articolo 1 non producono gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;

c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;

d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti di cui agli articoli 87 e 88 del codice civile, per i quali non sia prevista l'autorizzazione al matrimonio.

²⁴¹ BETTINO CRAXI, VIRGINIO ROGNONI, OSCAR LUIGI SCALFARO, *Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio, comunicato il 6 marzo 1987*, Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1987, pp. 1-17; Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Commento alla nuova legge matrimoniale (d.d.l. n. 2252, Senato della Repubblica)*, in “Il Corriere giuridico”, 1987, pp. 878 ss; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il progetto delal nuova legge sul matrimonio: un d.d.l. da emendare*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 1988, pp. 55 ss; ROBERTA MONNI, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico: «L'atto di scelta» dal Concordato del 1929 al disegno di legge n. 2252 al Senato e n. 1831 e n. 1831° della Camera*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone”, 1990, pp. 1020 ss.; FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., pp. 159-161.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma, e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunziare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

Art. 3.

1. La pubblicazione è fatta a norma degli articoli 93 e seguenti del codice civile e degli articoli 95 e seguenti e 112 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La richiesta della pubblicazione deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio ai sensi della presente legge e deve essere accompagnata dalla richiesta del parroco della parrocchia nel cui territorio gli sposi intendono contrarre il matrimonio.

Art. 4.

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 99, primo comma, del codice civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcuno degli impedimenti di cui all'articolo 2, rilascia un attestato in cui dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 1.

2. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 103 del codice civile, ovvero gli consti l'esistenza di uno degli impedimenti di cui all'articolo 2, l'ufficiale dello stato civile comunica alle parti e al parroco il rifiuto del rilascio dell'attestato, indicandone le ragioni. Nei casi di cui al comma 1 e nel caso di cui all'articolo 85, secondo comma, del codice civile, l'attestato può essere rilasciato solo se l'opposizione sia stata rimossa ai sensi dell'articolo 104 del codice civile ovvero sia stata dichiarata l'inesistenza dell'impedimento con le modalità di cui all'articolo 98, secondo comma, o all'articolo 85 del codice civile.

3. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione solo quando questa sia fondata su taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2. In ogni altro caso ne dichiara l'inammissibilità.

Art. 5.

1. Subito dopo la celebrazione, l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, avanti il quale è stato celebrato il matrimonio, spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e redige l'atto di matrimonio in doppio originale.

2. L'atto deve contenere:

a) il nome e il cognome, l'età, la professione o condizione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi;

b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;

e) il luogo e la data di celebrazione del matrimonio;

d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del

codice civile;

- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'ordinario del luogo, del parroco o del ministro di culto da lui delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.

Art. 6.

1. Dopo la compilazione dell'atto di matrimonio e comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno degli originali, insieme con la richiesta di trascrizione, è trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione.

2. Il parroco dà contemporaneamente avviso ai contraenti dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile.

Art. 7.

1. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio, il celebrante le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

Art. 8.

1. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio, provvede alla trascrizione di questo nei registri dello stato civile in modo che risultino le indicazioni stabilite nell'articolo 5, la cittadinanza degli sposi, la data dell'avvenuta pubblicazione ed eventualmente gli estremi del decreto che ne abbia ridotto i termini o autorizzato la omissione, nonché quelli del decreto emesso ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'attestato di cui all'articolo 4.

Art. 9.

1. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, la trascrizione è eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento ed entro le successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata. La trascrizione deve essere eseguita anche se all'ufficiale dello stato civile, successivamente al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4, comma 1, risulti la esistenza di taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2, comma 1. In tal caso l'ufficiale dello stato civile ne informa nelle ventiquattro ore il procuratore della Repubblica, il quale provvede a norma dell'articolo 16.

Art. 10.

1. Se l'atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale o non contiene le indicazioni prescritte dall'articolo 5, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione

e rinvia l'atto al parroco per la regolarizzazione.

2. Allo stesso modo procede quando l'atto non sia accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco.

Art. 11.

1. Purché sia stato preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni a norma dell'articolo 3 e non sia trascorso il termine di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice civile, il matrimonio celebrato con l'osservanza dell'articolo 5 prima del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 4 può essere trascritto dopo che l'ufficiale di stato civile abbia verificato l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per la trascrizione del matrimonio stesso e si siano verificate le condizioni per il rilascio dell'attestato a norma dell'articolo 4.

2. In tal caso, se la richiesta di trascrizione è inviata all'ufficiale dello stato civile oltre i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi.

Art. 12.

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato nel territorio dello Stato con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 e per il quale non sia stata richiesta la pubblicazione può essere domandata in ogni tempo dai due contraenti.

2. La trascrizione può essere richiesta anche da uno solo dei contraenti, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. A tal fine chi vuole domandare la trascrizione deve portare a conoscenza dell'altro contraente la sua volontà mediante atto notificato, in cui sia stato anche indicato l'ufficio dello stato civile competente per la trascrizione, con invito a far pervenire entro quaranta giorni all'ufficio stesso la sua eventuale opposizione.

3. Alla richiesta di trascrizione deve essere in ogni caso unito uno dei due originali dell'atto di matrimonio vistato dall'ordinario diocesano.

4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione, oltre ad acquisire i documenti occorrenti e a fare le indagini che ritiene opportune, affigge alla porta della casa comunale un avviso dell'avvenuta celebrazione del matrimonio, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5.

5. L'avviso resterà affisso per il tempo stabilito dall'articolo 95 del codice civile. Durante tale periodo e nei tre giorni successivi possono opporsi alla trascrizione per una delle cause indicate nell'articolo 2 coloro che a norma del codice civile avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 103 e 104, secondo comma, del codice civile.

6. La trascrizione richiesta a norma del presente articolo non può essere eseguita se al momento della celebrazione esisteva alcuna delle circostanze di cui all'articolo 2, comma 1, salvo i casi in cui ai sensi della legge civile l'azione di nullità o di annullamento è stata pronunciata.

lamento non possa essere più proposta. Ugualmente la trascrizione non può aver luogo ove alcuna delle medesime circostanze sia sopravvenuta e sussista al momento della richiesta.

7. In ogni caso, ai fini del presente articolo, è necessario che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione.

8. Nel caso previsto dal comma 2 la trascrizione può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi quaranta giorni dalla data della notifica. La trascrizione è in ogni caso preclusa dall'opposizione entro detto termine da parte dell'altro contraente; se questo muore prima del decorso del termine senza avere manifestato la propria volontà, non si fa luogo alla trascrizione.

Art. 13.

1. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi. Nei limiti del rispetto di tali diritti restano ferme le nullità e invalidità degli atti giuridici posti in essere dai coniugi tra la celebrazione e la trascrizione, in quanto non potevano essere compiuti validamente dopo il matrimonio.

3. In particolare le prestazioni eseguite in favore delle parti o di una di esse, nel presupposto che non avessero contratto matrimonio, possono essere ripetute, salvi gli effetti della prescrizione.

Art. 14.

1. Nei casi in cui l'ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione, si osservano le disposizioni dell'articolo 98 del codice civile.

Art. 15.

1. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma dell'articolo 7, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

2. Qualora una dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7 non possa essere ricevuta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza pregiudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

Art. 16.

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio può essere impugnata per una delle cause indicate nell'articolo 2, comma 1, nonché per incapacità di intendere o di volere, sempre che non sia intervenuta sanatoria a norma del comma 2 dello stesso ar-

ticolo.

2. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 117, 119, 120, comma secondo, 124 e 125 del codice civile.

Art. 17.

1. In caso di annullamento della trascrizione e nel caso in cui venga dichiarata efficace la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio si applicano le disposizioni degli articoli 128, 129 e 129-bis del codice civile.

2. Il tribunale nel pronunciare l'annullamento della trascrizione può disporre provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

Art. 18.

1. Le attribuzioni riservate al parroco dalla presente legge devono essere svolte da lui personalmente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ministro di culto, avente la cittadinanza italiana, che a norma del diritto canonico lo sostituisce, salvo quanto disposto dall'articolo 3, numero 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 19.

1. Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci, su domanda delle parti o di una di esse, dalla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale è stato trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, dell'articolo 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e del punto 4 del Protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 20.

1. La domanda è proposta con ricorso congiunto delle parti con citazione presentata da una di esse. Alla domanda devono in ogni caso essere allegati:

a) l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

b) una copia autentica della sentenza di nullità di matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della segnatura apostolica;

e) i documenti necessari ai fini degli eventuali provvedimenti economici provvisori richiesti.

Art. 21.

1. Quando la domanda è proposta con ricorso, il presidente ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero. In caso di parere del pubblico ministero con-

forme alla domanda delle parti, il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di discussione. Negli altri casi il presidente fissa l'udienza istruttoria.

2. In ogni caso, il pubblico ministero deve essere sentito a termini di legge.

Art. 22.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 189 del codice di procedura civile, l'udienza di discussione di cui all'articolo 275 del codice di procedura civile è fissata per una data non posteriore ai sessanta giorni dalla precisazione delle conclusioni.

Art. 23.

1. La Corte di appello nella sentenza può disporre, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, i provvedimenti economici provvisori ritenuti necessari a favore di uno dei coniugi, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Art. 24.

1. Il cancelliere trasmette copia della sentenza al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro alla Cancelleria del Supremo Tribunale della segnatura apostolica.

Art. 25.

1. È abrogata la legge 27 maggio 1929, n.847.

Il Decreto generale della Cei, come detto promulgato il 5 novembre 1990, agli artt. 30, 31, 32, contiene tre *Omissis*. Nella nota sottostante viene spiegato che

In questi tre articoli si dovranno dare disposizioni circa la trascrizione del matrimonio c.d. ritardata o tardiva. Non essendo per ora approvato il Disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, che sul punto dispone in maniera parzialmente innovativa, ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente. Si deve in ogni caso tener presente che l'art. 8, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la "richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro". Non è più possibile, pertanto, richiedere la c.d. trascrizione d'ufficio.

La trascrizione tardiva può essere effettuata solo a richiesta di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza

l'opposizione dell'altra parte²⁴². Si tratta di una disposizione che innova profondamente la precedente disciplina che consentiva all'art. 14 della l. matr., che la domanda potesse essere presentata da chiunque vi avesse interesse. Secondo alcuni studiosi, la genericità della formula aveva fatto sorgere fin dai primi tempi del regime concordatario, il problema dell'identificazione dei soggetti interessati alla trascrizione *de qua*, dando origine ad una diversità di orientamenti che collocavano tra gli interessati anche soggetti estranei alla cerchia familiare²⁴³. In tal modo è venuta meno la possibilità concessa all'Ordinario di notificare all'ufficiale di stato civile un "matrimonio di coscienza" o "segreto", vale a dire senza pubblicazioni e celebrato davanti al pubblico ufficiale e due testimoni²⁴⁴.

La trascrizione tardiva serve a recuperare gli effetti civili del matrimonio canonico, anche a notevole distanza di tempo, che originariamente era destinato alla trascrizione, ma che dei casi fortuiti o di forza maggiore hanno impedito²⁴⁵. La pubblicazione civile, quindi, dovrà essere ripetuta in occasione della richiesta della trascrizione tardiva, perché dopo 180 giorni perde efficacia (art. 99 c.c.).

Ricorrendo i presupposti di legge, la trascrizione tardiva consente, di riconoscere gli effetti civili al matrimonio canonico senza limiti di tempo, a condizione che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione. La trascrizione tardiva produce effetti dal momento della celebrazione, ma lascia impregiudicati i diritti da tempo legittimamente riconosciuti ai terzi prima della trascrizione e in contrasto con lo stato coniugale delle parti²⁴⁶.

²⁴² FRANCESCO GAZZONI, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in "Rivista di diritto civile", 1990, pp. 511-534.

²⁴³ Lorenzo Spinelli sosteneva la tesi di coloro che tra i soggetti interessati comprendevano l'autorità ecclesiastica, che disponeva la trasmissione dell'atto ufficiale allo stato civile, e il pubblico ministero come organo deputato a garantire la tutela della legge. Cfr. LORENZO SPINELLI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1966², pp. 148-149.

²⁴⁴ MARIO GROSSI, *Il matrimonio di coscienza e la trascrizione tardiva*, in "Diritto di famiglia", 1991, pp. 86 ss.

²⁴⁵ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 454: «La trascrizione tardiva dovrebbe servire al recupero degli effetti civili di un matrimonio che *ab origine* era destinato alla trascrizione, allorché effettuata regolarmente la pubblicazione e celebrate le nozze in *facie Ecclesiae*, la trascrizione non sia seguita per cause fortuite o di forza maggiore».

²⁴⁶ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 470.

Il riferimento alla conservazione dello stato libero non deve condurre a ritenere che nella disciplina non trovino applicazione le altre circostanze impeditive.

Una condizione per procedere alla trascrizione tardiva è, anzitutto, l'assenza tra gli sposi di impedimenti considerati inderogabili ai sensi del diritto civile al momento della richiesta di trascrizione, benché gli stessi sussistano all'atto della celebrazione²⁴⁷. Tale discorso è altresì estendibile al caso in cui gli impedimenti alla trascrizione siano da considerarsi non più ostativi verificandosi le condizioni che impediscono l'impugnazione della stessa secondo le leggi civili²⁴⁸. Come ha espresso precisamente Paolo Moneta, ciò che contraddistingue l'istituto in esame rispetto al normale sistema di trascrizione esaminato nel paragrafo precedente è «la frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili, e gli atti conclusivi del procedimento di trascrizione»²⁴⁹.

Uno degli aspetti più dibattuti della trascrizione tardiva è l'ammissibilità di richiesta della stessa da parte di uno dei coniugi dopo la morte dell'altro.

Questa fattispecie presenta aspetti controversi, oltre che riguardo agli aspetti patrimoniali e successori, dal punto di vista concettuale, trattandosi della trascrizione di un matrimonio in cui una delle parti non può più manifestare la volontà, fulcro del processo formativo del matrimonio concordatario. L'art. 14 della l. matr. ammetteva ampiamente la possibilità di trascrivere agli effetti civili tardivamente, anche *post mortem*, il matrimonio celebrato solo *in facie Ecclesiae*, come conseguenza della tesi che la trascrizione fosse un effetto automatico della celebrazione, benché dalla dottrina giuridica non fossero mancati autorevoli tentativi di circoscrivere la portata della disposizione²⁵⁰.

²⁴⁷ MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 156; FRANCESCO GAZZONI, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e tutela del con-traente*, in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 235 ss.

²⁴⁸ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 64.

²⁴⁹ PAOLO MONETA, *La trascrizione tardiva nell'Accordo di Villa Madama*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1042.

²⁵⁰ MARIO TEDESCHI, *La volontà degli effetti civili nel regime della trascrizione del matrimonio canonico*, cit., pp. 36 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio*, art. 79-83, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., p. 584: «non è possibile costituire uno status che presupponga l'esistenza in vita delle persone, la cui capacità giuri-

Con le modifiche al sistema matrimoniale introdotte dalla legge n. 121 del 1985, l'esigenza di una volontà delle parti che possa ritenersi comune, anche se mediante il ricorso alla presunzione fondata sulla non opposizione alla trascrizione da parte del coniuge cui sia stata notificata la richiesta dell'altro, sembra comportare l'inammissibilità della trascrizione *post mortem* di uno dei coniugi, a meno che la richiesta di trascrizione non sia stata già proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, o comunque inoltrata prima del decesso di uno di essi, e proprio quest'ultimo l'abbia richiesto o almeno non si sia opposto²⁵¹.

Si colloca su questa linea interpretativa il par. XIV della Circolare ministeriale del 26 febbraio 1986, stabilendo che «la trascrizione tardiva del matrimonio canonico dopo la morte di uno o di entrambi i coniugi, è senz'altro ancora possibile quando sia stata richiesta da ambedue le parti. La trascrizione tardiva sarebbe invece inammissibile se la richiesta fosse stata proposta solo dal coniuge superstite, in quanto non si potrebbe sapere se il coniuge defunto si sarebbe opposto e l'opposizione sia stata resa impossibile dal sopravvenuto decesso». Dopo aver sintetizzato il documento ministeriale, Di Marzio avanza qualche perplessità in ordine alle previsioni della circolare ritenendo che «la non opposizione del coniuge defunto dovrebbe essere valutata secondo le regole ordinarie, e pertanto non sembra da escludere la possibilità di accertare che egli non intendesse dissentire, ad esempio perché, avendo ricevuto la notifica dell'atto con cui l'altra parte gli comunicava di aver domandato, la trascrizione tardiva del loro matrimonio, nulla avesse eccepito per lungo tempo»²⁵².

L'aver escluso la possibilità di trascrivere il matrimonio religioso *post mortem* rende meno frequenti i casi di applicazione del principio di in-

dica, si estingue con la morte».

²⁵¹ ENRICO VITALI, *La nuova disciplina del matrimonio*, in Ferrari S. (a cura di), *Concordato e Costituzione, gli Accordi del 1984 tra Stato e Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 61 ss.; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 83; PAOLO BIANCHINI, *Sulla trascrivibilità del matrimonio canonico dopo la morte di uno dei coniugi*, in "Diritto familiare", II, 1990, pp. 1319 ss DANIELE FABBROCINO, *La peculiare fattispecie di trascrizione tardiva del matrimonio canonico successiva alla morte di uno dei coniugi*, in "Lo Stato civile italiano", II, 1993, pp. 34 ss.; FELICE CENTINEO CAVARRETTA, *Sulla trascrizione «post mortem» del matrimonio canonico dopo l'accordo del 1984*, in "Giustizia civile", I, 2001, pp. 641 ss.

²⁵² PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 76.

tangibilità dei diritti acquistati dai terzi, già previsto dalla l. matr. del 1929 e che il nuovo Accordo del 1984 ribadisce, in ragione della prevista retroattività degli effetti della trascrizione tardiva al momento della celebrazione delle nozze. Moneta ha precisato che essa riguarda solo i diritti dei terzi, cioè dei soggetti estranei al rapporto coniugale, e non le persone dei coniugi i quali conoscevano tanto l'esistenza del vincolo religioso quanto l'idoneità del medesimo a conseguire effetti civili e dai quali proviene la stessa richiesta di trascrizione tardiva²⁵³.

Con riferimento alla celebrazione del matrimonio, nel passato regime concordatario si era posto il problema della trascrivibilità di alcuni matrimoni celebrati secondo modalità straordinarie che il diritto canonico considera, in particolari ipotesi, pur sempre idonee a dar vita ad un valido matrimonio – quello celebrato *coram solis testibus*, quello per procura e quello segreto – e dei matrimoni contratti fuori dal territorio nazionale italiano. Per tutti questi casi, il matrimonio non può essere trascritto²⁵⁴, salvo che per quello per procura, che è ammesso quando vi siano le circostanze previste dall'art. 111 c.c., ossia si tratti di militari o di persone al seguito di forze armate in tempo di guerra, ovvero quando uno degli sposi si trovi all'estero e vi siano gravi motivi²⁵⁵, e per quello segreto, sicuramente non suscettibile di trascrizione tempestiva, ma che può acquisire rilievo giuridico tramite attraverso la trascrizione tardiva²⁵⁶.

In particolare, il matrimonio canonico celebrato all'estero non è trascrivibile, in quanto l'Accordo del 18 Febbraio 1984 prevede che quel vincolo coniugale avente effetti civili sia attuabile unicamente nel territorio nazionale italiano. Tuttavia, esso può assumere rilevanza nel nostro ordinamento per altra via: quella delle norme di diritto internazionale privato, su cui torneremo tra poco.

²⁵³ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 86.

²⁵⁴ ENRICO VITALI, *La nuova disciplina del matrimonio*, in Ferrari S. (a cura di), *Concordato e Costituzione, gli Accordi del 1984 tra Stato e Chiesa*, cit., p. 75.; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 367.

²⁵⁵ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 332. Egli ritiene che la procura per la celebrazione del matrimonio vada rilasciata per atto pubblico in quanto la legge non riconosce all'autorità ecclesiastica il potere di certificazione ai fini della formazione di una procura.

²⁵⁶ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 91.

4.3.4. La giurisdizione ecclesiastica e il riconoscimento dell'efficacia civile

L'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, all'art. 8 c. 2, ha mantenuto la possibilità di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ma ha apportato delle modifiche di rilievo rispetto alla disciplina del 1929, anche seguendo le indicazioni della sentenza n. 18/1982 della Corte Costituzionale. Da un'attenta ricostruzione degli atti parlamentari, delle note della Conferenza Episcopale italiana e del dibattito dottrinale emerge subito come la questione dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale abbia rappresentato il fulcro della contesa, creando divisioni fra favorevoli e contrari²⁵⁷.

La norma prevede che le decisioni ecclesiastiche siano efficaci a certe condizioni. Dopo la sentenza o il decreto di ratifica della sentenza dichiarativa di nullità di matrimonio, mentre la decisione dei tribunali ecclesiastici per sé è automaticamente esecutiva nell'ordinamento della Chiesa e le parti – in difetto di un espresso divieto apposto nella sentenza o di una proibizione dell'Ordinario – possono liberamente contrarre nuove nozze, appena ne abbiano conferma ufficiale, nell'ordinamento giuridico italiano occorre una procedura alquanto complessa per ottenere l'efficacia civile delle sentenze emanate dai tribunali della Chiesa. Tale procedura comprende due fasi: la prima si svolge presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²⁵⁸, la seconda presso la Corte d'Appello competente territorialmente, su cui unicamente qui ci soffermiamo.

Il nuovo Accordo contiene alcune sensibili innovazioni riferite, in particolare all'obbligo imposto alle parti di presentare la domanda alla Corte d'Appello, alla delibazione in luogo della semplice ordinanza, agli obblighi della Corte.

Una significativa novità che occorre evidenziare è l'importanza determinante riconosciuta alla volontà degli sposi. Rispetto al Concordato del 1929, prevalentemente improntato al principio dell'automatismo, con l'art. 8, c. 2 dell'Accordo, i giudizi di delibazione delle sentenze ecclesia-

²⁵⁷ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., pp. 156-158.

²⁵⁸ FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., pp. 148-151.

stiche di nullità matrimoniale possono essere attivate soltanto su impulso delle parti o di una di esse²⁵⁹. C'è bisogno della volontà di entrambe le parti per far acquistare gli effetti civili al matrimonio canonico, mentre serve la volontà di almeno uno per privare il matrimonio di tali effetti. Si esclude definitivamente il procedimento d'ufficio, a favore della libertà matrimoniale degli interessati, alla cui autonoma determinazione è rimessa l'iniziativa volta a provocare la fine del vincolo coniugale:

le nuove norme non consentono più, in alcun caso, che gli effetti civili possano essere riconosciuti alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale mediante un procedimento automatico ed officioso, mentre in precedenza la giurisprudenza era giunta ad affermare esplicitamente che il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale avrebbe potuto essere disposto dalla Corte d'Appello anche contro la volontà delle parti, sebbene non fossero mancate autorevoli opinioni contrarie a tale impostazione. La nuova disciplina prevede, innanzitutto, la necessità dell'impulso di parte. È stato perciò sostenuto dalla dottrina come dalla giurisprudenza, che l'art. 17 della legge matrimoniale sia rimasto abrogato per incompatibilità, salvo per quanto attiene alla previsione della competenza territoriale della Corte d'Appello²⁶⁰.

La necessità della domanda di parte ha posto poi il problema dell'individuazione dei soggetti legittimati a proporla. In particolare, se, oltre ai due coniugi, siano legittimati anche gli eredi di uno di essi, allorché uno dei coniugi sia defunto nel corso del processo canonico matrimoniale e questo sia proseguito ad istanza degli eredi, ovvero il decesso di uno degli sposi si sia verificato dopo la pronuncia definitiva della nullità del matrimonio da parte dei giudici ecclesiastici. A tale riguardo, la dottrina precisa il riconoscimento della sentenza ecclesiastica ha luogo in base ad un apposito giudizio avente il fine di invalidare il matrimonio nell'ordinamento statale, per cui tale giudizio ricade sotto la disciplina

²⁵⁹ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 463.

²⁶⁰ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 117. La dottrina di riferimento è quella di ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio*, in F. Vassalli (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, cit., p. 305; VINCENZO CARBONE, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 13 ss.; Per la giurisprudenza, si cita la Sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22 novembre 1985, in "Diritto di famiglia", 1986, pp. 142 ss.

civilistica. Sulla base di questa premessa deve trovare applicazione l'art. 127 c.c., che esclude la legittimazione degli eredi a impugnare il matrimonio del dante causa quando il giudizio non è già pendente alla morte dell'attore, a meno che l'invalidità dipenda da una delle cause previste dagli art. 117 e 119 c.c.: in questi casi la legittimazione ad agire è attribuita a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. In altri termini, gli eredi possono proseguire un giudizio di delibazione già pendente, ma non avviarne uno nuovo. Per contro gli eredi della parte convenuta sono sempre legittimati a resistere alla domanda di riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica proposta dall'altra parte²⁶¹.

La domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio concordatario dovrebbe essere proposta alla Corte d'Appello competente per territorio con "atto di citazione". Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza 5 febbraio 1988 n. 1212, pronunciata a sezioni unite, ha ritenuto doverosi seguire la procedura contenziosa se la domanda venga proposta da una sola parte, con citazione, e il rito camerale se vi sia domanda congiunta delle parti, mediante "ricorso", potendosi ancora ritenere vigente la previsione dell'art. 17 della legge matrimoniale.

Secondo tale disciplina, nel ricorso congiunto, le parti sottoscrivono il ricorso, eleggono il procuratore, uno solo per entrambe, depositano il ricorso unitamente ai seguenti allegati: la copia autentica della sentenza definitiva o della sentenza pronunciata in primo grado e del decreto di ratifica emanato dal Tribunale di Appello; la copia autentica dell'atto di matrimonio religioso; il certificato di trascrizione nel registro dello stato civile; il decreto di esecutività emanato dalla Segnatura Apostolica. A quel punto, la Corte pronuncia la sentenza affermativa e la Cancelleria della Corte dà notizia dell'avvenuto deposito al procuratore delle parti, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Trascorso il termine per l'impugnazione, di sessanta giorni (ex art. 325 c.p.c.), la Cancelleria invia la sentenza all'ufficiale di stato civile competente, perché proceda alle annotazioni di legge. Nel ricorso unilaterale, invece, la parte ricorrente deve compiere l'atto di citazione dell'altra parte a comparire davanti la Corte d'Appello,

²⁶¹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 477; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 119.

a cui seguono l'udienza collegiale, la sentenza affermativa della Corte e la procedura suddetta²⁶².

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ripetutamente ammesso la trattazione con rito camerale quando il procedimento volto alla delibazione sia stato introdotto con ricorso da una sola parte, purché l'altra sia stata citata a comparire²⁶³.

Il principio di esecutorietà delle sentenze dichiarative di nullità di un matrimonio concordatario è stato conservato ma le norme hanno subito delle innovazioni.

Il provvedimento che dichiara l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio nella Repubblica italiana non è più l'ordinanza emessa in Camera di consiglio, secondo quanto prevedeva l'art. 34 del precedente testo concordatario, ma una "sentenza" della Corte di Appello competente per territorio²⁶⁴. Una sentenza da parte di una corte italiana offre delle maggiori garanzie processuali alle parti, in quanto richiede una adeguata motivazione e consente più ampi margini difensivi nella prospettiva dell'eventuale impugnazione. Secondo Paolo Di Marzio, peraltro, l'innovazione riveste nella pratica una limitata importanza:

sebbene fossero state espresse alcune autorevoli opinioni in senso contrario, la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata sostenevano già che l'ordinanza mediante la quale la Corte d'Appello riconosceva l'esecutività di nullità matrimoniale avesse natura sostanziale di sentenza. Attribuita all'ordinanza della Corte di merito che riconosceva gli effetti civili alla decisione ecclesiastica di nullità matrimoniale la natura sostanziale di sentenza, se ne faceva derivare che il provvedimento della Corte d'Appello risultava suscettibile di ricorso per Cassazione ed era idoneo a passare in giudicato²⁶⁵.

²⁶² CARLO TRICERRI, *La procedura di efficacia in Italia delle sentenze canoniche di nullità di matrimonio*, in "Monitor ecclesiasticus", CXIX, 1-2, 1994, pp. 151-158.

²⁶³ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 1212 del 25 febbraio 1988*, in "Diritto di famiglia", 1988, pp. 1263 ss.; cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 477; GAETANO ANNUNZIATA, *Il processo nel diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2006², p. 221.

²⁶⁴ LUIGI CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e Concordataria: manuale giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1990, p. 603.

²⁶⁵ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 116. Per la dottrina contraria, Di Marzio fa riferimento a FILIPPO VASSALLI, *Lezioni di diritto matrimoniale*, cit., pp. 177 ss. e PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Sulla mancanza della «res iudicata» nelle sentenze ecclesiastiche matrimoniali rese esecutive agli effetti civili*, Luzzatti, Roma, 1932, pp. 32 ss. Per la dottrina favorevole, invece, vengono menzionati

La norma non specifica se per giungere alla sentenza il procedimento da seguire sia quello contenzioso ordinario oppure anche il rito camerale. Come vedremo, sul punto è intervenuta la sentenza 5 febbraio 1988, n. 1212 della Corte di Cassazione. Tuttavia, già il punto 4, lett. b del Protocollo Addizionale richiama espressamente l'art. 797 del Codice di procedura civile²⁶⁶, che richiedeva l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di delibazione. Ciò anche se il procedimento camerale ha il merito della maggior celerità rispetto alla procedura contenziosa ordinaria, senza comportare problemi per le esigenze difensive delle parti provate. Un'altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1066 del 27 febbraio 1989, preciserà però che l'obbligatorietà della difesa tecnica delle parti è necessaria.

La disciplina prevista in sede di revisione del Concordato Lateranense per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano ha posto specifici limiti ai poteri giurisdizionali della Corte di Appello territoriale nel corso della procedura di delibazione. In particolare, è confermata l'inibizione al giudice dello Stato di procedere al riesame del merito della decisione ecclesiastica²⁶⁷. Come ha precisato Paolo Di Marzio la previsione è utile per evidenziare che «in sede di delibazione la Corte territoriale non è certo chiamata ad intervenire quale giudice dell'impugnazione della sentenza ecclesiastica, essendo il suo compito limitato a verificare la sussistenza dei presupposti perché la stessa possa conseguire gli effetti civili»²⁶⁸. Analogamente, Carlo Cardia aveva specificato che se si consentisse al giudice statale di procedere al riesame nel merito del giudizio ecclesiastico ciò si

Sergio Lariccia, Diritto ecclesiastico, cit., pp. 311; GIUSEPPE OLIVERO, *Sul problema delle ripercussioni civili della sentenza canonica che revochi una anteriore dichiarazione di nullità di matrimonio concordatario*, in «Giurisprudenza italiana», I, 1977, pp. 15 ss. Infine, tra i molti contributi sulla giurisprudenza, Di Marzio cita FRANCESCO FINOCCHIARO, *La giurisprudenza innovatrice della Cassazione in tema di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in «Diritto di famiglia», 1978, pp. 437 ss.

²⁶⁶ Il punto 4, lett. b, del Protocollo Addizionale, che integra e chiarisce le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'Accordo, esordisce affermando che «con riferimento al n. 2 ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile», facendo intendere che tali disposizioni vanno applicate anche nei giudizi aventi ad oggetto l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

²⁶⁷ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 468.

²⁶⁸ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 119.

porrebbe in contrasto col principio di autonomia e indipendenza dei due ordinamenti, sancito dall'art. 7 della Costituzione e che discende dal principio di laicità statale²⁶⁹.

La Corte d'Appello è tenuta ad accertare a) l'esistenza e l'autenticità dei provvedimenti ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e che il matrimonio dichiarato nullo fosse un matrimonio canonico trascritto a norma dell'Accordo; b) che il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere la causa; c) che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; d) che vi siano altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La prima formalità richiesta dall'art. 8 c. 2, riguarda le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, le quali «devono essere munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo». In tal modo, il giudice italiano verifica l'esistenza e autenticità dei provvedimenti ecclesiastici che hanno dichiarato la nullità del matrimonio nonché l'esistenza e autenticità del decreto di controllo della Supremo Tribunale della Segnatura:

La sentenza canonica di nullità pronunciata al tribunale ecclesiastico di prima istanza acquisisce infatti stabilità quando consegue la c.d. *doppia conforme*, sia cioè confermata con una sentenza o un decreto dal tribunale canonico di appello. Quest'ultima decisione deve quindi essere sottoposta al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che provvede con proprio decreto ad attestare l'esecutività della dichiarazione di nullità²⁷⁰.

La previsione, come vedremo, è stata ritenuta da una parte della dottrina una prova del permanere della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici. Secondo altra dottrina, però, il significato della disposizione è chiarito ove si specifica che la Corte d'Appello deve verificare che il giudice ecclesiastico abbia pronunciato in relazione a un matrimonio concordatario, per cui, se le nozze fossero contratte nelle forme del matrimonio civile, la decisione di nullità dei tribunali ecclesiastici non

²⁶⁹ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 481.

²⁷⁰ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 120.

avrebbe alcun rilievo nell'ordinamento giuridico italiano.

In secondo luogo, l'autorità civile verifica «che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo». L'interpretazione di tale disposizione può variare a seconda che si intenda la competenza del giudice ecclesiastico in senso lato, nel senso della giurisdizione, oppure in senso stretto, nel significato di competenza come misura e limite del potere giurisdizionale. Nella prima ipotesi, il precetto imporrebbe al giudice della delibazione di accertare semplicemente che la sentenza oggetto d'esame riguardi un matrimonio canonico trascritto e dunque avente effetti civili, in difetto dei quali non vi sarebbe giurisdizione statale trattandosi di vincolo avente esclusiva rilevanza religiosa. Qualora invece si intendesse la disposizione come volta a verificare l'effettiva competenza del tribunale ecclesiastico che ha emesso la sentenza di nullità, ciò obbligherebbe la Corte d'Appello a valutare l'esatta applicazione dei criteri di competenza interna della giurisdizione canonica al fine di verificare che il provvedimento sia stato emesso da tribunale ecclesiastico che era in concreto legittimato ad occuparsi della validità dello specifico matrimonio sottoposto al suo esame²⁷¹. La dottrina ha ritenuto che la disposizione codicistica non debba essere interpretata nel senso che la Corte d'Appello deve giungere a esaminare se la decisione sia stata adottata da un tribunale ecclesiastico il quale ne aveva il potere in base alla ripartizione delle competenze previste dal codice canonico. Si tratta piuttosto di limitarsi a verificare che la competenza dei dicasteri ecclesiastici sussiste in quanto la causa aveva come proprio oggetto un matrimonio concordatario, dal che discende la competenza (*rectius*) del giudice ecclesiastico sulla validità del vincolo, mentre il controllo sull'effettiva competenza del tribunale ecclesiastico

²⁷¹ Il can. 1673 del *c.j.c.* prevede, per le cause matrimoniali, quattro criteri di competenza territoriale, salva quella della Sede Apostolica per le cause ad essa riservate. Si considera in primo luogo il luogo di celebrazione del matrimonio ed il domicilio o quasi-domicilio del convenuto. In alternativa, è possibile adire il tribunale del luogo ove ha domicilio (non anche il quasi-domicilio) l'attore o dove deve raccogliersi la maggior parte delle prove: in ambedue le ipotesi è tuttavia necessario il previo assenso del difensore del vincolo preposto al tribunale del domicilio della parte convenuta, la quale deve essere personalmente sentita sulla richiesta dell'attore relativa allo spostamento di competenza. Nell'ipotesi che fa riferimento al domicilio dell'attore è altresì necessario che entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale. MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., pp. 16-17.

pronunciatosi al riguardo risulta già effettuato dalla Segnatura Apostolica per il rilascio del decreto di esecutorietà della sentenza canonica²⁷².

Nella necessità di tener conto delle pronunce della Consulta, le nuove norme dispose che gli effetti civili potevano essere riconosciuti alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico trascritto, solo all'esito di un procedimento di delibazione analogo a quello all'epoca previsto per conseguire l'esecutività delle sentenze pronunciate dal giudice di uno Stato estero²⁷³. La Corte d'Appello competente deve verificare «che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere». L'art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale ha espressamente precisato che le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere sono quelle previste dagli artt. 796 e 797 del Codice di procedura civile, cioè alle norme relative al procedimento di delibazione, ragione per cui si parla di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, pur se tale terminologia non è presente nell'Accordo. Il controllo del giudice statale, che non concerne il merito, comprende anche il principio dell'ordine pubblico processuale e sostanziale²⁷⁴, ovvero un "filtro" che, per indeterminatezza semantica, è diventato il "cavallo di Troia" utilizzato dalla giurisprudenza per bloccare l'efficacia nell'ordine italiano di molte dichiarazioni ecclesiastiche di nullità²⁷⁵. E ciò nonostante un *caveat* in-

²⁷² ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in "Rivista di diritto civile", I, 1985, pp. 563; GIAMPIERO BALENA, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Rivista di diritto processuale", 1991, pp. 965 ss; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 120; MARINO CONCETTA, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 102.

²⁷³ MARIA GIULIANA CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere, (articoli 64-67 legge 218/95)*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 23.

²⁷⁴ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Principi supremi e ordine pubblico (Notazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di «matrimonio concordatario»)*, in "Il diritto ecclesiastico", I, 1982, pp. 401 ss.; poi in Id., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1986, pp. 99 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Giurisprudenza ecclesiastica, diritto alla tutela giurisdizionale, e principi di ordine pubblico davanti alla Corte Costituzionale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1982, p. 553; PAOLO BARILE, *Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di «ordine pubblico internazionale»*, in "Rivista di diritto internazionali privato e procedurale", 1986, pp. 5 ss.

²⁷⁵ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Con-*

serito nell'art. 4 dello stesso Protocollo addizionale, in cui si afferma che per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche si deve «tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine»²⁷⁶. Secondo Paolo Di Marzio il richiamo alla specificità dell'ordinamento canonico è una “norma di favore”, introdotta al fine di agevolare il riconoscimento della efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale²⁷⁷. Ma, come vedremo, la materia fu riformata dalla legge n. 218 del 31 maggio 1995, anche se una parte della dottrina, con l'avallo della giurisprudenza, ritiene che la disposizione contenuta alla lett. c) del n. 2 dell'art. 8 dell'Accordo di revisione, letta in sintonia con la lett. b) del n. 4 del Protocollo Addizionale, integri un'ipotesi di rinvio recettizio o materiale alle disposizioni vigenti quando l'Accordo del 1984 fu raggiunto. Per cui, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 218/1995, gli artt. 796 e 797 c.p.c. siano applicabili dalla Corte d'Appello chiamata a delibare una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. A sostegno si invoca l'art. 2 comma 1 della L. n. 218/1995, il quale stabilisce che le disposizioni della legge in questione «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia», fra cui l'Accordo del 1984²⁷⁸.

D'altra parte, altri autorevoli studiosi hanno qualificato come meramente formale il rinvio operato dalla lett. c) del c. 2 dell'art. 8 dell'Accordo di revisione, ed ha allora sostenuto l'applicabilità delle condizioni ex art. 64 L. n. 218 del 1995 alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale²⁷⁹.

Occorre, inoltre, ricordare che l'art. 8, c. 2, lett. b) dell'Accordo del 1984 aveva previsto che la Corte di Appello competente deve accertare

cordato: il matrimonio, cit., p. 8.

²⁷⁶ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., pp. 125-126.

²⁷⁷ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 122.

²⁷⁸ MARCO CANONICO, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996; LUIGI LACROCE, *La riforma del sistema di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici*, in “Jus Ecclesiae”, 1996, pp. 677 ss.; ENRICO SARTI, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in “Diritto ecclesiastico”, II, 1998, pp. 333 ss.

²⁷⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 479; PAOLO MONETA, *Il matrimonio nullo*, La Tribuna, Piacenza, 2005, p. 272.

«che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano». La disposizione è stata interpretata dalla dottrina come diretta a consentire alla Corte d'Appello un'indagine più ampia rispetto a quella disposta dalla normativa civilistica in riferimento alle sentenze straniere²⁸⁰. L'art. 797, c. 2, del c.p.c. attribuiva al giudice della delibazione il compito di accertare che la citazione fosse stata notificata in conformità della legge del luogo dove si era svolto il processo, assegnando un congruo termine a comparire. Il comma successivo disponeva che alla Corte d'Appello competeva verificare se le parti si fossero costituite in giudizio secondo la legge del luogo e che la contumacia fosse stata dichiarata validamente in conformità della medesima legge.

Risulta evidente al riguardo l'influsso delle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 18/ 1982, ripresa quasi alla lettera, che aveva statuito che «il diritto alla tutela giurisdizionale, cui il diritto di difesa è connesso, si colloca a livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale», con la conseguenza che tale qualifica «non può estendersi a vari istituti in cui esso si estrinseca e secondo le mutevoli esigenze storicamente in cui si atteggia».

Va tuttavia precisato che non si esige il rispetto delle singole norme processuali statali in materia da parte del giudice ecclesiastico, ciò che presupporrebbe una piena conformità della procedura canonica con quella statale, ma solo l'osservanza dei principi essenziali che sottostanno al precetto costituzionale, cioè il rispetto del diritto di difesa nella sua intima sostanza, a prescindere dalle statuizioni formali. Saranno pertanto irrilevanti eventuali differenze di disciplina positiva fra i due ordinamenti che non siano tali da compromettere nella sua essenza la garanzia in parola ma attengano solo ad una diversa organizzazione dell'attività processuale, che lasci comunque intatte le prerogative difensive delle parti. Ad esempio, la Corte d'Appello, pertanto, dovrà non tanto considerare ad esempio se il termine di comparizione concesso al convenuto in sede ecclesiastica corrisponda quantitativamente allo stesso numero di giorni previsti dal Codice di procedura civile, quanto piuttosto verificare che sia stato comunque offerto al soggetto evocato in giudizio un congruo *spa-*

²⁸⁰ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 487.

tium deliberandi per approntare la sua eventuale costituzione e le sue difese, ovvero siano stati sostanzialmente tutelati davanti al giudice ecclesiastico gli interessi che analoghe previsioni intendono proteggere nel sistema processuale statale.

Paolo Di Marzio osserva, inoltre, che l'analisi delle decisioni della giurisprudenza induce a rilevare che «in ben poche ipotesi è stato ritenuto possibile negare la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale perché nel corso del processo canonico non fosse stato adeguatamente rispettato il diritto di difesa delle parti»²⁸¹. Su questo aspetto applicativo, come vedremo, è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 20 luglio 2001.

Uno dei principali problemi dell'Accordo di Villa Madama riguarda la questione inerente alla permanenza o meno della riserva di giurisdizione ecclesiastica sui matrimoni concordatari. Mentre l'art. 34 del Concordato del 1929 espressamente riservava le cause concernenti la nullità del matrimonio ai Tribunali ecclesiastici, l'Accordo di Revisione del Concordato tace a tale riguardo.

Nell'«esegesi del silenzio»²⁸² si confrontano due opposte tesi dottrinali, a favore e contro la riserva con considerazioni logiche e testuali, due scuole di pensiero che, già nel corso della trattativa, avevano animato un vivace contrasto dialettico, acquietatosi solo dopo che la sentenza n. 18/1982 della Consulta aveva valutato la riserva logicamente coerente in sé e con i principi costituzionali.

Come abbiamo visto, dopo la firma dell'Accordo di Villa Madama, rispondendo a un passaggio del discorso che il Presidente Craxi tenne alla Camera, il 18 febbraio 1984, il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa aveva cercato di contrastare la tesi che non essendo inserita alcuna clausola nel testo dell'Accordo, il silenzio delle Parti, e in particolare della Santa Sede, fosse un indizio di scarsa attenzione al mantenimento della riserva esclusiva a favore dei giudici ecclesiastici. Nella Nota verbale del 31 maggio 1985, infatti, la riserva di giurisdizione sui matrimoni concordatari era collocata tra le questioni irrinunciabili per la Chiesa cattolica e

²⁸¹ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 124.

²⁸² RAFFAELE BOTTA, *L'esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, in «Diritto ecclesiastico», I, 1990, pp. 391 ss.

perciò da trattare anzitutto a livello diplomatico.

La questione riguarda un aspetto fondamentale nell'ambito della tutela della libertà religiosa. Ci si domanda, infatti se, in presenza di un mutamento o un abbandono successivo della fede cattolica da parte dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario, sia o meno ammissibile una sorta di diritto al pentimento in ordine al regime giuridico del vincolo, con la possibilità di fare valere le eventuali invalidità non solo davanti ai giudici ecclesiastici ma anche in sede civile.

Su questo punto hanno cercato di dare risposta sia la dottrina giuridica sia, come vedremo, la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Una parte degli studiosi ritiene che con l'Accordo del 1984 sia stato abbandonato definitivamente il principio della riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici e che il nuovo sistema configuri una giurisdizione "concorrente", nel senso che competenti a giudicare e a pronunciarsi sulla nullità del matrimonio canonico potrebbero essere "alternativamente" sia il giudice civile che quello ecclesiastico, e non invece quest'ultimo e solo "successivamente" il primo. Di conseguenza, la parte può adire non solo i giudici ecclesiastici ma anche i Tribunali civili per fare accertare la validità o meno del matrimonio canonico trascritto²⁸³.

Molteplici sono gli argomenti addotti da questa dottrina a favore della tesi.

In primo luogo, si afferma che «alla garanzia di libertà di mutamento della fede religiosa o di abbandono della fede ex art. 19 Costituzione deve corrispondere il diritto di non restare soggetti al regime confessionale ormai ripudiato»²⁸⁴.

²⁸³ SILVIO FERRARI, *La Sacra Rota ha perso l'esclusiva sulla nullità del matrimonio concordatario*, in "Corriere giuridico", 1993, 3, p. 298; PAOLO MONETA, *La giurisdizione civile sui matrimoni concordatari*, in "Diritto di famiglia e delle persone", I, 1993, pp. 526 ss.; CARLO CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale* [atti del Convegno di studio, Bari, 24-25 maggio 1991], Jovene, Napoli, 1990, p. 399; FAUSTO CIPRIANI, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 612-613; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 156-160.

²⁸⁴ PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999, p. 78.

Un altro elemento normativo per i sostenitori della tesi abrogazionista è costituito dall'art. 8, c. 2, lettera c. dell'Accordo che subordina il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche alla sussistenza «delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere». Tra queste rilevano quelle previste dai nn. 5 e 6 dell'art. 797 del Codice di procedure civile, le quali prevedevano specificamente che la sentenza da delibare non fosse contraria ad un'altra sentenza italiana passata in giudicato e che non fosse pendente tra le stesse parti innanzi ad un giudice nazionale un giudizio avente il medesimo oggetto. Se allora la sentenza ecclesiastica non poteva essere delibata qualora fosse in contrasto con un'altra sentenza italiana passata in giudicato o qualora pendesse davanti ai giudici italiani un giudizio tra le medesime parti avente lo stesso oggetto, ciò significava che era possibile l'ipotesi di un processo civile avente ad oggetto la validità di un matrimonio concordatario.

Infine, pur non facendo al cenno al problema della riserva di giurisdizione ecclesiastica, l'Accordo del 1984, all'art. 13 dichiara abrogate le disposizioni del Concordato del 1929 non espressamente richiamate nel testo. Cosicché la riserva di giurisdizione ecclesiastica non poggerebbe più su alcun argomento di diritto positivo, non essendo stata riprodotta la relativa norma contenuta nei Patti Lateranensi. Secondo questa dottrina, il giudice dello Stato italiano potrebbe, quindi, decidere sulla sorte del vincolo matrimoniale contratto secondo il rito canonico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile²⁸⁵, fatto salvo il criterio della prevenzione, secondo cui il ricorso ai tribunali dello Stato è precluso una volta instaurata una causa di nullità del matrimonio innanzi al tribunale ecclesiastico²⁸⁶.

Diametralmente opposti e speculari sono gli argomenti addotti dall'orientamento dottrinale favorevole al mantenimento della riserva di giurisdizione²⁸⁷.

²⁸⁵ ANDREA TORRENTE, PIERO SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1075.

²⁸⁶ GIOVANNI GIACOBBE, *Le persone e la famiglia*, cit., p. 17.

²⁸⁷ LUIGI DE LUCA, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, cit., p. 31; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 71; GIUSEPPE CAPUTO, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 298 ss.; SANDRO GHERRO, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale (Dalla 18/82 della Corte Costituzionale all'Accordo di*

Anzitutto, tali studiosi l'Accordo dell'84 per esplicita volontà delle parti apporta solo delle modifiche al Concordato del 1929, sicché il sistema di matrimonio concordatario precedente risulta solo aggiornato ai principi costituzionali, restando inalterati gli elementi fondamentali, tra cui la riserva di giurisdizione. In particolare, essi affermano che non si deve confondere il principio della libertà religiosa e la possibilità di cambiare religione con il principio della scelta determinante un regime giuridico. Nel momento in cui i coniugi contraggono il matrimonio concordatario, entrambi vogliono che il loro matrimonio sia regolato dal diritto canonico e che, al contempo, acquisisca rilevanza civile tramite la trascrizione. Sebbene sia garantita a tutti, e quindi anche ai contraenti un matrimonio concordatario, la libertà di abbandonare la fede cattolica ai sensi dell'art. 19 della Costituzione, tuttavia l'esercizio della *libertas poenitendi* non può consentire a uno dei coniugi di mutare unilateralmente il regime giuridico matrimoniale precedentemente scelto anche contro la volontà dell'altro coniuge.

In secondo luogo, la dottrina che propende per la sopravvivenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica fa leva su argomentazioni di carattere testuale. Si sostiene, infatti, che l'art. 8, c. 2 dell'Accordo di Villa Madama prevede che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale pronunciate dai Tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana una volta che la Corte d'Appello competente abbia accertato, tra l'altro, che «il giudice ecclesiastico» – e non già un giudice in concorrenza con quello statale – «era il giudice competente a conoscere della causa in quanto celebrato in conformità al presente articolo». Dall'uso dell'articolo determinativo “il”, secondo tale interpretazione, si deduce che il giudice ecclesiastico è l'unico competente a decidere la causa.

In terzo luogo, viene richiamato l'art. 4, lettera b del Protocollo Addizionale, in cui si afferma che, ai fini dell'applicazione degli art. 796 e 797 del Codice di procedura civile, «si dovrà tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine». E nell'ordinamento canonico è stabilita la riserva esclusiva della giurisdizione ecclesiastica, come espressamente i

modificazione del Concordato lateranense), in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 323; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Intervento*, in E. Vitali e G. Casuscelli (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 330.

can. 1671 e 1401 del Codice di diritto canonico. Se infatti da una parte il matrimonio canonico è regolato dall'ordinamento canonico e tale ordinamento stabilisce che sulla validità di tale matrimonio solo i Tribunali della Chiesa possono pronunciarsi, e dall'altra l'ordinamento italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si impegna riconoscere la specificità dell'ordinamento canonico, è giocoforza ammettere in Italia la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici.

In questo senso va interpretato il punto 4 dell'art. 4, lettera b che vieta in ogni caso alla Corte d'Appello di procedere al riesame nel merito della causa in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere al giudice civile di primo grado la competenza a pronunciarsi sulla nullità del negozio sorto e regolato dal diritto della Chiesa e negarla alla Corte d'Appello²⁸⁸.

Accanto ai sostenitori e ai detrattori della riserva esclusiva della giurisdizione ecclesiastica, vi è poi un terzo orientamento dottrinale che afferma la tesi del riparto tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile in materia matrimoniale²⁸⁹.

Questa teoria riprende la tradizionale distinzione fra atto matrimoniale (*matrimonium in fieri*) che ricade nel diritto canonico e rapporto coniugale (*matrimonium in facto esse*) che ricade invece nell'ambito del diritto statale²⁹⁰. Secondo questa impostazione l'istituto del matrimonio concordatario viene ripartito in due aree distinte: quella di competenza della giurisdizione statale comprendente sia le cause relative all'atto di scelta tra matrimonio civile e matrimonio canonico con effetti civili (impugnazione della trascrizione) sia le anomalie del rapporto coniugale (separazione e divorzio); quella di competenza della giurisdizione ecclesiastica concernente le cause di nullità dell'atto matrimoniale. Gli studiosi che sostengono questa interpretazione ritengono, peraltro, che l'atto, con cui le parti contraenti hanno deciso di chiedere gli effetti civili del matri-

²⁸⁸ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 470.

²⁸⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 470.

²⁹⁰ SALVATORE LENER, *La famiglia, questa sconosciuta. I. Sull'essenza del matrimonio*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2782, 21 maggio 1966, p. 323; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 101; GIOVANNI BARBERINI, MARCO CANONICO, *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 143.

monio, non manifesti solamente la loro volontà di trascrivere il matrimonio ma anche la loro volontà di celebrare insieme al matrimonio canonico anche un matrimonio civile. Di conseguenza la trascrizione può essere impugnata non solo in presenza di impedimenti ostativi alla medesima o nei casi in cui si tratti di matrimoni non previsti dall'Accordo di Villa Madama ma anche per l'esistenza di uno dei motivi che consentono l'impugnativa del matrimonio civile.

Occorre considerare, infine, che non sono più riconosciuti gli effetti civili alle dispense pontificie di scioglimento da matrimonio rato e non consumato.

Tale circostanza non solo dipende dal fatto nel testo dell'Accordo dell'84 non si fa più menzione degli effetti civili di un tale riconoscimento²⁹¹, ma dal fatto che la possibilità di rendere civilmente esecutivi tali provvedimenti era già venuta meno con la sentenza 18/1982²⁹², che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni concordatarie che prevedevano il potere della Corte d'Appello di rendere esecutivo il provvedimento ecclesiastico qui in oggetto. Questo perché la dispensa viene emanata al termine di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale, all'interno del quale non risulterebbero adeguatamente rispettati quegli standard minimi connessi al diritto di difesa.

Come precisava Cappellini, per i cittadini italiani che avessero ottenuto la dispensa pontificia per il loro matrimonio canonico regolarmente trascritto al civile, l'unico modo per far venire meno gli effetti civili in casi come questo sarebbe quello di ricorrere alla L. 898/1970 in materia di scioglimento del matrimonio. Tale legge, infatti, prevede nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili, anche nei casi in cui il matrimonio non è stato consumato²⁹³.

²⁹¹ Francesco D'Ostilio ripercorre tutte le successive disposizioni sulla dispensa dal matrimonio rato e non consumato nelle bozze di accordo, i relativi atti parlamentari, i commenti della stampa e il disagio espresso dalla Cei negli artt. 63-66 del Decreto generale del 1990. FRANCESCO D'OSTILIO, *La rilevanza del matrimonio canonico nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, cit., pp. 163-165.

²⁹² LAZZARO MARIA DE BERNARDIS, *L'art. 22 della legge matrimoniale n. 847 del 1929 e la sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale come premesse di una nuova disciplina concordataria*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1982, p. 424.

²⁹³ ERNESTO CAPPELLINI, *Il matrimonio nel diritto canonico e concordatario*, in T. Goffi

Paolo Di Marzio osserva che la scelta del nuovo Concordato è inequivoca. Lo Stato non intendeva reintrodurre attraverso una legislazione contattata, una norma che era stata espressamente dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, e l'Autorità ecclesiastica comprese le ragioni del Governo italiano. Tuttavia nella pratica giurisprudenziale le sentenze hanno ripristinato la dispensa:

Alcune Corti di merito, infatti, anche successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta e persino dopo l'entrata in vigore del nuovo Concordato, la legge n. 121 del 1985, hanno ripetutamente ritenuto di poter riconoscere gli effetti civili alla decisione ecclesiastica di dispensa. La problematica, non poco complessa, relativa alla possibilità di riconoscere l'efficacia nel diritto dello Stato al provvedimento pontificio di dispensa dal matrimonio rato e non consumato si rivela perciò tuttora di attualità²⁹⁴.

Il secondo comma dell'art. 8 dell'Accordo si chiude, stabilendo che «Nella sentenza che rende esecutiva la sentenza canonica, la Corte di Appello potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia». La disposizione è in sintonia con la disciplina predisposta dal c.c. in materia di conseguenze economiche previste per il matrimonio dichiarato nullo, ma putativo (artt. 129 e 129bis), in base ai quali: a) allorché entrambi i coniugi risultano essere in buona fede, il giudice dispone a carico di uno di essi e per un tempo non superiore ai tre anni, l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri o non sia passato a nuove nozze; b) se la nullità è posta a carico di uno dei coniugi, questo sarà tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto, per almeno tre anni, e inoltre prestare gli alimenti, sempre

(a cura di), *Nuova Enciclopedia del matrimonio*, Queriniana, Brescia, 1988, p. 369.

²⁹⁴ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., pp. 184-185. Cfr. CORTE D'APPELLO DI TORINO, *Sentenza del 9 luglio 1996*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 3, 1997, pp. 605; MARCO BARBIERI, *Sull'esecutività delle decisioni canoniche in materia di matrimonio rato e non consumato*, ivi, pp. 933 ss.; MARCO CANONICO, *Dispensa canonica dal matrimonio super rato ed efficacia civile: un fantasma che riappare, evocato dai giudici torinesi*, ivi, pp. 945 ss.; PAOLO MONETA, *Ritorna il riconoscimento civile dello scioglimento canonico del matrimonio non consumato?*, in ivi, pp. 968 ss.

che non vi siano altri obbligati²⁹⁵.

Una tale disciplina si applica sia ai matrimoni dichiarati nulli dal foro ecclesiastico con sentenza deliberata in Italia, sia nei casi di annullamento della trascrizione del matrimonio canonico. Il provvedimento della Corte d'Appello è adottato ad istanza di parte e non d'ufficio e rientra nei casi aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, nonché cautelare e provvisoria: la Corte dovrà innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Inoltre, tale provvedimento è privo dei requisiti della decisorietà e della definitività e dovrà quindi necessariamente essere confermato dal giudice che avrà piena ed ordinaria cognizione nel merito della pretesa²⁹⁶.

Una questione che particolarmente spinosa è quella della tutela del coniuge economicamente più debole, non essendo previsto da nessuna legge che la Corte d'Appello, nel delibare una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, possa disporre conseguenze economiche identiche a quelle previste in caso di divorzio. Per cui non esistono meccanismi giuridici di prevenzione rispetto alla prassi di adire i Tribunali della Chiesa al fine di sottrarsi agli obblighi patrimoniali fissati nella sentenza di divorzio. Ombretta Carulli Fumagalli, giustamente, sottolinea che «Si tratta di una prassi che desta scalpore nei rapporti tra società civile e società religiosa, per i profili di iniquità che essa comporta e si presta a polemiche contro la Chiesa, accusata di tollerare che le sentenze di nullità matrimoniale siano il paravento dietro il quale si nasconde chi si rivolge ai suoi Tribunali non per ragioni di coscienza, ma per un bieco tornaconto economico»²⁹⁷.

In base all'assunto che è venuta meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica – contestato, come visto, da parte della dottrina – su questa prassi si è pronunciata la giurisprudenza italiana, affermando che la sentenza di divorzio contiene implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale; oppure appellandosi al principio dell'intangibilità del giudicato per sostenere che, se viene disposta la corresponsione di un assegno in una sentenza di divorzio, detta statuizione,

²⁹⁵ AUGUSTO BALDASSARI, PAOLO CENDON, *Codice civile annotato con la giurisprudenza*, Utet, Torino, 2007, p. 213.

²⁹⁶ ENRICO TARTAGLIA, *Compendio di diritto ecclesiastico*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, pp. 26-27.

²⁹⁷ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 8.

una volta passata in giudicato, diventa intangibile anche se sopravviene la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità. Tuttavia, la questione rimane ancora indefinita e, quindi, lascia spazio a decisioni di segno contrario da parte delle corti italiane. Come vedremo, la questione è giunta anche alla Corte costituzionale, senza tuttavia essere stata risolta²⁹⁸.

4.5. La giurisprudenza di legittimità e il dibattito sulla riserva di giurisdizione

Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha subito nel tempo una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale ad opera delle Corti di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea. In queste pagine conclusive ne ripercorriamo i punti salienti, soffermandoci su quelle sentenze che maggiormente hanno inciso sulla normativa matrimoniale.

Il 5 febbraio 1988, la Corte di cassazione, a sezioni unite, pronuncia la sentenza n. 1212, con cui stabilisce che, in riferimento al procedimento per giungere alla sentenza della Corte d'Appello che dichiara l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio, occorre seguire la procedura contenziosa se la domanda venga proposta da una sola parte, attraverso l'atto di citazione, e il rito camerale se vi sia domanda congiunta delle parti, mediante il ricorso, essendo vigente, limitatamente all'ammissibilità di tale rito, l'art. 17 della l. m.²⁹⁹.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1066 del 27 febbraio 1989, ha considerato necessaria la difesa tecnica in Camera di consiglio, sancendo la nullità del procedimento per delibazione di sentenza ecclesiastica introdotto con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti. Data l'importanza e gli effetti della pronuncia di esecutività della nullità matrimoniale, non diversi da quelli conseguenti al divorzio, sembrerebbe imprudente consentire alle parti di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, anche in vista della possibilità di chiedere alla Corte d'Appello l'emanazione di pronunce accessorie, quali i provvedimenti economici provvisori previsti dall'art. 8, c. 2, dell'Accordo. Nel caso di ricorso congiunto e adozione del

²⁹⁸ ENRICO AL MUREDEN, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*, IPSOA, Milano, 2007.

²⁹⁹ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 1212 del 5 febbraio 1988*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1988, pp. 190 ss.

rito camerale, è necessario, a pena di nullità insanabile e con effetti invalidanti sull'intero procedimento, il patrocinio di un avvocato: si tratta, infatti, sempre di un giudizio che riguarda diritti soggettivi, inerenti allo *status* personale, la cui tutela non può prescindere dall'osservanza delle regole generali stabilite per l'assistenza delle parti in giudizio³⁰⁰.

Il 17 ottobre 1989, con la sentenza n. 4166, la Corte di cassazione si è pronunciata, in riferimento al diritto di agire e resistere in giudizio garantito alla parti in causa, sul fatto che nell'ordinamento canonico, al contrario di quello civile, l'assunzione della prova risulta essere caratterizzata dalla segretezza, quindi, in contrasto con il diritto al contraddittorio, escludendo che questa peculiarità canonica possa costituire ragione di rifiuto per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, considerato il fatto che le norme processuali canoniche consentono un controllo, anche successivo, degli atti di causa con la possibilità di sollevare ulteriori richieste istruttorie³⁰¹.

Con la sentenza n. 1503 del 13 febbraio 1991, la Corte di cassazione ha stabilito che, contrariamente a quanto pronunciato in precedenza (Cass. civ., sez. I, n. 3024/1982), riguardo al dovere della Corte d'Appello di verificare il rispetto delle norme processuali canoniche in relazione alla corretta costituzione della parti e la possibile dichiarazione di contumacia, occorre tenere un orientamento più rigoroso, verificando lo stretto rispetto delle norme processuali canoniche in materia di costituzioni delle parti e la dichiarazione di contumacia³⁰².

Fino al 1993 la giurisprudenza sia di legittimità che di merito era favorevole alla permanenza della riserva di giurisdizione in capo ai Tribunali ecclesiastici. Conformemente alla sentenza n. 18/1982 della Corte Costituzionale, tale giurisprudenza, infatti, a suffragio del proprio convincimento aveva sempre sostenuto che se il vincolo matrimoniale nasceva nell'ordinamento canonico e da questo era regolato nei suoi requisiti di validità, era un logico corollario che tutte le controversie sulla sua validità dovevano essere riservate esclusivamente alla cognizione degli organi giu-

³⁰⁰ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 1066 del 27 febbraio 1989*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1989, pp. 84 ss.

³⁰¹ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 4166 del 17 ottobre 1989*, in "Nuova giurisprudenza civile e commerciale", 1990, I, pp. 477 ss.

³⁰² CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 1503 del 13 febbraio 1991*, in "Foro italiano", I, 1992, pp. 872 ss.

risdizionali dell'ordinamento della Chiesa³⁰³.

Con la sentenza n. 1824 del 13 febbraio 1993³⁰⁴, le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi su tema in sede di regolamento di giurisdizione, affermano il superamento del principio di riserva della giurisdizione ecclesiastica, a favore della concorrenza tra giurisdizione civile ed ecclesiastica sul matrimonio concordatario, “stemperata” dal criterio della prevenzione, per cui adita indifferentemente una giurisdizione, non sarebbe più possibile rivolgersi all'altra³⁰⁵. Nelle motivazioni, i Supremi giudici, anzitutto, insistono sull'argomento testuale relativo alla mancanza nell'Accordo di revisione di una qualsiasi disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica³⁰⁶. Nel nuovo testo pattizio – si osserva nella sentenza – «manca qualsiasi riferimento alla sacramentalità del vincolo nonché alla volontà dello Stato italiano di uniformarsi alla tradizione cattolica, cosicché il matrimonio canonico non viene più recepito come tale nella sua sacramentalità». La mancanza di disposizioni esplicite assume un valore decisivo se la si mette in relazione all'art. 13 dell'Accordo che stabilisce l'abrogazione delle disposizione del Concordato del 1929 in esso non riprodotte: se l'art. 34 comma 4 del Concordato menzionava tale riserva e l'art. 8 dell'Accordo modificativo non contiene più alcun riferimento a tale riserva, ciò significa che la norma lateranense è stata abrogata e con essa è venuto meno il principio della riserva esclusiva dei tribunali ecclesiastici:

è vero che lo Stato riconosce alla Chiesa l'esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2, n. 1) e attribuisce effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico (art. 8, n. 2). Ma nell'accordo del 1984 non si rinviene una disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, quale era contenuto nell'art. 34 del concordato del 1929 [...] È anche vero che l'art. 4, lett. b, del protocollo addizionale stabilisce – peraltro solo con riferimento al n. 2 dell'art. 8, concernente la delibazione, ed ai fini dell'applicazione degli art. 796 e 797 c.p.c. – che “si dovrà tener conto della specifi-

³⁰³ RAFFAELE COPPOLA, *Rapporti tra giurisdizione civile e ed ecclesiastica*, in “Giustizia civile”, II, 2001, pp. 538-539.

³⁰⁴ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 1824 del 13 febbraio 1993*, in “Foro italiano”, I, 1993, pp. 722 ss.

³⁰⁵ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 104 ss.

³⁰⁶ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 8.

cità dell'ordinamento canonico", e, in particolare, che "i richiami della legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio s'intendono fatti al diritto canonico"; che "si considera sentenza passata in giudicato quella che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico"; e che "in ogni caso non si procederà al riesame del merito". Tuttavia, ciò rappresenta il massimo di quanto lo Stato ha ritenuto di poter sacrificare della sua sovranità, che per ogni altro verso viene, invece, riaffermata [...]. In questa nuova logica risulta chiaro il significato da attribuire all'art. 13 dell'accordo, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del concordato (del 1929), non riprodotte nel nuovo testo, sono abrogate, facendosi salvo soltanto quanto previsto dall'art. 7, n. 6, non riguardante la materia matrimoniale. La norma vuol dire che il massimo del sacrificio delle proprie prerogative, consentito da ciascuna parte, è quello che risulta espressamente dall'accordo, oltre al quale non è possibile ammetterne altri [...]. Pertanto, poiché l'art. 8, n. 2, dell'accordo di revisione riproduce, sia pure con rilevanti modificazioni, le disposizioni dell'art. 34 relative alla delibazione, ma non anche quella contenente la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità del matrimonio, quest'ultima disposizione è rimasta abrogata ai sensi dell'art. 13 [...] tanto che non è stato più necessario che la Santa Sede consentisse ai tribunali civili il giudizio sulle cause di separazione personale».

Per i giudici di Cassazione il riconoscimento della riserva può essere considerato un corollario coerente con il fatto che il matrimonio canonico nasce ed è regolato nell'ordinamento canonico, ma ciò non significa che «si tratti di un corollario necessario e che non potesse concordarsi un mutamento degli impegni dello Stato con la previsione di un concorso della competenza statale con quella dei Tribunali ecclesiastici, in modo da non implicare una totale abdicazione dello Stato dall'esercizio della giurisdizione, coerentemente alla sua non rinunciata sovranità».

In ambito dottrinale, all'argomento sostenuto dalla Cassazione per cui la rinuncia dello Stato all'esercizio della funzione giurisdizionale sul matrimonio concordatario avrebbe dovuta essere prevista «da una norma espressa», Giuseppe Dalla Torre ha obiettato dicendo che «il matrimonio concordatario non è un matrimonio civile celebrato in forma religiosa bensì un matrimonio – sacramento disciplinato dall'ordinamento canonico che acquista effetti civili»³⁰⁷. Posta la questione in questi termini, risulta chiaro che i negoziatori per parte italiana della revisione del Concordato non avrebbero

³⁰⁷ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 1993, pp. 513-526.

potuto disporre assolutamente della questione della giurisdizione. Ne sarebbero stati impediti dal principio supremo della laicità dello Stato che fa divieto agli organi statali di entrare nell'ordine proprio della Chiesa (art. 7 Cost.), al quale senza alcun dubbio appartengono le cause relative alla validità del Sacramento del matrimonio. Il principio della laicità dello Stato non deriva da una sorta di autolimitazione dello Stato sovrano, che in quanto tale è liberamente revocabile dal medesimo; è piuttosto un principio di struttura dell'ordinamento che definisce la forma dello Stato, come aveva precisato la sentenza n. 203/1989 della Corte Costituzionale³⁰⁸. In quanto tale, non è dunque modificabile tramite il procedimento di revisione costituzionale, né è disponibile neppure da parte della Cassazione³⁰⁹.

Oltre alle sentenze delle Corti di Cassazione, occorre considerare i pronunciamenti della Corte costituzionale, le cui sentenze su temi concordatari, questioni connesse e rapporti con le confessioni religiose, sono significative per continuità e numero e non manifestano orientamenti episodici, bensì momenti salienti dell'evoluzione che concorrono a costruire la disciplina matrimoniale, per non parlare di quella relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche che non dà luogo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale, ma a correttivi interpretativi all'interno del sistema delineato dalle norme dell'Accordo del 1984. Come ha sottolineato puntualmente Cesare Mirabelli «L'impostazione pluralistica, che la Costituzione fa propria, mette in crisi la concezione dell'ordinamento giuridico statale come esclusivo e il monopolio statale del diritto; impone, quindi, di trovare meccanismi adeguati per coniugare la molteplicità delle fonti e delle istituzioni e l'unità dell'esperienza giuridica. I principi e le tecniche dell'integrazione tra ordinamenti giuridici trovano, proprio in questo settore, un luogo di elaborazione e un banco di prova»³¹⁰.

A conferma dell'incertezza sulla natura giuridica e sulla portata della disciplina dell'istituto della riserva di giurisdizione a favore dei giudici ecclesiastici sulla nullità dei matrimoni canonici trascritti, il 1 dicembre 1993, la Corte costituzionale si è pronunciata, con la sentenza n. 421, sul

³⁰⁸ CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza n. 203 del 12 aprile 1989*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1989, pp. 293 ss.

³⁰⁹ MARCO CANONICO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 28.

³¹⁰ CESARE MIRABELLI, *Giurisprudenza costituzionale e riforma dei Patti lateranensi*, in G. Acquaviva (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, cit., p. 76.

punto nello delle Sezioni unite della Corte di cassazione confermando la sopravvivenza della riserva³¹¹.

Nel 1992 fu rimessa alla Consulta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte che dà esecuzione all'art. 34 del Concordato, e quindi, non già in relazione alla L. n. 121/1985 nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama. La remittente Corte d'Appello di Torino, con l'ordinanza n. 700, emessa il 13 marzo 1992, dopo le modificazioni al Concordato, apportate dall'Accordo di Villa Madama, dubitava infatti della persistenza della giurisdizione del giudice ecclesiastico³¹².

In quell'occasione, la Corte Costituzionale, presieduta da Francesco Paolo Casavola, dichiara l'inammissibilità di tale questione di legittimità in quanto sollevata sulla base di una normativa ormai abrogata. Tuttavia i giudici costituzionali, disattendendo l'indirizzo esegetico proposto dalla Cassazione, riconfermano la riserva di giurisdizione ecclesiastica sul fondamento di considerazioni di principio «non ancorate a meri riferimenti testuali» ed affermano che le nuove disposizioni dell'Accordo del 1984 «rispecchiano il permanere di un sistema». E, sebbene in maniera non vincolante trattandosi di pronuncia di inammissibilità, sostenne che, nonostante le nuove disposizioni, il matrimonio recepito dall'ordinamento rimaneva quello canonico ed è quindi da tale ordinamento disciplinato nel suo momento genetico. Come si legge nelle motivazioni redatte da Cesare Mirabelli, ferme restando la «base del sistema matrimoniale concordatario», da ciò deriva la permanenza della competenza del giudice ecclesiastico:

Occorre quindi anzitutto considerare l'art. 8 dell'Accordo ed il punto 4 del contestuale e complementare Protocollo addizionale, che regolano la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale. Le nuove disposizioni rispecchiano il permanere di un sistema nel quale gli effetti civili sono riconosciuti, mediante la trascrizione, ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e da quell'ordimento religioso, cui i cittadini possono accedere con una piena libertà di scelta e on le conseguenze che ne derivano. [...] Nell'Accordo del 1984 permane il riconoscimento degli effetti civili, mediante la trascrizione, ai matrimoni

³¹¹ CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza n. 421 del 1 dicembre 1993*, in «Foro italiano», I, 1994, pp. 28 ss.

³¹² BRUNO DE FILIPPIS, *Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici: giudizio di delibazione e conseguenze sui processi di separazione e divorzio*, cit., p. 265.

che, per libera scelta delle parti, sono stati contratti secondo le norme del diritto canonico e che rimangono regolati, quanto al momento genetico, da tale diritto. Ne deriva che su quell'atto, posto in essere nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico.

La Consulta ha sostenuto la vigenza e la conformità a Costituzione della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali canonici facendo ricorso all'argomento del "logico corollario": se il matrimonio concordatario nasce nell'ordinamento canonico ed è da questo regolato quanto ai suoi requisiti di validità la logica imporrebbe che la pronuncia sulla nullità fosse riservata ai giudici della Chiesa³¹³.

La Corte Costituzionale affermò altresì che il giudice civile esprime, nel procedimento di delibazione, i propri poteri di verifica in modo molto più penetrante rispetto al passato e che permane la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili:

Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell'Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili.

Riemerge dal pensiero dei giudici costituzionali la consolidata distinzione tra matrimonio-atto (*matrimoniam in fieri*) di competenza del giudice ecclesiastico e matrimonio-rapporto (*matrimonium in facto esse*) di competenza del giudice civile, come visto, già espressa nella sentenza n. 169 del 5 luglio 1971.

La Corte Costituzionale di conseguenza poi respinge la tesi prospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione per cui l'art. 8 della l. 121/1985,

³¹³ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 8.

nella parte in cui riconosce effetti civili ai matrimoni canonici regolati secondo «le norme del diritto canonico», conterrebbe, come norma internazionale privatistica, un rinvio formale alle fonti canonistiche vigenti in materia matrimoniale, con la conseguenza che anche i giudici italiani potrebbero direttamente applicarle. Per i giudici della legge invece l'atto matrimoniale rimane regolato dal diritto canonico, senza che sia operata dall'ordinamento italiano una recezione di quella disciplina. Conseguentemente alla giurisdizione italiana non sarebbe allora dato il potere di "penetrare" ed interpretare il sistema normativo della Chiesa Cattolica, alla stregua di quanto avviene in relazione ai casi di collegamento con gli ordinamenti giuridici degli altri Stati. La Corte Costituzionale ritiene infatti che in materia matrimoniale i rapporti fra ordinamento canonico e ordinamento italiano non possono essere meccanicamente assimilabili a quelli sussistenti tra ordinamento italiano ed ordinamenti stranieri³¹⁴. Questo è dovuto alla circostanza che, mentre nei rapporti interstatali il riparto di sovranità avviene in base ad un criterio meramente territoriale, in quanto le materie sono generalmente comuni all'esperienza giuridica di ogni Stato e sono comunque strutturalmente omogenee tra di loro, nel caso dei rapporti tra Stato e Chiesa vi è un oggettiva distinzione di "ordini", particolarmente in ragione della diversità delle materie oggetto della competenza di ciascuno. La sentenza della Corte Costituzionale ritiene che i matrimoni religiosi contratti secondo la disciplina canonica vengano assunti dal diritto italiano quali semplici "presupposti", cui vengono collegati mediante la trascrizione gli effetti civili. Ciò in quanto «la loro qualificazione dipende esclusivamente dai canoni valutativi propri dell'ordine genetico di appartenenza, limitandosi l'ordinamento italiano a presupporre l'esistenza (in base all'attività certificativa ecclesiastica), al fine di uniformare lo stato civile dei coniugi a quello dai medesimi acquisito nell'ordinamento canonico»³¹⁵.

Nel caso allora di contestazioni sulla validità di un matrimonio concordatario, il giudice italiano risulta così completamente sprovvisto del potere di accertare o meglio dichiarare il diritto applicabile per la solu-

³¹⁴ PASQUALE LILLO, *Corte Costituzionale e riserva di giurisdizione in materia matrimoniale*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1994, I, pp. 489 ss.

³¹⁵ SANDRO GHERRO, *Requiem per un'interpretazione distruttiva del matrimonio concordatario*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1994, I, p. 520 ss.

zione della fattispecie concreta. Infatti all'inesistenza di norme di diritto utilizzabili in sede processuale civile fa riscontro una carenza di giurisdizione dei tribunali statuali in materia, con la logica conseguenza che sulla validità del matrimonio concordatario si possono pronunciare solo i giudici dell'ordine giuridico e valoriale in seno al quale il matrimonio canonico è stato contratto, ossia i giudici ecclesiastici³¹⁶.

Il 31 maggio 1995, il Parlamento italiano approva la riforma del diritto internazionale privato, con la legge, n. 218, il cui art. 73 abroga le norme con cui si sottopongono, ai fini della loro esecutività in Italia, le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio ad un vaglio analogo a quello previsto per la delibazione di sentenze straniere, quale disciplinato dagli artt. 796 ss. c.p.c., in base a quanto disposto dall'art. 8, c. 2 dell'Accordo del 1984³¹⁷. La materia è piuttosto complessa e merita approfondimenti³¹⁸, ma possiamo ripercorrerne i punti salienti.

Con la riforma del diritto internazionale, l'Italia abbandona un concetto di sovranità basato sull'assoluta primazia dell'ordinamento interno rispetto agli altri e sull'esclusività della giurisdizione italiana, ed abbraccia il principio della cooperazione e della libera circolazione dei valori giuridici provenienti da ordinamenti diversi. In coerenza con questo atteggiamento, il riconoscimento delle sentenze straniere, basato su di un preventivo controllo di un organo giurisdizionale italiano, è stato sostituito da un riconoscimento automatico per cui, recita l'art. 64, «la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento». L'automatismo non esclude però che la sentenza straniera debba avere determinati requisiti indicati nell'art. 64 stesso, la cui sussistenza viene presunta, finché essa non diviene oggetto di contestazione da parte di chi vi abbia interesse. In tale caso si svolgerà un giudizio di delibazione da parte della Corte d'Appello, che condurrà sulla sentenza straniera una verifica sostanzialmente analoga a quella prevista dal precedente regime legislativo.

³¹⁶ PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999, p. 177.

³¹⁷ PAOLO MONETA, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1997, pp. 817 ss.

³¹⁸ PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., pp. 125-128, 133-141, 150-153, 168-170.

Ci si chiede fin da subito se tale sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere possa trovare applicazione anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La prevalente dottrina si esprime in senso negativo. Infatti, l'art. 2 della Legge n. 218/1995 prevede che «le disposizioni della nuova legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia». Ne deriva che, essendo i concordati e gli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede equiparati ai trattati internazionali, dopo la riforma rimane impregiudicata l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo del 1984 riguardante la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio. Le disposizioni concordatarie dunque conterrebbero una particolare eccezione alla regola generale del riconoscimento automatico delle sentenze straniere³¹⁹.

Questa interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile da altra dottrina, la quale osserva che «la convenzione internazionale» specificatamente rilevante ai sensi dell'art. 2, cioè l'Accordo di Villa Madama, contiene un «rinvio indietro», dinamico, alle «condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8 n. 2 lett. c)», quindi al diritto internazionale privato italiano comune oggettivamente in vigore. Da questo punto di vista si può sostenere che l'Accordo, nel momento in cui entra in vigore, rinvii agli art. 796 e 797 c.p.c.. In altri termini, poiché quelle norme di diritto processuale internazionale comune sono state abrogate e sostituite da una nuova disciplina, il rinvio in esso contenuto deve ancora intendersi in chiave dinamica e pertanto formalmente disposto nei confronti degli art. 64 e ss. l. n. 218/1995. A conferma di questa ipotesi sta poi l'art. 73 della l. n. 218/1995, che abroga gli art. 796-805 c.p.c. Una parte della dottrina nota che «se il legislatore avesse voluto mantenere in vigore queste disposizioni per la delibazione delle sentenze di nullità canonica, avrebbe dovuto

³¹⁹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 452-453; MARCO CANONICO, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. fam.*, 1996, p. 314 ss.; ANGELO LICASTRO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218/1995*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 154 ss.; ANNA SVEVA MANCUSO, *La parziale incidenza del nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in in "Diritto ecclesiastico", I, 2004, p. 1198-1204; ENRICO SARTI, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1998, p. 333-344.

espressamente prevedere a tale riguardo una deroga», di cui non vi è traccia neppure nella relazione ministeriale che anzi illustra la norma abrogativa come «una soluzione chiara, unitaria e generale»³²⁰.

Questa interpretazione vorrebbe evitare la situazione paradossale, per cui sono efficaci in Italia in modo automatico le sentenze di Paesi sconosciuti: anche quelle di Paesi privi di specifico collegamento con l'Italia; anzi soprattutto di essi, poiché con i Paesi più conosciuti l'Italia ha pattuito convenzioni bilaterali o aderito a convenzioni multilaterali, deroganti la legge 218/1995. Ci sarebbe dunque un'illogica disparità di trattamento che crea un'irrazionalità del sistema. Anche al fine di non avallare il principio che una legge unilaterale dello Stato possa modificare un patto concordatario, questi studiosi fanno osservare che un simile risultato, certamente favorevole all'"efficacia automatica" nell'ordine civile della giurisdizione ecclesiastica, richiederebbe formalmente un previo accordo con la Santa Sede, trattandosi di materia soggetta a disciplina pattuita in sede bilaterale con la scelta non di un generico richiamo alla legge italiana bensì a quel procedimento specificamente disciplinato dagli artt. 796 e 797 c.p.c.³²¹.

Analizziamo i requisiti per la delibazione delle sentenze straniere, così come individuati dall'art. 64 della L. n. 218/1995. Le lettere a), b), c) riguardano la competenza giurisdizionale del giudice ecclesiastico a conoscere la causa, e il rispetto del diritto di difesa delle parti. Tali norme richiamano l'art. 8 n. 2 lett. a) e b) dell'Accordo, al punto da indurre la prima dottrina, maggioritaria, a pensare che tali disposizioni siano assorbite dalla norma concordataria in questione. La successiva lettera d) richiede che la sentenza straniera, per essere delibata, deve essere passata in giudicato, secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Ora, poiché nell'ordinamento canonico la sentenza ecclesiastica matrimoniale, ai sensi del can. 1643 *c.j.c.*, *Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione*, il n. 4 lett. b 2) del Protocollo addizionale precisa che si considera passata in giudicato la sentenza ecclesiastica divenuta esecutiva secondo il diritto

³²⁰ GIORGIO BADIALI, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in "Rivista di Diritto Internazionale", I, 2000, p. 49; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 181.

³²¹ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., p. 10.

canonico, in cui continua a valere il «principio della doppia sentenza conforme», secondo cui la dichiarazione di nullità matrimoniale è definitivamente produttiva di effetti quando su di essa si sono pronunciati concordemente due tribunali di diversa istanza.

La lett. e) dell'art. 64 prescrive che la Corte d'Appello, prima di deliberare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, deve accertarsi che essa non sia contraria a un'altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato, ma la norma non afferma che le sentenze straniere e italiane, per essere contrarie, debbano avere necessariamente lo stesso *petitum* e *causa petendi* e quindi riguardare una stessa lite, identica nei propri elementi soggettivi ed oggettivi. Se si accetta l'ipotesi che solo il giudice ecclesiastico decide sulla validità del matrimonio concordatario, allora non potrà mai verificarsi una contraddittorietà tra la sentenza ecclesiastica e un giudicato italiano, giacché mai potrebbe esistere una sentenza italiana avente a oggetto la validità o meno di un tale matrimonio. Infatti «la particolare natura dell'ordinamento da cui proviene la sentenza da riconoscere impone di avere più riguardo ad una contraddittorietà sostanziale tra sentenza canonica e sentenza italiana, ad una incompatibilità tra le due pronunce con particolare riguardo ai presupposti su cui si fondono le due statuizioni». Di conseguenza «la deliberazione della sentenza ecclesiastica potrà allora essere negata quando essa si basi su un fatto od una serie di elementi che nel giudizio davanti al giudice italiano sono stati assunti quale presupposto di una pronuncia di segno contrario». E ciò anche «se quest'ultima pronuncia non riguarda la validità del matrimonio concordatario bensì ad esempio un altro aspetto dello stato coniugale delle parti, come il divorzio, la separazione o la validità della trascrizione»³²².

La lett. f) dell'art. 64 stabilisce che la Corte d'Appello deve accertare prima di deliberare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale che non penda un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo ecclesiastico di nullità matrimoniale. Questa disposizione regola il rapporto di litispendenza fra il giudizio di deliberazione e un'eventuale giudizio di merito promosso in Italia per la medesima lite. Viene fissato un criterio di prevenzione oggettivo, prevedendo che si debba operare a favore del giudizio che risulta iniziato per primo nel rispettivo ordinamento. Quindi, il

³²² PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., pp. 130-132.

procedimento di delibazione non potrà essere seguito quando il giudizio dinnanzi al tribunale italiano risulti instaurato prima del corrispondente giudizio instaurato in sede ecclesiastica. Tuttavia, a tale riguardo, una parte della dottrina osserva che, al pari dell' ex art. 3 c.p.c. – in cui si affermava la giurisdizione italiana quando davanti ad un giudice straniero pende la medesima causa o altra causa ad essa connessa – tale disposizione opera non solo quando vi sia una perfetta coincidenza tra *petitum* e *causa petendi* delle due controversie.

Ora l'oggetto del giudizio sia civile che ecclesiastico è l'assetto dei rapporti coniugali fra le parti agli effetti civili, che possono venire meno sia con la delibazione della sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio, sia con l'annullamento della trascrizione o con il divorzio³²³. Se ne deduce, quindi, che se il giudizio di validità della trascrizione è stato instaurato prima del giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non potrebbe essere delibata, in quanto la definizione di entrambi questi giudizi importa il venire meno degli effetti civili a far tempo della celebrazione matrimoniale. Secondo Finocchiaro, il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità importerebbe, in tali casi un inammissibile *bis in idem*³²⁴.

A giudizio di Paolo Moneta, invece, quando prescrive che i due processi devono riguardare lo stesso oggetto, la norma intende riferirsi a giudizi miranti a risolvere lo stesso tipo di controversia e quindi opera solo se il processo ecclesiastico e quello italiano vertono entrambi sulla validità del matrimonio concordatario³²⁵. Per i sostenitori di tale teoria, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere impedita per il fatto che davanti al giudice italiano penda un giudizio avente ad oggetto l'annullamento della trascrizione, che riguarda non già l'atto di matrimonio canonico e la sua validità ma tutti quegli adempimenti richiesti dalla legge civile perché da quell'atto derivano effetti civili.

Di conseguenza, coloro che ritengono sussistere la riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica affermano che tale norma è del tutto inapplicabile in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimo-

³²³ GIAMPIERO BALENA, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 989.

³²⁴ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 473.

³²⁵ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 133.

niale, poiché davanti ad un giudice italiano non potrebbe mai pendere un giudizio avente ad oggetto la validità di un matrimonio concordatario. Al contrario, coloro che affermano che sia il giudice civile che quello ecclesiastico posano pronunciarsi sulla validità del matrimonio concordatario, essendo venuta meno con l'Accordo di Villa Madama la riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, ritengono che con tale disposizione il Legislatore ha voluto impedire la delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale pronunciate a seguito di un giudizio ecclesiastico intrapreso dopo che sullo stesso matrimonio concordatario era già stata esperita un'azione di nullità davanti al giudice civile.

La lettera g) dell'art. 64 richiede per la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità che essa non sia contraria all'ordine pubblico italiano. Sulla norma si sono espressi molti studiosi che si collocano su due principali schieramenti.

Parte della dottrina, tra cui Francesco Finocchiaro, ritiene che esso «vada identificato con i principi fondamentali dell'istituto matrimoniale quali si desumono dal collegamento tra l'ordinamento italiano e gli ordinamenti esterni», per concludere che l'unico limite opponibile alle sentenze ecclesiastiche è «il principio di ordine pubblico internazionale desumibile dal diritto di libertà religiosa, il quale importa l'irrelevanza nella formazione della famiglia legittima degli impedimenti di carattere esclusivamente confessionale»³²⁶. Per tale dottrina l'unico principio di ordine pubblico in materia matrimoniale è quello dell'effettività dell'unione coniugale, della persistenza della comunione spirituale e materiale dei coniugi che finisce per dare rilevanza alla volontà delle parti piuttosto che alla dichiarazione. Per cui sarebbero in contrasto con il principio di ordine pubblico solo le sentenze canoniche che si fondano su una causa di nullità tipicamente ed esclusivamente confessionale, in particolare la *disparitas cultus* (can. 1086 *c.j.c.*), l'ordine sacro (can. 1087 *c.j.c.*) e il voto pubblico di castità (can. 1088 *c.j.c.*).

A conclusioni analoghe perviene anche un'altra dottrina che muove dal concetto di ordine pubblico internazionale nella sua accezione universalistica, ovvero nella sua dimensione di apertura ai "valori" espressi dagli ordinamenti. Per cui, quando lo Stato italiano riconosce il matrimonio canonico, non fa altro che accettare i valori di tale istituto. Di conseguenza

³²⁶ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 473.

non sarebbero concepibili «collisioni» tra cause canoniche e cause civili di nullità, in quanto le peculiari caratteristiche delle prime sono state recepite nell'ordinamento dello Stato in virtù dell'adeguamento dell'ordine pubblico alla specificità dell'ordinamento canonico. Gli unici limiti opponibili alle sentenze ecclesiastiche di nullità sono da individuarsi, secondo questa interpretazione, all'esterno dell'istituto del matrimonio e si identificano «con i principi di fondo dell'ordinamento riguardanti la tutela dei valori, quali la personalità umana e la libertà religiosa». Non sono allora delibabili le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale che si fondano sulla disparità di culto, l'*ordo sacer*, il voto pubblico e perpetuo di castità³²⁷.

Infine, un'altra dottrina ancora ritiene che l'ordine pubblico cui si deve fare riferimento in questa materia sia costituito da quei "principi fondamentali" che «in un determinato momento storico si presentano dotati di un altissimo grado di imperatività nella coscienza giuridica collettiva di una determinata comunità statale. Di un grado di imperatività tale che essi pretendono di essere attuati anche quando il giudice sia chiamato ad applicare, nel loro significato originario, valori giuridici provenienti da sistemi estranei a quello nazionale». Tuttavia «questi principi possono riflettere non solo valori rilevabili dalla Costituzione ma anche da altri dati come le leggi ordinarie, che la comunità nazionale ritiene di dover considerare irrinunciabili pure quando non abbiano rango costituzionale»³²⁸. Il limite dell'ordine di pubblico, che deve filtrare le sentenze di nullità, andrebbe desunto sia dai principi fondamentali esterni all'istituto del matrimonio (la libertà religiosa) sia da principi che riguardano la disciplina civile del matrimonio. Osserviamo, infine, che tale dottrina si ispira alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1982 nella parte in cui aveva statuito che nessuna sentenza ecclesiastica di nullità canonica poteva essere resa civilmente efficace qualora risultasse contraria all'ordine pubblico italiano, ossia contraria «alle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società».

Tornando alla giurisprudenza, possiamo ricordare che, con le sentenze n. 12671 del 16 novembre 1999³²⁹ e n. 12867 del 19 novembre 1999³³⁰, la

³²⁷ RAFFAELE BOTTA, *L'inutile Concordato*, in "Giurisprudenza italiana", I, 1988, p. 209.

³²⁸ PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso ed ordinamento civile*, cit., p. 135.

³²⁹ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 12671 del 16 novembre 1999*, in "Giustizia Civi-

Corte di Cassazione ha riaffermato che per effetto dell'Accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985 n. 121, si deve ritenere venuta meno la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità dei matrimoni celebrati con rito concordatario. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l'art. 13 dell'Accordo di Villa Madama ha sancito l'abrogazione delle precedenti norme concordatarie non riprodotte nel testo e che in quest'ultimo non vi è alcuna norma che preveda la suddetta riserva. Il venir meno della riserva di giurisdizione ha determinato il sorgere del concorso tra la giurisdizione italiana e quella ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio concordatario. Come già in precedenza, secondo la Cassazione, tale concorso va risolto in base al criterio della prevenzione, in virtù del quale l'instaurazione davanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica di nullità preclude la delibazione di quest'ultima, nell'ipotesi in cui tale giudizio sia stato iniziato prima del passaggio in giudicato della sentenza. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che, al fine di valutare l'identità dell'oggetto dei due giudizi, occorre identificare l'oggetto del giudicato nascente da ognuno di essi ed accertare se il giudicato destinato a formarsi nell'uno sia idoneo ad esplicare efficacia preclusiva nell'altro. E' necessario inoltre verificare se l'accertamento della validità o invalidità di un matrimonio concordatario possa chiedersi al giudice italiano sulla base del diritto nazionale o sulla base del diritto canonico o sulla base di una disciplina risultante dagli elementi comuni all'ordinamento nazionale e a quello canonico, non sussistendo infatti ragione per negare l'identità d'oggetto tra giudizio di delibazione e quello pendente davanti al giudice italiano nell'ipotesi in cui l'accertamento richiesto a tale giudice sulla validità o invalidità del matrimonio sia basato su norme canoniche³³¹.

Il 3 novembre 2000, il D.P.R. n. 396 – *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*, conferma

le", 2000, pp. 1427 ss.

³³⁰ CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza n. 12867 del 19 novembre 1999*, in "Giustizia Civile", 1999, pp. 2306 ss.

³³¹ ANTONIO FUCCILLO, *Giustizia e religione, Vol. II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 127.

l'inapplicabilità della legge 25 marzo 1985, n. 121, al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Infatti, all'art. 63, c. 2, lettere h-g) considera le sentenze pronunciate all'estero di nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili, come direttamente trascrivibili, salvo contestazione e conferma il percorso obbligato di delibazione da parte della Corte d'Appello per le sentenze ecclesiastiche (art. 63, c.2, lett. g-h). Come sottolinea parte della dottrina si è prodotta una "situazione paradossale", per cui, mentre sono «efficaci in Italia in modo automatico le sentenze di Paesi sconosciuti anche privi di specifico collegamento con l'Italia [...] le sentenze ecclesiastiche, invece, benché appartenenti ad un ordinamento ben noto il quale il nostro diritto ha spesso mutuato principi fondamentali (ad es. in alcuni profili della riforma del diritto di famiglia nel 1975), continuano ad essere soggette al procedimento di delibazione della Corte d'Appello, con tutta la serie di controlli di conformità all'ordinamento italiano»³³². Secondo Monaco Ricca, quindi, il mantenimento del regime delibatorio per le sentenze ecclesiastiche si rivela così una violazione della Carta costituzionale, in quanto è una forma di ingiustificata ineguaglianza di trattamento a sfavore dei cittadini di fede cattolica, in violazione dell'art. 3 ed offende il principio di tutela del sentimento religioso, garantito dagli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione³³³.

Sulla materia è intervenuta anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la sentenza del 20 luglio 2001, in cui, in riferimento ad una sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Firenze, ha affermato che vi è stata violazione del diritto di difesa ed ha conseguentemente condannato lo Stato Italiano³³⁴. Come avviene davanti alla Corte di Stra-

³³² OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *"A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, cit., p. 90.

³³³ MONACO RICCA, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. «Vecchie eccezioni» che assurgono a regole e «vecchie regole» che degradano ad eccezioni*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1997, pp. 671 ss.; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio*, in "Diritto ecclesiastico", I, 2000, pp. 722-778.

³³⁴ La violazione riguarda l'art. 6 della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", la quale al c. 1, sancisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia decisa pubblicamente, imparzialmente ed entro un ragionevole termine da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, preconstituito per legge, cui spetterà di decidere sia della contestazione sui suoi diritti o sulle sue obbligazioni di carattere civile, sia del fondamento delle accuse penali eventualmente contestate. Nei cc. 2 e 3, oltre alla

sburgo, l'oggetto del giudizio non era tanto il sistema delle norme, ma la situazione di fatto derivante dalla sua applicazione concreta³³⁵. Nel specie, dunque, si è valutato se nel procedimento di esecutività di una specifica sentenza ecclesiastica emessa a seguito di procedimento canonico documentale fosse o no stato rispettato il diritto di difesa alla luce dei "principi dell'equo processo". La sentenza non ha una portata generale, ma i principi che essa enuncia possono creare qualche scossa di assestamento inter-ordinamentale:

Può infatti avvenire che le Corti d'Appello, al fine di porre lo Stato italiano al riparo da eventuali condanne della Corte di Strasburgo, disattendano l'ormai consolidato principio giurisprudenziale in materia di diritto di difesa, che già la sentenza 18/1982 della Corte costituzionale aveva considerato come "principio supremo" solo nel "nucleo più ristretto ed essenziale" e che poi la Cassazione aveva ulteriormente delimitato. Si tratta di principio che in sede di delibazione della Corte d'Appello dovrebbe tuttora considerarsi valido parametro della conformità della sentenza canonica all'ordine italiano, tanto più che, nel frattempo, sia l'ordinamento canonico che l'ordinamento italiano hanno ulteriormente rafforzato le rispettive norme di garanzia di un giusto processo: il *Codex iuris canonici* del 1983 ha non solo modificato varie norme processuali in senso più accusatorio (rispetto al sistema precedente), ma addirittura ha fissato in una norma di rango costituzionale (il can. 221) il diritto al giusto processo; l'ordinamento italiano con la modifica dell'art. 11 della Costituzione italiana, nel garantire il "giusto processo", ha posto tra i principi comuni ad ogni processo il contraddittorio tra le parti in condizione di parità, nonché la terzietà ed imparzialità del giudice. Il diritto di difesa, insomma, che nei due ordinamenti risponde ai parametri della giurisprudenza costituzionale italiana, ha bisogno di ulteriori modificazioni? E se sì, quali le conseguenze sul sistema concordatario?³³⁶.

presunzione di innocenza vengono analizzate le garanzie ulteriori del processo penale: ogni accusato ha diritto di essere informato in modo dettagliato dell'accusa a suo carico formulata, di disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa, di difendersi personalmente o attraverso l'assistenza di un difensore di sua scelta, di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

³³⁵ MICHELE DE SALVIA, VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee, Vol. III (1999-2006)*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 449-453.

³³⁶ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, cit., pp. 11-12.

In materia di delibazione da parte degli Stati contraenti di sentenze provenienti da Stati terzi, mai, prima della sentenza in questione la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva riconosciuto responsabile uno Stato contraente per aver delibato una sentenza proveniente da uno Stato terzo, senza aver dapprima accertato la conformità all'art. 6 CEDU del processo da cui siffatta sentenza è derivata. E ciò in forza del principio, per cui ciascun Stato contraente risponde delle violazioni della Convenzione solamente se poste in essere dai propri organi³³⁷. Questa "intromissione" della Corte di Strasburgo nel sistema concordatario è stata criticata in quanto si collocherebbe in una posizione dissonante rispetto all'atteggiamento comunitario che tende a preservare i sistemi di crisi nazionale.

Né si può trascurare che anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, all'art. 63 fa salve le disposizioni contenute nel "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984", specificando che è facoltà dell'Italia sottoporre il riconoscimento delle decisioni relative alla validità dei matrimoni alle procedure ed ai controlli previsti da tale normativa concordataria. Previsioni analoghe erano contenute anche all'art. 40 del precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000, e che a sua volta è stato modificato dal Regolamento (CE) 2116/2004 del 2 dicembre 2004 al fine di includere Malta tra i paesi concordatari alla stregua di Italia e di Spagna³³⁸.

Nella sua redazione, l'art. 63 del Regolamento intende lasciare impregiudicati gli Accordi con la Santa Sede di Portogallo, Italia, Spagna e Malta in materia; di conseguenza cui ogni decisione sull'invalidità di un matrimonio 'disciplinata' da quei accordi, viene riconosciuta ed eseguita negli Stati membri alle stesse condizioni delle decisioni emesse dai giudici di uno Stato membro:

³³⁷ CARLO FOCARELLI, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6*, Cedam, Padova, 2001; CRISTINA DALLA VILLA, *Valori comunitari e diritto di difesa*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 77-87.

³³⁸ JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR, *Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell'Unione Europea*, cit., pp. 156-163.

Art. 63. Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 e riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) 'Concordato lateranense', dell' 11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984; b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979; c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 13 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.

4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3; b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati"³³⁹.

³³⁹<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2116:IT:HTML>

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABATE ANTONINO, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia, Roma-Brescia, 1985.
- ACCATTATIS VINCENZO, *Questo divorzio non s'ha da fare*, in "Il Ponte", 8-9, 1970, pp. 972-980.
- ACERBI GIUSEPPE, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011.
- ACERBO GIACOMO, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, Ministero della Cultura popolare, Roma, 1940.
- ACQUAVIVA GENNARO, *Il ruolo decisivo di Bettino Craxi*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 17-28.
- ACQUAVIVA GENNARO, *L'antisocialismo della sinistra cattolica nel rapporto con i comunisti*, in Acquaviva G., Gervasoni M. (a cura di), *Socialisti e comunisti negli anni di Craxi*, Marsilio, Venezia, 2011, pp. 267-296.
- ACQUAVIVA GENNARO, *Vecchio e nuovo Concordato nella luce della politica nazionale: La revisione del Concordato - Un Accordo di libertà*, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 7 ss.
- AGNOLI FRANCESCO MARIO, *Scristianizzare l'Italia. Potere Chiesa e Popolo 1881-1885*, Il Cerchio, Rimini, 1996.
- AGO ROBERTO, *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1934.
- AIMERITO FRANCESCO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Giuffrè, Milano, 2008.
- AJELLO NELLO, *Come finirà la legge sul divorzio*, in "L'Espresso", 1 gennaio 1967.
- AJELLO NELLO, *Il primo sondaggio in Italia. Chi vuole il divorzio*, in "L'Espresso", 26 novembre 1967.
- AL MUREDEN ENRICO, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*, IPSOA, Milano, 2007.
- Al Senato i divorzisti in maggioranza ristretta*, in "Il Corriere della Sera", 31 novembre 1969.
- ALBERIGO GIUSEPPE (a cura di), *Storia del Concilio Vaticano II*, 5 voll., Il Mulino, Bologna, 1995-2001.
- ALBERIGO GIUSEPPE *Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- ALBISETTI ALESSANDRO, *Cenni sulla problematica della trascrizione tardiva nei ma-*

- trimoni degli acattolici*, in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 115 ss.
- ALBISETTI ALESSANDRO, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1987.
- ALBISETTI ALESSANDRO, *Il matrimonio dei culti acattolici*, in Id., *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 341 ss.
- ALDO CAPITINI, LACAITA PIERO, *Stato sovrano e ipoteca clericale. Gli atti dell'Assemblea Costituente sull'art. 7*, Lacaita Edizioni, Perugia, 1959.
- ALESSANDRINI FEDERICO, *Stato e Chiesa*, in "L'Osservatore Romano", 28 gennaio 1967.
- ALICATA MARIO, INGRAO PIETRO, LACONI RENZO, MICELI GENNARO, ROSSANDA ROSSANA, NATTA ALESSANDRO, CIANCA CLAUDIO, D'ONOFRIO EDOARDO, NANNUZZI OTELLO, NATOLI ALDO, *Mozione del 2 aprile 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 14152.
- ALIVESI GIUSEPPINA, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, in "Il diritto ecclesiastico", II, 1966, pp. 213 ss.
- ALTAVILLA ENRICO, *I contraccolpi sociali e morali dello scioglimento del matrimonio*, in "Il Corriere della Sera", 13 novembre 1965.
- ALTAVILLA ENRICO, *Manifestazione a Roma per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 14 novembre 1966.
- ALTAVILLA ENRICO, *Quello che l'uomo ha legato l'uomo dovrebbe poter sciogliere*, in "Il Corriere della Sera", 13 novembre 1966.
- Altro intervento Vaticano nella polemica sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 2 dicembre 1969.
- AMALFITANO DOMENICO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2912-2915.
- AMATO GIULIANO, *Una grande riforma*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 129-138.
- AMENTA PIETRO, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008.
- ANANIA FRANCESCA, *"In ogni epoca lo spettacolo della politica": le elezioni alla televisione*, in Ballini P.L., Ridolfi M. (a cura di), *Storia delle campagne elettorali in Italia*, Mondadori, Milano, 2002, pp. 238-260.
- Ancora sul concordato*, in "L'Avanti!", 22 gennaio 1967.
- ANDREOTTI GIULIO, *1947. L'anno delle grandi svolte nel diario di un protagonista*, Rizzoli, Milano, 2005.
- ANDREOTTI GIULIO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2933-2938;
- ANDREOTTI GIULIO, *Presentazione alla Camera della «Prima Bozza» di revisione del Concordato*, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma,

- 1986, pp. 227 ss.
- ANDREOTTI GIULIO, *La memoria di un protagonista*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, XII, 1 (“A vent’anni dal Concordato”), 2004, pp. 3-4.
- ANDREOTTI GIULIO, *Presentazione della «Terza bozza» al Senato, 6 dicembre 1978*, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 251 ss.
- ANDREOTTI GIULIO, *Riaffermata l'intransigenza della Dc contro il divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 1 maggio 1969.
- ANDREOTTI GIULIO, *Tra la Santa sede e la Repubblica Italiana – I tempi e le fasi di una lunga trattativa*, in “L'Osservatore Romano”, 19 febbraio 1984, p. 3.
- ANDREOTTI GIULIO, *Comunicazioni del governo e rinvio della discussione di mozioni sui Patti Lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2604-2614.
- ANDREOTTI GIULIO, *Diari 1976-1979. Gli anni della solidarietà*, Rizzoli, Milano 1981.
- ANELLI FRANCO, *Il matrimonio: lezioni*, Giuffrè, Milano, 1998.
- ANGELO MERCATI (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1919, pp. 371-372.
- ANNUNZIATA GAETANO, *Il processo nel diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2006².
- ANTOLISEI FRANCESCO, *Manuale di diritto penale: Parte speciale*, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2008.
- ANTON MARIA BETTANINI, *Il Concordato di Toscana. 25 Aprile 1851*, Milano, Vita e Pensiero, 1933.
- ANTONINO ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia, Roma-Brescia, 1985.
- AQUARONE ALBERTO, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1978.
- AQUARONE ALBERTO, *La politica legislativa della Restaurazione nel regno di Sardegna*, in “Bollettino Storico-bibliografico subalpino”, LVII, 1959, pp. 21-50, 322-359.
- ARDITO SABINO, *Natura del matrimonio canonico e la sua preparazione*, in E. CapPELLINI (a cura di), *Il matrimonio canonico in Italia*, Queriniana, Brescia, 1984, pp. 85 ss.
- ARENA SALVATORE, *Considerazioni sulla formula n. 73 del D.M. 17 dicembre 1987*, in “Lo Stato civile italiano”, 1988, pp. 323 ss.
- ARENA SALVATORE, *Il matrimonio concordatario e la circolare 26 febbraio 1986 del Ministero di Grazia e Giustizia relativo al nuovo Concordato tra Stato e Santa Sede*, in “Lo Stato civile italiano”, IV, 1986, pp. 179 ss.
- ARENA SALVATORE, *L'art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847 e la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 febbraio 1986 relativa al nuovo Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede*, in “Lo stato civile”, V, 1986, pp. 243 ss.

- ARFÈ GAETANO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2832-2838.
- Arriva il divorzio. Lo aspettava un milione di coppie infelici*, in "L'Espresso", 24 aprile 1966.
- ASTORRI ROMEO, *I concordati di Giovanni Paolo II*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 31-44.
- ASTORRI ROMEO, *Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla "seconda repubblica"*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 35-56.
- ASTUTI GUIDO, *Gli ordinamenti degli Stati sabaudi*, in AA.VV., *Storia del Piemonte*, Casanova, Torino, 1960, pp. 487-512.
- ASTUTI GUIDO, *Il Code Napolèon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successivi*, in *Atti del convegno "Napoleone e l'Italia"*, Accademia nazionale dei Lincei, 1969, Roma 1973, I, pp. 175-237.
- AULETTA TOMMASO, *Diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2011.
- AZZARITI GAETANO, *L'articolo 34 del Concordato e la Nota vaticana 13 giugno 1970*, in "Studium", 67, 1971, pp. 15-23.
- BACCARI RENATO, *L'efficacia civile del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1938.
- BACCARI RENATO, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, effetti civili fra i coniugi e rispetto ai terzi*, in "Rivista di diritto matrimoniale", 1937, pp. 1 ss.
- BACHELET VITTORIO, *Come il presidente dell'Azione Cattolica vuol condurre la lotta contro il divorzio*, in "La Stampa", 26 novembre 1968.
- BACHELET VITTORIO, *L'indissolubilità non può essere accessoria al matrimonio*, in "L'Italia", 22 gennaio 1967.
- BACHELET VITTORIO, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in "L'Osservatorio Romano", 14 novembre 1966; poi in Id., *Scritti civili*, Edizione AVE, Roma, 2005, pp. 926 ss.
- BACHELET VITTORIO, *Per l'unità della famiglia cristiana*, in "L'Osservatorio Romano", 31 ottobre 1968.
- BADIALI GIORGIO, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità e divorzio*, in "Corriere giuridico", 1997, pp. 1318 ss.
- BADIALI GIORGIO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in "Rivista di Diritto Internazionale", I, 2000, pp. 7 ss.
- BADIALI GIORGIO, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Rivista di diritto processuale", II, 46, 1991, pp. 965 ss.
- BADIALI GIORGIO, *Sui problemi derivanti dal "concorso" tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio, nota a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144*, in "Foro Italiano", 1995, I, col. 280 ss.
- BALDASSARI AUGUSTO, CENDON PAOLO, *Codice civile annotato con la giurisprudenza*, Utet, Torino, 2007.
- BALDISSEROTTO GIOVANNI, *Ancora sul rapporto tra il divorzio e la nullità del matrimonio*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone", 1980, pp. 787 ss.

- BALDUZZI RENATO, GHIRINGHELLI ROBERTINO, MALANDRINO CORRADO, *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Giuffrè, Milano, 2009.
- BALENA GIAMPIERO, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità e divorzio*, in "Corriere giuridico", 1997, pp. 1318 ss.
- BALENA GIAMPIERO, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Rivista di diritto processuale", 1991, pp. 965 ss.
- BALLARDINI RENATO, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 512 del 19 gennaio 1967, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 5-6.
- BALLINI PIER LUIGI, *Il referendum del 2 giugno*, in Ridolfi M., *Almanacco della Repubblica: storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, Mondadori, Milano, 23003, pp. 222-229.
- BANDIERA PASQUALE, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2963-2965.
- BARAGHINI MARCELLO, *Divorzio alla memoria*, in "L'Astrolabio", 13 ottobre 1968.
- BARBERA AUGUSTO, MORRONE ANDREA, *L'istituto del referendum*, in G. De Rosa, G. Monina, Italy (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Sistema politico e istituzioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 325-362.
- BARBERA MARIO, *Biotipologia, orientamento professionale ed eugenica*, in "La Civiltà Cattolica", II, 1943, p. 233.
- BARBERA MARIO, *Ortogenesi e biotipologia. Esposizione e commento delle teorie del Sen. Prof. Nicola Pende con particolare attenzione alla pedagogia*, Edizioni Civiltà Cattolica, Roma, 1943.
- BARBERINI GIOVANNI, CANONICO MARCO, *Elementi essenziali dell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 2013.
- BARBIERA LELIO, *"Tempus regit actus" in materia di trascrizione matrimoniale*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone", 1991, pp. 215 ss.
- BARBIERA LELIO, *Diritto matrimoniale canonico*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- BARBIERA LELIO, *Il matrimonio: matrimonio civile, canonico, concordatario, degli acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, regimi patrimoniali del matrimonio*, Padova, Cedam, 2006.
- BARBIERI MARCO, *Sull'esecutività delle decisioni canoniche in materia di matrimonio rato e non consumato*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 3, 1997, pp. 933 ss.
- BARDI MAURO, *Il dolo nel matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1996.
- BARILE PAOLO, *Il prefetto ha sbagliato tre volte*, in "L'Espresso", 21 febbraio 1965.
- BARILE PAOLO, *Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di «ordine pubblico internazionale»*, in "Rivista di diritto internazionali privato e procedurale", 1986, pp. 5 ss.
- BARILE PAOLO, *Referendum*, in *Enciclopedia Italiana, IV. Appendice*, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, Roma, 1981.
- BARILE PAOLO, *Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata*, (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in "Diritto ecclesiastico", 1951, pp. 422-433.

- BARILLARO DOMENICO, *Cessazione degli effetti civili ed annullamento del matrimonio canonico trascritto*, in "Diritto Ecclesiastico", 1975, I, pp. 100 ss.
- BARTOLAZZI GIANFILIPPO, *La trascrizione del matrimonio canonico nel regime concordatario in Italia*, in AA.VV., *Questioni di diritto nel decennale della Conciliazione*, Desclée & C. Editori Pontifici, Roma, 1939, pp. 17 ss.
- BASLINI ANTONIO, BOZZI ALDO, BONEA ENNIO, ALESI MASSIMO, ALES-SANDRINI GIUSEPPE, ALPINO GIUSEPPE, BARZINI LUIGI, BIONDI ALFREDO, CAPUA VITTORE, CASSANDRO MANLIO LIVIO, CAPELLA VITTORE, COCCO ORTU FRANCESCO, DE LORENZO FERRUCCIO, FERIOLI ALBERTO, FULCI SEBASTIANO, MARZOTTO VITTORIO EMANUELE, MONACO OTTORINO, PROTTI CARLO, SORRENTO PIETRO, *Proposta di legge del 7 ottobre 1967. Disciplina dei casi di divorzio*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1968, p. 1.
- BASSANINI FRANCO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26115-26123.
- BASSO LELIO, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI LUIGI, LATTANZI GIANGIACOMO, LUZZATTO LUCIO MARIO, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.
- BASSO LELIO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 6 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1821-1827.
- BASSO LELIO, *Discorso del 12 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13641-13647.
- BASSO LELIO, *Illustrazione della mozione n. 94 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38065-38085.
- BASSO LELIO, *Ma facciamolo questo referendum*, in "Il Corriere della Sera", 4 dicembre 1973.
- BASSO LELIO, *Sollecito della Mozione del 5 ottobre 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17740.
- BASSO LELIO, VECCHIETTI TULLIO, LUZZATTO LUCIO MARIO, GATTO VINCENZO, VALORI DARIO, CACCIATORE FRANCESCO, PIGNI RENZO, FRANCO PASQUALE, ANGELINO PAOLO, MALAGUGINI ALCIDE, LAMI EDGARDO, SANNA CARLO, *Mozione del 17 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13693-13694.
- BASSO LELIO, VECCHIETTI TULLIO, LUZZATTO LUCIO MARIO, GATTO VINCENZO, VALORI DARIO, CACCIATORE FRANCESCO, PIGNI RENZO, ALINI WALTER, MINASI ROCCO, FRANCO PASQUALE, ANGELINO PAOLO, LAMI EDGARDO, SANNA CARLO, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, p. 38063.
- BEDESCHI LORENZO, *Bonaiuti, il Concordato e la Chiesa*, Il Saggiatore, Milano, 1970.
- BEFANI PAOLO, *Firma del documento a Villa Madama*, in "L'Osservatore Romano",

- 19 febbraio 1984, p. 3.
- BELLINI PIETRO, *Matrimonio concordatario: problemi vecchi e nuovi*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del Convegno nazionale di Studio di Bari, 4-7 giugno 1984, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 271-292.
- BENEDETTI ALBERTO MARIA, *Il procedimento di formazione del matrimonio e le prove della celebrazione*, in G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia. Vol. I. Famiglia e matrimonio, Tomo I. Relazioni familiari - Matrimonio - Famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 2011², pp. 817-854.
- BERLINGÒ SALVATORE, *Atto di scelta del rito e problemi di giurisdizione matrimoniale*, in "Diritto ecclesiastico", 1987, I, pp. 44 ss.
- BERLINGÒ SALVATORE, CASUSCELLI GIUSEPPE, *Codice del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1993.
- BERLINGÒ SALVATORE, *La trascrizione nel matrimonio religioso*, in "Rivista critica di diritto privato", 1990, pp. 88 ss.; poi in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 89 ss.
- BERLINGÒ SALVATORE, *Libertà matrimoniale e trascrizione*, in "Rassegna di diritto civile", 1990, pp. 12 ss.
- BERLINGÒ SALVATORE, *Ordinamento giuridico canonico*, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXI, 1990, pp. 1 ss.
- BERLINGÒ SALVATORE, SCALISI VINCENZO (a cura di), *Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1985.
- BERLINGUER ENRICO, *Alleanze sociali e schieramenti politici*, in "Rinascita", 12 ottobre 1973.
- BERLINGUER ENRICO, *Divorzio, famiglia, società*, in "l'Unità", 6 dicembre 1970.
- BERLINGUER ENRICO, *Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni*, in "Rinascita", 28 settembre 1973.
- BERLINGUER ENRICO, NATTA ALESSANDRO, JOTTI LEONILDE, COLETTI ALESSANDRO, *Interpellanza del 22 luglio 1974*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1974, p. 16067.
- BERLINGUER ENRICO, *Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile*, in "Rinascita", 28 settembre 1973.
- BERLINGUER ENRICO, *Via democratica e violenza reazionaria*, in "Rinascita", 5 ottobre 1973.
- BERLOCO DONATO, *Trascrizione "post mortem" del matrimonio concordatario*, in "Lo Stato civile italiano", 1991, pp. 174 ss.
- BERTO ALESSANDRA, *Gli accordi di Villa Maclama: dalla Costituente a Craxi*, in A. Melloni (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, pp. 781-792.
- BERTOLA ARNALDO, *Il matrimonio religioso nel diritto canonico e nell'ordinamento concordatario*, Utet, Torino, 1966.
- BERTONI JOVINE DINA, *Storia dell'educazione popolare in Italia*, Laterza, Bari, 1965, pp. 178-200.
- BETTANINI ANTON MARIA, *Il Concordato di Toscana. 25 Aprile 1851*, Milano, Vita e

- Pensiero, 1933.
- BETTETINI ANDREA, *Sulla declaratoria di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di validità del vincolo*, in "Diritto Ecclesiastico", II, 1995, pp. 480 ss.
- BIANCA MASSIMO, *Il matrimonio concordatario nella prospettiva civilistica*, in "Rivista di Diritto civile", I, 1986, pp. 7 ss.; rist. in E. Vitali, G. Casucelli (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 79 ss.
- BIANCHI EMILIO, *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al Parlamento italiano*, Tipografia T. Nistri, Pisa, 1879.
- BIANCHI NICOMEDE, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, Vol. VIII. Anni 1859-1861, Unione Tipografico Editrice Torinese, Napoli-Roma, 1872.
- BIANCHINI PAOLO, *Sulla trascrivibilità del matrimonio canonico dopo la morte di uno dei coniugi*, in "Diritto familiare", II, 1990, pp. 1319 ss.
- BIANCO GERARDO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2971-2974.
- BIASINI ODDO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26145-26148.
- BIGGINI CARLO ALBERTO, *Storia inedita della Conciliazione*, Garzanti, Milano, 1942.
- BISAGLIA ANTONIO, CHIAROMONTE GERARDO, FABBRI FABIO, OSSICINI ADRIANO, GUALTIERI LIBERO, SCHIETROMA DANTE, BRUGGER PETER, *Mozione 6-00015 sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, p. 57.
- BONCOMPAGNI DI MOMBELLO CARLO, *Disegno di legge per l'Istituzione del matrimonio civile*, Atti del Parlamento Subalpino, Camera Regia, IV Legislatura, Sessione 1852-1853, vol. VII, pp. 631-642.
- BONETTI ALBERTO, MONDUCCI MARIO (a cura di), *12 maggio '74. Fine dell'ipoteca clericale. Cronache di un referendum*, Manduria, Lacaíta, 1974.
- BONFANTI GIUSEPPE, *Il fascismo*, Vol. II, La Scuola, Brescia, 1977.
- BONI GERALDINA, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2000.
- BONINO EMMA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2898-2907.
- BONINO EMMA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2977-2979.
- BORDONALI SALVATORE, *Il sistema delle opposizioni matrimoniali*, Cedam, Padova, 1985.
- BORDONALI SALVATORE, *La trascrizione del matrimonio canonico*, in "Diritto familiare", II, 1989, pp. 965 ss.; poi in Bordonali S., Palazzo A., (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale* [atti del Convegno di studio, Bari, 24-25 maggio 1991], Jovene, Napoli, 1990, pp. 33 ss.
- BOSELLI PAOLO, *Trattato del Laterano: relazione presentata il 21 maggio 1929 e di-*

- scorso pronunciato nella tornata del 25 maggio 1929 dal senatore Paolo Boselli*, Tipografia del Senato, Roma, 1929.
- BOTTA RAFFAELE, *Dalla riforma del Concordato alla Costituzione europea: vent'anni di trasformazioni delle fonti del diritto ecclesiastico in Italia*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 93-114.
- BOTTA RAFFAELE, *I rapporti economici conseguenti alla nullità del matrimonio: giurisprudenza e proposte di riforma legislativa*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 73 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *Il potere di certificazione delle autorità confessionali nella nuova disciplina di derivazione pattizia*, in "Il Diritto Ecclesiastico", I, 1996, pp. 37 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *L'esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1990, pp. 391 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *L'inutile Concordato*, in "Giurisprudenza italiana", I, 1988, pp. 209 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *Materiali di diritto ecclesiastico: matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- BOTTA RAFFAELE, *Matrimonio concordatario e divorzio di fronte alla Corte Costituzionale*, in Cattedra di diritto ecclesiastico dell'Università di Roma, *Studi sul divorzio*, Cedam, Padova, 1972, pp. 81 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *Matrimonio concordatario*, in Enciclopedia giuridica Treccani, Vol. XIX, Roma, 1998, pp. 45 ss.
- BOTTA RAFFAELE, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello stato*, il Mulino, Bologna, 1994.
- BOZZI ALDO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26245-26246.
- BOZZI ALDO, MALAGODI GIOVANNI, ZANONE VALERIO, COSTA RAFFAELE, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2603-2604.
- BRESSANI PIERGIORGIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26123-26128.
- BUFALINI PAOLO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 15-21.
- BUFALINI PAOLO, *Interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 53 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 13-20.

- CAFIERO LUCA, BASSANINI FRANCO, DEL DONNO OLINDO, SCOVARICCHI MARTINO, PANNELLA MARCO, FERRARA GIOVANNI CESARE, *Interventi sulla revisione Concordato del 27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6669-6694.
- CALAMANDREI PIERO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 20 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2283-2290.
- CALAMANDREI PIERO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 4 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1743-1755.
- CAMASSA AUREA ERMINIA, *La trascrizione del matrimonio*, in "Monitor Ecclesiasticus", 119, 1994, pp. 127-136.
- CAMILLERI RINO, *Elogio del Sillabo*, Leonardo, Milano, 1994.
- CANONICO MARCO, *Dispensa canonica dal matrimonio super rato ed efficacia civile: un fantasma che riappare, evocato dai giudici torinesi*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 3, 1997, pp. 945 ss.
- CANONICO MARCO, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", settembre 2011.
- CANONICO MARCO, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Diritto di Famiglia", 1996, pp. 314 ss.
- CANONICO MARCO, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.
- CANONICO MARCO, *L'incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1994.
- CANONICO MARCO, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi attuali e prospettive future*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 43 ss.
- CANOSA ROMANO, *A caccia di ebrei. Mussolini, Preziosi e l'antisemitismo fascista*, Mondadori, Milano, 2006.
- CAPITINI ALDO, MAGNI CESARE, BORGHESI LAMBERTO, PEYROT GIORGIO, *La libertà religiosa in Italia*, La Nuova Italia, Firenze, 1956.
- CAPONE ALFREDO, *Destra e Sinistra da Cavour a Crispi*, Utet, Torino, 1997.
- CAPPELLINI ERNESTO, *Il matrimonio nel diritto canonico e concordatario*, in T. Goffi (a cura di), *Nuova Enciclopedia del matrimonio*, Queriniana, Brescia, 1988, pp. 281 ss.
- CAPPONI FRANCESCO, *Gli ebrei e il Concilio Vaticano*, in "L'Osservatore Romano", 14 agosto 1938.
- CAPRARA MASSIMO, *L'attentato a Togliatti*, Marsilio, Venezia, 1978.
- CAPUTO GIUSEPPE, *Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia religiosa*, Giuffrè, Milano, 1967.
- CAPUTO GIUSEPPE, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del Convegno nazionale di Studio di Bari, 4-7 giugno 1984, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 293-306.

- CARBONE VINCENZO, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in Cipriani F. (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 13 ss.
- CARCANO DOMENICO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2010.
- CARDIA CARLO, *Concordato, Europa, multiculturalismo*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 93-108.
- CARDIA CARLO, *Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 23-34.
- CARDIA CARLO, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in S. Bordonali, A. Palazzo (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale* [atti del Convegno di studio, Bari, 24-25 maggio 1991], Jovene, Napoli, 1990, pp. 395 ss.
- CARDIA CARLO, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1980.
- CARDIA CARLO, *Laicità dello Stato e nuova legislazione ecclesiastica*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 135-152.
- CARDIA CARLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- CARDIA CARLO, *Matrimonio concordatario. Nuovo equilibrio tra ordinamenti*, in Dalla Torre G., Gullo C., Boni G. (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 179 ss.
- CARDIA CARLO, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato: profili giurisdizionali*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- CARLINI ARMANDO, *Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini*, Istituto nazionale fascista di cultura, Roma, 1934.
- CARNELUTTI FRANCESCO, *Sistema di diritto processuale civile*, Vol. I, *Funzione e composizione del processo*, Cedam, Padova, 1936.
- CARON PIER GIOVANNI, *I rapporti tra Stato e Chiesa. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, Giuffrè, Milano, 1985.
- CASALEGNO CARLO, *Il divorzio-bis ultimo tentativo*, in "La Stampa", 3 novembre 1973.
- CASAROLI CARLO, *Allocuzione dopo la firma dell'Accordo*, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 359-360.
- CASELLATI ALBERTI ELISABETTA, *Indissolubilità e unità nell'istituto naturale del matrimonio canonico*, Padova, Cedam, 1984.
- CASTELLI GIUSEPPE ANTONIO (a cura di), *Manuale del codice civile generale austriaco*, Milano, Placido Maria Visaj, 1839.
- CASTELLI RENATO, MARTINI MARIA ELETTA, *Relazione della IV Commissione per-*

- manente (Giustizia) del 28 maggio 1969, Relatori di minoranza sulle proposte di legge Fortuna e altri, Baslini e altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 1-36.
- CASTELLINA LUCIANA, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2783-2787.
- CASUSCELLI GIUSEPPE, *Commento alla nuova legge matrimoniale (d.d.l. n. 2252, Senato della Repubblica)*, in "Il Corriere giuridico", 1987, pp. 878 ss.
- CASUSCELLI GIUSEPPE, *Il matrimonio concordatario tra disciplina pattizia e normativa di attuazione: Problemi preliminari*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1987, pp. 187 ss.
- CASUSCELLI GIUSEPPE, *Il matrimonio concordatario tra disciplina pattizia e Corte Costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1987, pp. 213 ss.
- CASUSCELLI GIUSEPPE, *L'intesa con la Tavola valdese*, in Ferrari S. (a cura di), *Concordato e Costituzione, gli Accordi del 1984 tra Stato e Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 244 ss.
- CASUSCELLI GIUSEPPE, *La problematica del Convegno*, in Vitali E., Casuscelli G. (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 37 ss.
- CATALANO GIUSEPPE, *In tema di trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, in *Giur. sic.*, 1959, pp. 246 ss.
- CATALANO GIUSEPPE, *La giurisdizione ecclesiastica matrimoniale nelle sentenze costituzionali n. 175 e 176 del 1973*, in "Diritto di famiglia", I, 1974, pp. 296 ss.
- CATALANO GIUSEPPE, *Se i laici resistono*, in "L'Espresso", 2 ottobre 1970.
- CATALANO GIUSEPPE, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana*, Milano, 1974.
- Cattolici e laici*, in "Il Corriere della Sera", 9 febbraio 1967.
- CAVANA PAOLO, *Dal recupero della sovranità alla questione della laicità: la Corte costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, in "Iustitia", 2, 1994, pp. 154 ss.
- CAVANA PAOLO, *Giuseppe Dossetti e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nella Costituzione*, Aracne, Roma, 2011.
- CAVAZZA STEFANO, *Comunicazione di massa e simbologia politica nelle campagne elettorali del secondo dopoguerra*, in Ballini P.L., Ridolfi M. (a cura di), *Storia delle campagne elettorali in Italia*, Mondadori, Milano, 2002, pp. 193-236.
- CAVOUR CAMILLO BENSO, *Critiche allo Statuto*, in "Il Risorgimento", I, 63, 10 marzo 1948.
- CAVOUR CAMILLO BENSO, *Discorso detto al Senato del regno nella tornata del 16 dicembre 1852 in occasione della discussione del progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio*, in Id., *Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei deputati*, Vol. VI, Tipografia Eredi Botta, Firenze, 1867, pp. 132-149.
- CECCARELLI MOROLLI DANILO, *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-*

- concordatario*, Editura, Serafica Roman, 2004.
- CECCARELLI MOROLLI DANILO, *Brevi Riflessioni sul significato del Concordato in Italia*, in Šmid M., Vasil' C. (a cura di), *International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives*, Atti del Convegno Internazionale di Studi patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca, Pontificio Istituto Orientale, Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la S. Sede, Roma, Pontificio Istituto Orientale 12-13 dicembre 2001, "Atti e Documenti", 13, Città del Vaticano, 2003, pp. 189-193.
- CECCUTI COSIMO, *Giovanni Spadolini e il suo contributo alla riforma del Concordato*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 117-122.
- CENTINEO CAVARRETTA FELICE, *Sulla trascrizione «post mortem» del matrimonio canonico dopo l'accordo del 1984*, in "Giustizia civile", I, 2001, pp. 641 ss.
- CERVETTI GIANNI, *Il ruolo del PCI*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 111-116.
- CHECCHINI A., *Il matrimonio "concordatario" nel sistema legislativo e nella pratica giurisprudenziale*, in AA.VV., *Studi in onore di V. Del Giudice*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 153 ss.
- CHECCHINI ALDO, *Stato e Chiesa dallo Statuto albertino alla costituzione repubblicana*, Tipografia del Seminario di Padova, Padova, 1949.
- CHIAPPETTA LUIGI, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e Concordataria: manuale giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1990.
- CHIARANTE GIUSEPPE, *Enrico Berlinguer. La crisi italiana. Scritti su Rinascita*, l'Unità, Roma, 1985.
- CICCHITTI-SURIANI ARNALDO, *La «Rsi» e il clero cattolico*, in "Nuova Antologia", 87, 1952, pp. 21-22.
- CICCHITTI-SURIANI ARNALDO, *La «Rsi» e il Concordato*, in "Nuova Antologia", 86, 1951, pp. 118-127.
- CIFARELLI MICHELE, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26249-26250.
- CIMBALO GIOVANNI, *Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 143-164.
- CIPRIANI FAUSTO, *"Requiem" per la riserva di giurisdizione*, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in "Foro Italiano", 1993, I, pp. 723-727.
- CIPRIANI FAUSTO, *Abrogazione espressa e sopravvivenza "logica" della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici*, Nota a Trib. Napoli 22 aprile 1989, in "Foro Italiano", 1989, I, pp. 3481-3494.
- CIPRIANI FAUSTO, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992.
- CIPRIANI FAUSTO, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civi-*

- Je*, in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 595-620.
- CIPRIANI FAUSTO, *Sul procedimento per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, Corte cost., sent. 27 settembre 2001, n. 329, in "Giurisprudenza costituzionale", 2001, pp. 2779 ss.
- CIPROTTI PIO, *Appunti per lo studio comparativo del Concordato*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 477 ss.
- CIPROTTI PIO, *Diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1959, 1964².
- CIPROTTI PIO, *La Revisione del Concordato Lateranense*, in "Rivista trimestrale Affari Esteri", XVIII, 69, 1986, pp. 6 ss.
- CIPROTTI PIO, TALMANCA ANNA (a cura di), *La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 187
- CIPROTTI PIO, *Tecnica legislativa e stile diplomatico nel Concordato e nel progetto di revisione*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1977, pp. 118 ss.
- CIVININI MARIA GIULIANA, *Il riconoscimento delle sentenze straniere, (articoli 64-67 legge 218/95)*, Giuffrè, Milano, 2001.
- CODRIGNANI GIANCARLA, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26058-26063.
- COEN FEDERICO, *I socialisti e la questione cattolica*, in "Mondo Operaio", 10, 1975, pp. 3-5.
- COGNETTI DE MARTIIS RAFFAELE, *Pel centenario del Codice civile parmense*, Unione Tipografica Parmense, Parma, 1920.
- COLAIANNI NICOLA, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824*, in "Foro Italiano", 1993, I, pp. 727 ss.
- COLARIZI SIMONA, GERVASONI MARCO, *La cruna dell'ago: Craxi, il Partito socialista e la crisi della Repubblica*, Laterza, Bari-Roma, 2005.
- COLARIZI SIMONA, *Storia politica della Repubblica: Partiti, movimenti e istituzioni, 1943-2006*, Laterza, Roma-Bari, 2007.
- COLELLA PASQUALE, *Il «ridimensionamento» della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale a seguito della sentenza n. 18/82 della Corte Costituzionale*, in "Diritto e giurisprudenza", I, 1982, pp. 1 ss.
- COLETTI ALESSANDRO, *Il divorzio in Italia*, Edizioni Samonà e Savelli, Roma, 1973, pp. 165-166.
- COLOMBO EMILIO, *Relazione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26053-26058.
- COLOMBO EMILIO, *Replica alla discussione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp.

- 26225-26230.
- COMITATO NAZIONALE PER IL REFERENDUM SUL DIVORZIO, *Notiziario del CNRD*, 20, 16 dicembre 1971.
- CONDORELLI MARIO, *Concordati e libertà della Chiesa*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1968, pp. 226 ss.
- CONDORELLI MARIO, *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1, c.p.*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1959, pp. 82-93.
- CONDORELLI MARIO, *Garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza e tutela penale dei culti*, in "Diritti ecclesiastico", II, 1959, pp. 4 ss.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Pauli VI (Ioannis Baptistae Montini) Summi Pontificis (1897-1979), Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis*, vol. I, Tipografia Nova Res, Roma, 2011, p. 472.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto Generale sul matrimonio del 5 novembre 1990*, in Arrighini A., Lora E. (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, Vol. IV, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1990, pp. 1322 ss
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Dichiarazione della Presidenza*, in "L'Osservatore Romano", 19 febbraio 1984, pp. 3 ss.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I cristiani e la vita pubblica*, in Arrighini A., Lora E. (a cura di), *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*. Vol. I. *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana: 1954-1972*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1985, pp. 489 ss.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Matrimonio e famiglia oggi in Italia*, Documento Pastorale dell'Episcopato Italiano, 15 novembre 1969, Borla, Torino, 1969.
- CONSIGLIO ALBERTO, *Vita di Vittorio Emanuele III*, Rizzoli, Milano, 1950.
- CONSOLI ANTONINO, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1959.
- CONSOLI ANTONINO, *La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1959, pp. 173 ss.
- CONSORTI PIERLUIGI, *La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario*, in "Chiese e pluralismo confessionale", 2, 2011.
- CONSORTI PIERLUIGI, *La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico*, in "Diritto Ecclesiastico", II, 1985, pp. 163 ss.
- COPPOLA RAFFAELE (a cura di), *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana*, Taranto, Stampasud, 2003.
- COPPOLA RAFFAELE, *Introduzione del divorzio e le sue conseguenze in Italia*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca, 1980.
- COPPOLA RAFFAELE, *Rapporti tra giurisdizione civile e ed ecclesiastica*, in "Giustizia Civile", II, 2001, pp. 538 ss.
- CORDERO MARIO (a cura di), *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e stato in*

- Italia: il dibattito politico (1929-1977)*, Claudiana, Torino, 1977.
- CORVISIERI SILVERIO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2961-2963.
- COSSIGA FRANCESCO, *Comunicazioni del Governo del 9 agosto 1979*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1979, pp. 1004-2021.
- COSTA RAFFAELE, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2829-2832.
- COSTAMAGNA GIUSEPPE, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2896-2898.
- COVATTA LUIGI, *Il lungo cammino dei socialisti*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 123-129.
- COVIELLO NICOLA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Athenaeum, Roma, 1916.
- CRAINZ GUIDO, *Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli, Roma, 2003.
- CRAXI BETTINO, *20 settembre: una data e un'occasione importante*, in "l'Avanti!", 19 settembre 1976.
- CRAXI BETTINO, *Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla revisione del Concordato del 25 gennaio 1984*, 53 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 3-13.
- CRAXI BETTINO, *Replica agli interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 55-57.
- CRAXI BETTINO, *Intervento sulla revisione Concordato del 26 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6561-6570.
- CRAXI BETTINO, *Replica agli interventi sulla revisione Concordato del 26-27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6695-6698.
- CRAXI BETTINO, *Una società giusta. Una democrazia governante*, Relazione congressuale 43° Congresso PSI, Verona, 11-14 maggio 1984, in U. Finetti (a cura di), *Il socialismo di Craxi. Relazioni e documenti dei congressi socialisti 1978-1991*, M&B, Milano, 2003, pp. 249-270.
- CRAXI BETTINO, *Discorso sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 74-81.
- CRAXI BETTINO, *Replica alla discussione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26230-26239.
- CRAXI BETTINO, *Discorso in occasione della visita ufficiale del Papa*, 3 giugno 1985, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ec-*

- clesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 406 ss.
- CRAZI BETTINO, *Dichiarazione in occasione dello scambio delle ratifiche*, 3 giugno 1985, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 401 ss.
- CRAZI BETTINO, *Discorso al Senato della Repubblica*, 3 agosto 1985, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 409 ss.
- CRAZI BETTINO, ROGNONI VIRGINIO, SCALFARO OSCAR LUIGI, *Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio, comunicato il 6 marzo 1987*, Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1987, pp. 1-17.
- CRISAFULLI VEZIO, *Art. 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato»*, (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in "Archivio penale", II, 1950, pp. 415-423.
- Crisi e divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 22 febbraio 1970.
- CRIVELLINI MARCELLO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26099-26103.
- CROCE BENEDETTO, *Discorso all'Assemblea Costituente dell'11 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2005-2008.
- CROCE BENEDETTO, *Perché non possiamo non dirci anticoncordatari*, in Id., *Discorsi parlamentari*, Bardi Editore, Roma, 1983, pp. 167-175.
- D'ARIENZO MARIA, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 27, 2012.
- D'AURIA ANGELO, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Lateran University Press, 2003.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, Casa Editrice Dott. Carlo Cya, Firenze, 1952.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico italiano*, Luzzatti, Roma, 1993.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *La base giuridica del nuovo diritto matrimoniale concordatario vigente in Italia*, Luzzatti, Roma, 1932.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione conciliare*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 21-50.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *Sulla mancanza della «res iudicata» nelle sentenze ecclesiastiche matrimoniali rese esecutive agli effetti civili*, Luzzatti, Roma, 1932.
- D'AVACK PIETRO AGOSTINO, *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980.

- D'AWACK PIETRO AGOSTINO, *I rapporti fra Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana*, in "Diritto ecclesiastico", 1949, pp. 18 ss.
- D'ERCOLE GIUSEPPE, *Il consenso degli sposi e la perpetuità del matrimonio nel diritto romano e nei Padri della Chiesa*, Apollinaris, Roma, 1939.
- D'ORAZIO GIUSTINO, *La data del referendum sulla legge del divorzio*, in "Diritto e società", I, 1, 1973, pp. 218 ss.
- D'OSTILIO FRANCESCO, *La rilevanza del matrimonio canonico: nell'Ordinamento Giuridico Italiano nel corso del secolo XX*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1996.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, "Specificità dell'ordinamento canonico" e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 34, 2013.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Andreotti, Gonella e la revisione del Concordato*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 65-80.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Guido Gonella e le origini della Costituzione*, Aracne, Roma, 2009.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 1993, pp. 513-526.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Il paradigma della continuità come chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2012.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1986.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *La revisione del Concordato*, Quaderni dell'Osservatore Romano, Città del Vaticano, 1985, pp. 5 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *La "filosofia" di un Concordato*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 81-92.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 31-52.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *La trascrizione del matrimonio canonico e pubblicazioni civili*, in "Iustitia", luglio-settembre 1986, pp. 299 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007³.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Libertà e autorità di fronte al problema degli effetti civili al matrimonio canonico*, in "Diritto ecclesiastico", 3-4, 1989, pp. 396 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Postille sul matrimonio concordatario*, in Spinelli L., Dalla Torre G. (a cura di), *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1987, pp. 185 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Principi supremi e ordine pubblico (Notazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di «matrimonio concordatario»)*, in "Il diritto ecclesiastico", I, 1982, pp. 401 ss.; poi in Id., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, il Mulino,

- Bologna, 1986, pp. 99 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, *Qualche considerazione sul matrimonio concordatario dei minorenni*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1976, pp. 123 ss.
- DALLA TORRE GIUSEPPE, SPINELLI LORENZO, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985.
- DALLA VILLA CRISTINA, *Valori comunitari e diritto di difesa*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 77-87.
- DE BERNARDIS LAZZARO MARIA, *L'art. 22 della legge matrimoniale n. 847 del 1929 e la sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale come premesse di una nuova disciplina concordataria*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1982, pp. 424 ss.
- DE CESARE RAFFAELE, *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al 20 settembre*, Forzani e C. Tipografi Editori, Roma, 1907.
- DE DONNO ALFREDO, *I re d'Italia: Vita pubblica e privata dei Savoia Carignano. 1831-1946*, Panella, Roma, 1971.
- DE FELICE RENZO, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1988².
- DE FILIPPIS BRUNO, *Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici: giudizio di delibazione e conseguenze sui processi di separazione e divorzio*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010.
- DE FILIPPIS BRUNO, *Trattato breve di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2002.
- DE FILIPPIS FRANCESCO, *Sulla secolarizzazione del matrimonio*, in Laurent F. (a cura di), *Principi di diritto civile*, Vallardi, Milano, 1904², pp. 498-503.
- DE GASPERI ALCIDE, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2453-2456.
- DE GASPERI ALCIDE, *Il Programma di Milano della Democrazia Cristiana*, in A. Damilano (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1959, pp. 1-10.
- DE GASPERI ALCIDE, *La parola ai democratici cristiani*, in Damilano A. (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1959, pp. 23-25.
- DE GASPERI ALCIDE, *Lettera a Simone Weber del 12 febbraio 1929*, in Id., *Lettere sul Concordato*, Morcelliana, Brescia, 1970, pp. 62-63.
- DE GASPERI ALCIDE, *Linee programmatiche della Democrazia Cristiana, Relazione al 1° Congresso nazionale della DC*, in Danè C. (a cura di), *I Congressi Nazionali della Democrazia Cristiana*, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1959, pp. 13-28.
- DE LUCA LUIGI, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1985, pp. 31.
- DE LUCA LUIGI, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1984, pp. 417-431; poi in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 255-270.
- DE LUCA LUIGI, *La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 521-537.

- DE LUCA LUIGI, *Libertà e autorità di fronte al problema degli effetti civili del matrimonio canonico*, in "Il diritto ecclesiastico", 2-4, 1989, pp. 396 ss.; poi in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 77 ss.
- DE LUCA LUIGI, *Novità dell'Accordo – Luci ed ombre*, in "Il Tempo", 19 febbraio 1984, p. 4.
- DE LUCA LUIGI, *Nullità del matrimonio celebrato dinanzi ad un Ministro di culto acattolico "non approvato"*, in "Foro italiano", I, 1951, pp. 945 ss.
- DE MATTEI ROBERTO, *L'Italia cattolica e il nuovo*, Centro Culturale di Lepanto, Roma, 1984, pp. 71-78.
- DE MATTEI ROBERTO, *Pio IX e la Rivoluzione italiana*, Cantagalli, Siena 2012.
- DE MATTEI ROBERTO, *Pio IX*, Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 2000.
- DE ROSA GABRIELE, *Il referendum del 12 maggio. I. Si poteva evitare?*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2975, 1 giugno 1974, pp. 491-520.
- DE ROSA GABRIELE, *Il Referendum del 12 maggio. II. Svolgimento della campagna e risultati del "referendum"*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2975, 15 giugno 1974, pp. 587-608.
- DE ROSA GABRIELE, *Pio IX e il non "expedit"*, in Mencucci Angelo (a cura di), *Atti del II Convegno di ricerca storica sulla figura e sull'opera di Papa Pio IX, Centro Studi Pio IX Senigallia*, Edizioni Tecnostampa, Ostra Vetere, 1978, pp. 33-50.
- DE ROSA GIUSEPPE, (a cura di), *I tempi della Rerum novarum*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
- DE ROSA GIUSEPPE, «Crisi ideologica» e «Revisionismo» nel P.C.I.?, in "La Civiltà Cattolica", 117, 1966, pp. 29-43.
- DE SALVIA MICHELE, ZAGREBELSKY VLADIMIRO, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee, Vol. III (1999-2006)*, Giuffrè, Milano, 2007.
- DE SANTIS FABRIZIO, *Così si cerca di evitare il referendum sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 16 novembre 1973.
- DE SANTIS FABRIZIO, *La Chiesa finora prudente sul referendum per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 11 gennaio 1974.
- DE SANTIS FABRIZIO, *Più risoluta la polemica tra cattolici e laici*, in "Il Corriere della Sera", 26 gennaio 1967.
- DE SANTIS FABRIZIO, *Vivaci e contrastanti reazioni al progetto per un divorzio-bis*, in "Corriere della Sera", 17 novembre 1973.
- DE SIERVO UGO, *Attuazione e sviluppo dei principi costituzionali*, Relazione tenuta su "Attualità dell'insegnamento di Bachelet per le Istituzioni della Repubblica", XXX Convegno Bachelet Vittorio Bachelet testimone della speranza, Università "La Sapienza", Roma, 12-13 febbraio 2010.
- DE SIERVO UGO, ELIA LEOPOLDO, *Costituzione e movimento cattolico*, in F. Traniello, G. Campanini (a cura di), *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia (1860-1980)*, Vol. I. *I fatti e le idee*, Marietti, Casale Monferrato, 1981, pp. 232-246.

- DE VITA FRANCESCO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 13 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2030-2033.
- DEL DONNO OLINDO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26070-26076.
- DEL GIUDICE VINCENZO (a cura di), *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Giuffrè, Milano, 1952.
- DEL GIUDICE VINCENZO, *Le nuove basi del diritto ecclesiastico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 1929.
- DEL GIUDICE VINCENZO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1970¹⁰.
- DEL GIUDICE VINCENZO, MARIANI FEDERICO, *Diritto ecclesiastico*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1991⁴.
- DEL GIUDICE VINCENZO, *Validità civile del matrimonio religioso nella legislazione degli Stati italiani dopo la Restaurazione*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta per XL anno del suo insegnamento*, IV, Milano, Giuffrè, 1939.
- DEL VECCHIO EDOARDO, *La diplomazia italiana di fronte alla Rerum novarum*, in De Rosa G. (a cura di), *I tempi della Rerum novarum*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 257-294.
- DELLA SETA UGO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2438-2443.
- DELLA SETA UGO, *La legge fondamentale sui culti ammessi (Valutazione etica)*, Guanda, Modena, 1937.
- DI MARZIO PAOLO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008.
- DI MARZIO PAOLO, *La libertà di coscienza come diritto soggettivo*, in "Il diritto ecclesiastico", 1990, pp. 530 ss.
- DI MARZIO PAOLO, *Sul diritto di libertà religiosa. Un diritto subiettivo?*, in "Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale", 1989, pp. 484-516.
- DI SIMONE MARIA ROSA, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Giappichelli, Torino, 1999.
- DI VAGNO GIUSEPPE, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2966-2969.
- DI VAGNO GIUSEPPE, MAMMÌ OSCAR, NATTA ALESSANDRO, PICCOLI FLAMINIO, PRETI LUIGI, *Risoluzione sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2933-2938.
- Discussione sulla costituzionalità del divorzio. Manifestazione divorzista*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2795, 3 dicembre 1966, pp. 506-509.
- Divorzio, previsioni incerte*, in "Il Corriere della Sera", 25 novembre 1969.
- Divorzio. Al 1974. Il referendum (questo il parere del Consiglio di Stato)*, in "Il Giorno", 27 febbraio 1973.
- Documento antidivorzista delle associazioni cattoliche*, in "Il Corriere della Sera", 18 giugno 1970.

- DOMIANELLO SARA, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Giuffrè, Milano, 1987.
- DOMIANELLO SARA, *I matrimoni 'davanti ai ministri di culto'*, in Ferrando G., Fortino M., Ruscello F. (a cura di), *Famiglia e Matrimonio*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 210 ss.
- DOMIANELLO SARA, *Laicità e pluralismo del sistema matrimoniale italiano a vent'anni dalla revisione del Concordato e dell'Intesa valdese*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 115-134.
- DOSSETTI GIUSEPPE, *Discorso all'Assemblea Costituente del 21 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2319-2334.
- ELIA LEOPOLDO, *Giuseppe Dossetti e l'art. 7 della Costituzione*, in Monteferrante L., Nocilla D. (a cura di), *La storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini*, Studium, Roma, 2009, pp. 433-451.
- ELIA LEOPOLDO, SCOPPOLA PIETRO, *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- ENRIQUES AGNOLETTI ENZO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 92-94.
- ESPOSITO CARLO, *La Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1954.
- Evitato lo scontro per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 8 ottobre 1970.
- FABBRI LORENZO, *Trattistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in De Giorgio M., Klapisch-Zuber C. (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma, Laterza, 1996, pp. 91 ss.
- FABBROCINO DANIELE, *La peculiare fattispecie di trascrizione tardiva del matrimonio canonico successiva alla morte di uno dei coniugi*, in "Lo Stato civile italiano", II, 1993, pp. 34 ss.
- FAGIOLIO VINCENZO, *L'impegno della Chiesa italiana – Gli insegnamenti del Concilio Vaticano*, in "Il Tempo", 18 febbraio 1984, p. 2.
- FALCO MARIO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1938².
- FALCO MARIO, *Diritto matrimoniale concordatario e principi di ordine pubblico*, in "Rivista di diritto privato", II, 1931, pp. 243-267.
- FALCO MARIO, *Il nuovo decreto sui culti ammessi*, in "Israel", 1930, pp. 9 ss.
- FALCO MARIO, *La natura giuridica degli Accordi lateranensi e le loro relazioni*, Cedam, Padova, 1929.
- FALCO MARIO, *La nuova legge sulle comunità israelitiche*, in «Rivista di diritto pubblico», 1931, pp. 517 ss.
- FANTAPPIÈ CARLO, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- FANTAPPIÈ CARLO, *Per la storia della codificazione canonica (a certo anni dal suo avvio)*, in "Ius Ecclesiae", 2004, 1, pp. 41-65.

- FAPPANI ANTONIO, MOLINARI FRANCO, *Chiesa e Repubblica di Salò. Fonti edite ed inedite*, Marietti, Torino, 1981.
- FATTORINI EMMA, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Torino 2007.
- FEDELE PIO, *La definizione del matrimonio in Diritto canonico*, in "Ephemerides Iuris Canonici", 1, 1945, pp. 41 ss.
- FEDELE PIO, *Omissione di pubblicazioni matrimoniali e trascrizione del matrimonio religioso*, in "Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione", I, 1946, pp. 391 ss.
- FEDELE PIO, *Osservazioni e proposte sulla revisione del Concordato*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1977, pp. 198 ss.
- FELICIANI GIORGIO, *Effetti nell'ordinamento canonico del nuovo Concordato e della legge 222*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 83-92.
- FELICIANI GIORGIO, *Il Concilio Vaticano I e la Codificazione del diritto canonico*, in "Ephemerides iuris canonici", XXXIII, 1977, pp. 280-281.
- FELICIANI GIORGIO, *La Conferenza episcopale come soggetto della politica ecclesiastica italiana*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 249-256.
- FELICIANI GIORGIO, *Le basi del diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1990.
- FERRANDO GILDA, FORTINO MARCELLA, RUSCELLO FRANCESCO (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia. Vol. I. Famiglia e matrimonio, Tomo I. Relazioni familiari - Matrimonio - Famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 2011².
- FERRANDO GILDA, *Il matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2002.
- FERRANDO GILDA, QUERCI AGNESE, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2007.
- FERRANTE RICCARDO, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti. Appendice VIII: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 2012, pp. 277-285.
- FERRARA MAURIZIO, *Moro e il divorzio*, in "l'Unità", 27 settembre 1966.
- FERRARA SALUTE GIOVANNI, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 34-41.
- FERRARI FRANCESCO LUIGI, *Lettera a Sturzo del 13 febbraio 1929*, in De Felice R., *Mussolini il fascista, Vol. II: l'Organizzazione dello Stato fascista (1959-1929)*, Einaudi, Torino, 1968, pp. 420-421.
- FERRARI SILVIO, *La Sacra Rota ha perso l'esclusiva sulla nullità del matrimonio concordatario*, in "Corriere giuridico", 1993, 3, pp. 298 ss.
- FERRARI SILVIO, *Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile e diritto canonico: un caso di peculiare interdipendenza*, in AA.VV., *La norma en el derecho canonico. Actas del 111 Congreso Intemacional de derecho canonico*,

- Ed. Univ. de Navarra, Pamplona, 1979, pp. 443-456.
- FERRARI SILVIO, *Ripensare la laicità: la sfida del pluralismo religioso*, in "Civitas", 1, 2006, pp. 145-158.
- FERRI MAURO, *Discorso dell'11 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13558-13567.
- FILETTI CRISTOFORO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 81-84.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Art. 7 e 8*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 1-12, Principi fondamentali*, Zanichelli, Bologna-Roma 1975, pp. 321-434.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Commento agli art. 7 e 8 Cost*, in Id., *Saggi (1973-1978)*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 380 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Consenso e vizi del consenso nel matrimonio concordatario*, in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 13 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Del matrimonio*, in Scialoja A., Branca G. (a cura di), *Commentario del Codice Civile, Libro primo, Delle persone e della Famiglia (artt. 79/83)*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1971, pp. 222 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 1995³, 2003⁹.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Divorzio e Concordato fra Cassazione e Corte costituzionale*, in "Giurisprudenza italiana", IV, 1972, pp. 121 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Falso in atto di celebrazione e nullità di matrimonio acattolico*, in "Giurisprudenza Italiana", 1969, I, 2, pp. 773 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Giurisprudenza ecclesiastica, diritto alla tutela giurisdizionale, e principi di ordine pubblico davanti alla Corte Costituzionale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1982, pp. 553 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *I Patti lateranensi e i «principi supremi dell'ordinamento costituzionale»*, in "Giurisprudenza italiana", I, 1982, pp. 955 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Il matrimonio nel diritto canonico: Profili sostanziali e processuali*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: inerzia del legislatore e supplenza giurisprudenziale*, in "Giustizia civile", I, 1988, pp. 1141 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Il progetto della nuova legge sul matrimonio: un d.d.l. da emendare*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1988, pp. 55 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *La giurisprudenza innovatrice della Cassazione in tema di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in "Diritto di famiglia", 1978, pp. 437 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio* (Della confusione delle idee e delle lingue), in "Il diritto ecclesiastico", 1, 2000, pp. 615 ss.

- FINOCCHIARO FRANCESCO, *La revisione delle norme del Concordato lateranense riguardanti il matrimonio*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Grassetti*, Milano, 1980, pp. 717 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Libertà primarie della persona e criteri configuratori del sistema matrimoniale italiano*, in "Il diritto ecclesiastico", 1990, pp. 79 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Matrimonio «concordatario», giurisdizione ecclesiastica e divorzio davanti alla Corte Costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1974, pp. 53 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Matrimonio concordatario*, in "Enciclopedia del Diritto", Aggiornamento I, Milano, 1997, pp. 753 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Matrimonio concordatario*, in "Enciclopedia del diritto", Vol. XXV, Milano, 1975, pp. 856 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Omessa trasmissione dell'atto di matrimonio canonico all'ufficiale dello stato civile e poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla trascrizione tardiva "post mortem" del vincolo*, in "Giurisprudenza Italiana", I, 1971, pp. 327 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, in "Diritto Ecclesiastico", 1, 1999, pp. 29-44.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Riflessi nell'ordinamento civile di poteri confessionali sul matrimonio religioso*, in V. Tozzi, F. Petroncelli Hübler (a cura di), *La rilevanza di alcuni aspetti delle potestà confessionali nel sistema giuridico civile: contesti e scopi*, Edisud, Salerno, 1993, pp. 97 ss.
- FINOCCHIARO FRANCESCO, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio «concordatario» nell'Accordo 18 febbraio 1984 fra Italia e Santa Sede*, in "Rivista di diritto processuale", 1984, pp. 432 ss.
- FIORAVANZO MONICA, *Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich*, Donzelli, Roma, 2009.
- FIGLIOTTI MASSIMO, *La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge*, in Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma (a cura di), *Studi sul divorzio*, Padova, Cedam, 1972, pp. 13-49.
- FIGLIOTTI CARLO MARIA, *Dalle Stanze del Vaticano: il Venti Settembre e la protesta della S. Sede, 1870-1871*, in "Archivium Historiae Pontificiae", XXX, 1990, pp. 285-333.
- FIGLIOTTI DONATELLA, *Chiesa, società e vita religiosa nell'Italia dell'Ottocento*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia*, XL-XLI 2007-2008, Macerata, 2011, pp. 281-314.
- FIGLIOTTI EUGENIO, *Delitti contro la libertà*, Vallardi, Milano, 1904.
- FIGLIOTTI CARLO, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione*, Padova 2001.
- FIGLIOTTI ANTONIO, FIGLIOTTI ANNARITA, *Io accolgo te. Il matrimonio nel diritto canonico*, Aracne, Roma, 2012.
- FIGLIOTTI MARIA CRISTINA, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I*

- percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente*), in "Diritto Ecclesiastico", I, 2000, pp. 722-778.
- FOLLIERO MARIA CRISTINA, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992.
- FOLLIERO MARIA CRISTINA, *L'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali"*, in "Il diritto ecclesiastico", I, 1997, pp. 947 ss.
- FOLLIERO MARIA CRISTINA, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali" 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il "caso" Toscana)*, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1999, pp. 680-721.
- FONZI FAUSTO, *Documenti sul conciliatorismo e sulle trattative segrete tra governi italiani e S. Sede dal 1886 al 1897*, in AA.VV., *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di P. Pirri*, Antenore, Padova, 1962, pp. 167-242.
- FOPPA PEDRETTI CATERINA, *Spirito profetico ed educazione in Aldo Capitini: prospettive filosofiche, religiose e pedagogiche del post-umanesimo e della comprensione*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
- FORLANI ARNALDO, *Comunicazioni del Governo del 22 ottobre 1980*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1980, pp. 18956-18975.
- FORTUNA LORIS ET AL., *Proposta di legge. Casi di scioglimento del matrimonio. Presentata il 7 giugno 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 1-10.
- FORTUNA LORIS, *L'ultimo ricatto*, in "ABC", 17 luglio 1970.
- FORTUNA LORIS, *Perché sono andato a trattare*, in "L'Espresso", 18 ottobre 1970.
- FORTUNA LORIS, *Promemoria per l'on. Andreotti*, in "ABC", 24 luglio 1970.
- FORTUNA LORIS, *Proposta di legge. Casi di scioglimento del matrimonio. Presentata il 1 ottobre 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 1-22.
- FOSCHINI GAETANO, *I motivi del Codice civile del Regno d'Italia*, Tipografia Scalpelli, Chieti, 1867.
- FRANCESCHI FABIO, *I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 34, 2012.
- FRANCESCHI FABIO, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", dicembre 2010.
- FRANCESCO MARIO AGNOLI, *Scristianizzare l'Italia. Potere Chiesa e Popolo 1881-1885*, Il Cerchio, Rimini, 1996.
- FRANZA LUIGI, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 95-96.
- FREZZA VALENTINA, *Matrimonio concordatario nullo e assegno postmatrimoniale: una sentenza interlocutoria della Consulta, nota a Corte costituzionale 27*

- settembre 2001, n. 329, in "Famiglia e diritto", 2002, pp. 5 ss.
- FRIGATO SABINO, *La difficile democrazia. La dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Pio XII (1878-1958)*, Effata Editrice, Torino, 2007.
- FUBINI G., *Considerazioni "de iure condendo", in tema di matrimonio e di culti acatolici*, in "Foro Italiano", IV, 1960, pp. 155 ss.
- FUBINI G., *Il diritto ebraico. Le problematiche del rapporto con lo Stato in Italia*, in V. Parlato, G.B. Varnier (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Giappichelli, Torino, 1992.
- FUCILLO ANTONIO, *Giustizia e religione, Vol. II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Giappichelli, Torino, 2011.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *"A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Giurisdizione ecclesiastica e Corte Costituzionale*, in Botta R. (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte Costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 181 ss.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *I patti del Laterano: il dibattito parlamentare e le reazioni del Paese, in Concordato 1984, premesse e prospettive*, Atti del Convegno di studi, Arezzo 24 -26 gennaio 1985, Quattro Venti, Urbino, 1985.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Il Nuovo Accordo tra l'Italia e la Santa Sede: Profili di libertà*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 113 ss.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Intervento*, in E. Vitali e G. Casuscelli (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 330 ss.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *L'indirizzo politico parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, in Mistò A. (a cura di), *Il "Nuovo" Concordato*, Leumann, Torino, 1986, pp. 75 ss.; poi in Vitali E., Casuscelli G. (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 321 ss.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *La disciplina del matrimonio e il Magistero Conciliare*, in Id., *Il matrimonio canonico in Italia*, Brescia, Queriniana, 1985, pp. 213-234.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", settembre 2011.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 2012.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile*, in AA.VV., *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria Editrice Vaticana, Città

- del Vaticano, 2008, pp. 27-41.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e limiti alla loro efficacia civile (a proposito dell'art. 8 Bozza Andreotti)*, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1977, pp. 236 ss.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio*, Relazione al Convegno "Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato", 10-12 marzo 2005.
- FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, *Società civile e Società religiosa di fronte al Concordato*, Vita e Pensiero, Milano, 1980.
- FUNAIOLI CARLO ALBERTO, *Concordato, Corte costituzionale e divorzio*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1972, pp. 438 ss.
- FURNO LAMBERTO, *Iniziativa del psi per il divorzio-bis*, in "La Stampa", 30 dicembre 1973.
- GAIMO GIUSEPPE, *Il matrimonio tra status e contratto*, in Brunetta d'Usseaux F., D'Angelo A. (a cura di), *Matrimonio, matrimoni*, Milano, Giuffrè, 2000.
- GALANTE GARRONE CARLO, *Siamo al dopo divorzio?*, in "L'Astrolabio", 25 ottobre 1970.
- GALDI DOMENICANTONIO, *Codice civile del Regno d'Italia col confronto coi codici francese, austriaco, napoletano, parmense estense, col regolamento pontificio, leggi per la Toscana e col diritto romano*, Napoli, G. Marghieri ed A. Perrotti Editori, 1865.
- GALDO NICOLA, Discorso del 5 ottobre 1967, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38159-38170*.
- GALEOTTI SERIO, *L'ultimo ostacolo all'operatività del referendum abrogativo, la determinazione della nuova data del referendum sulla legge del divorzio indetto e poi sospeso*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 1157 ss.
- GARIBALDI LUCIANO, *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Mursia, Milano 1983.
- GAZZONI FRANCESCO, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e tutela del contraente*, in "Rivista di diritto civile", 1990, pp. 511-534; poi in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 235 ss.
- GAZZONI FRANCESCO, *Trascrizione tardiva del matrimonio canonico e volontà degli effetti civili*, in "Rivista di diritto civile", 1990, pp. 511-534.
- GEDDA LUIGI, *18 aprile 1948: memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare*, Mondadori, Milano, 1998.
- GELSOMINI ELENA, *Le campagne elettorali della prima Repubblica: 1948-1963*, Piero Lacaita, Manduria, 2009.
- GENTILE GIOVANNI, *Discorso inaugurale dei corsi universitari della Casa del Fascio di Bologna*, come *Il problema religioso in Italia*, in *Fascismo e cultura*, Treves, Milano, 1928, pp. 146-181.
- GENTILE GIOVANNI, *I fondamenti della filosofia del diritto*, in *Opere complete. Vol.*

- IV, Le Lettere, Firenze, 1987, pp. 113 ss.
- GENTILE GIOVANNI, *L'utopia della Conciliazione*, in "Corriere della Sera", 20 ottobre 1927; poi in GIUSEPPE BONFANTI, *Il fascismo*, Vol. II, La Scuola, Brescia, 1977, pp. 38-39.
- GENTILE GIOVANNI, *La legge del Gran Consiglio*, «Educazione Fascista», VI, 1928, pp. 513-517.
- GENTILE SAVERIO, *La legalità del male: L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013.
- GHERRO SANDRO, *L'Accordo di modificazione e il matrimonio concordatario*, in ID. (a cura di), *La revisione del Concordato*, Quaderni dell'Osservatore Romano, Città del Vaticano, 1985, pp. 127 ss.
- GHERRO SANDRO, *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale (Dalla 18/82 della Corte Costituzionale all'Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense)*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 307-326.
- GHERRO SANDRO, *La giurisdizione sui matrimoni concordatari è riservata alla Chiesa*, in "L'Osservatore Romano", 21 febbraio 1993.
- GHERRO SANDRO, *Matrimonio concordatario e Corti d'Appello (l'attuazione senza legge dell'«Accordo» di Villa Madama)*, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1987, pp. 549 ss.
- GHERRO SANDRO, *Requiem per un'interpretazione distruttiva del matrimonio concordatario*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", I, 1994, pp. 520 ss.
- GHERRO SANDRO, *Stato e Chiesa ordinamento*, Giappichelli, Torino, 1994.
- GHISALBERTI CARLO, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Roma-Bari 1985.
- GHISALBERTI CARLO, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Roma-Bari 1979.
- GIACCHI ORIO, *Fine dell'art. 34 del Concordato?* in Id., *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981.
- GIACCHI ORIO, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e garanzie costituzionali*, in Id., *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 319 ss.
- GIACCHI ORIO, *L'ordinamento della Chiesa nel diritto italiano attuale* in Id., *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 192 ss.
- GIACCHI ORIO, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1970.
- GIACCHI ORIO, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Vita e Pensiero, Milano, 1934.
- GIACCHI ORIO, *Matrimonio canonico e ordinamento italiano*, in Id., *Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 271 ss.
- GIACCHI ORIO, *Posizione della Chiesa e sistema concordatario*, in AA.VV., *Individuo e gruppi, e confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973, pp. 39 ss.
- GIACCHI ORIO, *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisdizione*

- statuale*, in *Libertà della Chiesa e autorità dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 7 ss.
- GIACCHI ORIO, *Tradizione ed innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 5-20.
- GIACOBBE GIOVANNI, *La giurisdizione ecclesiastica tra ambiguità ed incertezze (e forse qualche ipocrisia)*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 3-4, 2009, pp. 1347 ss., 1951 ss.
- GIACOBBE GIOVANNI, *Le persone e la famiglia*, UTET, Torino, 2011.
- GIACOMO MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1990.
- GIACOMO MARTINA, *Pio IX Chiesa e mondo moderno*, Edizioni Studium, Roma, 1976.
- GIARNIERI ENRICO, *Matrimonio concordato e decreto di esecutività della segnatura apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012
- GIOVAGNOLI AGOSTINO, *Guido Gonella tra Chiesa e Stato (1969-1982)*, in G. Bertagna, A. D'Angelo, A. Simoncini (a cura di), *Guido Gonella tra Governo, Parlamento e Partito*, 2 voll., Rubettino, Soveria Mennelli, 2007, pp. 509-510.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio*, 3 giugno 1985, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 415 ss.
- GISMONDI PIETRO, *Diversità sostanziale fra trascrizione ordinaria e trascrizione tardiva, e sua influenza circa la manifestazione della volontà degli sposi*, in "Giurisprudenza completa della Cassazione civile", 1947, pp. 473 ss.
- GISMONDI PIETRO, *Esigenze di armonizzazione costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", 1977, I, p. 260.
- GISMONDI PIETRO, *I principi della recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 204 ss.
- GISMONDI PIETRO, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Giuffrè, Milano, 1973.
- GISMONDI PIETRO, *La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1957, pp. 1209 ss.
- GISMONDI PIETRO, *Le modifiche del Concordato Lateranense*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1984, p. 237 ss.; rist. in Id., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 1-17.
- GISMONDI PIETRO, *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1965².
- GISMONDI PIETRO, *Presupposti ed effetti della trascrizione tardiva*, in "Foro Italiano", I, 1956, pp. 961 ss.
- GONELLA GUIDO, *Discorso del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38111-38126.
- GONELLA GUIDO, *Il programma della D.C. per la nuova costituzione*, in Damilano

- A. (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana, 1943-1959*, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1959, pp. 231-236.
- GOODY JACK, *Famiglia e matrimonio in Europa: origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Laterza, Roma, 1991.
- GORLA MASSIMO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26138-26144.
- GORRESIO VITTORIO (a cura di), *Atti del VI Convegno Amici del «Mondo» (Roma 1957)*, Laterza, Bari, 1957.
- GOZZINI MARIO, BISAGLIA ANTONIO, GUALTIERI LIBERO, RIVA DINO, MARCHIO MICHELE, FABBRI FABIO, LA VALLE RANIERO, SCHIETROMA DANTE, MITTERDORFER KARL, VALITUTTI SALVATORE, SIGNORINO MARIO, SCOPPOLA PIETRO, ENRIQUES AGNOLETTI ENZO, *Interventi sulla revisione Concordato del 25 gennaio 1984*, 54 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 5-54, 57-66.
- GOZZINI MARIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 27-34.
- GRANDI DINO, *Tradizione e rivoluzione nei Codici Mussoliniani*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1940.
- GROSSI MARIO, *Il matrimonio di coscienza e la trascrizione tardiva*, in "Diritto di famiglia", 1991, pp. 86 ss.
- GROSSI PIERFRANCESCO, *La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale*, in Dalla Torre G. (a cura di), *La famiglia nel diritto pubblico*, Edizioni Studium, Roma, 1996, pp. 14 ss.
- GUERZONI LORENZO, *La volontà degli effetti civili del matrimonio canonico negli orientamenti della giurisprudenza*, in "Rivista di diritto matrimoniale", 1996, pp. 173 ss.
- GUERZONI LORENZO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26246-26247.
- GUERZONI LUCIANO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26148-26156.
- GUIDI ALBERTO, *Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17741-17742.
- GULLO CARLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001.
- I cattolici ed il divorzio. Discorso dell'on. Moro al Convegno del Movimento Femminile della D.C. L'«Astrolabio» e gli onn. Rumor e Piccoli*, in "La Civiltà Catto-

- lica", CXVII, 2792, 15 ottobre 1966, pp. 196-198.
- I divorzisti in Italia sarebbero più dieci milioni*, in "Il Corriere della Sera", 5 aprile 1966.
- I divorzisti temono che la Tv dia un'informazione di parte*, in "Il Corriere della Sera", 22 gennaio 1974.
- I Vescovi impegnano i cattolici alla difesa della famiglia*, in "Il Corriere della Sera", 22 aprile 1966.
- IANNACCONE COSTANTINO, *Diritto ecclesiastico*, CETIM, Milano, 1943.
- IANNACCONE LUCA, *Il Concordato (per ora) è salvo: la Cassazione rispetta gli Accordi di Villa Madama*, in "Famiglia e diritto", 1, 2013, pp. 21 ss.
- Il congresso dei divorzisti spera nella prossima legislatura, in "Il Corriere della Sera", 11 dicembre 1967.
- Il fronte laico non si spezza: il divorzio si farà*, in "ABC", 1 novembre 1968.
- Il progetto dell'on. Fortuna è dichiarato costituzionale*, in "La Civiltà Cattolica", CXVIII, 2799, 4 febbraio 1967, pp. 308-310.
- Il progetto di legge sul divorzio illustrato dal socialista Fortuna*, in "Il Corriere della Sera", 18 aprile 1966.
- Il referendum anti-divorzio chiesto ai vescovi italiani*, in "Il Corriere della Sera", 31 novembre 1969.
- Il Referendum per il divorzio sembra ormai inevitabile*, in "Il Corriere della Sera", 3 gennaio 1973.
- Il Senato approva la legge su divorzio. Una «sfida» per i cattolici*, in "La Civiltà Cattolica", CXXI, 2889, 7 novembre 1970, pp. 283-290.
- Il valore del «Sillabo»*, in "La Civiltà cattolica", III, 13, 1886, pp. 295-312.
- Impegni urgenti per il referendum*, in "L'Unità", 8 gennaio 1974.
- INGRAO PIETRO, *Discorso del 12 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13622.
- Inquietudine nell'Azione cattolica per il referendum su il divorzio*, in "Il Corriere della Sera" del 20 marzo 1974.
- Inseziata da Gava la commissione per la revisione del Concordato*, in «Il Popolo», 28 febbraio 1969.
- ISAIA ANTONINO, *Storia ed esame della enciclica e del sillabo dell'8 dicembre 1864*, Stamperia dell'Unione tipografica editrice, Torino, 1865.
- IVALDI MARIA CRISTINA, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in "Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose", maggio 2005.
- IVALDI MARIA CRISTINA, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012.
- JACUZIO RAFFAELE, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, UTET, Torino, 1932.
- JANNUZZI LINO, *Dall'altare al municipio*, in "L'Espresso", 1 maggio 1966.
- JANNUZZI LINO, *Il divorzio questa volta si fa*, in "L'Espresso", 13 settembre 1970.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cent'anni*, Einaudi,

- Torino, 1971.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Chiesa e stato in Italia. Dalla Unificazione a Giovanni XXIII*, Einaudi, Torino, 1967.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Tipografia Universitaria, Roma, 1945.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Cosa rimane del Concordato*, in "La Stampa", 11 febbraio 1969.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Denunciare il Concordato è soluzione inopportuna*, in "La Stampa", 18 febbraio 1969.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Gli occhiali del giurista»: divorzio e validità del matrimonio*, in "Rivista di diritto civile", II, 1975, pp. 204 ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *I Tribunali ecclesiastici e le loro sentenze nel diritto italiano*, in "Archivio giuridico", 1929, I, pp. 148.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Il Mulino, Bologna, 1993.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Il matrimonio*, in Vassalli F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, vol. III, tomo I, Utet, Torino 1937, 1957³, pp. 246 ss..
- JEMOLO ARTURO CARLO, *L'Amministrazione ecclesiastica*, Società Editrice Libreria, Milano, 1916.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *La Chiesa post-conciliare e lo Stato*, in "I problemi di Ulisse", LXVI, 1969, pp. 230 ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *La conversione del matrimonio canonico senza effetti civili in matrimonio con effetti civili (art. 14 legge 27 maggio 1929, n. 847)*, Cedam, Padova, 1929.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *La conversione del matrimonio senza effetti civili in matrimonio con effetti civili*, Cedam, Padova, 1929.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *La questione romana*, Istituto per gli studi di pubblica internazionale, Milano, 1938.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Lettere a Mario Falco*, Vol. II (1929-1943), Giuffrè, Milano, 2009.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1933.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Primo confronto della Costituzione con il Concordato*, in "Rivista italiana di Procedura civile", 1971, pp. 299 ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Questioni controverse del nuovo diritto italiano*, in "Giurisprudenza Italiana", IV, 1929, pp. 287 ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Religione dello Stato ed articoli 402-404 Cod. pen.*, (nota a Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 1949), in "Giustizia penale", II, 1950, pp. 199-203.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Trascrizione di matrimonio religioso celebrato all'estero*, in

- “Rivista di diritto privato”, II, 1939, pp. 193 ss.
- JEMOLO ARTURO CARLO, *Trascrizione tardiva e i suoi estremi*, in “Giurisprudenza italiana”, IV, 1947, pp. 155 ss.
- JOTTI LEONILDE, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2969-2970.
- La polizia assalta il circolo dove si provava il Vicario, in “l'Unità”, 14 febbraio 1965, pp. 1, 5.
- La proposta di revisione del Concordato formulata durante il Governo Spadolini (febbraio-maggio 1982)*, in “Nuova Antologia”, 2149, 1984, pp. 376 ss.
- LA VALLE RANIERO, *I cattolici lacerati*, in “La Stampa”, 4 dicembre 1970.
- LA VALLE RANIERO, *Lo Stato infedele*, in “L'Avvenire d'Italia”, 21 gennaio 1967.
- LABRIOLA SILVANO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26252-26254.
- LACROCE LUIGI, *La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici*, in “Ius Ecclesiae”, VIII, 1996, pp. 677 ss.
- LACROCE LUIGI, *Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione)*, nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in “Giustizia Civile”, 1996, I, pp. 1127 ss.
- LACROCE LUIGI, MADONNA MICHELE, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in “Il diritto ecclesiastico”, 3-4, 2012, pp. 753 ss.
- Larghe polemiche sul divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 30 novembre 1969.
- LARICCIA SERGIO, *Arturo Carlo Jemolo: una voce di “coscienza laica” nella società italiana del Novecento*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 23, 2013, pp. 1-61.
- LARICCIA SERGIO, *Dalla “riserva” di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in “Foro Italiano”, 1993, I, pp. 734 ss.
- LARICCIA SERGIO, *Diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1978, 1986³.
- LARICCIA SERGIO, *L'attuazione dell'art. 8, 3° co. della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese*, in “Diritto ecclesiastico”, 1, 1984, pp. 48 ss.
- LARICCIA SERGIO, *La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge sul divorzio: “manifesta infondatezza” e motivazione “superflua”*, in “Giurisprudenza italiana”, I, 2, 1971, pp. 981 ss.
- LARICCIA SERGIO, *Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e referendum per la sua abrogazione. Bibliografia (1970-1974)*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1974, pp. 218-282.
- LARICCIA SERGIO, *Qualcosa di nuovo, anzi d'antico nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario*, nota a Corte cost., sentt. nn. 16 e 18 del 1982,

- in "Foro Italiano", I, 1982, pp. 947 ss.
- LARICCIA SERGIO, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Queriniana, Brescia, 1981.
- LARICCIA SERGIO, *Stato e Chiesa*, in Gorresio V. (a cura di), *Atti del VI Convegno Amici del «Mondo»*, (Roma 1957), Laterza, Bari, 1957, pp. 22-23.
- LATTES ALESSANDRO, *La formazione del Codice civile estense*, Officina poligrafica editrice subalpina, Torino, 1912.
- LAVAGNA CARLO, *Prime decisioni della Corte sul Concordato*, in "Giurisprudenza Italiana", I, 1971, pp. 630 ss.
- Le campagne degli antidivorzisti*, in "Il Corriere della Sera", 23 aprile 1974.
- Le ragioni del sì al referendum nel comizio del Senatore Fanfani*, in "Il Corriere della Sera", 11 maggio 1974.
- LEICHT PIER SILVERIO, *La legislazione ecclesiastica liberale italiana (1848-1914)*, in AA.VV, *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra Santa Sede e Italia*. Vol. I. *Studi storici*, Giuffrè, Milano, 1939, pp. 407-428.
- LENER SALVATORE, «*Ultime*» *sul divorzio*, in "La Civiltà Cattolica", CXVIII, 2800, 18 febbraio 1967, pp. 317-330.
- LENER SALVATORE, *Corte Costituzionale, Concordato, divorzio*, in "La Civiltà Cattolica", CXXII, 2898, 20 marzo 1971, pp. 527-536.
- LENER SALVATORE, *Divorzio e Costituzione*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2792, 15 ottobre 1966, pp. 154-159.
- LENER SALVATORE, *Divorzio e referendum popolare*, in "La Civiltà Cattolica", CXIX, 2842, 16 novembre 1968, pp. 313-318.
- LENER SALVATORE, *Il matrimonio nell'art. 34 del Concordato*, in "La Civiltà Cattolica", CXXII, IV, 4, 1971, pp. 334 ss.
- LENER SALVATORE, *Incidenza delle sentenze n. 16-18/1982 della Corte Costituzionale sulla esecutorietà delle decisioni dei Tribunali ecclesiastici*, in "Foro italiano", I, 1982, pp. 926 ss.
- LENER SALVATORE, *La famiglia, questa sconosciuta. I. Sull'essenza del matrimonio*, in "La Civiltà Cattolica", CXVII, 2782, 21 maggio 1966, pp. 135-325.
- LENER SALVATORE, *Sul potere delle "parti" di eludere o differire gli effetti civili del matrimonio canonico e sul concetto di "terzo" non pregiudicato dalla trascrizione tardiva*, in "Giustizia Civile", I, 1957, pp. 975 ss.
- LENER SALVATORE, *Sull'interpretazione governativa dell'art. 34 del Concordato*, in "La Civiltà Cattolica", CX, 2890, 21 novembre 1970, pp. 318-331.
- LENER SALVATORE, *Sulla Revisione del Concordato. III - L'art. 34: matrimonio "concordatario", giurisdizione ecclesiastica, divorzio*, in "Civiltà Cattolica", CXX, IV, 3, 1969, pp. 214-227.
- LENOCI VITO VITTORIO, *Relazione della IV Commissione permanente (Giustizia) del 30 aprile 1969, Relatore per la maggioranza sulle proposte di legge Fortuna e altri, Baslini e altri*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 1-24.
- LENTINI GERLANDO, *Pio XI, l'Italia e Mussolini*, Città Nuova Editrice, Roma, 2008.
- LEONE XIII, "Spesse volte". *La soppressione di istituzioni cattoliche in Italia*, in *En-*

- chiridion delle Encicliche*, Vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1997, pp. 1111 ss.
- LEONE XIII, *Arcanum Divinae Sapientiae (10 febbraio 1880)*, in "La Civiltà Cattolica", XI, 1, 713, 1880, pp. 513-551.
- LEONE XIII, *Custodi di quella Fede*, in "La Civiltà cattolica", XV, 5, 1892, pp. 9 ss.
- LEONE XIII, *Dall'alto dell'Apostolico Seggio*, in "La Civiltà cattolica", XIV, 8, 1890, pp. 257 ss..
- LEONE XIII, *Inscrutabili Dei consilium. Inizio del pontificato*, in *Enchiridion delle Encicliche*, Vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1997, pp. 12-20.
- LEZIROLI GIUSEPPE, *L'art. 8 del Concordato e il possibile primato della volontà*, in Bordonali S., Palazzo A. (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 291 ss.
- LIBERATORE PASQUALE MARIA, *Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia di Giuseppe Severino, Napoli, 1840.
- LICASTRO ANGELO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218/1995*, Giuffrè, Milano, 1997.
- LILLO PASQUALE, *Commento all'art. 7*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Utet, Torino, 2006, pp. 171-172.
- LILLO PASQUALE, *Corte Costituzionale e riserva di giurisdizione in materia matrimoniale*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1994, I, pp. 489 ss.
- LILLO PASQUALE, *Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari*, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in "Diritto di Famiglia", 1996, pp. 1036 ss.
- LILLO PASQUALE, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999.
- LO CASTRO, *Matrimonio fra giurisdizione civile e giurisdizione canonica*, in "Ius Ecclesiae", VI, 2, 1994, pp. 687 ss.
- Lo slogan vincente*, in "L'Espresso", 28 aprile 1974.
- LOMBARDI FEDERICO, *I nuovi rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano*, in "Civiltà Cattolica", 3 marzo 1984, pp. 479 ss.
- LOMBARDI GABRIO, *Il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 1 dicembre 1973.
- LOMBARDI RICCARDO, *Una «mano tesa» minacciosa*, in "La Civiltà cattolica", II, 5 maggio 1945, pp. 147-159.
- LONG GIANNI, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Il Mulino, Bologna, 1990.
- LONG GIANNI, *Le confessioni "diverse dalla cattolica"*, Il Mulino, Bologna, 1991.
- LUCIFREDI ROBERTO, *Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17742.
- LUCINI MARCELLO, *Tra conferme e smentite le trattative sul divorzio*, in "Il Tempo", 21 dicembre 1973.
- LUSSO EMILIO, *Discorso al Senato della Repubblica del 21 ottobre 1948*, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1948, p. 2923.
- LUZZATTO LUCIO MARIO, *Replica alla comunicazione del Ministro per i Rapporti*

- con il Parlamento su Interpellanze e interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6120-6127.
- MADONNA MICHELE, *Dal carattere sacro al particolare significato. La città di Roma nel Concordato del 1929 e nell'Accordo del 1984. Aspetti politici e giuridici*, Libellula, Lecce, 2009.
- MADONNA MICHELE, *Profili storici del diritto dei libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Lecce, Libellula, 2012.
- MAFAI MIRIAM, *Il divorzio in Piazza del Popolo*, in "Rinascita", 19 novembre 1966.
- MAGISTER SANDRO, *La politica vaticana e l'Italia. 1943-1978*, Editori Riuniti, Roma, 1979.
- MAGNI CESARE, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Cedam, Padova, 1958², 1965³.
- MAGNI CESARE, *La volontà degli effetti civili del matrimonio canonico (a proposito di effetti penali della trascrizione tardiva)*, in "Rivista di diritto penale", 1934, pp. 521 ss.
- MAGNI CESARE, *Recensione ad A. C. Jemolo*, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, in "Il Diritto ecclesiastico", 1950, pp. 1050 ss.
- MAGNI CESARE, *Teoria e interpretazione del diritto ecclesiastico civile*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- MALAGODI GIOVANNI, BOZZI ALDO, CANTALUPO ROBERTO, COCCO ORTU FRANCESCO, COTTONE BENEDETTO, FERIOLI ALBERTO, GIOMO ALBERTO, BADINI CONFALONIERI VITTORIO, VALITUTTI SALVATORE, ZINCONE VITTORIO, GOERING GIULIO, BASLINI ANTONIO, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38063-38064.
- MALAGODI GIOVANNI, *Discorso dell'11 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13575-13588.
- MALAGODI GIOVANNI, *Illustrazione della mozione n. 129 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38085-38096.
- MALAGODI GIOVANNI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2954-2959.
- MALASPINA TELESIO, *Quanti voti avrà il divorzio*, in "L'Espresso", 28 aprile 1968.
- MALASPINA TELESIO, *Se si facesse il referendum*, in "L'Espresso", 26 febbraio 1967.
- MALGERI FRANCESCO, *La Democrazia cristiana*, in F. Malgeri, L. Paggi (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Partiti e organizzazioni di massa*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 37-58.
- MALGERI FRANCESCO, *La stagione del centrismo: politica e società nell'Italia del secondo dopoguerra: 1945-1960*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002.
- MANCINI PIETRO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 17 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2217-2222.
- MANCINO NICOLA, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto*

- 1984, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 84-87.
- MANCUSO ANNA SVEVA, *La parziale incidenza del nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in "Diritto Ecclesiastico", 2004, I, pp. 1198 ss.
- MANFELLOTTI BRUNO, *Un colpo di scena*, in "Il Corriere della Sera", 2 ottobre 1970.
- MANTUANO GINESIO, «*Ordine proprio*» della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in "Diritto Ecclesiastico", I, 1984, pp. 587 ss.
- MANTUANO GINESIO, *Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell'Unione Europea. Vol. 1: Sistemi matrimoniali a confronto: matrimonio civile obbligatorio e facoltativo*, Giappichelli, Torino, 2004.
- MANZINI RAIMONDO, in "L'Osservatore Romano", 20, 22 gennaio 1967.
- MANZINI VICENZO, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IV, Utet, Torino, 1911.
- MARCHEI NATASCIA, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2013².
- MARCHEI NATASCIA, *Matrimoni "religiosi" ed effetti civili*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", giugno 2010.
- MARCHESI CONCETTO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 14 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2101-2105.
- MARCHESI GIOVANNI, *Il matrimonio concordatario: aspetti procedurali*, in "Quaderni di diritto ecclesiastico", 16, 2003, pp. 369 ss.
- MARCHESI GIOVANNI, *La Rota romana e le cause di nullità matrimoniali*, in "La civiltà cattolica", 2006, 1, pp. 586 ss.
- MARCHETTI GIANLUCA, *Il matrimonio concordatario: aspetti procedurali*, in "Quaderni di diritto ecclesiastico", 16, 2003, pp. 354-378.
- MARCHIO MICHELE, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 51-55.
- MARCONI GIUSEPPE, *La posizione costituzionale della religione cattolica*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1958, pp. 479 ss.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO (a cura di), *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo. 1921-1941*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1997.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Dalla Conciliazione al giubileo 2000*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura di), *Roma la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 1153-1209.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Dalla questione romana al superamento dei Patti Lateranensi*, in Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura di), *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la Santa Sede, la riforma della legislazio-*

- ne sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiose*, Roma, 1986, pp. 19 ss.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 17, 1, 2000, pp. 269 ss.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Il negoziato per la revisione del Concordato tra Governo e Parlamento*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 53-64.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione: aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *La politica ecclesiastica della Repubblica*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 81-88.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *La riforma dei Patti Lateranensi dopo vent'anni*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 5-8.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *La rilevanza costituzionale dei Patti lateranensi tra ordinamento fascista e carta repubblicana*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", XIX, 4, 1983, pp. 1333-1346; rist. in Melloni A. (a cura di), *Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, pp. 713-720.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Relazione introduttiva*, in Fondazione della Camera dei Deputati, *Problemi e prospettive dei Patti Lateranensi a 25 anni dalla revisione*, Roma, 18 febbraio 2009.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Stato e confessioni religiose*, La Nuova Italia, Firenze, 1978.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Sul negoziato per le modificazioni degli Accordi Lateranensi*, in "Rivista di Studi politici internazionali", 1984, pp. 22 ss.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in F. Cipriani (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 156-160.
- MARINO CONCETTA, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, Giuffrè, 2005.
- MARONGIU BUONAIUTI CESARE, *Non expedit: Storia di una politica (1866-1919)*, Giuffrè, Milano, 1971.
- MARTÍN DE AGAR JOSÉ T., *Rilevanza del matrimonio religioso nei paesi dell'Unione Europea*, in "Studi Giuridici", LXXVIII, 2008, pp. 125-163.
- MARTINA GIACOMO, *La Chiesa in Italia negli ultimi trent'anni*, Studium, Roma, 1977.
- MARTINA GIACOMO, *Pio IX (1867-1878)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1990.
- MARTINA GIACOMO, *Pio IX Chiesa e mondo moderno*, Edizioni Studium, Roma, 1976.
- MARTINELLI F., *Nuovo scontro per il divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 19 no-

- vembre 1973.
- MARTINI ANGELO, *Studi sulla questione romana e la Conciliazione*, Cinque Lune, Roma, 1963.
- MASCILLI MIGLIORINI LUIGI, *La sinistra storica al potere*, Guida, Napoli, 1979.
- MASINA ETTORE, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26164-26169.
- MASSETANI GIOVACCHINO, *La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico*, in "Foro Italiano", V, 1997, pp. 148 ss.
- MAURO TOMMASO, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 402-406 del codice penale*, in "Giustizia civile", III, 1957, pp. 254 ss.
- MAZZARINO ANTONIO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2850-2851.
- MELANI EUGENIO, Il Governo proporrà la revisione del Concordato, in "Il Corriere della Sera", 5 ottobre 1967.
- MELANI EUGENIO, Nove casi di divorzio approvati in Commissione, in "Il Corriere della Sera", 26 gennaio 1968.
- MELANI EUGENIO, *Perché nella Dc si tace sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 8 gennaio 1974.
- MELANI EUGENIO, *Scambi di accuse sul divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 4 ottobre 1970.
- MELANI EUGENIO, *Votato il principio del divorzio anche per i matrimoni concordatari*, in "Il Corriere della Sera" 11 gennaio 1968.
- MELEGA GIANLUIGI, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26257-26258.
- MELEGA GIANLUIGI, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26185-26190.
- MELLINI MAURO, FORTUNA LORIS, PINTO MIMMO, FACCIO ADELE, PANNELLA GIACINTO, BONINO EMMA, TOCCO GIUSEPPE, CORVISIERI SILVERIO, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2602-2603.
- MELLINI MAURO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2803-2823.
- MELLINI MAURO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2959-2961, 2974-2977.
- MELLINI MAURO, *Sarà più semplice la Sacra Rota*, in "L'Astrolabio", 25 ottobre 1970.
- MELLONI ALBERTO, *Il Concordato con l'Italia e gli ultimi vent'anni di rapporti tra*

- Stato e Chiesa*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, XII, 1 (“A vent’anni dal Concordato”), 2004, pp. 9-16.
- MELLONI ALBERTO, *L’utopia come utopia*, in G. Dossetti, *La ricerca costituente (1945-1952)*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 17-30.
- MELOGRANI PIERO, *Comunisti e cattolici (Note sulla politica del P.C.I. negli anni 1944-1947)*, in “Passato e presente”, I, 1958, pp. 587-614.
- MENCUCCI ANGELO (a cura di), *Atti del I Convegno di Ricerca storica sulla figura e sull’opera di Papa Pio IX*, Ed. Tipografia Marchigiana, Senigallia, 1974.
- MENCUCCI ANGELO, *Pio IX e il Risorgimento*, Senigallia, Tipografia Adriatica, 1964.
- MERCATI ANGELO (a cura di), *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1919.
- MESSINEO ANTONIO, *Alla ricerca di una soluzione. Chiarimenti e distinzioni*, in “La Civiltà Cattolica”, 1939, I, pp. 203-205.
- MESSINEO ANTONIO, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, in “La Civiltà Cattolica”, III, 1940, pp. 218 ss.
- MESSINEO ANTONIO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1946⁷.
- MICCOLI GIOVANNI, *L’enciclica mancata di Pio XI sul razzismo e l’antisemitismo*, in “Passato e presente”, 15, 1997, pp. 35-54.
- MICCOLI GIOVANNI, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno del cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Camera dei Deputati, 1989, Roma, pp. 159 ss.
- MILANO GIAN PIERO, *L’esecuzione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e la cosa giudicata*, in “Monitore dei Tribunali”, 1931, pp. 882.
- MILANO GIAN PIERO, *Vaticano II*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 1993.
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO STAMPA, *Una nuova discussione sui rapporti tra Chiesa e Stato in Italia*, Tipografia del Senato, Roma, 1921.
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *Documenti diplomatici sull’interpretazione dell’art. 34 del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede*, Roma, 1970; poi riprodotti nel volume di GIUSEPPE DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica: Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Patron Editore, Bologna, 1984.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol. V. *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Parte II. *Testo del progetto definitivo*, Tipografie delle Mantellate, 1929.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Dipartimento per gli Affari di Giustizia Biblioteca Centrale Giuridica, Roma, 2013.
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Circolare del 26 febbraio 1986*, in “Quaderni di

- diritto e politica ecclesiastica”, I, 1986, pp. 395 ss.
- MIRABELLI CESARE, *Alcune osservazioni preliminari sulla revisione del Concordato*, in “Diritto ecclesiastico”, I, 1977, pp. 345.
- MIRABELLI CESARE, *Diritto ecclesiastico e «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» nella giurisprudenza della Corte. Spunti critici*, in Botta R. (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte Costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 389 ss.
- MIRABELLI CESARE, *Giurisprudenza costituzionale e riforma dei Patti lateranensi*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 73-82.
- MISTÒ LUIGI (a cura di), *Il “Nuovo” Concordato. Studi*, ElleDiCi, Torino, 1986.
- MONACO RICCARDO, *Manuale di diritto internazionale pubblico*, UTET, Torino, 1971².
- MONETA PAOLO, *Communitas vitae et amoris: scritti di diritto matrimoniale canonico*, Pisa, Pisa University press, 2013.
- MONETA PAOLO, *Del Matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato*, artt. 82-83, in Commentario del Codice civile, Padova, 1986, pp. 58 ss.
- MONETA PAOLO, *Gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio nel Nuovo Accordo*, in “Diritto ecclesiastico”, 3-4, 1987, pp. 845 ss.
- MONETA PAOLO, *Il Matrimonio nel nuovo Concordato con la Santa Sede*, in “Diritto della famiglia e della persona”, 1984, pp. 1208-1209.
- MONETA PAOLO, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Ecig, Genova, 2008⁴.
- MONETA PAOLO, *Il matrimonio nullo: diritto civile, canonico e concordatario*, Pienezza, La tribuna, 2005.
- MONETA PAOLO, *Il Matrimonio. Matrimonio civile, canonico, concordatario, degli acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, regimi patrimoniali del matrimonio*, Padova, Cedam, 2006.
- MONETA PAOLO, *La giurisdizione civile sui matrimoni concordatari*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone”, 1, 1993, pp. 526 ss.
- MONETA PAOLO, *La trascrizione tardiva nell’Accordo di Villa Madama*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 1041 ss.
- MONETA PAOLO, *Matrimonio religioso e orientamento civile*, Giappichelli, Torino, 2002³.
- MONETA PAOLO, *Nullità del matrimonio canonico*, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 941 ss.
- MONETA PAOLO, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in “Diritto Ecclesiastico”, 1, 1997, pp. 809 ss.
- MONETA PAOLO, *Ritorna il riconscimento civile dello scioglimento canonico del matrimonio non consumato?*, in “Diritto di famiglia e delle persone”, 3, 1997, pp. 968 ss.
- MONNI ROBERTA, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico: «L’atto di scelta»*

- dal Concordato del 1929 al disegno di legge n. 2252 al Senato e n. 1831 e n. 1831° della Camera*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone", 1990, pp. 1020 ss.
- Montini e il divorzio trent'anni dopo*, in "Vita e Pensiero", 3, 2004, pp. 101-105.
- MORELLI SALVATORE, *Proposta di legge del Deputato Salvatore Morelli sul divorzio svolta nella tornata dell'8 marzo 1880 e risposta del Ministro guardasigilli*, Edoardo Perino, Roma, 1880.
- MORETTI PAOLO, *I due socialismi. La scissione di Palazzo Barberini e la nascita della socialdemocrazia*, Mursia, Milano 1975.
- MORO ALDO, *Discorso del 12 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13610-13622.
- MORO ALDO, *Discorso del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38180-38181.
- MORO RENATO, *La Chiesa e lo sterminio degli ebrei*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- MORONGIU ANTONIO, *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 501-507.
- Mozioni (Discussioni) e interpellanze (Svolgimento) sulla revisione del Concordato del 7 aprile 1971, *Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1971, pp. 27640-27729*.
- MUSSELLI LUCIANO, *Diritto Canonico e Matrimoniale*, Monduzzi, Bologna, 1995.
- MUSSELLI LUCIANO, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto canonico e delle istituzioni ecclesiali*, Giappichelli, Torino, 1992.
- MUSSELLI LUCIANO, TOZZI VALERIO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, Roma-Bari, 2000.
- MUSSOLINI BENITO, *Discorso alla Camera dei Deputati*, in *Tornata del 13 maggio 1929*, Camera dei Deputati – Sessione del 1929, Tipografia Camera dei deputati, Roma, pp. 129-154.
- MUSSOLINI BENITO, *Discorso del 25 maggio 1929 al Senato*, Tornata del 25 maggio 1929, Camera dei senatori, Sessione 1929, Tipografia del Senato, Roma, 1929, pp. 201-209.
- NAPOLITANO GIORGIO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26254-26256.
- NATOLI ALDO, *Discorso del 5 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38145-38156.
- NATOLI ALDO, INGRAO PIETRO, JOTTI LEONILDE, MASCHIELLA LUDOVICO, SPAGNOLI UGO, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.
- NATTA ALESSANDRO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2790-2803.
- NEBBIA GIORGIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26077-26281.

- Nel dibattito sul divorzio un'altra battuta d'arresto, in *"Il Corriere della Sera"*, 7 dicembre 1967.
- NENCI DOMENICO, *Note alle leggi di procedura civile del Granducato di Toscana, disposte per ordine alfabetico supplemento quarto, dopo la seconda edizione del regolamento di procedura del 15 novembre 1814 del canc. Domenico Nenci*, Firenze, Tipografia del Giglio, 1851.
- NENNI PIETRO, *Discorso al XXIV Congresso del Partito Socialista Italiano dell'11 aprile 1946*, in M. Punzo, *Bettino Craxi e l'accordo del 1984*, in *"Civitas"*, III, 1, 2006, p. 64.
- NENNI PIETRO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 10 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1944-1951.
- NENNI PIETRO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2456-2458.
- NICCOLI MARIO, *Buonaiuti Ernesto*, in *Enciclopedia Italiana. II. Appendice*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1948.
- NICORA ATTILIO, *Santa Sede e vescovi italiani alla prova del cambiamento delle regole*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 65-72.
- NOTARIO PAOLO, NADA NARCISO, *Il Piemonte sabaudo: dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in Giuseppe Galasso (a cura di), *Storia d'Italia*. Vol. 8.2. UTET, Torino, 1993.
- NOVELLI EDOARDO, *Le elezioni del Quarantotto: storia, strategie e immagini della prima campagna elettorale repubblicana*, Donzelli, Roma, 2008.
- Nuova proposta di legge per il «Piccolo divorzio», in *"Il Corriere della Sera"*, 3 ottobre 1965.
- Nuovo sì al divorzio, in *"Il Corriere della Sera"*, 24 aprile 1969.
- Oggi sarà discusso il progetto per il divorzio, in *"Il Corriere della Sera"*, 4 maggio 1966.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Ancora in tema di matrimonio canonico e di volontà degli effetti civili*, in *"Rivista di diritto e procedura civile"*, 1951, pp. 659 ss.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Considerazioni sulla revisione del Concordato*, in *"Diritto ecclesiastico"*, I, 1977, pp. 359 ss.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1963.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Opinioni in tema di regime matrimoniale concordatario*, in *"Giurisprudenza Italiana"*, IV, 1953, pp. 153-171.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Osservazioni in tema di estremi ed effetti della trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, in *"Foro Italiano"*, I, 1957, pp. 1986 ss.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Sul problema delle ripercussioni civili della sentenza canonica che revochi una anteriore dichiarazione di nullità di matrimonio concordatario*, in *"Giurisprudenza italiana"*, I, 1977, pp. 15 ss.
- OLIVERO GIUSEPPE, *Trascrizione tardiva e poteri dell'autorità ecclesiastica. Trascrizione tardiva e salvezza dei diritti dei terzi*, in *"Foro padano"*, I, 1956, col. 1286.
- ONIDA FRANCESCO, *A vent'anni dal Concordato. "Quale separatismo, oggi?"*, in

- “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, XII, 1 (“A vent’anni dal Concordato”), 2004, pp. 57-64.
- ONIDA FRANCESCO, *Giurisdizione dello Stato e rapporti con la Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1964.
- ONIDA FRANCESCO, *Matrimonio degli acattolici*, in Enciclopedia del diritto, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 870 ss.; poi in Finocchiaro F., Onida F. (a cura di), *Matrimonio concordatario*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 94 ss.
- ONIDA FRANCESCO, *Una valutazione critica del nuovo Concordato comparato con sistemi degli ordinamenti non concordatari*, in Coppola R. (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 509 ss.
- Opposizione dell’episcopato ai progetti sul divorzio*, in “Il Corriere della Sera”, 20 aprile 1966.
- ORLANDI FLAVIO, BOZZI ALDO, MAMMÌ OSCAR, ALESSI GIUSEPPE, *Interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6116-6117.
- ORLANDI FLAVIO, *Discorso del 12 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 13657-13660.
- PACE ALESSANDRO, *La libertà di riunione nella costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967.
- PACE ENZO, *Un Concordato con la modernità*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, XII, 1 (“A vent’anni dal Concordato”), 2004, pp. 17-22.
- PACELLI FRANCESCO, *Diario della Conciliazione con verbali e appendici*, Libreria Edizioni Vaticane, Città del Vaticano, 1959.
- PAGANO SERGIO, *Chiesa cattolica e leggi razziali. E Pio XI disse: «Sono veramente amareggiato come Papa e come italiano»*, in “L’Osservatore Romano”, 20 dicembre 2008), p. 4.
- PALUMBO VINCENZO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 89-92.
- PANNELLA MARCO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2615-2618.
- PANNELLA MARCO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26169-26176.
- PANNELLA MARCO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2938-2949.
- PAOLO VI, *Discorso di Paolo VI al Presidente della Repubblica Italiana del 22 settembre 1972*, in “L’Osservatore Romano”, 23 settembre 1972.
- PAOLO VI, *Lettera al Cardinale Agostino Casaroli del 15 giugno 1970*, in GIOVANNI MARIA VIAN, *La preveggenza di Paolo VI*, in “L’Osservatore Romano”, 1 dicembre 2010; poi in “Vita e Pensiero”, 3, 2004, pp. 102 ss.

- PAROLA ALESSANDRO, *La chiesa postconciliare*, in "Lessico di Etica pubblica", 1, 2010, p. 27.
- PASTORELLI PIETRO (a cura di), *I documenti diplomatici italiani*, serie X, 1943-1948, vol. IV. 13 luglio 1946 - 1 febbraio 1947, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1994, pp. 443, 642-643, 677-679, 717.
- PATUELLI ANTONIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26110-26115.
- Paura del divorzio*, in "L'Espresso", 13 novembre 1966.
- PAZZAGLIA ALFREDO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26250-26252.
- PELLEGRINO PIERO, *L'impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico*, Torino, Giappichelli, 2000.
- PELLEGRINO PIERO, *La convalida del matrimonio canonico*, in «Revista española de Derecho Canónico», 65, 2008, pp. 563 ss.
- PENDE NICOLA, *Trattato di biotipologia umana: individuale e sociale, con applicazioni alla medicina preventiva, alla clinica, alla politica biologica, alla sociologia*, Vallardi, Milano, 1939.
- PENNACCHINI ERMINIO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 2 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2907-2912.
- PERIN RAFFAELLA, *L'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso ebrei e protestanti da Pio X a Pio XI*, Università degli Studi di Padova, Padova, 2010, pp. 190-195.
- PERTICI ROBERTO, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- PERTICONE GIACOMO, *Ancora sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, «Archivio Giuridico», CXXIII, 1940, pp. 58 ss.
- PERTICONE GIACOMO, *La Repubblica di Salò*, Leonardo, Roma, 1947.
- PETACCO ARRIGO, BANDINI FRANCO, MACKSMITH DENNIS, *Storia del fascismo*, Vol. 2, Curcio, Roma, 1981.
- PETACCO ARRIGO, *L'uomo della provvidenza: Mussolini, ascesa e caduta di un mito*, Mondadori, Milano, 2004.
- PETRACCHI GIORGIO, *Russofilia e russofobia: mito e antimito dell'U.R.S.S in Italia (1943-1948)*, in "Storia contemporanea", 2, 1988, pp. 225-247.
- PETRONCELLI MARIO, *Diritto ecclesiastico*, Società Editrice Napoletana, Napoli, 1981².
- PETRONCELLI MARIO, *I matrimoni religiosi e la Corte costituzionale*, in "Diritto ecclesiastico", 1971, pp. 183 ss.
- PETRONCELLI MARIO, *Il regime matrimoniale in Italia*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1973.

- PETRONCELLI MARIO, *La richiesta di trascrizione del matrimonio religioso ed il problema della sua legittimazione*, in "Diritto ecclesiastico", 1944, pp. 113 ss.
- PETRONCELLI MARIO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1961.
- PETRONCELLI MARIO, *Osservazioni sul collegamento tra celebrazione religiosa del matrimonio e suoi effetti civili*, in "Diritto ecclesiastico", 1985, I, pp. 320 ss.
- PETRONCELLI MARIO, *Volontà matrimoniale e trascrizione del matrimonio religioso*, in AA.VV., *Studi in onore di V. Del Giudice*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 273 ss.
- PETROSILLO ORAZIO, *Il Nuovo Concordato a confronto con le norme del 1929. Che cosa cambia tra Stato e Chiesa*, in "Il Tempo", 19 febbraio 1984, p. 2.
- PIACENTINI MARIO, *Culti ammessi*, in *Nuovo digesto italiano*, IV, Torino, 1939, pp. 459-475.
- PIACENTINI MARIO, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Hoepli, Milano, 1934.
- PICCARDI LEOPOLDO (a cura di), *Il Processo al Vescovo di Prato*, prefazione di A.C. Jemolo, Parenti Editore, Firenze, 1958.
- PIGNATARO GISELLA, *Sulle invalidità matrimoniali negli ordinamenti civile e canonico*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1995.
- PIO IX, *Pio IX a Vittorio Emanuele*, 19 settembre 1852, in Pirri P., *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato*, I: *La laicizzazione dello Stato Sardo 1848-1856*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1980, p. 117.
- PIO IX, *Syllabus*, in "La Civiltà Cattolica", XVI, VI, 1, 1865, pp. 23-42.
- PIO IX, *Ubi nos*, in *Acta Sanctae Sedis*, vol. VI, Typis Polyglottae Officinae Sacrae Congregationis De Propaganda Fide, Romae, 1871, pp. 257 ss.
- PIO XI, *Discorso agli assistenti ecclesiastici della gioventù di Azione Cattolica*, in "L'Osservatore Romano", 23 luglio 1938, p. 1.
- PIO XI, *Discorso del 15 luglio 1938 alle suore di Nostra Signora del Cenacolo*, in "L'Osservatore romano", 16 luglio 1938, p. 1.
- PIO XI, *Discorso del 28 luglio 1938 agli alunni del Collegio Propaganda Fide*, in "L'Osservatore romano", 30 luglio 1938, p. 1.
- POMBENI PAOLO, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della Democrazia cristiana (1938-1948)*, Il Mulino, Bologna, 1979.
- POMBENI PAOLO, *La Costituente*, in M. Ridolfi (a cura di), *Almanacco della Repubblica: storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, Mondadori, Milano, 2003, pp. 230-239.
- POMPEDDA MARIO FRANCESCO, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Libreria Gregoriana Editrice, Padova, 1984.
- POMPEI GIAN FRANCO, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario (1969-1977)*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- Pone problemi nuovi il "Piccolo divorzio"*, in "Il Corriere della Sera", 28 aprile 1966.
- PRATESI PIERO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2838-2845.
- Precisazioni vaticane sul referendum e il Concordato*, in "Il Popolo", 11 gennaio 1974.

- Presto il primo voto sul progetto di divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 30 gennaio 1967.
- PRETI LUIGI, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2787-2790.
- Prevalgono i consensi al rinvio del referendum (dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato)*, in "Il Corriere della Sera", 28 febbraio 1973.
- Pronti al referendum i partiti laici minori*, in "Il Corriere della Sera", 10 gennaio 1974.
- Prosegue la polemica sul progetto di divorzio, in "Il Corriere della Sera", 8 dicembre 1967.
- PROTO PISANI ANDREA, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in Cipriani F. (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 136 ss.
- PUMA POLIDORI GAETANO, *Il matrimonio canonico celebrato in una delle forme speciali è trascrivibile agli effetti civili*, in "Vita Notarile", I, 1-2, 1991, pp. 751 ss.
- PUMA POLIDORI GAETANO, *La trascrizione tempestiva "ritardata" del matrimonio alla luce del Nuovo Concordato*, in "Il Notaro", 11-12, 1991, pp. 57 ss.
- PUNZI NICOLÒ ANGELA MARIA, *Due modelli di matrimonio*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1986, pp. 6-43.
- PUNZI NICOLÒ ANGELA MARIA, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in "Rivista di diritto civile", I, 1985, pp. 563.
- PUNZI NICOLÒ ANGELA MARIA, *Normativa concordataria e matrimonio canonico*, in "Monitor ecclesiasticus", 119, 1-2, 1994, pp. 123 ss.
- PUNZO MAURIZIO, *Bettino Craxi e l'accordo del 1984*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 45-64.
- Quadripartito? Non placet*, in "L'Espresso", 15 marzo 1970.
- RADAELLI CARLO ROBERTO, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Glossa Stampa, Milano, 1991.
- RAVÀ ADOLFO, *Il matrimonio secondo il nuovo ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 1929.
- RAVÀ ADOLFO, *Lezioni di diritto sul matrimonio*, Cedam, Padova, 1935.
- Referendum: la Rai Tv dovrà essere imparziale*, in "Il Corriere della Sera", 24 gennaio 1974.
- Referendum: nessuno lo vuole ma ormai è molto difficile fermarlo*, in "Il Corriere della Sera", 9 gennaio 1974.
- Referendum: sottolineati i rischi di uno scontro*, in "l'Unità", 8 ottobre 1972.
- RESCIGNO PIETRO *Persona e comunità*, Il Mulino, Bologna, 1966.
- RICCA MARO, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1997, pp. 671 ss.
- RICCI ALDO G., *Aspettando la Repubblica: i governi della transizione: 1943-1946*, Donzelli, Roma, 1996.

- RICCIO STEFANO, *Il matrimonio nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1968.
- RIZ ROLAND, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26241-26242.
- RIZZI LINO, *Proposte dal PCI modifiche alla legge (referendum vorrebbero che le schede bianche concorressero alla definizione del quorum)*, in "Il Giorno", 25 gennaio 1974.
- ROCCELLA FRANCESCO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26129-26131.
- ROCCO ALFREDO, *La formazione dello Stato fascista (1925-34)*, Giuffrè, Milano, 1938.
- ROCHAT GIORGIO, *Regime fascista e chiese evangeliche*, Claudiana, Torino, 1990.
- RODOTÀ STEFANO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26103-26110.
- ROGNONI VIRGINIO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26256-26257.
- ROGNONI VIRGINIO, NAPOLITANO GIORGIO, FORMICA RINO, BATTAGLIA ADOLFO, REGGIANI ALESSANDRO, *Mozione 6-00015 sulla revisione Concordato del 27 gennaio 1984*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6699-6700.
- ROMANO SANTI, *Corso di diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1926.
- ROMEO ROSARIO, *Cavour e il suo tempo (1854-1861)*, Laterza, Roma-Bari, 1984.
- ROSAPEPE GIACOMO, *Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.*, in "Giustizia penale", I, 1958, pp. 71 ss.
- ROSSI ERNESTO, *Il manganese e l'aspersorio. L'uomo della Provvidenza e Pio XI*, Parenti, Firenze, 1958.
- RUFFINI FRANCESCO, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca, Torino, 1924.
- Rumor precisa il programma. Battute polemiche sul divorzio*, in Il "Corriere della Sera", 17 febbraio 1970.
- RUPERTO CESARE, *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro I: Delle persone e della famiglia. Artt. 79-230-bis*, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2012.
- RUSO CARLO, *Replica alle Interpellanze e interrogazioni sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, pp. 6117-6119.
- RUSO FRANCO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con*

- protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 264242-26243.
- RUSSO FRANCO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26093-26099.
- SALE GIOVANNI, "*Humani generis unitas*". *L'enciclica mai pubblicata di Pio XI sul razzismo*, in "La Civiltà Cattolica", 16 agosto 2008, pp. 213-226.
- SALE GIOVANNI, *Dalla monarchia alla repubblica: Santa Sede, cattolici italiani e referendum*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2003, p. 11.
- SALE GIOVANNI, *Hitler, la Santa Sede e gli ebrei*, Milano, Jaca Book, 2004.
- SALE GIOVANNI, *I primi provvedimenti antiebraici e la Dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo*, in "La Civiltà Cattolica", 3798, 20 settembre 2008, pp. 461-474.
- SALE GIOVANNI, *Il Vaticano e la Costituzione*, Jaca Book, Milano, 2008.
- SALE GIOVANNI, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Jaca Book, Milano, 2009.
- SALE GIOVANNI, *Progetti di riforma della legge fascista sulla purezza della razza*, in "La Civiltà Cattolica", III, 2009, pp. 227 ss.
- SALVATORELLI LUIGI, *Chiesa e Stato dalla rivoluzione francese ad oggi*, La Nuova Italia, Firenze, 1955.
- SALVI FRANCO, *Relazione sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 71-73.
- SALVO FRANCESCO, *La modificazione del Concordato lateranense e la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile*, in "Rassegna di diritto civile", 4, 1985, pp. 1020 ss.
- SANDULLI ALDO M., *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1974¹².
- SANSONE RENATO, *I fuorilegge del matrimonio: testimonianze*, Edizioni Avanti!, Roma, 1956. Nel 1963.
- SANTAMAITA SAVERIO, *Storia della scuola: dalla scuola al sistema formativo*, Mondadori, Milano, 1999.
- SANTORO PASSARELLI FRANCESCO, *Indissolubilità del matrimonio e referendum popolare*, in Id., *Libertà e autorità del diritto civile*, CEDAM, Padova, 1977, pp. 178-180.
- SANTORO PASSARELLI FRANCESCO, *Prefazione*, in AA.VV., *I Patti lateranensi. Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione*, Studium, Roma, 1960.
- SANTOSUOSSO FERNANDO, *Il matrimonio*, Utet, Torino, 1990, pp. 94 ss.
- SAPORI ARMANDO, *Discorso al Senato della Repubblica del 20 ottobre 1948*, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Roma, 1948, pp. 2868-2871.
- SARACENI GUIDO, *La Corte Costituzionale ha parlato*, in "Rivista di diritto civile", 1982, II, pp. 812 ss.
- SARACENI GUIDO, *Primi diretti contatti della Corte Costituzionale con l' art. 7 della*

- Costituzione: sentenze n. 30, 31, 32*, in "Diritto ecclesiastico", 1971, I, p. 212 ss.
- SARACENI GUIDO, UCCELLA FULVIO, *Matrimonio III). Matrimonio concordatario*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XIX, Treccani, Roma, 1990, pp. 1 ss.
- SARACENI GUIDO, UCCELLA FULVIO, *Matrimonio IV). Matrimonio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XIX, Treccani, Roma, 1990, pp. 8 ss.
- SARACENI GUIDO, UCCELLA FULVIO, *Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali*, in "Iustitia", 2004, pp. 203 ss.
- SARACENI GUIDO, UCCELLA FULVIO, *Trascrizione del matrimonio. I) Trascrizione del matrimonio canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XXXI, Treccani, Roma, 1994, pp. 2 ss.
- SARFATTI MICHELE, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000.
- SARTI ENRICO, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in "Diritto Ecclesiastico", II, 1998, pp. 333 ss.
- SARTORI GIOVANNI, *Il referendum*, in "Il Corriere della Sera", 9 dicembre 1970.
- SATTA SALVATORE, *Concordato e divorzio*, in "Quaderni di diritto e procedura civile", III, 1970, pp. 116 ss.
- SAVALDI BRUNO, *L'errore nel matrimonio in diritto canonico*, Società editrice del Foro italiano, Roma, 1933.
- SCADUTO FRANCESCO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Voll. I-II, Napoli, 1889-1891.
- SCADUTO FRANCESCO, *La conciliazione dello Stato italiano con la Santa Sede*, in "Rivista di Diritto Pubblico", 1929, pp. 75 ss.
- SCAVO LOMBARDO LUIGI, *La volontà degli sposi e la trascrizione civile del matrimonio canonico*, in "Il Diritto ecclesiastico", I, 1947, pp. 5 ss.
- SCAVO LOMBARDO LUIGI, *Sulla condizionalità della trascrizione civile del matrimonio canonico alla volontà degli sposi*, in "Foro italiano", I, 1947, col. 249
- SCAVO LOMBARDO LUIGI, *Ulteriori rilievi in tema di condizionalità della trascrizione civile del matrimonio canonico alla volontà delle parti*, in "Diritto ecclesiastico", 1949, pp. 333 ss.
- SCCELLINI GIUSEPPE, *Il matrimonio nel Codice di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2011.
- SCEVAROLLI GINO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 55-59.
- SCHIAPPOLI DOMENICO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Alvano, Napoli, 1929.
- SCOPPOLA PIETRO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 64-71.

- SCOPPOLA PIETRO, *Introduzione*, in G.F. Pompei, *Un ambasciatore in Vaticano. Diario 1969-1977*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- SCORZA CARLO, *La notte del Gran consiglio*, Palazzi Editore, Milano, 1968.
- SCOVACRICCHI MARTINO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26248-26249.
- SCOVACRICCHI MARTINO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26183-26185.
- SEGNI MARIOTTO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 1 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2845-2850.
- SETTEMBRINI DOMENICO, *La chiesa nella politica italiana (1944-1963): alle origini del compromesso storico*, Rizzoli, Milano, 1977.
- Si amplia la polemica su divorzio e referendum*, in "L'Avanti!", 8 gennaio 1974.
- Si può evitare il referendum?*, in "Sette giorni", 8 ottobre 1972, pp. 218 ss.
- SIGNORINO MARIO, *Divorzio, perché lo scandalo*, in "L'Astrolabio", 11 ottobre 1970.
- SIGNORINO MARIO, *Divorzio: vincitori e vinti*, in "L'Astrolabio", 18 ottobre 1970.
- SIGNORINO MARIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 41-43.
- SILVESTRI PASQUALE, *La nullità del matrimonio canonico: raccolta di sentenze*, Napoli, Guida, 2004.
- SILVESTRINI ACHILLE, *Chiese e Stato di fronte alla revisione del Concordato*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 11-16.
- SOLFERINO ANGELA, *I diritti del terzo e la trascrizione tardiva del matrimonio canonico post mortem*, in "Giustizia civile", I, 1993, pp. 699 ss.
- SOLMI ARRIGO, *Relazione della Commissione Speciale della Camera dei Deputati, in Tornata del 4 maggio 1929*, in Del Giudice V. (a cura di), *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 235-250.
- SPADACCIA GIANFRANCO *Dove porta la paura del referendum*, in "La Prova radicale", 2, 1972, pp. 17-22.
- SPADACCIA GIANFRANCO, *Divorzio: i vescovi all'attacco*, in "L'Astrolabio", 17 aprile 1966.
- SPADACCIA GIANFRANCO, *Il comportamento dei laici: LID, LIAC, PR e partiti democratici*, in "La prova radicale", 1, 1977, pp. 171-176.
- SPADOLINI GIOVANNI, *Comunicazioni del Governo del 7 luglio 1981*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1980, pp. 30735-30756.
- SPADOLINI GIOVANNI, *L'estremo margine*, in "Il Corriere della Sera", 7 luglio 1970.

- SPADOLINI GIOVANNI, *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Le Monnier, Firenze, 1972⁶.
- SPADOLINI GIOVANNI, *La questione del Concordato, con i documenti inediti della commissione Gonella*, Le Monnier, Firenze, 1976.
- SPADOLINI GIOVANNI, *Un Concordato da abbandonare*, in "La Stampa", 3 marzo 1973.
- SPAGNOLI UGO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26131-26138.
- SPAGNOLI UGO, JOTTI LEONILDE et al., *Proposta di legge. Norme sullo scioglimento del matrimonio. Presentata il 9 marzo 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 1-5.
- SPINELLI LORENZO, *Il matrimonio con effetti civili*, in AA.VV., *Nuovi Accordi concordatari tra Chiesa e Stato*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1985, pp. 223 ss.
- SPINELLI LORENZO, *Il matrimonio nei Nuovi Accordi fra Stato e Chiesa*, in AA.VV., *I nuovi Accordi fra Stato e Chiesa: prospettive di attuazione*, Giuffrè, Milano, 1975.
- SPINELLI LORENZO, *La Chiesa e gli Stati alla luce del Concilio Vaticano II. Riflessioni sui principi conciliari sotto il profilo giuridico*, S.T.E.M., Modena, 1969.
- SPINELLI LORENZO, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1966².
- SPINELLI LORENZO, *Le legislazioni matrimoniali degli Stati italiani preunitari con riferimento al sistema concordatario*, in "Studi Urbinati di scienze giuridiche ed economiche", 1950-51, pp. 190 ss.
- SPINELLI LORENZO, *Problemi vecchi e nuovi sul matrimonio dei minori*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1982, pp. 475 ss.
- SPINELLI LORENZO, *Riflessioni sulla sentenza n. 31/1971 della Corte Costituzionale in materia concordataria*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1971, pp. 228 ss.
- STARACE VINCENZO, *Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull'ammissibilità della deliberazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia*, in Cipriani F. (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 155-157.
- Stato e Chiesa: rispettare la reciproca autonomia*, in "L'Avanti!", 24 gennaio 1967.
- STOCCHIERO GIUSEPPE, *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato lateranense*, Vicenza, Società anonima tipografica, 1946⁵.
- STOCCHIERO GIUSEPPE, *Il matrimonio in Italia*, Vicenza, Società Anonima Tipografica, 1929.
- STOCCHIERO GIUSEPPE, *Libertà e restrizioni ai culti ammessi in Italia*, in "Rivista del clero italiano", 1934, pp. 535-542.
- STURZO LUIGI, *Lettera a Ferrari del 15 febbraio 1929*, in Archivio dell'Istituto "L. Sturzo", F. 9 A, c. 42; in Malgeri L., *Luigi Sturzo nella storia d'Italia*, Edizioni di

- Storia e Letteratura, Roma, 1961, p. 358.
- Sul piccolo divorzio neppure aperta la discussione*, in "Il Corriere della Sera", 6 maggio 1966.
- TAMBURRANO GIUSEPPE (a cura di), *Pietro Nenni e Aldo Moro: carteggio 1960-1978*, La Nuova Italia, Firenze, 1998.
- TARADEL RUGGERO, RAGGI BARBARA, *La segregazione amichevole. "La Civiltà cattolica" e la questione ebraica, 1850-1945*, Editori Riuniti, Roma, 2000.
- TARQUINI ALESSANDRA, *Il Gentile dei fascisti: gentiliani e antigentiliani nel regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- TARTAGLIA ENRICO, *Compendio di diritto ecclesiastico*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.
- TAVIANI EMILIO PAOLO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 21-27.
- TEDESCHI MARIO, *Attualità e caducità del Concordato*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", XII, 1 ("A vent'anni dal Concordato"), 2004, pp. 73-80.
- TEDESCHI MARIO, *Fascismo e Chiesa cattolica in Italia*, in *Saggi di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 451 ss.
- TEDESCHI MARIO, *La volontà degli effetti civili nel regime della trascrizione del matrimonio canonico*, in "Diritto ecclesiastico", II, 1972, pp. 36 ss.
- TEDESCHI MARIO, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1999².
- TEMPESTINI ATTILIO, *Laici e clericali nel sistema partitico italiano: la Costituente e l'articolo 7*, FrancoAngeli, Milano 1987.
- TEODORI MASSIMO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 20 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26243-26245.
- TEODORI MASSIMO, IGNAZI PIERO, PANEBIANCO ANGELO, *I nuovi radicali. Storia e sociologia di un movimento*, Mondadori, Milano, 1977.
- TEODORI MASSIMO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 18 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26063-26070.
- TESTA ANTONIO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26177-26182.
- TESTI CARLO ADRIANO, *Il Concordato lateranense al giudizio della storia*, in "L'Osservatore Romano", 19 febbraio 1984, pp. 3.
- TESTONI ELIO (a cura di), *Il dibattito sulla questione del concordato, 1965-1976*, Senato della Repubblica, Roma, 1976.
- TISO AIDA, *I comunisti e la questione femminile*, Editori Riuniti, Roma, 1976.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 11 marzo 1947*, Tipografia

- grafia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 1992-2005.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Discorso all'Assemblea Costituente del 25 marzo 1947*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, pp. 2459-2466.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Rapporto al V Congresso del Partito comunista italiano*, in Id., *Opere, 1944-1955*, Vol. V, a cura di Gruppi L., Editori Riuniti, Roma, 1984, pp. 210-211.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Realizzare una nuova unità democratica per la difesa della pace e le riforme di struttura*, in "L'Unità", 15 dicembre 1949, pp. 1, 45.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Relazione al II Consiglio nazionale del P.C.I.*, in Spriano P., *Storia del Partito comunista italiano*, Vol. V. *La Resistenza e la Repubblica*, Einaudi, Torino 1975, pp. 506 ss.
- TOGLIATTI PALMIRO, *Una proposta massimalista: abolire il concordato*, in "Rinascita", maggio 1957, p. 206.
- TORELLI EUGENIO,, *Disponibilità di De Martino alle modifiche del divorzio*, in "Il Corriere della Sera", 30 dicembre 1973.
- TORNIELLI ANDREA, *La fragile concordia: Stato e cattolici in centocinquant'anni di storia italiana*, Rizzoli, Milano, 2011.
- TORNIELLI ANDREA, *Pio IX*, Mondadori, Milano, 2011.
- TORRENTE ANDREA, SCHLESINGER PIERO, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007.
- TRABUCCHI ALBERTO, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1990.
- TRABUCCO DANIELE, *Concordato: ancora un privilegio per la Chiesa dopo la revisione del 1984? Premesse per una laicità "relativa" e "funzionale"*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", marzo 2007.
- TREMAGLIA MIRKO, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 19 marzo 1985*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1985, pp. 26156-26164.
- TRICERRI CARLO, *La procedura di efficacia in Italia delle sentenze canoniche di nullità di matrimonio*, in "Monitor ecclesiasticus", CXIX, 1-2, 1994, pp. 151-158.
- TRIPODI ANTONINO, ALMIRANTE GIORGIO, DE MARZIO ERNESTO, *Mozione sui Patti lateranensi del 25 novembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, p. 2604.
- TRIPODI ANTONINO, GALDO NICOLA, CALABRÒ GIUSEPPE, MANCO CLEMENTE, *Interrogazione del 30 marzo 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 14018.
- TRIPODI ANTONINO, *Illustrazione della mozione n. 130 del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38096-38110.
- TRIPODI ANTONINO, *Interpellanza sulla revisione del Concordato del 24 marzo 1969*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1969, p. 6116.
- TRIPODI ANTONINO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2950-2954.

- TRIPODI ANTONINO, *Intervento sulla Mozione Basso del 5 ottobre 1965*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1965, p. 17741.
- TRIPODI ANTONINO, ROBERTI GIOVANNI, ABELLI TULLIO, ALMIRANTE GIORGIO, CALABRÒ GIUSEPPE, CARADONNA GIULIO, DE MARSANICH AUGUSTO, DE MARZIO ERNESTO, FRANCHI FRANCO, GALDO NICOLA, MICHELINI ARTURO, NICOSIA ANGELO, ROMUALDI PINO, SANTAGATI ORAZIO, SPONZIELLO PIETRO, TURCHI LUIGI, CRUCIANI ACHILLE, *Mozione del 4 ottobre 1967*, Atti Parlamentari, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, pp. 38064-38065.
- TROVATI G., *I comunisti invitano la dc a ricercare un divorzio-bis*, in "La Stampa", 18 dicembre 1973.
- TURI GABRIELE, *Giovanni Gentile: una biografia*, Giunti, Firenze, 1995.
- UBERTAZZI GIOVANNI MARIA, *Delibazione di sentenza straniera contraria ad altra sentenza italiana*, in "Rivista di diritto internazionale privato e processuale", 1972, pp. 417 ss.
- UCCELLA FULVIO, *Prime osservazione sulle sentenze n.16, 18 del 1982 della Corte Costituzionale in materia di diritto matrimoniale concordatario*, in "Giustizia civile", I, 1982, pp. 877 ss.
- ULIANICH BORIS, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 59-64.
- Un "ictus"*, in "L'Osservatore Romano", 12 gennaio 1968.
- Un chiarimento necessario sul «referendum»*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 2973, 4 maggio 1974, pp. 209-216.
- Un'inutile crisi di governo: da Rumor a Rumor*, in "La Civiltà Cattolica", CXXV, 3971, 6 aprile 1974, pp. 69-81.
- Unanimi consensi sulla revisione dei Patti*, in "L'Avvenire", 19 febbraio 1984.
- UNGARI PAOLO, *L'età del Codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1967.
- UNGARI PAOLO, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Uniti i leader divorzisti per un "no" a quattro voci*, in "Il Corriere della Sera", 11 maggio 1974.
- VACCA GIUSEPPE, *Relazione sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 novembre 1865*, Stamperia Reale, Torino, 1865.
- VACCARI LUIGI, *Apologia popolare del Sillabo*, Tipografia Salviucci, Roma, 1867.
- VALITUTTI SALVATORE, *Interventi sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 46-51.
- VALSECCHI CHIARA, *In difesa della famiglia?: divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2004.

- VARNIER GIOVANNI BATTISTA, *I limiti del nuovo matrimonio concordatario*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 727 ss.
- VARNIER GIOVANNI BATTISTA, *Il concordato nel dibattito giuridico italiano*, in "Civitas", III, 1, 2006, pp. 89-100.
- VARNIER GIOVANNI BATTISTA, *Riflessioni sul valore politico della regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'Italia del Novecento*, in "Studi Urbinati", LXIV, 3-4, 2013, pp. 463-476.
- VASSALLI FILIPPO, *Lezioni di diritto matrimoniale*, Cedam, Padova, 1932.
- VASSALLI GIULIANO, *Dichiarazioni di voto sulla Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ... del 3 agosto 1984*, 157 seduta, Atti Parlamentari, Tipografia del Senato della Repubblica, Roma, 1984, pp. 87-89.
- VEGAS GIUSEPPE, *Il matrimonio nella quarta "bozza" di revisione del Concordato*, in "Il diritto ecclesiastico", I, 3, 1981, pp. 443 ss.
- VENDITTI RODOLFO, *Sul vilipendio della religione dello Stato*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1958, pp. 119 ss.
- VENUTO FRANCESCO SAVERIO, *La recezione del Concilio Vaticano II nel dibattito storiografico dal 1965 al 1985: riforma o discontinuità?*, Effata Editrice, Torino, 2011.
- VERSACE ELIANA, *Paolo VI di fronte alla legge sull'istituzione del divorzio ed il referendum abrogativo*, in "NS Ricerca", 2 ottobre 2013, pp. 44-53.
- VERUCCI GUIDO, *Il 1968, il mondo cattolico italiano e la chiesa*, in "Passato e presente", 20-21, 1989, pp. 107-122.
- Via libera per il Concordato*, in "Corriere della Sera", 28 marzo 1984, p. 1.
- VIAN GIOVANNI MARIA, *Montini e il divorzio trent'anni dopo*, in "Vita e Pensiero", 3, 2004, pp. 101-105.
- VIGANÒ MARINO, *Il Congresso di Verona (14 novembre 1943). Documenti e testimonianze*, Edizioni Settimo Sigillo, Roma, 1994.
- Vigilanza dei dipendenti Rai-Tv sui servizi per il referendum*, in "Il Corriere della Sera", 10 marzo 1974.
- VIGLIANI PAOLO ONORATO, DE FORESTA GIOVANNI, VACCA GIUSEPPE, *Relazioni della Commissione speciale del Senato sopra il primo, secondo, terzo Libro del Codice civile del Regno d'Italia, iniziato con progetto di legge per la sua approvazione davanti al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e del 26 novembre 1863 (relatori Vigliani, De Foresta, Vacca), seguito dal progetto di legge concordato fra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli per l'approvazione di detto codice*, Stamperia Reale, Torino, 1864.
- VITALE ANTONIO, *Corso di diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffè, Milano, 1986⁸.
- VITALE ELIGIO, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte (1850-1852)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1951.
- VITALI ENRICO, BERLINGÒ SALVATORE, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano,

- 2007³.
- VITALI ENRICO, CHIZZONITI ANTONIO G., *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Guffrè, Milano, 2006.
- VITALI ENRICO, *La nuova disciplina del matrimonio*, in Ferrari S. (a cura di), *Concordato e Costituzione, gli Accordi del 1984 tra Stato e Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 61 ss.
- VITALI ENRICO, *Prime considerazioni sull'art. 8 del Nuovo Accordo: la trascrizione del matrimonio*, in "Diritto ecclesiastico", I, 1984, pp. 695 ss.
- VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, *Discorso del 20 febbraio 1902*, in *I Discorsi della Corona con Proclami alla Nazione dal 1848 al 1936*, C.E.D.A.I., Milano, 1938, pp. 215-218.
- VIZZINI CARLO, *Intervento sui Patti Lateranensi del 3 dicembre 1976*, in *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1976, pp. 2965-2966.
- ZACCAGNINI BENIGNO, FERRI MAURO, LA MALFA UGO, RIPAMONTI CAMILLO, ARIOSTO EGIDIO, COLLESELLI ARNALDO, DE PASCALIS LUCIANO, MONTANTI ANTONIO, RUSSO SPENA RAFFAELLO, GUERRINI GIORGIO, NUCCI GUGLIELMO, BRANDI LUCIAMO MARIANO, *Mozione del 4 ottobre 1967*, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1967, p. 38065.
- ZANETTI LIVIO, *Sulla luna senza divorzio*, in "L'Espresso", 15 maggio 1966.
- ZANINI NAZZARENA, *Il matrimonio nel diritto civile*, in Cendon P. (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*. Vol. I. *La famiglia*, Utet, Torino, 2000, pp. 63 ss.
- ZANONE VALERIO, GUERZONI LUCIANO, SPINI VALDO, MELLINI MAURO, POLLICE GUIDO, SPAGNOLI UGO, BATTAGLIA ADOLFO, ZANFAGNA MARCELLO, RIZ ROLAND, GALLONI GIOVANNI, MINERVINI GUSTAVO, NEGRI GIOVANNI, TRAMARIN ACHILLE, MASINA ETTORRE, SPADACCIA GIANFRANCO, CODRIGNANI GIANCARLA, *Interventi sulla revisione Concordato del 26 gennaio 1984*, *Atti Parlamentari*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1984, pp. 6570-6645.
- ZANONE VALERIO, *Le ragioni dell'astensione dei liberali*, in Acquaviva G. (a cura di), *La grande riforma del Concordato*, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 109 ss.
- ZANOTTI ANDREA, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007.
- ZARRI GABRIELLA, *Il matrimonio tridentino*, in Prodi P. (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 437 ss.
- ZIINO DIEGO, *Su un profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 1-12-1970, n. 898*, in "Diritto di famiglia", 1972, pp. 880 ss.

Edizioni Il Campano – ARNUS University Books

COLLANA DEL LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE • III

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa

1. Matteo Ampola, *Processi normativi e sociologici della democratizzazione contemporanea*
2. Massimo Ampola, *Social Security, Juridification and World Domestic Policy. Two paths of Habermas*
3. Maurizio Rabani, Luca Corchia, *Lo Stato e la Chiesa dall'unità d'Italia agli accordi di Villa Madama. La questione politica e sociale degli effetti civili del matrimonio canonico*

Finito di stampare nel mese di novembre 2014

in Pisa da

CAMPANO SNC

Via Boccaccio, 26 I-56100 Pisa

info@campano.com